

TESI GREGORIANA
Serie Diritto Canonico

EMANUELE SPEDICATO

LE CAUSE DI CANONIZZAZIONE ALLA LUCE DEL DIRITTO PROCESSUALE

Analisi testuale e contestuale del can. 1403



Roma 2017

Vidimus et approbamus ad normam Statutorum Universitatis

Romae, ex Pontificia Universitate Gregoriana
die 20 mensis novembris anni 2017

Prof. Gian Paolo Montini
Prof. Sergio La Pegna

Direttore di Collana: P. Janusz Piotr Kowal, SJ

Impaginazione a cura dell'Autore

© 2017 Gregorian & Biblical Press
Piazza della Pilotta, 35 - 00187 Rome, Italy
www.gbpress.org - books@biblicum.com

ISBN 978-88-7839-**378**-3

INTRODUZIONE

«Littera gesta docet, quid credas allegoria,
moralis quid agas, quo tendas anagogia»

Il riferimento ad un distico medievale sull'interpretazione della Sacra Scrittura potrebbe sembrare alquanto fuori luogo nell'introdurre un lavoro che ha a che fare con le cause dei santi e col diritto processuale canonico. E, in un certo senso, lo è.

Sarebbe parso certamente più opportuno citare il *Magister* Prospero Lambertini, qualche sapiente passo della legislazione di Urbano VIII o, ancora, il proemio di qualche documento specifico.

Eppure, sempre di interpretazione si sta parlando.

Agostino di Danimarca, vissuto nel tredicesimo secolo e al quale è attribuita la frase citata, raccolse il senso dell'interpretazione del testo sacro su due livelli, letterale e spirituale, cogliendo come nello stesso passo si celassero più significati o livelli di comprensione.

Non è certamente paragonabile la Sacra Scrittura con il Codice di Diritto Canonico, eppure anche quest'ultimo necessita della giusta chiave "esegetica" e del giusto approccio interpretativo, se si vuole evitare un impantanamento giuridico ed un irrigidimento su posizioni preconcrete. D'altra parte, il piano dell'analogia non postula l'uguaglianza dell'analogante con quella dell'analogato. In altre parole, che l'interpretazione della Sacra Scrittura differisca (e non poco) con quella del Codice, non vuol dire che entrambe non siano interpretazioni.

Ciò che è stato fatto nelle pagine che seguono è un'interpretazione. L'interpretazione del can. 1403.

Un canone che – sembrerebbe – ha ricevuto poche attenzioni da parte della dottrina e che, forse, è stato dato per scontato come semplice rimando codiciale ad una normativa più chiara e corpora: una Costituzione apostolica, la *Divinus perfectionis magister*, delle *Normae ser-*

vandae ed una *instructio*, la *Sanctorum Mater*, che, in modo diretto e comprensibile, sembrano esaurire tutto ciò che c'è da dire sulle cause di canonizzazione.

Cionondimeno, che tali cause siano l'oggetto di un processo è un'affermazione alquanto pacifica. È stato così, *in nuce*, nei primi secoli, e così si è consolidato fino al Codice del 1917. Nessuna sorpresa, dunque, se il can. 1403, unico superstite dei quasi centocinquanta canoni precedenti, sia rimasto inserito nel Libro VII *De processibus*, anche contro forti resistenze dottrinali. D'altra parte, più l'oggetto da custodire è prezioso, più lo strumento con cui dovrà essere protetto sarà sicuro e preciso.

Ma se il contesto risulta pacifico, ecco al contempo un'altra domanda: perché tra i primi canoni del Libro VII? Quale inquadramento giuridico si cela dietro ad uno dei processi, la cui natura è stata tra quelle di più difficile comprensione dottrinale?

Non è un caso che il primo capitolo si apra proprio con una rassegna dei principi del diritto processuale e con gli strumenti di tutela che in esso sono stati elaborati, nonché con un quadro giuridico qual è quello offerto dallo stesso Libro *De processibus*. Un quadro non facile, si capisce, laddove è la stessa discrepanza dottrinale (e, se si vuole, codiciale) che dopo aver offerto validissimi spunti, ne evidenzia altrettante incongruenze. Soprattutto se si pensa alla difficile distinzione tra processi tipici e processi speciali, distinzione fondamentale per capire qualsiasi processo, almeno sotto il profilo teoretico.

Il passaggio tra il secondo ed il terzo capitolo servirà proprio a comprendere che cosa sia cambiato tra la concezione dell'inizio del XX secolo sulle cause dei santi e gli anni Ottanta, alle soglie della promulgazione del nuovo Codice. Due capitoli che hanno visto, generalmente, un attingere continuo alle fonti storiche e, in modo innovativo, ai verbali delle varie Commissioni che si sono succedute nella riforma della relativa normativa ed ai vari carteggi tra i loro Presidenti e la Segreteria di Stato, da cui si è potuto certamente cogliere meglio alcune scelte.

Il terzo capitolo, assieme al quarto, costituiscono forse il cuore dell'intero lavoro. L'uno, per un aspetto teoretico, che ha permesso di analizzare non solo come si giunse all'elaborazione del can. 1403, ma anche le estensioni e restrizioni delle clausole in esso contenute, fino all'analisi di quel processo applicativo che permette appunto di interpretare le disposizioni peculiari e di rendere possibile la concreta applicazione dei «*praescripta huius Codicis*». L'altro, per l'aspetto pratico di tale applicazione, con un particolare riferimento alla normativa sui canoni dei giudizi in genere e del contenzioso ordinario.

E non deve sorprendere il contenuto del capitolo quinto, dove si è affrontato, sembrerebbe a prima vista, tutt'altro discorso. I canoni 1691 §3, 1702, 1710 e 1728 §1, pur appartenendo a processi del tutto diversi, presentano infatti numerosissime analogie redazionali con il can. 1403, il cui studio ha permesso di confermare, da una parte, quanto già era stato detto sulle cause di canonizzazione e, al contempo, valutarne le differenze, ma sempre nel confronto con il termine di paragone.

L'originalità del presente lavoro potrebbe pertanto dirsi duplice:

- in primo luogo, in virtù dello studio operato sulla base dei verbali e dei documenti originali di riforma, di cui la maggior parte è inedita, avendo attinto agli archivi del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e, parzialmente, a quello della Congregazione delle Cause dei Santi;
- in secondo luogo, perché il confronto redazionale codiciale, in materia di rimandi al giudizio contenzioso ordinario, non sembra essere ad oggi stato oggetto specifico di ricerca.

Parrebbe pertanto che tali due elementi costituiscano una vera novità in ambito dottrinale e potrebbero fornire un apporto non soltanto a chi sia interessato alle cause di canonizzazione, ma anche e soprattutto a coloro che siano mossi da un qualche interesse nel campo processuale in generale.

I limiti, naturalmente, saranno costituiti dall'impossibilità di poter trattare esaustivamente i contenuti dei singoli processi speciali, limitandosi al contrario ad evidenziare meramente il carattere redazionale dei canoni che interessano l'oggetto della ricerca.

L'approfondimento contenutistico e procedurale verterà, invece, più nel particolare sulle cause di canonizzazione.

CAPITOLO I

I processi secondo il Codice del 1983

1. Premessa cognitiva: la funzione di rendere giustizia all'interno della Chiesa

Che le cause di canonizzazione rientrino perfettamente nel contesto dell'esercizio del *munus iudicandi* della Chiesa rappresenta il punto di partenza ed il termine del presente lavoro. È proprio nel contesto giuridico di un ordinamento che ha preso forma quello che attualmente viene chiamato un processo vero e proprio, con elementi e caratteristiche ben specifiche, dal quale parte l'intero discorso e sul quale si articolano i prossimi capitoli.

E come non è possibile inquadrare un oggetto se non nel contesto in cui esso si trova, parimenti non sarà possibile tracciare uno studio critico del processo di canonizzazione se non nel contesto giuridico ecclesiale, nel cui seno si è sviluppato e, subordinatamente, nel contesto codiciale in cui è inserito.

1.1 Chiesa e ordinamento giuridico

La domanda concernente il rapporto tra la Chiesa, nella sua identità, ed un ordinamento giuridico propriamente detto, non può dirsi certo una questione nuova¹. È chiaro, invece, come il problema non sia né di facile soluzione, né possa dirsi totalmente risolto. Per rispondervi, infatti, bisogna chiarire, *in primis*, quali siano i due elementi della do-

¹ Cf. PAOLO VI, All. al I Congresso Internazionale di Diritto Canonico, 20 gennaio 1970, 108-109; All. alla Rota Romana, 8 febbraio 1973, 96-98; All. al II Congresso Internazionale di Diritto Canonico, 19 settembre 1973, 123-124. Cf. anche G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 34.

manda. In altre parole, è fondamentale comprendere, da un lato, quale sia l'identità della Chiesa o, per meglio dire, la sua auto-comprensione e, dall'altra parte, che cosa si intenda per ordinamento giuridico, se ne esista uno per così dire "archetipico", o se in qualche modo debba essere precipitato all'interno dell'istituto stesso cui serve e di cui è garante.

Il primo dei termini può comprendersi solo alla luce di un'ecclesiologia maturata nell'esperienza di secoli e, in ultima analisi, convogliata all'interno della dottrina conciliare. Si tenga presente, anzitutto, una distinzione fondamentale: l'essenza della Chiesa e la sua forma². Se l'essenza esprime ciò che la Chiesa è realmente, nella sua realtà dogmatica e teologica, la sua forma costituisce invero un assunto derivato dalla coscienza che la Chiesa ha di sé stessa e quindi una concretizzazione storica dell'essenza suddetta.

La Chiesa, pertanto, ha elaborato forme storiche differenti nel corso dei secoli, evidenziando, entro i limiti della sua natura, alcuni elementi a scapito di altri³. E se appare necessario distinguere concettualmente la forma dall'essenza, è altrettanto chiaro che nella pratica l'una si attuerà sempre nell'altra⁴.

È sullo sfondo dell'altalenante comprensione di sé tra un polo carismatico ed uno istituzionalizzato, che si staglia la riflessione ecclesiologica conciliare, riflessione convogliata nella Costituzione dogmatica *Lumen gentium* (da ora *LG*). È infatti nel primo capitolo del citato documento, che si gettano le basi per delineare l'essenza propria della Chiesa e la relativa forma storica compresa. Essa risulta essere, teologi-

² Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 34.

³ Basti citare, a titolo di esempio, tre teorie. La prima, nata in ambiente protestante, sostiene che la forma istituzionalizzata della Chiesa sarebbe stata solo un "ripiego" delle prime comunità cristiane, la cui attenzione sarebbe stata rivolta unicamente alla *parousia* di Cristo. Il mancato avverarsi di essa avrebbe in tal modo spinto i cristiani ad autoregolarsi, tenendo sempre presente tale organizzazione come provvisoria e funzionale. Cf. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, 26. Teoria ancora più radicale, dei primi anni del XX sec., è quella di Rudolph Sohm, il quale sosteneva che la Chiesa primitiva sarebbe stata svincolata da qualsiasi norma giuridica, essendo questa intrinsecamente contraria al cristianesimo (organizzazione carismatica). Cf., a proposito, R. SOHM, *Wesen und Ursprung*, 28. La terza teoria, elaborata in ambito giuridico italiano, ha come fondamento ideologico l'enciclica *Immortale Dei*, di Leone XIII; tale pensiero, mosso da una forzatura apologetica di una Chiesa che in quegli anni viveva una forte instabilità temporale, premeva su una concezione di essa in chiave politica e istituzionale, un ente assolutamente autonomo, dotato di ogni mezzo, umano e spirituale, per procurare la salvezza. Cf. LEONE XIII, lett. enc. *Immortale Dei*, 1° novembre 1885, 161.

⁴ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 34.

camente, «sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano»⁵. Una perfetta commistione di umano e divino, quindi, una sola complessa realtà, analogato di quell'analogante che è il mistero di Cristo incarnato⁶.

Una volta delineata l'identità del primo assioma⁷, resta così da considerare il secondo, il concetto di ordinamento giuridico.

Per parlare di ordinamento, anzitutto occorre far riferimento alla *norma giuridica*: si tratterebbe di una regola comportamentale, percepita dalla comunità con una forza vincolante ed esclusiva⁸. In una concezione prettamente statuale, la norma ingloba valori condivisi da una società, di modo che la norma giuridica potrebbe, in un piano astratto, coincidere con essi⁹.

Un insieme di norme costituisce un ordinamento giuridico, le cui caratteristiche sono principalmente:

- esclusività: in un ordinamento a immagine di quello statuale, non si riconosce altra norma se non quella recepitata nel sistema stesso (nient'altro, in fondo, che lo Stato di diritto);

⁵ LG 1.

⁶ Cf. LG 8: «Ideo ob non mediocrem analogiam incarnati Verbi mysterio assimilatur. Sicut enim natura assumpta Verbo divino ut vivum organum salutis, Ei indissolubiliter unitum, inservit, non dissimili modo socialis compago Ecclesiae Spiritui Christi, eam vivificanti, ad augmentum corporis inservit». Cf. anche LEONE XIII, lett. enc. *Satis cognitum*, 29 giugno 1896, 710: «Per questa ragione e in virtù di questo principio fu generata la Chiesa, la quale, se si considera l'ultimo fine a cui mira, e le cause prossime della santità, è certamente spirituale; ma se si considerano i membri che la compongono e i mezzi che conducono al conseguimento dei doni spirituali, è esterna e necessariamente visibile». Cf. V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le Norme Generali*, 15; W. HILGEMAN, *L'ordinamento giuridico*, 35.

⁷ Per una descrizione ulteriore dell'essenza di Chiesa, cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 35: «il nuovo popolo di Dio, costituito, per opera dello Spirito Santo, dalla comunione tra tutti i battezzati, gerarchicamente uniti tra di loro in diverse categorie, in virtù della varietà dei carismi e dei ministeri, nella stessa fede, speranza e carità, nei sacramenti e nel regime ecclesiastico». Tale Chiesa, «subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata» (LG 8).

⁸ Cf. E. FAZZALARI, «Ordinamento giuridico», 1. Sarebbero proprio tali caratteristiche a renderla giuridica.

⁹ Ragionamento analogo, *mutatis mutandis*, potrebbe adottarsi nel concetto di «norma ecclesiastica», fermo restando il suo rimando ad un fondamento ontologico del valore da proteggere e tutelare. Quanto alla struttura formale della norma, essa si articolerebbe secondo tre piani logici: 1) l'osservazione di un comportamento o atto; 2) la sua descrizione, con i vari elementi che lo compongono (soggetto, volontà, causa, oggetto, forma e requisiti); 3) l'attribuzione a quel comportamento o atto della qualifica di «doveroso» o «lecito». Cf. E. FAZZALARI, «Ordinamento giuridico», 2.

- sovranità: concetto immediatamente collegato con quanto sopra esposto. Ogni ordinamento che comprenda sé stesso come esclusivo, non può che imporre il proprio modello in maniera sovrana ed assoluta;
- autonomia: un ordinamento così strutturato, non può che essere perciò autonomo da qualsiasi altro ordinamento esistente¹⁰.

In concreto, si può definire un ordinamento giuridico come «il complesso di norme, di atti giuridici, di posizioni soggettive e di connessioni tra esse, in astratto e in concreto»¹¹.

Tra le teorie statali che si contendono il campo, in riferimento a tale concetto, due sono di particolare interesse: la “teoria normativistica” e la “teoria istituzionalistica”.

La prima, che ha in Kelsen il suo principale autore e promotore, riterrebbe tutto il fenomeno giuridico come una “geometria di saperi”, una speculazione teorica risultante dal contratto sociale¹² e volta ad una costruzione matematica del diritto. In altre parole, non esisterebbe un giurito assoluto e in quanto tale, ma solo una «opera di ingegneria»¹³.

Naturalmente, questa tesi di ordinamento giuridico non può che essere completamente in contrasto con la Chiesa, in quanto:

- non esiste un fondamento ultimo del diritto;
- il Legislatore (nel nostro caso il Pontefice) sarebbe padrone indiscusso della norma;
- il vero non sarebbe più «*adaequatio intellectus ad rem*», secondo una genuina dottrina scolastica, ma piuttosto il contrario, un piegamento della natura delle cose al libero arbitrio della mente legislativa. Il giusto coinciderebbe con il legale¹⁴, concetto questo alla base della teoria del giusnaturalismo moderno e dello Stato di diritto¹⁵.

¹⁰ Cf. E. FAZZALARI, «Ordinamento giuridico», 5.

¹¹ E. FAZZALARI, «Ordinamento giuridico», 8. L'autore giustamente rileva la differenza intercorrente tra componenti astratte e concrete: in altre parole, se una norma abilita un soggetto a fare o non fare qualcosa (componente astratta), la stessa si concretizzerà nel fatto che Tizio è abile a fare o non fare quella cosa nella fattispecie in questione (componente concreta).

¹² Cf. O. DE BERTOLIS, *La moneta del diritto*, 15; ID., «Il modello moderno del diritto», 327. Si tratterebbe quindi, per dirla con le parole dell'autore, di «*als eine Geometrie der totalen Rechtserscheinung*».

¹³ O. DE BERTOLIS, *La moneta del diritto*, 17; ID., «Il modello moderno del diritto», 326.

¹⁴ Cf. H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, 57.

¹⁵ Cf. O. DE BERTOLIS, *La moneta del diritto*, 35; ID., «Lo stato di diritto», 133. La teoria dello Stato di diritto, o *Rechtsstaat*, il cui nome si deve al tedesco R. Mohl, rappresenterebbe l'idea di uno Stato che, nello svolgimento dei propri compiti, sarebbe

Una seconda teoria, la *teoria istituzionalistica*, partirebbe dal concetto sociologico di “istituzione”. Essa, il cui nucleo centrale sarebbe rappresentato dall’istituzione familiare, presenterebbe tre caratteristiche:

- un corpo sociale, formato da un aggregato di persone;
- un’organizzazione comune, imperniata sul criterio di una comune finalità;
- un ordine normativo, al fine di disciplinare nel migliore dei modi il funzionamento dell’organizzazione¹⁶.

Questa teoria, che pur sembra sposarsi maggiormente con l’idea di Chiesa e con il suo modello ordinamentale, dovrà tener sempre presente la sua natura fondamentale e dogmatico-teologica.

Quanto finora esposto – si ribadisce – vale su un piano che parte da basi statuali e positive. Quando l’asse si sposta, tuttavia, sul piano del diritto canonico, seppur sia lecito parlarne in chiave di “ordinamento”, è necessario fare alcune precisazioni e, nel farle, si cercherà anche di rispondere alla domanda iniziale circa il rapporto intercorrente tra Chiesa e ordinamento giuridico.

Si è già accennato come il quadro di riferimento rimanga quello di una Chiesa intesa come il Concilio Vaticano II l’ha portata alla luce. Una Chiesa garantita dall’unità di Pietro e composta da quelle Chiese locali, «in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica existit»¹⁷. Molte teorie hanno rilevato un’assoluta incompatibilità della Chiesa con il concetto di ordinamento: l’ordinamento infatti sarebbe garante di un’uniformità spazio-temporale e di una identità esclusiva, mentre nella Chiesa sarebbe presente la pluralità¹⁸. Altre perplessità, note nella dottrina della Riforma, rifiutano il concetto di ordinamento giuridico canonico, preferendo piuttosto un ordinamento sacramentale¹⁹. C’è stato poi chi ha difeso la presenza e, anzi, la necessità di un

completamente assoggettato ad una legge che lo precede ma che non è assoluta. La legittimità di questa legge non è data da una giustizia sostanziale, ma da un convergere di volontà.

¹⁶ Cf. F. DEL GIUDICE, *Dizionario Giuridico*, 844. Nonostante, poi, il modello ultimo sia quello del corpo sociale, modello ben più complesso della forma più semplice di famiglia, sarebbe comunque assicurata l’individualità del cittadino e il suo bene privato.

¹⁷ LG 23.

¹⁸ Cf. S. BERLINGÒ, «Ordinamento giuridico canonico», 1.2. È superfluo ribadire che tale accezione tiene conto solo di un aspetto pluridimensionale, a scapito dell’unità garantita da Pietro.

¹⁹ Cf. R. SOHM, *Das altkatholische Kirchenrecht*, 552. Secondo l’autore, le prime comunità cristiane avrebbero attinto unicamente ad una regolamentazione sui sacra-

ordinamento giuridico, indispensabile perché «la Rivelazione, abbandonata a sé stessa, non finisca con lo sprofondare nell’oceano delle interpretazioni soggettive e delle eresie»²⁰.

Giovanni Paolo II ricordava come il diritto fosse connaturale alla vita della Chiesa²¹, così come già Paolo VI, prima di lui, precisava che il diritto, nel progetto divino, non è realtà estrinseca alla costituzione della Chiesa, ma anzi è «compenetrato in essa per il tramite della “partecipazione” dei fedeli alla vita trinitaria»²².

In conclusione dunque, si può affermare che:

- la Chiesa è una complessa realtà, composta dall’elemento umano e divino;
- *rebus sic stantibus*, la Chiesa non può rinunciare ad un ordine naturale che ne regoli l’assetto e la indirizzi verso il fine ultimo sovrannaturale;
- l’ordine naturale non può che tradursi in un insieme di norme e regolamenti, con forza vincolante, che compongono un ordinamento giuridico;
- tale ordinamento non può ridursi ad una mera imitazione del piano statuale²³, ma possiede in sé novità ed originalità;
- un modello ordinamentale così concepito, seppur partendo da una base codiciale ben definita, non si esaurisce con essa, ma presenta una struttura definita “processuale” e “aperta”²⁴.

menti, in specie sull’Eucaristia. Sarebbe stato solo un influsso positivistico successivo a contaminarne l’assetto primigenio.

²⁰ M. HAURIU, *Teoria dell’istituzione e della fondazione*, 34. Cf. anche S. BERLINGÒ, «Ordinamento giuridico canonico», 1.3.

²¹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, All. alla Rota Romana, 3 febbraio 1983, 555-556.

²² S. BERLINGÒ, «Ordinamento giuridico canonico», 1.4.

²³ Cf. S. BERLINGÒ, «Ordinamento giuridico canonico», 1.4. Con il periodo post-conciliare e la costituzione della Commissione per la revisione del Codice, una ideologia essenzialmente “costituzionalistica” indirizzò i lavori verso una linea speculare agli assetti statuali. Cf. E. CORECCO, «Theological justification», 80. La *Lex Ecclesiae Fundamental*, che doveva servire da riferimento per i due codici, latino e orientale, rappresentava nient’altro che una traduzione ecclesiastica delle Costituzioni moderne. Anche se il testo fu infine espunto dall’opera codiciale, rimangono molti dei suoi influssi “costituzionali”. Cf. a tal proposito G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell’ordinamento canonico*, 91 e 97.

²⁴ Cf. S. BERLINGÒ, «Ordinamento giuridico canonico», 3; A. CATANIA, *Argomenti*, 152; R. DE STEFANO, *Il problema del diritto non naturale*, 126; E. FAZZALARI, «Procedimento e processo», 819 ss.; L. LOMBARDI VALLAURI, *Corso di filosofia*, 132; E. OPOCHER, *Lezioni di filosofia*, 285 ss.

Afferma a tal proposito Paresce che l'esperienza giuridica «non si esaurisce nell'instaurazione dell'ordinamento, né nella produzione di fonti formalizzate, ma opera diuturnamente nella concreta vita dei singoli»²⁵.

Anche l'ordinamento canonico, infatti, che come tale è “confessionale”, non può definirsi statico²⁶ e questo per due motivi.

In primo luogo, la norma di fondamento, che può racchiudersi nella virtù della carità (verso Dio e verso il prossimo), esige una dinamica tale per cui alla formulazione normativa esterna, deve sempre corrispondere un atto interno, così da garantire un'adesione totale della persona²⁷. In questo modo si avranno, a loro volta, due conseguenze:

- il valore prettamente “promozionale” dell'ordinamento canonico, piuttosto che “repressivo”²⁸;
- lo sforzo normativo volto ad evitare, per quanto possibile, contrasti tra foro esterno ed interno.

In secondo luogo, la dinamicità dell'ordinamento canonico poggia su quella fondamentale dinamicità intercorrente tra il diritto divino rivelato e quello prettamente ecclesiastico. Il dato divino rivelato non è mai una norma costituzionale unilaterale e assoluta; al contrario, esso è il risultato dell'iniziativa divina e della risposta umana²⁹, non potendosi mai dare un diritto divino allo stato puro³⁰.

Parallelamente ad una critica di eccessiva staticità del diritto canonico, si è sviluppata una seconda accusa, per così dire “stereotipata”, nei confronti dello stesso, in virtù della quale lo si tacciava di essere definitivo e completo. Tale accezione era mutuata da un'impostazione che, al pari della staticità, vedeva il diritto canonico combaciare ed appiattirsi su quello divino³¹, considerato “sovraordinato” e pertanto esclusivo ed assoluto. In ottemperanza a quanto prima affermato, è stato inoltre precisato:

²⁵ Cf. E. PARESCE, *La dinamica del diritto*, 187.

²⁶ Cf. S. BERLINGÒ, «Ordinamento giuridico canonico», 3.

²⁷ Cf. *Summa Th.*, I^a-II^{ae}, q. 106, art. 2. La dottrina comunque reputa questa coerenza di atti interni ed esterni non esclusiva dell'ordinamento canonico. Cf., a proposito, S. BERLINGÒ, «Ordinamento giuridico canonico», 4. Di parere opposto L.P. SANCHIS, «El derecho canónico», 42 ss.

²⁸ Cf. E. GRAZIANI, «Persona e ordinamento», 532 ss.

²⁹ Cf. S. BERLINGÒ, «Ordinamento giuridico canonico», 4; ID., «La tipicità dell'ordinamento canonico», 128 ss.

³⁰ Cf. P. LOMBARDÍA, *Lezioni di diritto canonico*, 170.

³¹ Cf. P. BELLINI, «Osservazioni sulla completezza», 132 ss.; S. BERLINGÒ, «Ordinamento giuridico canonico», 4.

1. che «il diritto divino operante e vigente nell'ordinamento della Chiesa non è concepibile come ordine metastorico ad essa sovraordinato, ma come una delle componenti (sia pure la principale e fondante) innestata nella dinamica complessiva dell'unico ordinamento giuridico»³²;
2. che «la generale norma di comportamento dei fedeli cristiani³³ [...] è "prototipo in senso cronologico" piuttosto che "archetipo in senso intemporale", quindi reclama un processo di sviluppo indefinito per tutte le sue possibili determinazioni e specificazioni»³⁴.

Con ciò, senza trascurare un aspetto di certezza che è proprio di ogni ordinamento, si vuol affermarne al tempo stesso il carattere «adattativo»³⁵, nel senso che tale certezza è legata alle vicende e alle esigenze di quel contesto storico. E tale modello adattativo, nella Chiesa, si esprime e si attua con quel concetto di *aequitas*, mutuato dal diritto romano³⁶ e criterio di cui l'intera nuova legislazione deve essere imbevuta³⁷. Lo stesso *prooemium* dei principi direttivi della revisione del Codice sottolinea, riprendendo le parole di Paolo VI, quanto tutta l'opera di revisione dovesse attingere, da un'esigenza di adattamento, a quanto emerso dal Concilio Vaticano II ed alle nuove necessità del popolo di Dio³⁸.

Ultima conseguenza di quanto detto è che neanche il Legislatore Supremo potrà fissare con una staticità ed una certezza assoluta l'intero

³² S. BERLINGÒ, «Ordinamento giuridico canonico», 4; cf. anche J. HERVADA, *El ordenamiento canonico*, 147 ss.

³³ Si tratta della carità evangelica.

³⁴ S. BERLINGÒ, «Ordinamento giuridico canonico», 4; cf. anche G. LE BRAS, *La Chiesa del diritto*, 33.

³⁵ L.M. BENTIVOGLIO, «Ordinamento giuridico», 47; A. PAPISCA, *Introduzione*, 141.

³⁶ «L'equità rappresenta una delle più alte ispirazioni dell'uomo. Se la vita sociale impone le determinazioni della legge umana, tuttavia le sue norme, inevitabilmente generali ed astratte, non possono prevedere le circostanze concrete nelle quali le leggi verranno applicate. Di fronte a questo problema, il diritto ha cercato di emendare, di rettificare ed anche di correggere il *rigor iuris*; e ciò avviene per opera dell'equità, la quale in tal modo incarna le aspirazioni umane verso una migliore giustizia». PAOLO VI, All. alla Rota Romana, 31 gennaio 1974, 86.

³⁷ Cf. *Communications* 5 (1973) 15-17.

³⁸ «Duo sunt quae Beatissimus Pater Paulus VI indicavit huic operi necessaria: "scilicet (ius canonicum) accomodari debet novo mentis habitui, Concilii Oecumenici Vaticani secundi proprio, ex quo curae pastorali plurimum tribuitur, et novis necessitatibus populi Dei"». PCRC, «Principia quae», 78.

ordinamento, essendo peraltro previsti istituti (deroghe, abrogazioni, revoche) atti a mutare qualsiasi decisione³⁹.

1.2 *I diritti nella Chiesa*

Una volta appurato che la Chiesa necessita di un ordinamento giuridico e che questo rappresenta quell'insieme di norme, atti e posizioni soggettive, rimane da comprendere quale sia l'oggetto formale celato dietro tali aspetti, che cosa cioè l'ordinamento intenda proteggere e tutelare. Si tratta, in altre parole, di analizzare i diritti, se esistano veramente all'interno della Chiesa e, in caso affermativo, quali ne siano gli aspetti costitutivi.

La dottrina non è sempre chiara a riguardo e lo dimostra la grande varietà di accezioni e significati attribuiti ai "diritti". Si tratta infatti di:

- diritti fondamentali, i quali «costituiscono le situazioni giuridiche derivate direttamente dalla dignità del battezzato. Questi diritti traggono la loro origine dalla configurazione primaria e basilare del popolo di Dio secondo il principio di uguaglianza»⁴⁰;
- diritti umani, i quali «corrispondono a tutto l'essere umano, dal primo momento della sua esistenza fino alla sua morte, per la sua condizione umana, permettendogli il suo pieno sviluppo come persona in armonia con il resto della società»⁴¹;
- diritti inviolabili, il cui nucleo essenziale «[...] è considerato come qualcosa di aprioristicamente identificabile e di operante quale limite assoluto e invalicabile da parte del legislatore»⁴²;
- diritti di godimento, che si distinguono in personali e reali⁴³.

³⁹ S. BERLINGÒ, «Ordinamento giuridico canonico», 5.

⁴⁰ «[...] constituyen las situaciones jurídicas derivadas directamente de la dignidad del bautizado. Esos derechos traen su origen de la configuración primaria y básica del pueblo de Dios según el principio de igualdad». M. DEL POZZO, «Derechos fundamentales», 209. La traduzione è nostra.

⁴¹ «[...] corresponden a todo ser humano, desde el primer momento de su existencia hasta su muerte, por su condición humana, permitiéndole su pleno desarrollo como persona en armonía con el resto de la sociedad». J.J. MEGÍAS, «Derechos humanos», 212. La traduzione è nostra.

⁴² A. BALDASSARRE, «Diritti inviolabili», 32. Si tratta di una concezione cosiddetta "assolutistica", nata nella dottrina e nella giurisprudenza tedesche, che rappresenta tuttavia una voce tra le altre in materia, quali la "concezione della proporzionalità del limite" o "concezione della essenzialità".

⁴³ Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 8. Si rivendicano i diritti nei confronti delle cose e si perseguono nei confronti delle persone. Cf. anche M. COMPORTI, «Diritti reali», 1-9; G. VOLPE, «Diritti personali di godimento», 1 ss.

Ma esistono anche i diritti soggettivi⁴⁴, i diritti politici, i diritti sindacali e i diritti potestativi. La vera difficoltà nell'individuazione comune di tali diritti è che essi trovano applicata la categoria "diritto" in uno specifico campo: alcuni, per esempio, partono da una prospettiva soggettiva che potremmo definire "attiva" (quali sono i diritti potestativi), altri da una soggettiva "passiva" (quali i diritti politici), altri da una oggettiva (quali i diritti di godimento). In altre parole, sono tutti "precipitati" teoretici di un unico comune denominatore, che è appunto il diritto.

Un errore frequente riterrebbe appiattito il concetto di diritto su quello di legge e, altresì, il concetto di diritto su quello di "diritto soggettivo"⁴⁵.

Al fine di riappropriarci di un genuino significato del termine "diritto", occorre rifarsi alla tradizione antica e medievale che definiva il *ius* come l'oggetto della *iustitia*, il cui atto specifico è a sua volta «*ius suum cuique tribuendi*»⁴⁶. Lo *ius*, nell'ottica tomistica, non coinciderebbe perciò con una facoltà soggettiva concessa dall'ordinamento statale per volontà del Legislatore, ma ad una *res obiectiva*, «ciò che è giusto, la parte giusta, il bene di cui si gode in conformità a un ordine naturale, di cui la legge positiva è completamento ed esplicitazione»⁴⁷.

Una simile prospettiva ci riporta ad un "reicentrismo giuridico", il cui perno è la cosa oggettiva, semplicemente riconosciuta dall'ordinamento giuridico, in opposizione ad un "antropocentrismo giuridico", in cui è la volontà umana e, concretamente, legislativa, a concedere il soddisfacimento dei propri interessi⁴⁸.

⁴⁴ Cf. A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, 45. L'autore li definisce come «un potere, attribuito alla volontà del soggetto e garantito dall'ordinamento giuridico, di agire per conseguire il soddisfacimento dei propri interessi». Si tratterebbe soltanto di un «predicato del soggetto di diritto, tutelato da un ordinamento giuridico che trova nella volontà del legislatore la propria unica fonte» (O. DE BERTOLIS, *L'ellisse giuridica*, 25).

⁴⁵ Cf. O. DE BERTOLIS, *L'ellisse giuridica*, 24. Quest'ultimo avrebbe origine nella seconda Scolastica spagnola e precisamente nel pensiero di Suárez, cristallizzato poi nella tradizione codiciale inaugurata dal *Code* napoleonico del 1804. L'autore definirebbe il diritto soggettivo come «*facultas quaedam moralis, quem unusquisque habet vel circa rem suam vel ad rem sibi debitam*». F. SUÁREZ, *Trattato*, 32. Cf. anche O. DE BERTOLIS, *L'ellisse giuridica*, 25.

⁴⁶ *Summa Th.* II^a – II^{ae}, q. 57, a.1. La definizione non era nuova: fu ripresa da Ulpiano.

⁴⁷ R. FASSA, «Quale giusnaturalismo?», 20. Cf. anche O. DE BERTOLIS, *L'ellisse giuridica*, 26.

⁴⁸ Cf. P. GROSSI, *L'ordine giuridico*, 72. Questo passaggio dal reicentrismo all'antropocentrismo, e quindi dallo *ius* alla *lex*, avverrà precisamente a partire dalla

L'atteggiamento della Chiesa, in tal senso, risulta mutuato da un approccio reicentrico, riconoscendo al fedele diritti che sono a lui propri nell'ordine divino e naturale. A tal proposito, è utile ricordare il Principio n. 6, elaborato dal *coetus centralis* della *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo* tra l'ottobre 1966 e l'aprile 1967⁴⁹:

Quaestio eaque gravis in futuro Codice solvenda proponitur, videlicet, qua ratione iura personarum definienda tuendaque sunt. Sane potestas una est eaque residet in Superiore sive Supremo sive inferiore [...] Verum tamen usus huius potestatis in Ecclesia arbitrarius esse non potest, idque iure naturali prohibente atque iure divino positivo et ipso iure ecclesiastico. Unicuique christifidelium iura agnoscenda ac tuenda sunt, et quae in lege naturali vel divina positiva continentur et quae ex illis congruenter derivantur ob insitam sociale conditionem quam in Ecclesia acquirunt et possident.

Et quoniam non omnes eandem functionem in Ecclesia habent, neque idem statutum omnibus convenit, merito proponitur ut in futuro Codice ob radicalem aequalitatem quae inter omnes christifideles vigere debet, tum ob humanam dignitatem tum ob receptum baptisma, statutum iuridicum omnibus commune condatur, antequam iura et officia recenseatur quae ad diversas ecclesiasticas functiones pertinent⁵⁰.

Il proposito non è del tutto nuovo, ma intende evidenziare con molta chiarezza alcuni concetti:

- i diritti e l'esercizio della potestà: l'autorità nella Chiesa non è arbitraria, ma sempre diaconale in relazione al fedele i cui diritti devono essere tutelati, rispettando quindi il principio di legalità⁵¹;
- il riconoscimento aprioristico dei diritti: la Chiesa riconosce alcuni diritti come preesistenti ed insiti nel diritto divino e naturale e, ciò facendo, li inserisce *ipso facto* all'interno dell'ordinamento⁵²;

rivoluzione industriale, responsabile di una contaminazione radicale del rapporto uomo-natura. La legge positiva, che prima era una mera traduzione giuridica del concetto oggettivo di diritto, cala ora dall'alto, «imbriglia come una rete le cose e i rapporti umani, in una statuizione promanante dal legislatore, e non dalle cose stesse». O. DE BERTOLIS, *L'ellisse giuridica*, 28.

⁴⁹ Cf. J.L. GUTIÉRREZ, «La formazione dei principi», 13-14.

⁵⁰ PCRC, «Principia quae», 82-83.

⁵¹ Cf. J. HERRANZ, *Studi*, 171-202; H. PREE, «Esercizio della potestà», 307 ss.; I. ZUANAZZI, «Il principio di legalità», 42.

⁵² Cf. D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, «El estatuto Codicial sobre la vida religiosa», 443-453; J.I. ARRIETA, «I diritti dei soggetti», 9 ss.; T. BERTONE, «Fedeli, laici, chierici e costituzione gerarchica» 68-71; J. ESCRIVÁ IVARS, «Estatuto jurídico» 358; J. HERRANZ, *Studi*, 209 ss.; J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, 92-103; J. HERVA-

- l'uguaglianza ontologica e la diversità ministeriale: alcuni di quei diritti risultano uguali ed applicabili ad ogni fedele in virtù del battesimo. Contemporaneamente, la Chiesa riconosce degli statuti giuridici propri di alcune categorie di persone⁵³.

1.3 *La tutela dei diritti*

Quanto esposto, benché in modo sommario, intende precisare come la questione dell'esistenza di diritti sia fondamentale e renda pertanto evidente la presenza di un ordinamento giuridico che ne accolga le disposizioni. Ora, accanto ad un diritto sostantivo, ne esiste sempre uno procedurale. In altre parole, appurata l'esistenza dei diritti fondamentali (comuni) e di quelli soggettivi (propri di ogni *status* giuridico), sia il sesto principio che il settimo miravano a evidenziare la necessità di istituti atti a garantire la tutela di tali diritti. Il quadro codiciale entro cui ritrovare questa elaborazione è molto vasto, tuttavia, almeno a livello "costituzionale", si può riscontrare nelle garanzie del can. 221 §1, il quale recita:

§1. Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris.

Circa la prima parte, si è parlato nel paragrafo precedente. Ciò che ora interessa è valutare la seconda, in cui appare con chiarezza che tra i diritti fondamentali dei fedeli rientra anche quello di rivendicare e difendere tutti gli altri diritti presso l'autorità competente.

Sul piano giuridico, occorreranno allora istituti e strutture idonee a garantire questa tutela, tutte cose che lo stesso ordinamento, a livello legislativo, dovrà prevedere.

Da una parte, quindi, la norma dovrà essere chiara su chi sono i titolari dei diritti (e come soggetti attivi, e come soggetti passivi) e su qua-

DA – P. LOMBARDÍA, *El derecho del pueblo de Dios*, 287 ss.; G. LO CASTRO, «Condizione del fedele», 18; P. LOMBARDÍA, «Sacerdocio», 48; L. MARTÍNEZ SISTACH, *Le associazioni di fedeli*, 23-26; C. MIRABELLI, «La protezione giuridica» 415; L. NAVARRO, «Lo statuto giuridico del laico», 71 ss.; W. ONCLIN, «Considerationes de iurium subjectivorum», 9 ss.; R. PAGÉ, «Associations of the Faithful in the Church», 165; A.M. PUNZI NICOLÒ, *Gli enti nell'ordinamento canonico*, 88 ss.; T. RINCÓN, «Comentario al título III», 211; A.M. ROUCO VARELA, «Fundamentos ecclesiológicos», 53 ss.; P. VALDRINI, «Les ministres sacrés», 322; A. VALLINI, *Diritto di associazione*, 72 e 76; P.J. VILADRICH, *Teoría de los derechos*, 289 ss. Cf. anche CEI, *decr. gen. Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama*, 378-397.

⁵³ J. ESCRIVÁ IVARS, «Estatuto jurídico», 352-355; L. NAVARRO, «Il principio costituzionale», 158; H. PREE, «Esercizio della potestà», 327.

le sia il contenuto normativo determinato⁵⁴; da un'altra, dovrà specificare quali siano gli istituti previsti per eliminare eventuali lesioni dei diritti o, comunque, per assicurarne l'osservanza⁵⁵.

È interessante notare come anche il principio primo, che mira ad evidenziare la natura prettamente giuridica del Codice, ricolleggi ad essa la tutela giuridica «a dimostrazione [...] che non si dà diritto sostanziale (amministrativo o di qual si voglia altra natura) che non sia accompagnato da concreti strumenti processualistici, atti a farlo valere»⁵⁶.

Il secondo paragrafo del suddetto canone recita:

§2. Christifidelibus ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate competentis vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis.

In queste parole il Legislatore ha voluto sottolineare un principio di antica formulazione, il cosiddetto “principio di legalità”⁵⁷, il quale prescrive che ogni fedele nella Chiesa, indipendentemente dal suo *status*, debba essere giudicato, qualora sia chiamato in giudizio, secondo quanto prescritto dalla legge. Questo comporta l'esclusione di ogni arbitarietà, dove con tale termine si indica non soltanto ciò che è antiggiuridico, ma soprattutto «quell'esercizio della potestà che non è sottomesso a norme giuridiche»⁵⁸.

Il principio di legalità, avverso pertanto ad una potestà “anomica”, consisterebbe perciò nella sottomissione della potestà stessa alle norme canoniche.

Ciò che ulteriormente si deduce è anche il fatto che tale principio, che maggiormente si rivolge all'autorità pubblica nella Chiesa, vale per tutte le funzioni di detta autorità e cioè per:

⁵⁴ Parte della dottrina sottolinea come la quasi totale assenza di una giurisprudenza circa i diritti e doveri fondamentali sia alla base della vaghezza dei contenuti di quei diritti: «Le caractère vague de ces critères est du pour une large part à la faible contribution de la jurisprudence dans ces questions». J.P. SCHOUPE, «Opinion dans l'Église», 99; cf. anche H. PREE, «Esercizio della potestà», 343.

⁵⁵ Cf. H. PREE, «Esercizio della potestà», 342-345.

⁵⁶ G. LO CASTRO, «Presentazione», VIII. L'autore sottolinea che tale indole processualistica trae le sue origini dallo stesso diritto romano, che «vive nel processo e che anzi da questo nasce». Cf. anche J. LLOBELL, «Il sistema giudiziario», 502.

⁵⁷ Il principio di legalità ha una sua origine “teorica” nei diritti statuali. Nella Chiesa, tuttavia, non si attua una mera importazione, ma questa sottomissione alle leggi canoniche – che, come affermato, hanno una fortissima connessione con il diritto divino rivelato – si fonda sulla stessa natura ministeriale e diaconale della potestà nella Chiesa. Cf. LG 24; J. MIRAS – J. CANOSA – E. BAURA, *Compendio*, 53.

⁵⁸ J. MIRAS – J. CANOSA – E. BAURA, *Compendio*, 58.

- la funzione legislativa: il Legislatore Supremo, infatti, come già anticipato, non è sovrano assoluto del diritto, ma è ad esso sottomesso, pur godendo, nei limiti del diritto divino, di una certa autonomia nomo-creatrice;
- la funzione giurisdizionale (o giudiziale): il giudice deve essere sottomesso alle norme sostanziali e processuali nell'acquisizione di quella certezza morale atta ad emettere una sentenza;
- la funzione amministrativa: l'autorità amministrativa, il cui compito è rendere concreto ciò che la legge ha precedentemente astratto, provvede alla necessità ed ai bisogni della società, in vista del bene pubblico⁵⁹.

Come è noto, in ogni funzione l'autorità gode di una certa autonomia e di una certa discrezionalità, ma che non diviene mai arbitrarietà, in quanto sempre sottostà ad una normativa previa.

Concretamente allora, questo principio di legalità diviene il criterio fondante per adire l'autorità nella difesa e tutela dei propri diritti.

1.3.1 La tutela amministrativa: ricorso o azione?

La domanda che potrebbe ora sorgere è quale sia la differenza, sul piano della tutela, tra le funzioni considerate: in altre parole, dove un fedele può rivendicare i suoi diritti?

Il canone 221 §1 afferma «in foro competenti ecclesiastico» evidenziando due concetti connessi, quello di foro e quello di competenza.

Per foro, giuridicamente parlando, si intende «il criterio atto ad individuare il giudice competente per territorio a decidere una determinata causa»⁶⁰. Per competenza, si intende invece la «pars seu portio concreta iurisdictionis unicuique iudici legitime adsignata»⁶¹.

Dunque il foro rimanda precisamente ad un ambito giudiziale e, in tal senso, può essere sinonimo di tribunale. Se è corretta questa affermazione, ciò vuol dire che il termine foro rimanda sia ad un processo con-

⁵⁹ Ciò è ulteriormente confermato se si tiene presente il canone 135 il quale, dopo aver affermato la distinzione dei poteri (§1), dichiara che essi sono da esercitarsi a norma del diritto (§§2-4). Cf. anche J. MIRAS – J. CANOSA – E. BAURA, *Compendio*, 37.

⁶⁰ F. DEL GIUDICE, ed., «Foro» 539.

⁶¹ I. GORDON, *De iudiciis in genere*, n.156, citato in G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 68. Cf. anche, per le definizioni, F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici*, III, 12-13; M. CORONATA, *Institutiones*, 17; J. OCHOA, «I titoli di competenza», 138.

tenzioso, che ad un contenzioso-amministrativo, essendo questo un processo giudiziale a tutti gli effetti⁶².

Perciò, un primo punto della nostra analisi dimostra che i diritti possono farsi valere anche nel foro amministrativo. Ciò è confermato anche dal secondo paragrafo del can. 1400, che così recita:

§2. Attamen controversiae ortae ex actu potestatis administrativae deferri possunt solummodo ad Superiorem vel ad tribunal administrativum.

Il canone mostra alcuni aspetti peculiari:

- tali controversie sono sorte da un atto amministrativo⁶³;
- la particella “attamen” indica un’avversativa rispetto a quanto detto nel paragrafo precedente, che trattava delle controversie oggetto del giudizio contenzioso ordinario;
- l’avversativa non esclude quindi che i diritti possano essere lesi in un atto amministrativo, ma esclude che queste controversie possano essere oggetto di un giudizio ordinario, *sub poena nullitatis insanabilis de qua in can. 1620, l^o64*.

Appurato ciò, il canone spiega che per tali controversie esistono due modi di tutela: il Superiore gerarchico e il tribunale amministrativo⁶⁵.

Da ciò deriverebbero due sistemi amministrativi di tutela del diritto: il ricorso gerarchico, che può definirsi anche procedimento amministrativo⁶⁶, avviato con il ricorso stesso; e il processo contenzioso amministrativo, instaurato con l’azione amministrativa⁶⁷.

⁶² Cf. E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, 437.

⁶³ Si tratterebbe di un atto amministrativo singolare, e ciò si può riscontrare nell’art. 34 §1 della *Lex propria* della Segnatura Apostolica: «Signatura Apostolica cognoscit de recursibus, intra terminum sexaginta dierum utilium interpositis, adversus actus administrativos singulares, sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos, quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit» (BENEDETTO XVI, m.p. *Antiqua ordinazione*, art. 34 §1). Cf. anche G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 20.

⁶⁴ Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 16-17 e 22.

⁶⁵ Questo è altresì confermato dal can. 149 §2: «Provisio officii ecclesiastici facta illi qui caret qualitatibus requisitis, irrita tantum est, si qualitates iure universali vel particulari aut lege foundationis ad validitatem provisionis expresse exigantur; secus valida est, sed rescindi potest per decretum auctoritatis competentis aut per sententiam tribunalis administrativi». Cf. a proposito, G.P. MONTINI, «I tribunali amministrativi», 315-322.

⁶⁶ Cf. *infra*.

⁶⁷ Si tratterebbe pur sempre di un’azione (*sui generis*), in quanto il tribunale amministrativo è comunque un tribunale. Cf., a proposito, G.P. MONTINI, *De iudicio con-*

Circa la normativa del procedimento amministrativo, la si può ritrovare ai cann. 1732-1739. Circa il processo contenzioso amministrativo, invece, la questione sarebbe alquanto controversa.

Alcuni autori⁶⁸ riterrebbero le clausole contenute nei cann. 149 §2 («per sententiam tribunalis administrativi») e 1400 §2 («vel ad tribunal administrativum») come un errore tipografico, dal momento che la normativa sui tribunali amministrativi locali, presente nello *Schema de procedura administrativa*, fu espunta *in limine promulgationis*⁶⁹.

Altri autori intenderebbero invece il riferimento codiciale in relazione alla sola Segnatura Apostolica, e quindi solo a livello centrale⁷⁰.

Infine, secondo un'ampia dottrina⁷¹, i tribunali amministrativi locali continuerebbero ad esistere, almeno a livello teorico⁷², e sarebbero per-

tentioso ordinario, I, 69. Si tenga qui presente la distinzione, all'interno del Codice e della dottrina, tra processo e giudizio (cf. *infra*). Se il termine processo è molto generale e ricomprende anche procedure diverse dalla forma giudiziale, il termine giudizio – che ne rappresenta una *species* – si caratterizza precisamente per la presenza del contraddittorio, escludendo ad esempio il ricorso gerarchico. Quando parliamo, dunque, di questi processi contenziosi amministrativi, proprio per le caratteristiche di cui è composto (*res contentiosa*, giudice indipendente, parità delle parti, pieno contraddittorio, ecc.) si può parlare di giudizio amministrativo, che equivale a dire processo contenzioso. Cf., per esempio, P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, 69.

⁶⁸ Cf. M.F. POMPEDDA, «Diritto processuale», 9.

⁶⁹ Circa l'espunzione, cf. Z. GROCHOLEWSKI, «Il sistema dei ricorsi», 469-470; G.P. MONTINI, *De recursibus hierarchicis*, 7; G.P. MONTINI, «I tribunali amministrativi», 314.

⁷⁰ Cf. C. DE DIEGO-LORA, «Comentario al can. 1400», 627-628. Cf. anche G.P. MONTINI, «I tribunali amministrativi», 317 in nota. Con la Cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae* fu istituita la *Sectio altera* della Segnatura Apostolica, come primo vero tribunale amministrativo a livello della Santa Sede (cf. art. 106). La Costituzione entrò in vigore il 30 marzo 1968 (cf. SEGRETERIA DI STATO, resc. *De vacatione legis*, 50). Come riporta Montini, però, il riferimento codiciale non può essere direttamente alla Segnatura, in quanto si può adire la stessa solo dopo aver esperito il ricorso gerarchico. Cf., tra gli altri, J. HERRANZ, «La giustizia amministrativa», 27; Z. GROCHOLEWSKI, «Atti e ricorsi amministrativi», 237; Z. GROCHOLEWSKI, «Giustizia amministrativa», 353.

⁷¹ Cf. R.J. CASTILLO LARA, «Some general reflections», 25; Z. GROCHOLEWSKI, «Atti e ricorsi amministrativi», 516-518; ID., «Il sistema dei ricorsi», 470; ID., «La giustizia amministrativa presso la Segnatura», 9; ID., «La Segnatura Apostolica», 227-228; ID., «Panoramica sulle novità», 174; J. HERRANZ, «La giustizia amministrativa», 27; G.P. MONTINI, «I tribunali amministrativi», 315 ss.; P.V. PINTO, *I Processi nel Codice*, 48.

⁷² Si tengano presenti, tuttavia, alcuni esperimenti e progetti concreti circa la normativa dei tribunali amministrativi locali. Si confronti, a proposito, Z. GROCHOLEWSKI, «I Tribunali regionali amministrativi», 135 ss. Tra le varie sperimentazioni, si

tanto una valida alternativa al ricorso gerarchico, da esperire con una azione amministrativa vera e propria.

Ricapitolando, quindi:

- *prima facie*, il concetto di foro ecclesiastico sembrerebbe riferirsi soltanto al foro giudiziale;
- il processo contenzioso amministrativo può concepirsi tanto a livello “sostitutivo” dei ricorsi gerarchici, mediante i tribunali amministrativi locali, quanto a livello “integrativo”, da esperire presso la Segnatura Apostolica dopo l’esito negativo del ricorso stesso⁷³;
- alla luce del can. 1400 §2, oltre all’azione amministrativa, le controversie sorte da un atto amministrativo si potranno trattare mediante ricorso gerarchico.

Il sistema di protezione amministrativa dei diritti troverebbe però maggiore applicazione nei ricorsi gerarchici e nel contenzioso-amministrativo presso la Segnatura, in base a quanto affermato in precedenza.

1.3.2 La tutela giudiziale: il concetto di azione e di eccezione

La tutela giudiziale dei diritti trova la sua applicazione nel processo contenzioso⁷⁴.

consideri l’erezione del tribunale disciplinare in alcuni Länder della Germania e del tribunale amministrativo della diocesi di Milwaukee, su proposta della *Canon Law Society of America* (cf. CLSA, *Protection of Rights of Persons in the Church*): il tribunale giudica solamente atti di autorità inferiori al vescovo diocesano (art. II, 2, a del suddetto testo normativo); giudica soltanto a seguito del diniego alla richiesta di revoca da parte dell’autore stesso (art. II, 2, b); si esclude la trattazione dell’impugnazione di atti del vescovo; la normativa attinge al processo contenzioso orale (art. I, 1); sono state emesse solamente due sentenze, inerenti alle materie di diritto del lavoro; si dava facoltà di appello al vescovo avverso le sentenze. Un intervento della Segnatura avrebbe modificato la denominazione da “*Administrative Tribunal*” a “*The Archdiocesan Court of Equity*”. Sull’intera questione, cf. G.P. MONTINI, «I tribunali amministrativi», 323-342. Alla fine degli anni Novanta è stato altresì istituito un tribunale amministrativo nella Chiesa Siro-Malabarese, con il compito di trattare le controversie sorte da «the conduct, proceedings, resolution, decisions and actions taken or adepcted by the Potuyogam or Pratinidhiyogam» («The Palliyogam – Procedures Rules – of the Syro-Malabar Major Archiepiscopal Church», n. 11). Cf. anche G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 23.

⁷³ La competenza della Segnatura sull’atto impugnato sarebbe tuttavia solo di legittimità, *in procedendo* e *in decernendo*. Cf. BENEDETTO XVI, m.p. *Antiqua ordinatio*, 21 giugno 2008, art. 34 §1.

⁷⁴ D’altra parte, la possibilità di adire la via giudiziale per la difesa dei propri diritti rimane un elemento costitutivo del concetto stesso di “diritto” e ne è prova l’approva-

Qual è allora il vero criterio discriminante tra la tutela giudiziale e quella amministrativa? Si tratterebbe in definitiva non solo degli organi che la trattano – giacché anche un tribunale giudiziale potrebbe trattare una controversia amministrativa – quanto della materia trattata, a seconda che il diritto leso o il fatto da dichiarare sia da ritrovarsi in un atto amministrativo o meno.

Premesso questo, per la cui trattazione si rimanda ai paragrafi seguenti, ciò che in questo momento rileva è la considerazione dell'istituto dell'azione in quanto strumento di tutela giudiziale del singolo fedele.

Il concetto di azione affonda le sue radici nella tradizione giuridica romana, come mezzo attraverso cui adire l'autorità dotata di *iurisdictio* al verificarsi di una controversia⁷⁵.

zione unanime dei Principi nn. 6 e 7. Cf. PCRC, «Principia quae», 100; J. LLOBELL, «Sistema giudiziario canonico di tutela», 503. L'autore riporta anche l'affermazione fatta da Del Portillo, consultore della Commissione per la revisione del Codice: «Tutela efectiva iurium subiectivorum necessario postulat [...] via[m] iudicial[e]m, quae numquam negari debet; in dubio, praesumenda est immediata actio iudicialis».

⁷⁵ Già nel II sec. d.C. si aveva una netta percezione di processo e di azione, tanto che Gaio, nelle *Institutiones*, dedicava il quarto ed ultimo libro, dopo aver parlato di *personae* e *res*, alle *actiones* vere e proprie. In un primo momento, l'azione aveva una connotazione sia di diritto sostanziale (indicava il diritto di pretendere una prestazione da un soggetto, a seguito di un processo) che di diritto processuale (l'attività processuale vera e propria di un soggetto, l'attore). Le primissime forme di *actiones* sono da ritrovarsi nelle *legis actiones*, presenti già all'epoca delle XII Tavole, promulgate alla metà del V sec. a.C. Le azioni di legge devono il loro nome al fatto che avessero un loro fondamento proprio nella legge (le XII Tavole o le leggi pubbliche successive) ovvero al fatto che l'azione stessa fosse concepita mediante frasi solenni che avevano un richiamo alle leggi: l'*agere certis verbis*, proprio di queste azioni, comportava una vera e propria "rappresentazione scenica" dinanzi al magistrato, accompagnata da gestualità e ritualismi, il cui minimo errore nell'esecuzione poteva determinare l'inefficacia dell'intera azione processuale. Per la verità, alcuni autori rilevano che queste azioni fossero precedenti alle leggi, e trovassero il loro fondamento nei *mores*, ovvero nei costumi della società romana. La legge avrebbe soltanto attribuito valore vincolante in un secondo momento. La rigidità e la mancanza di duttilità di questo sistema produsse un'avversione alle *legis actiones* tanto che, già a partire dalla fine del IV sec., apparve un nuovo sistema atto alla difesa dalla lesione dei diritti: il processo *per formulas*. Le ragioni sono da ritrovarsi nel fatto che le *legis actiones* avevano come oggetto le *lites* tra i *cives romani*. Allorquando i traffici commerciali allargarono i loro confini, nacque un duplice problema: da una parte, tradurre il diritto già proprio dei *cives romani* ai cosiddetti "*peregrini*", dall'altra concedere una protezione giuridica alle fattispecie create con tali nuove questioni commerciali. Nacque così il processo formulare, introdotto dal pretore il quale, dotato di *iurisdictio*, poteva stabilire quale diritto applicare alla situazione concreta: dopo un dibattito *in iure* tra le parti, emergeva la richiesta oggetto del contendere che veniva tradotta in una formula. Da

Ne risulta che, alla base dell'attuale diritto processuale, vi sia proprio l'istituto dell'azione⁷⁶. Si definisce azione lo «ius persequendi in iudicio quod sibi debetur»⁷⁷. Il «quod sibi debetur» coincide con i diritti, di cui si è parlato in precedenza: pertanto l'azione sarebbe un ulteriore diritto, riconosciuto al fedele, di poter difendere, all'interno del processo canonico, il proprio diritto leso o di farsi dichiarare come vero un fatto a lui pertinente⁷⁸.

Così come il can. 1491 afferma, «quodlibet ius [...] actione munitur»: ciò significa che, a livello teorico, ogni diritto è protetto da un'azione giudiziale. Lo stesso canone, tuttavia, afferma: «[...] nisi aliud expresse cautum sit [...]»: ciò significa che la legge possa limitare le azioni di difesa processuale⁷⁹.

Ora, l'azione può intendersi in modo duplice: *in actu primo*, essa viene considerata come un diritto soggettivo precedente al suo esercizio

quanto finora detto, possiamo così riassumere: 1) le controversie sorgevano spontaneamente al verificarsi di una contesa o della lesione di un diritto; 2) l'autorità, dotata di *iurisdictio*, era responsabile della tutela e della definizione di tale situazione controversa (prima con le *legis actiones* e in seguito con le *actiones formulares*); 3) il processo era lo strumento di cui si serviva il magistrato; 4) il processo era introdotto da un'azione specifica. Cf. V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, 120-140; A. SCHIAVONE, «Diritto e giuristi nella storia di Roma», 27; T. SPAGNUOLO VIGORITA, «Il processo civile», 64 ss.

⁷⁶ Cf. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Tratado de Derecho Procesal*, 25; C. DE DIEGO-LORA, «De actionibus et exceptionibus», 1007.

⁷⁷ D. 44, 7, 51. La formula risalirebbe al giurista Celso, che visse al tempo dell'imperatore Adriano (I-II sec. d.C.) ed è ripresa, in modo quasi identico, da Giustiniano. Fu incorporata nelle Decretali di Gregorio IX, trovando così la sua applicazione anche nel diritto canonico. Cf. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Tratado de Derecho Procesal*, 25. Per uno studio integrale, cf. J. OCHOA, «*Actio e contestatio litis*», 59 ss.

⁷⁸ Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 255; J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Tratado de Derecho Procesal*, 25; G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 428.

⁷⁹ Tra le varie limitazioni previste: 1) la *promissio matrimonii* (cf. can. 1062 §2): non si dà un'azione volta alla pretesa della celebrazione del matrimonio, si concede piuttosto un'azione riparatoria di danni eventuali; 2) i ricorsi gerarchici (cf. cann. 1400 §2 e 1733-1739): come affermato nel capitolo precedente, i diritti lesi all'interno degli atti amministrativi trovano la loro tutela nell'esperire i ricorsi gerarchici, salvo i casi in cui si dà tutela giudiziale in tribunali amministrativi; 3) la *querela nullitatis* avverso la sentenza viziata di nullità insanabile di cui al can. 1620: essa può essere esperita solo entro dieci anni dal giorno della pubblicazione della sentenza; 4) la *prescrizione* (cf. can. 1492): anche la prescrizione è una limitazione espressa della legge per cui l'azione, esperita oltre tale termine, non ha alcuna efficacia nell'ordinamento giuridico. Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 257; G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 430.

(dimensione soggettiva); *in actu secundo*, essa coincide con l'esercizio medesimo di essa (dimensione oggettiva)⁸⁰.

In ogni caso presenta una dimensione pubblica, in quanto non si esperisce mai in forma privata, ma richiede sempre l'intervento di un'autorità pubblica.

In ragione del soggetto agente, si divide in:

- pubblica: se presentata dal promotore di giustizia;
- privata: in tutti gli altri casi, anche qualora a presentare l'azione sia una persona giuridica pubblica⁸¹.

In ragione del fine può essere:

- dichiaratoria (positiva o negativa): se mira ad accertare l'esistenza o meno di un fatto o di una pena in cui si è incorso;
- condannatoria: se è volta ad applicare una pena a seguito di un delitto;
- costitutiva: quando crea, modifica o estingue un diritto, un rapporto o un fatto giuridico;
- esecutiva: quando mira ad eseguire efficacemente una sentenza.

In ragione dell'oggetto, può essere:

- reale o personale: a seconda che si rivendichi un diritto reale o si persegua un diritto personale;
- petitoria o possessoria: a seconda che si rivendichi la proprietà o il possesso di un diritto reale;
- rescissoria: quando tende a rescindere un contratto giuridico, viziato in qualche modo⁸²;
- di nullità: se è volta a dichiarare la nullità di un atto. A sua volta può distinguersi in nullità positiva o naturale;
- di *restituito in integrum*: quando è volta a reintegrare il diritto

⁸⁰ «En esta definición (la definizione di Celso) se toma la “acción” en sentido subjetivo, es decir, se considera como un derecho subjetivo, y “in actu primo”, es decir como anterioridad a ser ejercida; [...] pero la “acción” puede tomarse también en sentido objetivo, es decir “in actu secundo” o, lo que es el mismo, en el ejercicio del “ius persequendi”, es decir, como acción procesal, como acto con el que se pide la intervención del juez [...] evidentemente la acción así entendida supone la acción entendida en el sentido subjetivo *in actu primo*». J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Tratado de Derecho Procesal*, 26.

⁸¹ Da non confondere con la dimensione pubblica prima esposta, in quanto in una si considera il soggetto, nell'altra si considera la forma.

⁸² Cf. cann. 125 §2 e 126.

personale o reale alla condizione precedente ad un atto, da cui lo stesso diritto, per motivi evidenti, è lesa ingiustamente⁸³.

Gli elementi specifici di ogni azione sono essenzialmente tre e si individuano nella persona che esperisce l'azione, nell'oggetto controverso della richiesta e nella *causa petendi*, che costituisce la *ratio* legislativa a fondamento della domanda. Nel diritto processuale, si può dare inoltre un cumulo di azioni nello stesso giudizio e davanti allo stesso giudice, le quali possono essere altresì connesse o meno⁸⁴, riguardanti oggetto e *causa petendi* medesimi o meno⁸⁵.

Istituto giuridico connesso all'azione è quello dell'eccezione, che chiude il cerchio della tutela processuale. Si tratta di un mezzo attraverso il quale al convenuto è data la possibilità di difendersi dalla pretesa avanzata con l'azione da parte dell'attore.

A differenza dell'azione, che difende dalla lesione di un diritto minacciato al di fuori dell'ordine giudiziale, l'eccezione si esperisce sempre come una risposta intra-giudiziale. In particolare, si ha l'eccezione quando «il convenuto eccepisce la esistenza di un fatto estintivo, modificativo, impeditivo del diritto dell'attore, tale da comportare il rigetto della domanda»⁸⁶.

Così come l'azione, essa trae le sue origini dal diritto romano⁸⁷. Secondo la dottrina comune, le eccezioni si distinguono⁸⁸:

⁸³ Per le distinzioni operate, cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 259-260; F. DELLA ROCCA, *Istituzioni di diritto processuale canonico*, 57 ss.

⁸⁴ Cf. can. 1414.

⁸⁵ Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 260. Il motivo di tale cumulo risiede nel principio di economia processuale. Limitazione al cumulo di azioni è che «las acciones no estén en conflicto entre sí, es decir, que no sean incompatibles entre sí, que no se excluyan la una a la otra como sucedería, por ejemplo, si una de ellas supusiera la existencia del consentimiento y la otra supusiera la inexistencia del consentimiento; se aplica aquí el principio de no contradicción [...]». J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Tratado de Derecho Procesal*, 29. Altra limitazione consiste nel fatto che il processo che si deve seguire in un'azione (es. contenzioso ordinario), sia lo stesso dell'altra azione cumulabile. Cf. *ibid.*, 31; C. DE DIEGO-LORA, «De actionibus et exceptionibus», 1108.

⁸⁶ F. DEL GIUDICE, *Dizionario Giuridico*, 450.

⁸⁷ Quando qualcuno veniva chiamato in giudizio da un'azione contenziosa, egli poteva, ferma restando la fondatezza dell'azione stessa, chiedere al magistrato di inserire nella formula una condizione negativa della condanna. Se quella condizione trovava un suo fondamento *in iure* ed *in facto*, l'azione non poteva avere i suoi effetti. In altre parole, se Tizio citava in giudizio Caio per farsì ridare indietro una somma di denaro prestata (*actio certae creditae pecuniae*), Caio poteva chiedere al magistrato di inseri-

1) Quanto alla natura, in:

- eccezioni sostanziali: quando attengono al merito della causa e si definiscono come il «modus specialis defensionis, quo directe oppugnatur vis petitionis, nempe actionis iudicialis ad hanc excludendam, et definitur “exclusio actionis”»⁸⁹;
- eccezioni processuali: attengono alle persone (alle parti, pubbliche o private, e al giudice) e al modo di procedere nel giudizio.

2) Quanto agli effetti, in⁹⁰:

- eccezioni *peremptoriae* (can. 1462): sono quelle atte ad escludere l'azione e, se accettate dal giudice, sono in grado di porre fine al processo. La dottrina le distingue ulteriormente in: *peremptoriae litis finitae*⁹¹, quando l'eccezione verta sull'oggetto del processo,

re nella formula che avrebbe saldato il proprio debito soltanto qualora non fosse riuscito a dimostrare, per esempio, che i due avevano in precedenza stabilito di non saldare quel debito (*exceptio pacti conventi*). In questo senso emerge il fine difensivo dell'istituto considerato. Cf. M. CABREROS DE ANTA, *Comentarios*, I, 408-409; T. SPAGNUOLO VIGORITA, «Il processo civile», 112-113. «Essa [l'eccezione] costituiva un mezzo di difesa del convenuto, il quale poteva difendersi non solo col negare semplicemente i fatti esposti dall'attore, ma anche col contestarli mediante altri fatti o situazioni di diritto che, se veri od esistenti, potevano escludere la sua condanna. In tal caso il convenuto chiedeva al magistrato che nella formula fosse inserita, tra l'intentio e la *condemnatio*, una riserva, che prendeva appunto il nome di *exceptio*, che, se accertata, portava all'assoluzione del convenuto, paralizzando od estinguendo il diritto vantato dall'attore (pur riconosciuto in origine esistente)». S. BELTRANI, ed., *Istituzioni di diritto romano*, 137.

⁸⁸ Con alcune differenze tra gli autori, si confrontino, a proposito, M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 262-263; J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Tratado de Derecho Procesal*, 33-35; I. GORDON, *De iudiciis*, I, n.551; M. LEGA – V. BARTOCETTI, *Commentarius*, I, 257; G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 286-294. La distinzione comunque risale a Gaio.

⁸⁹ M. LEGA – V. BARTOCETTI, *Commentarius*, I, 358. Cf. anche G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 287. L'autore riporta il seguente esempio: qualora A accusi di nullità il suo matrimonio con B per impedimento di vincolo, B può sollevare un'eccezione di nullità nei confronti del primo matrimonio. In questo caso, l'eccezione difende, nel merito, un diritto (il possesso dello stato matrimoniale) leso processualmente dall'azione dell'attore.

⁹⁰ Una parte della dottrina, pur riconoscendo che le eccezioni dilatorie sono sempre processuali, farebbe rientrare nella distinzione in questione sia le eccezioni sostanziali che processuali. Cf. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Tratado de Derecho Procesal*, 33-35. Di parere opposto Montini, che ascriverebbe le eccezioni dilatorie e perentorie esclusivamente a quelle processuali. Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 287.

⁹¹ Cf. can. 1462 §1.

su cui già vi sarebbe stato un pronunciamento giudiziale o extra-giudiziale (es. *exceptio rei iudicatae*, *exceptio transactionis*, *exceptio arbitratus*); *peremptoriae communes*⁹², nel caso si sostenga, per esempio, che l'azione non possa esperirsi per decorrenza dei tempi (*exceptio praescriptionis*), da trattarsi secondo la normativa delle cause incidentali;

- eccezioni *dilatoriae*: come suggerisce il termine, sono atte a ritardare il processo per un fatto impediente. Vengono suddivise in: *dilatoriae de nullitate*⁹³, qualora vertano su un vizio, sia di un atto processuale dell'istanza in corso, sia di un'istanza precedente (*querela nullitatis*); *mere dilatoriae*⁹⁴, come nel caso dell'*exceptio suspicionis*, l'*exceptio legitimationis activae* o anche l'*exceptio incompetantiae* trattata, per la loro importanza, ai cann. 1460-1461.

Infine, bisogna distinguere tali eccezioni, che costituiscono un istituto vero e proprio, dalla semplice difesa giudiziale del convenuto, che si esprime nell'addurre prove (documentali e non) contrarie alla richiesta dell'attore⁹⁵.

2. Impostazione del Libro VII

L'analisi di quanto fin qui esposto delinea un profilo giuridico ecclesiale secondo cui, al riconoscimento di alcuni diritti, corrisponde una tutela degli stessi, esperibile sia per via giudiziale (di cui l'azione rappresenta la *condicio sine qua non*) che amministrativa, soggetta questa ad alcune restrizioni ben precise di applicabilità.

Si procederà ora verificando come questi concetti generali abbiano trovato attuazione all'interno del diritto canonico, concentrando l'attenzione soprattutto sul momento tutelativo e processuale, di cui il Libro VII del Codice rappresenta una concretizzazione legislativa.

2.1 Premesse terminologiche

La scelta della trattazione terminologica sta nel fatto che si è ritenuto opportuno partire da un aspetto per così dire "sostantivo", così che fosse presente lo sfondo su cui si muove lo stesso diritto processuale.

⁹² Cf. can. 1462 §2.

⁹³ Cf. can. 1459 §1.

⁹⁴ Cf. can. 1459 §1.

⁹⁵ Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 434. Di parere contrario Arroba Conde, che definisce tali difese come "eccezioni negative". Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 263.

È opportuno precisare che, nonostante una certa uniformità di base, le distinzioni non trovano sempre nei diversi autori una piena corrispondenza e, in tal senso, una omissione terminologica previa costituirebbe una falla per l'intero lavoro. D'altra parte, l'assenza di una univocità terminologica risiede anche nel fatto che la stessa Commissione deputata alla revisione del Codice desiderasse evitare qualsiasi definizione⁹⁶, tenendo ben presente che «*omnis definitio in iure [...] periculosa est*»⁹⁷. Sarà pertanto necessario trovare un elemento comune che possa individuare ciascun termine secondo una certa unanimità dottrinale.

Processo. Il termine deriva dal latino “*procedere*”, che rimanda a sua volta al concetto di *cedere-pro*. Così inteso, esso indica una serie di atti successivi, in cui il primo *cedit-pro* l'altro, fino ad un raggiungimento definitorio (sentenza o decreto)⁹⁸. Si caratterizza, perciò, per una dimensione temporale (la serie di atti si colloca in uno spazio temporale) e una dimensione fisica (per meglio dire, è contenuto in uno “spazio giuridico”, costituito dal tribunale e dalle parti⁹⁹). Finalità immediata del processo è quella di raggiungere non tanto la verità oggettiva *sic et simpliciter*, quanto più una certezza morale del giudice circa la verità oggettiva delle cose¹⁰⁰.

L'ambito di applicazione è principalmente giudiziale¹⁰¹. Tuttavia, come è stato già sottolineato, il processo ha un'accezione ben più am-

⁹⁶ «*Mens Commissionis est ut definitiones vitentur*». *Communicationes* 10 (1978) 217.

⁹⁷ D. 50, 17, 202. Cf. anche F.J. RAMOS – D. MORAL CARVAJAL, *Diritto processuale canonico*, I, 38.

⁹⁸ Cf. CABREROS DE ANTA, M., *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, 189; C. DE DIEGO-LORA, «Proceso», 502; ID., «Proceso y derecho procesal canónico», 153-165; F. DELLA ROCCA, *Istituzioni di diritto processuale canonico*, 4-5; G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 7; F.J. RAMOS – D. MORAL CARVAJAL, *Diritto processuale canonico*, I, 39; F. ROBERTI, *De Processibus*, I, 74-76. Come tuttavia fa notare Arroba Conde, mentre l'etimologia “*procedere*” indicherebbe maggiormente l'aspetto dinamico, il latino “*cedere-pro*” si rifarebbe piuttosto alla sostituzione di un atto giuridico con l'altro, senza necessariamente arrivare alla definizione (infatti un atto giuridico, quale la rinuncia o la sospensione, può provocare la paralisi del processo). Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 43.

⁹⁹ A proposito della partecipazione delle parti, afferma Fazzalari: «Quivi [nel processo] la sequenza è disposta in modo che all'iter di formazione dell'atto partecipino, oltre al suo autore, coloro nella cui sfera l'atto finale è destinato a svolgere i suoi effetti». E. FAZZALARI, «Procedimento e processo», 819.

¹⁰⁰ Cf. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Tratado de Derecho Procesal*, 11.

¹⁰¹ Afferma a proposito, De Diego-Lora: «El proceso [...] es el campo operativo propio de actuación de los órganos con *potestas iudicialis*, es decir, es un campo ju-

pia di quella contenziosa-giudiziale, dal momento che l'intero Libro VII è intitolato *De processibus*, comprendendo anche procedure e procedimenti che non presentano natura giudiziale¹⁰².

In conclusione, potrebbe definirsi processo «l'insieme degli atti legittimi, per mezzo dei quali, in conformità a ciò che è prescritto, si conoscono e definiscono alcune questioni o alcuni negozi»¹⁰³.

Non sono mancati alcuni autori che hanno associato al termine “processo” anche quello di “procedimento”, attribuendone lo stesso significato¹⁰⁴. In realtà, già a partire dall'apporto della dottrina secolare, tale accezione non trova più applicazione concreta. Il termine si è cristallizzato infatti in un ambito più specificamente amministrativo, significando la fase di impugnazione di un decreto amministrativo (cf. *infra*).

Giudizio. Prescindendo dal suo significato prettamente filosofico¹⁰⁵, la tradizione giuridico-canonica lo pone in stretto collegamento con la figura del giudice, il cui compito è, per l'appunto, quello di emettere un “*iudicium*”, dopo aver valutato tutte le prove a lui presentate¹⁰⁶. La differenza tra il termine processo e giudizio sta nella differenza intercorrente tra genere e specie¹⁰⁷. Se il processo è una serie ordinata di atti volta ad un accertamento definitorio, il giudizio sarà costituito dalla medesima serie di atti, con la peculiare caratteristica di assicurare sempre un contraddittorio sostanziale, la parità processuale delle parti, il pieno diritto alla difesa e la presenza di un giudice indipendente¹⁰⁸. Il

ridico sometido a formas jurídicas peculiares, en el que se ejerce la función judicial». C. DE DIEGO-LORA, «Processo», 503.

¹⁰² Cf. P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, 69; G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 7; F.J. RAMOS – D. MORAL CARVAJAL, *Diritto processuale canonico*, I, 39-41. È il caso, ad esempio, delle procedure per la rimozione o trasferimento dei parroci e del procedimento per il ricorso amministrativo.

¹⁰³ F.J. RAMOS – D. MORAL CARVAJAL, *Diritto processuale canonico*, I, 41. Il concetto di negozio estenderebbe così l'oggetto a qualsiasi materia, giudiziale o meno.

¹⁰⁴ Cf. E. FAZZALARI, «Procedimento e processo», 819 ss. L'autore lo considera un *genus* particolarmente vasto, in cui rientrerebbe la *species* di processo.

¹⁰⁵ Filosoficamente si intende come «l'atto dell'intelletto tramite il quale si esprime un parere circa un determinato fatto». M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 45.

¹⁰⁶ S. BELTRANI, ed., *Istituzioni di diritto romano*, 142-143.

¹⁰⁷ Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 7.

¹⁰⁸ Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 45; M. LEGA – V. BARTOCETTI, *Commentarius*, I, 2; M.B. MEINARDI, *La natura giuridica*, 51; P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, 69; G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 7; X.J. OCHOA, «I titoli di competenza», 138; F. ROBERTI, *De Processibus*, 71-72; L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 10.

Codice piano-benedettino lo definiva come «*controversiae in re de qua Ecclesia ius habet cognoscendi, coram tribunali ecclesiastico, legitima disceptatio et definitio*»¹⁰⁹. Si caratterizza pertanto da una discussione di una *res controversa* e dalla relativa definizione da parte di un giudice indipendente dalla vicenda stessa. Pertanto, dire giudizio e dire contenzioso vuol dire affermare la medesima cosa. Afferma a proposito Roberti: «*Definitio est quaestionis solutio quae iudicis auctoritate per sententiam praestatur. In definitione stat essentia iudicii. Controversia supponit conflictum voluntatum ad quem dirimendum invocatur publica potestas. [...] Verba coram tribunali ecclesiastico indicant necessitatem personae publicae et iudicium distinguit ab arbitrio*»¹¹⁰.

Causa. Il termine indica l'oggetto proprio del processo. *E converso*, il processo rappresenta il mezzo mediante il quale si risolve la causa controversa. Si riferisce pertanto all'aspetto "materiale", distinguendolo in tal modo dall'aspetto "formale", rappresentato dal medesimo processo¹¹¹. I commentatori del CIC 17 la definivano come «*controversiam quatenus in iudicium deductam*»¹¹², affermando che essa rappresentasse l'oggetto proprio del giudizio. Pertanto la causa si definirebbe giudiziale una volta che «la controversia extragiudiziale [...] si è convertita [...] per il fatto di essere stata sollevata legittimamente in giudizio ed essere stata ammessa per il tramite del giudice»¹¹³. Sarebbe pertanto legittimo assimilare il termine *causa* con quelli di "controversia", "diritto controverso"¹¹⁴, ma sarebbe altresì corretto affermare che la causa pos-

¹⁰⁹ Cf. 1552 §1 CIC 17.

¹¹⁰ F. ROBERTI, *De Processibus*, 71-72.

¹¹¹ Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 46; P.V. PINTO, *I processi nel Codice*, 29; R. RODRIGO, *Manuale delle cause di beatificazione*, 58.

¹¹² I. GORDON, *De iudiciis*, 68. Sarebbe invece da respingere l'affermazione del Vidal, secondo il quale la causa avrebbe inizio dopo la contestazione della lite.

¹¹³ «la controversia extrajudicial [...] se ha convertido [...] por haber sido llevada legítimamente a un juicio y haber sido admitida a trámite por el juez». J.J. GARCÍA FAÍLDE, «Causa judicial», 964. La traduzione è nostra. Sull'accezione di *causa* come *res controversa* cf. anche L. PORSI, «Cause di canonizzazione e procedura», 374.

¹¹⁴ J.J. GARCÍA FAÍLDE, «Causa judicial», 964. L'autore fa giustamente notare come si possano identificare i termini *causa* e *diritto controverso*, a patto che questo venga inteso nella sua accezione oggettiva e non in quanto diritto soggettivo. Dice infatti: «*Resulta difícil identificar cuestión, controversia, causa con "derecho (sustantivo) controvertido", porque aquéllas son algo objetivo [...] y este es algo subjetivo. Si se arguye que es también algo objetivo se puede conceder pero a condición de que se entienda que es algo objetivo en cuanto es objeto o contenido de la cuestión, controversia, causa*». *Ibid.*, 965.

sa anche sussistere come oggetto di un processo non giudiziale. Il termine presenta quindi un carattere molto generale, comprendendo all'interno del Libro VII con diverse sfumature¹¹⁵:

- talvolta il termine causa indica un concetto così generale che sembra riferirsi a qualsiasi questione, sia di carattere giudiziale¹¹⁶ che amministrativa¹¹⁷;
- altre volte il termine viene accompagnato da un aggettivo che ne specifica la natura precisa, come «causae contentiosae»¹¹⁸ ovvero «caus[ae] de statu persorarum»¹¹⁹, ovvero ancora «causae matrimoniales»¹²⁰.

Quanto al can. 1403, unico accenno nel Codice circa la normativa della canonizzazione, viene espressamente utilizzata la denominazione «causae canonizationis»¹²¹, volendo probabilmente, considerata la non univocità dottrinale circa la loro natura (cf. *infra*), utilizzare un termine che non cristallizzasse un concetto ben preciso.

È pertanto materia ardua definire e circoscrivere la natura di una *causa*, data la grande applicazione che si riscontra nella redazione codiciale. Il suo utilizzo è tanto ampio – se si trascura poi l'accezione di “motivo” o “ragione” – quanto quello del termine processo. Potremmo solamente limitarci ad affermare un'equazione logica, in base alla quale il termine “causa” starebbe a “controversia”, come il “processo” sta al “giudizio”, in un rapporto di genere-specie.

Procedura e Procedimento. Si definiscono tali quelle serie di atti che non hanno natura giudiziale/contenziosa. Per esclusione quindi, si potrebbe ben dire che, per loro natura, siano amministrativi e siano «destinat[i] all'emissione di un atto amministrativo»¹²² (procedura) o alla revisione di uno precedente emanato (procedimento).

La distinzione non è pacifica, non essendovi univocità dottrinale a riguardo¹²³. La difficoltà è soprattutto data dal fatto che “procedimento”

¹¹⁵ Cf. X. OCHOA, *Index verborum*, 56-57.

¹¹⁶ Cf. ad esempio cann. 1417 §2; 1425 §2; 1507 §3.

¹¹⁷ Cf. ad esempio can. 1752.

¹¹⁸ Can. 1425 §1, 1.

¹¹⁹ Can. 1644 §1.

¹²⁰ Can. 1588.

¹²¹ Can. 1403 §1.

¹²² G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 8.

¹²³ Meinardi inverte la distinzione, affermando che mentre nella procedura «ci troviamo di fronte ad un atto amministrativo già emanato e dal quale taluno ritiene di

è un termine italiano che non ha uno specifico equivalente in latino, a differenza di “procedura”, identica nel testo latino.

Metodologicamente quindi, partiremo dall’inquadramento dell’una per arrivare, per esclusione, alla definizione dell’altro. “Procedura” è un termine che appare nel Codice in due punti: il primo in riferimento alla «Procedura in parochis amovendis vel transferendis», che costituisce la Sezione II della Parte V del Libro VII. Il ché, in tal senso, confermerebbe il contesto di un *iter* che porti all’emanazione di un atto amministrativo (decreto nel caso) che intimi ad un parroco la rimozione o il trasferimento.

Una seconda questione, che porrebbe alcune difficoltà sulla stessa valenza amministrativa della procedura, trova luogo nella seconda citazione del termine “procedura” all’interno del Codice. Il can. 1341, infatti, sembrerebbe addirittura non fare distinzione tra il livello giudiziale e amministrativo: «Ordinarius proceduram iudicalem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas [...]». Se nel testo viene da una parte confermata la teoria secondo cui una procedura porterebbe all’emanazione di un atto (un decreto penale a seguito di processo amministrativo), parrebbe però che la procedura venga qui intesa come sinonimo di processo, indipendentemente dalla natura del medesimo.

D’altra parte, un’ulteriore confusione sorgerebbe dal fatto che molte volte il Codice si avvale, indistintamente, di forme quali “*procedere*”, “*procedendi forma*”, “*procedendum esse*”, per indicare la serie di atti da compiere da parte del giudice¹²⁴ ovvero dell’autorità nell’esercizio della sua funzione esecutiva¹²⁵.

Se però il verbo “*procedere*”, da cui deriverebbero le altre forme coniugate ed il sostantivo “*processus*”, possiede un carattere generale, che lo renderebbe applicabile a qualsiasi contesto, giudiziale o meno, l’uso del sostantivo “procedura” appare assai curioso, se considerato in riferimento ad un contesto giudiziale, per due motivi essenziali:

- il primo, perché, si ribadisce, il Codice preferisce l’uso del sostantivo “*processus*” per una forma generale;
- il secondo perché “procedura”, con tale accezione generale, appare in un libro che non è quello dedicato ai processi ma in quello dedicato al diritto sostantivo penale;

essere stato leso, viceversa, nel caso del procedimento, l’atto amministrativo, ovvero il provvedimento, ancora non sussiste e l’iniziativa del privato è convergente alla sua emanazione». M.B. MEINARDI, *La natura giuridica*, 79-80.

¹²⁴ Cf. ad esempio can. 1452 §1.

¹²⁵ Cf. ad esempio cann. 1718 §1, 3° e 1720.

Che si tratti di un errore redazionale o meno, non rimane che prendere atto di una difficoltà di individuazione univoca di questo termine. Per praticità comunque, nel presente lavoro, lo si considererà solo a livello amministrativo, distinguendolo dal giudizio (o processo giudiziale o contenzioso) ed affiancandolo al termine procedimento, qualora si consideri l'impugnazione dell'atto emanato. Ciò che, in definitiva, unisce e caratterizza i due concetti è la compresenza di due elementi sostanziali: una non parità processuale tra le parti (autorità-ricorrente e autorità-parroco) e, di conseguenza, l'assenza di un giudice indipendente alla materia¹²⁶.

Inquisitio. Il termine, che nel presente studio è di particolare interesse, risulta essere alquanto ambiguo. Di fatto, il Codice lo menziona in quattro ambiti differenti:

- in riferimento alla validità del battesimo, confermazione ed ordine, ed al loro conferimento, «diligenti *inquisitione* peracta», sotto condizione¹²⁷;
- in riferimento all'accertamento dello stato di salute fisica e psichica, «rite peracta *inquisitione*»¹²⁸ di un chierico ai fini dello scrutinio circa le qualità richieste nell'ordinando;
- in ambito di diritto matrimoniale, in riferimento alle «*inquisitiones* de statu libero» eseguite dal parroco¹²⁹;
- in ambito penale, in riferimento all'indagine previa svolta dall'Ordinario¹³⁰.

Da quanto affermato, risulta in ambito codiciale un uso del termine non solo estraneo al contesto giudiziale, ma anche, per sé, allo stesso contesto processuale¹³¹.

All'interno della legislazione delle cause dei santi, invece, il termine appare più volte¹³². Si tratta perciò di un termine che il Legislatore ha fatto proprio, in riferimento specifico alle cause di canonizzazione.

¹²⁶ Non parrebbe infine errato denominare lo svolgimento dei ricorsi gerarchici o della rimozione o trasferimento dei parroci come processi amministrativi, in quanto rientranti nel Libro *De processibus*, purché tuttavia li si distingua correttamente dai processi contenzioso-amministrativi, locali o supremo, di cui si è già fatta menzione nei paragrafi precedenti.

¹²⁷ Cf. can. 845 §2.

¹²⁸ Cf. can. 1051, 1°.

¹²⁹ Cf. can. 1121 §3.

¹³⁰ Cf. can. 1117 §1. Viene utilizzato anche il termine «investigatio» quale sinonimo.

¹³¹ Anche l'indagine previa risulta essere un atto preliminare al processo.

¹³² Nella *Divinus perfectionis magister* cinque volte; nelle *Normae Servandae* quattordici; nella *Sanctorum Mater* centoventotto.

Non è facile, a questo punto, determinare però che cosa intendesse esprimere precisamente. Ciò che è chiaro, comunque, è che l'*inquisitio* si riferisce a tutta la fase diocesana di una causa di canonizzazione, quella dedicata cioè alla raccolta delle prove. Il concetto verrà ripreso successivamente.

Per ora ci si limita ad affermare che “inchiesta”, almeno in quest’ambito, è sinonimo di “istruttoria”.

2.2 Una sintesi concettuale

Fatte le debite premesse terminologiche, sembra ora necessario avere uno schema di riferimento riassuntivo, così da procedere con l’analisi del Libro VII del Codice.

Parrebbe quindi utile un riferimento al *munus* ed alla *potestas* nella Chiesa e alla sua struttura, fatta salva sempre la sua unità¹³³:

- *Munus/potestas sanctificandi*;
- *Munus/potestas docendi*;
- *Munus/potestas regendi*: quest’ultima si divide a sua volta in:
 1. *Legislativa*;
 2. *Exsecutiva seu administrativa*:
 - a. *Actus exsecutivi tantum (actus amministrativi singulares)*
 - b. *Actus imitantes potestatem legislativam*: come i decreti generali esecutivi o le istruzioni;
 - c. *Actus imitantes potestatem iudicalem*: si tratta dei ricorsi gerarchici e di quei processi condotti dinanzi all’autorità amministrativa;
 3. *Iudicialis*:
 - a. *Contentiosa*: rientrano qui tutti i giudizi presenti nel Codice e nelle normative complementari. Il processo contenzioso può essere a sua volta ordinario o orale;

¹³³ «La potestà è una, perché è la potestà di Cristo, ed è sacra, sia per questa ragione, sia per il fatto che è conferita ed è esercitata nella Chiesa sempre per fini spirituali in ordine alla salvezza». G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 287. Circa la differenza tra *munus* e *potestas* viene detto: «[Il *munus*] indica nello stesso tempo il dono che si riceve dallo Spirito e la funzione da svolgere per adempiere, come servizio, una missione di cui si è rivestiti [...] La potestà sacra, come diritto e capacità di compiere determinati atti, anche se è in stretta relazione con il *munus*, che è elemento dispositivo, non si può identificare con esso. È in forza dell’ufficio ricevuto con la missione canonica che un ministro sacro è investito di una potestà giuridica, che si esprime in atti potestativi mediante i quali viene attutato il *munus* pastorale [...]». *Ibid.*, 280.

- b. *Contentioso-amministrativa*: sono i processi contenziosi-amministrativi, a livello locale o supremo. In via di principio non si esclude che anche tale tipologia di cause, salvo le norme processuali specifiche della *Lex propria* della Segnatura Apostolica, possano essere trattate secondo un giudizio contenzioso ordinario o orale¹³⁴.

La difficoltà, non solo terminologica, ma anche concettuale, nella ripartizione della materia sta nella confusione dei diversi piani in essa implicati: quello dell'oggetto e quello della forma.

In ragione dell'oggetto si distinguono:

- le cause di cui al can. 1400 §1, 1°: si tratta di «quei conflitti sorti per l'incertezza di situazioni giuridiche personali o per l'inadeguatezza dei rapporti di fatto esistenti tra un soggetto di fronte ad un altro»¹³⁵; e 2°: si tratta delle cause che hanno per oggetto l'irrogazione o la dichiarazione di una pena, in presenza di una violazione esterna di una legge o di un precetto penale.
- le cause amministrative di cui al can. 1400 §2: tali cause hanno come oggetto delle controversie insorte per un atto di potestà amministrativa¹³⁶.

¹³⁴ Per la verità, l'art. 122 della *Lex propria* afferma: «quoad ea, quae hac in lege propria non praevidentur, servantur, quatenus applicari possunt, normae processuales codicales [...]» (BENEDETTO XVI, m.p. *Antiqua ordinatione*, 21 giugno 2008, art. 122). Il riferimento alle norme processuali codicali è vago e, in linea di principio, potrebbe contenere un rimando anche al contenzioso orale, non essendoci un esplicito divieto da parte della legge speciale (cf. can. 1656). Ciò non sarebbe tuttavia ammissibile, per la stessa natura del processo contenzioso-amministrativo e in particolare: il giudice non è unico (cf. can. 1657), bensì collegiale (cf., tra gli altri, art. 90); manca l'udienza unica istruttoria e discussoria (cf. can. 1661 ss.); l'intera fase discussoria non è orale, ma avviene per iscritto (cf. art. 88): non si confonda il piano discussorio con la sommaria deliberazione orale di cui all'art. 85, che coincide con la sessione prevista per la concordanza del dubbio in cui i coniugi riportano alcune «declaration[es] ore coram iudice» (can. 1513 §2).

¹³⁵ M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 56.

¹³⁶ Il diritto secolare distingue in maniera particolare tra diritto soggettivo – inteso come qualsiasi interesse giuridico riconosciuto e tutelato – ed interesse legittimo – inteso come «una situazione giuridica consistente nell'interesse alla legittimità dell'azione amministrativa, cioè a che la Pubblica amministrazione si conformi alle norme imposte dall'ordinamento e anche, in certi casi alle regole di buona amministrazione». F. DEL GIUDICE, *Dizionario giuridico*, 654. Mentre il primo sarebbe oggetto del processo giudiziale, il secondo lo sarebbe del processo amministrativo. Il diritto canonico non conosce tale distinzione dottrinale, finendo per considerare oggetto di tutti i processi i diritti soggettivi (e fondamentali, secondo quanto detto). La

In ragione della forma, invece, la differenza consiste nell'aspetto della struttura processuale da adottare nelle singole cause, rinvenendo:

- Il giudizio contenzioso: Si distingue a sua volta in:
 1. Contenzioso ordinario;
 2. Contenzioso orale;
- Il processo amministrativo¹³⁷.

2.3 *L'impostazione del Libro VII*

Alla luce di quanto immediatamente detto riguardo alla natura formale dei processi, si osservi l'attuale impostazione del Libro VII, diviso in cinque parti:

- *De iudiciis in genere*
- *De iudicio contentioso*
 1. *De iudicio contentioso ordinario*
 2. *De processu contentioso orali*
- *De quibusdam processibus specialibus*
 1. *De processibus matrimonialibus*
 - a. *De causis ad matrimonii nullitatem declarandam*
 - b. *De causis separationis coniugum*
 - c. *De processu ad dispensationem super matrimonio rato et non consummato*
 - d. *De processu praesumptae mortis coniugis*
 2. *De causis ad sacrae ordinationis nullitatem declarandam*
 3. *De modis evitandi iudicia*
- *De processu poenali*
- *De ratione procedendi in recursibus administrativis et in parochis amovendis vel transferendis*
 1. *De recursum adversus decreta administrativa*
 2. *De procedura in parochis amovendis vel transferendis.*

Da una prima lettura, non è difficile far emergere alcune evidenti logicità, ma se si presta attenzione alla terminologia adoperata, non mancano altrettante incoerenze. Nello specifico emerge:

vera distinzione sarebbe allora nella fonte della lesione di tale diritto, in altre parole da quale soggetto esso viene leso (privati o Pubblica Amministrazione) e con quale mezzo (ad es. l'atto amministrativo singolare con cui si intima la chiusura di una Chiesa, oggetto di ricorso amministrativo). Cf., a proposito, P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, 204-205; G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 24-25.

¹³⁷ Cf. *infra*.

- un corretto uso del termine “*iudicium*” in riferimento a quei processi tipicamente contenziosi;
- un corretto uso del termine “*processus*” all’interno della *Pars* III e IV (*De quibusdam processibus specialibus* e *De processu poenali*), poiché contengono al loro interno sia processi giudiziali che non;
- un’incongruenza nell’uso di “*processus contentiosus oralis*” al posto di “*iudicium contentiosum orale*”¹³⁸;
- un uso, parrebbe non ben chiaro, del termine “causa” in riferimento alla nullità del matrimonio, alla separazione dei coniugi e alla nullità della sacra ordinazione. La causa indica l’oggetto materiale, di cui il processo rappresenta l’oggetto formale. Non si spiega quindi il perché del cambio di “piano concettuale”.
- una certa anomalia sulla *Pars* I del Libro VII, dal titolo *De iudiciis in genere*: i canoni in essa contenuti trattano della competenza, dei membri del tribunale, dei gradi, della disciplina, delle parti in causa e dei concetti di azione ed eccezione. Pur nella sua astrattezza e rigidità – tanto da essersi guadagnata il titolo in dottrina di “*pars statica*” – questa parte ha tuttavia una applicazione molto delimitata poiché, come suggerisce il nome, definisce una struttura che è propria solo dei giudizi, vale a dire dei processi contenziosi e che in alcun modo potrà valere per i processi amministrativi (salvo una qualche applicazione al contenzioso-amministrativo). Dunque, sembrerebbe esistere un’ulteriore incoerenza nell’organizzazione generale del Libro VII: trattandosi di una parte integrante del processo contenzioso, non dovrebbe avere una parità testuale e contestuale con le altre *Partes*, quanto piuttosto essere una sezione all’interno della *Pars* sul giudizio contenzioso.

Per tornare invece a quanto detto circa la natura formale dei processi, è opportuno tener presente una distinzione dottrinale fondamentale, che considera da una parte i processi cosiddetti “tipici” e dall’altra quelli “speciali”. Chiarire questa distinzione rappresentava infatti una finalità essenziale della Commissione di riforma, poter ritrovare cioè degli archetipi processuali in cui collocare tutti i cosiddetti “processi speciali”,

¹³⁸ Si consideri la stessa incoerenza presente all’interno dei cann. 1686-1688 (1688-1690 secondo la riforma del m.p. *MIDI*) circa il processo documentale e dei cann. 1683-1687 circa il *processus matrimonialis brevior*, entrambi esclusivamente giudiziali. Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 7-8.

delle vere e proprie strutture prefissate su cui modellare le diverse cause a seconda del loro oggetto¹³⁹.

La distinzione dovrebbe tenere presente le cinque parti descritte del Libro VII (quattro se si presuppone di unire la *Pars I, De iudiciis in genere*, con la *Pars II, De iudicio contentioso*). Rimarrebbero pertanto quattro generi di processo: il contenzioso, alcuni processi speciali, il processo penale e le procedure (e procedimenti) amministrativi. Un primo criterio di distinzione è fornito dallo stesso Codice che raduna sotto la *Pars III* i processi speciali, annoverando quelli matrimoniali, quelli sulla sacra ordinazione e quelli extra-giudiziali della transazione, dell'arbitrato e del compromesso. Questi, pertanto, in ragione del loro oggetto, si costituiscono come speciali. Anche le procedure e i procedimenti della *Pars V* risulterebbero essere speciali¹⁴⁰.

Rimangono pertanto gli altri due, contenzioso e penale, i quali, per esclusione, dovrebbero dirsi tipici. L'intenzione della Commissione di riforma era tuttavia quella di includere un ulteriore processo tipico, quello amministrativo, che tuttavia non venne delineato all'interno del Codice: «*Relatum est in intentione Coetus fuisse construere "tres processus genericos seu typicos: contentiosum, criminalem et administrativum": dein descendere ad redigenda schemata "processuum specialium", qui in aliquo deflectunt a typo vel a typis iudicialibus primariis in quibus inscribuntur*»¹⁴¹. Dunque, su una spinta conciliare e probabilmente sotto l'influsso delle situazioni giuridiche statali¹⁴², l'intento della Commis-

¹³⁹ «*Talis materiae divisio obtinet quoque oeconomiam legislationis, quia, quando iam plene delineata est figura triplicis (cf. *infra*) processus typici, facilis est descriptio procesuum specialium, circa quos sufficit indicare lineas in quibus singuli deflectunt a typo vel a typis, in quibus inscribuntur*». *Communicationes* 2 (1970) 184.

¹⁴⁰ «*Inter processus speciales praevidebantur imprimis causae matrimoniales, quae proponi possunt sub quadruplici obiecto: a) causae nullitatis; b) processus dispensationis super rato; c) processus dispensationis in favorem fidei; d) causae separationis. Sequebantur, in adumbratione generali, causae contra sacram ordinationem, et nonnulli processus ordinis administrativi, similes illis quae nunc continentur in cc. 2142-2185 C.I.C.*». PCRC, «*De iure processuali recognoscendo*», 59.

¹⁴¹ PCRC, «*De iure processuali recognoscendo*», 59. La questione fu risolta anche in sede di revisione del processo matrimoniale, in riferimento alla collocazione sistematica: «*Quapropter merito in Sessione VII decisum est ut antea ponantur processus generales typici (contentiosus, criminalis, administrativus) et dein processus speciales (qui in aliquo deflectunt a typis), inter quos primum locum tenent causae matrimoniales*». *Communicationes* 39 (2007) 314. Cf. anche *Communicationes* 8 (1976) 185. Concordano con questo inquadramento anche altri autori. Cf. ad esempio M.B. MEINARDI, *La natura giuridica*, 76.

¹⁴² Cf. P.A. BONNET, «*Processo canonico: profili generali*», 13.

sione era quello di allargare i modelli processuali, ridando una sorta di respiro al rigido diritto processuale precedente¹⁴³.

Tuttavia la tripartizione processuale (contenziosa, amministrativa e penale) non sembra aver trovato la sua giusta applicazione: il processo amministrativo infatti, nelle sue linee essenziali, non fu delineato e la disciplina processuale penale non è altro che un'applicazione degli altri due modelli, conformandosi in parte al contenzioso ordinario e in parte all'amministrativo. E ciò lo testimonia lo stesso rimando del canone 1728, il quale afferma che, «in iudicio poenali applicandi sunt, nisi rei natura obstat, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario».

Con evidenza quindi, in ragione del suo oggetto speciale, il processo penale non può dirsi tipico, in quanto ad esso non fanno riferimento altri processi; bensì speciale, poiché è in esso stesso che si opera un rimando al processo contenzioso ordinario. Sorge spontaneo un interrogativo: perché sottrarlo alla *Pars* sui processi speciali, ponendolo in una *Pars* a sé stante?

La risposta è verosimilmente duplice:

- da una parte, si potrebbe presumere che la ragione risieda nell'importanza e nella sua peculiarità, anche se, considerando l'importanza e la peculiarità delle cause matrimoniali, non si spiega il differente trattamento redazionale;
- dall'altra, cosa più plausibile, ciò potrebbe dirsi il risultato dell'impostazione della Commissione di riforma, che, in analogia con la concezione statutale, lo considerava tipico assieme al processo contenzioso e a quello amministrativo¹⁴⁴.

Parimenti, si può dedurre che anche la normativa della *Pars* V, pur essendo amministrativa, ebbe una collocazione a sé stante in virtù

¹⁴³ La tradizione piano-benedettina non gradiva una "polimorficità" processuale, optando invece per una unicità cui dovevano adattarsi tutte le cause in esame. L'intenzione era che «ne processum criminalem quidem discernendum [...] a contentioso: sed unicum processum pro omnibus causis [...] ordinavit». F. ROBERTI, «De variis rationibus procedendi», 463. Si era parallelamente sollevata la questione se le cause di nullità matrimoniali e il relativo processo, dato il loro numero ingente, dovessero costituire da sé l'unico archetipo processuale cui, *mutatis mutandis*, dovevano rifarsi le altre cause. La discussione fu poi risolta negativamente. Cf. PCRC, «De iudicio contentioso in genere», *Communicationes* 11 (1979) 80-81.

¹⁴⁴ «Iamvero, ut respondeat logicae ordinationi, haec legislationis pars incipere debet a iudiciis genericis, ut dein descendere possit ad processus speciales. En delineatio proposita: praemissis principiis de iudiciis in genere, traditur prospectus iudicii contentiosi, iudicii *criminalis* et processus *administrativi*». *Communicationes* 2 (1970) 183.

dell'impostazione della Commissione e in virtù della tradizione canonica processuale¹⁴⁵.

In conclusione, i criteri discriminanti tra un processo tipico ed uno speciale sono due:

- anzitutto ed in modo preliminare, il processo è tipico se considerato nella sua forma; speciale se considerato in base all'oggetto (matrimoniale, penale, dell'ordine sacro, ecc.);
- in secondo luogo, il processo è tipico quando non rimanda a nessun altro processo; diversamente, è speciale.

Ciò che permane come veramente “tipico” dunque sono due processi: quello contenzioso, sdoppiato in ordinario ed orale¹⁴⁶, e quello amministrativo di cui, pur non essendovi una normativa precisa a riguardo, cercheremo di tracciare le linee fondamentali.

3. Una distinzione dottrinale

Con le premesse finora fatte, è emerso con chiarezza una certa discrepanza tra l'intenzione della Commissione di riforma, le valutazioni della dottrina e l'effettiva valenza tipica o speciale dei processi. In questa sezione, si tratterà una distinzione che tenga presente le conclusioni fin qui operate e valuti la materia sotto il profilo giudiziale e amministrativo.

3.1 I processi giudiziali

3.1.1 I processi giudiziali tipici

Il giudizio contenzioso ordinario. Tale processo trova la sua collocazione nella *Sectio* II della *Pars* II del Libro VII dal can. 1501 al can. 1655 e costituisce una delle forme archetipiche di processo, se non la forma per eccellenza in riferimento al giudizio contenzioso¹⁴⁷.

¹⁴⁵ Nel Codice piano-benedettino, tutta la normativa amministrativa occupava la *Pars* III del Libro IV *De processibus*.

¹⁴⁶ Per la questione della tipicità o meno del processo contenzioso orale, cf. *infra*.

¹⁴⁷ Fa notare a tal proposito Moneta: «Questa impostazione sistematica [l'impostazione “tipica” del giudizio contenzioso ordinario] non trova però attualmente riscontro nella concreta realtà dell'esperienza giudiziaria, perché [...] l'attività dei tribunali ecclesiastici è quasi interamente assorbita dalla trattazione delle cause di nullità del matrimonio. Il processo matrimoniale ha quindi assunto in pratica la configurazione di processo ordinario». P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, 70. L'affermazione ha un senso nel suo quotidiano contesto. Tuttavia, si tenga presente la distinzione tra un principio e la sua pratica applicazione, che non muta la natura del principio

L'accezione di "ordinario" sta ad indicare un duplice aspetto: da un lato l'attributo si riferisce a quanto precedentemente affermato circa la sua applicazione, dall'altro costituisce un sinonimo di "scritto", che rappresenta la sua caratteristica peculiare¹⁴⁸.

Il giudizio contenzioso ordinario mantiene, come ulteriore peculiarità, il fatto di «svolgarsi temporalmente in periodi preclusivi, cioè, in fasi dedite ad una determinata attività processuale, finite le quali normalmente non si può tornare indietro, e prima delle quali non si può anticipare»¹⁴⁹.

Nelle sue linee essenziali, esso segue il Codice piano-benedettino, con alcune novità¹⁵⁰. Se si tiene presente il processo nei suoi principi essenziali, quattro sono le caratteristiche, già anticipate, che lo distinguono dal processo amministrativo:

- il principio del contraddittorio sostanziale: esso ha inizio con la notifica del libello e il decreto di citazione dell'altra parte;
- la parità tra le parti, la quale si esprime duplicemente: da un lato si indica la parità processuale tra le parti pubbliche e private, dall'altro si esprime la parità di diritti e doveri di tutte le parti implicate¹⁵¹;

stesso. Comunque, la questione della "matrimonializzazione" è un concetto che presenta aspetti molto più complessi. Anzitutto si tratta di un dato di fatto, comprovato dall'ingente numero di cause matrimoniali. In secondo luogo, se si tiene presente il matrimonio come esempio di processo, il rischio appare duplice: da una parte vi sarebbe un errore dottrinale, che pretenderebbe di considerare tipico un processo che, per sua natura, rimane comunque speciale; dall'altra, si rischierebbe, considerate le varie istanze di "amministrativizzazione" di esso, di creare un'inversione di tendenza, che farebbe scomparire quasi del tutto il contenzioso ordinario, sostituendolo o con il solo processo amministrativo o con la cosiddetta "giurisdizione volontaria" (un vero e proprio processo amministrativo, privo quindi di contraddittorio, ma eseguito in sede giudiziaria). Per l'intera questione cf. J. LLOBELL, «*Quaestiones disputatae*», 582-591; ID., «Le norme della Rota Romana», 51-55.

¹⁴⁸ Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 54.

¹⁴⁹ M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 54. Cf. anche, in nota, E. BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, 241.

¹⁵⁰ Si pensi ad esempio alla maggiore stabilità dei giudici, alla possibilità che possano essere nominati laici agli uffici del tribunale, alla costituzione dei patroni stabili, all'introduzione delle confessioni delle parti all'interno del titolo *De probationibus*, ecc. Per ulteriori approfondimenti, Cf. P. TOCANEL, «Le cinque parti del Libro VII "I Processi"», 82-85; Cf. anche P. FELICI, «*Formalitates iuridicae*», 175-184; M.F. POMPEDDA, «Il valore probativo», 440-445. Per il Titolo VIII cf. anche DE DIEGO-LORA, «Commento ai cann. 1598-1655», 1075.

¹⁵¹ Cf. PIO XII, All. alla Rota Romana, 2 ottobre 1944, n. 2.

- l’inviolabilità del diritto di difesa, sancito con pena della nullità insanabile della sentenza¹⁵²;
- la presenza di un giudice indipendente: vale a dire, di una figura *super partes* che, in ragione del suo ufficio, giudica indipendentemente – e quindi estraneamente – ai fatti ed alle persone implicati¹⁵³.

Il giudizio contenzioso orale. In quanto contenzioso, mantiene le quattro caratteristiche peculiari già analizzate. La caratteristica che lo distingue dal contenzioso ordinario, come suggerisce lo stesso nome, è il principio di oralità e il fatto che l’attività principale si concentri all’interno dell’udienza¹⁵⁴. Inoltre, almeno in linea generale, esso deve svolgersi dinanzi al giudice unico, per meglio «favorire il contatto immediato e personale dell’organo giudicante con le parti e i loro difensori, e più specificamente con i materiali istruttori»¹⁵⁵. La *ratio* implicita è infatti una *ratio celeritatis*.

¹⁵² Cf. G.P. MONTINI, «Carattere pastorale dei tribunali», 494-496. L’autore individua nella scelta del regime di protezione da applicarsi alla presenza delle parti, la vera discriminante tra il processo amministrativo e quello giudiziario. Infatti, la querela di nullità insanabile per la negazione del diritto di difesa, «equivale alla elevazione del diritto del coniuge di non essere escluso dal processo di nullità a *conditio sine qua non* della validità del processo e della decisione giudiziale». *Ibid.*, 495. In tal modo si garantirebbe non solo il diritto di difesa, ma anche l’intero apparato del contraddittorio sostanziale.

¹⁵³ Cf. S. VILLEGIANTE, «Il principio del contraddittorio», 351-352. Afferma a proposito l’autore: «[...] se oggi il Legislatore ha voluto dare maggior risalto alla presenza delle parti nel processo ed alla garanzia di tutela dei loro diritti, tenendo anche presenti, secondo le mutate esigenze storiche, le legislazioni civili [...]; se oggi il contenuto della norma precettiva “*ut ius defensionis semper integrum maneat*” può essere elevato a principio – appunto il principio del contraddittorio – [...] tuttavia sarebbe errato volere eguagliare le norme delle legislazioni civili [...] per la semplicissima ma fondamentale ragione che la Chiesa, a differenza di qualsiasi altro tipo di società politicamente organizzata, è sì “*societas visibilis, sed supernaturalis*”». *Ibid.*, 352. Cf. anche PAOLO VI, All. alla Rota Romana, 8 febbraio 1973.

¹⁵⁴ Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 590; A. STANKIEWICZ, «Il processo contenzioso orale», 30-36; P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, 167. L’udienza serve alla concentrazione e alla raccolta delle prove, oltre che alla loro discussione, che avviene oralmente (redatta sommariamente dal notaio). Nelle cause più semplici essa è unica e il pronunciamento del giudice può avvenire all’interno della stessa udienza. Nelle cause più complesse il tempo tra le udienze dovrà essere di brevissima durata.

¹⁵⁵ M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 591. Non sempre, come sottolinea lo stesso autore, può attuarsi il principio dell’unicità: per esempio nelle cause incidentali o nei casi di querele di nullità.

Quanto alla sua applicabilità, esso può essere adottato in qualsiasi causa contenziosa, salvo che il diritto stesso non lo escluda¹⁵⁶ o che le parti non abbiano chiesto l'accesso alla via ordinaria.

Per diritto, deve applicarsi il contenzioso orale nelle cause in cui si discute il diritto di appello, in cui peraltro è preclusa la via ordinaria secondo parte della dottrina¹⁵⁷, e nelle cause incidentali. È fatto comunque salvo il diritto del giudice di procedere per via ordinaria, attesa la gravità della situazione.

Può applicarsi invece nella querela di nullità, *ex can.* 1627, e nelle cause di separazione dei coniugi, *ex can.* 1693 §1.

Ora, in conformità con quanto sopra accennato, uno dei due criteri individuati per la distinzione tra processo tipico e processo speciale sarebbe costituito dal non rimando ad un altro processo. Sulla base di questa sola affermazione e della presenza del *can.* 1670¹⁵⁸, il processo contenzioso orale dovrebbe essere considerato speciale. Così si esprime anche parte della dottrina¹⁵⁹. Ma anche la stessa Commissione di riforma, in un primo momento, lo considerava tale: «*Est processus specialis, non ratione materiae, sed ratione formae, seu non comprehendit in se certam aliquam materiam pertractandam (sicuti processus dispensationis super rato), sed est trames iudicialis per quem nonnullae quaestiones possunt instrui et defini-ri*»¹⁶⁰. E ancora: «*Habet, tamquam suum genus, iudicium contentiosum, a quo deflectit in summa celeritate qua gaudet*». L'affermazione certamente è vera e presenta un peso giuridico non indifferente. Tuttavia, ad attribuirgli un carattere di processo tipico, sarebbero due fattori.

Anzitutto, la forma orale e la non separazione tra le quattro fasi processuali¹⁶¹ rappresentano un criterio distintivo vero e proprio.

¹⁵⁶ Sono escluse *ipso iure*, le cause di nullità matrimoniale (*can.* 1690) e della sacra ordinazione (*can.* 1710). Circa la nullità matrimoniale, è esclusa la trattazione della causa principale; nulla impedirebbe tuttavia l'accesso alla via orale in caso di questioni sorte prima della *litiscontestatio* (eccezioni dilatorie o perentorie). Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 596.

¹⁵⁷ Cf. *can.* 1631. Cf. anche M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 591; A. STANKIEWICZ, «Il processo contenzioso orale», 37.

¹⁵⁸ «*In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, servantur praescripta canonum de iudicio contentioso ordinario. Tribunal autem potest suo decreto, motivis praedito, normis processualibus, quae non sint ad validitatem statuta, derogare, ut celeritati, salva iustitia, consulat*».

¹⁵⁹ Cf., a mero titolo di esempio, L. MADERO, «El proceso contentioso oral», 197ss.

¹⁶⁰ *Communicationes* 4 (1972) 60.

¹⁶¹ «*Hic non habetur separatio inter quattuor phases (introductionis, instructionis, discussionis et conclusionis), in quibus communiter dispescitur instantia litis. Brevia-*

In secondo luogo, il fatto di essere delineato all'interno del Codice solamente per la sua forma – e non in relazione ad un oggetto proprio – confermerebbe questo suo essere “tipico”. L'affermazione contenuta in *Communicationes* e testé riportata risulterebbe, di per sé, non entrare nel cuore della questione, limitandosi a definirlo speciale perché in molto richiama il contenzioso ordinario. È chiaro tuttavia che il processo contenzioso orale, considerato in sé, non avrebbe motivo di esistere se non perché «trames iudicialis per quem nonnullae quaestiones possunt instrui et definiri». Ciò vuol dire, essenzialmente, che esso rappresenta un *genus* con cui trattare una *species*. O, se si vuole, un *genus* che presenta moltissime affinità con un altro *genus* (proprio perché anch'esso contenzioso) e che, per praticità, il Legislatore non ha voluto ripetere¹⁶², ma che, processualmente, avrebbe caratteristiche proprie. Questo risulta, d'altra parte, confermato nell'evoluzione del pensiero della Commissione che, già nell'*Adunatio* del 26 marzo 1979, si esprimeva così: «Consultores attente considerant naturam processus contentiosi summarii et post aliquam discussionem admittunt unanimiter eius peculiaritatem in eo esse quod prevalenter sit oralis. Quare non recenseri ille debet inter iudicia specialia, sed inter iudicia contentiosa in genere, quorum alterum scripto prevalenter fit, alterum vero praevalenter oralariter»¹⁶³.

3.1.2 I processi giudiziali speciali

Con questa denominazione, si indicano non solo quelli che il Codice espressamente riporta come tali, ma tutti quei processi che presentano peculiarità proprie che li distinguono dai tre moduli, ma che ne sono, *servatis de iure servandis*, una pratica concretizzazione.

Alcuni presentano natura tipicamente giudiziaria, altri amministrativa, altri ancora combinano le due essenze: se si considera poi la grande specificità processuale prevista da normative speciali, si assiste ad una

tio quae consequitur est effectus procedurae oralis, quae valet coagulare diversa stadia iudicii». *Communicationes* 4 (1972) 62.

¹⁶² È interessante l'utilizzo del termine “*serventur*”, anziché “*applicantur*”. Questa differenza, che verrà ripresa ed ampliata nel Cap. V, sottolinea il fatto che si osserva una normativa, quando la si riporta *tout court*. La si applica, quando, oltre ad osservarla, la si combina con la natura del processo. Cf. *infra*.

¹⁶³ *Communicationes* 9 (1979) 247. Il testo così continua: «Hac de causa rubrica generalis secundae partis libri de Processibus erit: *Pars II. Sectio I – De iudicio contentioso ordinario*. In ipsa secunda parte habebitur *Sectio II – De iudicio contentioso orali*». *Ibid.*, 247.

proliferazione processuale, la cui *ratio essendi* risiede proprio nel servizio della Chiesa nei confronti della *salus animarum* nella sua funzione di rendere giustizia.

Anche nel presente paragrafo, non sarà nostra intenzione descrivere nel dettaglio la struttura dei singoli processi speciali: ci limiteremo ad elencare quelli che possiedono natura giudiziale.

Il Processo di nullità matrimoniale. Precedentemente contenuto nelle disposizioni codiciali del 1917, nell'*instructio Provida Mater* del 1936 e nel m.p. *Causas matrimoniales* del 1971, è ora contenuto nel *Titulus I* della *Pars III (De quibusdam processibus specialibus)* del Libro VII, dal can. 1671 al 1691, così come modificato dal recente m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

Si caratterizza per una forte impronta pubblicistica, data la natura tipicamente comunitaria (e non solo di coppia) dell'istituto stesso del matrimonio¹⁶⁴. Per le cause di nullità matrimoniale si applica principalmente il contenzioso ordinario¹⁶⁵.

Il processo di separazione dei coniugi. Pur riconosciuta la concorrenza giurisdizione dello Stato in materia, questo tipo di processo, se affidato alla Chiesa, può essere disposto in via amministrativa (se la volontà è consensuale), con decreto del vescovo, oppure in via giudiziaria (qualora vi siano divergenze tra i coniugi), con adozione del contenzio-

¹⁶⁴ Cf. P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, 73; ID., *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, 21 ss.

¹⁶⁵ Cf. can. 1691 §3 del m.p. *MIDI*; *DC*, *prooemium*. Cf. *infra*. Un discorso a sé meriterebbe poi il processo documentale. La sua genesi è da ritrovarsi nella prassi della Curia Romana della fine del XIX sec., tanto da apparire per la prima volta in un decreto della Congregazione del S. Ufficio del 5 giugno 1889. Assorbito dal Codice del 1917, con la denominazione di "*casus excepti*", passò poi all'interno del m.p. *Causas matrimoniales* (Cf. PAOLO VI, Litt. Ap. m.p. *Causas matrimoniales*, art. X), fino all'attuale Codice, dove gli vengono dedicati tre canoni (Secondo l'attuale riforma i cann. di riferimento sono dal 1688 al 1690). Pur essendo soggetto a strette delimitazioni nell'ambito di applicazione, per le sue caratteristiche peculiari, esso potrebbe configurarsi come un ulteriore archetipo di processo. In realtà, non lo consideriamo tale per due motivi: in primo luogo perché la struttura globale si rifà molto al contenzioso ordinario, con una particolare attenzione alla prova documentale incontrovertibile; secondo poi, perché trova la sua applicazione esclusivamente all'interno delle cause di nullità matrimoniale. Discorso analogo, *mutatis mutandis*, si applichi al *processus brevior* previsto dalla riforma di *MIDI*. Cf. P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, 150-153. Cf. anche P.A. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali*, 36 ss.; ID., «Il processo documentale», 398.

so orale, salvo differente richiesta¹⁶⁶ e con partecipazione obbligatoria del promotore di giustizia¹⁶⁷.

Il processo di nullità della sacra ordinazione. La normativa è da ritrovarsi ai cann. 1708-1712. Il processo in questione presenta una forte analogia con quello di nullità del matrimonio: entrambi infatti hanno come oggetto la dichiarazione di nullità originaria di un sacramento¹⁶⁸.

La competenza, un tempo della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, dal 30 agosto 2011 è passata ad un Ufficio istituito appositamente presso la Rota¹⁶⁹.

Il processo penale. Come è stato altrove detto, si considera questa categoria di processo come speciale, pur non rientrando nel Codice sotto tale dicitura e pur essendo stato previsto dalla Commissione di riforma come un processo tipico. Esso potrebbe dirsi tale solamente in quanto considerato nel suo oggetto specifico, la materia penale, ma non nella sua forma – che, d'altra parte, è il criterio di analisi della presente trattazione. Infatti, previa un'indagine preliminare extragiudiziale contenuta nei cann. 1717-1719¹⁷⁰, la sua applicazione pratica troverà riscontro o in un processo amministrativo¹⁷¹, quale quello descritto al can. 1720, o in un processo giudiziale speciale¹⁷².

3.2 *I processi amministrativi*

3.2.1 Il processo amministrativo tipico

Il processo amministrativo rappresenta il terzo polo della triade processuale tipica, ma il secondo vero modello se si considera rispetto a quello contenzioso.

In verità, è difficile parlare di un processo amministrativo tipico, dal momento che il Libro VII non ne tratta in maniera generale, come invece fa per il giudizio contenzioso, ma parla direttamente del ricorso gerarchico, della procedura per la rimozione e il trasferimento dei parroci,

¹⁶⁶ Cf. C. GULLO, «Processo di separazione», 477; P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, 165-168; C. DE DIEGO-LORA, «Las causas de separación de cónyuges según el nuevo código», 392-395.

¹⁶⁷ Cf. can. 1696.

¹⁶⁸ Cf. P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, 168-172.

¹⁶⁹ Cf. BENEDETTO XVI, m.p. *Quaerit semper*, 30 agosto 2011, art. 2 §3.

¹⁷⁰ Per un approfondimento, cf. M. MOSCONI, «L'indagine previa», 191-213.

¹⁷¹ Cf. M. MOSCONI, «L'indagine previa», 213-228.

¹⁷² Cf. Z. SUCHECKI, «Il processo penale giudiziario», 229 ss.

del processo adottato nelle cause penali, ecc.¹⁷³.

Nello *Schema canonum de modo procedendi pro tutela iurium seu de processibus* del 1976, era contenuta ai cann. 397-495 l'intera procedura generale amministrativa¹⁷⁴, che era stata elaborata da un *parvus coetus* radunato già dal gennaio del 1970¹⁷⁵, in seguito espunta e convogliata in parte nel Libro I ed in parte nella normativa sui ricorsi gerarchici.

Non potendo descriverlo pertanto in maniera univoca e puntuale, ci limiteremo a definire questa macro-categoria in via negativa, offrendone cioè una descrizione non in base a ciò che è, ma in base a ciò che non è.

Il processo amministrativo è un processo in cui:

- *non* è assicurato il pieno contraddittorio: se si analizzano infatti i vari processi summenzionati, non è riscontrabile un pieno contenzioso, per il fatto che, come nel caso dei ricorsi amministrativi, la materia in oggetto è alquanto discrezionale;
- *non* è assicurata la piena parità delle parti: in tutti i casi, i conflitti sorgono tra un'autorità inferiore ed una superiore, e ciò comporta anche le due seguenti conseguenze:
- *non* vi è una piena garanzia del diritto di difesa, proprio in virtù della disparità delle parti¹⁷⁶;
- il giudice *non* è indipendente: il Superiore è infatti allo stesso tempo giudice e parte coinvolta.

Infine, si consideri che un processo amministrativo si conclude sempre con un atto amministrativo, decreto o rescritto che sia, o con esso ha inizio, come nel caso del ricorso gerarchico.

Le garanzie offerte, così come appare, sono veramente poche ed è questo il motivo per cui a volte il Codice sembra preferire la via giudiziale¹⁷⁷ o per cui in fase di revisione codiciale si volle mantenere anche

¹⁷³ Per un approfondimento, cf. A. CELEGHIN, «Il trasferimento e la rimozione dei parroci», 121-148; V. DE PAOLIS, «La Giustizia amministrativa», 9-37; P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, 197-210; M.A. ORTIZ, «I ricorsi gerarchici», 39-84; A. RANAUDO, «Il ricorso gerarchico», 503-549;

¹⁷⁴ Cf. *Communicationes* 8 (1976) 198-199.

¹⁷⁵ Cf. *Communicationes* 42 (2010) 69-79.

¹⁷⁶ A tal proposito si consideri che il diritto di difesa in molti di questi processi è previsto. La discriminante con il processo giudiziario, come si è dimostrato prima, sarebbe nel regime di tutela di tale diritto di difesa. In questi processi amministrativi infatti non è prevista in alcun modo la querela di nullità. Cf. il già citato G.P. MONTINI, «Carattere pastorale dei tribunali», 494-496.

¹⁷⁷ Cf. can. 1718 §1, 3°.

una garanzia contenzioso-amministrativa. Non si dimentichi tuttavia, che anche la giustizia amministrativa sottostà al principio di legalità e forse questo aspetto, in maniera particolare, la rende altrettanto sicura per coloro ai quali essa si rivolge¹⁷⁸.

Premesse queste caratteristiche comuni a tutti i processi amministrativi, si tratteranno ora in via sommaria le varie categorie di processi in cui si concretizza l'archetipo amministrativo, che sono:

- i processi amministrativi speciali propriamente detti;
- le procedure amministrative;
- i procedimenti amministrativi.

3.2.2 I processi amministrativi speciali

Il processo di separazione dei coniugi. Come anticipato, se la volontà è consensuale, i coniugi possono ricorrere al vescovo, il quale emanerà un decreto di natura amministrativa, con cui definirà anche le questioni relative all'educazione ed istruzione della prole. Tale decreto può essere impugnato con ricorso gerarchico¹⁷⁹.

Il processo per la dispensa del matrimonio rato e non consumato. Esso trova la sua normativa sia nel Codice (cann. 1697-1706), sia nelle *Litterae Circulares* emanate dalla CCDDDS il 20 dicembre 1986. Si articola in due fasi: una istruttoria in sede diocesana ed una, valutativa, in sede Apostolica. L'atto finale è la dispensa del Romano Pontefice¹⁸⁰.

Il processo per lo scioglimento del matrimonio "in favorem fidei". Non si trova alcuna norma esplicita nel Codice a riguardo. «Il silenzio del Codice, però, viene colmato da una prassi della S. Sede e da una specifica normativa [...]»¹⁸¹, le Norme *Potestas Ecclesiae* della CDF del 30 aprile 2001. Anche in questo caso sono presenti le due fasi, istruttoria e valutativa.

¹⁷⁸ Il principio di legalità si riscontrerebbe in alcuni aspetti particolari: la presenza di tempistiche stabilite dal diritto, la possibilità dei ricorsi, l'individuazione di un diritto sostantivo cui far riferimento (si confronti ad esempio la normativa del diritto penale, ovvero i canoni sui diritti dei chierici, ovvero ancora le disposizioni circa le rimozioni e i trasferimenti), la possibilità di avvalersi di un pur minimo diritto alla difesa.

¹⁷⁹ Cf. C. GULLO, «Processo di separazione», 477; L. MADERO, «Commento ai cann. 1689-1696», 1122; P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, 165-168; C. DE DIEGO-LORA, «Las causas de separación de cónyuges según el nuevo código», 392-395.

¹⁸⁰ Cf. B. MARCHETTA, «Il processo "super matrimonio rato et non consummato"», 407-411; P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, 157-161.

¹⁸¹ A. MIGLIAVACCA, «Procedimenti amministrativi», 178.

Il Processo di presunta morte dei coniugi. Recensito nell'unico can. 1707, è diretto ad accertare la morte di uno dei coniugi, qualora manchi un documento certo, ecclesiastico o civile, che ne dichiari il decesso. Quanto al processo di cui avvalersi, si tratta a tutti gli effetti di un processo amministrativo, *coram episcopo*, che si risolve con un decreto dichiarativo¹⁸².

Il processo di nullità della sacra ordinazione. Oltre al processo giudiziale, è possibile adire la via amministrativa, con l'emanazione del relativo decreto dichiarativo¹⁸³.

Transazione, compromesso e giudizio arbitrale. Sono i tre rimedi definiti dal Codice per evitare un giudizio contenzioso e, in quanto tali, sono da definirsi processi extragiudiziali¹⁸⁴. Possono avere come oggetto solamente quelle cause in cui non sia implicato il bene pubblico «aliaque de quibus libere disponere partes non possunt»¹⁸⁵. Per la loro applicazione si rimanda, nell'ordine, a norme stabilite dalle parti, alla normativa eventualmente data dalla Conferenza Episcopale o alla legislazione civile.

Il processo penale. A seguito dell'indagine previa, il vescovo potrà scegliere di adire la via amministrativa, secondo il can. 1720, «quoties iustae obstant causae ne iudicialis processus fiat»¹⁸⁶. Egli dovrà rendere note all'imputato le accuse e le prove raccolte, dandogli la possibilità di difendersi e, dopo aver valutato il tutto con due assessori, emani il relativo decreto penale.

3.2.3 Le procedure amministrative

Come è stato già illustrato, sono quelle che conducono all'emanazione di un atto amministrativo singolare. Pertanto, come normativa generale, devono seguire il can. 50, il quale prescrive che «antequam decretum singulare ferat, auctoritas necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint»¹⁸⁷.

¹⁸² Cf. M. SAID, «De processu praesumptae mortis coniugis», 433 ss.

¹⁸³ Cf. L. DEL AMO, «Commento ai cann. 1697-1712», 1135.

¹⁸⁴ La terminologia “giudizio arbitrale” non sarebbe quindi da intendersi in senso di giudizio contenzioso.

¹⁸⁵ Can. 1715 §1.

¹⁸⁶ Can. 1342. Cf. anche M. MOSCONI, «L'indagine previa», 213-228.

¹⁸⁷ Il disposto è inquadrato solo all'interno del Capitolo II del Titolo IV del Libro I, dal titolo *De decretis et praeceptis singularibus*, pertanto sembrerebbe non riferirsi ai rescritti o alle dispense. È ovvio tuttavia che anche nel caso di emanazione di tali

Tra queste procedure, se ne ritrovano delle più disparate. Sommaria-
mente, annoveriamo quella generale relativa al trasferimento, rimozio-
ne e privazione di un ufficio¹⁸⁸, quella peculiare per i parroci¹⁸⁹, quella
per giungere al passaggio ad un altro Istituto da parte di un religioso¹⁹⁰,
quella relativa all'esclusione¹⁹¹ ed alla dimissione¹⁹². Ve ne sono
comunque molte altre, che trovano applicazione nei diversi Dicasteri e
organi amministrativi ma che, per motivi evidenti, saranno omesse in
queste sede.

3.2.4 I procedimenti amministrativi

Il ricorso gerarchico. Si tratta effettivamente dell'unico procedimen-
to codificato, il cui oggetto è, precisamente, la revoca o correzione di
un «att[o] amministrativ[o] singolar[e], [...] dat[o] in foro esterno, fuori
dal giudizio»¹⁹³. Concretamente, trova la sua normativa ai cann. 1732-
1739, nella *Sectio I* della *Pars V* del Libro VII.

Il Libro VII definisce dunque queste cinque *Partes*, trattando insieme
di processi tipici e speciali, come le linee fondamentali che costituisco-
no lo scheletro del diritto processuale canonico. Si ricordi, tuttavia, che
dalla prassi della Curia Romana, e dalle esigenze scaturite tra i fedeli, il

atti sarà necessario avvalersi di alcune notizie e prove, anche se sommarie (si conside-
ri, per esempio, la procedura per la dispensa dagli obblighi sacerdotali condotta dalla
Congregazione per il Clero).

¹⁸⁸ Cf. rispettivamente cann. 190-191; 192-195; 196.

¹⁸⁹ I canoni di riferimento sono compresi dal 1740 al 1752. Si tratta di due proce-
dure amministrative, in quanto eseguite dall'autorità superiore nell'esercizio della sua
potestà esecutiva mediante decreto. Il soggetto passivo delle disposizioni normative è
il parroco nell'esercizio del suo ministero. Circa la collocazione di queste norme
all'interno del Codice, parte della dottrina non la ritiene «del tutto felice», affermando
che questi canoni «non riguardano affatto l'impugnazione di un atto e la successiva
procedura per risolvere il rispettivo conflitto, e neppure l'infrazione o la dichiarazione
di una pena, ma si riferiscono semplicemente alla procedura per l'emanazione di un
atto singolare (che quando sarà emanato potrà poi essere impugnato)». Z. GROCHO-
LEWSKI, «Trasferimento e rimozione del parroco», 202-203. Cf. anche A. CELEGHIN,
«Il trasferimento e la rimozione dei parroci», 124-125 e 132; F. COCCOPALMERIO, *De
paroecia*, 245-246.

¹⁹⁰ Cf. cann. 684-685.

¹⁹¹ Cf. cann. 686-693.

¹⁹² Cf. cann. 694-704.

¹⁹³ Can. 1732. Per ulteriori approfondimenti, cf. P. MONETA, *La giustizia nella
Chiesa*, 197-202; G.P. MONTINI, *De recursibus hierarchicis*, 9 ss; M.A. ORTIZ, «I ri-
corsi gerarchici», 39ss.; A. RANAUDO, «Il ricorso gerarchico», 516-540.

Legislatore ha previsto numerose altre normative particolari, sia di diritto sostantivo che procedurale, garantendo nel migliore dei modi quella tutela di cui i fedeli necessitano nella protezione dei propri diritti.

Per quanto concerne le cause di canonizzazione, definirne la natura, se si tratti cioè di processo giudiziale o amministrativo, tipico o speciale, risulta a questo punto alquanto complesso. Nei seguenti capitoli, dopo averne illustrato l'evoluzione storica e gli elementi essenziali della normativa attuale, risulterà chiaramente più facile trovare una risposta.

CAPITOLO II

Le cause di canonizzazione nella storia

1. Dagli esordi al Codice del 1917

Voler comprendere un istituto giuridico, una determinata prassi o un processo vero e proprio, vuol dire anche inquadrarlo all'interno di un contesto storico. Sarebbe infatti estraneo ad una ricerca scientifica considerare tali oggetti di studio come un precipitato "dall'alto", un qualcosa di avulso da una qualsiasi realtà storica.

Al contrario, ogni istituto giuridico è sempre il frutto di scelte normative che, nella e dalla storia, traggono la loro origine, modificandosi e plasmandosi in quelli di cui oggi ci serviamo e che la dottrina studia e cataloga.

Discorso analogo è da farsi con le cause di canonizzazione: una lunga evoluzione è stata responsabile delle cause così come le conosciamo, a partire dall'autocoscienza delle prime realtà cristiane e del loro rapporto alla santità.

È proprio quest'ultimo il concetto sulla base del quale tutto il discorso si articola, non perché questo lavoro abbia un carattere teologico; al contrario, proprio perché l'istituto canonico della canonizzazione non avrebbe senso se non compreso alla luce del suo oggetto (anche processualmente parlando) vale a dire quella dichiarazione del Romano Pontefice «in forma definitiva e solenne che un fedele cattolico è attualmente nella gloria eterna, intercede per noi presso il Padre e può essere pubblicamente venerato da tutta la Chiesa»¹.

¹ V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi*, 348. Secondo la definizione di Rocca, «*canonizatio est canonica et publica sanctitatis approbatio, qua quis cathalogus Sanctorum adscriptus declaratur et solemniter promulgatur, cunctisque Christi fidelibus invocandus, divinique officii celebratione venerandus proponitur*».

Poiché la grazia non è a noi visibile, e pertanto anche la santità in sé risulta difficile da vedere nel suo complesso, per parlare di santità dovremmo riferirci principalmente a due concetti:

- segni necessari, i quali comprendono l'eroicità delle virtù e/o il martirio, che costituiscono la *causa petendi* del processo relativo;
- segni contingenti, che si configurano nella fama di santità e/o fama di martirio e nei miracoli, antecedenti o, soprattutto, susseguenti alla morte, che costituiscono il *fumus boni iuris* per l'istruzione della medesima causa.

Esulerebbe dal presente lavoro una trattazione teologica di tutti i concetti menzionati². Si faranno pertanto alcune semplici considerazioni.

In primo luogo, quando parliamo di questi duplici segni, ci riferiamo ad un tipo di santità, particolare, che la dottrina definisce «canonizzabile» o «canonizzata»³, che è, per questo stesso fatto, oggetto di canonizzazione, divenendo oggetto «de cultu, invocatione et intercessionem»⁴.

A. ROCCA, *De canonizatione Sanctorum*, 5. La santità si ricollega, etimologicamente, al latino *sancire*, verbo utilizzato anche in ambito legale per delineare una *res* o una persona e “sancirla” come sacra, cioè votata al divino. Da un contesto pubblico, il concetto si estese anche ad un ambito privato/morale e così, già a partire dal I sec. a.C., indicò una persona pia, tale perché devota agli dei, alla famiglia e alla patria. Il concetto biblico conserva un’accezione di “separazione”, nel senso di separazione da tutto ciò che è profano, tanto che il vero santo è Dio e, per conseguenza, lo diviene anche il suo popolo. Il popolo di Israele è santo, in quanto separato dalle altre nazioni e votato a Dio stesso. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi*, 14 e 22-23. San Tommaso parla di santità, riferendosi al fatto che «la mente umana applica sé stessa e i suoi atti a Dio» (*Summa Th.*, II^a – II^{ae}, q. 81, a. 8.), ciò vuol dire, in altre parole, che Dio diviene il fine ultimo e perciò la santità ordina l'uomo al suo fine divino. Di conseguenza, perciò, essere santi vuol dire conoscere e poi amare Dio, ma solo per grazia, attraverso la fede e la carità

² Cf. A. AMATO, *Santi e Beati*, 5-18; P. MOLINARI, «I miracoli nelle beatificazioni e canonizzazioni», 245 ss.

³ Cf., fra gli altri, G. MARTINELLI, «Procedure di canonizzazione», 12; P. MOLINARI – P. GUMPEL, *La santità canonizzata*, 7ss; L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 74.

⁴ BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 108. Alle prime pagine del suo *Opus Magnum*, Benedetto XIV, riportando un'introduzione storica, divide nettamente il concetto di apoteosi classica da quello della canonizzazione. L'apoteosi, che consisteva in una solenne ascrizione di un uomo tra gli dei a seguito della sua “assunzione in cielo”, ci viene riportata da Livio, Lattanzio e Tacito circa le persone di Romolo e dell'imperatore Augusto. Tuttavia, contro coloro che affermavano la somiglianza tra le due pratiche (a titolo di esempio, Rodolfo Ospiniano e Giovanni Alberto Fabricio), l'autore si opponeva vigorosamente. In primo luogo, commenta il Pontefice, l'apoteosi poteva basarsi anche sulla testimonianza di uno solo, mentre la canonizzazione su un'attenta valutazione, a seguito di accurate indagini probatorie;

Ciò non significa che la santità, intesa come unione a Dio, sia riservata a chi compia una vita eroica o ai martiri; vuol dire solamente che i cristiani che esercitano quotidianamente le virtù in un modo “fuori dal comune” e coloro che muoiono martiri in Cristo sono anche degni di essere venerati dalla Chiesa come santi⁵.

Per quanto concerne l'eroicità delle virtù, si tenga presente che si tratta essenzialmente di virtù cristiane, non politiche o etiche⁶. In secondo luogo, ciò che rileva è la loro eroicità, un'eccellenza cioè nell'agire, considerata nell'ambito storico relativo, e che deve estendersi lungo tutta la vita del cristiano. Questi atti eroici devono essere inoltre compiuti «expedite, prompte et delectabiliter supra communem operandi modum»⁷. Non sono frutto della ragione, bensì di un dono dello Spirito Santo, accettato e praticato con umiltà.

Quanto poi al martirio, basta dire che martire è colui che:

- dà la vita e sparge il suo sangue con una morte violenta, istantanea o a seguito di varie vessazioni corporali⁸ (martirio materiale);
- accettandola volontariamente per amore di Dio (martirio formale *ex parte victimae*);
- da parte di un persecutore che agisce in odio alla fede o ad una virtù connessa (martirio formale *ex parte persecutoris*).

Quanto ai segni contingenti, emergeranno via via nel corso della trattazione.

l'apoteosi, inoltre, riguardava solamente le persone «Augustorum tantum aut Augustarum aut aliarum mulierum sanguine Imperatoribus coniunctarum»; infine, mediante l'apoteosi, «consacrands [...] inter Deos recensebatur, Canonizandus autem solemn iudicio ab Ecclesia refertur in album servorum et amicorum Dei». *Ibid.*, 99, 101, 103.

⁵ Il Concilio Vaticano II ha ulteriormente approfondito il concetto di santità, estendendone o, meglio, sottolineandone la portata universale e, concretamente, quotidiana. Cf., a proposito, P. MOLINARI – P. GUMPEL, *La santità canonizzata*, 7; P. MOLINARI, *I santi e il loro culto*, 89-90.

⁶ Cf. A. CASIERI, *La perfezione cristiana*, 64-65; G. MARTINELLI, «Procedure di canonizzazione», 13.

⁷ BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, III/1, 635. Quanto poi al fatto che vengano esercitate «supra communem operandi modum», il Lambertini specifica che «heroicita[s] nihil aliud e[st] quam operis excellenti[a], quae ab ipsa operis arduitate ut plurimum causam habet et originem: quae enim communia sunt et ordinaria, non sunt excellentia, nec excitant admirationem». *Ibid.*, 616.

⁸ Nei primi secoli questo era definito “martirio perfetto”. Esisteva poi il “martirio incoativo”, che riguardava coloro che, avendo confessato la loro fede in Cristo dinanzi ad un tribunale, avevano trovato la prigionia. Cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi*, 47.

Si riporterà, di seguito, una rassegna storica circa l'approccio della comunità cristiana ai santi e alla loro venerazione, cercando di dimostrare come, seppure *in nuce*, la Chiesa si sia sempre servita, *congrua congruis referendo*, di un vero e proprio processo, con il fine di appurare, per quanto possibile, la verità dei fatti attorno a queste figure eminenti.

1.1 *Il culto dei martiri e dei confessori*

La concezione della santità, pur salda nella sua essenza, ha trovato storicamente diverse comprensioni da parte della comunità cristiana: in altre parole, non sempre e univocamente, i fedeli hanno avuto una chiara idea di chi fosse santo.

Già a partire dal I sec., tuttavia, l'idea di un cristiano che desse la propria vita per testimoniare l'amore per Cristo, suscitava nella stessa comunità un profondo senso di pietà e venerazione. Il martire, vittima di persecuzioni pubbliche (e non), rendeva infatti l'estrema testimonianza della sua fede con l'effusione del proprio sangue⁹. In generale perciò, fino al IV sec., il concetto di santità corrispondeva sostanzialmente a quello del martirio.

Sebbene sia condivisibile che i primissimi martiri fossero riconosciuti tali in via del tutto spontanea, è plausibile cogliere elementi germinali di una qualche forma procedurale:

- un *fumus boni iuris* consistente¹⁰;
- una *causa petendi* ben precisa alla base dell'*iter* di canonizzazione¹¹;

⁹ Cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi*, 130; W. HILGEMAN, «Le Cause di beatificazione», 289; E. PIACENTINI, *Il martirio*, 105. Benedetto XIV riporta un'accurata descrizione di coloro che, davanti alle persecuzioni, rinnegavano Cristo o accondiscendevano a rendere il culto pubblico agli dei. Vi erano gli *idolatrae* (che adoravano gli idoli), i *sacrificati* (che offrivano sacrifici agli idoli), i *thurificati* (che bruciavano incenso dinanzi agli idoli), i *libellatici* (che, presso i tribunali, presentavano un libello mediante il quale affermavano di rinnegare Cristo) e infine gli *extorres* (i quali, presi dal timore, ma non volendo rinnegare la loro fede, si recavano in esilio). Tutti questi venivano chiamati *negatores*, *lapsi* o *blasphemi*. Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/I, 112-114.

¹⁰ La tomba del martire era meta anelata da molti fedeli che, nelle azioni eroiche dello stesso, vedevano un'esemplarità ed un modello di imitazione. Grande attenzione veniva attribuita alla data della morte, definita poi il *dies natalis* in cui la comunità si raccoglieva con la celebrazione liturgica per rendere gloria a Dio e festeggiare il santo. Cf. J.A. GRAY, *The Evolution of the Promotor of the Faith*, 10; J. SCHLAFKE, *De competentia in causis Sanctorum*, 9.

- la presenza di un apparato probatorio, ancorché scarno e superficiale¹²;
- la raccolta del materiale condotta da un istruttore *ante litteram*¹³;
- una sommaria fase valutativa¹⁴;
- una fase di giudizio¹⁵;
- la pubblicità della decisione¹⁶;
- una ratifica seguente da parte del Romano Pontefice¹⁷.

¹¹ L'attenzione era rivolta alla *causa mortis*, secondo il brocardo agostiniano «Martyrem non facit poena, sed causa». BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 137. Il vanto di avere un martire all'interno della propria comunità, infatti, portò alla diffusione di abusi e di atti fanatici: alcuni ricercavano volontariamente la morte, per essere elevati agli onori degli altari. La consapevolezza di tali atteggiamenti spinse le autorità a dare una normativa in materia. Il concilio di Elvira dell'anno 300 sentenziò che chiunque avesse trovato la morte in occasione della distruzione delle statue degli idoli, non sarebbe stato ricevuto nel numero dei martiri; dichiarazione simile sarà ripresa dal concilio di Cartagine (348), il quale ammonì a non donare il titolo di martire a chi non ne avesse veramente merito. Sorgerà ben presto la distinzione tra *martyres vindicati*, il cui martirio era stato accettato e il culto autorizzato, e *martyres non vindicati*. Cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi*, 135; A. MITRI, *De figura iuridica postulatoris*, 25.

¹² È storicamente attestato l'uso degli atti proconsolari, scritti da notai pagani, i quali riportavano il processo giudiziario della condanna a morte dei martiri. Questi atti giungevano tra le mani dei cristiani o venivano da essi comprati. Altri atti venivano invece direttamente scritti da cristiani, presenti durante gli interrogatori dei futuri condannati. Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 130. Gli *acta martyrum* o *passiones*, invece, nascevano probabilmente una volta che il martirio era stato decretato. Per il concetto di *passiones*, cf. A. AMORE, «Culto e canonizzazione dei Santi», 45-47.

¹³ A Roma, per esempio, Papa Fabiano incaricò i diaconi e i suddiaconi che sovrintendevano alle sette regioni in cui era stata suddivisa la città, di raccogliere questa documentazione. Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 130.

¹⁴ La valutazione del materiale era eseguita dallo stesso vescovo. È chiaro come principi quali la parità processuale delle parti o il contraddittorio sostanziale non trovassero applicazione formale nei primi secoli.

¹⁵ Il giudizio era dato dallo stesso vescovo, che autorizzava il culto nella propria diocesi, con l'iscrizione dei nomi nei cosiddetti «dittici liturgici». Benedetto XIV riporta la teoria del Saussaio, secondo il quale, ad effettuare l'esame e il relativo giudizio circa il martirio, sarebbe stato competente solamente il primate, col consiglio degli altri vescovi, previo invio degli atti da parte del vescovo nella cui diocesi era avvenuto il martirio. Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 141.

¹⁶ Il loro nome veniva diffuso tra le varie Chiese attraverso lettere encicliche, affinché il vescovo locale ne autorizzasse il culto all'interno della propria diocesi.

¹⁷ È alquanto verosimile che queste lettere passassero per il giudizio di Roma: non se ne hanno in questo periodo fonti certe che confermino una pratica unica, ma lo possiamo dedurre, per esempio, dagli atti di San Virgilio, vescovo e martire, le cui

Con la fine delle persecuzioni e la diminuzione del numero dei martiri, non venne certo meno il principio della santità e la sua comprensione all'interno della comunità: se il santo non era più colui che aveva dato la propria vita con l'effusione del sangue, lo divenne colui che aveva sì offerto la sua vita, ma in spirito di obbedienza, penitenza, umiltà ed esercitando ogni forma di altra virtù cristiana. Questi cristiani, a partire dal IV sec., furono chiamati "confessori", coloro cioè che confessavano la propria fede in Cristo attraverso un «lento ed autentico martirio *sine sanguine*»¹⁸. Non più la morte violenta quindi, ma la perfetta castità, la vera carità e verginità consacrata a Dio¹⁹.

Anche per la canonizzazione dei confessori ci si rifaceva ad una prassi che invocava la pietà popolare e la fama di santità di cui il futuro santo godeva all'interno della sua comunità²⁰ e che, in definitiva, coincideva con quella adoperata per i martiri²¹. Manca in questo periodo la figura giuridica del postulatore così come intesa secondo l'attuale normativa, «nisi quis postulatorem videre velit in illis qui in cultum martyribus et confessoribus tribuendo zelo eminebant vel in illis qui episcopos de morte alicuius martyris vel confessoris certiores faciebant»²².

Da quanto esposto, può dedursi come già un inizio di processo, articolato in una fase locale ed una romana, poteva dirsi esistente nei primi secoli: definirne la natura e catalogarlo secondo gli schemi attuali sarebbe anacronistico e scientificamente errato, ancorché non se ne possa negare un germe originario²³.

memorie «ut mos erat, Papae Romano transmiserunt, ut sacris Martyrum memoriabilibus insererentur». BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 157. Il corsivo è nostro. L'autore desume dalle parole «ut mos erat», che nei primi secoli «transmissa fuisse ad Romanum Pontificem Acta Martyrum ut, praevis examine, cultus in eorum honorem vel introduceretur, vel, si iam auctoritate Episcopali esset introductus, Apostolicae Sedis approbatione roboraretur». *Ibid.*, 157.

¹⁸ V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi*, 137.

¹⁹ Scriverà in proposito S. Gregorio di Tours: «uomini di egregia santità, che la palma della perfetta beatitudine elevò dalla terra al cielo, questi sono coloro che sono legati dal vincolo della vera carità, onorati dal frutto delle elemosine, ornati dal fiore della castità [...]»; similmente scrivevano San Dionigi di Alessandria e Sant'Atanasio, il quale di sant'Antonio abate affermava «quotidie martyr erat». San Basilio incoraggerà invece i fratelli a meritare la stessa beatitudine dei martiri «sine persecutione, sine igne, sine verberibus». Cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi*, 138-140.

²⁰ Cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi*, 139.

²¹ Cf. A. CASIERI, «Iter processus beatificationis et canonizationis», 245.

²² A. MITRI, *De figura iuridica postulatoris*, 26.

²³ Di opinione contraria W.E. Kemp, il quale sostiene che «for the early period of the first and second centuries we can find nothing in the nature of a judicial sentence

1.2 *La canonizzazione vescovile*

La dottrina suole definire tale quel periodo che va dal IX sec. fino al 1234, anno in cui la competenza in materia di canonizzazione passò in maniera esclusiva all'autorità petrina.

In realtà, come si ha avuto modo di osservare e come Benedetto XIV sottolinea, già a partire dai primissimi secoli la canonizzazione – o giudizio ecclesiastico – circa il martirio o le virtù era di competenza del vescovo (o del primate locale) con una sorta di ratifica successiva da parte del Papa.

Si può dire allora che la canonizzazione vescovile incominci dal IX sec. non perché prima non esistesse, quanto più perché a partire da questo periodo il giudizio divenne esclusivo dei vescovi, mentre prima poteva accadere che alcuni culti sorgessero spontaneamente e fossero semplicemente riconosciuti o tollerati.

Si osservi tuttavia un particolare: secondo alcuni autori citati dal Lambertini (González Tellez o Angelo Manríquez) e la cui idea egli farà propria, quando il giudizio si limitava all'autorità locale, non potendosi il diritto episcopale estendere oltre i confini del proprio territorio, si sarebbe trattato piuttosto di una beatificazione. Tuttavia, «cultum ab uno Episcopo in sua dioecesi statutum, accedente aliorum Episcoporum, et sic universalis Ecclesiae approbatione, una cum assensu expresso, vel tacito summi Pontificis, ad Canonizationis terminos pervenisse»²⁴.

Di questo periodo si può dunque affermare:

- l'esame e il giudizio spettavano ancora all'autorità locale;
- il vescovo, dopo aver individuato il corpo del martire o del confessore (*inventio*), ne ordinava l'esumazione (*elevatio corporis*)²⁵;
- si ricorreva ad un materiale probatorio che poteva essere costituito da biografie, testimonianze scritte e orali;

of canonization [...] in the third century, however, there is a little evidence for something like judicial action, but one must guard strictly against exaggeration and anachronism [...] and we may safely say that there is no evidence for a process of canonization at Rome in the third century». E.W. KEMP, *Canonization and authority*, 163-164.

²⁴ BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 192. Secondo l'autore, la prima canonizzazione ufficiale sarebbe da attribuire a Giovanni XV, il quale, supplicato da Luitolfo, vescovo di Augsburg, ascrisse al numero dei santi il vescovo Udalrico, il 3 febbraio 993. Cf. *ibid.*, 219.

²⁵ Questa pratica era spesso oggetto di gravi abusi, come nel caso del diacono Deusdona il quale, preposto ad alcuni cimiteri agli inizi del IX sec., «coemeteria reliquiis spoliabat, quas Germanis certo pretio mittebat». A. MITRI, *De figura iuridica postulantis*, 28.

- sulla base di questo materiale, il vescovo, singolarmente, o il primate mediante un sinodo, emetteva un decreto mediante il quale veniva tributato il culto pubblico al confessore e ne autorizzava la *translatio corporis* ad altra destinazione più idonea, facendovi edificare al di sopra un altare²⁶;
- il culto, da locale, diveniva quindi universale mediante un assenso tacito o manifesto del Romano Pontefice²⁷. Quando tale assenso era manifesto, ciò avveniva all'interno di alcuni sinodi, indetti dagli stessi Pontefici con cadenza annuale²⁸.

Un esempio eloquente può considerarsi un brano tratto dai Bollandisti e riportato da Benedetto XIV, riguardo alla vita di santa Guda: in esso si racconta come già nel I millennio si fosse ricorsi ad una struttura processuale ben definita, corroborata da un apparato documentale e «indubio testimonio», al fine di «omne dubitationis vulnus de credentium cordibus resecandum», confermata con autori-

²⁶ Circa la pratica della *elevatio* e *translatio*, cf. A. AMORE, «La canonizzazione vescovile», 232-233; G. DALLA TORRE, *Santità e diritto*, 30; J. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 13; L. HERTLING, «Materiali per la storia del processo di canonizzazione», 171; H. MISZTAL, *Le cause di canonizzazione*, 147; A. MITRI, *De figura iuridica postulatoris*, 27; R. QUINTANA BESCÓS, *La fama de santidad*, 57. La pratica della *elevatio* e *translatio corporis* era già conosciuta a partire dal IV sec., con applicazione speciale ai martiri. Gli abusi portarono alla redazione del can. 51 del Concilio di Magonza, dell'anno 813, il quale vietò le traslazioni «sine consilio principis, vel episcoporum sanctaeque synodi licentia». A. MITRI, *De figura iuridica postulatoris*, 28.

²⁷ «Veteres namque Sancti non fuerunt canonizati Romanae et Apostolicae Sedis auctoritate, atque supremo Iudicio, sicut novissimi ab aliquot saeculis; sed eorum cultus, qui primo in certis ac particularibus Ecclesiis institutus fuerat, paulatim deinde, Romano Pontefice, non contradicente, sed tacite approbante, ad alias Ecclesias pervenit». BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 193. È sicuro che, per esempio, molte delle *elevationes* vescovili furono concesse con autorizzazione da Roma, previa richiesta del vescovo stesso. Capitava inoltre che, durante i loro viaggi, erano gli stessi Pontefici a presiedere alle *elevationes*, tra cui Leone IX (1049-1054), Callisto II (1119-1124), Innocenzo II (1130-1143). Si ritiene, comunque, che la prima traslazione «pontificia» sia avvenuta alla fine del secolo V, per volontà di San Gelasio, per il corpo di S. Severino. Cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi*, 160; A. MITRI, *De figura iuridica postulatoris*, 28.

²⁸ Queste sono le parole dei Bollandisti, che Benedetto XIV riporta nella sua opera: «Eiusmodi causarum definitio fiebat in Synodis, quas annue unam, aut plures Romani Pontifices celebrati coram se faciebant. Et, quia eiusmodi Synodorum Acta vix scribebantur, sed, ut in iis sola voce decernebantur multa, sic etiam approbabantur populorum religio erga eos, quorum annuntiata Synodo Sanctitas, et miracula fuerant». BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 218.

tà vescovile (Radbodo, vescovo di Tournai) e come il tutto fosse stato inviato, mediante nunzi, al Sommo Pontefice, «qui cum omnibus in Romana curia pro tunc residentibus Praelatis, maturiori profundiorique adhuc rem scrutantes indagazione, [...] unanimi consensu Sanctorum hanc catalogo adscribentes, sacra eius ossa de terrae pulvere transferenda, publicaeque adorationi sublimanda praefato Episcopo commiserunt»²⁹.

Circa la figura del postulatore in questo periodo, o almeno di una postulazione, non vi sono notizie sicure: spesso il postulatore era un semplice membro del popolo, in quanto suo rappresentante, come nelle traslazioni delle Sante Maura e Britta, ovvero un monaco, nella traslazione di S. Ermelando, o ancora un principe. Quando si ricorreva al Pontefice, era sempre il vescovo locale a fungere da postulatore o, al più, alcuni suoi legati³⁰.

1.3 *Il decreto Audivimus e le Decretali di Gregorio IX*

Nonostante la quasi unanime dottrina sull'intervento, almeno tacito, del Romano Pontefice anche nel I millennio, la data formale che segna l'inizio della riserva pontificia in materia di canonizzazione è il 1234³¹: in questo anno Gregorio IX, desideroso di una riorganizzazione generale del diritto canonico, affidò a San Raimondo di Peñafort il lavoro di catalogazione e ricerca delle principali fonti di legge, che confluì nelle *Decretales*.

In esse, egli inserì l'estratto di una lettera di Alessandro III al re di Svezia³². Tale epistola, del 1171, riferiva il caso di un monaco venerato come martire (ucciso in stato di ubriachezza da due confratelli) e ne proibiva il culto pubblico senza il previo permesso da Roma³³.

La lettera non aveva forse l'intenzione di assurgere a decreto generale³⁴, ma l'inserimento all'interno delle *Decretales* ne suggellerà il carattere universale e pienamente legislativo.

²⁹ BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 232.

³⁰ A. MITRI, *De figura iuridica postulatoris*, 31-32.

³¹ Cf. H. MISZTAL, *Le cause di canonizzazione*, 138-139.

³² La lettera passò alla storia con il nome di decreto "*Audivimus*".

³³ «*Audivimus*, quod quidam inter vos sint, qui, diabolica fraude decepti, hominem quendam in potatione et ebrietate occisum quasi sanctum, more infidelium venerantur, quum vix pro talibus in ebrietatibus peremptis ecclesia permittat orare. Dicit enim Apostolus: "quod ebriosi homines regnum Dei non possidebunt". Illum ergo hominem non praesumatis de cetero colere, quum, etiamsi per eum miracula plurima fierent, non liceret vobis ipsum pro sancto absque auctoritate Romanae ecclesiae publice venerari». X. 3, 45, 1.

³⁴ Ne è prova il fatto che tra il 1171 e il 1234 continuò la commistione di cano-

Commentatori come Sinibaldo Fieschi (futuro Innocenzo IV, 1243-1254) ed Enrico Bartolomeo da Susa (1194-1271) ribadirono il concetto della assoluta riserva papale, arrivando ad affermare non solo che «solus papa potest canonizare», ma anche che goda di una vera e propria infallibilità in materia, «quod Deus non permittat ipsum errare in hoc negotio»³⁵.

In ciò concorda anche il Lambertini:

Verum, quidquid sit de hac controversia, quemadmodum certum esse videtur, uti supra dictum est, numquam Episcopos potuisse veras peragere Canonizationes: praecipere etenim, ut aliquis tamquam sanctus publico cultu colatur in universa Ecclesia, nec potest, nec potuit umquam ad eum pertinere, qui limitatam obtinet iurisdictionem in una dioecesi aut provincia, sed ad eum tantummodo, qui ius obtinet in universa Ecclesia; ita perspicuum apparet, Primates Archiepiscopos, aut Episcopos olim potuisse cultum publicum indulgere erga Martyres, aut Confessores in sua provincia, aut dioecesi, quod est idem ac dicere, Beatificationis honores concedere, aut advocata summi Pontificis auctoritate, aut etiam iure suo, absque eo quod ab illa dependerent, sicut ex supradictis facile colligi potest³⁶.

In questi anni va ulteriormente affinandosi il processo di canonizzazione vero e proprio, anche se la sua applicazione non può dirsi del tutto omogenea, soprattutto per la ancora non ben chiara distinzione tra beatificazione e canonizzazione.

Il Lambertini deduce una bozza di processo attraverso gli scritti del Caetani, dell'Ostiense e del Malvezzi. Questa, se analizzata attentamente, ricalca le fasi di un vero processo contenzioso *ante litteram*:

nizzazioni puramente vescovili ed altre pontificie. Cf. H. MISZTAL, *Le cause di canonizzazione*, 138; A. MITRI, *De figura iuridica postulantis*, 29. La dottrina comunque non fu unanime a riguardo: alcuni autori (Bellarmino, Giovanni Mabilon e Luca d'Achery) sostenevano che a seguito di questa decretale fosse stato istituito un nuovo diritto; altri (González, Vitton) ritenevano invece che questo diritto fosse già esistente e che il Pontefice nella sua lettera lo avesse semplicemente richiamato alla memoria. Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 260.

³⁵ V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi*, 167-168. Le parole sono riportate dall'*Apparatus super quinque libros decretalium* di Sinibaldo Fieschi e dalla *Summa aurea* di Enrico Bartolomeo da Susa.

³⁶ BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 260. Ne risulta quasi che nessuna canonizzazione effettiva si ebbe in passato, ma solo varie beatificazioni locali. Ciò rappresenta, senza dubbio, uno dei più grossi interrogativi circa la procedura fino alla chiara distinzione del XVI-XVII sec.

- fase costitutiva: in primo luogo «graves [...] viri et auctoritate praestantes»³⁷ (cf. l'attuale figura dell'avvocato/procuratore), eletti dai membri dell'Istituto cui appartenevano o da coloro che si facevano carico della canonizzazione (cf. gli attuali attori) richiedevano (cf. l'attuale libello) al Romano Pontefice che si degnasse di canonizzare il servo di Dio in questione³⁸, richiesta cui il Pontefice non accedeva immediatamente, per verificare che la fama di santità e di segni fosse realmente duratura nel tempo; se, trascorso un determinato tempo, questa fama fosse perdurata, il Pontefice riportava il tutto in un concistoro segreto, chiedendo il parere dei fratelli cardinali sull'opportunità o meno di iniziare l'indagine (cf. la verifica del *fumus boni iuris* da parte del giudice);
- fase istruttoria: in caso di riscontro affermativo, firmava una *commissio inquisitionis*, con cui si incaricavano generalmente alcuni vescovi della regione interessata o altri uomini esperti (cf. il decreto di costituzione del tribunale e del giudice istruttore) di raccogliere notizie circa la vita, i miracoli³⁹ ed i segni prodigiosi del servo di Dio, ma solo in genere; seguiva quindi l'*inquisitio* vera e propria, mediante la raccolta di prove testimoniali⁴⁰ e documentali; informato dei risultati, il Pontefice autorizzava il proseguimento dell'*inquisitio*, che stavolta era condotta in specie;
- fase dibattimentale: gli atti del processo venivano letti dagli uditori di Rota, i quali convocavano anche teologi e medici per lo studio

³⁷ A partire dal XIII sec., questi uomini, esperti e degni di fede, furono chiamati *Procuratores* o *Proctores*, come appare dagli atti della canonizzazione di S. Domenico, o anche, in seguito, *Prosecutor*, *Instructor* o *Promotor*. Cf. A. MITRI, *De figura iuridica postulatoris*, 34-36.

³⁸ All'inizio del suo mandato il postulatore dovrà prestare un *iusiurandum calumniae* «quod in negotio isto et in processu toto non aget, nec faciet aliquid, nec aliquas probationes inducet per calumniam vel malitiam, et quod in toto negotio isto et praesenti processu utetur veritate [...]». Così appare il giuramento dagli atti di San Tommaso da Cantilupe. A. MITRI, *De figura iuridica postulatoris*, 45.

³⁹ A partire da Innocenzo III, si stabilì l'incontrovertibile legame tra una vita giusta e i miracoli *post mortem*, cosicché non si potesse procedere alla canonizzazione in mancanza di uno dei due. Così decretava agli inizi del XIII sec.: «non enim aut merita sine miraculis, aut miracula sine meritis plene sufficiunt ad perhibendum inter homines testimonium sanctitatis». Cf. I. FONTANINI, *Codex Constitutionum*, XXIX, 38; A. MITRI, *De figura iuridica postulatoris*, 36.

⁴⁰ Le prove testimoniali appaiono per la prima volta a partire dal X sec. Fu Urbano II a legiferare in materia, dichiarando che «non enim Sanctorum quisque debet admisceri, nisi testes adsint». I testi dovevano quindi essere interrogati secondo degli articoli, esattamente come nei giudizi ordinari. Cf. A. MITRI, *De figura iuridica postulatoris*, 36.

- delle virtù e dei miracoli e, sulla base di quanto emerso, stilavano una relazione favorevole o contraria alla causa; se la *relatio* era favorevole, gli atti della causa passavano al vaglio di tre cardinali (uno per ogni ordine). Una volta approvati, gli atti giungevano nelle mani del Pontefice il quale, in un nuovo concistoro segreto, definiva con gli altri cardinali se proseguire o meno con la canonizzazione;
- fase decisionale: ottenuto parere affermativo, il Papa emetteva quindi un solenne documento, la bolla di canonizzazione, che veniva letta durante una liturgia solenne; seguiva infine la celebrazione della messa in onore del santo appena canonizzato⁴¹.

Fino a Sisto V la procedura poteva dirsi così organizzata e lo stesso Pontefice alle soglie della riforma seguì questo schema, canonizzando il 2 luglio 1588 Diego di Alcalà.

1.4 *La Costituzione apostolica Immensa aeterni Dei di Sisto V*

Assaporando «quale vantaggio si offriva per il disbrigo completo, logico e celere degli affari, se essi venissero affidati alle Congregazioni cardinalizie»⁴², Sisto V si affrettò ad una riorganizzazione generale della Curia Romana e il 22 gennaio 1587⁴³ promulgò la Cost. ap. *Immensa aeterni Dei*, da lui interamente composta e destinata a cambiare radicalmente l'assetto del governo centrale della Chiesa.

Quindici Congregazioni in tutto furono istituite (quelle già esistenti vennero riorganizzate), vennero assegnati «singulisque certa negotia» e attribuiti «unicuique earum suas facultates et auctoritatem». In verità, la Costituzione non prevedeva le facoltà di ciascun Dicastero in modo esaustivo, né la sua dettagliata organizzazione⁴⁴.

⁴¹ Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 447-450. Questa procedura conflui nel Rituale romano di Leone X (XVI sec.) e rimase pressoché invariata, salvo alcune modifiche di non poco rilievo, tanto che Urbano VIII, in un decreto del 15 gennaio 1628 dichiarerà: «In processibus faciendis servari solent omnia disposita in Caerimoniali, seu Rituali Romano sub Leone X impresso, ac tradita per Host. et alios DD. in cap. I de reliq. et venerat. Sanctor.». Cf. J.L. GUTIÉRREZ, «Appunti per la storia dell'apparato probatorio», 87.

⁴² L. PASTOR, *Storia dei Papi*, X, 181.

⁴³ Questa è la data che appare nel *Bullarium Romanum*. L'indicazione, tuttavia, non è unanime in dottrina. Alcuni autori riportano il 1587 (cf., per esempio, G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 523; G.P. MONTINI, *La riforma*, 197), come anche il proemio della *Sapienti consilio* di Pio X. Altri riportano il 1588 (cf. HERRANZ, J., «La giustizia amministrativa», 18), come anche il proemio della *Regimini Ecclesiae universae*. Per la questione, cf. J. FÜRNKRANZ, *Effizienz der Verwaltung*, 372.

⁴⁴ Si stabilì soltanto che ciascun Dicastero fosse formato da tre o cinque cardinali,

Delle quindici Congregazioni, alcune avevano incarichi circa gli affari temporali dello Stato Pontificio, altre invece curavano il governo spirituale della Chiesa. La Congregazione dei Sacri Riti e delle Cerimonie o *Congregatio pro sacris ritibus et caerimoniis*⁴⁵, fin da principio, svolgeva due importanti incarichi: da una parte doveva «correggere, se necessario, i libri del Pontificale, il Rituale ed il Cerimoniale, nonché gli uffici dei santi patroni, sempre sotto consiglio del Romano Pontefice»⁴⁶ ed occuparsi dell'accoglienza dei re o dei principi o altri personaggi illustri, stabilendo inoltre la gerarchia nelle processioni; dall'altra, doveva occuparsi delle questioni riguardanti la canonizzazione dei santi⁴⁷.

Nell'*iter* precedentemente descritto, la Congregazione (organizzata in: ordinaria; antepreparatoria; preparatoria e generale⁴⁸) sostituì il compito di studio affidato ai tre cardinali, prima che gli atti giungessero al concistoro segreto e fossero discussi dal Pontefice assieme ai cardinali presenti a Roma⁴⁹.

Da un punto di vista processuale, la fase dibattimentale acquisì in tal modo una notevole rilevanza, per la presenza di almeno quattro nuove figure:

- il promotore della fede⁵⁰;

cui era concessa la libera scelta dei propri segretari e collaboratori, e che per gli affari ordinari ci si potesse avvalere di teologi e giuristi. Per un approfondimento, cf. N. DEL RE, *La curia Romana*, 33 ss; A.M. STICKLER, «Le riforme della Curia nella storia della Chiesa», 9 ss.

⁴⁵ Cf. J.L. GUTIERREZ, «La Congregazione delle Cause dei Santi», 27; S. LA PEGNA, «La Congregazione delle Cause dei Santi», 325; H. MISZTAL, *Le cause di canonizzazione*, 142.

⁴⁶ F. DE LASALA CLAVER, *Storia della Curia Romana*, 36.

⁴⁷ Cf. E. APECITI, «L'evoluzione storica delle procedure ecclesiastiche di canonizzazione», 81; F.M. CAPPELLO, *De Curia Romana*, 311-319; V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi*, 171; F. DE LASALA CLAVER, *Storia della Curia Romana*, 37; N. DEL RE, *La curia Romana*, 35; J.L. GUTIÉRREZ, «La Congregazione delle cause dei Santi», 381; A.M. STICKLER, «Le riforme della Curia nella storia della Chiesa», 11. Le parole di Sisto V, riportate dal Lambertini, sono le seguenti: «Diligentem quoque curam adhibeant circa Sanctorum Canonizationem, festorumque dierum celebritatem». BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 358.

⁴⁸ Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 361-369.

⁴⁹ J.L. GUTIÉRREZ, «Presentazione», 14.

⁵⁰ La sua figura, menzionata per la prima volta da Leone X nel 1519, dapprima coincideva con quella dell'avvocato del fisco, anche chiamato *promotor fiscalis*, il quale doveva intervenire nella Camera Apostolica o nelle altre Congregazioni in cui si trattavano questioni inerenti al governo o al fisco, con il compito di difendere i diritti fiscali. Ma interveniva anche nella Congregazione dell'Inquisizione con il ruolo di accusa. A partire da Gregorio XIV nel 1594, fu stabilito che l'avvocato fiscale parte-

- i procuratori del Collegio del Sacro Palazzo Apostolico⁵¹;
- gli avvocati della Sacra Aula Concistoriale⁵²;
- i medici⁵³.

I principi del contraddittorio sostanziale, del diritto alla difesa e della parità processuale delle parti vennero, infatti, ad acquisire un solido fondamento, mediante le scritture dei procuratori (costituite da *summaria* e *informationes*), dalle *animadversiones* del promotore della fede, e dalle *responsiones* degli avvocati⁵⁴. I medici assicuravano invece il contraddittorio mediante le loro osservazioni in materia scientifica.

Gli atti della causa erano sottoposti, perciò, ad un vaglio molto accurato, secondo quella sollecitudine che già Sisto V aveva espresso nella propria Costituzione. I cardinali e i consultori, infine, erano tenuti a leggere le *informationes*, i *summaria*, le *animadversiones* e le repliche

cipasse ad ognuna delle tre adunanze della Congregazione dei sacri Riti, nonché nelle Congregazioni ordinaria e particolare, rilevando i dubbi circa la prosecuzione della causa. Ciò comportava che non esistesse una figura stabile di promotore della fede ma che esso fosse un ufficio “*ad casum*” del summenzionato *promotor fiscalis*, con la naturale conseguenza di un notevole sovraccarico in termini di lavoro. Fu solo nel decreto del 19 gennaio 1630 che Urbano VIII lo istituì come figura obbligatoria e stabile, anche se i due uffici continuavano ad essere ricoperti dalla stessa persona. Clemente XI separò ufficialmente i due incarichi con decreto del 7 aprile 1708. Il promotore si avvaleva di un sotto-promotore da lui stesso nominato che lo coadiuvava nei suoi incarichi a Roma, stilando un *summarium* con tutte le obiezioni sollevate nella revisione dei processi ordinari e apostolici. Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 397-416. Per un’ulteriore analisi a riguardo cf. J.C. GLYNN, *The Promoter of Justice*, 45-50; J. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 55-72; G. PAPA, *Le cause di Canonizzazione*, 72-75; A. STITT, *De Promotore Iustitiae*, 48.

⁵¹ Questo collegio, la cui esistenza era già segnalata agli inizi del XVII sec., era composto da uomini «notae probitatis, experientiae et peritiae»; il loro compito era quello di «confic[ere] tam informationes in facto, quam summaria, in quibus potissime consistit causarum pondus». Secondo un decreto di Innocenzo XI potevano trattare non più di quattro cause alla volta, cosa che non sempre fu rispettata. Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 427-429.

⁵² Era un collegio di dodici membri di cui la Congregazione si serviva, previa scelta da parte del postulatore di cui erano rappresentanti, per rispondere alle *animadversiones* del promotore della fede. Erano anche deputati al patrocinio delle cause presso i concistori. Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 430-432. Poiché potevano seguire non più di sei cause alla volta, era prassi della Congregazione nominarne altri dodici, per potersene servire all’occorrenza.

⁵³ Non erano costituiti come collegio. Tuttavia erano chiamati a consulta dalla Congregazione perché potessero esprimere il proprio parere per iscritto, ogni qualvolta si dovesse discutere circa i miracoli.

⁵⁴ Cf. anche A. MITRI, *De figura iuridica postulatoris*, 47, il quale riduce però il contenzioso soltanto tra promotore della fede e postulatore.

degli avvocati ed erano inoltre tenuti al giuramento di osservare inviolabilmente, sotto pena di scomunica *latae sententiae*, il segreto⁵⁵.

1.5 *Le riforme di Urbano VIII*

Il Dicastero impiegò molto tempo per stabilire al suo interno una prassi ed una normativa adeguate, cosa che in concreto avvenne negli anni successivi ad opera di vari Pontefici. Ma fu senza alcun dubbio l'intervento di Urbano VIII il più incisivo, tanto che di alcune delle disposizioni previste l'attuale Congregazione è ancora erede⁵⁶.

Con i suoi *Decreta servanda*⁵⁷ (1624-1642), pubblicati definitivamente nel 1642, delineò alcuni principi, per la maggior parte strutturati come proibizioni o prescrizioni di carattere processuale: fu vietato anzitutto di aprire le cause di canonizzazione prima di dieci anni dal loro arrivo a Roma; qualsiasi culto ecclesiastico nuovo non autorizzato fu proibito severamente, *sub poena nullitatis* del proseguimento della causa; impedì la diffusione di libri e biografie sui presunti santi e la loro rappresentazione con segni di santità (aureola, palma del martirio o raggi di luce) senza previa approvazione ecclesiastica, tollerando però culti già esistenti; veniva sancita come obbligatoria la partecipazione del promotore della fede o, in sua assenza, quella del sotto-promotore⁵⁸; la causa infine non poteva essere discussa prima dei cinquanta anni dalla morte del servo di Dio e, *elapso tempore*, solo con autorizzazione del Pontefice.

Il 5 luglio 1634, lo stesso papa Barberini emanò la Costituzione apostolica *Caelestis Hierusalem cives*, in cui confluirono molti decreti precedentemente emanati: preliminarmente ad ogni causa doveva essere un processo che garantisse l'osservanza dei decreti urbaniani. Rilevante in tal senso fu la distinzione tra procedura *per viam non cultus* e quella *per viam cultus*⁵⁹: la prima, ordinaria, veniva seguita per i servi di Dio di cui si attestava l'assenza di culto pubblico⁶⁰; la seconda, straordina-

⁵⁵ Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 370.

⁵⁶ Cf. J.L. GUTIÉRREZ, «Le cause di beatificazione e di canonizzazione», 286-287; F. VERAJA, *La beatificazione*, 69-79.

⁵⁷ La denominazione completa è *Decreta servanda in canonizatione et beatificatione sanctorum. Accedunt instructiones et declarationes quas E.mi et R.mi S.R.E. cardinales praesulesque Romanae Curiae ad id muneris congregati ex eiusdem Summi Pontificis mandato condiderunt*.

⁵⁸ Cf., a proposito, G. PAPA, «Cardinali, prefetti, segretari», 426.

⁵⁹ Cf. I. NOVAL, *Commentarium Codicis*, 359-369; F. VERAJA, «La canonizzazione equipollente», 222 ss.

⁶⁰ «The presence of unapproved cult could give the false impression that a candidate had already been found worthy of this honor, thereby generating an artificial or

ria, era tollerata per i servi di Dio cui si tributava un culto da almeno cento anni, casi che vennero chiamati *excepti*, perché sottratti alla giurisdizione urbaniana⁶¹.

Il processo di canonizzazione (diviso definitivamente in ordinario e apostolico) andò ulteriormente arricchendosi di elementi tipici giudiziari, quali, tra gli altri:

- una maggiore attenzione all'apparato probatorio documentale⁶² e testimoniale⁶³;
- la presenza di una parte pubblica in fase diocesana⁶⁴;
- lo studio di validità del processo da un punto di vista formale⁶⁵;
- la trattazione dell'oggetto della causa secondo un *dubium*⁶⁶;
- la definitiva cristallizzazione del contraddittorio attorno alle figure dei procuratori, del promotore della fede e degli avvocati;
- la definizione del numero dei miracoli, considerati come fondamentali all'interno dell'apparato probatorio⁶⁷.

manufactured reputation of holiness. [...] For Urban VIII, a cause was not worthy of consideration if it was not rooted in a legitimate and spontaneous reputation among upright persons, since no one should be canonized on the basis of a contrived reputation that was more fiction than fact». J.A. GRAY, *The Evolution of the promotor of the Faith*, 64. Cf. anche URBANO VIII, Cost. ap. *Caelestis Hierusalem cives*, 5 luglio 1634, 402-406.

⁶¹ Cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi*, 174. Cf. anche BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 629-659.

⁶² «Nam, si scripsisse constiterit, non prius est ad aliquem actum inquisitionis deveniendum, quam tales libri diligenter in sacra Congregatione examinentur». BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, II/1, 740. Il postulatore doveva inviare un supplice libello alla Congregazione ordinaria, la quale commissionava l'analisi delle opere al cardinale relatore della causa che si avvaleva di alcuni revisori da lui designati segretamente. A partire dal XVI sec. doveva partecipare anche il promotore della fede, segnalando le difficoltà e gli errori teologici presenti negli scritti. Cf. *ibid.*, 752-754.

⁶³ Per la questione, cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, III, 5-33.

⁶⁴ Secondo una prassi consolidata, il promotore della fede nominava il promotore fiscale della diocesi in cui si teneva il processo. Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 413. Egli partecipava alle sessioni di escussione dei testi come parte pubblica.

⁶⁵ La Congregazione ordinaria poteva sollevare d'ufficio, *congrua congruis referendo*, quella che oggi il diritto processuale denomina querela di nullità.

⁶⁶ Il *dubium* («an constet de virtutibus – vel de martyrio – in causa») veniva discusso durante quello che è chiamato “giudizio di merito”, all'interno delle tre Congregazioni (antepreparatoria, preparatoria e generale).

⁶⁷ Erano necessari due miracoli per la beatificazione e altri due per la canonizzazione. Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 496. Per un appro-

Un *iter processuale* così articolato e meticoloso, rivelava non solo la sollecitudine dei Pontefici verso una materia tanto delicata, ma confermava come l'applicazione di istituti dell'allora diritto processuale (libello, apparato probatorio, una consistente fase dibattimentale, ecc.) fosse da considerarsi la via più sicura per giungere alla verità oggettiva della santità di un candidato agli altari.

Ulteriori innovazioni furono introdotte in seguito, come quella di Innocenzo XI che, nei suoi *Decreta novissima* (1678), emanò alcune riforme circa la presenza dei testi *ex officio*⁶⁸, l'invio degli atti a Roma chiusi e sigillati, la corretta traduzione degli atti in lingua straniera, la segretezza degli interrogatori e la proibizione ai postulatori di trattare più di sei cause⁶⁹; o come anche quella di Clemente XII, relativa all'incompatibilità tra le figure di consultore, avvocato e postulatore e all'esclusione del voto di un religioso consultore nella causa di un servo di Dio del proprio Ordine⁷⁰.

1.6 *Il De Servorum Dei beatificatione et de Beatorum canonizatione*

La grande maggioranza delle notizie relative al processo di canonizzazione, dalle origini al XVIII sec., deve la sua esistenza all'ingente opera di meticolosa ricerca, catalogazione e analisi del Lambertini.

Prospero Lambertini, nato nel 1675, fu promotore generale della fede⁷¹ presso la S. Congregazione dei Riti dal 1712 al 1728, dopo aver ricoperto l'incarico di avvocato concistoriale, e fu eletto papa nel 1740, assumendo il nome di Benedetto XIV.

L'ingente opera del *De Servorum Dei beatificatione et Sanctorum canonizatione*, nelle cui pagine affiorano diversi tratti autobiografici⁷², si compone di quattro volumi, in appendice ai quali furono inseriti i decreti urbaniani. Alla prima edizione, edita a Bologna tra il 1734 e il 1737, seguirono altre, in cui l'autore inserì decreti pontifici da lui stesso

fondimento della questione, cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, IV, 31-47.

⁶⁸ Dovevano necessariamente essere presenti non solo nelle cause *super virtutibus vel martyrio*, ma anche *super miro*. A. MITRI, *De figura iuridica postulatoris*, 51.

⁶⁹ Cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi*, 176.

⁷⁰ Cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi*, 176.

⁷¹ All'incarico del promotore della fede, ai relativi ruoli e mansioni, l'autore dedicherà il capitolo XVIII del primo libro del *De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione*, essendo questo il frutto della sua ventennale esperienza. Cf., a proposito, V. CRISCUOLO, «Presentazione», 17.

⁷² Cf. V. CRISCUOLO, «Presentazione», 56; M.A. DE ANGELIS, *Prospero Lambertini*, 23.

emanati ed altri suoi commenti, precisando tuttavia il fatto di scrivere esclusivamente come autore privato⁷³:

Il *De Servorum Dei beatificatione* costituisce innanzitutto un trattato completo e una sistematizzazione esauriente della dottrina, da parte di un esperto in materia, con abbondantissime citazioni dei Padri e degli autori, della legislazione e dei documenti relativi alle singole canonizzazioni. Inoltre il Lambertini aveva espresso in diverse occasioni le sue opinioni personali in materie controverse, precisando tuttavia che la decisione definitiva doveva emanare dalla Santa Sede⁷⁴.

L'apporto più decisivo del Pontefice alle cause dei santi, sotto il profilo processuale, fu quello inerente alla valutazione delle prove. Qualora nel processo ordinario ed apostolico fossero mancate prove dirette (si tratta dei testimoni *de visu*), i cardinali e, in ultima analisi, il Romano Pontefice, avrebbero potuto raggiungere la certezza morale mediante prove sussidiarie o indirette ulteriori (si tratta dei testi *de auditu*, la cui testimonianza fosse suffragata da documenti). In tal senso, presupposta la fama di santità e le prove riferite dai testi *de auditu* circa le virtù o il martirio, per giungere alla canonizzazione sarebbero stati necessari non più due miracoli, ma quattro⁷⁵.

In un decreto del 23 aprile 1741 egli intende infatti rispondere al quesito se possano considerarsi provate le virtù (o il martirio) di un servo di Dio in mancanza di testi *de visu*. Ecco quanto risulta:

- nelle cause procedenti *per viam cultus* viene ammessa la prova indiretta di testi *de auditu* «quandoque a videntibus, quandoque non»⁷⁶, ma corroborata da circostanze e ammennicoli;
- la stessa concessione viene estesa, «ex quadam aequitate», anche ai processi *per viam non cultus*, qualora, senza alcun dolo, non fossero intervenuti testi *de visu*;

⁷³ Cf. A.P. FRUTAZ, «Le principali edizioni», 27 ss.

⁷⁴ J.L. GUTIÉRREZ, «Appunti per la storia dell'apparato probatorio», 92. Tra le materie controverse, viene riportato, in nota, il fatto che i bambini uccisi in odio alla fede, a giudizio del Lambertini, non debbano essere dichiarati martiri, per il fatto che in essi non sia presente un'accettazione volontaria della morte per Cristo. Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, III/1, 377-381. Per il contributo dottrinale, cf. anche J. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 72; W. HILGEMAN, «Le Cause di beatificazione», 299; P. PALAZZINI, «La perfettibilità della prassi processuale di Benedetto XIV», 77.

⁷⁵ J.L. GUTIÉRREZ, «Appunti per la storia dell'apparato probatorio», 92. Cf. BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, 76-81.

⁷⁶ Si ammettono anche i testi *de auditu ab audientibus*.

- i miracoli sarebbero dovuti tuttavia essere provati solo mediante testi *de visu*;
- nelle cause *per viam non cultus*, «probatis Virtutibus, aut Martyrio per testes de visu, duo pro Beatificatione requiruntur miracula». Tuttavia, qualora fossero stati provati per testi *de auditu* (si tratta delle attuali cause antiche), sarebbero stati necessari quattro miracoli per la beatificazione e due per la canonizzazione;
- nei *casus excepti* «requiruntur pro Canonizatione quattuor miracula per Testes de visu probata»⁷⁷.

Le ragioni di questo intervento, apparentemente favorevole, sono da ritrovarsi in un principio che lo stesso autore espone, e che cioè «quod humano testimonio deerit, divino compensetur». In altre parole, la voce umana di testimoni diretti sarebbe stata compensata dalla voce divina dei miracoli⁷⁸.

In un decreto successivo del 17 luglio 1744, Benedetto XIV chiarirà un'ulteriore questione: se nel processo ordinario sono intervenuti testi *de visu*, ma in quello apostolico solo *de auditu*, «remoto dolo malo», questi, nella linea valutativa, sarebbero stati equiparati alle testimonianze dirette, con la necessità tuttavia di avvalersi di tre miracoli⁷⁹.

1.7 Ulteriori sviluppi fino al Codice del 1917

Nonostante il grande apporto di Urbano VIII e di Benedetto XIV, ulteriori problematiche e dubbi trovavano ancora il loro posto nella prassi della Congregazione. La crescita esponenziale di queste cause, la necessità di sfruttare al meglio le competenze dei singoli ufficiali e, non da ultimo, il desiderio di snellire il processo di canonizzazione da alcuni passaggi troppo farraginosi ed ormai inutili, portarono ad altri interventi, seppur minimi rispetto a quelli analizzati, da parte dei Pontefici seguenti⁸⁰.

Degni di nota sono, senza dubbio, gli interventi di Leone XII il quale, nel 1826, chiarì alcuni aspetti circa le cause procedenti *per viam cultus*; della Sacra Congregazione dei Riti che, il 17 settembre 1885, con appro-

⁷⁷ BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, 76-81; ID., decr. *Cum ex relatione*, 818-819.

⁷⁸ J.L. GUTIÉRREZ, «Le prove sussidiarie», 138-139.

⁷⁹ BENEDETTO XIV, decr. *Cum ex relatione*, 17 luglio 1744, 818-819.

⁸⁰ Di particolare interesse rimane il fatto che, nel 1890, verrà pubblicato il primo *vademecum* per i postulanti, edito dal Lauri, postulatore Generale dell'Ordine dei Frati Minori, su suggerimento della stessa Congregazione. Cf. A. MITRI, *De figura iuridica postulantis*,

vazione di Leone XIII, emise per la prima volta delle norme circa la natura dei beni delle cause di canonizzazione e la loro amministrazione⁸¹ e, con decreto del 21 dicembre 1893, stabilì che «in causis Beatificationis et Canonizationis Postulator principalis unicus esse debet, et in Urbe fixam habere dimoram»⁸². Nello stesso, venne stabilito, *sub poena nullitatis*, che i vice-postulatori dovessero essere scelti dal solo postulatore.

In un decreto successivo, del 28 novembre 1902, lo stesso Leone XIII istituì presso la Congregazione dei Sacri Riti una commissione storico-liturgica, con il compito di studiare e chiarire le molteplici questioni storiche riguardo all'agiografia e alla liturgia⁸³. È chiaro, d'altra parte, che poiché il Dicastero sbrigava gli affari inerenti sia al culto sia alle cause di canonizzazione, questa commissione fu di grande aiuto nella trattazione quotidiana di entrambe le Sezioni.

Tra il 1912 e il 1913, alcuni decreti furono emessi da Pio X, con particolare riferimento ai *casus excepti* e al rischio di ogni possibile abuso al riguardo. Nei medesimi, per la prima volta, venne stabilito che il titolo di “venerabile” fosse concesso a coloro le cui virtù erano già state riconosciute presso la Congregazione; si dispose che nei processi ordinari fossero escussi, *sub poena nullitatis*, anche i testi contrari e che, negli stessi, si procedesse ad una accurata ricerca dei documenti storici, sia manoscritti che editi, riguardanti in qualsiasi modo la causa in esame⁸⁴.

2. Il Codice del 1917

2.1 Premessa generale

La necessità di una riforma legislativa in materia canonica ed una eventuale sua codificazione sulla scia del diritto statuale, fu avvertita con

⁸¹ SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Norme sull'amministrazione dei fondi per le Cause, 17 settembre 1885, in L. PORSI, ed., *Leggi della Chiesa*, 271-273.

⁸² SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, decreto, 21 dicembre 1893. A. MITRI, *De figura iuridica postulatoris*, 53.

⁸³ Cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi*, 178.

⁸⁴ Cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi*, 178. Quest'ultimo decreto, recepito nel Codice del 1917, stabiliva in particolare due disposizioni. In primo luogo: in ogni causa dovevano essere raccolti questi documenti. Sia nelle cause antiche, il cui giudizio di merito era interamente basato sulle fonti documentali, sia anche per quelle recenti. Considerata infatti la grande distanza temporale che intercorreva tra il processo ordinario e quello apostolico, risultava spesso compromessa la prova testimoniale, rendendo quindi necessario un giudizio di merito sui soli documenti raccolti; quindi, si stabilì che, nelle cause già pendenti presso la Congregazione, non si procedesse *ad ulteriora* senza aver previamente consegnato la suddetta documentazione. Cf. a proposito, F. VERAJA, *Le cause di canonizzazione*, 12-13.

grande pressione già a partire dal Concilio Vaticano I, sia da parte dei vescovi latini, che lamentavano una dispersività della legislazione canonica, sia sulla spinta dei vescovi orientali, che rivendicavano una certa autonomia dalla “*praeeminentia latina*”⁸⁵. Il dibattito fu portato anche in sede preparatoria, nelle riunioni promosse da Pio IX che si tennero tra il 1864 e il 1867, senza tuttavia pervenire ad una pratica soluzione.

L'interruzione repentina del Concilio, l'ingerenza statale e l'apertura della cosiddetta “questione romana” comportarono un'ulteriore paralisi. A questo “immobilismo” centrale, faceva da contrappeso un ingente lavoro privato: in Francia e in Italia, alcuni canonisti tentarono di stendere degli schemi che potessero in qualche modo riunire l'apparato legislativo, i primi ispirandosi al *Code* napoleonico, i secondi preoccupandosi di conservare una certa continuità con il *Corpus Iuris Canonici*. Sebbene questi risultati non furono accolti a livello pontificio, nei seguenti lavori di stesura del Codice furono tuttavia studiati e presi a modello⁸⁶.

Fu solo nel 1904 che il dibattito – riaccatosi in modo veemente tra coloro che erano favorevoli ad una codificazione e coloro che ne erano totalmente avversi, per paura di una “corruzione” del diritto canonico⁸⁷ – portò Pio X ad affidare ad una commissione speciale “*pro Ecclesiae legibus in unum redigendis*” il lavoro di raccolta legislativa e di una relativa codificazione unitaria. L'avvio formale si ebbe con il m.p. *Ar-*

⁸⁵ La legislazione all'epoca vigente era quella del *Corpus Iuris Canonici*. I lavori di raccolta delle collezioni medievali canoniche erano iniziati all'indomani della chiusura del Concilio Tridentino. Pio V, nel 1566, istituì una commissione al fine di adempiere questo incarico. Il risultato fu il testo approvato da Gregorio XIII nel 1580, il quale comprendeva al suo interno sei collezioni: il Decreto di Graziano, le Decretali di Gregorio IX, il Sesto di Bonifacio VIII, le Costituzioni Clementine, le Extravaganti di Giovanni XXII e le Extravaganti comuni. Quest'opera prese il nome di *Corpus Iuris Canonici* solo a partire dalla seconda decade del XVII sec. I decreti del Concilio Tridentino non rientrarono in questa collezione, nonostante vi fosse stata una ben ampia produzione. Salvo qualche opera (come il *Liber Septimus decretalium Clementis VIII*) che tuttavia non ricevette un'approvazione pontificia, si seguì la linea inaugurata da Pio IV nel 1564 il quale, con la bolla *Benedictus Deus*, confermò tutti i decreti conciliari, proibendo la pubblicazione di commentari, che rimanevano di esclusiva competenza dell'allora istituita Congregazione del Concilio. La legislazione tridentina rimase così parallela al *Corpus*. Cf. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, 175-178; C. LEONARDI, «Per la storia dell'edizione romana dei concili ecumenici», 583 ss.

⁸⁶ Tra i vari, i *Tractatus canonici* di Pietro Gasparri. Cf. C. FANTAPPIÈ, *Chiesa Romana e modernità giuridica*, 333 ss.; ID., *Storia del diritto canonico*, 260-261.

⁸⁷ Cf. J. LLOBELL – E. DE LÉON – J. NAVARRETE, *Il libro «de Processibus»*, I, 292-293.

duum sane munus, del 19 marzo 1904, e si stabilì che il lavoro dovesse procedere con la redazione di un Codice unitario e di un *Corpus* parallelo in cui inserire i rimandi operati dal Codice stesso. Questo *Corpus* confluirà nelle “*Fontes*” del 1939.

Il Gasparri, nominato segretario della Commissione, invitò l’episcopato a far pervenire i propri “*desiderata*” e le Università a collaborare in questo ingente lavoro. La Commissione venne divisa in due sotto-commissioni, una composta da consultori e una da cardinali.

I lavori, durati per otto anni e guidati sulla base di una normativa *ad hoc*, procedettero nel modo seguente:

- ai singoli consultori venivano assegnati tre argomenti, dei quali dovevano comporre una bozza di canoni (i cosiddetti *vota*);
- i *vota* passavano al vaglio della sottocommissione cui appartenevano i consultori, redigendone, in caso affermativo, i relativi *schemata*;
- gli *schemata* dovevano quindi essere approvati dalla sottocommissione dei cardinali per due volte.

Terminati i lavori, tra gli anni 1912 e 1914, il Gasparri, nominato nel frattempo cardinale e presidente della Commissione, inviò gli *schemata* così composti ai vescovi latini, agli abati *nullius* e ai superiori generali degli ordini religiosi per un loro parere in materia. Le osservazioni, inviate a Roma, furono studiate e, se considerate degne di nota, integrate negli *schemata*. L’ultimo passaggio fu quindi quello di sottoporli a nuova approvazione da parte della commissione cardinalizia.

La promulgazione del Codice fu prevista per l’anno seguente. A causa della guerra e di alcune revisioni da ultimare, le tempistiche si allungarono, così che fu promulgato solamente il 27 maggio 1917 con la Cost. ap. *Providentissima Mater Ecclesia* di Benedetto XV⁸⁸.

A lavori ultimati, il Codice presentava cinque libri, strutturati rispettivamente in parti, sezioni, titoli e articoli: «*Normae Generales*»; «*De personis*»; «*De Rebus*»; «*De Processibus*»; «*De Delictis et poenis*», per un totale di 2414 canoni⁸⁹.

⁸⁸ «One of the greatest contribution of the 1917 code was the methodology that it brought to the arrangement and the structure of the existing law». J. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 79. Cf. anche G. DALLA TORRE, *Santità e diritto*, 135; C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, 262-268; J.L. GUTIÉRREZ, «La formazione dei principi per la riforma», 23.

⁸⁹ Nella distinzione, si possono riconoscere tratti tipici della tradizione giuridica romana delle *Institutiones* di Gaio.

2.2 *La codificazione delle cause dei santi*

2.2.1 *De causis beatificationis Servorum Dei et canonizationis Beatorum*

Poiché «nel portare avanti questo lavoro, l'approccio fondamentale non era quello di innovare mediante l'introduzione di nuove norme, ma piuttosto di preservare con zelo la fedele osservanza della legge esistente senza alcuna deroga»⁹⁰, la codificazione in materia delle cause dei santi rappresentò nient'altro che una ripresa della legislazione di Urbano VIII, nella sapiente strutturazione di Benedetto XIV e con gli interventi minori dei Pontefici seguenti⁹¹. Il merito di questo lavoro è senza dubbio il fatto di aver posto una strutturazione chiara e sistematica della normativa esistente, sancendo così un processo che fosse ben delineato nelle sue linee essenziali e peculiari.

La *Pars* dedicata alle cause di beatificazione e canonizzazione, contenuta all'interno del Libro *De processibus* come *Pars secunda*, si apre con quattro canoni introduttori, non inquadrati cioè in alcun titolo. Per il loro contenuto generale, vale la pena soffermarsi su due di essi.

Can. 1999 §1. Causae beatificationis Servorum Dei et canonizationis Beatorum unius Sanctae Sedis iudicio reservantur.

§2. Ad normam can. 253, §3 una Sacrorum Rituum Congregatio in his causis competens est.

§3. Ordinarii locorum, iure proprio, possunt ea tantum quae in canonibus qui sequuntur eisdem expresse demandantur.

Con molta chiarezza viene qui ribadito ciò che, già a partire dal XIII secolo, era ormai dottrina comune. Il problema terminologico rinvenibile è forse degno di nota. Nel primo paragrafo si stabilisce che le cause in oggetto sono riservate al giudizio della Santa Sede. Per comprendere che cosa si intenda per Santa Sede, è necessario attingere al can. 7 dello stesso Codice: «Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice ve-

⁹⁰ «[...] in performing this work, the fundamental approach was not to innovate through the introduction of new norms, but rather to preserve zealously the faithful observance of the existing law without any derogation». La traduzione è nostra. J. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 80. D'altra parte, fa notare l'autore, il desiderio di mantenere un alto livello di fedeltà alla legislazione precedente si evince in particolar modo dal can. 6 dello stesso Codice.

⁹¹ Cf. G. DALLA TORRE, *Santità e diritto*, 134; J. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 80; W. HILGEMAN, «Le Cause di beatificazione e canonizzazione», 303; H. MISZTAL, *Le cause di canonizzazione*, 162. Si noti per esempio come lo stesso titolo sia in realtà una ripresa del titolo dell'*opus magnum* di Benedetto XIV.

niunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat, Congregationes, Tribunalia, Officia, per quae idem Romanus Pontifex negotia Ecclesiae universae expedire solet». Non rimane che dedurre, in questo contesto, il soggetto attivo di questo «iudicium» nella persona del Romano Pontefice. E ciò per due ragioni:

- *ex natura rei*, l'importanza del «negotium» non può che riservare tale atto di giudizio all'autorità suprema della Chiesa;
- per la tradizione plurisecolare, di cui il Codice si era fatto portavoce⁹².

Né, in alcun modo, ciò contrasta con la disposizione del paragrafo seguente, che sancisce la competenza in queste cause della Sacra Congregazione dei Riti. Infatti, se è vero che il «iudicium» spetta per sua stessa natura al Romano Pontefice, è altresì vero che tutto ciò che precede questo «iudicium» spetta unicamente alla Congregazione, la quale gode di potestà ordinaria vicaria, sancita peraltro dal can. 253 §3⁹³.

Quanto agli Ordinari del luogo del paragrafo terzo, si tengano presente tre aspetti:

- si tratta, anzitutto, solamente di Ordinari del luogo e non degli altri Ordinari recensiti al can. 198 §1⁹⁴;
- in secondo luogo essi godono, *iure proprio*, di quelle facoltà che, espressamente, sono contenute nei canoni successivi, perciò «in casu dubii censendum est ea spectare ad S. Sedem vel eidem reservari»⁹⁵;

⁹² Cf. I. NOVAL, *Commentarium Codicis*, II, 31-32.

⁹³ Non convince, a nostro avviso, la conclusione del Noval che la definisce «ordinaria, demandata a iure vi can. 253». I. NOVAL, *Commentarium Codicis*, II, 32. Sembra infatti che l'autore, utilizzando il verbo «demandare» confonda i due piani della potestà ordinaria e di quella delegata (*a iure*, nel caso), distinzione peraltro già presente nel Codice, al can. 197 §1. Quanto al fatto poi che i membri della Congregazione emettano una «sententia» (can. 2124 §2), si veda il Capitolo IV.

⁹⁴ Benedetto XIV, basandosi su due decreti della Congregazione del 1631, esclude che sia i vicari generali, sia i nunzi apostolici e sia i superiori religiosi possano rientrare in questa categoria: «Vicariis hodie non licere, regulariter loquendo, tamquam Ordinariis, ad horum processuum constructionem devenire [...] Appellatione quoque Ordinarii non amplius veniunt Nuntii Apostolici, etiamsi antiquitus confecerint et ipsi in hac materia processus iure suo, et citra peculiarem delegationem Apostolicam [...] Olim praeterea processus conficiebantur a Religiosis in causis Servorum Dei qui idem Regulare Institutum fuerunt professi». BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, II/1, 42. Cf. anche I. NOVAL, *Commentarium Codicis*, II, 32-33.

⁹⁵ I. NOVAL, *Commentarium Codicis*, II, 33. Cf. una interpretazione autentica contenuta in *AAS* 23 (1931) 388. Cf. *infra*.

- terzo, la Santa Sede è qui da intendersi non come Romano Pontefice, bensì, logicamente, come Sacra Congregazione dei Riti.

Tralasciando la disposizione del can. 2000 circa la distinzione tra processo *per viam cultus* e *per viam non cultus*, di cui si è già parlato, al can. 2001 viene sancito che, nelle cause di martirio, ad ogni martire dovrà corrispondere una causa autonoma e che il cumulo non sarà possibile, a meno che non si tratti di martiri morti nella stessa persecuzione⁹⁶. Ciò vuol dire, come afferma il secondo paragrafo, che questo divieto dovrà applicarsi anche ai distinti processi e discussioni previsti nelle stesse cause. In altre parole, «non modo processus apostolici cumulari nequeunt cum ordinariis, sed nec ipsi apostolici inter se, aut ordinarii inter se»⁹⁷.

Circa il divieto presente al paragrafo primo, il Noval adduce, come *ratio legis*, il fatto che «causae inter diversas personas, regulariter et veluti ex natura rei, tractari debent separatim». Ora, secondo la dottrina, si ha il cumulo di azioni quando «sola elementa subiectiva sunt communia et ita quidem ut una persona sit semper actor et alia sit semper reus»⁹⁸. L'autore, tuttavia, sembra annoverare le figure dei Servi di Dio quali «persone» o «parti» della causa: ma ciò non può dirsi vero, poiché le persone sarebbero da ritrovarsi non nei Servi di Dio – i quali, considerati nell'esercizio eroico delle loro virtù o nel martirio, rientrerebbero piuttosto nel concetto di *petitum* – ma nella parte attrice che promuove la causa e nella figura del promotore di giustizia, rappresentante della Chiesa⁹⁹. Dunque, il cumulo non potrebbe darsi non per il fatto di essere coinvolte persone o «parti» differenti, che su diverse cause potrebbero comunque essere le stesse¹⁰⁰, ma per espressa disposizione di legge.

⁹⁶ «Causae martyrum sive procedant per viam ordinariam sive per extraordinariam non sunt cumulandae, sed unaquaeque singillatim tractanda est, nisi agatur de martyribus qui in eadem persecutione eodemque loco passi sunt». Can. 2001 §1. Questo divieto vale per i martiri «et, a fortiori, ali[is] Serv[is] Dei, ob rationes infra afferendas. Imo aliorum causae beatificationis numquam sunt cumulandae; nam exceptio, infra admissa pro martyribus, firmat regulam in contrarium quoad martyres». I. NOVAL, *Commentarium Codicis*, II, 35.

⁹⁷ I. NOVAL, *Commentarium Codicis*, II, 35. Lo stesso autore afferma che «non extenditur prohibitio ad materias diversas singulorum processuum ac discussionum. Ideoque in iudicio super heroicitate virtutum licet in una eademque sessione vel Congregatione examen instituere circa plures imo omnes virtutes unius Servi aut Servae Dei».

⁹⁸ I. GORDON, *De Iudiciis*, I, 142.

⁹⁹ Delle parti coinvolte si tratterà maggiormente nel Cap. IV.

¹⁰⁰ Supponiamo il fatto che un Istituto religioso promuova una causa di canonizzazione di due suoi membri, di cui è competente il medesimo vescovo. In questo caso

Né si potrà invocare la connessione di causa¹⁰¹, in quanto si configurerebbe la connessione solamente quando almeno uno degli elementi oggettivi della causa (*petitum* o *causa petendi*) siano uguali¹⁰². Tra le cause di due Servi di Dio, non potrà mai verificarsi connessione per due motivi principali:

- il *petitum* è sempre la canonizzazione di quel singolo servo di Dio;
- anche la *causa petendi* (esercizio delle virtù o presenza del martirio) è sempre in riferimento a quel servo di Dio.

Ora, non si potrà mai invocare il foro della connessione, in virtù del medesimo *petitum* e ciò lo impedirebbe la stessa natura delle cose. Potrebbe darsi invece il caso in cui si invochi la connessione di causa in virtù della stessa *causa petendi*¹⁰³, ma ciò sarebbe proibito dallo stesso dispositivo del can. 2001 §2.

A questo divieto legislativo, come già accennato, si farebbe espressa eccezione circa le cause di martirio in cui i martiri siano morti nella stessa persecuzione e nello stesso luogo. Si configurerebbe, in questo caso, un vero esempio di connessione di causa in ragione della *causa petendi*, rappresentata dal medesimo martirio avvenuto. La *ratio legis* sarebbe rappresentata quindi da un'economia processuale, contro un accumulo eccessivo di atti e processi¹⁰⁴.

Nella sua strutturazione generale, la *Pars* II del Libro IV *De processibus*, dedicata alle cause di beatificazione e canonizzazione, è divisa in cinque titoli, ripartiti a loro volta in capitoli ed articoli.

Il primo titolo, *De nonnullis personis quae in his processibus partem habent*, analizza le figure implicate nei processi. Di questa sezione si

l'Istituto sarà sempre attore ed il convenuto sarà sempre il promotore di giustizia legittimamente costituito dal vescovo.

¹⁰¹ «Ratione connexionis seu continentiae ab uno eodemque iudice cognoscendae sunt causae inter se connexae, nisi legis praescriptum obstet» (can. 1567).

¹⁰² «Conexio est relatio existens inter diversas causas principales, quae habent commune inter se aliquod saltem elementum obiectivum». I. GORDON, *De iudiciis*, I, n. 209. Commenta così il Montini: «Poiché gli elementi di una causa sono le persone, l'oggetto e la *causa petendi*, per elemento oggettivo di una causa si ritiene il *petitum* (oggetto) o la *causa petendi* (fondamento)». G. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 89. Cf. anche M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 136-137.

¹⁰³ Supponiamo, per esempio, che nel medesimo processo si voglia trattare dell'esercizio eroico di due Servi di Dio, per il fatto che entrambi siano stati eremiti ovvero laici.

¹⁰⁴ Potrebbe eventualmente darsi il caso di una trattazione, per connessione, dello stesso miracolo, qualora sia stata invocata l'intercessione di più persone insieme (perché coniugi o martiri).

può riassumere quanto segue, sottolineando soprattutto le differenze con l'attuale normativa:

- può costituirsi attore qualsiasi fedele, in persona fisica o in persona giuridica, con il compito di promuovere e portare a termine la causa. Egli può agire per sé o per procuratore legittimamente designato, ma se ad agire sono donne la legge impone come obbligatoria la presenza del procuratore, che coincide con il postulatore¹⁰⁵;
- il postulatore deve essere sacerdote, secolare o religioso ed avere fissa dimora a Roma, ed essere uno per ogni causa¹⁰⁶;
- il cardinale relatore o ponente svolge l'incarico di studiare la causa e presentarla nella Congregazione plenaria o ordinaria¹⁰⁷;
- circa la normativa del promotore della fede, del sotto-promotore, del notaio e cancelliere (che devono sempre essere sacerdoti) e degli avvocati, si recepisce sostanzialmente quanto delineato dal Lambertini e già esposto in precedenza¹⁰⁸.

Il titolo seguente, *De probationibus in his processibus adhibendis*, contiene tre capitoli:

- il cap. I tratta delle prove in genere: esse devono essere sempre prove piene e di natura prettamente testimoniale e documentale¹⁰⁹; per provare l'assenza di culto sono necessari almeno quattro testi; per la fama di virtù, miracoli e martirio almeno otto, più due

¹⁰⁵ Cf. cann. 2003-2004 §1. La clausola è ovviamente scomparsa nella legislazione attuale. Inoltre attualmente nessun attore può agire per sé, ma necessita sempre di un postulatore.

¹⁰⁶ Cf. cann. 2004 §§2-3, 2005-2008. I suoi *munera*, recensiti al can. 2007, sono i medesimi dell'attuale legislazione. Cf *SM*, 78 §§2-3. Attualmente può essere anche laico.

¹⁰⁷ Cf. can. 2009.

¹⁰⁸ Cf. cann. 2010-2018. Cf anche BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, I/1, 417-442. Agli avvocati e ai procuratori, i cui uffici furono dichiarati incompatibili per decreto della Congregazione del 1897, spetta rispettivamente «responsiones da[re] animadversionibus Promotoris Fidei super dubiis maioribus, virtutibus, miraculis [...]» e «quascumque instantias scribere et exhibere». I. NOVAL, *Commentarium Codicis*, II, 74.

¹⁰⁹ Cf. cann. 2019-2022. «Codicis definitio praesumptionis ut rei incertae probabilis coniectura revera est incompatibilis cum probatione in sensu Codicis cum processibus sacris». H.L. HOFFMANN, *De testibus in processibus Beatificationis et Canonizationis*, 32. In questi canoni vengono ulteriormente definiti i tempi del culto immemorabile, che deve precedere, di almeno cento anni, la Costituzione di Urbano VIII del 1634.

ex officio. Per le cause *antiquae*¹¹⁰, le virtù e il martirio potranno essere provati «per testes ex auditu atque ex publica fama, quae annulatam, uti aiunt, traditionem ex auditu constituat, et per documenta coaeva»¹¹¹;

- il cap. II riguarda nello specifico la prova testimoniale: in primo luogo devono essere chiamati a testimoniare i familiari e coloro che furono vicini al servo di Dio, non tacendo «ea [...] quae contra virtutem aut miracula aut martyrium Servi Dei facere ipsis videantur»¹¹². Non sono ammessi a testimoniare i confessori, i postulatori, e gli avvocati *durante munere* così come gli ufficiali del tribunale, mentre devono essere escussi, almeno *interposita persona* o tramite una relazione dettagliata, i medici curanti nelle cause *super miro*¹¹³;
- circa la materia trattata al cap. III, viene stabilito che i documenti siano presentati al tribunale dal postulatore, integri ed in forma autentica; le testimonianze extragiudiziali consegnate per iscritto non avranno alcun valore probativo e non potranno essere messe agli atti¹¹⁴.

Questi due titoli costituiscono l'introduzione di quella che sarà poi la descrizione del processo di beatificazione per via ordinaria, recensito al titolo *De processu beatificationis Servorum Dei per viam non cultus*. Dopo aver descritto la normativa sui giuramenti da prestare al can. 2037¹¹⁵, il Legislatore delinea il processo, seguendo lo schema già tracciato da Benedetto XIV. Poiché il tema è stato affrontato in precedenza, ci limiteremo ad esporre alcuni punti essenziali:

- il processo ordinario, per autorità dello stesso ordinario, deve constare a sua volta di tre processi (uno informativo sulla fama di santità¹¹⁶,

¹¹⁰ Secondo un decreto della Congregazione del 1630 si tratta di cause antiche «[cum] agitur de probando aliquid, quod excedit tempus sexaginta annorum». I. NOVAL, *Commentarium Codicis*, 88.

¹¹¹ Can. 2020 §6.

¹¹² Can. 2023.

¹¹³ Cf. cann. 2023-2031.

¹¹⁴ Cf. can. 2033. Si tratta della trasposizione di un decreto di Innocenzo XI del 15 ottobre 1678. I. NOVAL, *Commentarium Codicis*, 131.

¹¹⁵ I giuramenti sono di cinque tipi: «de munere fideliter adimplendo», all'inizio di qualsiasi processo, «de secreto servando» et «de donis cuiusvis generis non accipiendis», per i membri del tribunale ed il vescovo; «de secreto servando», «de veritate dicenda» e «de veritate dictorum» per i testi.

¹¹⁶ «La fama [...] è rimasta quale elemento probatorio indiretto insostituibile, sebbene non unico. Non esiste un processo di beatificazione senza i *testes de fama*. Fra

- virtù o martirio, causa del martirio e sui miracoli *in genere*; uno «super non cultu»; e uno per la raccolta degli scritti del servo di Dio¹¹⁷)¹¹⁸;
- il tribunale deve essere collegiale, composto cioè da un preside, coadiuvato da due giudici (nel caso il vescovo riservi il processo a sé non saranno necessari), nominati con decreto episcopale assieme al notaio e al promotore della fede¹¹⁹;
 - circa la raccolta degli scritti, editi o meno, mediante editto affisso ad ogni parrocchia, se ne intima la consegna presso lo stesso tribunale a chi ne fosse in possesso in qualche modo; qualora il servo di Dio sia un religioso, l'editto sarà pubblicato nelle singole case¹²⁰;
 - il processo informativo dovrà essere istruito entro trenta anni dalla morte del servo di Dio, sotto pena della prova di assenza di frode o dolo *in casu*, al fine di raccogliere prove sulla fama di santità, virtù o martirio e di miracoli in genere. Redatto il transunto, questo sarà quindi inviato a Roma munito di sigilli dell'Ordinario insieme all'*instrumentum clausurae*;
 - il processo *super non cultu* sarà svolto mediante l'escussione di quattro testi, due indotti e due *ex officio*, e la visita alla tomba del servo di Dio e alla casa dove egli visse¹²¹;
 - inviato il materiale dei tre processi alla Congregazione, si passa dunque alla revisione degli scritti, ad opera di revisori nominati dal cardinale ponente della causa, in modo tale che ogni scritto sia esaminato da almeno due revisori, il cui compito sarà quello di emettere un giudizio circa la fede e i buoni costumi¹²²;

gli «*interesse habentes*» al processo (can. 2003 §1) vi è il *populus Dei*, da cui la fama germina e per il quale il processo è costituito. Infatti la canonizzazione non è fine a se stessa, ma ha un alto scopo salvifico ecclesiale-sociologico». M. D'ALFONSO, «La prova in genere e la fama di santità in specie», 511.

¹¹⁷ Sarebbe più corretto, secondo il dettame codiciale, chiamarlo «processiculus». Esso consterebbe di una «iuridica relatio diligentiarum quibus in perquirendis scriptis [Ordinarius] usus est». Can. 2061.

¹¹⁸ Cf. can. 2038.

¹¹⁹ Cf. can. 2040.

¹²⁰ Cf. can. 2043. Ricade comunque sotto la responsabilità del promotore della fede assicurarsi che l'editto venga affisso in qualsiasi luogo «ubi spes sit fore ut aliquis inveniatur qui scriptum aliquod penes se habeat», mentre al postulatore spetta, *de facto*, l'investigazione vera e propria. Cf. can. 2047.

¹²¹ Cf. cann. 2057-2060. Secondo il tenore codiciale, il collegio dovrà emettere una vera e propria sentenza.

¹²² Cf. cann. 2065-2072. Al promotore generale della fede spetta comunque sollevare obiezioni in proposito, «si quas habeat».

- visti gli scritti, si procede con la discussione del processo informativo; l'avvocato e il procuratore della causa elaboreranno l'*informatio*, da sottoporre al giudizio del promotore della fede. Questi, una volta approvata, valuterà se vi siano circostanze o deposizioni di testi che ostino alla prosecuzione della causa, cui diligentemente dovrà rispondere l'avvocato¹²³. Il giudizio circa il valore del processo informativo spetta ai cardinali riuniti in Congregazione Ordinaria, cui segue, ferma restando la sua libertà, il decreto del Sommo Pontefice in cui egli stesso firma la commissione di causa¹²⁴;
- discusso anche il processo *super non cultu*¹²⁵, si istruisce il processo apostolico, così come descritto da Benedetto XIV¹²⁶. Si tenga presente che il tribunale dovrà essere composto da cinque giudici, due sotto-promotori della fede, un notaio, un suo sostituto ed un cursore e dovrà verificare due cose: la fama di santità, miracoli o martirio da una parte¹²⁷, e le virtù o il martirio e i miracoli¹²⁸ in specie dall'altra. Il processo non dovrà protrarsi per più di due anni, scaduti i quali la Congregazione dovrà concedere una speciale «venia»¹²⁹;
- consegnati i risultati del processo alla Congregazione e ottenuto il decreto di validità¹³⁰, si procede al giudizio sul merito delle virtù o martirio in specie¹³¹. Ottenuto il voto favorevole, si pubblica il

¹²³ «Obiectiones et responsiones breviter et perspicue, scholastica fere methodo, secundum veteres Sacrae Congregationis consuetudines, exarentur». Can. 2080. Nel can. seguente è fatto assoluto divieto di ricorrere a qualsiasi informazione orale nei confronti di coloro che dovranno emettere il voto, riprendendo una disposizione già presente al can. 1866 §1 e nel can. 30 della *Lex Propria* della Rota Romana. I. NOVAL, *Commentarium Codicis*, 208-209.

¹²⁴ Cf. cann. 2073-2084.

¹²⁵ Cf. cann. 2085-2086. Qualora vengano segnalati abusi in materia, si sospenda la causa per un tempo stabilito dagli stessi cardinali, entro il quale si faccia divieto di ogni segno riconducibile al culto pubblico.

¹²⁶ Il Noval definisce il processo apostolico come «complexus actuum et processuum partialium qui a S. Sede ponuntur, conficiuntur aut instruuntur, sive per se sive per alium, in ordine ad decernendam Servorum Dei beatificationem aut Beatorum canonizationem». I. NOVAL, *Commentarium Codicis*, 223.

¹²⁷ Il prefetto, con assenso del promotore di giustizia, potrebbe dispensare dall'appurare la fama, qualora lo ritenga inutile. Cf. can. 2087 §2.

¹²⁸ Per il processo *super miraculis* sia nominato almeno un perito esperto in materia. Cf. can. 2088 §3.

¹²⁹ Cf. cann. 2087-2097.

¹³⁰ Cf. cann. 2098-2100.

¹³¹ Cf. cann. 2101-2115. Il *dubium* dovrà passare ai voti delle tre congregazioni, previa stesura delle *positiones* contenenti le difficoltà sollevate dal promotore della

decreto «quo, nomine Summi Pontificis, authenticæ declaretur Servi Dei virtutes omnes in gradu heroico vel martyrium bene esse probata»¹³². Ottenuto tale decreto, viene emesso un giudizio, secondo le medesime modalità, circa i miracoli, previ voti di due periti esperti nella materia del miracolo¹³³, cui seguirà un ulteriore decreto;

- un ultimo *dubium* viene posto al Romano Pontefice: «an tuto procedi possit ad beatificationem Servi Dei»¹³⁴, il quale, se favorevole, ordina la pubblicazione di un ulteriore decreto. Si procede dunque alla beatificazione secondo la prassi della Congregazione.

La *Pars* II del Libro IV si chiude con un ultimo titolo, *De Beatorum canonizatione*, il quale descrive l'*iter*, sostanzialmente immutato rispetto a quello descritto da Benedetto XIV, circa la canonizzazione, previa presenza di due ulteriori miracoli¹³⁵.

2.2.2 Collocazione sistematica nel Codice

Il Codice del 1917, nella sua redazione finale, constava di cinque libri, di cui il quarto contenente la normativa processuale. Questo, a sua volta, era suddiviso in tre *Partes*, la prima dedicata ai giudizi, la seconda alle cause di canonizzazione e la terza alle procedure amministrative.

La *Pars* I *De iudiciis* era introdotta da quattro canoni di natura generale e conteneva due Sezioni: la prima, in diciassette Titoli, riportava una dettagliata descrizione del giudizio contenzioso, unendo tanto la *pars statica* quanto quella *dinamica*. La sezione successiva corrispondeva, invece, all'attuale *Pars* III *De quibusdam processibus specialibus*, e riportava quattro ulteriori Titoli:

- a) Titulus XVIII *De modis evitandi iudicium contentiosum*, comprendendo la transazione e il compromesso;
- b) Titulus XIX *De iudicio criminali*;

federe e le risposte degli avvocati. Nella congregazione generale, il giudizio spetta esclusivamente al Pontefice.

¹³² Can. 2115 §1. La pubblicazione del decreto dà diritto di poter essere chiamato venerabile il servo di Dio.

¹³³ Cf. cann. 2116-2124. Qualora uno dei due periti sia contrario, si procede con la nomina di due nuovi periti, finché non venga raggiunta la certezza circa l'esistenza dei miracoli.

¹³⁴ Can. 2124 §1.

¹³⁵ Cf. cann. 2136. Cf. J.L. GUTIÉRREZ, «Le prove nelle cause di canonizzazione», 147-150.

- c) Titulus XX *De causis matrimonialibus*, con attenzione particolare all'apparato probatorio;
- d) Titulus XXI *De causis contra sacram ordinationem*.

La terza ed ultima *Pars*, dal titolo *De modo procedendi in nonnullis expediendis negotiis vel sanctionibus poenalibus applicandis*, aveva come oggetto i processi tipicamente amministrativi quali, tra gli altri, quelli riguardanti la rimozione dei parroci o il loro trasferimento.

Ciò che è possibile immediatamente notare è che:

- in primo luogo, tutte le cause, i cui processi si definiscono “speciali”, erano poste all'interno del contesto codiciale giudiziale – e quindi contenzioso – definendone perciò implicitamente la relativa natura di processi giudiziali;
- il titolo XVIII, che ad un primo sguardo sembrerebbe alquanto decontestualizzato, si spiegherebbe in ragione, seppur negativa, di analogia. La scelta, in altre parole, era quella di inserire all'interno dei giudizi una sezione riguardante i modi per evitare i medesimi, quasi a sottolinearne una certa affinità logica¹³⁶;
- in terzo luogo, le procedure amministrative trovavano un loro posto sistematico, come blocco a sé stante, separato dagli altri;
- infine, le cause dei santi rappresentavano un *tertium genus* processuale, almeno a livello contestuale, tanto da meritarsi una *Pars* riservata, quasi che la dottrina processuale di allora concepisse tre processi tipici (giudiziale, di canonizzazione e amministrativo).

Per comprendere meglio le scelte redazionali, occorre fare un passo indietro e analizzare quanto deliberato dall'allora Commissione “*pro Ecclesiae legibus in unum redigendi*”.

Nella consulta parziale del 23 maggio 1904¹³⁷, venne discussa una primissima organizzazione sistematica del Libro che avrebbe trattato dei processi canonici. Lo sfondo dottrinale dell'epoca prevedeva ancora la distinzione tra l'ambito civile e penale, in analogia con la moderna dottrina processualistica statuale. La questione più spinosa era anzitutto se mantenere una netta distinzione tra i due ambiti¹³⁸ ovvero se prevedere una parte generale, cui attingere per i differenti processi, onde evi-

¹³⁶ Sulla questione dell'inopportunità, cf. I. GORDON, *De iudiciis in genere*, I, 25.

¹³⁷ Cui erano presenti, il Gasparri, in qualità di Presidente, De Lai, Sebastianelli, Lega, Latini, Lombardi; i PP. Wernz, De Luca, Oietti e Bucceroni.

¹³⁸ Così ad esempio Wernz, Latini e Lega.

tare ripetizioni inutili di parti comuni¹³⁹. Si optò per la prima impostazione, prevedendo la seguente divisione:

- *Pars I: De iudiciis in genere*, contenenti le norme comuni, sia ai giudizi criminali che non, della cosiddetta *pars statica*;
- *Pars II: De iudiciis non criminalibus*, diviso a sua volta in:
 1. *Sectio I: De iudiciis non criminalibus in genere*, contenenti le norme comuni della cosiddetta *pars dinamica*;
 2. *Sectio Altera: De quibusdam specialibus procedendi formis in re non criminali*, che conteneva, tra gli altri, le cause matrimoniali e quelle di canonizzazione;
- *Pars III: De iudiciis criminalibus*, divisi anch'essi tra una parte generale ed una speciale¹⁴⁰.

Lo schema fu approvato dalla Commissione plenaria dei cardinali il 26 giugno 1904 e dal Pontefice il 28 giugno¹⁴¹. Secondo questa struttura, le cause di canonizzazione rientravano all'interno dei giudizi speciali ed erano pertanto considerate tali. Tuttavia, sarebbe ancora prematuro stabilire se la concezione fosse di cause giudiziali o amministrative, dal momento che anche procedure come la rimozione dei parroci non trovavano il loro contesto naturale, essendo state inserite all'interno dei giudizi criminali. Ciò che comunque, a questo livello, fu osservato, era la necessità di una semplificazione del processo di canonizzazione, «ne noceatur ipsi gravitati rei»¹⁴².

Negli anni successivi, almeno riguardo alla collocazione delle cause di canonizzazione, nulla mutò, continuando ad essere considerate come processi speciali giudiziali¹⁴³, mentre andava parallelamente consolidandosi l'idea che un solo processo comune contenzioso (e non due,

¹³⁹ Così Oietti, Gasparri e De Lai.

¹⁴⁰ In queste rientravano, per esempio, le procedure di rimozione dei parroci, i processi contro gli eretici e gli apostati.

¹⁴¹ Cf., per quanto finora detto, J. LLOBELL – E. DE LEÓN – J. NAVARRETE, ed., *Il Libro "De processibus"*, I, 323-326; 333-334 e 342-351.

¹⁴² «Sint simpliciores formalitates servandae in conficiendo processu ordinario vel apostolico in diocesi». Così chiedevano l'Episcopus Montalbanensis, l'Archiepiscopus Tolosanus, i Patres Prov. Bisuntinae. Cf. J. LLOBELL – E. DE LEÓN – J. NAVARRETE, *Il Libro "De processibus"*, I, 364.

¹⁴³ Non vi sono accenni reperibili circa le disamine interne in materia di canonizzazione. L'unica menzione parrebbe essere quella del 1908 in cui viene riportato: «Le cause di beatificazione e santificazione saranno discusse in una speciale commissione». Queste parole furono riportate nei verbali della Consulta sul libro *De iudiciis*, del 18 novembre 1909. Cf. J. LLOBELL – E. DE LEÓN – J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus"*, I, 1197.

uno contenzioso ed uno penale) fosse sufficiente, per potervi attingere anche nel caso del processo penale¹⁴⁴. Nello schema del 1910 la *Sectio* I della *Pars* II divenne l'intera *Pars* II, mentre la *Sectio altera*, contenente ancora le cause di canonizzazione, confluita nella *Pars* III assieme ai processi penali, venendo anch'essi considerati speciali¹⁴⁵. Lo schema del 1912 unì la *Pars* I e la II, cosicché la precedente *Pars* III divenne la *Pars* II¹⁴⁶.

Nell'aprile del 1914, il Gasparri presentava alle Università, ai vescovi e ai superiori religiosi uno schema che portava il titolo *De iudiciis*. L'intera materia era stata ripensata e riorganizzata, ma sostanzialmente le cause di canonizzazione continuavano a mantenere, almeno nel titolo in cui erano comprese, una impronta giudiziale (e speciale).

Questa la struttura generale dell'allora schema:

- Pars I: De iudiciis in genere;
- Pars altera: De iis quae in nonnullis iudiciis ecclesiasticis servanda sunt, divisa in tre sezioni:
 1. *Sectio* I: De iudicio criminali;
 2. *Sectio* II: De causis matrimonialibus et contra sacram ordinationem;
 3. *Sectio* III: De causis beatificationis Servorum Dei et canonizationis beatorum;
- Pars III: De processibus administrativis;
- Pars IV: De dimissione religiosorum¹⁴⁷.

Lo schema del 1915 conservava ancora la struttura precedente, con l'eliminazione della sezione riguardante i religiosi, ma continuando a considerare la *Sectio* delle cause di canonizzazione un processo speciale.

Il ribaltamento completo avvenne nello schema del 1916¹⁴⁸, che incluse la parte sui processi speciali all'interno di quella sui giudizi con-

¹⁴⁴ Cf. J. LLOBELL - E. DE LEÓN - J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus"*, I, 135.

¹⁴⁵ Cf. J. LLOBELL - E. DE LEÓN - J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus"*, I, 135.

¹⁴⁶ Cf. J. LLOBELL - E. DE LEÓN - J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus"*, I, 216 ss.

¹⁴⁷ L'aver inserito la normativa sulla dimissione dei religiosi fu tuttavia contestato, e venne proposto di traslarla all'interno del Libro II *De personis*. La *ratio* era costituita dal fatto che, secondo l'allora distinzione tra istituti clericali esenti e non esenti, solo i superiori degli istituti esenti avrebbero goduto di giurisdizione ecclesiastica, autorizzando dunque a definire la dimissione come un *iudicium*. In quelli non esenti (o laicali) la dimissione avveniva invece «ex contractu professionis religiosae, sicut quaelibet privata societas suos socios expellere valet». F. ROBERTI, *De Processibus*, 27.

¹⁴⁸ Contemporaneamente venne attribuito al libro IV il titolo di *De processibus*, ritenuto più adatto vista la differenza di tipologie processuali contenute in esso. La de-

tenziosi, dissezionò la *Sectio* riguardante le cause dei santi e la pose in una *Pars* a sé stante (la terza), per poi diventare, al momento della promulgazione del Codice, la seconda¹⁴⁹.

2.2.3 L'opinione dottrinale

La scarsità di materiale e dei verbali concernenti questa alterazione contestuale non permette di comprendere l'*iter* nella sua interezza. Potrebbero aiutare, a tal proposito, le opinioni della dottrina nei confronti delle cause dei santi. Queste presentano, però, alcuni limiti oggettivi – quali il fatto che siano seguenti alla promulgazione del Codice e che siano difformi tra loro – che non permettono di rispondere in modo univoco all'interrogativo, ma che costituiscono una buona base per trarre alcune conclusioni.

Vi erano sostanzialmente tre linee interpretative, anche se, a ben dire, affermarne una distinzione così netta sarebbe errato: una che le considerava giudiziali a livello formale; una intrinsecamente amministrative; ed un'altra (prevalente) che le considerava come un *tertium genus* processuale. Si cercherà comunque di trarre una linea generale per ognuna di queste interpretazioni, tenendo presente, per ogni autore, la differente concezione riguardo alla natura sostanziale e alla natura formale delle medesime cause.

Tra coloro che erano a favore di una natura generalmente giudiziale delle cause di canonizzazione, figura il Blat. Questi, riferendosi all'oggetto proprio di tali cause, affermava che non si trattava di attribuire ad una potestà umana (l'esercizio eroico delle virtù o la morte per martirio) un diritto controverso, né di dichiararne un fatto; bensì di rispondere all'interrogativo se la vita virtuosa o il martirio di quel servo di Dio fosse tale da proporlo come modello di santità. Secondo questo principio, l'oggetto non poteva essere giudiziale («obiectum contentiosum deest»¹⁵⁰). Tuttavia la Chiesa, per il rigore garantito, avrebbe adottato la forma e i modi del processo giudiziale, «quae in prima parte huius Libri

cisione fu presa nel 1916. Cf. I. GORDON, *De iudiciis in genere*, I, 24; F. ROBERTI, *De Processibus*, 27.

¹⁴⁹ Per questi ultimi dati si rimanda a due libri di prossima pubblicazione. Cf. J. LLOBELL – J. J. BELLO – E. DE LEÓN, *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917. Documenti riguardanti processi e procedure speciali*, II, Milano [...]; J. LLOBELL – S. MIRALDI – P. ZUNINO, *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917. Gli schemi completi, le "Animadversiones Episcoporum" ed indici generali*, III, Milano [...].

¹⁵⁰ A. BLAT, *Commentarium textus Codicis*, 536.

redactae sunt»¹⁵¹. L'autore, pertanto, non solo sosteneva che la natura formale di queste cause fosse giudiziale ma introduceva, almeno in modo implicito, il concetto del "rimando" al giudizio contenzioso, non direttamente presente nel Codice piano-benedettino e che poi verrà ripreso dall'attuale can. 1403. È possibile dedurre, dunque, che secondo il Blat la redazione autonoma della *Pars II* avrebbe come motivo la partecipazione non completa (a motivo della non giudizialità dell'oggetto) al processo contenzioso e agli altri processi speciali, pur mantenendone comunque una "vicinanza" contestuale, per la loro natura *formalmente* giudiziale.

Un secondo autore a sostegno di una loro natura *formalmente* giudiziale, benché decisamente anteriore alla promulgazione del Codice, è il De Matta, il quale, pur non distinguendo adeguatamente tra oggetto e forma, sembra comunque attribuirne tale valenza appunto alla forma processuale¹⁵². Egli sosteneva – la teoria verrà ripresa dal Lega¹⁵³ alla fine del XIX sec. – che la dichiarazione finale del Pontefice non rispondesse ad una dinamica contenziosa, ma che il processo che la precedeva fosse un vero giudizio contenzioso, con tutte le formalità del caso.

Vi erano, poi, coloro che, escludendone la giudizialità dell'oggetto, ne attribuivano esplicitamente un carattere amministrativo, finendo per considerare tale anche la natura formale. Così per esempio il Garcia Barbarena. Secondo l'autore, infatti, nelle cause di canonizzazione si instaurerebbe tra attore e la Chiesa non un rapporto di parità, bensì una qualche relazione gerarchica, dettata dal fatto che ad esser richiesto era la concessione graziosa di culto pubblico¹⁵⁴.

Autori come il Roberti o il Gordon difesero vigorosamente l'assenza dell'oggetto proprio ed essenziale del giudizio, «quod est ius controversum, et desunt verus actor et reus»¹⁵⁵. Di parere simile anche il Mitri, ma in misura inferiore: «[...] de utroque genere processuum aliquod

¹⁵¹ A. BLAT, *Commentarium textus Codicis*, 536.

¹⁵² Cf. C.F. DE MATTA, *Novissimus de Sanctorum Canonizatione*, 303-304. Cf. anche J.L. GUTIÉRREZ, «La metodologia nelle cause di canonizzazione», 63; M.B. MEINARDI, *La natura giuridica*, 51 e 54.

¹⁵³ Cf. M. LEGA, *Praelectiones*, II, 213 e 235. Cf. anche J. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 88.

¹⁵⁴ Cf. T. GARCIA BARBARENA, *Comentarios al Código*, 4. Cf. anche M.B. MEINARDI, *La natura giuridica*, 51.

¹⁵⁵ I. GORDON, *De iudiciis in genere*, I, 25. Cf. anche F. ROBERTI, *De Processibus*, 30-31. Secondo il Roberti, a motivo di questa differenza, le cause di canonizzazione «toto coelo differunt» dai processi speciali. *Ibid.*, 31.

participant, scilicet sunt et iudiciales et administrativi. Iudiciales, cum iudiciis criminalibus affinitatem habentes, quod ad formam, sed administrativi quod ad intimam naturam, nam deest elementum contentiosum vel criminale, desunt stricto sensu actor et conventus, desunt stricta iura perseguenda aut vindicanda vel facta juridica declaranda, desunt poenae; competentia praeterea organo amministrativo seu S. Rituum Congregationi tribuitur»¹⁵⁶.

Vi erano inoltre coloro che, pur soffermandosi esclusivamente sulla forma, non erano disposti ad un appiattimento sul processo giudiziale, tanto da spingersi a definirlo “*ultraiudicialis*” o “*iudicialis alterius naturae*”¹⁵⁷.

Secondo la dottrina prevalente, in altre parole, la *ratio* fondamentale che avrebbe giustificato l’espunzione di queste cause dai processi speciali e la trattazione in una *Pars* a sé stante, sarebbe la natura *oggettuale* (o *sostanziale*) non contenziosa, il fatto cioè che non vi fosse alcun diritto da rivendicare e nessun fatto da dichiarare¹⁵⁸. Questo non renderebbe contenziose le cause di canonizzazione, che dunque non potrebbero definirsi un processo speciale, ma permetterebbe al contempo una vicinanza “redazionale” alla *Pars* I, in virtù della natura *formale* e dei continui richiami (impliciti) al contenzioso ordinario.

Autori come il Wernz e il Vidal, invece, sembrano discostarsi dalla dottrina comune, sostenendo non solo una certa giudizialità formale, ma anche, in minima parte, una natura contenziosa nell’oggetto: «[...] actus (processuales) legitimi plerumque cum certa solemnitate sunt ponendi sive in disceptandis in contradictorio atque dirimendis controversiis inter privatas personas atque in delictis solvendis, sive in speciali-

¹⁵⁶ A. MITRI, *De figura iuridica postulatoris*, 63.

¹⁵⁷ «Quoad hunc ordinem [all’interno del Libro IV] notatu est dignissimum quod, licet causae Beatificationis et Canonizationis tractari debeant ordine vere iudiciali, et quidem strictiori, nihilominus Legislator non recensuit eas in ea Parte Iuris Processualis quae agit *De Iudiciis* [...] sed in altera Parte Iuris Processualis in genere, quasi innuens hos processus non esse iudiciales, aut certe esse iudiciales alterius naturae». I. NOVAL, *Commentarium Codicis*, 1. L’autore, in ogni modo, ritiene che questo essere “ultragiudiziale” non dipenda solo dalla forma: «cum istae causae sint gravissimae inter graviores [...] valde diversae et longe severiores ac in aliis iudiciis fuerunt usque regulae et solemnitates servandae in iudiciis seu causis beatificationis et canonizationis». *Ibid.*, 4; ma anche e soprattutto per la natura intrinseca di questo *iudicium*, in quanto «non est iudicium ut alia iudicia humana [...] sed est iudicium sublimius, quodammodo divinum». *Ibid.*, 2.

¹⁵⁸ Nei capitoli seguenti, invece, si cercherà di dimostrare come esista un fatto da dichiarare e che pertanto si configuri un oggetto giudiziale.

bus quaestionibus bonum publicum Ecclesiae concernentibus, qualis est quaestio de virtutibus et miraculis Servorum Dei *in contradictorio in ordine ad discutiendum religiosum cultum ipsis praestandum* [...]»¹⁵⁹.

2.2.4 Un criterio interpretativo

L'opinione dottrinale risulta assai utile per comprendere la concezione sottesa alle cause di canonizzazione, tuttavia appare alquanto incompleta, come già affermato, sia perché rappresenta un commento *a posteriori*¹⁶⁰, sia perché le divergenze non permettono di delineare una linea comune, se non nel fatto che la scelta di autonomia redazionale avesse, quale *ratio*, la peculiarità dell'oggetto proprio della canonizzazione.

Tuttavia, nonostante le divergenze, è innegabile evidenziare che la normativa abbia operato numerosissimi rimandi al giudizio contenzioso ordinario. Come si avrà modo di spiegare più avanti¹⁶¹, l'istituto del rimando costituisce un principio che potremmo definire di "economia legislativa", atto ad evitare ripetizioni inutili delle stesse disposizioni all'interno della medesima redazione legislativa. E, al contempo, un modo per sottolineare ed evidenziare la vicinanza all'istituto processuale oggetto di rimando.

Per approfondire meglio la questione, si ritiene necessario valutare il testo così come si presenta. Un interessante criterio interpretativo viene infatti offerto da un autore moderno¹⁶², il quale tenta una lettura delle cause di canonizzazione alla luce dell'allora canone 18 (attuale can. 17): «*Leges ecclesiasticae intelligendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam; quae si dubia et obscura manserit, ad locos Codicis parallelos, si qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum*». Questo criterio risulta assai interessante, data l'assenza di un canone come il 1403 che avrebbe fornito la chiave di interpretazione delle medesime cause.

¹⁵⁹ F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, IV/1, 16. Il corsivo è nostro. I due autori, però, «ob rationes pariter practicas», trattano delle cause di canonizzazione nel volume dedicato al culto divino. La scelta, benché sembri celare una sottovalutazione del criterio processuale, non la supporrebbe affatto: al contrario, come le loro stesse parole sottolineano, questo aspetto viene fortemente evidenziato. Si tratterebbe, pertanto, solo di una scelta personale in virtù della vicinanza concettuale con il culto.

¹⁶⁰ Nonostante alcuni di essi, come il Noval, presero parte ai lavori di riforma.

¹⁶¹ Cf. Cap. V.

¹⁶² Cf. J. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 89.

Il discorso merita, quindi, un approfondimento per le conseguenze implicate, considerando le cause in primo luogo nel testo e nel contesto codiciale.

Anzitutto il testo: nella *Pars* II appaiono termini (di cui si riporta l'elenco con il numero di citazioni), mutuati direttamente dal linguaggio del giudizio contenzioso ordinario:

- *iudicium*: dodici volte¹⁶³;
- *extra-iudicialis(e)*: due volte¹⁶⁴;
- *iudex*: trentadue volte¹⁶⁵;
- *iudicare*: sei volte¹⁶⁶;
- *sententia*: dodici volte¹⁶⁷;
- *actor*: una volta¹⁶⁸.

La presenza ripetuta di simili vocaboli all'interno della *Pars* II rappresenta, senza dubbio, una chiara indicazione delle cause di canonizzazione in chiave giudiziale e contenziosa. Si potrebbe citare, fra gli altri, l'aggettivo "*extra-iudicialis(e)*" riferito tanto alle testimonianze, quanto alle informazioni eventualmente acquisite, che sottolineerebbe il fatto che esista un giudizio vero e proprio e che, parimenti alla normativa sul contenzioso ordinario, esistano testimonianze ed informazioni che si collocano al di fuori del medesimo giudizio. Per quanto detto, dunque, il testo si presenta indubbiamente sotto un profilo squisitamente giudiziale.

Quanto al contesto – il fatto di essere posto cioè in una sezione a sé stante – rimane l'interrogativo di fondo.

Pertanto, «*si dubia et obscura manserit*», come in questo caso, il Codice stesso indica di ricorrere «*ad locos Codicis parallelos, si qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris*»¹⁶⁹.

¹⁶³ Cf. cann. 1999 §1; 2007, 1°; 2033 §1; 2039 §1; 2068 §§1-2, 2069, 2070 (il termine giudizio si intende qui impropriamente, poiché riguarda il voto dei revisori sugli scritti del servo di Dio); 2072; 2081; 2082; 2083 §1; 2100 §3; 2114;

¹⁶⁴ Cf. cann. 2033 §1; 2090

¹⁶⁵ Cf. cann. 2012 §1-2; 2007 §2, 3°; 2020 §5; 2028 §2; 2031,4°; 2037 §1-2; 2040 §1 (due volte) e §2; 2041 §2 (tre volte); 2044 §2; 2050 §3; 2053; 2055 (due volte); 2063 §2; 2081; 2086 §2; 2088 §§1-3; 2092; 2094 (due volte); 2129; 2130; 2131; 2132.

¹⁶⁶ Cf. cann. 2020 §5; 2052; 2100 §1; 2118 §2; 2122 §3; 2140.

¹⁶⁷ Cf. cann. 2028 §2 (usata non in senso giudiziale, poiché riferita al parere dei *medici a curatione*); 2060; 2085 (due volte); 2124 §2; 2129; 2130; 2131; 2132 (due volte); 2133; 2137 §3.

¹⁶⁸ Cf. can. 2004 §1.

¹⁶⁹ Can. 18.

I luoghi paralleli sembrerebbero costituire un valido aiuto circa l'interpretazione e, parimenti, confermare quanto detto sull'interpretazione giudiziale. Potrebbero infatti interpretarsi in questo caso come tutti quei rimandi e applicazioni che le cause di canonizzazione operano nei confronti dei giudizi in genere e del giudizio contenzioso ordinario.

L'assenza di un canone che sancisse questo rimando generale potrebbe avere una duplice ragione: potrebbe rappresentare, da una parte, una esplicita negazione dei rimandi; ma potrebbe anche esservi un motivo differente, che si spiegherebbe con il fatto che una normativa di simile ampiezza (142 canoni) abbia ampiamente adempiuto, a livello pratico, ad un rimando sostanziale.

I rimandi o applicazioni, infatti, possono dividersi in due categorie¹⁷⁰: un rimando è diretto, quando richiama direttamente il canone di riferimento; è indiretto se lo richiama in modo implicito, trascrivendone la disposizione normativa o includendone logicamente il suo contenuto, cioè applicandola.

La *Pars II* si avvale di molti rimandi (o luoghi paralleli) diretti:

- al can. 1659 (can. 2006 §2¹⁷¹), circa il mandato procuratorio di cui deve essere fornito il postulatore;
- al can. 1587 (can. 2010 §1¹⁷²), circa la citazione del promotore della fede (attuale promotore di giustizia);
- al can. 1757 §3, 2° (can. 2027 §2, 1°¹⁷³), circa la proibizione fatta al confessore di deporre in giudizio riguardo quanto avesse appreso in foro sacramentale;
- al can. 1744 (can. 2050 §3¹⁷⁴), circa le generalità e la scienza dei testi.

Esistono però moltissimi altri rimandi (o luoghi paralleli) indiretti, applicazioni cioè della normativa generale sui giudizi in genere e sul contenzioso ordinario, senza che ve ne siano riportati i canoni di riferimento. A mero titolo di esempio, la normativa speciale sulle prove (testi¹⁷⁵, do-

¹⁷⁰ Cf. *infra*.

¹⁷¹ «Mandatum postulatoris exactum sit ad normam can. 1659 [...]».

¹⁷² «Ad ius tuendum in quolibet processu partem habere debet promotor fidei, qui semper citari debet ad normam can. 1587».

¹⁷³ «Admitti nequeunt: 1° Confessarius ad normam can. 1757 § 3, n. 2 [...]».

¹⁷⁴ «Praemissis generalibus quaestionibus ad normam can. 1774, testibus quaestio in primis a iudice proponatur quid nempe de vita, virtutibus, miraculis aut martyrio Servi Dei [...]».

¹⁷⁵ Cf. cann. 2023-2050.

cumenti¹⁷⁶ e perizie¹⁷⁷) applica quella generale; parimenti si può dire riguardo ai giuramenti da prestare¹⁷⁸, alla composizione collegiale del tribunale¹⁷⁹, alla presenza di un promotore e di un notaio¹⁸⁰, alla pubblicazione degli atti¹⁸¹.

Accanto ai luoghi paralleli, cui attingere direttamente o indirettamente, il can. 18 (attuale can. 17) prevedeva anche che si ricorresse ai fini della legge ed alle circostanze. Si potrebbe dedurre, in tal senso, che, essendo la questione di una certa gravità, il fine prossimo del processo sarebbe la certezza morale in merito alla verità sulla santità *in casu*, certezza morale che il Pontefice, come ultimo, dovrà raggiungere nel procedere con sicurezza alla canonizzazione. Elemento questo tipicamente giudiziale.

Infine, si dovrà attingere alla mente del Legislatore: si può ricorrere qui, a titolo di esempio, all'autorità di Benedetto XIV, il quale, nella sua opera, arrivava ad una simile conclusione: «[...] hodie causae istae ad normam veri iudicii sint redactae»¹⁸², confermando l'applicazione di istituti tipicamente giudiziali. La *mens Legislatoris* si esprime, altresì, nelle varie interpretazioni autentiche che seguirono la redazione codiciale¹⁸³, le quali assumono un ruolo peculiare per vari motivi.

In primo luogo, perché confermano la peculiarità delle cause di canonizzazione, prevedendone una specificità normativa che viene *applicata* al singolo caso (per esempio, il fatto che il titolo di competenza non possa estendersi al di fuori del luogo di morte del servo di Dio¹⁸⁴).

In secondo luogo, perché confermano l'unità codiciale processuale, anche in riferimento all'organo deputato all'interpretazione autentica¹⁸⁵.

¹⁷⁶ Cf. cann. 2032-2036.

¹⁷⁷ Cf. can. 2031.

¹⁷⁸ Cf. cann. 2037 §§1-5.

¹⁷⁹ Cf. can. 2040 §§1-2.

¹⁸⁰ Cf. can. 2040 §2.

¹⁸¹ Cf. can. 2053.

¹⁸² BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, II/2, 297. Cf. anche J. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 82.

¹⁸³ Cf., a titolo di esempio, AAS 23 (1931) 388; 24 (1932) 314; 28 (1936) 178.

¹⁸⁴ «D. An can. 2039 §1 sit ita intelligendus ut competens sit ad processum informativum in causis Servorum Dei instruendum etiam Ordinarius loci, in quo testes utiliter examinandi sunt. R. Standum praescripto eiusdem canonis 2039 §1, seu *negative*». AAS 23 (1931) 388. La rigidità dell'interpretazione è attualmente mitigata dall'art. 22 della SM, che prevede la proroga di competenza in particolari situazioni. Cf. *infra*.

¹⁸⁵ La questione è assai delicata. Attualmente sono rarissimi i casi in cui il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi è intervenuto nei confronti della materia delle

In terzo luogo, perché la lettura di alcuni autori circa queste interpretazioni diviene un modo per ribadire lo stretto contatto con il giudizio contenzioso, ed una sua continua applicazione. Afferma il Bernardini per esempio che, ancorché la sua concezione di natura *sostanziale* sia quella di una causa amministrativa («cum naturam administrativam retineant»), «quandam tamen iudicalem formam induunt»¹⁸⁶. Altrove, l'autore sottolineerà un ulteriore elemento giudiziale, quello della parità processuale delle parti e del *munus* pubblico del promotore della fede: «[...] at iuridice unus est processus, cum una sit relatio iuridica Iudicem inter et Postulatorem et Fidei Promotorem. Etenim fidei Promotoris munus [...] idem et unum est munus publicum»¹⁸⁷.

Ma si tengano presente anche i seguenti elementi applicativi evidenziati dai commentatori di queste tre interpretazioni: la questione relativa all'esistenza di un *dubium* cui rispondere¹⁸⁸; le virtù eroiche ed il martirio intese come oggetto del giudizio¹⁸⁹; l'inclusione della *giurisdizione* ordinaria dell'Ordinario del luogo¹⁹⁰; la nozione di competenza¹⁹¹; la possibilità del rimando all'istituto della rogatoria (allora previsto dal can. 1770)¹⁹²; la qualifica del postulatore come vero *procurator ad lites*¹⁹³.

Questa intima connessione con il giudizio contenzioso collocherebbe le cause di canonizzazione, sotto il profilo contestuale, vicino alla *Pars I*, ma la natura sostanziale amministrativa – secondo la concezione dell'epoca – ne farebbe derivare questa indipendenza.

Concludendo, è opportuno osservare che la coscienza dell'importanza e della gravità della materia della canonizzazione aveva suscitato sì un forte interesse nella ricerca dottrinale – giustificato anche dall'innovativa presenza di un Codice che raccogliesse in modo organico tale normativa – ma non riuscì a sfociare, tuttavia, in una sentenza unitaria e lasciò in sospeso, alle soglie della riforma del Codice, l'intera questione.

cause dei santi (cf. un'interpretazione del 3 giugno 2014 circa l'uso di supporti cellulari, magnetici o elettronici).

¹⁸⁶ C. BERNARDINI, «Adnotationes», 194.

¹⁸⁷ C. BERNARDINI, «Adnotationes», 193.

¹⁸⁸ Cf. nota contenuta in *Ius Publicum* 12 (1932) 326.

¹⁸⁹ Cf. nota contenuta in *Nouvelles Revue Théologique* 59 (1932) 744.

¹⁹⁰ Cf. nota contenuta in *Nouvelles Revue Théologique* 63 (1936) 752.

¹⁹¹ Cf. nota contenuta in *Nouvelles Revue Théologique* 58 (1931) 830.

¹⁹² Cf. nota contenuta in *Periodica* 21 (1932) 42; brevemente, cf. anche E.F. REGATILLO, *Interpretatio et Iurisprudencia*, 680.

¹⁹³ Cf. E.F. REGATILLO, *Interpretatio et Iurisprudencia*, 679.

D'altra parte, però, ricorrendo all'interpretazione della legge secondo un'interpretazione prevista dalla legge stessa, sembra emergere con evidenza come tanto il testo, quanto i luoghi paralleli, quanto il fine della legge e la *mens Legislatoris* suggeriscano unanimemente una natura delle cause di canonizzazione formalmente giudiziale, spiegando l'elemento ancora dubbio – la posizione contestuale completamente autonoma all'interno del Libro IV – per il fatto che le cause di canonizzazione costituirebbero un *unicum* processuale, considerati i seguenti fattori: l'esistenza di più processi all'interno di un'unica causa¹⁹⁴, la competenza di un Dicastero della Curia Romana, l'intervento diretto del Romano Pontefice e la delicata materia oggetto della stessa causa.

Questi elementi, infatti – uniti ad una concezione di fondo (non unanime, però) che evidenziava la natura *sostanzialmente* amministrativa – avevano forse suggerito alla Commissione deputata alla stesura del Codice che sarebbe stato più utile, ai fini pratici, inquadrare la materia in una parte a sé stante, che fosse vicina al giudizio contenzioso, ma non abbastanza da considerarla un processo speciale. La scelta che venne presa avrebbe pertanto significato, da una parte, una soluzione di compromesso in grado di salvaguardare la peculiare identità delle cause di canonizzazione; dall'altra, la minuziosa descrizione del *modus procedendi* avrebbe comunque assicurato un'applicazione generale del contenzioso ordinario.

¹⁹⁴ Cf. *infra*.

CAPITOLO III

Il can. 1403: storia e sistematica

1. Il lavoro della Commissione di riforma per il Codice

1.1 *Premesse generali*

All'indomani della promulgazione del Codice piano-benedettino, l'attenzione della dottrina si era concentrata sulla nuova opera legislativa con un approccio che, sotto la spinta del decreto del 7 agosto 1917 della Sacra Congregazione dei Seminari e Università, presentava un carattere squisitamente esegetico, in analogia con l'approccio civile del tempo¹.

Ben presto, tuttavia, la monotona produzione scientifica e la coscienza di un'insufficienza della pretesa di completezza giuridica del Codice, condussero a nuovi approcci cristallizzati attorno a varie Scuole canonistiche². Si aggiunga, poi, un'insofferenza generale nei confronti di una teologia e, soprattutto, di un'ecclesiologia autoreferenziale ma al contempo troppo ispirata a modelli statuali³ – cui Paolo VI tentò di dare in seguito risposta con le riforme istituzionali della Cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*⁴ – ma anche di un diritto canonico troppo statico e rigido⁵.

¹ Cf. J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 162; J.L. GUTIÉRREZ, «La interpretación literal de la ley», 546; C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, 271; C. REDAELLI, «Il metodo esegetico applicato al Codice di diritto canonico del 1917», 57-78.

² Tra le maggiori, segnaliamo la Scuola laica italiana, attorno alle figure di Jemolo, Del Giudice e Pio Fedele, e le Scuole canonistiche di Pamplona e Navarra. Cf. P. ERDÖ, *Teologia del diritto canonico*, 20-43; C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, 271.

³ Cf. M. NACCI, *Origini, sviluppo e caratteri*, 126.

⁴ La Costituzione venne promulgata il 15 agosto 1967, in risposta alle esigenze emerse dal Concilio, ritenendo, sulla scia di quanto già aveva affermato il decreto

La conclusione di questo malcontento generale, teologico per un verso e giuridico per un altro, condusse a due rilevanti conseguenze: la celebrazione del Concilio Vaticano II (dall'11 ottobre 1962 all'8 dicembre 1965) e la decisione di una revisione del Codice dopo qualche decina di anni dalla sua promulgazione⁶.

Sarebbe infatti impossibile scindere le due cose, soprattutto se si tiene a riferimento il procedimento di revisione. Sebbene il programma di Giovanni XXIII fosse ben chiaro e prevedesse la celebrazione del Sinodo di Roma, del Concilio e della riforma in un lasso di tempo molto ristretto e, per quanto possibile, contemporaneo, ciò non ebbe modo di attuarsi così come stabilito. Di fatto, i lavori codiciali poterono avviarsi solo a fine Concilio, data la grande innovazione, con forti conseguenze giuridiche, che esso stava apportando alla Chiesa⁷.

I problemi principali erano radunati attorno a tre questioni: ci si chiedeva anzitutto quale dovesse essere il lavoro della Commissione, se attuare cioè una mera revisione oppure riformare *ex integro* il Codice; in secondo luogo, e come naturale conseguenza, l'attenzione era rivolta a quale dovesse essere il rapporto tra il Concilio e il nuovo

Christus Dominus, che i Dicasteri della Curia Romana «novae ordinationi, necessitatibus temporum, regionum ac Rituum magis aptatae, subiciantur, praesertim quod spectat eorundem numerum, nomen, competentiam propriamque procedendi rationem, atque inter se laborum coordinationem» (CD 9).

⁵ Il diffuso antigiridismo si basava su una triplice critica: verso «l'obsolescenza della legislazione canonica; [...] il ruolo esorbitante del diritto nell'organizzazione ecclesiastica e nella vita religiosa dei fedeli, al punto di soffocare il dinamismo dello spirito e l'espressione dei carismi ecclesiali; [...] e, per converso, l'auspicio di una "purificazione" della Chiesa dalle "sovrastrutture" incorporate nel corso di due millenni dal diritto romano, germanico e statuale». C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, 295. Si tenga anche conto della massima attribuibile al Gasparri: «quod non est in Codice, non est in mundo», la cui rigidità sembrava farsi sempre più pressante. Cf. J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 164.

⁶ L'annuncio di Giovanni XXIII giunse con l'allocuzione del 25 gennaio 1959, nella quale il Pontefice comunicò entrambe le decisioni. Cf. GIOVANNI XXIII, *All. ai Padri cardinali*, 25 gennaio 1959, 65-69.

⁷ C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, 299. L'autore ben rileva come «alla base dei due processi di codificazione c'è una precisa decisione o volontà papale: allora di Pio X, ora di Giovanni XXIII, la quale si scontra con le resistenze da una parte della Curia. Tuttavia il contesto storico e il clima culturale in cui si collocano sono differenti, perché l'insidia non viene dall'invasione degli ordinamenti statuali, ma dall'interno della Chiesa, dove si nega il ruolo del diritto nell'opinione pubblica o si è ingenerata una confusione tra pastorale e diritto nelle correnti dottrinali del post-concilio». *Ibid.*, 300. Cf. anche N. PAVONI, «L'iter del nuovo Codice», 127 ss.

Codice; vi era infine l'interrogativo su come gestire la normativa latina e quella orientale.

Quanto alla prima questione, di non poco conto, il retroterra era costituito da una serie di leggi di varia natura, complementari al Codice, e di interpretazioni autentiche che avevano disatteso le disposizioni di Benedetto XV, contenute nel m.p. *Cum Iuris Canonici*⁸.

Il secondo problema rappresenta nient'altro che un'altra faccia della stessa medaglia. Infatti, se revisione significava una mera eliminazione dei canoni ormai obsoleti con eventuale aggiunta delle modifiche delle leggi posteriori, riformare voleva dire rivedere l'intera legislazione alla luce del Concilio Vaticano II.

La Commissione fu formalmente istituita il 28 marzo 1963⁹, ma già nella riunione del 12 novembre i membri decisero che, prima di procedere, si sarebbe dovuto aspettare il termine del Concilio¹⁰. E infatti, molti dei documenti conciliari auspicavano che fosse la Commissione ad integrare ciò che era stato delineato¹¹. Si aggiunga, inoltre, l'introduzione o la modifica delle istituzioni ecclesiastiche, quali le Conferenze Episcopali, il Consiglio presbiterale o pastorale, la riforma del sistema beneficiale¹².

I lavori presentavano questo andamento:

⁸ Cf. BENEDETTO XV, m.p. *Cum Iuris Canonici*, 15 settembre 1917, *AAS* 9 (1917) 483-484. Il Pontefice aveva previsto che i canoni del CIC 17 sarebbero stati modificati volta per volta, con la promulgazione di nuovi decreti generali. In realtà vennero promulgati per lo più documenti di altro genere, quali per esempio numerose *responsiones ad dubia* o m.p. dei Pontefici seguenti (soprattutto di Pio XI e Pio XII), non ottenendosi pertanto alcuna modifica ufficiale del Codice. Si noti però come, di fatto, mille dei 2414 canoni fossero stati formalmente abrogati con tali previsioni. Cf. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, 278; J.L. GUTIÉRREZ, «La formazione dei Principi», 8; J. HERRANZ, *Studi*, 4-8.

⁹ Con Pietro Ciriaci Presidente (cui succedette Mons. Pericle Felici nel 1967) e Giacomo Violardo Segretario (cui succedettero il P. Raimondo Bidagor nel 1965 e Mons. Rosalio J. Castillo Lara nel 1975), la Commissione era composta, come era già avvenuto, da due Sottocommissioni, una di cardinali, di circa una trentina di membri, e una di consultori, composta da settanta membri, suddivisi in vari *coetus studiorum*. Cf. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, 304; J.L. GUTIÉRREZ, «La formazione dei Principi», 9-10.

¹⁰ Cf. *Communicationes* 1 (1969) 36.

¹¹ Il decreto *Christus Dominus* dichiarava: «Decernit Sacrosancta Synodus, ut in recognoscendo Codice Iuris Canonici aptae definiantur leges, ad normam principiorum quae in hoc Decreto statuuntur, perpensis etiam animadversionibus quae vel a Commissionibus vel a Patribus Conciliaribus prolatae sunt» (CD 44). Cf. anche AA 1; SC 128. Per la questione si veda J.L. GUTIÉRREZ, «La formazione dei Principi», 12.

¹² Cf. J.L. GUTIÉRREZ, «La formazione dei Principi», 12.

- ai vari *coetus studiorum* veniva attribuito, secondo un'assegnazione da parte del *coetus centralis*¹³, un settore specifico della legislazione cui seguiva la redazione dei relativi *Schemata*¹⁴;
- questi venivano poi approvati da parte della sessione plenaria della Commissione e rivisitati con l'apporto dei vari suggerimenti inviati da vescovi, Conferenze Episcopali, Facoltà Pontificie, Dicasteri della Curia Romana e dall'Unione degli Istituti religiosi, lavoro conclusosi nel 1980;
- nel giugno 1980 si redasse uno Schema finale sottoposto nuovamente al vaglio dei rispettivi *coetus*, di cui si elaborarono delle *Relationes*;
- le *Relationes* vennero quindi sottoposte, nel 1981, alla sessione plenaria, a seguito della quale si elaborò uno *Schema novissimum*¹⁵;
- lo Schema, così elaborato, venne consegnato a Giovanni Paolo II che, con l'aiuto di alcuni consiglieri particolari, apportò alcune ultime modifiche.

L'approvazione e la relativa promulgazione si ebbero il 25 gennaio 1983, con la Cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*.

1.2 Le cause di canonizzazione al momento della riforma del Codice

Come le altre sezioni del Codice, così anche la *Pars* II dedicata alle cause di canonizzazione aveva subito numerosi e rilevanti cambiamenti che, in ogni modo, avevano lasciato inalterato il *corpus codiciale*, rendendo una riforma necessaria anche per questa materia.

Le ragioni di questi mutamenti sono da riscontrarsi, senza dubbio, nelle grandi innovazioni della scienza e della tecnologia, i cui effetti avevano comportato lo sviluppo di un modello scientifico moderno e di un nuovo approccio storico-critico di indagine. La qual cosa non poteva passare inosservata agli occhi di chi era coinvolto, qualsiasi fosse il suo ruolo, nelle cause di canonizzazione¹⁶.

¹³ Cf. *Communicationes* 1 (1969) 37-38.

¹⁴ I lavori dei *coetus* procedettero dal 1966 al 1976.

¹⁵ In questa fase furono introdotti tutti i canoni contenuti in quella che doveva essere la *Lex Ecclesiae Fundamental*, ma che era stata scartata dal Pontefice «a causa dell'incertezza che l'aveva sempre accompagnata, del debole consenso dell'episcopato, dei gravi problemi teorici che sollevava e dell'equivoco che la sua denominazione richiama». C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, 302. Cf. anche D. CENALMOR PALANCA, *La ley fundamental de la Iglesia*, 503-505; G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, 33-37.

¹⁶ J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 143-144.

La prima significativa riforma è datata 6 febbraio 1930, giorno in cui Pio XI emanò il m.p. *Già da qualche tempo*. Sebbene quanto previsto dal m.p. rappresenti una vera e propria innovazione, parrebbe utile ricordare due documenti precedenti, che costituiscono, forse, il suo retroterra prossimo.

Si tratta, in primo luogo, di un'istruzione della Sacra Congregazione dei Riti del 1878, antecedente quindi al Codice, la quale raccomandava vivamente – «è opportunissimo» – che già a partire dal processo ordinario informativo non si raccogliessero solamente le prove sulla fama di virtù o martirio, miracoli e segni *in genere*, ma anche *in specie*¹⁷, senza per questo sostituire il processo apostolico.

Il secondo documento risale al 1913. Si tratta di un decreto emanato dalla Sacra Congregazione dei Riti, il decreto *De servis Dei*, in cui venivano date importanti disposizioni riguardanti la raccolta dei documenti. In esso si stabiliva che il tribunale ordinario dovesse procedere non solo con la richiesta di manoscritti del servo di Dio, ma anche di tutti gli altri documenti «quae quocumque modo causam respiciant quae agitur»¹⁸.

Sia l'istruzione che il decreto non erano confluiti all'interno del Codice del 1917, nonostante la grande rilevanza delle disposizioni contenute. Pur tuttavia, la *lacuna iuris* in campo probatorio fu fortemente avvertita, tanto che ci si avvalese lo stesso di queste previsioni.

Fu questo uno dei motivi che spinsero Pio XI ad emanare il citato m.p., motivi che lo stesso Pontefice pose come introduzione allo stesso documento¹⁹. Le disposizioni del caso riguardavano solamente le co-

¹⁷ SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, *Instructio*, 214-218. Il motivo senza dubbio era di carattere pratico: poiché infatti il processo apostolico poteva aprirsi dopo molti anni dalla chiusura di quello ordinario, il pericolo che i testi morissero o si ammalassero era molto alto. Inoltre, una testimonianza offerta dopo anni dalla morte del servo di Dio, poteva perdere quella precisione necessaria ai fini del processo stesso. Cf. J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 147; W. HILGEMAN, «Le Cause di beatificazione», 304; P. SERAFINI, «Cause di canonizzazione», 331; F. VERAJA, *Le cause di canonizzazione*, 13. Benché questa norma non venne inserita nel Codice, si cercò di porre rimedio avvalendosi del principio del «*ne pereant probationes*», previsto dal can. 2087 §3.

¹⁸ SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, decr. *De servis Dei*, 26 agosto 1913, art. 2. Cf. anche J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 148-149.

¹⁹ «Già da qualche tempo è venuta maturando in Noi la persuasione che i procedimenti in uso presso la Sacra Congregazione dei Riti per la trattazione delle «cause storiche» dei Santi hanno bisogno di qualche ritocco, affinché possano meglio corrispondere alla propria natura di tali cause e alle loro speciali esigenze [...] massime tenuto conto dello sviluppo raggiunto dalle discipline storiche e dei perfezionamenti portati ai loro metodi». PIO XI, m.p. *Già da qualche tempo*, 87. Cf. anche R.J. SARNO, «The integration of historical research», 189.

siddette “cause storiche”, «per le quali [...] non si possono raccogliere deposizioni di testimoni contemporanei ai fatti in causa, né si hanno documenti certi di tali deposizioni debitamente raccolte in tempo opportuno»²⁰. Ciò comportava anche che «dopo il processo informativo ordinario e la relativa ricerca degli scritti nei consueti modi, si ometteranno nel processo apostolico le parti suaccennate (vita, virtù martirio, antico culto) sulle quali non si possono più raccogliere testimonianze contemporanee»²¹. Per questo tipo di cause veniva istituita appositamente una sezione particolare, la Sezione Storica²², presso la Sacra Congregazione dei Riti, sotto la direzione del relatore generale e costituita da un congruo numero di consultori.

Il suo compito era triplice:

- esaminare gli scritti pervenuti dal processo ordinario, eventualmente chiedendo qualche supplemento (art. III, 3°);
- emettere i *vota* circa la qualità dei documenti, assieme alle conclusioni del relatore generale (art. III, 4°);
- rispondere alle obiezioni sollevate dal promotore della fede circa gli stessi *vota* (art. III, 6°).

Il m.p. aveva garantito un enorme apporto all'apparato probatorio documentale, tuttavia alcuni problemi erano emersi a riguardo, soprattutto considerando l'ingente lavoro che la Sezione affrontava quotidianamente, dovendo, sola, valutare i documenti provenienti da tutto il mondo.

In altre parole, se anche il tribunale poteva effettuare una prima scrematura proprio durante la raccolta del materiale, non poteva farlo con la competenza propria di un perito in materia storica²³.

Perciò, «ad praescripta idcirco Summi Pontificis rite exequenda, ipsa rerum natura suadente atque experientia duce»²⁴, la Sacra Congrega-

²⁰ PIO XI, m.p. *Già da qualche tempo*, 87.

²¹ PIO XI, m.p. *Già da qualche tempo*, 87. La conseguenza perciò, esclusivamente per le cause storiche, fu quella di limitare il processo ad uno solo, espungendo quello apostolico ritenuto ormai inutile.

²² Si trattava della terza Sezione presente nella Congregazione, dopo quella ordinaria delle cause dei santi e quella per le questioni liturgiche. Cf. *Annuario Pontificio*, Città del Vaticano 1930, 526-530. Cf. anche J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 151.

²³ Né tantomeno ci si avvaleva sempre dei periti previsti al can. 2031, essendo la clausola «cum peritorum opera est necessaria» lasciata ad un giudizio molto discrezionale del tribunale (si richiedeva la maggioranza assoluta) con il parere del promotore della fede.

zione dei Riti ritenne necessario stabilire norme precise per il corretto svolgimento dei processi nelle cause storiche, mediante un'istruzione del 4 gennaio 1939. E, a tal proposito, prescrisse come obbligatoria («instituat») la nomina di una commissione di tre esperti in materia storica, limitando però il campo di applicazione alle sole cause storiche. Tale commissione, che doveva procedere *in solidum*²⁵, deteneva «officium colligendi omnes fontes scriptos circa vitam, virtutes vel martyrium, antiquam famam sanctitatis vel martyrii, aut antiquum cultum Servi Dei»²⁶.

Le *Normae* disponevano infine che gli stessi membri fossero chiamati a testimoniare come testi *ex officio*, sia nel processo *super perquisitione scriptorum*, in cui consegnavano tutti gli scritti rinvenuti durante la ricerca, sia durante il processo informativo, in cui dovevano «enumerare ac describere singillatim quas ipsi peregerint investigationes»²⁷.

Le conseguenze di queste disposizioni sono, ai fini giuridici, di grande rilievo. Se infatti in precedenza i documenti non potevano ottenere forza di prova piena per dimostrare l'eroicità della virtù o la presenza del martirio, limitandosi ad essere considerati meri “*adminicula*”, con le *Normae* del 1939 essi diverranno fonte primaria nell'apparato probatorio²⁸.

Alcuni anni dopo, Pio XII, in occasione del duecentesimo anno dalla morte di Benedetto XIV, valutò l'idea di modificare il processo di

²⁴ SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, *Normae servandae, prooemium*.

²⁵ Si tenga presente che, secondo le disposizioni precedenti del Codice, «periti seorsum singuli ad peritiam deveniant, nisi ex iusta causa iudex, assentiente promotore fidei, permittat ut ii simul peritiam instituant» (can. 2031, 4°). Il lavoro *in solidum*, o almeno la firma della perizia, rappresentavano perciò un'eccezione alla regola. Cf., a tal proposito, J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 157.

²⁶ SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, *Normae servandae*, art. 1.

²⁷ SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, *Normae servandae*, art. 3. In modo particolare, sotto giuramento, dovevano dichiarare: «1° omnes investigationes peregrisse ac omnia collegisse quae ad Servum Dei quomodocumque referri possint; 2° nullum documentum aut textum adulterasse vel mutilasse». Infine dovevano testimoniare circa l'autenticità e il valore degli stessi documenti.

²⁸ «With this emphasis on documentary evidence, its importance grew to the point that it assumed a level of value alongside the witness testimony, allowing it to enter into the evaluation of the judicial merit of ancient cause». J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 158. Cf. anche F. LEONE, *La prova documentale*, 144; L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 19. Gray rileva come seconda importante conseguenza quella del rafforzamento del sistema del *contradictorium*, non più rappresentato esclusivamente dall'avvocato e dal promotore della fede, ma anche da quest'ultimo e la Sezione Storica.

canonizzazione, alla luce soprattutto degli interventi dei suoi predecessori²⁹.

A causa del fermento generale che sfociò nel Concilio Vaticano II, la riforma non poté attuarsi nell'immediato, almeno a livello generale. È opportuno ricordare, in ogni caso, il lavoro parallelo della Pontificia Commissione per la redazione del Codice di diritto canonico orientale. Tale Commissione, istituita formalmente nel 1935 da Pio XI, preparò uno schema, per volere dello stesso Pontefice, di quello che sarebbe dovuto essere il futuro Codice orientale, composto di 2666 canoni. Di essi, centoquarantasette erano dedicati alle cause di canonizzazione. Il modello non faceva altro che seguire quanto stabiliva il Codice del 1917, al Libro IV, *Pars* II, con l'aggiunta di nuove disposizioni secondo la più recente normativa in materia³⁰. Giacché, tuttavia, si riteneva la pubblicazione di questa normativa «non solo necessaria, ma [...] tra gli affari più urgenti»³¹, si preferì procedere ad una promulgazione dei testi a più riprese. Il risultato, però, fu una pubblicazione parziale, dal momento che millenovantacinque canoni rimasero nell'archivio dell'allora Congregazione per la Chiesa Orientale, compresi quelli dedicati alle cause di canonizzazione. Il m.p. *Sollicitudinem Nostram*³², infatti, mediante il quale era stato pubblicato il diritto processuale orientale, non faceva alcun accenno alla questione dei santi.

Si aggiungano a quanto detto, dopo la celebrazione del Concilio Vaticano II, tre interventi di Paolo VI, paralleli ai lavori di riforma del Codice latino, che ne definirono ulteriormente le linee essenziali.

²⁹ «Stabilito che la visione della Santità cattolica, quale è offerta dal papa Lamberini, ha ed avrà valore permanente, è lecito, ed anche utile, discutere sulla perfettibilità della prassi processuale da lui stabilita». PIO XII, *Discorsi e radiomessaggi*, 467. Benché il Pontefice morì prima dell'anniversario, il suo discorso fu ugualmente pubblicato su *L'Osservatore Romano*, il 9 aprile 1959. Il ricordo del Pontefice fu occasione di elogio sommo dell'opera di Benedetto XIV, tanto da paragonarla alla *Summa Theologica* dell'Aquinate, ma anche di necessità di adattamento della prassi ai tempi. Cf. J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 166-167; P. PALAZZINI, «La perfettibilità della prassi processuale di Benedetto XIV», 80-82.

³⁰ Cf. *Nuntia* n. 9 (1979) 99. Il canone 64 dello schema relativo alle cause di canonizzazione riportava, per esempio, l'obbligo del gerarca di costituire una commissione di tre membri, ai quali «competit officium colligendi omnes fontes scriptos circa vitam, virtutes vel martyrium, antiquam famam sanctitatis vel martyrii, aut antiquum cultum Servi Dei». *Ibid.*, can. 64. Come si vede, il testo riprende alla lettera le *Normae servandae* del 1939.

³¹ D. SALACHAS, *Istituzioni di diritto canonico*, 46.

³² Cf. PIO XII, m.p. *Sollicitudinem Nostram*, 6 gennaio 1950, *AAS* 42 (1950) 5-120.

Il 15 agosto del 1967 il Pontefice promulgò una Costituzione apostolica, la *Regimini Ecclesiae universae*, circa l'organizzazione generale della Curia Romana, includendo naturalmente, nel progetto di riforma, la stessa Congregazione dei Riti. Dopo aver ribadito la duplice competenza in materia di culto divino e di cause di beatificazione e canonizzazione – inclusa la competenza generale («quoquo modo») sulle reliquie – ne viene descritta la relativa struttura interna: due sezioni distinte relative alle rispettive materie ed un ufficio, ora definito *Officium historico-hagiographicum*, competente in materia storica.

Dal tenore del testo, si possono evidenziare alcuni punti:

- un'ulteriore divisione in tre sottosezioni, la prima con un compito generale in materia di validità dei processi³³, la seconda deputata ad un giudizio di merito³⁴ ed una terza con incarico di valutare nel merito il fondamento dei miracoli³⁵;
- il Legislatore definisce la Sezione dedicata alle cause dei santi come «iudicialis», affermando perciò implicitamente una natura contenziosa dei processi di canonizzazione ed una struttura, *congrua congruis referendo*, simile ad un vero e proprio tribunale³⁶. I riferimenti, a tal proposito, sono numerosi³⁷, dovendo conclude-

³³ «[...] cognoscit supplices libellos pro causarum introductione; normas tradit ad processus canonicos instruendos; peractae instructionis acta perpendit; supplementa instructoriae, si casus ferat, praecipit; videt - praesertim - de opportunitate introductionis causae, auditis semper saltem tribus Consultoribus, et perpenso voto Promotoris Generalis fidei [...] Eadem subsectio videt quoque de dubiis minoribus, de validitate actorum deque incidentibus». *REU*, art. 62 §2, 1°.

³⁴ «[...] videt de scriptis Servorum Dei, de eorundem virtutibus in gradu heroico, aut de martyrio, aut de antiquo cultu». *REU*, art. 62 §2, 2°.

³⁵ «[...] praehabita medicorum relatione, visis animadversionibus Promotoris Generalis fidei et responsionibus patronorum, cognoscit de miraculis intercessione Servi Dei patratibus». *REU*, art. 62 §2, 3°. Il 20 ottobre 1948 Pio XII aveva istituito presso la Congregazione una Consulta Medica, con il compito di analizzare i casi di presunti miracoli legati a guarigioni. Giovanni XXIII, il 10 luglio 1959, l'aveva munita di un particolare regolamento. Cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei Santi*, 179.

³⁶ «Sectio Iudicialis, seu de causis Servorum Dei, sub Secretarii ductu et Auditoris Generalis immediata directione, ea praestat quae spectant sive ad moderandos processus beatificationis et canonizationis Servorum Dei, etiam ad ritus orientales pertinentium, sive ad sacras reliquias». *REU*, art. 62 §1.

³⁷ Tutta la terminologia usata è un chiaro riferimento al giudizio contenzioso. A titolo di esempio, le cause incidentali («videt quoque de [...] incidentibus»); il *conventus* («Conventus decisio, rationibus innixa et ab omnibus subscripta, una cum [...]»); l'attribuzione al ruolo dei consultori della seconda sottosezione della qualifica analo-

re per una chiara propensione all'approccio giudiziale piuttosto che amministrativo³⁸;

- rimane intatta la Sezione Storica, eccettuata la nuova denominazione, ma ne vengono estese le competenze non solo alla Sezione delle cause dei santi, come era stato previsto dal m.p. *Già da qualche tempo*, ma anche alla Sezione per il culto divino³⁹.

Il secondo intervento di Paolo VI fu il m.p. *Sanctitas clarior*, promulgato nel marzo 1969. Rispondendo alle istanze conciliari e, in particolare modo, al disegno universale della chiamata alla santità⁴⁰, il Pontefice afferma che «mutatis moribus vitaeque adiunctis, congruum et consentaneum visum est inquisitionis, quam diximus, viam ac rationem recognoscere, atque ad nostri huius temporis necessitates accomodare [...]»⁴¹. Il fine era dunque quello di semplificare il processo nelle cause di canonizzazione, fatta salva sempre la giustizia e la verità⁴².

Il documento constava di tre sezioni.

ga a quella di giudici («*Subsectio Altera: quae constat certo Consultorum numero, quasi iudicum munere fungentium [...]»*); le *animadversiones* e le *responsiones* («*animadversionibus Promotoris Generalis fidei et patroni responsionibus*»).

³⁸ Non condividiamo perciò il parere di Lefebvre il quale, parlando dell'omissione degli uditori rotali dalla normativa, afferma così: «Ratio autem istius suppressionis in eo esse videtur quod perfecta iam sit separatio ordinis amministrativi et ordinis iudicialis [...]». Allo stesso modo conclude Gray: «While *Regimini* did not change the juridic nature of causes of canonization, the subtle shift from a more judicial system to an increasingly administrative system was consistent with other trends in the 20th century that favored a scientific approach according to the historical critical model that seemed more suited to the needs of time». J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 170. Anche se indubbiamente l'approccio era quello di una maggiore apertura alla tecnica scientifica e storica, non si può negare il profondo legame con il processo contenzioso, in modo tale che, non solo la Costituzione non ha cambiato la «juridic nature» delle cause di canonizzazione, ma ne ha pienamente confermato il carattere giudiziale della loro forma processuale.

³⁹ «Utrique Sectioni, cultus scilicet et iudiciali de causis Servorum Dei, praesto est Officium historico-hagiographicum, quod peculiari statuto regitur de quo in Litteris Apostolicis *Già da qualche tempo*, a Pio PP. XI, motu proprio datis die 6 febr. 1930». *REU*, art. 63.

⁴⁰ LG 40-42; PAOLO VI, m.p. *Sanctitas clarior*, *prooemium*.

⁴¹ PAOLO VI, m.p. *Sanctitas clarior*, *prooemium*.

⁴² «The Pope desired both to maintain a zealous and attentive investigation, and, at the same time, to simplify and streamline the process. In the history of causes of saints, innovations in the canonical procedures have generally imposed more stringent requirements on the instruction of a cause in order to make the investigation more thorough». J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 172. Cf. anche G. DALLA TORRE, «Santità ed economia processuale», 41-42.

La prima intendeva delineare un'azione maggiormente associata al Romano Pontefice nell'istruire i processi ed introdusse una fondamentale disposizione: nelle cause che procedevano *per viam non cultus seu ordinariam*, sia recenti che storiche⁴³, venivano soppressi i due processi, ordinario ed apostolico, introducendo al suo posto «unicus [...] Processus cognitionalis seu ad colligendas probationes»⁴⁴. Se già il m.p. di Pio XI del 1930 aveva ridotto *de facto* il processo per le cause storiche ad uno solo⁴⁵ (quello ordinario), il m.p. di Paolo VI aveva esteso questa disposizione a tutte le cause, comprese quelle recenti. Dovendo armonizzare sia l'autorità dell'Ordinario (rappresentata dall'antico processo informativo), sia quella del Romano Pontefice (rappresentata dall'antico processo apostolico), si stabilì che tale unico processo cognizionale «in duplici auctoritate consistet: in ordinaria, nempe demandata, proprio iure exercita atque in pluribus aucta; et in delegata ab Apostolica Sede, quae priori addetur eamque confirmabit atque extollit»⁴⁶. In altre parole, si trattava di un processo veramente ordinario, ma istruito con delega della Santa Sede: ovviamente un'impostazione del genere creava, a livello dottrinale, un forte interrogativo, non rendendo né una giusta autonomia all'Ordinario, né una piena facoltà dispositiva alla Santa Sede⁴⁷. L'Ordinario,

⁴³ Secondo il Veraja, l'ambito di applicazione del m.p. sarebbe ristretto solamente alle cause recenti per tre motivi: anzitutto perché già Pio XI nel 1930 aveva provveduto alla soppressione del processo apostolico quando si trattava di cause storiche; in secondo luogo perché il motivo addotto in *Sanctitas clarior* (il pericolo che tra il processo ordinario e quello apostolico venissero meno alcuni testi *de visu* fondamentali) non si applicava alle cause storiche; infine perché, in riferimento al «*ius hucusque vigens*» da parte del documento stesso, si citano solamente i canoni del Codice e non il m.p. Già da qualche tempo, intendendo così modificare solo i canoni del Codice che erano ancora in vigore e non quelli già modificati da Pio XI. Cf. F. VERAJA, «Il motu proprio "Sanctitas clarior"», 323-324.

⁴⁴ PAOLO VI, m.p. *Sanctitas clarior*, 1.

⁴⁵ Il m.p. di Paolo VI risulta essere in piena continuità con quello di Pio XI del 1930 e con le *Normae servandae* del 1939: «In casu dubii quoad revocationem sive abrogationem legis prioris a lege posteriori abrogatio non praesumitur [...] huiusmodi dubii natura ontologica, objectiva, non tantummodo subjectiva esse debet, sed fundata in seriis et vere scientificis rationibus, v.g. si "Sanctitas Clarior" nihil dicit de expressa abrogatione "Normarum servandarum"; neve est contraria directe, quia non agit de materia; neve ordinat denuo materiam, quia non agit de materia. In casu certo certius datur certitudo quod no[n] est abrogata legislatio "Normae servandae". Sed dato et non concesso, si saltem est dubium quoad abrogationem vel minus, in casu non daretur abrogatio, quia esset sub dubio obiectivo factum abrogationis». B. GANGOITI, «De processu historico», 213.

⁴⁶ PAOLO VI, m.p. *Sanctitas clarior*, 1.

⁴⁷ E. APECITI, «L'evoluzione storica delle procedure ecclesiastiche di canonizzazione», 88; G. DALLA TORRE, «Santità ed economia processuale», 44; J.A. GRAY, *The*

prima di introdurre un processo *iure proprio* (sic!), doveva richiedere un *nihil obstat* alla Santa Sede, la quale doveva appunto stabilire «utrum nihil obsit causae aperiendae seu introducendae»⁴⁸. Vi era poi un'ulteriore conseguenza: mentre nel Codice del 1917 la Congregazione dei Riti aveva una solida base per introdurre la causa, garantita dalla valutazione delle prove raccolte dal processo ordinario, con la riforma del m.p. non vi era alcuna garanzia, ma si doveva concedere il *nihil obstat* sulla base di un processo informale e sommario⁴⁹.

Una volta ottenuto il permesso dalla S. Sede, la seconda sezione descriveva *l'iter* processuale da condurre nel processo cognizionale⁵⁰.

Evolution of the Promoter of the Faith, 175. Questo modello processuale sembrava da una parte favorire un'innovazione, dall'altra mantenere un certo ancoraggio al diritto processuale precedente.

⁴⁸ PAOLO VI, m.p. *Sanctitas clarior*, 3. L'uso della richiesta di un *nihil obstat* nelle cause dei Santi non era del tutto nuovo, anche se con modalità differenti. Già a partire dal 1940 (altri accenni risalgono al 1922) Pio XII introdusse come obbligatoria la consultazione della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio da parte della Congregazione dei Riti, prima di introdurre la causa. Si trattava di verificare all'interno degli archivi della suddetta Congregazione se il servo di Dio avesse avuto in passato problemi relativi alla fede o ai costumi, giunti fino alla S. Sede. In altre parole, era un accertamento al fine di evitare un'interruzione una volta istruita la causa. La natura di questo *nihil obstat* era quella di una mera consultazione, seppur fondamentale; il *nihil obstat* introdotto da *Sanctitas clarior* rappresentava un vero e proprio permesso di introdurre la causa. A partire dal 1969, entrambi i *nihil obstat* furono conservati. Cf. SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL S. OFFIZIO, Decr. Prot. N. 610/36, 2 agosto 1940. Cf. J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 175-176; R.J. SARNO, *Diocesan Inquiries*, 48-50. Si tenga presente, come ricordano gli autori citati, che nella precedente legislazione l'ordinario aveva il diritto di ammettere la richiesta e istruire il processo ordinario (can. 2038 §2), ma solo la Santa Sede aveva il diritto di introdurre la causa (can. 2038 §1; cf. anche can. 2065 ss.). Con il m.p. si tentò appunto di conciliare le due istanze.

⁴⁹ Consapevole della difficoltà emersa, nel 1972, la neo-istituita Congregazione per le Cause dei Santi (cf. *infra*) emise delle Norme particolari per gli Ordinari riguardo alla documentazione da presentare alla Congregazione per richiedere il *nihil obstat*: dovevano essere acclusi il libello e gli articoli del postulatore, una biografia del servo di Dio, un commento sui suoi scritti e una rassegna circa le qualità dei testi disponibili e una relazione sulla fama di santità di cui godeva il servo di Dio. Cf. CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, *Norme particolari*, n. 4106. Cf. anche J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 178-179; R. QUINTANA BESCÓS, *La fama de santidad*, 225; R.J. SARNO, *Diocesan Inquiries*, 71. In ogni caso, una certa sicurezza veniva alla Congregazione dal *nihil obstat* richiesto alla Congregazione del Sant'Uffizio, dall'opinione del promotore della fede e, nelle cause storiche, dal Relatore generale.

⁵⁰ In questa fase l'Ordinario godeva di maggiore autonomia, in quanto poteva stabilire se «aperire vel [...] in opportunius tempus eam differre, aut etiam eandem su-

L'ultima sezione era dedicata alla descrizione dei tribunali competenti in materia di canonizzazione: si auspicava l'erezione da parte delle Conferenze Episcopali, previa ricognizione della S. Sede, di tribunali territoriali (provinciali, interprovinciali o nazionali) «ad hoc constituta pro territoriis suae iurisdictioni subiectis»⁵¹. Il progetto della costituzione di tali tribunali di fatto non ebbe alcuna attuazione pratica, a causa soprattutto dell'intera riforma del diritto processuale e delle cause dei santi che avveniva parallelamente in quegli stessi anni.

Paolo VI intervenne per la terza volta, neanche due mesi dopo *Sanctitas clarior*, promulgando la Costituzione apostolica *Sacra Rituum Congregatio* l'8 maggio 1969. Con essa sopprime la Sacra Congregazione dei Riti, istituita da Sisto V e prevede l'istituzione di due nuove Congregazioni: la *Sacra Congregatio pro Cultu Divino* e la *Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum*. Il motivo risiedeva nell'ingente produzione documentale del Concilio Vaticano II, in particolare nella riforma liturgica avvenuta, e nelle novità introdotte nella trattazione delle cause dei santi⁵².

Alla prima Congregazione veniva attribuito «omnia quae cultum divinum directe et proxime respiciunt in Ritu romano inque ceteris Ritibus latinis»⁵³, alla seconda «munus ut omnia agat quae vel ad Beatificationem Servorum Dei, vel ad Canonizationem Beatorum, vel ad reliquiarum conservationem omni modo pertinent»⁵⁴. La Costituzione, ol-

persedere» (art. 4). In ogni caso doveva informare la S. Sede della sua decisione. In generale, il processo cognizionale comprendeva tre inchieste: «super servi Dei scriptis; super eiusdem vita et virtutibus, vel martyrio, necnon super non cultu» (art. 5). Una volta chiuse le inchieste, veniva inviato il tutto alla Congregazione che, studiato il caso, stabiliva se procedere con un supplemento di istruttoria o andare a ordinario giudizio (artt. 6-7). Per il processo sul miracolo si riservava un processo a sé stante (art. 8).

⁵¹ PAOLO VI, m.p. *Sanctitas clarior*, 10 §1. La costituzione di tali tribunali non era di per sé obbligatoria, ma facoltativa, a meno che «dioeceses territorii, de quo agitur, careant Officialibus ad proprium Tribunal dioecesanum apte constituendum» (art. 10 §3). In presenza dei tribunali regionali, rimaneva salvo il diritto di ciascun Ordinario, benché la sua diocesi appartenesse a quella circoscrizione, «eosdem Processus in propria Curia instruendi, dummodo proprium Tribunal idoneis Officialibus, etiam extra dioecesim quaesitis, constituere valeat» (art. 15).

⁵² «Attamen nunc sive generalis liturgiae instauratio a Concilio Vaticano II decreta, sive legum causas Sanctorum respicientium ad nostri temporis sensum recognitio nova studia, novas curas sollicitudinesque in huiusmodi negotiis pertractandis et expediendis requirere et exigere videntur». *SRC, prooemium*. Cf. anche J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 184.

⁵³ *SRC* 1.

⁵⁴ *SRC* 5. Il testo era stato ripreso sia dal can. 253 §3 del CIC 17 sia dalla Cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae* al n. 59.

tre alla divisione nelle due Congregazioni, di fatto non introdusse alcuna rilevante modifica a quanto previsto dal Codice e alle innovazioni di *Sanctitas clarior*, lasciando intatte le tre sezioni (l'ufficio giudiziale, l'ufficio del promotore della fede e l'ufficio storico-agiografico).

1.3 *L'espunzione della normativa dal Codice e l'origine del can. 1403*

I tre interventi di Paolo VI giocarono chiaramente un ruolo fondamentale per la revisione della normativa sulle cause dei santi e, per ciò stesso, dovettero intendersi anche come del tutto provvisori⁵⁵.

Si aggiunga, inoltre, la nuova concezione ecclesiologica del Concilio Vaticano II, nonché la nuova prospettiva della chiamata universale alla santità: la molteplicità del cambiamento di approccio sostantivo, procedurale (e, dunque) codiciale interessò inevitabilmente anche le cause dei santi, pienamente inserite nel Codice piano benedettino. Riforma questa avviata con modalità, tuttavia, del tutto peculiari⁵⁶.

Dal 2 al 4 febbraio 1968, all'attenzione del *coetus de ordinatione systematica Codicis*, presieduto dal cardinal Felici, venne sottoposta la questione «utrum in novo Codice perficiendo retinendus sit ordo systemati-

⁵⁵ Cf. M. CABREROS DE ANTA, «Reforma del procedimiento», 415; J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 187. L'autore sottolinea giustamente come «these reforms walked a fine line between opposing principles. The treatment of causes of canonization was to be juridic though less rigid. The investigation into the Servants of God was to be streamlined while remaining thorough. Causes of canonization were to follow canonical principles of subsidiarity called for the instruction of these causes to take place under local authority without surrendering the sole and unique competence of the Holy See in these matters». *Ibid.*, 187.

⁵⁶ Se anche nelle cause di canonizzazione si siano adempiuti i *principia quaedam*, elaborati all'interno della Segreteria del *coetus centralis* e approvati dall'Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi, rimane una riflessione a posteriori. Dai verbali della Commissione speciale deputata allo studio e la redazione della normativa sulle cause dei santi (cf. *infra*) non sembrò emergere la questione relativa ad una applicazione di detti *principia*. Tuttavia, *ex post*, potrebbe desumersi una piena adesione ad essi, in particolar modo se si considera: il principio primo (che rilevava un'indole giuridica del diritto canonico e dei suoi istituti, considerati «cum spiritu proprio»); il principio terzo (che ne esaltava l'indole anche pastorale); il principio decimo (che sottolineava l'importanza di una migliore strutturazione dell'apparato codiciale, che si rendesse più adatto «sive ad mentem et spiritum decretorum Sacri Concilii sive ad scientificas legislationis canonicae exigentias»). Cf. PCRC, «Principia quae», 77 ss. Cf. anche P.A. BONNET, «Pastoralità e giuridicità del diritto ecclesiale», 137; J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 173; J.L. GUTIÉRREZ, «La formazione dei principi», 13-27; A. MARZO, «La juridicidad del derecho canonico», 35-52; M. PETRONCELLI, *Diritto canonico*, 337; L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 39 e 64.

cus praesentis Codicis Iuris Canonici, debite renovatus, an novus ordo systematicus adoptandus sit et quibusnam innixus principiis»⁵⁷. Tra le «questiones de quibus immediate fuit inter omnes concordia», veniva stabilito che «[p]leraeque normae circa processus beatificationis et canonizationis remitti debent ad leges alterius ordinis, quae pro iis specialibus processibus condantur»⁵⁸. La conclusione suona alquanto curiosa per almeno tre motivi: anzitutto, perché la normativa veniva sottratta alla redazione codiciale, con evidente contrasto con la codificazione precedente; in secondo luogo, tale espunzione doveva avvenire almeno circa «pleraeque normae» (non «omnes»), il che rendeva assai complessa la valutazione su quali norme mantenere e quali no⁵⁹; infine, l'«alter[] ord[o]» invocato per la legge di destinazione non risulta ben chiaro, se non nel fatto di non essere legge codiciale. L'ordine sistematico del Codice venne sottoposto al vaglio della plenaria dei cardinali del 28 maggio 1968, che approvò lo schema con 27 *placet*, 1 *non placet*, 12 *placet iuxta modum*⁶⁰.

Il discorso, comunque, rimase momentaneamente sospeso, almeno fino al novembre 1972. L'allora Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, il cardinal Luigi Raimondi, avrebbe sottoposto la questione riguardante il numero dei miracoli richiesti per la beatificazione e la canonizzazione, e il problema connesso per la dispensa, al Pontefice, che rispose con la costituzione di un gruppo di studio che, presieduto dal cardinal Pericle Felici, «esaminasse con sollecitudine le questioni sollevate e presentasse delle conclusioni in proposito»⁶¹. In realtà, il numero dei miracoli necessari fu solamente l'occasione di rivedere «non soltanto le questioni connesse con i miracoli, bensì [...] tutta la legislazione delle cause dei Santi e formulare delle proposte a riguardo»⁶².

Con lettera del 10 marzo 1973, il cardinale Segretario di Stato comunicava, per volontà dello stesso Paolo VI, la costituzione della Commissione per lo studio delle cause dei santi (CSCS)⁶³.

⁵⁷ *Communicationes* 1 (1969) 46.

⁵⁸ *Communicationes* 1 (1969) 106. Solo pochi mesi dopo verrà promulgata la *Sancritas clarior* di Paolo VI.

⁵⁹ L'aggettivo «pleraeque» sembrava ricalcare l'avverbio «plerumque» utilizzato dal CIC 17, al can. 2, per le leggi liturgiche. Non a caso, la questione relativa all'espunzione di tali leggi venne affrontata dal *coetus* nella medesima *Adunatio*. Cf. *Communicationes* 1 (1969) 106.

⁶⁰ Cf. *Communicationes* 1 (1969) 44.

⁶¹ CSCS, Verbale della riunione del 13 aprile 1973, 1. La lettera del cardinale Segretario di Stato al Cardinal Felici è datata 17 novembre 1972. Cf. *Ibid.*, 1.

⁶² CSCS, Verbale della riunione del 13 aprile 1973, 1.

⁶³ Cf. CSCS, Verbale della riunione del 13 aprile 1973, 1. La Commissione era

Alla prima comunicazione, il cardinal Felici aveva risposto manifestando la propria perplessità, per tre ragioni:

- «perché l'orientamento della Commissione per la Revisione del Codice era che i processi per le cause dei Santi non dovessero entrare nel Codice»⁶⁴;
- «per un riguardo alla Congregazione per le Cause dei Santi la quale stava procedendo alla elaborazione delle norme di applicazione del Motu Proprio *Sanctitas clarior*»;
- «perché, infine, il metodo di lavoro suggerito – un gruppo di studio formato da qualche cardinale, qualche consultore e qualche membro della Congregazione – sembrava discostarsi dalla prassi finora seguita dalla Commissione del Codice»⁶⁵.

Tuttavia, a seguito delle successive sollecitudini e per espressa disposizione contenuta nella menzionata lettera del 10 marzo 1973, il cardinal Felici chiese al Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi di indicare i nomi dei membri del medesimo Dicastero che avrebbero fatto parte della Commissione e «di trasmettere copia dei più recenti documenti legislativi che la Congregazione aveva già apprestato o stava per apprestare»⁶⁶.

Durante la prima riunione (13 aprile), lo stesso cardinale Felici, esprimendosi riguardo al lavoro da svolgere, fece le seguenti osservazioni:

- la CSCS avrebbe avanzato delle proposte di revisione della legislazione in materia di cause dei santi;
- avrebbe altresì rivisto non solo una parte, ma tutta la materia;
- non sarebbe stato compito della CSCS trattare questioni di carattere teologico;

composta dal card. Felici, Presidente; card. Raimondi, Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi (presente solo durante la prima sessione); mons. Casoria, Segretario della medesima Congregazione; mons. Frutaz, Sotto-Segretario; p. Perez, promotore della fede; p. da Poblatura, Relatore generale; p. Bidagor, Segretario della Commissione di revisione del Codice; mons. Lefebvre; mons. Carbone; p. Said; p. O'Connell; p. Gordon; don Fogliasso; don Stickler.

⁶⁴ In realtà, come si è visto, la decisione non era così rigida.

⁶⁵ CSCS, Verbale della riunione del 13 aprile 1973, 2. Il cardinal Felici avrebbe infatti preferito studiare prima la materia a livello dei consultori e, in un secondo momento, sottoporla ad una Commissione di cardinali. Cf. *Ibid.*, 2.

⁶⁶ CSCS, Verbale della riunione del 13 aprile 1973, 2. La Congregazione stava infatti in quegli anni elaborando delle norme applicative di *Sanctitas clarior*, che funsero da base per il nuovo schema. Cf. *infra*.

- quanto ai tempi di attuazione, salvo un criterio di accuratezza, era volontà del Sommo Pontefice che la Commissione procedesse in modo piuttosto spedito⁶⁷.

In quella stessa riunione, mons. Casoria sollevò alcune importanti osservazioni: in primo luogo, che «la parte del Codice relativa alle cause dei Santi dovrebbe essere contenuta in una sezione il cui titolo non dovrebbe essere più “*de processibus*”, bensì “*de processu canonico*”, ad indicare una inchiesta canonica in ordine alla canonizzazione»; in secondo luogo, che «si debba ricorrere ad un processo unico, quindi non più un processo informativo ed uno apostolico»; infine, che «debba essere ben definita la natura di queste norme processuali in modo che appaia ben chiaro che la non osservanza è causa di invalidità degli atti»⁶⁸. Queste osservazioni rispondevano alla linea del *coetus de ordinatione systematica Codicis* di creare due linee legislative differenti, una nel Codice ed una separata, anche se tale frammentazione avrebbe inevitabilmente portato ad «incertezza, discontinuità e frantumazione della legge»⁶⁹. La materia sembrava perciò ardua e di non facile soluzione. P. Gordon, per esempio, sollevò la domanda se «la nuova legislazione dovrà scendere anche ai particolari oppure dovrà attenersi alle norme più generali, lasciando poi alla S. Congregazione il compito di regolare con altri documenti le questioni particolari e di dettaglio»⁷⁰.

Alla luce di questi vari interrogativi, la linea comune – almeno in un primo momento – sottolineata dal cardinal Felici, da mons. Casoria e dal p. O’Connell, non intendeva creare il divario di una duplice legislazione – «una generalissima da inserire nel Codice, un’altra particolare da lasciare alla Congregazione»⁷¹. Ma intendeva comunque inserire all’interno del Codice «principi e leggi generali che permettano sempre, in ogni questione di affermare: *standum est codici*»⁷². All’organo amministrativo, la Congregazione, sarebbe rimasta, invece, «la facoltà di emanare norme esecutive»⁷³. Sulla stessa linea anche il p. Bidagor il quale, riferendosi alla natura di queste leggi, aggiungeva in risposta a

⁶⁷ CSCS, Verbale della riunione del 13 aprile 1973, 2-3.

⁶⁸ CSCS, Verbale della riunione del 13 aprile 1973, 3.

⁶⁹ CSCS, Verbale della riunione del 13 aprile 1973, 4. Queste le parole del Card. Felici.

⁷⁰ CSCS, Verbale della riunione del 13 aprile 1973, 4.

⁷¹ CSCS, Verbale della riunione del 13 aprile 1973, 4.

⁷² CSCS, Verbale della riunione del 13 aprile 1973, 4.

⁷³ CSCS, Verbale della riunione del 13 aprile 1973, 4.

mons. Casoria: «attesa la singolarità di questi processi, bisognerà essere cauti nell'affermare che tutte e singole le leggi abbiano uguale valore, sicché l'inosservanza di qualche norma, anche lieve, costituisca motivo di invalidità» e che, di conseguenza, sarebbe stato utile «lasciare nel Codice le leggi più generali e demandare ad un eventuale regolamento esecutivo le leggi di minore importanza o che regolano materie secondarie e di dettaglio»⁷⁴.

Alla fine di questa prima sessione fu stabilito che, a partire dalla allora vigente legislazione, analizzando ciò che ancora era rimasto in vigore del CIC 17, un relatore avrebbe delineato un primo Schema⁷⁵. Padre Gordon, che era stato deputato per l'incarico, dopo aver elaborato questa prima bozza, composta da una novantina di canoni, la inviò agli altri membri e, sulla base delle osservazioni, redasse uno *Schema alterum* che venne discusso da maggio 1973 al febbraio del 1974, per un totale di sedici sessioni, con una particolare attenzione all'istituto della beatificazione⁷⁶.

⁷⁴ CSCS, Verbale della riunione del 13 aprile 1973, 6.

⁷⁵ Cf. anche F. VERAJA, *Le cause di canonizzazione*, 15.

⁷⁶ La maggioranza dei membri optava infatti per una soppressione dell'istituto della beatificazione, in virtù sia di un motivo storico – poiché era sorto ufficialmente soltanto nel 1662 (la prima beatificazione formale sarebbe stata quella di S. Francesco di Sales) – e sia di un motivo logico, in quanto, dopo l'accertamento delle virtù e i due miracoli richiesti, sarebbe – a loro avviso – risultato inutile e gravoso attendere ulteriori due miracoli. La questione rimase momentaneamente sospesa e nelle riunioni che seguirono – in giugno, luglio, ottobre – si continuarono ad analizzare i canoni proposti nello Schema. Nel febbraio 1974, fu riproposto il quesito sull'opportunità o meno della beatificazione e sul fatto che essa potesse di fatto risolversi o in un titolo da attribuire al servo di Dio dopo il decreto sul riconoscimento delle virtù eroiche o del martirio (il titolo attuale è quello di “venerabile”) o scomparire definitivamente; la maggioranza si esprime favorevolmente ad una sua modifica, secondo modalità che si sarebbero stabilite *in itinere*. Tuttavia, nonostante le precise istanze dei membri, lo Schema del febbraio 1974 presentava ancora l'organizzazione tradizionale che prevedeva entrambi gli istituti, ma nella lettera che il cardinale Felici inviò al Segretario di Stato, per la revisione dello stesso, fece presente la quasi unanime volontà dei membri di espungere la normativa sulla beatificazione: «faccio presente che lo Schema, così come si presenta, prevede le due fasi della beatificazione e della canonizzazione dei Servi di Dio, secondo la prassi degli ultimi tre secoli; ma il gruppo di studio ha lungamente discusso la questione se non convenga sopprimere la fase della beatificazione e mantenere solo la canonizzazione, come si praticava fino al 1600. [...] Come l'Eminenza Vostra potrà rilevare dal verbale, la quasi totalità dei Consultori è favorevole a mantenere la sola canonizzazione, per la quale si dovrebbero richiedere almeno due miracoli». P. FELICI, Lettera al cardinale Segretario di Stato, 5 marzo 1974, Prot. N. 3359/74, 1-2. Cf. anche, sulla questione, CSCS, Verbale della riunione del 14 febbraio 1974, 9-10.

Lo Schema finale del febbraio 1974⁷⁷, che già riportava nelle prime parole «Divinus Perfectionis Magister», presentava una forte impronta processualistica e, nello specifico, giudiziale: era mantenuto il classico schema di divisione tra *pars statica* e *pars dinamica*, la prima con le descrizioni della competenza, dei membri del tribunale e delle parti in causa, l'altra con la fase istruttoria locale e decisoria romana. La forte giudizialità di questo schema si riscontrava essenzialmente in quattro aspetti:

- nella terminologia adoperata (*processus*⁷⁸, *iudicium*⁷⁹, *actor*⁸⁰, *iudex*⁸¹, ecc.);
- nei vari rimandi *espliciti* al giudizio contenzioso ordinario⁸²;
- nei vari rimandi *impliciti* al giudizio contenzioso ordinario⁸³;
- nella presenza di alcuni principi fondamentali del processo giudiziale, quali il diritto di difesa, previa conoscenza delle prove⁸⁴, o la presenza della parità delle parti, assicurata da una parte pubblica⁸⁵.

⁷⁷ Cf. CSCS, *Schema Documenti quo processus de canonizatione Servorum Dei denuo ordinatur*, 1 ss. Cf. anche *Communicationes* 6 (1974) 44.

⁷⁸ Cf. CSCS, *Schema Documenti quo processus de canonizatione Servorum Dei denuo ordinatur*, can. 2 §1.

⁷⁹ Cf. CSCS, *Schema Documenti quo processus de canonizatione Servorum Dei denuo ordinatur*, can. 2 §3.

⁸⁰ Cf. CSCS, *Schema Documenti quo processus de canonizatione Servorum Dei denuo ordinatur*, can. 5 §1.

⁸¹ Cf. CSCS, *Schema Documenti quo processus de canonizatione Servorum Dei denuo ordinatur*, can. 25.

⁸² A titolo di esempio: «Can. 6 §1. Postulator constituitur per mandatum procuratoris *ad normam can. 1659 CIC redactum*»; «Can 18 §3. [...] In actis vero redigendis *serventur can. 1642-1643 CIC*»; «Can. 20 §2. Episcopi est etiam nominare scribas et cursores; pro quibus tenent *normae statutae in can. 1591-1593 CIC*»; «Can. 24 §1. Omnes personae tribunali sive dioecetano sive regionali addictae iuramentum praestare debent de officio fideliter adimplendo, *ad normam can. 1621-1622 CIC*»; «Can. 25. Iudex et administri, ne suspicioni dent ansas, *tenentur praescripto can. 1613 CIC*»; «Can. 37 §4. Idem [iudex] potest, auditis promotore fidei et postulatorem, nimiam testium multitudinem refranari, *ad normam can. 1762 CIC*»; «Can. 61. Iudex, praemissis generalibus quaestionibus *ad normam can. 1774 CIC*, testibus interrogatoria proponant [...]». Il corsivo è nostro.

⁸³ Quali l'obbligatorietà di un libello introduttivo, la presenza del promotore di giustizia, di un avvocato o di un notaio.

⁸⁴ Cf., per esempio, CSCS, Verbale della riunione del 26 novembre 1973, 8: «Il P. Molinari ha dichiarato di accettare pienamente il principio che il postulatore, per rispetto alla libertà del teste, sia assente dall'interrogatorio; ma non l'altro principio che il postulatore venga tenuto all'oscuro delle risultanze processuali, poiché questo principio sanzionerebbe la possibilità di un danno irreparabile per la causa».

⁸⁵ Cf., per esempio, CSCS, Verbale della riunione del 17 ottobre 1973, 4: «Mons.

Lo Schema, inoltrato alla Segreteria di Stato, fu inviato in via riservata dallo stesso cardinal Felici anche al Prefetto della Congregazione, il cardinal Raimondi, il quale fece presente i pregi e i difetti del documento elaborato⁸⁶. Tra i primi riscontrava: uno snellimento fortemente desiderato della procedura; il più ampio valore ecclesiale e pastorale dei processi; la mutua collaborazione tra Santa Sede e vescovi in uno spirito di collegialità; una maggior definizione dei diritti e doveri di chi interviene nei processi. Tra i limiti: una generale sproporzione tra le varie sezioni, che oscillano tra una «impressione di genericità e incompletezza» ed una parte, soprattutto quella diocesana, «macchinosa e sproporzionata»⁸⁷. Infine, «la presenza nel documento di minutissime prescrizioni di prassi giudiziale e curiale contrasta con il carattere di legge generale»⁸⁸.

La necessità di rivedere lo Schema e soprattutto la questione spinosa sollevata circa la beatificazione spinsero Paolo VI, nel gennaio del 1975, a costituire una Commissione ristretta che potesse rivedere la normativa, già sottoposta al vaglio della Segreteria di Stato, e scelse il cardinal Ferdinando Antonelli quale presidente della stessa. Il Segretario di Stato comunicava inoltre che «per superiore disposizione, la fase della Beatificazione, sia pure opportunamente modificata, dovrà essere mantenuta»⁸⁹.

La Commissione si riunì per dodici volte, dall'aprile al luglio 1975 ed emise, oltre al testo rivisto, una relazione che riportava le modifiche apportate. Queste, seppure poche nel numero, miravano a definire meglio l'intera procedura ed erano state approvate unanimemente⁹⁰.

Frutaz [...] ha obiettato che la garanzia dell'istruttoria non è automaticamente assicurata dal numero dei giudici, bensì dalla presenza attiva e responsabile del promotore della fede, cui sono riconosciuti tali poteri con i quali è sempre possibile, in ogni momento, impedire o rimediare a qualunque abuso».

⁸⁶ Cf. P. FELICI, Lettera al Cardinal Luigi Raimondi, 5 marzo 1974, Prot. N. 3362/74.

⁸⁷ Cf. L. RAIMONDI, Osservazioni di indole generale, 9 aprile 1974, Prot. N. 3380/74, 2-4. Quest'ultimo fattore si spiegava per il fatto che era stato preso come testo di base quello delle norme applicative della *Sanctitas clarior*.

⁸⁸ L. RAIMONDI, Osservazioni di indole generale, 9 aprile 1974, Prot. N. 3380/74, 4.

⁸⁹ J. VILLOT, Lettera al Cardinal Antonelli, 22 gennaio 1975, Prot. N. 273957. La Commissione fu costituita formalmente il 5 marzo 1975 ed era così costituita: cardinal Antonelli, Presidente; mons. Frutaz, in rappresentanza della Sacra Congregazione per le Cause dei Santi; mons. Carbone, in rappresentanza della Pontificia Commissione per la revisione del Codice; p. Gordon, designato dal cardinal Antonelli.

⁹⁰ Quanto alla beatificazione furono date due principali disposizioni: si poteva procedere alla beatificazione dopo l'approvazione del martirio o dell'eroicità delle virtù con la sola *fama miraculorum*; per procedere alla canonizzazione erano necessari non più un solo miracolo, come nel precedente Schema, ma due.

Le differenze tra gli *Schemata* della prima e seconda Commissione furono discusse in un incontro tra il cardinal Felici, il cardinale Antonelli e il cardinal Bafile⁹¹, nel frattempo nominato Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi. L'incontro avvenne tuttavia solamente nel 1977 e riguardava essenzialmente la materia spinosa della beatificazione⁹².

Quanto all'inserimento nel Codice della normativa, la questione fu alquanto travagliata.

Il cardinal Bafile, in occasione di un'udienza del 15 dicembre 1977, presentò al Santo Padre una relazione circa l'opportunità di inserire nel nuovo Codice le norme concernenti le cause di canonizzazione. La questione – che, come è stato osservato, fu trattata solo a livello di osservazioni generali nella Commissione Felici – rimaneva fissata sulla separazione, non ben specificata, tra il Codice e la normativa peculiare, stabilita già nel 1968.

⁹¹ Fu lo stesso Bafile a richiedere a Paolo VI di poter avere un incontro con gli altri due cardinali, cui parteciparono anche l'allora Segretario della Congregazione, mons. Casoria, e il Sottosegretario, mons. Frutaz. Cf. C. BAFILE, Osservazioni circa le divergenze, 29 marzo 1977, 3.

⁹² Si giunse unanimemente alla conclusione che, per la beatificazione, sarebbe stata necessaria, come prefissato dalla Commissione Antonelli, la sola *fama miraculorum*, attestata tuttavia mediante testimonianze e documenti. «Tale formulazione attenua notevolmente – solo ben inteso, per la beatificazione – la rigidità del C.I.C. in fatto di miracoli, in quanto dichiara sufficiente la *fama miraculorum seu signorum*, la quale però deve essere “*spontanea, non arte conficta, vicens etiam in praesenti ac fundata super factis accurate descriptis et singillatim comprobandis*”. In sostanza si tratta della proposta della Commissione Antonelli, formulata però in termini più esigenti, in maniera da evitare che una *fama miraculorum* possa essere suscitata senza serio fondamento». C. BAFILE, Osservazioni circa le divergenze, 29 marzo 1977, 4. Si trattava dunque di un ridimensionamento della beatificazione, il cui unico scopo era quello di «valorizzare in una Chiesa locale figure di Santità vera ed autentica, ma non di tale rilievo da presentare uno speciale interesse per la Chiesa Universale». *Ibid.*, 4. Le osservazioni tuttavia, pervenute a Paolo VI, non furono accolte. Al contrario, il Pontefice dimostrò alcune perplessità. Paolo VI rilevava infatti che la *fama miraculorum*, a causa dei mezzi di comunicazione, non avrebbe fatto fatica a diffondersi in maniera artificiale, rischiando di contaminarne la spontaneità necessaria ai fini giuridici. Egli chiese pertanto allo stesso cardinale Bafile di rivedere la questione. E dopo accurata valutazione con il Segretario ed il Sottosegretario, questi propose che, ad eccezione dei martiri, per la cui beatificazione non si sarebbero richiesti miracoli, ma solo *fama miraculorum*, per gli altri «si continuerà a richiedere due miracoli; nel caso però che vi sia anche una ben documentata *fama signorum*, potrà bastare un solo miracolo». La formulazione sembrò maggiormente rispondere alla *mens* del Pontefice, il quale approvò tali criteri. Cf. C. BAFILE, Lettera al Santo Padre Paolo VI, 13 dicembre 1977.

Questo il contenuto della relazione del cardinale:

Lo Schema *De Processibus*, redatto dalla Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico, non contiene i canoni concernenti le cause di beatificazione e canonizzazione, mentre nel vigente C.J.C. essi costituiscono la *Pars II* del *Liber IV De Processibus*. Né, d'altra parte, consta che questa materia sia contenuta nello Schema di altra parte del nuovo Codice di Diritto Canonico. La S. Congregazione per le cause dei Santi, richiesta di formulare osservazioni sullo schema *De Processibus*, non ha mancato di segnalare tale lacuna all'Em.mo Presidente di detta Commissione, esponendo i motivi che sembrano richiedere che la disciplina giuridica delle cause dei Santi faccia parte, come in passato, del Codice di Diritto Canonico:

- a. si tratta di una parte non soltanto rilevante del Diritto Canonico, ma nobilissima, ed il cui oggetto, nella fase finale (canonizzazione), interessa la Chiesa Universale;
- b. le decisioni sulle singole fasi di ogni causa vengono prese direttamente dal Sommo Pontefice, e l'atto finale – la canonizzazione – tocca lo stesso Supremo Magistero;
- c. le Curie diocesane [...] devono essere poste in grado di reperire agevolmente le norme in questione [...] mentre tutti sappiamo quanto sia difficile per una persona non particolarmente esperta il ricercare e rinvenire una norma negli *Acta Apostolicae Sedis* [...] è questo un aspetto pratico e pastorale che non può essere sottovalutato⁹³.

Paolo VI, in un primo momento, approvò quanto richiesto dal cardinal Bafile e fece pervenire, mediante lettera del Segretario di Stato, la notizia al cardinal Felici⁹⁴. Questi tuttavia, da parte sua, prendendo atto della decisione pontificia ma richiamandosi all'unanime decisione del *coetus* del 1968 – e, forse, estremizzandola come una volontà di espungere totalmente tali norme dal Codice – fece presente le sue perplessità per due ragioni:

- anzitutto per il fatto che si trattasse di «un processo, benché nobilissimo, del tutto speciale, configurato da legge di un altro ordine,

⁹³ C. BAFILE, *Relazione*, 13 dicembre 1977, 1 ss.

⁹⁴ «Nell'Udienza del 15 dicembre scorso, l'Eminentissimo cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, ha presentato al Santo Padre una relazione sull'opportunità di inserire nel nuovo Codice di Diritto Canonico le norme concernenti le cause di beatificazione e canonizzazione [...] Compio il venerato incarico di portare a conoscenza dell'Eminenza Vostra i termini della proposta, approvata dal Santo Padre e copia della summenzionata relazione». J. VILLOT, Lettera al Cardinal Pericle Felici, 9 gennaio 1978, Prot. N. 4238/78.

che quindi dovrebbe essere promulgato a parte, per ragioni di logica sistematica»⁹⁵;

- in secondo luogo poiché anche tutti gli organi consultati circa il recente *Schema canonum de modo procedendi pro tutela iurium seu de processibus* del 1976 – Conferenze Episcopali, Università e Dicasteri della Curia Romana, con l'unica eccezione della Congregazione delle Cause dei Santi⁹⁶ – «sono stati d'accordo per la esclusione [...] anzi non pochi l'hanno accolta con molto favore, come per es. la Conferenza Episcopale Italiana e quella Tedesca»⁹⁷.

Il Pontefice, tuttavia, alla cui considerazione vennero sottoposte tali osservazioni, non ritenendo conveniente una omissione totale dei processi di beatificazione e canonizzazione dal nuovo Codice, pregò il cardinale di trovare una soluzione di compromesso, senza appesantire il Codice, ma evitando, allo stesso tempo, una simile lacuna⁹⁸.

Fu proprio in tale contesto che si giunse all'idea di prevedere «un documento contenente le norme per i processi, da pubblicarsi eventualmente con altri documenti nell'appendice del Codice» e «nella parte processuale, o in altra parte, un canone generale di rimando al documento contenuto in appendice»⁹⁹. Questa rappresentava una soluzione

⁹⁵ P. FELICI, Lettera al cardinale Segretario di Stato, 18 gennaio 1978, Prot. N. 4238/78.

⁹⁶ In realtà, il dato sembra contrastare con quanto riportato in *Communicationes*, secondo cui gli Organi contrari sarebbero stati tre. Cf. *Communicationes* 10 (1978) 212. Tuttavia, non è possibile ricavare quali fossero gli altri due.

⁹⁷ P. FELICI, Lettera al cardinale Segretario di Stato, 18 gennaio 1978, Prot. N. 4238/78. Nelle riunioni che si sarebbero susseguite dal 3 all'8 aprile del medesimo anno risulta che «nonnulli [degli Organi consultati] laudaverunt propositum quod ex Schemate apparet non includendi in novo Codice partem "De causis beatificationis servorum Dei et canonizationis Beatorum", attenta peculiari indole illarum causarum». *Communicationes* 10 (1978) 210.

⁹⁸ «Col pregiato foglio N. 4238/78, del 18 gennaio scorso, l'Eminenza Vostra Reverendissima ha fatto presente i motivi che potrebbero sconsigliare l'inserimento dei processi di beatificazione e canonizzazione nel nuovo Codice di Diritto Canonico. In proposito mi pregio di significarLe che il Santo Padre, alla cui considerazione sono state sottoposte le Sue osservazioni, non ritenendo conveniente una omissione totale dei processi di beatificazione e canonizzazione del nuovo Codice, prega l'Eminenza Vostra Reverendissima di voler ancora riflettere sulle ripercussioni che essa potrebbe avere e di studiare una possibile soluzione di compromesso atta a raggiungere lo scopo senza, in pari tempo, appesantire il nuovo Codice [...]». J. VILLOT, Lettera al Cardinal Pericle Felici, 13 aprile 1978, Prot. N. 4296/78.

⁹⁹ P. FELICI, Lettera al cardinale Segretario di Stato, 19 aprile 1978, Prot. N. 4296/78.

di compromesso, facilmente condivisibile: «[...] ritengo che essa [la soluzione] potrebbe essere agevolmente adottata e, appunto come soluzione di compromesso, favorevolmente accettata da tutti»¹⁰⁰.

Fu lo stesso cardinal Bafile a proporre il canone, elaborato nell'ambito della Congregazione, da inserire dopo il can. 3 dell'allora "*Schema canonum de modo procedendi pro tutela iurium seu de processibus*", in tali termini:

§1. Causae beatificationis Servorum Dei et canonizationis Beatorum reguntur Constitutione Apostolica [...] die [...] edita¹⁰¹.

§2. Iisdem causis applicantur praeterea praescripta huius Codicis, quoties in praefata Constitutione ad ius commune remissio fit vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt¹⁰².

Nella medesima lettera, il Prefetto fece inoltre presente che «data la peculiarità della materia, non sia opportuno sottoporle [lo schema delle norme sulle cause dei Santi] ad Organi estranei alla Curia Romana»¹⁰³ e chiese che il Santo Padre costituisse una terza Commissione formata da lui medesimo, dal cardinal Felici e dal cardinal Antonelli, che già ave-

¹⁰⁰ P. FELICI, Lettera al cardinale Segretario di Stato, 19 aprile 1978, Prot. N. 4296/78.

¹⁰¹ È verosimile che, nell'elaborazione di questo canone, il cardinal Bafile avesse presente una dinamica redazionale già nota al CIC 17. In altre parole, il richiamo a leggi extra-codicali (peraltro a leggi direttamente riportate in allegato nell'edizione di AAS – cf. AAS 9/II [1917] 457-510) era un istituto già assodato nella normativa piano-benedettina, per una logica che potrebbe definirsi di economia giuridica. A titolo di esempio: «Romani Pontificis electio unice regitur const. Pii X *Vacante Sede Apostolica*, 25 Dec. 1904 [...]» (can. 160); «Sede Apostolica vacante, Sacrum Cardinalium Collegium et Romana Curia non aliam habent potestatem, quam quae definitur in const. Pii X *Vacante Sede Apostolica*, 25 Dec. 1904» (can. 241); «In regionibus in quibus paroecciarum provisio fit per concursum sive specialem ad normam const. Benedicti XIV *Cum illud*, 14 Dec. 1742 [...]» (can. 459 §4); «Absolutio complicitis in peccato turpi invalida est, praeterquam in mortis periculo; et etiam in periculo mortis, extra casum necessitatis, est ex parte confessarii illicita ad normam constitutionum apostolicarum et nominatim constitutionis Benedicti XIV *Sacramentum Poenitentiae*, 1 Iun. 1741» (can. 884); «Ea quae matrimonium respiciunt in constitutionibus Pauli III *Altitudo*, 1 Iun. 1537; S. Pii V *Romani Pontificis*, 2 Aug. 1571; Gregorii XIII *Populis*, 25 Ian. 1585, quaeque pro peculiaribus locis scripta sunt, ad alias quoque regiones in eisdem adiunctis extenduntur» (can. 1125).

¹⁰² C. BAFILE, Lettera al cardinale Segretario di Stato, 20 luglio 1978, Prot. Var. 1479/978. Il canone, pur con qualche lieve ritocco redazionale, è sostanzialmente identico all'attuale can. 1403. Cf. anche J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 190.

¹⁰³ C. BAFILE, Lettera al cardinale Segretario di Stato, 20 luglio 1978, Prot. Var. 1479/978.

vano avuto modo di riunirsi in precedenza, per ultimare e rivedere in ultima analisi il contenuto delle norme.

Il Pontefice, nell'udienza del 17 novembre 1979, acconsentì alla costituzione di una nuova Commissione, composta secondo le indicazioni, che si riunì per la prima volta il 4 febbraio 1980, presieduta dallo stesso cardinal Bafile¹⁰⁴. Le Sessioni si susseguirono fino al 16 giugno 1980 e, secondo la stessa metodologia che la Commissione si era prefigurata, furono ulteriormente rivisitati i singoli canoni dell'ultimo Schema. In particolare, oggetto di attenzione furono ancora una volta i numeri di miracoli richiesti tanto per la beatificazione quanto per la canonizzazione¹⁰⁵ e si discusse anche circa l'opportuna collocazione delle cause storiche¹⁰⁶.

Il risultato fu lo Schema del 23 giugno 1980, le cui innovazioni principali furono le seguenti:

- la possibilità di introdurre la causa «auctoritate Summi Pontificis et consociata potestate Episcopi aliorumque ipsi in iure aequiparatorum»¹⁰⁷;
- la possibilità per un laico di ricoprire l'ufficio di postulatore¹⁰⁸ e di notaio¹⁰⁹;
- la costituzione, all'interno del tribunale, di un giudice, coadiuvato da due assessori¹¹⁰;
- il fatto che il postulatore potesse essere presente all'inizio ed alla fine delle sessioni istruttorie, ma non durante l'escussione dei testi¹¹¹ e potesse prendere visione degli atti dopo la conclusione dell'istruttoria¹¹²;

¹⁰⁴ Cf. M. BARTOLUCCI, «Attività del cardinale Giuseppe Casoria», 523.

¹⁰⁵ In un suo articolo, il p. Molinari, allora decano del Collegio dei postulatori, faceva presente l'inutilità di insistere sui miracoli, ritenendo sufficienti i tanti segni divini «che tecnicamente vengono chiamati “grazie insigni”, e che possono venire registrati sia in campo fisico, sia in campo cosmico, sia in quello morale e spirituale». P. MOLINARI, «I miracoli nelle Cause di Beatificazione e Canonizzazione», 33.

¹⁰⁶ CSCS, Verbale del 4 febbraio 1980, 1 ss.

¹⁰⁷ CSCS, *Schema* 1980, can. 4. Il disposto gettava ulteriore confusione circa la potestà coinvolta e sembrava andare contro il disposto della *Sanctitas clarior*, che attribuiva al vescovo, «iure proprio», la potestà di istruire una causa, pur necessitando del *nihil obstat*. Erano fatte, inoltre, ulteriori restrizioni alla potestà del vescovo. Cf. J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 196.

¹⁰⁸ Cf. CSCS, *Schema* 1980, can. 7 §1.

¹⁰⁹ Cf. CSCS, *Schema* 1980, can. 18 §2.

¹¹⁰ Cf. CSCS, *Schema* 1980, can. 16 §3.

¹¹¹ Cf. CSCS, *Schema* 1980, can. 28.

¹¹² Cf. CSCS, *Schema* 1980, can. 70.

- la consultazione delle Conferenze Episcopali prima di istruire la causa e prima di riassumerla, in seguito alla beatificazione¹¹³;
- quanto alla questione dei miracoli in vista della beatificazione, venne ribadita la non necessità nei casi di martirio, e l'eventuale dispensa dal secondo miracolo per le cause dei non martiri, in caso di provata *fama signorum*¹¹⁴.

Inoltre, in una lettera del Prefetto al cardinale Segretario di Stato, veniva segnalata l'opportunità di lasciare la normativa espressa in canoni, per una duplice ragione: perché si trattava di una legge finora regolata dal Codice e perché sarebbe stata promulgata in appendice allo stesso¹¹⁵. Quanto al *modus procedendi* all'interno della Congregazione, sarebbe dovuto essere oggetto di un regolamento interno¹¹⁶.

L'approccio fortemente giuridico di questo Schema si scontrava, però, con alcune istanze contrapposte, che chiedevano un ulteriore snellimento giuridico in favore di una linea maggiormente storico-critica¹¹⁷.

¹¹³ Cf. CSCS, *Schema* 1980, cann. 75 e 97.

¹¹⁴ Cf. CSCS, *Schema* 1980, can. 85.

¹¹⁵ La questione della pubblicazione in appendice al Codice fu data per scontata fino all'ultimo, tanto che, al vedere la pubblicazione senza appendici, il card. Palazzini chiese il motivo di tale lacuna alla Pontificia Commissione per la revisione del Codice. Il card. Castillo Lara, pro presidente, rispose che «l'edizione tipica del nuovo Codice di Diritto Canonico, pubblicata sugli *Acta Apostolicae Sedis* [...] insieme alla relativa Cost. Apost. *Sacrae disciplinae leges*, promulgava appunto il nuovo Codice ed unicamente il Codice: non potevano essere aggiunte o inserite altre leggi, che richiedevano a loro volta una pubblicazione a sé stante, separata, come di fatto avvenne con la Cost. Apost. "*Divinus perfectionis Magister*"» e sottolineava che «[...] l'aggiunta in appendice di altre leggi non richiede nessun genere di giustificazione. Si tratta di un fatto puramente editoriale, per comodità dei pastori di anime e dei fedeli [...]». R. CASTILLO LARA, Lettera al Sostituto della Segreteria di Stato, 17 novembre 1983, Prot. N. 5210/83.

¹¹⁶ Cf. C. BAFILE, Lettera al cardinale Segretario di Stato, 27 giugno 1980, 7. D'altra parte, la Sacra Congregazione dei Riti era stata divisa da non molto tempo e ciò richiedeva un'accurata strutturazione interna.

¹¹⁷ Così, per esempio, la Conferenza Episcopale Polacca – il cui parere per la riforma del Codice era stato richiesto come a tutti gli altri organi – inviò alla Congregazione per le Cause dei Santi due istanze in tal senso. Cf. CEP, *Lettera*, 24 gennaio 1981, citata in J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 208. Nella stessa direzione si era mosso Veraja, allora Ufficiale della Sezione Storica presso la Congregazione il quale, in un suo articolo del 1979, lamentava un formalismo troppo legato agli schemi del XVII-XVIII sec., soprattutto in ordine al contraddittorio instaurato tra avvocato e promotore della fede. Cf. F. VERAJA, «Il Motu Proprio "*Sanctitas Clarior*"», 332-336. La risposta venne da un avvocato delle cause dei santi, Michele D'Alfonso, che riteneva invece necessario il contraddittorio al fine di raggiungere la

Alla luce di questa discussione, l'assemblea plenaria della Congregazione radunatasi nel giugno 1980 respinse la bozza dello Schema, non ritenendolo soddisfacente, in quanto non garante né della snellezza né della serietà dell'indagine. Si proponeva piuttosto un arricchimento teologico, soprattutto in chiave spirituale, lasciando da parte l'aspetto giuridico.

A partire dall'ottobre dello stesso anno, il nuovo Prefetto della Congregazione, il cardinale Palazzini, fece richiesta al cardinale Segretario di Stato di poter rivedere lo Schema sulla base di tali istanze¹¹⁸ e già nel dicembre 1980 fu presentato al Papa, Giovanni Paolo II, una bozza di legge completamente nuova, che comprendeva due documenti:

- una Costituzione apostolica, composta di 13 paragrafi e divisa in tre parti (una riguardante l'Inchiesta diocesana, una circa la nuova struttura della Congregazione, e l'ultima riguardo all'iter in fase romana);
- un documento, chiamato allora *Instructio*, composto di 35 paragrafi, con la funzione di specificare l'iter processuale durante la fase diocesana¹¹⁹.

Nel gennaio del 1981 il cardinal Palazzini chiese l'autorizzazione al Pontefice affinché lo Schema così rivisto potesse passare al vaglio dell'assemblea plenaria, chiedendo inoltre che, prima dell'inserimento

certezza morale richiesta. Cf. M. D'ALFONSO, «Alcuni aspetti giuridici», 491-497. Il dibattito dottrinale andò avanti l'anno seguente. Veraja rispose a D'Alfonso, essenzialmente ribadendo la sua posizione e limitandosi ad accettare un certo giuridismo, ma esclusivamente per il fatto che una legge avrebbe sancito tale approccio storico. Veniva evitata completamente la questione processuale: «nessuno studioso accetterà la tesi secondo la quale, per arrivare alla verità sulla figura morale di un servo di Dio, sia indispensabile un "contraddittorio" tra il promotore della fede e l'avvocato quale si ha nelle rispettive *Animadversiones* e *Responsiones*». F. VERAJA, «Alcune proposte», 316. Nella stessa linea, ancor più radicale, Agostino Amore, Relatore generale. Questa la conclusione del suo articolo: «In sostanza io direi: più storia e meno diritto». A. AMORE, «Le cause dei Santi. Proposte», 425-430. Un'ulteriore risposta in chiave processualistica venne da Serafini. Cf. P. SERAFINI, «Cause di canonizzazione», 331-338. Per l'intera discussione, cf. J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 199-207; M. MUNNO, «Le cause di beatificazione e canonizzazione», 441-443.

¹¹⁸ Cf. P. PALAZZINI, Lettera al cardinale Segretario di Stato, 6 ottobre 1980, Prot. Var. 1973/980, 1. Cf. anche M. BARTOLUCCI, «Attività del cardinale Giuseppe Casoria», 523; F. VERAJA, *Le cause di canonizzazione*, 16.

¹¹⁹ L'*Instructio* ricalcava, ma in modo più conciso, lo Schema del giugno 1980. Cf. anche F. VERAJA, *Le cause di canonizzazione*, 16.

nel Codice come appendice, potesse essere promulgata *ad experimentum* per qualche anno, vedendo quali reazioni pratiche avrebbe suscitato negli operatori coinvolti direttamente¹²⁰.

I documenti, ulteriormente rivisti, furono presentati alla plenaria nel giugno 1981. Rispetto alla legislazione precedente, l'approccio risultava completamente differente. L'indirizzo anti-processuale emergeva chiaramente, per esempio, con l'espunzione di alcuni termini tipicamente giudiziali («processus», «iudex», «tribunal») in favore di altri maggiormente «neutrali» («inquisitio», «delegatus», «officiales»), con il silenzio circa le sessioni istruttorie e con la grande importanza attribuita alla Commissione storica¹²¹.

Veniva inoltre riattribuita piena potestà al vescovo di istruire la causa, senza necessità dell'autorizzazione della Santa Sede. Per quanto riguarda le innovazioni concernenti la Congregazione, fu proposta l'istituzione di un Collegio di relatori, il cui compito consisteva nello studio singolo delle cause e nella relativa redazione della *positio* assieme ad un collaboratore esterno, mentre il ruolo del promotore della fede, privato dell'antico ruolo del contraddittorio, si riduceva ad uno studio teologico assieme agli altri consultori teologi.

I risultati del dibattito della plenaria convogliarono in un ulteriore Schema elaborato agli inizi del 1982, nel quale vennero apportate alcune piccole modifiche (riguardanti soprattutto la figura del promotore della fede, che in fase diocesana prese il nome di promotore di giustizia, e dei consultori, storici teologi e medici, presso la Congregazione). Alla Costituzione apostolica venne dato il titolo definitivo di *Divinus perfectionis magister* (da ora DPM), mentre l'*Instructio* prese il nome di *Normae servandae* (da ora NS), per garantirne una maggiore rilevanza giuridica. Fu aggiunto anche un Regolamento per meglio dettagliare il *modus procedendi* presso la Congregazione, approvato *ad experimentum*, ed un Decreto Generale circa le cause pendenti secondo la legislazione precedente.

Il testo finale, promulgato nel 1983, riportava essenzialmente un'unica ulteriore innovazione, quella cioè della richiesta obbligatoria del *nihil obstat* alla Congregazione, non in chiave di permesso per l'introduzione della causa, ma solo come norma prudenziale¹²².

¹²⁰ Cf. P. PALAZZINI, Lettera al cardinale Segretario di Stato, 9 gennaio 1981, Prot. Var. 1845/81, I. Cf. anche F. VERAJA, *Le cause di canonizzazione*, 16.

¹²¹ Cf. CSCS, *Schema* 1981, nn. 1-2 e 16.

¹²² Per l'iter generale, cf. anche J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 188-219; A. LÓPEZ BENITO, *Las causa de canonización*, 121; M. BARTOLUCCI, «Attività del cardinale Giuseppe Casoria», 523.

Sulla base dell'*iter* di riforma appena esposto, si possono trarre con certezza le seguenti conclusioni:

- la volontà della Commissione per la revisione del Codice, già dall'inizio dei lavori, di espungere «*pleraeque normae*» delle cause di canonizzazione, per le ragioni poi evidenziate dal cardinal Felici (la peculiarità del processo; le conseguenti ragioni di logica sistematica; le istanze degli organi consultati, quali Conferenze Episcopali, Università e Dicasteri, con l'eccezione della Congregazione per le Cause dei Santi e di altri due Organi);
- un andamento alquanto “altalenante” degli schemi elaborati, tra un polo fortemente giuridico (e giudiziale) ed uno che aveva la pretesa di impostare le cause come un'inchiesta informale, fondata sulla logica storico-critica;
- un'apparente incomunicabilità tra le due “scuole” di pensiero, con i relativi opposti retroterra culturali;
- la prevalenza finale, convogliata nel testo definitivo, dell'approccio storico-critico, con un'inversione particolarmente evidente nel linguaggio normativo e con l'attenuazione (ma non scomparsa¹²³) del contraddittorio;
- l'inclusione, per volontà dello stesso Pontefice, di un canone (il 1403), la cui redazione fu suggerita dall'allora Congregazione per le Cause dei Santi, all'interno del Codice che costituisse un “ponte” normativo: dal Codice alla normativa peculiare e viceversa.

2. La collocazione sistematica del can. 1403

Quest'ultimo punto, di una certa rilevanza ai fini della presente ricerca, ed il cui contenuto testuale sarà immediatamente dettagliato, risulta anche di particolare interesse a livello “contestuale”. La scelta di inclusione è fondamentalmente da ritrovarsi nella già menzionata istanza del luglio 1978 del cardinal Bafile.

Già lo Schema generale del Codice del 1980, riportava al can. 1355 lo stesso testo proposto dal Prefetto, con alcune modifiche:

§1. Causae beatificationis Servorum Dei et canonizationis Beatorum reguntur peculiari lege pontificia.

§2. Iisdem causis applicantur praeterea praescripta huius Codicis, quoties in ea lege ad ius commune remissio fit vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt.

¹²³ Cf. *infra*.

La differenza, rispetto al testo originario, consisteva nell'aver sostituito il riferimento ad una legge precisa («[...] reguntur Constitutione Apostolica [...] die [...] edita») con una più generale «peculiar[is] le[x] pontificia». La sostituzione aveva il grande vantaggio di non vincolare il Codice ad un determinato testo legislativo, lasciando più libertà al Legislatore di poter eventualmente modificare la legge peculiare senza modificare il Codice stesso¹²⁴.

Il canone, allora come ora, era contenuto tra i primi canoni della *Pars I* del Libro VII *De iudiciis in genere*, senza alcun titolo particolare.

Le motivazioni di un simile contesto codiciale sono ancora una volta da ritrovarsi in quelle esposte dal cardinale: trattandosi infatti di «una parte non soltanto rilevante del Diritto Canonico, ma nobilissima, ed il cui oggetto, nella fase finale (canonizzazione), interessa la Chiesa Universale»¹²⁵, oltre al fatto che «le decisioni sulle singole fasi di ogni causa vengono prese direttamente dal Sommo Pontefice, e l'atto finale – la canonizzazione – tocca lo stesso Supremo Magistero»¹²⁶, sembrava più opportuno porre il canone nella sezione generale.

Ultimato lo *Schema* del 1980, fu richiesto ai Padri della Commissione di presentare le loro *animadversiones* generali a quanto era stato fino ad allora redatto. Due Padri proposero di trasferire il canone 1355, mutato nella struttura originaria, prima della sezione riguardante le cause matrimoniali, nella *Pars III* dedicata ai processi speciali, sotto un titolo apposito¹²⁷. Questa scelta voleva infatti sottolineare la natura speciale di tali processi, come già era emerso in precedenza¹²⁸.

¹²⁴ Evidentemente, questa fu la scelta comune adoperata anche in altre parti del Codice. Cf., per esempio, cann. 359; 360; 997. Cf. *infra*.

¹²⁵ C. BAFILE, Lettera al Santo Padre Paolo VI, 13 dicembre 1977.

¹²⁶ C. BAFILE, Lettera al Santo Padre Paolo VI, 13 dicembre 1977.

¹²⁷ «Ad Partem III. 1. Proponitur: "Titulus I: De causis beatificationis et canonizationis. Can. 1622 bis: §1. Causae beatificationis Servorum Dei et canonizationis unius Sanctae Sedis iudicio reservantur. §2. Modus procedendi in his causis definitur lege peculiari"». *Communicationes* 16 (1984) 71. Il canone ricalcava nel primo paragrafo il CIC 17, nel secondo intendeva semplificare il testo proposto da Bafile, eliminando la parte applicativa del Codice.

¹²⁸ All'interno del *Brevis conspectus de labore hucusque a Commissione peracto deque peragendo* del 1974, veniva affermato così: «Il progetto del nuovo diritto processuale si articola così: si premettono i principi *De iudiciis in genere* e poi vengono descritti tre tipi generali di processi, secondo le diverse materie [...] Seguono poi i *processi speciali*, e cioè: [...] il processo per le cause dei Santi». *Communicationes* 6 (1974) 40.

La Segreteria della Commissione respinse la proposta: «Non admittitur. Causae beatificationis optimum habent locum inter canones praeliminares. Agitur enim de procedura “*sui generis*”»¹²⁹.

Questa affermazione risulterebbe essere la prima vera dichiarazione da parte della Commissione circa la natura di questi processi. Tuttavia, respingendo l'accezione “speciale” delle cause in questione, come era stato richiesto, la Commissione sembrò tradurne una concezione in chiave “tipica”. Affermare, infatti, che si trattasse di un processo *sui generis* avrebbe significato definirlo un *genus* processuale indipendente, dal momento che altrove il termine “*genus*” (o “*processus genericos*”) viene utilizzato proprio in riferimento ai processi tipici, contrapposti a quelli “*speciales*”¹³⁰.

La posta in gioco era alta e, benché si trattasse di un solo canone, le conseguenze sarebbero state assai delicate: l'affermazione della Commissione avrebbe infatti significato che le cause di canonizzazione rappresentassero un ulteriore processo tipico (accanto al giudizio contenzioso – ordinario e orale – e all'amministrativo).

Nel Capitolo I si è messa in luce la discriminante, per un processo, per definirlo tipico o speciale, e si era addivenuti alle seguenti conclusioni:

- che la forma processuale determina la “tipicità”, mentre l'oggetto la “specialità”;
- che i processi tipici, a differenza di quelli speciali, non rimandano ad altri processi tipici¹³¹.

Ora, sulla base di questa premessa, si potrebbe argomentare che le cause di canonizzazione siano tipiche per due ragioni:

- perché definiscono una forma processuale nuova, né giudiziale né amministrativa, ma storico-critica;
- perché viene definito un *iter* processuale particolare, costituito da una fase diocesana ed una apostolica.

Contro la prima ragione, si obietta riportando la concezione dottrinale attuale prevalente. Questa acquisisce un ruolo fondamentale, se si considera il fatto che, da una parte, supera la dicotomia “natura processuale/natura storico-critica” delle cause, optando per una descrizione di una causa, si attenta alle esigenze storiche e documentali, ma che mantiene

¹²⁹ PCRC, *Relatio*, 326; cf. anche *Communicationes* 16 (1984) 71. Il corsivo è nostro.

¹³⁰ Cf., per esempio, *Communicationes* 4 (1972) 59; *Communicationes* 39 (2007) 314.

¹³¹ Cf. Cap. I, 45. Cf. anche quanto lì esposto circa il giudizio contenzioso orale.

comunque tutte le formalità di un processo; dall'altra, dopo aver riportato l'attenzione su un piano processuale, ne evidenzia, almeno a livello formale, un aspetto giudiziale. Tra gli autori, si annoverano D'Alfonso¹³², Dalla Torre¹³³, Leone¹³⁴, Montini¹³⁵, Pinto¹³⁶, Porsi¹³⁷, Rodrigo¹³⁸, Scordino¹³⁹ e, indirettamente, Gutiérrez¹⁴⁰. L'affermazione quasi unanime¹⁴¹ di giudizialità – riferita però solo alla natura formale, e non oggettuale, di tali cause – sembra escludere una natura processuale tipica. In altre parole, questa tipicità si esclude appunto perché la forma è prevalentemente quella giudiziale contenziosa e perché lo stesso canone 1403 autorizza un rimando direttamente e indirettamente, *ex ipsa natura rei*, a questo processo tipico¹⁴².

Contro la seconda ragione – a sostegno della tipicità dei processi di canonizzazione in virtù del fatto che esistano due fasi (diocesana e romana) – si obietta semplicemente facendo presente che anche altri processi¹⁴³, che presentano ugualmente questa duplice impostazione, siano

¹³² Cf. M. D'ALFONSO, «Alcuni aspetti giuridici», 492-493.

¹³³ Cf. G. DALLA TORRE, «Santità ed economia processuale», 10-11;

¹³⁴ Cf. F. LEONE, *La prova documentale*, 194-195.

¹³⁵ Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 56-58.

¹³⁶ Cf. P.V. PINTO, *I processi nel Codice*, 58.

¹³⁷ Cf. L. PORSI, «Cause di canonizzazione e procedura», 371-377. In un altro articolo, l'autore commenta così: «Stante questo inseparabile connubio tra altissima rilevanza della materia ed applicazione della massima serietà ed ocolutezza nella scelta della metodologia nella raccolta dei dati informativi e nella valutazione e definizione del contenuto dei medesimi, finora si è costantemente ritenuto che fosse il processo-giudizio a soddisfare pienamente e nella maniera più efficace a questa duplice esigenza». ID., «Natura delle cause dei santi», 659. Più avanti, interrogandosi se le discipline storiche e scientifiche possano sostituire il processo giudiziale, egli risponde negativamente, sostenendo che non debba darsi una contrapposizione tra i due, ma che essi costituiscono insieme «anima e corpo delle cause di canonizzazione». *Ibid.*, 660.

¹³⁸ Cf. R. RODRIGO, «La figura del Postulatore», 210-215; ID., *Manuale*, 30-31.

¹³⁹ Cf. L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 58-67.

¹⁴⁰ Cf., per il concetto giudiziale di «certezza morale», J.L. GUTIÉRREZ, «La certezza morale», 65 ss.

¹⁴¹ Autori come Gumpel e Meinardi, oltre ai già citati Veraja e Amore, pur riconoscendo alcune linee processuali, concludono con l'affermare che le cause di canonizzazione siano un'indagine a sé stante, prevalentemente di natura storico-scientifica. Cf. P. GUMPEL, «Il collegio dei Relatori», 299; M.B. MEINARDI, *La natura giuridica*, 85.

¹⁴² Dello stesso parere anche Leone. Cf. F. LEONE, *La prova documentale*, 191. Per ulteriori approfondimenti, cf. *infra*.

¹⁴³ Quali quello riguardante lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato o *in favorem fidei*.

considerati “speciali” e inseriti, con eccezione dello scioglimento *in favorem fidei*, nella *Pars* III del Libro VII.

Alla luce di quanto detto e di quanto sarà ulteriormente specificato più avanti, sembrerebbe pertanto che le cause di beatificazione siano dei veri e propri processi speciali (giudiziali), alla stregua delle cause matrimoniali o di quelle penali, poiché non si distinguono per la forma, ma per l’oggetto peculiare. Rimane allora l’interrogativo di base: perché porle in una sezione diversa e non, come era stato proposto, tra gli altri processi speciali?

La risposta dovrebbe cercarsi allora non tanto nell’osservazione della Segreteria della Commissione, che le considerava tipiche (o di genere diverso), proprio in virtù di quanto è stato detto fin qui. Si dovrebbe pertanto rispondere sulla base di altri fattori:

- una continuità con l’impostazione del CIC 17, che le collocava separatamente;
- la presenza di un canone che autorizza il rimando, non solo al diritto processuale, ma anche al Codice nella sua interezza¹⁴⁴;
- una certa preminenza sugli altri processi, in virtù del magistero infallibile papale coinvolto;
- il fatto che anche un altro processo speciale, quello penale, abbia una *Pars* nel Codice a sé stante, la *Pars* IV;
- la resistenza di una parte di dottrina che, come detto, non era disposta a riconoscerne la natura processuale (né tantomeno quella giudiziale) e preferiva pertanto catalogarle in modo differente;
- la presenza di un solo canone, che forse poteva scoraggiare la redazione di un titolo a sé stante¹⁴⁵.

Cionondimeno, se anche il filone di matrice storico-critica sembra aver dato un impulso decisivo all’attuale legislazione, è pacifico rilevare un dato di fatto: che il can. 1403 appaia contestualizzato propriamente all’interno del Libro VII, rivelandone perciò l’indole schiettamente processuale¹⁴⁶. Sarebbe errato concludere, tuttavia, sulla base di quest’ultima affermazione, che siano giudiziali solo perché inseriti nella *Pars* I, *De iudiciis in genere*. Infatti, i canoni che vanno

¹⁴⁴ Cf. *infra*.

¹⁴⁵ Il CIC conosce comunque esempi di redazione di un titolo costituito da un solo canone. Cf. can. 1707 (Cap. IV, Tit. I, *Pars* III, Libro VII).

¹⁴⁶ Infatti, se si fosse voluto mettere in risalto altri aspetti, quale per esempio quello magisteriale, si sarebbe potuto inserire all’interno del Libro III; oppure, volendo esaltare il concetto di culto pubblico, in un titolo apposito del Libro IV.

dal 1400 al 1403 hanno una funzione generale; inoltre, si potrebbe sottolineare una certa analogia con il can. 1402, per il fatto di prevedere una normativa parallela al Codice, senza però estranearla totalmente da esso.

La funzione precipua del can. 1403, inquadrato proprio in questo contesto, sarebbe allora quella di dichiarare che le cause di canonizzazione continuano a conservare un loro posto nell'apparato codiciale, ma mantenendo contemporaneamente una loro autonomia, in quanto rette da una legge peculiare.

3. Il paragrafo primo e la delimitazione normativa generale:

«[...] reguntur peculiari lege pontificia»

Si ha avuto modo di vedere come il lavoro della Commissione abbia condotto, quale esito all'interno del Codice e quale soluzione di compromesso, proprio al can. 1403, nella redazione dei due paragrafi che lo compongono. In questa parte si analizzerà il primo di essi:

§1. Causae canonizationis Servorum Dei reguntur peculiari lege pontificia.

Anzitutto le caratteristiche redazionali:

- l'uso del termine “*causae*”: l'attenzione viene anche qui, come nelle cause matrimoniali, incentrata sull'oggetto piuttosto che sulla forma processuale;
- una limitazione all'ambito della canonizzazione, escludendo testualmente la beatificazione, ma includendola implicitamente come fase previa;
- l'uso del verbo “*reguntur*”, che appare, in tutto, 37 volte all'interno del Codice, in due macro-contesti: da una parte con significato di “amministrare”, “governare”¹⁴⁷, dall'altra, in senso propriamente tecnico, con accezione di “regolare”, “normare”¹⁴⁸. Nel testo e contesto del can. 1403 è senza dubbio quest'ultimo il significato più appropriato;

¹⁴⁷ Cf., a titolo di esempio, i cann. 371 §1, in riferimento al vicariato apostolico ed alla prefettura apostolica – dove si dice che il vicario o il prefetto «eam nomine Summi Pontificis regant» – e 421 §1, in riferimento all'amministratore apostolico – «qui nempe dioecesis ad interim regat».

¹⁴⁸ Cf., a titolo di esempio, il can. 536 §2, riguardo al Consiglio pastorale – «[qui] regitur normis ab Episcopo dioecetano statutis» – e 1059 sul matrimonio dei cattolici – «[quod] regitur iure non solum divino sed etiam canonico». Cf., per ulteriore approfondimento, J. OCHOA, *Index verborum*, 408-409.

– il rimando ad una «*peculiaris lex pontificia*»: all'interno del Codice l'accezione di «*lex peculiaris*» appare solo 4 volte¹⁴⁹. Da ciò si possono dedurre alcuni elementi:

- 1) la «*lex peculiaris*» è una tipologia di «*lex universalis*»: il can. 12 afferma infatti che «*legibus universalibus tenentur ubique terrarum omnes pro quibus latae sunt*». Questo comporta che una legge universale può valere per tutti i battezzati (*lex universalis stricto sensu*) oppure per tutti i battezzati appartenenti ad una categoria o in un determinato contesto (*lex universalis lato sensu, seu specialis*¹⁵⁰), come in questo caso;
- 2) la «*lex peculiaris*» del can. 1403 è altresì pontificia, emanata cioè dallo stesso Romano Pontefice¹⁵¹. Nel Codice è l'unica volta che appare questa specificazione, sebbene, anche nel caso dei cann. 359, 360 e 997, si tratti di Costituzioni apostoliche e, per ciò stesso, di leggi pontificie. La ragione potrebbe essere triplice: da una parte, la differente e parallela opera di redazione delle Commissioni, che avrebbe generato un differente contri-

¹⁴⁹ La prima all'interno del can. 359, dove si tratta della Sede Apostolica vacante: «Sede Apostolica vacante, cardinalium Collegium ea tantum in Ecclesia gaudet potestate, quae in peculiari lege eidem tribuitur» (il riferimento è, almeno secondo la legislazione attuale – che, ovviamente è passibile di mutamenti – alla Cost. ap. *Universi Dominici Gregis*, del 22 febbraio 1996); la seconda all'interno del can. 360, dove si tratta della Curia Romana: «[...] quorum [Dicasteriorum] omnium constitutio et competentia lege peculiari definiuntur» (il riferimento attuale è alla Cost. ap. *Pastor bonus*, del 28 giugno 1988, mentre allora era ancora vigente la *Regimini Ecclesiae universae*); la terza all'interno del can. 997, circa la concessione e l'uso di indulgenze: «Ad indulgentiarum concessionem et usum quod attinet servanda sunt insuper cetera praescripta quae in peculiaribus Ecclesiae legibus continentur» (il riferimento attuale è alla Cost. ap. *Indulgentiarum doctrina*, del 1° gennaio 1967); la quarta è, per l'appunto, quella del can. 1403. Cf. J.I. ARRIETA – A. BETTETINI – AL., ed., *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, 295-296, 660, 934; J. OCHOA, *Index verborum*, 260.

¹⁵⁰ «Così, ad esempio, sono universali le leggi emanate per tutti gli istituti di vita consacrata, per tutti i parroci, etc., anche se evidentemente non riguardano tutti i battezzati. Appartengono alla categoria di leggi universali, ad esempio, quelle emanate dalla Santa Sede per le cause dei Santi o per la Curia Romana: sono infatti leggi che valgono per la Chiesa universale, anche se direttamente regolano un settore particolare». V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le Norme Generali*, 98. Alle leggi universali si oppongono quelle particolari, che riguardano solo una parte di fedeli, individuati in base o a criteri territoriali (ad es. una legge diocesana) o a criteri personali (ad es. una legge per un determinato istituto). Cf. *ibid.*, 98.

¹⁵¹ Una legge universale può essere anche conciliare o sinodale. Cf. V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le Norme Generali*, 98.

buto redazionale; dall'altra, la volontà di porre un accento particolare ad una materia così delicata che, nella tradizione giuridica precedente, era stata parte del Codice di Diritto Canonico; infine, il fatto che, sebbene la *DPM* non fosse stata inserita all'interno del Libro VII, era stata comunque anche il risultato dei lavori di riforma dell'intero Codice¹⁵².

- 3) Tale "*lex peculiaris pontificia*" è da ritrovarsi, secondo l'unanime dottrina, nella summenzionata *DPM*, per la natura appunto legislativa¹⁵³.

Si analizzeranno, di seguito, i riferimenti legislativi implicati nelle cause dei santi, facendo riferimento anche alle fonti giuridiche complementari e all'istr. *Sanctorum Mater*, che termina e conclude l'intero apparato normativo delle cause di canonizzazione.

3.1 *La Cost. ap. Divinus perfectionis magister*

Risultante dei lavori di riforma e destinata ad accogliere la nuova linea guida normativa, la *DPM* fu promulgata il 25 gennaio 1983¹⁵⁴ in concomitanza con la promulgazione del nuovo Codice.

Il *prooemium*, dopo una contenuta introduzione teologica, affronta brevemente l'*iter* storico delle cause dei santi, dal 1588 in poi, ponendo il Legislatore, Giovanni Paolo II, in assoluta continuità con l'opera dei suoi predecessori.

La linea seguita doveva rispondere ad alcune istanze:

- «ut et doctorum exigentiis obviam fieremus»¹⁵⁵;

¹⁵² Queste rimangono tuttavia considerazioni *ex post*.

¹⁵³ Cf. J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 215 ss; J.L. GUTIÉRREZ, «Comentario al can. 1403», 654; ID., «La metodologia», 75; ID., «La Commissione storica», 2336; F. LEONE, *La prova documentale*, 191; A. LÓPEZ BENITO, *Las causas de canonización*, 20; M.B. MEINARDI, *La natura giuridica*, 67; J. SARAIVA MARTINS, *Come si fa un santo*, 32; G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 54; L. PORSI, «cause di canonizzazione e procedura», 371; F.J. RAMOS – D. MORAL CARNAVAL, *Diritto processuale canonico*, I, 110; L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 22-23 e 65; F. VERAJA, *Le cause di canonizzazione*, 17; E. ZANETTI, «Procedure di canonizzazione», 32.

¹⁵⁴ Il fascicolo di *AAS* in cui la *DPM* fu pubblicata riporta la data del 9 aprile 1983 e dunque, in linea con il can. 8, questa dovrebbe dirsi la data di promulgazione, con logica entrata in vigore dal 10 luglio (cf. i tre mesi di *vacatio legis* del can. 8). Tuttavia, il n. 17 della *DPM* afferma che i suoi prescritti «ab hoc ipso die vigere incipiunt», cioè dal 25 gennaio 1983 (eccezione peraltro prevista all'interno del medesimo can. 8).

- «et desiderii Fratrum Nostrum in episcopatu, qui pluries flagitaverunt ipsius rationis agilitatem»¹⁵⁶;
- «servata tamen soliditate investigationum in negotio tantae gravitatis»¹⁵⁷;
- «valde convenire ut ipsi Episcopi magis Apostolicae Sedi socientur in causis sanctorum pertractandis»¹⁵⁸.

Rispetto al Codice di diritto canonico, la Costituzione entrò in vigore lo stesso giorno della sottoscrizione.

Nella Cost. ap. *Sacrae disciplinae leges* per la promulgazione del *Codex*, veniva invece disposto: «Quo autem fidentius haec praescripta

¹⁵⁵ *DPM, prooemium*. Il desiderio di andare incontro alle esigenze degli esperti non era altro che il desiderio, da una parte, di completare le riforme iniziate da Pio XI in riferimento alle scienze della critica storica, dettagliando ulteriormente le competenze della Congregazione e avvalendosi in modo più efficiente delle figure dei consultori; dall'altra, garantire una struttura più adatta allo stesso Dicastero, soprattutto in seguito all'ultima riforma di Paolo VI. Cf. L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 36; F. VERAJA, *Le cause di canonizzazione*, 17; ID., *Commento alla nuova legislazione*, 69.

¹⁵⁶ *DPM, prooemium*. Approfittando della riforma generale del Codice del 1917, si optava per uno snellimento generale del processo, liberandolo da qualsiasi tipo di inutile formalismo ancora sopravvissuto. Ciò corrispondeva in pieno sia all'esigenza posta dal principio settimo (sulla distinzione dei poteri), con conseguente ripartizione della materia nelle sue forme più essenziali, sia quella posta dal principio terzo, che postulava un maggiore indirizzo pastorale. Cf. J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 173; L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 38-39.

¹⁵⁷ La clausola non fa chiarezza circa la dibattuta natura dei processi di canonizzazione. Da una parte la sollecitata solidità e la gravità del negozio farebbero pensare ad una tutela giudiziale, dall'altra però il termine "*investigatio*" risulterebbe alquanto ambiguo, soprattutto se considerato in ambito processuale.

¹⁵⁸ *DPM, prooemium*. Il disposto è inquadrato «praelucente doctrina de collegialitate a Concilio Vaticano II proposita» ed è immediatamente specificato nel primo punto della normativa: «Episcopis dioecesanis vel Hierarchis ceterisque in iure aequiparatis, intra fines suae iurisdictionis, sive ex officio, sive ad instantiam singulorum fidelium vel legitimorum coetuum eorumque procuratorum ius competit inquirendi circa vitam, virtutes vel martyrium ac famam sanctitatis vel martyrii, asserta miracula, necnon, si casus ferat, antiquum cultum Servi Dei, cuius canonizatio petitur» (*DPM* 1). Con questa disposizione veniva riconosciuta potestà ordinaria al vescovo e al gerarca nell'istruzione delle cause dei santi, ponendo in secondo piano, non logico ma almeno redazionale, il *nihil obstat* della Congregazione. Riprendendo il disposto della Cost. ap. *Lumen gentium* (LG 27) e il relativo precipitato codiciale dei cann. 391 e 1419, la *DPM* conferma che anche in materia di canonizzazione il vescovo è *iudex natus* nella sua diocesi. Se poi sia *iudex* vero e proprio o *mere instructor* (*seu auditor*), si vedrà in seguito. Ciò che ai fini giuridici rileva, è che con tale normativa il vescovo, gli equiparati e il gerarca non necessitano più dell'autorizzazione della S. Sede per istruire e quindi aprire una causa di canonizzazione, ma agiscono *iure proprio quo pollent*. Cf., per l'intero argomento, L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 45-47.

omnes probe percontari atque perspecte cognoscere valeant, antequam ad effectum adducantur, edicimus ac iubemus ut ea vim obligandi sortiatur a die prima Adventus anni MCMLXXXIII»¹⁵⁹, intendendo così traslare il giorno di entrata in vigore al 27 novembre dello stesso anno. Nella *DPM*, invece, il Legislatore stabiliva: «Quae Constitutione hac Nostra praescripsimus ab hoc ipso die vigere incipiunt»¹⁶⁰, il che vuol dire che non venne applicata alcuna *vacatio legis*.

Queste diverse previsioni di entrata in vigore creavano uno scompenso normativo di non poco conto: infatti, da una parte la *lex peculiaris pontificia* era strettamente legata al can. 1403 («[...] reguntur peculiari lege pontificia»), dall'altra invero, per dieci mesi dovette reggersi autonomamente senza alcun riferimento al nuovo Codice. Non solo: durante la *vacatio legis* erano ancora vigenti le disposizioni anteriori.

Tuttavia la *ratio existendi* di questa normativa, indipendentemente dal can. 1403, era duplice:

- in primo luogo si trattava di una Costituzione apostolica che, in quanto tale, aveva senso in sé stessa poiché promulgata dal Romano Pontefice;
- in ogni caso, *l'impasse* si era risolto mediante le doppie clausole abrogative contenute nella stessa *DPM*, la prima nel *prooemium*¹⁶¹, l'altra conclusiva¹⁶². In tal modo non solo si derogava alla normativa precedente, ma la si abrogava *in toto*¹⁶³, tanto nelle disposizioni codiciali che in quelle costituzionali dei precedenti Pontefici. Le uniche norme a non essere abrogate furono i decreti di Urbano VIII, poiché direttamente menzionate al suo interno¹⁶⁴.

Il contenuto specifico della Costituzione è articolato in tre Sezioni.

¹⁵⁹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983, 14.

¹⁶⁰ *DPM* 17.

¹⁶¹ «In posterum igitur, abrogatis ad rem quod attinet omnibus legibus cuiusvis generis, has quae sequuntur statuimus normas servandas». *DPM*, *prooemium*.

¹⁶² «Nostra haec autem statuta et praescripta nunc et in posterum firma et efficacia esse et fore volumus, non obstantibus, quatenus opus est, Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis a Decessoribus Nostris editis, ceterisque praescriptionibus etiam peculiari mentione et derogatione dignis».

¹⁶³ Si tenga presente che la legge posteriore abroga la precedente «si id expresse edicat, aut sit illi directe contraria, aut totam de integro ordinet legis prioris materiam». Can. 22 CIC 17 e can. 20 del Codice attuale.

¹⁶⁴ «Episcopus praeterea adiungat declarationem de observantia decretorum Urbani VIII super non cultu». *DPM* 6. Cf. anche J.L. GUTIÉRREZ, «Le norme vigenti», 165. Si deve concludere, tuttavia, che non tutte le disposizioni di Urbano VIII rimasero inalterate, ma solo quelle riguardanti il culto.

La prima Sezione tratta della fase diocesana nel suo *iter* processuale, descrivendo i compiti che spettano al vescovo nel raccogliere le prove, sia documentali (edite o meno), sia testimoniali «circa vitam, virtutes, vel martyrium ac fama sanctitatis vel martyrii, asserta miracula, necnon, si casus ferat antiquum cultum Servi Dei, cuius canonizatio petitur»¹⁶⁵. Se nel Codice precedente il processo ordinario era composto da tre processi minori (*super scriptis; super fama sanctitatis, virtutum in genere vel martyrii, miraculorum; super non cultu*), nelle attuali disposizioni legislative la causa è composta da altri tre processi, il cui oggetto specifico è però diversamente inteso (uno che raccoglie i tre summenzionati, *in genere et in specie*, e due sui presunti miracoli)¹⁶⁶.

La seconda Sezione descrive la competenza e la struttura della Congregazione. Rifacendosi sia alla *DPM* che alle integrazioni apportate successivamente dalla Costituzione apostolica *Pastor bonus* sull'organizzazione generale della Curia Romana, che infine al Regolamento previsto per il medesimo Dicastero, le competenze sono essenzialmente tre:

– «ut ea agat quae ad canonizationem Servorum Dei pertinent»¹⁶⁷: questo tipo di competenza rimane pressoché invariata in tutti i documenti¹⁶⁸, mantenendo due principi generali:

- 1) lo scopo di tutta la causa è la canonizzazione di un servo di Dio;
- 2) la Congregazione è competente in ultima analisi, se si esclude la definitiva sentenza del Romano Pontefice;

Tale fine è raggiunto, da una parte fornendo aiuto ai vescovi diocesani, ed a quelli ad essi equiparati dal diritto, nell'istruzione di un processo legittimo, dando consigli e rendendosi disponibile per qualsiasi tipo di dubbio o incertezza; dall'altra analizzando quanto raccolto nell'inchiesta diocesana o eparchiale sia sotto il profilo della legittimità che di quello di merito, ed esprimendo il voto nelle varie istanze del Dicastero;

¹⁶⁵ *DPM* 1.

¹⁶⁶ F. VERAJA, *Commento alla nuova legislazione*, 13-14.

¹⁶⁷ *DPM* 3.

¹⁶⁸ «Congregatio ea omnia tractat, quae, secundum statutum iter, ad Servorum Dei canonizationem perducunt [...] Episcopis dioecesanis [...] peculiaribus normis necnon opportunis consiliis adest. causas iam instructas perpendit, inquirens utrum omnia ad normam legis peracta sint». *PB*, artt. 71-72; «La Congregazione delle cause dei Santi è competente per la Chiesa universale su tutto ciò che porta alla beatificazione dei Servi di Dio ed alla canonizzazione dei beati». CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Regolamento*, art. 1. È interessante notare come la *PB* abbia diviso le due competenze in articoli differenti, mentre l'intenzione originaria della *DPM* comprendeva la seconda competenza nella prima.

- «decernere de iis omnibus quae ad authenticitatem et conservationem reliquiarum referunt».

Vi è infine una terza competenza, non presente all'interno della *DPM*, ma attribuitale in seguito dalla *PB*, anche se, *de facto*, le era sempre appartenuta¹⁶⁹. Si tratta dell'attribuzione del titolo di "dottore della Chiesa" ad un servo di Dio, «che eccella [...] per la qualità, per l'altezza e la profondità, per la matura sintesi sapienziale raggiunta e per l'influsso positivo esercitato»¹⁷⁰.

La terza ed ultima Sezione della Costituzione apostolica tratta del modo di procedere all'interno della Congregazione, il cui contenuto si rimanda al capitolo seguente.

3.2 Altre disposizioni normative complementari

La *DPM* rappresenta, *de iure*, il riferimento normativo per eccellenza, avendo essa carattere legislativo e costituendo perciò la *lex peculiaris pontificia* cui il can. 1403 §1 rimanda.

Più complesso, a tal proposito, è valutare la natura giuridica degli altri documenti, che potremmo definire complementari alla Costituzione apostolica menzionata e che completano la normativa in materia di cause di canonizzazione.

Prime tra tutte, le *Normae servandae* del 7 febbraio 1983¹⁷¹, contenenti trentasei numeri in cui viene dettagliato l'«ordo procedendi» nell'istruzione di una causa da parte dei vescovi¹⁷².

¹⁶⁹ «Ad Congregationem praeterea spectat cognoscere de Doctoris titulo Sanctis decernendo, praehabito voto Congregationis de Doctrina Fidei ad eminentem doctrinam quod attinet». *PB*, art. 73. «La Congregazione tratta anche della concessione ai Santi del titolo di Dottore della Chiesa, previo il voto della Congregazione per la dottrina della Fede, per quanto concerne l'eminenza della dottrina». CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Regolamento*, art. 2.

¹⁷⁰ J. SARAIVA MARTINS, «Congregatio de Causis Sanctorum», 104.

¹⁷¹ CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, *Normae servandae in Inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum*, 7 febbraio 1983, *AAS* 75 (1983) 396-403.

¹⁷² «Cum in Constitutione Apostolica Divinus Perfectionis Magister diei 25 ianuarii anni 1983 statutus sit ordo procedendi in inquisitionibus quae in posterum ab Episcopis faciendae sunt in causis sanctorum, itemque Sacrae huic Congregationi munus conceditum sit peculiare ad hoc Normas edendi, eadem Sacra Congregatio sequentes confecit normas, quas Summus Pontifex a Plenario Coetu Patrum praefatae Congregationi praepositorum, diebus 22 et 23 mensis iunii anno 1981 habito, examinari voluit et, auditis quoque omnibus Patribus Dicasteriis Romanae Curiae praepositis, ratas habuit et promulgari iussit». *NS*, *prooemium*.

Sebbene lo stesso titolo faccia un riferimento esplicito ai soli vescovi, è chiaro che essa si applica non solo ai loro equiparati, ma anche ai gerarchi delle Chiese Orientali, e questo per le seguenti ragioni:

- l'unanime dottrina¹⁷³;
- il rimando nel proemio alla *DPM*, da cui le *Normae* dipendono, che al n. 1 fa riferimento «Episcopis dioecesanis vel Hierarchis ceterisque in iure aequiparatis»;
- l'indole universale della canonizzazione, che risulta essere un «evento ecclesiale»¹⁷⁴;
- il fatto che tale evento ecclesiale sia il «frutto del particolare ministero papale ed episcopale esercitato con indole collegiale»¹⁷⁵;
- il rimando alle «normae speciales a Romano Pontifice statutae» del CCEO, al can. 1057.

Quanto alla loro natura peculiare:

- il Legislatore ha voluto definire queste disposizioni «Normae servandae», a differenza dello Schema del 1982 che attribuiva loro la natura di «Instructio»: questa inversione improvvisa esclude che si tratti di una istruzione e ne è prova anche il fatto che sia stata emanata, a distanza di anni, un'istruzione apposita, la *Sanctorum Mater*;
- sono state promulgate a norma di legge e pubblicate in *Acta Apostolicae Sedis*.

Poiché bisogna escludere che si tratti di un'istruzione e poiché tali norme sono state promulgate¹⁷⁶, il campo si restringe a tre possibilità: le *NS* potrebbero infatti essere leggi, decreti generali legislativi ovvero decreti generali esecutivi.

Vi sarebbero ragioni che militerebbero a favore di ciascuna delle tre opzioni:

- se si considera che la *DPM*, che è una legge universale, definisce i numeri di cui è strutturata «normas servandas»¹⁷⁷, in analogia potremmo considerare anche le *NS* come leggi vere e proprie;

¹⁷³ A titolo di esempio, cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei Santi*, 251; M.B. MEINARDI, *La natura giuridica*, 70; R.J. SARNO, *Diocesan Inquiries*, 25.

¹⁷⁴ E. ZANETTI, «Procedure di canonizzazione», 34.

¹⁷⁵ E. ZANETTI, «Procedure di canonizzazione», 34.

¹⁷⁶ «[...] quas Summus Pontifex a Plenario Coetu Patrum praefatae Congregationi praepositorum [...] examinari voluit et, auditis quoque omnibus Patribus Dicasteriis Romanae Curiae praepositis, ratas habuit et promulgari iussit». *NS, prooemium*.

¹⁷⁷ «In posterum igitur, abrogatis ad rem quod attinet omnibus legibus cuiusvis generis, has quae sequuntur statuimus normas servandas». *DPM, prooemium*.

- se si considera che un organo dotato di potestà esecutiva, qual è la Congregazione delle Cause dei Santi, può essere delegato *a iure* o *ab homine* in condizioni particolari per emanare un decreto generale legislativo, si potrebbero considerare le disposizioni del n. 2 della *DPM*¹⁷⁸ e del *prooemium* delle *NS*¹⁷⁹ come una delega del Romano Pontefice *ad casum*;
- se invece si guarda al loro fine chiarificatorio, si potrebbe intendere come decreto generale esecutivo.

Tralasciamo l'opzione di legge, per il semplice fatto che la legge peculiare di riferimento è la *DPM*¹⁸⁰ e poiché, nonostante sia stata mutata la dicitura all'ultimo momento, erano sempre state considerate di livello inferiore rispetto alla *DPM*.

Il dubbio permane tra le due tipologie di decreti generali. I canoni di riferimento affermano che mediante un decreto generale legislativo «a legislatore competenti pro communitate legis recipiendae capaci communia feruntur praescripta»¹⁸¹, mentre con un decreto generale esecutivo «pressius determinantur modi in lege applicanda servandi aut legum observantia urgetur»¹⁸².

Alla luce di ciò sarebbe logico concludere che le *NS* siano dei decreti generali esecutivi per i seguenti motivi:

- la natura per così dire “determinativa” delle *NS* stesse, che sono una specificazione dell'applicazione della legge generale;
- la terminologia usata dal Legislatore per i decreti generali esecutivi – «modi [...] servandi» – molto simile a quella di «Normae servandae»;
- come un decreto generale esecutivo, le *NS* non derogano alle leggi (alla *DPM*) in alcun loro disposto, ma ne riprendono i contenuti (della prima Sezione), dettagliandoli ulteriormente;
- il fatto che non portano la sottoscrizione del Pontefice, ma del Prefetto della Congregazione, né una sua approvazione in forma specifica.

¹⁷⁸ «In huiusmodi inquisitionibus Episcopus iuxta peculiare Normas a Sacra Congregatione pro Causis Sanctorum edendas procedat [...]». *DPM* 2.

¹⁷⁹ «[...] itemque Sacrae huic Congregationi munus concreditum sit peculiare ad hoc Normas edendi». *NS*, *prooemium*.

¹⁸⁰ Si noti comunque che, ammessa e non concessa la natura di legge – come alcuni autori hanno sottolineato – non si tratterebbe di legge pontificia, ma di una legge emanata da un Dicastero.

¹⁸¹ Can. 29.

¹⁸² Can. 31.

Alcuni autori condividono tale posizione, ma adducendo solo quest'ultimo fatto, che non sia stata implicata cioè alcuna potestà legislativa¹⁸³.

Né sembrerebbe del tutto provata la natura di decreto generale legislativo, come alcuni autori sostengono¹⁸⁴, per il solo fatto che le *NS* avessero forza di legge per coloro cui sono state emanate, dal momento che anche i decreti generali esecutivi «eos obligant qui tenentur legibus, quarum eadem decreta modos applicationis determinant aut observantiam urgent»¹⁸⁵.

Il terzo riferimento normativo è costituito da un decreto generale emanato il medesimo giorno delle *NS*, il 7 febbraio 1983, anch'esso profondamente dipendente dalla *DPM*. Nella medesima introduzione, infatti, viene esplicitamente detto:

Circa Servorum Dei causas, quarum iudicium in praesens apud Sacram Congregationem pro Causis Sanctorum pendet, in Constitutione Apostolica *Divinus perfectionis Magister* diei 25 ianuarii a. 1983, n. 16, statutum est, ne ad ulteriora procedatur nisi servata mente huius novae legis, atque insuper ipsi Sacrae Congregationi munus demandatur peculiari decreto ordinem statuendi, quo in huiusmodi causis in posterum sit procedendum¹⁸⁶.

Che si tratti di un decreto generale, è lo stesso documento a dirlo. Anche qui resta da determinare se la sua natura sia di carattere legislativo o esecutivo. Anche in questo caso, la questione non è di semplice soluzione in quanto vi sarebbero diverse ragioni a favore dell'una o dell'altra tesi.

Ciò che tuttavia occorre notare è:

- più che una specificazione dell'attuazione della legge, che era propria delle *NS*, vi sarebbe in questo decreto la volontà di dare disposizioni comuni, di carattere complementare, in riferimento all'oggetto delle cause dei santi¹⁸⁷;

¹⁸³ Cf. E. ZANETTI, «Procedure di canonizzazione», 36.

¹⁸⁴ Cf. J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 218.

¹⁸⁵ Can. 32.

¹⁸⁶ CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, *Decretum generale*, 7 febbraio 1983, *prooemium*.

¹⁸⁷ Si consideri, a titolo di esempio, il decreto generale legislativo sul matrimonio canonico in Italia emanato dalla CEI il 5 novembre 1980. Esso era legislativo in quanto dava disposizioni comuni di carattere complementare (la normativa di riferimento era quella del Codice) ed era stato concesso il mandato speciale (dalla S. Sede) con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990. Cf. CEI, *Decreto Generale sul Matrimonio Canonico*, premessa.

- la Congregazione aveva ricevuto una delega esplicita, oltre a quella che potremmo definire generale per la revisione della normativa, dalla stessa Costituzione apostolica al n. 16;
- è stato approvato in forma comune dal Romano Pontefice;
- la promulgazione è avvenuta regolarmente in *AAS*;
- quanto alla *vacatio legis*, Giovanni Paolo II «ab hoc ipso die (7 febbraio 1983) servari mandavit».

Da quanto è emerso, si potrebbe pacificamente concludere che si rientra nella fattispecie di un decreto generale legislativo.

A livello del suo contenuto, esso si spiega in quanto, entrata in vigore la nuova legislazione, rimaneva il problema delle cause pendenti presso la stessa Congregazione, introdotte vigente la normativa precedente¹⁸⁸.

Nel medesimo anno fu anche emanato un Regolamento che dettagliava ulteriormente, in 38 articoli, il modo di procedere presso la Congregazione, soprattutto nella redazione della *positio* e negli incarichi del relatore. Nel 2000 tale Regolamento fu rivisto e furono approntate alcune modifiche di non poco rilievo¹⁸⁹.

Alcuni mesi dopo la pubblicazione della *DPM* e delle *NS*, la Congregazione emise un'ulteriore normativa circa l'amministrazione dei beni, approvata da Giovanni Paolo II nell'agosto del 1983. Dopo una iniziale specificazione circa la natura dei beni delle cause e la loro provenienza,

¹⁸⁸ In concreto si stabilì quanto segue: 1) nelle cause recenti in cui era già stata stampata la *positio*, essa doveva essere sottoposta al vaglio dei consultori teologi, secondo l'attuale legislazione; 2) nelle cause in cui non erano ancora state confezionate le *animadversiones* del promotore della fede e le *responsiones* degli avvocati, si sarebbe proceduto solamente con una analisi critica di tutti i documenti; 3) nelle altre cause recenti, di cui erano stati esaminati gli scritti, «sub ductu Relatoris causae», si sarebbe proceduto con la stesura della *positio* secondo la normativa attuale; 4) nelle cause storiche in cui la *positio* era già stata compilata dall'ufficio storico-agiografico, insieme al voto dei consultori del medesimo ufficio, sarebbe stata inviata ai consultori teologi. Cf. CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, *Decretum generale*, 7 febbraio 1983, nn. 1-4.

¹⁸⁹ Il relatore deve essere esperto, oltre che in teologia, anche in diritto canonico; il collaboratore viene presentato dal postulatore; viene inserito, come fine, il raggiungimento della certezza morale nei consultori e nei membri della Congregazione (la questione sarà approfondita nel capitolo seguente); si stabilì, con richiamo diretto al can. 2104 del CIC 17, la formulazione del dubbio; al promotore della fede era dato il diritto di partecipare alle riunioni della consulta medica e di richiedere al postulatore alcuni chiarimenti prima della riunione dei consultori teologi. Cf. CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, *Regolamento*, 2000, artt. 5, 47, 62, 73, 85. Cf. anche J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 229-231.

si dettagliava la competenza della loro amministrazione (compito proprio del postulatore) e della loro vigilanza (vescovo diocesano in fase diocesana e Santa Sede in fase romana)¹⁹⁰. Il 4 marzo 2016 papa Francesco ha approvato la revisione di suddette Norme, pubblicate in seguito su *L'Osservatore Romano*, le cui essenziali novità consistono:

- nell'aver privato il postulatore dell'amministrazione materiale esclusiva dei beni e aver affidato tale incarico ad una seconda figura, l'amministratore, da costituirsi al momento dell'istruzione della causa¹⁹¹;
- nell'aver affidato al vescovo (o al superiore maggiore degli Istituti di vita consacrata o ad altra autorità) la vigilanza sia nella fase romana che in quella diocesana¹⁹².

Tra le altre fonti del diritto in materia, si tengano presenti anche le disposizioni della Cost. ap. *Pastor bonus* e del m.p. *Iusti Iudicis*, entrambi promulgati il 28 giugno 1988. Mentre nella prima, il cui scopo era una riorganizzazione della Curia Romana in sostituzione alla *Regimini Ecclesiae universae* di Paolo VI del 1967, venne ripresa e consolidata la struttura della Congregazione¹⁹³, nel m.p. venne ribadita l'esistenza degli avvocati per le cause dei santi, secondo le competenze loro attribuite dalla normativa peculiare¹⁹⁴.

¹⁹⁰ CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, *Normae servandae de bonis Causarum canonizationis Servorum Dei administrandis*, 20 agosto 1983, I-II.

¹⁹¹ CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, Norme sull'amministrazione dei beni, 4 marzo 2016, n. 3. Si osservi che lo stesso numero prevede che il compito possa essere ricoperto anche dal postulatore generale.

¹⁹² CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, Norme sull'amministrazione dei beni, 4 marzo 2016, n. 9. Resta salva la qualificazione della Congregazione come «alta autorità di vigilanza» (*ibid.*, n. 12), ma non più in modo diretto nelle singole cause.

¹⁹³ Si noti che la PB modificò la denominazione della Congregazione, passando da *Congregatio pro Causis Sanctorum* a *Congregatio de Causis Sanctorum*. «One might speculate that the change in name was meant to indicate a greater sense of objectivity, lest the Congregation be seen as being for, meaning “in favor of”, the advancement of individual causes of canonization». J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 222. Come, in ogni caso, l'autore fa notare, anche altri Dicasteri subirono la stessa modifica nella dicitura (*Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum*, *Congregatio de Seminariis et Studiorum Institutis*). Si potrebbe comunque pensare ad una correzione che rispettasse maggiormente la grammatica latina. Infatti, la particella “pro” sembrerebbe riferirsi maggiormente a persone, mentre il “de” sarebbe più adatto ad indicare le materie.

¹⁹⁴ Di fatto il loro ruolo, nell'attuale legislazione, coincide con quello del collaboratore esterno. Cf. CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Regolamento*, 2000, art. 47 §2. Nel m.p. vengono anche *de facto* aboliti i procuratori dei Palazzi apostolici e il

In ultima analisi, ad avere forza normativa nelle cause di canonizzazione, figurano anche le decisioni prese in Congresso ordinario, stabilite dalla medesima Congregazione¹⁹⁵. Nel novembre 1999, la Congregazione risolse due dubbi:

- in primo luogo si rispose ai postulatori – i quali invocavano il can. 1565 §2 per mostrare, previamente agli interrogatori e in casi particolari, gli articoli ai testi¹⁹⁶ – che ciò era in contrasto con la costante giurisprudenza della Congregazione¹⁹⁷;
- si fece inoltre divieto, considerate le richieste di vari postulatori che invocavano il can 1559¹⁹⁸ e 1661¹⁹⁹, di assistere agli interrogatori e quindi di poter fare ulteriori domande, e ciò per la validità dell'intera sessione²⁰⁰.

collegio degli avvocati concistoriali. Cf. J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 223.

¹⁹⁵ Circa la natura di queste dichiarazioni, cf. Cap. II.

¹⁹⁶ «Attamen si ea quae testificanda sunt ita a memoria sint remota, ut nisi prius recolantur certo affirmari nequeant, poterit iudex nonnulla testem praemonere, si id sine periculo fieri posset censeat». Can. 1565 §1. La particella “attamen” si riferiva al precedente paragrafo che vietava la comunicazione previa degli articoli dell'interrogatorio. La concessione prevista dal paragrafo secondo ha pertanto valore di straordinarietà.

¹⁹⁷ «1. Attesi il can. 1565 §1 CIC, la peculiare normativa delle cause di beatificazione e canonizzazione (cfr. can. 1403 §1 CIC) e la costante giurisprudenza delle cause dei Santi, questa Congregazione al quesito proposto risponde che: gli Interrogatori non devono essere portati a conoscenza dei testi per qualsiasi ragione prima delle loro deposizioni. 2. Può essere esibita ai testi una cronologia della vita e dell'operato del Servo o della Serva di Dio». CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Verbale del Congresso Ordinario*, 12 novembre 1999, Prot. N. VAR 4959/99. Il verbale è citato in J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 226.

¹⁹⁸ «Examine testium partes assistere nequeunt, nisi iudex, praesertim cum res est de bono privato, eas admittendas censuerit. Assistere tamen possunt earum advocati vel procuratores, nisi iudex propter rerum et personarum adiuncta censuerit secreto esse procedendum». Can. 1559.

¹⁹⁹ «Examen testis fit a iudice, vel ab eius delegato aut auditore, cui assistat oportet notarius; quapropter partes, vel promotor iustitiae, vel defensor vinculi, vel advocati qui examini intersint, si alias interrogationes testi faciendas habeant, has non testi, sed iudici vel eius locum tenenti proponant, ut eas ipse deferat, nisi aliter lex particularis caveat». Can. 1561.

²⁰⁰ «Attesa la normativa dei nn. 6° e 16° b delle *Normae servandae in Inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum* del 1983 e la costante giurisprudenza delle cause dei Santi, questa Congregazione stabilisce che: “ad validitatem Sessionis, il postulatore e il vice-postulatore non devono essere presenti alle Sessioni dell'escussione dei testi nelle Inchieste Diocesane”». CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Verbale del Congresso Ordinario*, 12 novembre 1999, Prot. N. VAR 3989/94.

Nella relazione personale presentata alla Plenaria del 2006, in occasione della redazione dell'istruzione *Sanctorum Mater*²⁰¹, poiché l'indirizzo generale era quello di introdurre la normativa nel documento, il cardinale Herranz faceva presente una incongruenza: l'inclusione della decisione della Congregazione del 1999 circa l'invalidità di una sessione cui avesse partecipato il postulatore stabilita *ad validitatem* avrebbe costituito una dichiarazione legislativa eccedente la potestà della Congregazione²⁰². Il motivo della non opportunità consisteva, infatti, nel fatto che la Congregazione non godesse di potestà legislativa che potesse determinare, con carattere invalidante, una simile disposizione e, subordinatamente, non era compito di una istruzione prevedere una norma invalidante. La stessa *PB*, d'altra parte, era molto chiara in materia: «Dicasteria leges aut decreta generalia vim legis habentia ferre non possunt nec iuris universalis vigentis praescriptis derogare, nisi singulis in casibus atque de specifica approbatione Summi Pontificis»²⁰³. Il cardinal Herranz ne auspicava piuttosto una immissione nel corpo legislativo (*DPM*) da parte del Pontefice. La questione, però, sembrò non essere prese in considerazione, con il risultato attuale dell'art. 94 (con l'assenza, però, della clausola invalidante).

Rimane pertanto materia assai spinosa, soprattutto considerando la norma irritante prevista dal decreto: la capacità irritante è tipica solo della legge²⁰⁴. Ciò significa che queste disposizioni sono *lex peculiaris pontificia*, cui rimanda il can. 1403? La risposta è senza dubbio negativa: infatti non si tratterebbe né di una legge né, subordinatamente, di una legge pontificia. La disposizione non può che comprendersi come una linea interpretativa interna della Congregazione, al pari di un decreto generale esecutivo e facente parte di quelle norme complementari alla *DPM*, che ne chiariscono ulteriormente la *mens* e l'applicazione. Resta comunque il fatto che sarebbe sicuramente stato più opportuno inserirle nella Costituzione, come si era proposto, o dotarle di un'approvazione specifica al fine di dare loro *vim legis*.

3.3 L'istruzione *Sanctorum Mater*²⁰⁵

Il 22 febbraio 2007 Benedetto XVI approvò in forma comune un'istruzione che, dal 24 al 26 aprile dell'anno precedente, era passata

²⁰¹ Cf. *infra*.

²⁰² Cf. J. HERRANZ, *Relazione alla Sessione Plenaria*, 26-27 aprile 2006, 5.

²⁰³ *PB*, art. 18, 2°. Non risulta che i due decreti menzionati abbiano avuto una approvazione specifica del Romano Pontefice.

²⁰⁴ Cf. can. 10.

²⁰⁵ Da ora *SM*.

al vaglio dei cardinali e vescovi membri della Congregazione, riuniti in Sessione plenaria²⁰⁶.

I motivi che spinsero il Dicastero a dotarsi di tale documento, furono molteplici:

- erano anzitutto trascorsi venticinque anni dalla promulgazione del Codice e delle leggi sulle cause dei santi e si avvertivano nuovamente problematiche dovute ad una scarsa ricezione o inesatta interpretazione del testo normativo, cose che avevano spesso implicato il Dicastero nel fornire chiarimenti;
- nell'istruire una causa di beatificazione e canonizzazione, molte diocesi non disponevano di personale ben preparato e le linee essenziali tracciate nelle *NS* non erano in grado di soddisfare adeguatamente l'istruzione di una causa in fase diocesana;
- in terzo luogo, il Dicastero rilevava, suo malgrado, una linea fortemente antiggiuridica nell'istruzione dell'inchiesta, in favore di un approccio maggiormente storico-critico che minava le garanzie offerte da un apparato processuale²⁰⁷;

²⁰⁶ L'istruzione fu emanata in base all'art. 125 §1 del Regolamento Generale della Curia Romana: «i Dicasteri, nell'ambito della propria competenza, possono emanare decreti generali esecutivi e istruzioni, a norma dei cann. 31-34 del Codice di Diritto Canonico e tenuto presente l'art. 156 della Cost. ap. *Pastor bonus*». RGCR, art. 125 §1.

²⁰⁷ «Con l'entrata in vigore dell'attuale legislazione sulle cause dei santi – e siamo arrivati al terzo motivo che ha consigliato la promulgazione dell'Istruzione – si era diffusa l'idea, peraltro senza fondamento, che la tradizionale metodologia processuale in esse adoperata era stata sostituita da un'inchiesta di carattere storico critico. Alla radice di questa confusione sta forse il fatto che il termine *inquisitio* adoperato nel testo latino, unico ufficiale, per designare la procedura nella fase diocesana di una causa di canonizzazione, fu tradotto in italiano con *inchiesta*, che ammette diverse significazioni, anzi, nel linguaggio corrente esso connota di primo acchito non un'istituzione giuridica, ma un genere qualsiasi di ricerca. Ciò aveva motivato che negli atti della procedura seguita nelle diocesi per alcune cause, si constatasse l'inadempienza di talune esigenze processuali. Senza negare, anzi confermando la necessità e l'importanza di una rigorosa ricerca storica, che è ovviamente intrinseca alla raccolta delle prove in una causa di canonizzazione, l'Istruzione ribadisce con vigore la sostanza processuale delle stesse cause, e sottolinea con precisione le norme che devono essere osservate, anche se nella traduzione italiana si è ritenuto preferibile conservare il termine *inchieste*, per evitare l'impressione di un capovolgimento certamente non desiderato». J. SARAIVA MARTINS, *Conferenza stampa di presentazione dell'istruzione della Congregazione delle Cause dei Santi "Sanctorum Mater" sulle norme che regolano l'avvio delle cause di beatificazione*, 18 febbraio 2008. È curiosa, alla luce della forte spinta storico-critica, una simile osservazione da parte del medesimo Dicastero. Evidentemente, negli anni successivi alla promulgazione della *DPM* e delle *NS*, vi era stato un "contrappeso" giuridico altrettanto forte.

- infine, si ritenne necessario specificare l'importanza dell'acquisizione di informazioni circa la fama di santità o di martirio previamente all'istruzione della causa. Nell'esperienza pluriennale del Dicastero si era rilevata una generale sottovalutazione di tale elemento, ritenuto al contrario fondamentale²⁰⁸.

Quanto alla sua natura, non è di difficile comprensione, dal momento che il nome stesso del documento la riporta come *Instructio*. Si tratta, secondo il Codice di diritto canonico, di atti della potestà amministrativa «quae nempe legum praescripta declarant atque rationes in iisdem exsequendis servandas evolvunt et determinant, ad usum eorum dantur quorum est curare ut leges executioni mandentur, eosque in legum executione obligant»²⁰⁹.

Ciononostante, alcuni autori hanno messo in dubbio la natura di mera istruzione, adducendo come motivo principale non solo l'intento chiarificatorio rispetto ai contenuti della legge peculiare ma, data la pubblicazione a venticinque anni dalla *DPM*, anche un intento per così dire "integrativo" e "interpretativo"²¹⁰. Ora, tale carattere "interpretativo" potrebbe essere considerato alla stregua dell'interpretazione «in re peculiari» di cui al can. 16 §3. Infatti, così come un giudice o un superiore dà una interpretazione particolare in una sentenza o un atto amministrativo, creando diritto per quelle persone, così il Dicastero ha dato, nell'emanazione dell'Istruzione, un'interpretazione della legge con valore vincolante. Tuttavia, parimenti, si

²⁰⁸ Cf. A. AMATO, «La Instrucción *Sanctorum Mater*», 38; A. LÓPEZ BENITO, *Las causas de canonización*, 26-28; W. HILGEMAN, «Le Cause di beatificazione», 308.

²⁰⁹ Can. 34 §1.

²¹⁰ «L'Istruzione interviene a venticinque anni dalla promulgazione della Costituzione apostolica *Divinus perfectionis Magister* e delle *Normae servandae*; ciò ha condotto, inevitabilmente, alla necessità di colmare, in molti casi, delle vere e proprie *lacunae iuris*, che la prassi nel tempo ha messo in evidenza e che, come spesso è accaduto, la Congregazione delle cause dei Santi ha colmato con interventi sui singoli casi. Ciò rende ragione del fatto che la *Sanctorum Mater*, come succede di solito con le norme inferiori alle leggi, non si limita soltanto a ripetere il testo delle norme vigenti nella materia, ma contiene delle interpretazioni, dei chiarimenti sulle disposizioni delle leggi e, quel che più rileva, delle vere e proprie ulteriori disposizioni sui procedimenti, per la loro esecuzione [...] per il suo contenuto, innovativo in più punti rispetto alla legislazione vigente, e nella misura in cui le prescrizioni generali e astratte debbano essere osservate da tutti i soggetti che si troveranno ad intervenire nelle cause dei Santi, non sembrerebbe priva di fondamento la tesi dell'atto sostanzialmente normativo ancorché formalmente amministrativo». W. HILGEMAN, «Le Cause di beatificazione», 329-330.

dovrebbe considerare l'assenza di valore delle disposizioni in essa contenute «si legem coarctet vel extendat»²¹¹.

Gli aspetti integrativi devono quindi considerarsi come «raccomandazioni e consigli che non si pongono con carattere obbligatorio, ma sono frutto dell'esperienza del Dicastero nei venticinque anni trascorsi dalla promulgazione della normativa [...]»²¹². È interessante comunque notare che questo duplice atteggiamento “interpretativo” - “integrativo” è stato spesso assunto dall'autorità ecclesiastica nell'avvalersi di uno strumento amministrativo quale quello dell'istruzione²¹³. La questione sarà ripresa nei paragrafi successivi.

Una certa perplessità suscita, poi, l'uso del termine “inchiesta”, di cui si è già parlato: fu conservato, da una parte, per non andare contro la normativa di riferimento – che parlava appunto di “*inquisitio*” – onde «evitare l'impressione di uno sconvolgimento chiaramente non voluto»²¹⁴; dall'altra, tuttavia, dotandola di una connotazione più vicina alla fase istruttoria. Questo aveva creato però alcune osservazioni critiche, soprattutto circa un chiarimento terminologico che sottolineasse maggiormente la sostanza processuale delle cause di canonizzazione²¹⁵. Sa-

²¹¹ Cf. can. 16 §2. Per la questione, cf. anche G.P. MONTINI, «L'Istruzione *Dignitas connubii*», 433.

²¹² «recomendaciones y consejos, que no se exponen con carácter obligatorio, pero son fruto de la experiencia del Dicastero en los 25 años transcurridos desde la promulgación de la normativa [...]». A. AMATO, «La instrucción *Sanctorum Mater*», 31.

²¹³ A mero titolo di esempio, si consideri l'istituto che era stato previsto all'interno della *Dignitas connubii* della conformità sostanziale o equivalente, estranea al Codice, ma frutto della giurisprudenza, soprattutto di un filone particolare della giurisprudenza rotale. Secondo Llobell, tuttavia, considerando che il Codice non è l'unica fonte di legge, ma lo sono anche le interpretazioni autentiche e, nell'ambito matrimoniale, la giurisprudenza della Rota Romana, «la DC non “innova” il Codice, tranne in questioni perfettamente compatibili con una vera *Instructio* come quelle previste dal can. 34. Quelle che *sembrano* essere le autentiche modifiche di sostanza della DC al Codice (che sarebbero nulle) sono in realtà mere dichiarazioni di norme precodicali che non sono state abrogate dal CIC 1983 e di “cambiamenti” attuati precedentemente alla DC da istanze alle quali l'ordinamento canonico dà tale possibilità». Cf. J. LLOBELL, «La natura giuridica e la recezione ecclesiale dell'istr. “*Dignitas connubii*”», 13. L'applicazione di questo discorso alla *Sanctorum Mater* sarebbe pertinente, giacché ad essere riportate, così come è stato detto, non sono solo disposizioni con valore di legge, ma anche decreti generali esecutivi che, salvo la perentorietà irritante, si sostengono per quanto non vadano *contra legem*.

²¹⁴ W. HILGEMAN, «Le Cause di beatificazione», 309; A. LÓPEZ BENITO, *Las causas de canonización*, 171.

²¹⁵ «Penso innanzitutto che sia opportuno sottolineare con chiarezza la sostanza processuale dell'istruttoria diocesana. In proposito, mi pare che possa essere fonte

rà la stessa istruzione ad offrire un chiarimento a tal proposito, affermando che «Nella presente Istruzione l'Inchiesta equivale al processo che, nel diritto canonico precedente, veniva istruito nelle cause di beatificazione e canonizzazione»²¹⁶. Il rimando in nota è ai cann. 1999-2141 del Codice piano-benedettino. L'incongruenza tuttavia appare evidente: infatti, mentre i canoni citati riguardavano l'intera causa, estendendosi quindi al di là della fase istruttoria, parrebbe pacifico affermare che, nell'attuale legislazione, dire «inquisitio» significa dire «istruttoria», per una duplice questione:

- una terminologica, che vede nell'inchiesta la raccolta del materiale;
- una logica, per il fatto che l'istruzione si rivolge, principalmente²¹⁷, all'esecuzione di questa fase.

Cionondimeno, il testo definitivo, almeno nell'esperienza maturata dal 2007 ad oggi, risulta essere un valido aiuto per coloro che sono direttamente coinvolti nell'istruire una causa, al pari dell'aiuto che forniscono, a loro tempo, le due istruzioni in materia matrimoniale, la *Provida Mater* e la *Dignitas connubii*²¹⁸.

L'aver analizzato i vari riferimenti normativi, con la relativa qualificazione giuridica, permette di concludere che la *lex peculiaris pontificia* di cui al can. 1403 §1 è costituita esclusivamente dalla *DPM*, assurdo, gli altri, a documenti esecutori rispetto alla medesima.

di confusione l'uso dell'espressione inchiesta diocesana: un'inchiesta può essere eseguita sulla base di interviste e di una raccolta privata di documenti, sia pure svolte con metodo rigorosamente scientifico. In un processo istruttorio, invece, i testi prestano giuramento, sono interrogati dal giudice nel modo prescritto con la partecipazione del promotore di giustizia e le loro risposte vengono trascritte dal notaio, ecc.. Parimenti i documenti debbono essere accettati dal tribunale dopo aver verificato la loro autenticità. Così gli organi giudicanti della Congregazione – vale a dire il Congresso teologico e la Congregazione ordinaria – potranno emettere il loro parere [...] *ex actis et probatis* e secondo la certezza morale raggiunta circa i singoli casi». J. HERRANZ, *Relazione alla Sessione Plenaria*, 26-27 aprile 2006, 4.

²¹⁶ *SM*, art. 2.

²¹⁷ L'art. 1, §2 dispone che la certezza morale è il fine della causa, allargando quindi gli ambiti di applicazione non solo alla fase probatoria, ma anche alla dibattimentale e decisionale. Cf. *infra*.

²¹⁸ Il cardinale Herranz citò i due documenti, in particolare la *Dignitas connubii*, come valido spunto per l'articolazione giuridica dei vari articoli della *SM*. Cf. J. HERRANZ, *Relazione alla Sessione Plenaria*, 26-27 aprile 2006, 3-4.

4. Le clausole del paragrafo secondo

Questo il testo del paragrafo:

§ 2. *Iisdem causis applicantur praeterea praescripta huius Codicis, quoties in eadem lege ad ius universale remissio fit vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque afficiunt.*

4.1 *L'ampiezza del rimando: «Iisdem causis applicantur praeterea praescripta huius Codicis [...]»*

Valutato il contenuto della disposizione del primo paragrafo del can. 1403, è ora necessario analizzare le previsioni del paragrafo secondo che, per questioni di comodità e di logica, tratteremo su due piani differenti.

Questo prevede, infatti, al suo interno due ulteriori clausole che, sebbene connesse tra loro, nel contenuto hanno una propria autonomia sistematica.

Si tenga anzitutto presente quale fosse la *ratio* sottesa ad una simile norma. Si è precedentemente visto come l'intero *iter* di formazione abbia subito un passaggio da un'impostazione processualistica ad una di matrice storico-critica, come da una parte vi fosse una spinta ad includere la normativa nel Codice, e come dall'altra alcuni premessero per una esclusione da esso.

Il risultato fu evidente e lo si riscontrò appunto nel compromesso raggiunto dal secondo paragrafo, il cui scopo era quello di costituire un raccordo, un ponte, tra il Codice e la normativa peculiare delle cause di canonizzazione.

D'altra parte, non poco stupore suscita, agli occhi del lettore, la scelta operata dalla Commissione per la redazione del Codice dei canoni delle Chiese Orientali, secondo cui, pur mantenendo il paragrafo primo, il corrispondente paragrafo secondo venne completamente espunto. Per comprendere questo, occorre rifarsi ai *Praenotanda* dello stesso Schema del 1982 – elaborato dal *coetus de processibus*:

Consultoribus Commissionis *Coetus a Studiis de Processibus* sodalibus visum non est adeo necessarium vel immo conveniens in Codice Orientali [...] de processu in "causis Sanctorum" [...] quidquam aliud asseri nisi ut in his sedulo servantur speciales normae a Sede Apostolica latae (canones [...] 3 [...]). Haec enim *Normae* ad diversorum Romanae Curiae Dicasteriorum exclusivam competentiam attinent, ideoque ad Codicem orientalem non pertinent. Nec utile visum est quosdam tantummodo canones, ex ipsis his *Normis* depromptos, in Codice inseri. Nam tribunalia nihilominus, non ad Codicem, sed ad has *Normas* in praxi recursum habebunt. Etenim in

Normis istis, simul cum canonibus in Codicem receptis aliae sat minutae praescriptiones inveniuntur, omnibus in proprio contextu positis²¹⁹.

Dunque, parrebbe emergere una linea interpretativa che ritrova una completezza giuridica e normativa all'interno della *lex peculiaris* e delle relative *Normae servandae*, senza necessità di ricorrere al Codice. La novità di questa ulteriore restrizione del canone suscita perplessità in quanto:

- la normativa era comune ad entrambi gli ordinamenti;
- il diritto processuale, cui il canone maggiormente si riferisce, è, nella sua sostanza generale, praticamente identico;
- così facendo, si tradì lo spirito della riforma canonica, dal momento che questo paragrafo rappresentava un elemento a favore di coloro che continuavano a sostenere una profonda connessione con il diritto processuale.

Appurate dunque queste apparenti incongruenze tra i due ordinamenti, è di fondamentale importanza comprendere una primissima clausola che funge da indicatore di quella che potremmo chiamare l'ampiezza del rimando. Si parla, nel testo, di «*praescripta huius Codicis*». Nel confronto con le altre clausole dei cann. 1691 §3 *MIDI*, 1702, 1710, 1728 §2 – che verranno affrontate nel Capitolo V – e in cui il rimando è operato solo alla normativa sui giudizi in genere e sul giudizio contenzioso ordinario, nelle cause dei santi il canone prevede il rimando ai prescritti di tutto il Codice.

Il dato presenta dei risvolti molto interessanti: anche se la maggior parte dei rimandi devono dirsi al diritto processuale, esistono canoni per cui vengono richiamati istituti o normative relativi al diritto universale, anche indirettamente, quali:

- la figura del vescovo e i suoi equiparati²²⁰;
- la territorialità della giurisdizione²²¹;
- le associazioni di fedeli²²²;
- il concetto teologico-canonico di culto pubblico²²³;

²¹⁹ Cf. *Nuntia* n. 14 (1982) 3-4.

²²⁰ Cf. *DPM* 1: «*Episcopis dioecesanis vel Hierarchis ceterisque in iure aequiparatis [...]*».

²²¹ Cf. *DPM* 1: «*[...] intra fines suae iurisdictionis [...]*», con le conseguenze previste dal Codice per l'esercizio della giurisdizione fuori dal proprio territorio.

²²² Cf. *DPM* 1: «*[...] ad instantiam singulorum fidelium vel legitimorum coetuum eorumque procuratorum [...]*».

²²³ Cf. *DPM* 1: «*[...] ius competit inquirendi circa [...] antiquum cultum Servi Dei [...]*».

- la questione relativa ai decreti generali e, implicitamente, alla potestà della Curia Romana²²⁴;
- le varie nomine come atti amministrativi singolari;
- il giuramento;
- il culto delle reliquie²²⁵;
- la convocazione dei vari Collegi e Congressi presso la Congregazione delle Cause dei Santi;
- la normativa sull'amministrazione dei beni e sulla figura dell'amministratore²²⁶.

Come si vede, per la loro complessità, le cause di canonizzazione toccano così svariati temi che, sebbene il loro substrato sia processuale, risulta impossibile comprenderle senza un riferimento almeno generale al Codice nella sua interezza, fatto questo che ha permesso al Legislatore di poter avallare un rimando davvero ampio, che le caratterizza in modo del tutto peculiare.

4.2 *I rimandi diretti al diritto universale:*

«[...] quoties in eadem lege ad ius universale²²⁷ remissio fit [...]»

Il disposto è sufficientemente chiaro nella sua redazione finale. Un primo modo di operare il rimando è reso possibile dal dato normativo che esplicitamente – e cioè direttamente – richiama il Codice. Tuttavia, anche in questo caso, è comprensibile una certa perplessità se si consi-

²²⁴ Cf. DPM 2: «[...] iuxta peculiare Normas a Sacra Congregatione pro Causis Sanctorum edendas»

²²⁵ Cf. DPM 3: «Ad eadem Congregationem spectat decernere de iis omnibus quae ad authenticitatem et conservationem reliquiarum referuntur»

²²⁶ Cf. CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, Norme sull'amministrazione dei beni, 4 marzo 2016, n. 2 ss.

²²⁷ Lo *Schema novissimum* del 1982 sostituiva il rimando «ad ius universale» in luogo dell'originario «ius commune», anche se dalle *animadversiones generales* fatte allo Schema del 1980 non sembra esservi un esplicito riferimento a tal proposito. Per analogia, si confronti l'osservazione avanzata dal card. Parecattil nei confronti del can. 6 circa l'uso dell'aggettivo “universale”: «Vox “universales”, sicuti etiam in cann. 8 et 12, non placet [...]. Ratio est, quia hoc verbo tantum intelligi possunt leges quae ius commune constituunt omnium Ecclesiarum, cuiuscumque sint ritus» (PCRC, *Relatio complectens*, 20). La risposta fu, però, che il termine “universale” dovesse essere inteso come diritto valido per tutti i fedeli, «attento etiam praescripto can. 1» (*ibid.*, 20). In altre parole, “diritto universale” sembrava il termine più adatto ad indicare le leggi (universali appunto) valide per la Chiesa latina, mentre il “diritto comune” poteva dare adito a confusione, specialmente se posto a confronto con il diritto delle Chiese orientali. Attualmente, il CIC non utilizza mai il termine “diritto comune”.

dera che nella *DPM*, che rappresenta l'«*eadem lege*» di cui al paragrafo primo, non vi è alcun rimando diretto al diritto universale, processuale o meno. Anche questo, come si è visto in precedenza, potrebbe essere il risultato di vari fattori:

- una linea orientata maggiormente a concepire le cause dei santi come un'indagine storico-critica o che comunque considerasse la legge sufficiente in sé stessa;
- una cattiva interpretazione della formula del cardinal Bafile;
- un riferimento generico ad una legge che, nell'anno in cui il canone fu proposto (1978), ancora non era stata definitivamente elaborata e che, nella sua versione finale, sembra aver tralasciato il dispositivo del medesimo canone.

L'unico documento a riprendere una citazione diretta dello *ius universale* risulterebbe essere la *SM* che, tuttavia, non presenta carattere legislativo, non potendosi pertanto definire *lex peculiaris pontificia*. Al di là di ogni speculazione, rimane comunque il dato di fatto: come è stato affermato, «si deve concludere che per questa via non si dà applicazione del Codice alle cause dei Santi»²²⁸.

4.3 *Per la stessa natura delle cose: «[...] vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt [...]»*

Di grande importanza risulta infine la seconda clausola contenuta nel paragrafo secondo del canone di riferimento:

§2. *Iisdem causis applicantur praeterea praescripta huius Codicis, quoties [...] de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt.*

Il dispositivo del canone sarà maggiormente chiaro quando, nel capitolo seguente, si tenterà di dar seguito ad una interpretazione delle cause di canonizzazione proprio alla luce del diritto processuale e, in particolare, di quello contenzioso.

Basterà qui anticipare alcuni elementi di grande rilevanza, al fine di aver presente, in una linea generale, il contenuto normativo.

Il canone non sembra dare attuazione ai disposti legislativi previsti dagli attuali cann. 17 e 19. Questo poteva avvenire infatti per la legislazione precedente, dove non vi era un canone che prevedesse un riman-

²²⁸ G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 56. Cf. anche F.J. RAMOS – D. MORAL CARVAJAL, *Diritto processuale canonico*, I, 111.

do al processo o al diritto, ma la normativa doveva dirsi completa in sé. In quel caso allora, se fosse sorto un dubbio o vi fosse stata una lacuna, si sarebbe potuto ricorrere ai luoghi paralleli, al fine della legge, alla *mens Legislatoris* ovvero alle leggi date in casi simili, ai principi generali del diritto e alla giurisprudenza e prassi della Curia Romana.

Ora, invece, la situazione sembrerebbe ribaltata: non solo infatti non vi è più una normativa consistente nel Codice, ma il can. 1403 consente un passaggio superiore, di ricorrere allo *ius* universale, secondo una clausola che lo stesso presenta: l'«*ipsa natura rei*».

Il Legislatore, parlando di *natura rei*, sembra riferirsi a due *res* ben precise e distinte: da una parte la natura delle cause, dall'altra la natura degli istituti applicabili, dando luogo ad un semplice sillogismo:

- le cause di canonizzazione hanno una determinata natura («*eadem causis* [...]»);
- esistono istituti giuridici che possiedono una loro natura («*de normis agitur* [...]»);
- se la natura delle cause e quella degli istituti sono compatibili, l'applicazione ed il rimando sono necessari («*applicantur* [...] *ex ipsa natura rei, eadem quoque causas afficiunt*»).

Alla luce di ciò, si intravede la grandissima necessità di individuare correttamente la natura delle cause, giacché da questo derivano tutte le conseguenze su ciò che si possa applicare o meno.

A questo dubbio, si è tentato in parte di rispondere e in parte si chiarirà nel capitolo seguente: come ogni altra causa, anche quelle di canonizzazione presentano una duplice natura, una *formale* ed una *sostanziale* o oggettuale.

Nel diritto processuale, le due spesso coincidono, nel senso che, nella maggior parte dei casi, qualora un oggetto sia *sostanzialmente* amministrativo (per es. un atto amministrativo singolare impugnabile) si avrà anche un processo – o procedimento – *formalmente* amministrativo (il ricorso gerarchico). Molti autori tuttavia, come si è visto, specialmente tenendo presente la particolarità delle cause di canonizzazione, hanno sostenuto una non coincidenza sostanziale e formale di esse, affermando una natura *sostanziale* amministrativa ed una *formale* giudiziale.

Quanto alla natura sostanziale, essa è individuabile nell'oggetto specifico della singola causa, rinvenendone una sua contestualizzazione all'interno del can. 1400. Il canone, già preso in analisi, afferma che oggetto del giudizio (*seu* del processo contenzioso) sono i diritti da perseguire o rivendicare, i fatti giuridici da dichiarare, i delitti e, in via ec-

cezionale, le controversie sorte da un atto amministrativo. Mentre escludiamo logicamente gli ultimi due, occorre tuttavia fare alcune precisazioni sui diritti e sui fatti.

Diversi autori hanno voluto escludere l'oggetto giudiziale di una causa di canonizzazione, sulla base della semplice analisi della prima parte del canone, quella cioè relativa ai diritti. L'argomentazione a riguardo era che, pur riconoscendo in capo ai fedeli una sorta di diritto a fare istanza all'autorità per avviare una causa²²⁹, nessuno avesse, *de facto*, un diritto a che un servo di Dio fosse dichiarato santo²³⁰. Sotto questa luce sarebbe senza dubbio da escludere una natura *sostanzialmente* contenziosa in quanto l'oggetto contenzioso mancherebbe.

La prospettiva cambia, però, se si facesse leva sul secondo oggetto, la dichiarazione cioè di un fatto giuridico. Un fatto, secondo la dottrina, può configurarsi come:

- fatto giuridico involontario (anche detto evento giuridico): sono fatti che accadono indipendentemente dalla volontà giuridica e che si configurano come un «*quid* causativo di conseguenze giuridiche»²³¹;
- fatto giuridico volontario (o atto umano): sono tutti quegli atti rientranti nella piena libertà e disposizione di un soggetto, cui sono annesse conseguenze giuridiche²³².

Ebbene, se si analizzasse l'oggetto delle cause di canonizzazioni come un fatto inteso in tal senso, si potrebbe parlare di un oggetto giudiziale (e quindi di una natura sostanzialmente tale), e questo per alcuni motivi:

- la libertà e disposizione in capo al soggetto si riscontrerebbe nella libertà del servo di Dio di esercitare, in grado eroico, le virtù oppure di accettare liberamente il martirio;

²²⁹ Cf. M.B. MEINARDI, *La natura giuridica*, 54-55.

²³⁰ Così ad esempio il Gutiérrez: «nessuno può rivendicare come cosa dovuta secondo giustizia la canonizzazione di una persona morta in concetto di Santità o fama di martirio». J.L. GUTIÉRREZ, «La Congregazione delle cause dei Santi», 390; ID., «La normativa actual», 40. Cf. anche S. D'ALFONSO, «Cenni sull'architettura giuridica», 325; R. RODRIGO, «La figura del Postulatore», 210-212. Già nel XVII sec., il De Matta contestava la natura di diritto. Cf. C.F. DE MATTA, *Novissimus de Sanctorum Canonizatione*, 302.

²³¹ V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le norme generali*, 329. Esempi classici sono un terremoto, un cataclisma o un incendio che, comunque, danno origine alla nascita, estinzione o modifica di un rapporto giuridico. Si pensi per esempio alle conseguenze di un incendio in caso di stipula previa di un contratto di assicurazione.

²³² Cf. V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le norme generali*, 329; F. DEL GIUDICE, ed., *Dizionario giuridico*, 514.

- quanto al momento puntuale in cui il soggetto compirebbe questo atto umano, occorre distinguere: nel caso del martirio, l'atto umano è pienamente realizzato al momento della morte volontaria inferta *in odium fidei*; nel caso del confessore, nonostante una certa difficoltà di individuazione puntuale, potremmo concludere che si tratti di un atto continuo di esercizio di virtù, fino al momento della morte;
- anche il terzo oggetto, il miracolo²³³, sarebbe un atto deliberato in quanto, in senso generale implicherebbe almeno tre volontà libere: quella di richiesta di intercessione da parte del fedele, quella di intercessione vera e propria da parte del servo di Dio e quella divina che compie il miracolo²³⁴;
- quanto alle conseguenze giuridiche, si ricordi che la concessione di culto pubblico è, in sé, una rilevante conseguenza giuridica che comporta numerose altre conseguenze²³⁵.

Alcuni autori sono giunti ad affermare che nelle cause di canonizzazione l'oggetto è rappresentato da un fatto giuridico da dichiarare²³⁶. E,

²³³ In realtà, l'unico oggetto di una causa di canonizzazione è la dichiarazione della santità di quel determinato servo di Dio. Il miracolo, oggetto di una questione incidentale, possiede tuttavia un valore probatorio. Cf. *infra*.

²³⁴ Quest'ultima visione risulta di difficile comprensione in quanto ad essere coinvolta non sarebbe solo una volontà umana, ma anche una volontà "soprannaturale" divina, poiché a compiere il miracolo è Dio. La difficoltà sarebbe, appunto, nel riconoscere alla volontà divina le caratteristiche di una volontà umana. Tuttavia, a nostro modesto parere, si tratterebbe comunque di una volontà libera e deliberata che compie un'azione. Se poi si contestasse tale interpretazione, si potrebbe comunque far rientrare in un fatto naturale, non cioè nella piena disposizione dell'uomo, ma con effetti giuridici precisi. D'altra parte, la stessa normativa afferma che: «competens est Episcopus in cuius territorio *factum* evenit». NS 5, b. In ogni caso, ciò che è necessario far presente, è la specificità dell'ordinamento canonico, con la sua doppia natura, naturale e soprannaturale.

²³⁵ Si pensi, a titolo di mero esempio, ai diritti di poter erigere una chiesa attribuendole il titolo di quel santo o beato; ai diritti di autore riguardo le immagini o le biografie di quel santo; allo stesso diritto liturgico di poter celebrare messa in suo onore.

²³⁶ Cf. A. AMATO, «La instrucción *Sanctorum Mater*», 39; L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 72 ss. L'autrice, rifacendosi ad un'allocuzione di Pio XII alla Rota del 6 ottobre 1946, afferma come vi siano «“diritti e beni così peculiari e propri della giurisdizione ecclesiastica che per loro natura non sono né possono essere oggetto del potere giudiziario dello Stato”, tra questi beni il più importante è la fede [...] ora, il processo di canonizzazione è l'emblema di tale assunto poichè *thema probandum* del giudizio è la fede del candidato alla canonizzazione». Cf. anche PIO XII, All. alla Rota Romana, 6 ottobre 1946, 391-392. Da parte sua il Porsi, pur negando che l'oggetto

in ultima analisi, sarebbe la stessa *SM*, all'art. 1 §3, a rimandare direttamente in nota al can. 1400, individuandone così il contesto peculiare: «§3. Fatte salve le prescrizioni particolari, nelle suddette cause si devono osservare anche le norme sui processi del Codice di Diritto Canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, che riguardano la procedura per la raccolta delle prove documentali e, in particolare, quelle per l'escussione dei testi».

Verificata ora una natura sostanziale giudiziale, in ragione del proprio oggetto, accenniamo solo in parte – poiché si riaffronterà la questione nel capitolo seguente – alle ragioni secondo le quali anche da un punto di vista formale, le cause di canonizzazione sarebbero di natura giudiziale.

Anzitutto, la presenza di un contraddittorio sostanziale: se nella normativa precedente questo era maggiormente chiaro, per la presenza del promotore della fede e dell'avvocato – i quali, nella fase “discussoria” della causa, si scambiavano accuse e difese in relazione alla presenza o meno dell'esercizio delle virtù eroiche, del martirio o del miracolo – nella normativa attuale ciò è di più difficile individuazione, ma non per questo inesistente. Infatti, la maggior parte degli autori opta per la presenza di un contraddittorio, presente soprattutto in fase romana ed assicurato, in forma generale, dalle obiezioni dei teologi, dalle risposte del postulatore e dalle figure del relatore della causa e del collaboratore esterno durante la stesura della *positio*²³⁷. C'è inoltre chi ha sottolineato giustamente la presenza di una dialettica contenziosa in fase diocesana, consistente «nel garantire da un lato una conoscenza reciproca delle iniziative istruttorie e, dall'altro, una parità di condizione e di poteri processuali per svolgere le opportune difese e deduzioni probatorie»²³⁸.

Quanto alla garanzia piena del diritto di difesa, si ritiene che, data la natura di cause di bene pubblico, «il Legislatore non può aver negato agli attori il diritto inalienabile alla difesa» e, altresì, che «la funzione di difesa come tale [sia] imprescindibile e insopprimibile in queste cause»²³⁹.

La piena parità tra parte pubblica (promotore di giustizia) e parte privata (attore, rappresentato dal postulatore) si avrebbe, invece, con la

rientri puntualmente all'interno di quelli stabiliti dal can. 1400, arriva a concludere che si tratti di un fatto storico-religioso-ecclesiale. Cf. L. PORSI, «Cause di canonizzazione e procedura», 377. Cf. anche J.L. GUTIÉRREZ, «La metodologia», 64, dove parla di “fatto dogmatico”; G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 56.

²³⁷ Cf. J.L. GUTIÉRREZ, «La metodologia», 77; L. PORSI, «Cause di canonizzazione e procedura», 389-392; L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 16, 29, 85, 93. Cf. *infra*.

²³⁸ L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 85.

²³⁹ L. PORSI, «Cause di canonizzazione e procedura», 391.

possibilità, a seguito della pubblicazione degli atti, di accesso agli stessi da parte di entrambe le figure e di fornire eventualmente nuove prove o eccepire in merito a qualcosa.

Quanto infine alla presenza di un giudice indipendente, va da sé che prima i membri della Congregazione e poi il Sommo Pontefice come ultimo e definitivo giudice, siano sempre indipendenti rispetto all'oggetto e alle persone e, dunque, imparziali²⁴⁰.

Da quanto fin qui esposto, parrebbe allora che la natura di queste cause possa dirsi tanto *formalmente*, quanto *sostanzialmente* giudiziale e, in virtù delle implicazioni, cause di bene pubblico²⁴¹. E con ciò si risponde al primo interrogativo.

Questa prima conclusione permette, altresì, di risolvere l'intero silogismo prospettato: se le cause di canonizzazione sono cause di natura giudiziale e pubbliche, ad esse potranno essere applicati tutti quegli istituti che, *ex ipsa natura rei*, e cioè per loro natura, sono giudiziali e concernenti, nello specifico, le cause di natura pubblica.

Che cosa significa applicare, poi, lo possiamo dedurre da un'analoga analisi per le cause matrimoniali:

Un'ulteriore e specifica difficoltà si aggiunge a quella della struttura spezzata della normativa processuale del Codice e consiste nel fatto che i prescritti processuali generali non possono essere trasposti in modo semplicemente materiale nei processi speciali di nullità matrimoniale, ma in questo passaggio ("applicazione") sono soggetti ad un procedimento piuttosto complesso. Infatti alcuni prescritti processuali generali potrebbero trovare ostacolo all'applicazione alle cause di nullità matrimoniale nella natura speciale di quest'ultime cause [...] Questo implica una vera e propria difficoltà al giudice e a chi opera nell'ambito processuale. A costoro è richiesto: [1] di determinare interpretativamente la "natura rei", la natura delle cause di nullità matrimoniale, ossia la peculiare natura processuale di queste cause; [2] di verificare l'applicabilità o meno delle singole norme processuali generali alle medesime cause di nullità matrimoniali come sopra definite; [3] e di determinare, in caso negativo, se e per quanto siano applicabili le norme processuali generali alle cause di nullità matrimoniale²⁴².

²⁴⁰ L'indipendenza del giudice viene anche affermata in dottrina in fase diocesana, cioè istruttoria. Cf. J. LLOBELL, «La fase istruttoria», 140-141.

²⁴¹ Basterebbe a giustificare tale affermazione il fatto che tutta la Chiesa sia naturalmente coinvolta in una causa di canonizzazione, partendo dalla fama di santità fino all'implicazione del magistero infallibile papale.

²⁴² G.P. MONTINI, «L'Istruzione *Dignitas connubii*», 423-424.

L'analisi approfondita di questo aspetto, che qui abbiamo indicato nel sillogismo suddetto, toccherà essenzialmente il capitolo seguente, dove si trarranno ulteriori conclusioni. Tale dinamica applicativa risulta comunque ampiamente attuata dalla *SM*, la cui finalità, oltre a quella ecclesiologica²⁴³, è anche e soprattutto giuridica. Riprendendo il disposto del can. 1403, infatti, l'Istruzione «[...] intende chiarire le disposizioni delle leggi vigenti nelle cause dei Santi, facilitare la loro *applicazione* e indicare i modi della loro *esecuzione* sia nelle cause recenti che in quelle antiche»²⁴⁴.

Non solo dunque il fine interpretativo e meramente esecutivo, ma anche quello applicativo. O, più logicamente: interpretativo, applicativo e, per ultimo, esecutivo.

Sotto il profilo giuridico, il contributo più decisivo del documento – oltre alla grande specificità offerta dai suoi 150 articoli e dall'appendice prevista per la ricognizione delle spoglie mortali di un servo di Dio – consiste proprio nell'aver riaffermato il carattere essenzialmente processuale di tale cause e nell'aver atteso le disposizioni applicative del can. 1403²⁴⁵.

Esplicitamente, per il richiamo al Libro VII, nei rimandi in nota del documento ai canoni del diritto processuale²⁴⁶.

Implicitamente, per aver dettagliato, in termini processualistici, tutta la normativa, ribadendo anche una terminologia più appropriata al contesto²⁴⁷.

Per ora, ci si limita soltanto a tutti quei rimandi diretti autorizzati direttamente dalla *SM*, in nota, che per ciò stesso risultano sicuri e diretti. Non si tratta, però, di un elenco tassativo, ma risulta interessante proprio perché è a conferma di quanto finora detto. Questi i canoni riguardanti gli istituti giudiziali, direttamente citati nell'istruzione:

- i cann. 1501 CIC; 1104 §2 CCEO, in riferimento alla natura del libello introduttorio;
- i cann. 1504 CIC; 1187 CCEO, riguardo agli elementi essenziali del libello;

²⁴³ «[...] favorire una collaborazione più stretta ed efficace tra la Santa Sede e i Vescovi nelle cause dei Santi». *SM, prooemium*.

²⁴⁴ *SM, prooemium*. Il corsivo è nostro.

²⁴⁵ J.L. GUTIÉRREZ, «La instrucción “*Sanctorum Mater*”», 634.

²⁴⁶ Questo non farebbe che rimediare all'insoluta previsione della prima clausola del can. 1403 §2 «quoties in eadem lege ad ius universale remissio fit».

²⁴⁷ Riapparvero i termini “tribunale”, “sessione”, “processo” e “certezza morale”, completamente assenti nelle *NS*. Cf. J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith*, 232.

- i cann. 1468 e 1158 §1 CIC; 1127 e 1239 §1 CCEO, circa la sede delle sessioni;
- i cann. 1563-65 §1 CIC; 1244-46 §1 CCEO, sulla forma degli interrogatori e sul fatto che non siano portati a conoscenza dei testi, prima dell'escussione;
- i cann. 1556-57 CIC; 1237-38 CCEO, riguardo alle citazioni per le sessioni;
- i cann. 1559 CIC; 1240 CCEO, sulla partecipazione dei postulanti alle sessioni istruttorie²⁴⁸;
- i cann. 1553 CIC; 1234 CCEO, circa la possibilità da parte del giudice di «nimiam multitudinem testium refraenare»;
- i cann. 1572 CIC; 1253 CCEO, sulla necessità dei testi di essere «fide digni»;
- i cann. 1548 §1 CIC; 1229 §1 CCEO, riguardo ai giuramenti richiesti;
- i cann. 1550 §2, n. 1 CIC; 1231 §2, n. 1 CCEO, sul divieto fatto all'avvocato/postulatore di deporre *durante munere* e al sacerdote per quanto appreso in foro sacramentale;
- i cann. 1563 CIC; 1244 CCEO sulla necessità, *sub poena nullitatis testimonii*, di dichiarare la fonte della conoscenza di quanto si dichiara;
- i cann. 1569 §1-2 CIC; 1250 §1-2 CCEO, sulla firma da apporre in calce al verbale delle sessioni da parte dei testi e dei membri del tribunale e sulla possibilità di riascoltare o rileggere la propria deposizione e poter eventualmente aggiungere, sottrarre o modificare qualcosa;
- i cann. 1567 §2 CIC; 1248 §2 CCEO, circa la possibilità di avvalersi del registratore per le singole sessioni.

Il discorso però è ben più ampio, in quanto il rimando non è solo al diritto processuale, come lo stesso canone esprime («praescripta huius Codicis»). La natura delle cause dei santi, benché giudiziale, abbraccia infatti molti altri istituti necessariamente connessi, come si è descritto nei paragrafi precedenti, di cui la *SM* fa alcune esplicite menzioni dirette²⁴⁹, attendendo nuovamente al sillogismo applicativo.

²⁴⁸ Il rimando avviene in senso contrario, dal momento che nella *SM* si fa divieto della sua partecipazione, mentre nel Codice se ne permette l'assistenza. Il rimando è pertanto più concettuale, che diretto.

²⁴⁹ Eccone l'elenco che, anche qui, non è da intendersi come tassativo: cann. 470 CIC e 252 CCEO, secondo i quali le nomine di chi esercita un ufficio nella curia diocesana spettano al vescovo diocesano o all'eparca; cann. 484, 2° CIC e 254 n. 2

Ciò che deve essere chiaro di questo criterio è:

- anzitutto, che l'avverbio «*praeterea*» racchiude un ambito ben preciso della medesima applicazione: si potrà infatti rimandare ad istituti che concernano la *natura rei* solamente dopo aver applicato quanto dispone la legge peculiare e gli altri riferimenti normativi;
- in secondo luogo, *e converso*, parrebbe una logica conclusione che non si potranno applicare tutti quegli istituti che, *ex ipsa natura rei*, differiscano dalle cause in questione. La formulazione del prescritto codiciale suonerebbe allora come: «si applicano i prescritti, “*nisi obstet natura rei*”», formulazione cui pervengono i cann. 1691 §3, 1702, 1710 e 1728 §2²⁵⁰.

Queste conclusioni costituiscono la base per quanto verrà dimostrato nel capitolo seguente. Come è evidente, siamo in presenza di una dinamica tale per cui la formulazione del canone e la sua collocazione sistematica confermano e alimentano la natura giudiziale delle cause di canonizzazione e, al contrario, l'indole di queste rende possibile il rimando applicativo ad istituti di pari natura. Se infatti venissero lette in chiave amministrativa o come mere indagini storico-critiche, il rimando finirebbe per far applicare istituti – quali il rapporto gerarchico tra parti, l'assenza del contraddittorio o la diminuzione del diritto alla difesa – del tutto estranei e non appropriati «in negotio tantae gravitatis».

CCEO, secondo i quali al notaio spetta redigere fedelmente per iscritto gli atti e apporvi la firma; can. 474 CIC, secondo il quale, per la validità, tutti gli atti aventi effetti giuridici devono essere controfirmati dal cancelliere; cann. 1190 §1 CIC e 888 §2 CCEO, secondo i quali è illecito vendere le sacre reliquie.

²⁵⁰ Nel Cap. V la materia verrà ripresa ed approfondita. Qui si premette soltanto che, almeno a questo livello, la formulazione positiva («*applicantur praescripta [...] quoties [...] de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, eisdem quoque causas afficiunt*») e quella negativa («*applicandi sunt [...] canones [...] nisi rei natura obstet*») non soltanto non sono tra loro in antitesi, ma esprimono, *de facto*, lo stesso concetto logico.

CAPITOLO IV

Il processo di canonizzazione

1. Premessa

Nei capitoli precedenti si è posto in evidenza come, sin dalle sue origini, le cause di canonizzazione avessero come forma attuativa quella di un vero e proprio processo e come, *de facto*, fosse giudiziale e, pertanto, contenzioso tanto il suo oggetto, quanto la sua forma.

Nel presente capitolo si evidenzierà come, nel suo aspetto formale, sia possibile – e, anzi, opportuno – leggere tali cause alla luce dei prescritti codiciali e *applicarne* le disposizioni, così come lo stesso can. 1403 prevede.

Per praticità, si seguirà l'impostazione utilizzata nel Codice in riferimento al giudizio contenzioso ordinario: poiché una disamina minuziosa sarebbe in fondo superflua e, evidentemente, ripetitiva, si tratterà solamente una linea generale, approfondendo ciò che, ai fini giuridici, parrà maggiormente interessante rilevare.

Dal momento che la dottrina, concettualmente, e il Codice, praticamente, sogliono distinguere in una *pars* cosiddetta *statica* ed una *dinamica*, si procederà in tal senso, specificando ulteriormente se quanto analizzato è di pertinenza della fase diocesana o eparchiale della causa ovvero della fase romana, mantenendo inoltre la classica distinzione tra fase costitutiva, istruttoria, dibattimentale (e valutativa) e decisionale¹.

Ci limitiamo ora ad introdurre un concetto, che è forse alla base di tutto il processo, che è quello di azione, come «ius persequendi in iudicio quod sibi debetur». Il tema è stato già ampiamente trattato in precedenza, e non verrà riaffrontato nella *pars statica* in quanto la maggior

¹ L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 41; L. GEROSA, «Santità e diritto canonico», 671.

parte dei rimandi al Libro VII sono impossibili o inopportuni, per la stessa natura delle cose².

È necessario accennare a due principi.

Il primo è che alla base del processo vi è una vera azione giudiziale, proprio come nella storia è sempre stato e come il CIC 17 aveva recepito³. L'azione infatti diviene l'istituto giuridico mediante il quale ciascuna persona, fisica o giuridica, può esercitare il diritto alla protezione di un diritto ovvero all'accertamento di un fatto⁴.

E in tal senso, l'attore possiede un vero e proprio diritto di adire l'autorità per la dichiarazione di un fatto, la santità di quella persona⁵.

Il secondo principio è che tale azione si configura come «azione popolare»⁶. Ciò rappresenta un *unicum* processuale, in quanto è tutto il popolo di Dio a chiedere il riconoscimento della santità di un servo di Dio, il che ci riporta «all'origine spontanea propria dell'istituto della canonizzazione e che valorizza l'apporto comunitario, la spinta che naturalmente emerge nell'ambito del *populus fidelium*»⁷, salva poi la configurazione processuale di un attore unico, come singolo o come *coetus*⁸.

Questa duplice premessa è probabilmente necessaria poiché fa da raccordo tra un piano teologico, il *sensus fidei* del popolo di fedeli, e il piano giuridico, come traduzione di questo *sensus* in una iniziativa processuale volta ad accertare la verità di un fatto incerto⁹.

2. *Pars statica*

2.1 *De tribunali competenti*

Unico giudice nelle cause di canonizzazione è il Sommo Pontefice il quale, nel pronunciare un solenne atto di canonizzazione, implica la più

² Si pensi per esempio alle azioni riconvenzionali e a tutto il capitolo II del Titolo V della *Pars I De actionibus et exceptionibus* in specie. Quanto alla normativa sulle eccezioni processuali, la questione emergerà nel corso della trattazione.

³ Cf. M.B. MEINARDI, *La natura giuridica*, 41.

⁴ Cf. *supra*.

⁵ Cf. L. PORSI, «Cause di canonizzazione e procedura», 366; R.J. SARNO, «Elementos preliminares», 45.

⁶ P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, 216.

⁷ P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, 216.

⁸ Cf. *infra*.

⁹ Nelle cause di canonizzazione interverrebbe parimenti una *vox populi*, che chiede, una *vox Dei*, che opera mediante i miracoli, ed una *vox Hierarchiae* che procede all'accertamento della verità. Cf. J.L. GUTIÉRREZ, «La proclamazione della santità», 510; ID., «La metodologia nelle cause di canonizzazione», 65; ID., «Le cause di beatificazione e di canonizzazione», 269; ID., «Note di commento», 599; L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 13 e 17.

perfetta totalità del suo *munus*.

Egli infatti non soltanto attua le tre potestà del *munus regendi*, ma allo stesso tempo insegna, nella misura in cui afferma che un candidato è proclamato santo all'interno della Chiesa, e, *congrua congruis referendo*, attua anche quel *munus* di sacerdote e pastore, nella sollecitudine verso le anime dei fedeli, disponendo come esempi di santità coloro che esercitarono in vita le virtù in grado eroico o liberamente accettarono il martirio. In altre parole, egli si fa garante e dispensatore di una grazia spirituale che indirizza i fedeli alla santità mediante la riproposizione di modelli della medesima santità.

Se è vero che il Romano Pontefice è giudice unico, lo è tuttavia nel senso che per ultimo decreta o meno la canonizzazione di un beato, sulla base di un lavoro previo che possiede delle precise caratteristiche e garanzie giudiziali.

Coloro che prendono parte nella prima fase, quella diocesana, sono figure che il Codice di diritto canonico aveva già recepito al suo interno e che, per molti versi, coincidono, rendendo altresì possibile quel rimando al contenzioso ordinario e ai giudizi in genere che prevede il can. 1403.

Anzitutto qualche cenno in merito alla competenza: per esercitare un diritto alla tutela processuale o per la dichiarazione di un fatto, la cui condizione sia incerta, è necessario rivolgersi non solo a chi goda di potestà giudiziale nella Chiesa ma a chi, tra di essi, sia competente per il caso specifico¹⁰. La competenza può definirsi come quella «pars seu portio concreta iurisdictionis cuique iudici legitime adsignata»¹¹, facendo rientrare in essa il concetto di giurisdizione (potestà giudiziale) e quello di territorialità, come attribuzione di tale potestà da parte del Legislatore in base ad un criterio territoriale, cosicché, chi esercitasse tale potestà fuori dal proprio territorio, la eserciterebbe invalidamente¹².

Ora, il Codice distingue in competenza assoluta e in competenza relativa.

La prima rappresenta un riconoscimento di giurisdizione di una certa tipologia di cause ad una certa tipologia di tribunale, secondo cinque criteri o *rationes*:

¹⁰ Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 95.

¹¹ I. GORDON, *De iudiciis in genere*, I, n.156. Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 68. Per una definizione cf. anche M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 95; P. GASPARRI, «Competenza in materia amministrativa», 33; J. OCHOA, «I titoli di competenza», 135.

¹² Per un maggiore approfondimento, cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 309-326.

- *ratio materiae*: ad es., un tribunale costituito esclusivamente per delle cause matrimoniali è assolutamente incompetente a trattare delle cause penali;
- *ratio gradus*: una causa che non sia stata trattata in prima istanza non potrà essere istruita presso il tribunale di secondo grado;
- *ratio personae*: secondo le riserve attribuite dal can. 1405 §§1 e 3, è di esclusiva competenza del Romano Pontefice il giudizio nei confronti dei capi di Stato, i cardinali, i legati della Sede Apostolica e, nelle cause penali, i vescovi e tutte le altre cause che egli abbia avvocato a sé; alla Rota Romana spetta giudicare i vescovi nelle materie contenziose, l'abate primate o l'abate superiore di una congregazione monastica, il moderatore supremo di un istituto religioso di diritto pontificio e, altresì, le diocesi o le persone giuridiche che non hanno superiori al di sotto del Romano Pontefice;
- *ratio pendentiae*: una causa pendente presso un tribunale non potrà essere giudicata da un altro tribunale, benché questo sia ugualmente competente;
- *ratio principiorum* “*ne bis in idem*” e “*rei iudicatae*”: è assolutamente incompetente un tribunale che giudichi una causa sulla quale esso stesso abbia già validamente giudicato o vi sia già un pronunciamento definitivo passato in giudicato¹³.

La competenza relativa rappresenta una ulteriore distribuzione della *potestas iudicandi* tra tribunali che sarebbero ugualmente competenti a trattare la materia, in modo tale che tra essi si possa applicare l'istituto della prevenzione¹⁴. I titoli di competenza, o *fora competentiae relati-vae*, che il Legislatore prevede sono:

- *il forum domicilii vel quasi-domicilii* (cf can. 1407 §3-1409): sia della parte convenuta che della parte attrice¹⁵;
- *il forum rei sitae* (cf. can. 1410): si tratta del luogo in cui la *res contesa* è situata, qualora si tratti di un'azione di spoglio o reale.
- *il forum contractus vel obligationis* (cf. can. 1411): è il tribunale del luogo in cui il contratto e l'obbligazione fu rispettivamente stipulato o adempiuta;

¹³ G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 72-73.

¹⁴ «Ratione praeventionis, si duo vel plura tribunalia aequae competentia sunt, ei ius est causam cognoscendi, quod prius partem conventam citaverit». Can. 1415.

¹⁵ Al can. 1407 §3 il Codice predilige il foro della parte convenuta. Qualora non si conosca né il domicilio né il quasi-domicilio della parte convenuta il can. 1409 permette di adire il tribunale del domicilio o quasi-domicilio dell'attore.

- *il forum delicti* (cf. can. 1412): il tribunale del luogo ove il delitto fu commesso;
- *il forum administrationis vel hereditatis* (cf. can. 1413): il tribunale del luogo dove ha sede la gestione dell'amministrazione o dell'eredità o dei legati pii;
- *il forum connexionis* (cf. can. 1414): si tratta di un foro particolare. Il tribunale che non sia competente per una causa, che però è connessa ad una di cui è competente, a motivo del *petitum* o della *causa petendi*, può giudicarla in virtù di tale titolo di competenza.

Anche nelle cause di canonizzazione si applicano tali dispositivi normativi. È chiaro, anzitutto, tener presente la peculiarità di tali cause e la distinzione tra la fase diocesana (istruttoria), quella romana (dibattimentale o di studio) e il giudizio finale del Romano Pontefice.

I titoli di competenza assoluta vi si applicano *ex ipsa natura rei*, dal momento che, come anticipato, il giudizio spetta unicamente al Romano Pontefice. È ovvio pertanto che sarà assolutamente incompetente quel tribunale che, mediante sentenza, dichiara la canonizzazione di un beato o la beatificazione di un servo di Dio; ma sarà ugualmente assolutamente incompetente un Dicastero diverso da quello della Congregazione delle Cause dei Santi che studi la materia di una canonizzazione. Va da sé che potranno applicarsi anche gli altri titoli di competenza (e connessa incompetenza) assoluta¹⁶.

Quanto alla competenza relativa, da applicarsi alla fase diocesana o istruttoria, si deve tener presente il dispositivo delle *NS* (n. 5, a) e della *SM* (art. 21 §1) riguardo alla competenza per l'istruzione della causa sulle virtù eroiche o sul martirio, in cui viene stabilito che «Episcopus competens ille est in cuius territorio Servus Dei supremum diem obiit»¹⁷. Similmente, quando il processo attiene al miracolo, la normativa dispone che «competens est Episcopus in cuius territorio factum evenit»¹⁸. È possibile altresì ricorrere al trasferimento di competenza, previsto ordinariamente tra le competenze della Segnatura Apostolica e

¹⁶ Un discorso particolare è quello della *ratio personae*, che è assorbito da quello della *ratio materiae*. Si tratta infatti di una persona defunta, per cui non viene fatta alcuna distinzione di dignità, ma è la materia stessa della canonizzazione a costituire il titolo principale.

¹⁷ *NS* 5, a; cf. anche *SM*, art. 21 §1. La norma riprende il dispositivo generale della *DPM*: «Episcopis dioecesanis vel Hierarchis ceterisque in iure aequiparatis, intra fines suae iurisdictionis, [...]». *DPM* 1.

¹⁸ *NS* 5, b; cf. anche *SM*, art. 21 §2.

riservato, in questi casi, alla Congregazione delle Cause dei Santi¹⁹. Per la fase romana è competente la sola Congregazione²⁰.

Quanto al tribunale diocesano, occorre anzitutto sottolineare come *iudex natus, saltem ad instructionem causae*, sia lo stesso vescovo o eparca, al quale «ius competit inquirendi circa vitam, virtutes vel martyrium ac fama sanctitatis vel martyrii, asserta miracula, necnon, si casus ferat, antiquum cultum Servi Dei»²¹. E, d'altra parte, questo non fa che tradurre e applicare il dispositivo del can. 1419, posto fortemente in risalto dal recente m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* per le cause di nullità matrimoniale²².

Ciò premesso, è altresì vero che le stesse *NS* prevedono la trattazione diretta dell'istruttoria ovvero mediante un delegato, affermando che «Episcopus causam instruere valet sive per se sive per suum delegatum»²³. La *SM* opera un passaggio ulteriore, quasi "imponendo" la costituzione di un tribunale delegato²⁴. Quanto alla materia dei tribunali delegati, nella visione codiciale almeno, essi parrebbero a prima vista sconsigliati, dal momento che il Codice non ha recepito il brevissimo capitolo *De tribunali delegato* (cann. 1606-1607) del Codice precedente. È chiaro comunque che la normativa circa le cause dei santi recepi-

¹⁹ Il vescovo che intenda iniziare la causa, ma che non sia *ipso iure* competente in quanto il servo di Dio non è morto nella sua diocesi, ottenuto il consenso del vescovo *a quo*, potrà inviare richiesta alla Congregazione. Il Dicastero tuttavia non è solito concederla se non in presenza di motivi ragionevoli, esposti nella stessa *SM* («ad es., alla diocesi o eparchia dove si trovano le prove più importanti, o dove il servo di Dio ha vissuto la maggior parte della sua vita». *SM*, art. 22 §1). Llobell ritiene che tale trasferimento sia una "*commissio*", non una "*prorogatio*", facendo rientrare questo tipo di competenza in quella materiale e, dunque, assoluta. Cf. J. LLOBELL, «La fase istruttoria», 142.

²⁰ Cf. il già citato art. 71 della *Pastor bonus*.

²¹ *DPM* 1.

²² «Ut sane Concilii Vaticani II in quodam magni ponderis ambitu documentum ad effectum tandem ducatur, decretum est palam proferri ipsum Episcopum in sua Ecclesia, cuius pastor et caput constituitur, eo ipso esse inter christifideles sibi commissos iudicem». *MIDI, prooemium*.

²³ *NS* 6, a.

²⁴ «Il vescovo deve nominare con decreto tutti gli Officiali, per ogni singola Inchiesta». *SM*, art. 48 §1. Probabilmente il "deve" è riferito più al fatto che, qualora si costituissero il tribunale, i relativi membri *devono* essere nominati mediante un decreto. Ma la sostanza della viva raccomandazione di costituire un tribunale delegato si trova implicitamente al paragrafo secondo dell'art. precedente, il quale afferma: «Gli Officiali dell'Inchiesta sono: il delegato episcopale, il promotore di giustizia, il Notaio e, eventualmente nell'Inchiesta su una guarigione ritenuta miracolosa, il Perito medico, o il Perito tecnico nell'Inchiesta su un presunto miracolo di altra natura». *SM*, art. 47 §2.

sca il dispositivo al suo interno per diretta previsione, oltre al fatto che vi siano altri elementi che militerebbero in favore di una loro attuale esistenza per tutte le altre cause²⁵. Resta comunque salva la possibilità di delegare un tribunale già esistente per la trattazione della materia.

Appare chiaro che la funzione del vescovo o del suo delegato, assume un ruolo prettamente istruttorio, sia per il tenore terminologico della normativa («inquirendi»; «causam instruere»; «in probationibus perquirendis»), sia per la stessa natura delle cose. In altre parole, nei limiti del suo territorio, il vescovo svolge a pieno l'incarico del giudice istruttore (*seu* uditore), così come recepito al can. 1428, il cui *munus* peculiare consiste nel «probationes tantum colligere easque collectas iudici tradere; potest autem [...] interim decidere quae et quomodo probationes colligendae sint [...]». Il disposto del canone in questione sembra potersi del tutto applicare alla figura del vescovo, se non fosse per due aspetti di non poco conto:

- il can. afferma che tale uditore è designato (e dunque delegato) dal giudice unico o dal preside del collegio. Appurato che nelle cause di canonizzazione il giudice unico è il Papa, non può dirsi che nel caso dei vescovi vi sia una delega pontificia, dal momento che la questione del *nihil obstat* della Santa Sede fu risolta in favore di una mera dichiarazione da parte del Dicastero che nulla si opponesse all'istruzione della causa e non di un permesso nei confronti del vescovo. Egli istruisce infatti la causa *iure proprio*;
- il suo *munus*, benché principalmente istruttorio, non si esaurisce «tantum» nel raccogliere le prove, ma nel valutare l'opportunità o meno dell'istruzione stessa di una causa, nel portare questo a conoscenza dei vescovi della Conferenza Episcopale e, addirittura, nel respingere il libello qualora sospetti vi sia frode o dolo nell'inizio della stessa²⁶ ovvero per qualsiasi giusto motivo²⁷.

²⁵ Montini adduce le seguenti motivazioni: a) il disposto del can. 135 §2, in cui viene detto che la potestà di giudicare non può essere delegata «nisi ad actus cuiusvis decreto aut sententiae praeparatorios perficiendos»; b) la menzione del giudice delegato ai cann. 1427 §2 («in prima instantia iudicabit per se ipse – seu Moderator Supremus – vel per delegatum»), 1495 («licet ad unam causam dumtaxat delegato»), 1512, 3° («in iudice delegato firma redditur iurisdictio, ita ut non expiaret resolutio iure delegantis») e 1653 («inter religiosos executio sententiae spectat ad Superiorem qui [...] iudicem delegavit»); c) nella facoltà e prassi della Santa Sede di istituire tribunali delegati. Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 125-126.

²⁶ «Si vero [libellus] exhibetur post annum tricesimum [a morte Servi Dei], Episcopus ad ulteriora procedere nequit nisi, inquisitione peracta, sibi persuasum habuerit

È chiaro, pertanto, che il vescovo non è un mero istruttore, ma è, per così dire, “*dominus*” della causa nella sua prima fase.

La figura del delegato episcopale, che agisce per l'appunto mediante potestà giudiziale delegata, deve essere sacerdote oltre che «*peritus in re theologica, canonica et historica quoque, si de causis antiquis agatur*». A differenza del Codice precedente, che prevedeva la costituzione di un collegio di tre giudici, la normativa attuale prevede la costituzione di un solo delegato, che sia «sacerdote»²⁸. Dal momento che il Legislatore non usa il termine “chierico” e poiché il can. 18 dispone che «*leges quae [...] liberum iurium exercitium coarctant [...] strictae subsunt interpretationi*», si deve concludere che si intendano solo i presbiteri o vescovi, e non i diaconi.

La seconda figura è quella del promotore di giustizia. Il can. 1430 §1, a riguardo, afferma che:

Ad causas contentiosas, in quibus bonum publicum in discrimen vocari potest, et ad causas poenales constituatur in dioecesi promotor iustitiae, qui officio tenetur providendi bono publico.

Questo dispositivo permettere di fare alcune osservazioni in materia.

Anzitutto il fatto che il promotore è costituito sempre per cause contenziose, e questo è la stessa legge a dirlo in modo esplicito, confermando altresì la tesi iniziale.

In secondo luogo, escludendo le cause penali, si evince il fatto che egli sia costituito per delle cause di bene pubblico: d'altra parte, va da sé che la dichiarazione di santità appartenga al bene della comunità e non del singolo fedele che si costituisce come parte attrice.

In terzo luogo, viene chiarita la natura del suo *munus*: esso è costituito dalla “difesa” del bene pubblico²⁹, il quale viene «realizzato nella rigorosa osservanza della legge»³⁰. Nella normativa speciale, viene detto che il suo compito, in collaborazione con il delegato episcopale, è quello di «vigilare che si osservi fedelmente quanto prescritto dalla legge nell'istruire la causa»³¹ e di «esaminare se siano stati raccolti in

nullam in casu adfuisse fraudem vel dolum ex parte actorum in protracta inchoatione causae». NS 9, a.

²⁷ Cf. SM, art. 40 §2.

²⁸ Cf. SM, art. 55.

²⁹ Il verbo latino “*providere*” è composto dalla particella “*pro*” (a favore di) e “*videre*” (vedere). Si tratta quindi di un intervento attivo in favore del bene pubblico, pertanto in sua difesa.

³⁰ G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 155.

³¹ SM, art. 56 §1.

maniera esauriente tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto dell'Inchiesta»³².

Per la stessa natura delle cose, tale figura viene costituita come parte pubblica, non tanto perché debba necessariamente obiettare la petizione attorea, ma perché costituisce, all'interno del diritto, quell'*altera pars* necessaria ad istituire il contraddittorio. In altre parole, se da un lato vi è l'attore, con la sua certezza in merito alla santità di un candidato, dall'altro vi è il promotore di giustizia, il quale non sostiene necessariamente la tesi della non santità del medesimo, quanto piuttosto garantisce che le leggi processuali, soprattutto mediante gli interrogatori, facciano emergere la verità dei fatti a riguardo³³.

Coerentemente con il can. 1431, è necessario il suo intervento:

- nelle cause penali;
- in quelle in cui «*bonum publicum in discrimen vocari possit*»³⁴;
- nelle cause in cui, «*ex natura rei evidenter necessarius sit*»³⁵.

Infine, è tenuto all'obbligo di essere costituito nelle cause in cui «*interventus promotoris iustitiae lege praecipitur*», come nel caso appunto delle cause di canonizzazione³⁶. Mentre nella disposizione generale del Codice non si pone alcuna limitazione, nelle *NS* e nella *SM* si prevede che potrà rivestire questo incarico solo colui che è «*sacerdos*»³⁷. Potrà essere rimosso dal vescovo per una giusta motivazione³⁸.

La terza figura a prendere parte al processo, come membro del tribunale, è quella del notaio. Il diritto universale afferma che la sua parteci-

³² *SM*, art. 56 §2.

³³ «Le esigenze di parità [dell'attore] con le parti pubbliche e dello *ius defensionis*, trovano opportuna tutela nel processo di canonizzazione per la statuizione a livello legislativo di un'adeguata pubblicità laddove si statuisce che: a) *collectis igitur omnibus probationibus, promotor iustitiae omnia acta et documenta inspiciat ut, si ipsi necessarium videatur, ultiores inquisitiones petere possit*; b) *Postulatori quoque facultas danda est acta inspiciendi ut, si casus ferat, per novos testes aut documenta probationes compleri possit*». L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 85-86. Cf. anche *NS* 27, b-c.

³⁴ Il canone rimanda al prudente giudizio del vescovo.

³⁵ Secondo l'*instructio Dignitas connubii*, si tratterebbe di tutte quelle cause «ubi de lege processuali tutanda agitur»; «ubi res est de actu nullitate»; «ubi res est [...] de exceptionibus» (*DC*, art. 57 §2). Cf. anche G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 156.

³⁶ Si tenga anche presente che la legge impone il suo intervento nelle cause matrimoniali di separazione (can. 1696) ed in quelle in cui gli è data facoltà di impugnare la nullità di un matrimonio già divulgata e non convalidabile (can. 1674 §1).

³⁷ *NS* 6, b; cf. anche *SM*, art. 57.

³⁸ Cf. can. 1436 §1.

pazione è necessaria «adeo ut nulla habeantur acta, si non fuerint ab eo subscripta»³⁹.

Il notaio, all'interno dei processi, rappresenta il «magister actorum»⁴⁰, in quanto la sua funzione è propriamente quella di redigerli, ordinarli, fare eventualmente alcune osservazioni e, sottoscrivendoli, farne pubblica fede. Ciò comporta che egli divenga testimone pubblico sia del giudice nei confronti delle parti, sia delle parti nei confronti del giudice⁴¹.

Nella normativa peculiare viene precisato in cosa consiste di fatto il suo *munus*: «trascrive[re] le dichiarazioni dei testi e redige[re] gli atti dell'Inchiesta secondo le indicazioni del Delegato Episcopale»⁴². Nulla viene specificato in riferimento ai requisiti per ricoprire tale ruolo, se non una formula generale secondo la quale «qualsiasi fedele cattolico può ricoprire questo incarico»⁴³. Applicando il can. 17 del Codice e rifacendosi pertanto ai luoghi paralleli, si potrebbe attingere alle disposizioni date al can. 483, il quale prevede che i notai siano «integrae famae et omni suspitione maiores».

Poiché la sua nomina viene resa pubblica durante la prima sessione, o «sessione di apertura», e poiché «nessuno può convalidare un proprio atto giuridico»⁴⁴, sarà necessario che a fungere da notaio di questa sia una figura diversa da quello che prenderà parte al processo, generalmente il cancelliere della diocesi.

Infine, occorre spendere una parola su una quarta figura, il perito, che può essere, a sua volta, medico o tecnico. Entrambi intervengono

³⁹ Can. 1437 §1. La normativa tuttavia è alquanto generale, in quanto non prevede la nullità di sessioni in cui non sia effettivamente intervenuto, ma solo quella di atti da lui non sottoscritti. Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 171-172. Si potrà eventualmente ricorrere, da parte della Congregazione delle Cause dei Santi, qualora appaia manifesta che la ripetuta assenza del notaio abbia dato origine ad atti per sé compromessi, a sanzioni di tipo disciplinare sia per il notaio che per lo stesso delegato.

⁴⁰ L. DEL AMO, «Commento al can. 1437», 959.

⁴¹ Cf. L. DEL AMO, «Commento al can. 1437», 959. La figura del notaio fu istituita in occasione del Concilio Lateranense IV (1215) laddove fu disposta la costituzione obbligatoria di una persona pubblica, o almeno di due uomini idonei, che facesse fede di quanto affermato nel giudizio ordinario o straordinario. Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 170.

⁴² SM, art. 59 §1. Cf. anche NS 16, a. Al paragrafo seguente, si prevede anche la possibilità di nominare alcuni notai aggiunti.

⁴³ SM, art. 59 §3.

⁴⁴ SM, art. 90 §2. Si tratta dell'atto del giuramento pubblico del notaio, per cui egli stesso non potrà far fede.

durante il processo *super miro*, con la differenza che il primo è nominato nei casi in cui il presunto miracolo sia rappresentato da una guarigione miracolosa; il secondo quando l'evento straordinario è di altra natura⁴⁵.

Quanto alla natura del proprio incarico, non è di facile inquadramento. Esso presenta diverse analogie con l'autore delle perizie di cui ai cann. 1574 ss., adempiendo il proprio incarico «praeceptis artis vel scientiae», «ad factum aliquod comprobandum»⁴⁶. Tuttavia, non sfugge che vi siano anche punti in cui le due figure differiscono. Il *peritus* di cui al can. 1574, infatti:

- non partecipa ad ogni sessione⁴⁷, ma redige solo un voto;
- è nominato solo «quoties ex iuris⁴⁸ vel iudicis praescripto eorum examen et votum, [...] requiruntur»⁴⁹, mentre nei processi *super miro* la sua costituzione è sempre obbligatoria;
- svolge la sua opera solo sui punti indicati dal giudice, mentre nelle cause di canonizzazione interviene in ogni punto della fase istruttoria;
- riceve gli atti di causa e gli altri documenti in un secondo momento, mentre il secondo partecipa attivamente alle sessioni;
- può essere convocato dal giudice, quando l'altro *deve* prender parte alle udienze.

Ciò premesso, il compito precipuo del perito nelle cause *super miro* è quello di aiutare il promotore di giustizia nella preparazione degli interrogatori e, nel partecipare alle sessioni, quello di fare domande chiarificatrici, mediante il delegato episcopale, nell'ambito della sua competenza⁵⁰.

Si tratterebbe perciò di una figura, pubblica nella sua funzione, che tutela la verità dei fatti, alla luce della scienza – medica o di diverso ambito – rendendo altresì maggiormente chiare le relative circostanze del caso. Si potrebbe concludere che, come il promotore di giustizia difende il bene pubblico facendo applicare le leggi processuali, così il pe-

⁴⁵ Sono rari, ad onor del vero, tali casi, per il semplice fatto che spesso il loro accertamento risulta difficile ai fini probatori.

⁴⁶ Can. 1574.

⁴⁷ Salvo che il giudice non abbia stabilito la sua partecipazione «ad processum expediendum». Can. 1470 §1. La differenza starebbe nell'obbligatorietà della sua partecipazione nelle cause di canonizzazione.

⁴⁸ Per esempio, cf. can. 1678 §3 *MIDI*.

⁴⁹ Can. 1574.

⁵⁰ *SM*, art. 60 §§3-4; cf. anche *NS* 15, a e 34, a.

rito medico o tecnico tutela il bene pubblico facendo chiarezza nelle leggi della scienza medica o tecnica. Alla luce di ciò, ci si potrebbe spingere anche ad affermare che esso rappresenti una seconda parte pubblica, che aiuta il promotore di giustizia⁵¹, non opposta *ipso iure* alla tesi attorea, ma a difesa del bene pubblico della Chiesa⁵². Benché poi la normativa non lo preveda esplicitamente, se si sostiene la tesi appena esposta, occorrerà affermare anche che, in virtù del principio della parità processuale delle parti, anche il perito potrebbe «acta et documenta inspicere» e proporre ulteriori supplementi istruttori, nell'ambito esclusivo della propria competenza.

Di fatto, qualora emergessero, a fine istruttoria, necessità di approfondire alcuni punti – supponiamo ad esempio che il perito non sia potuto essere presente in qualche sessione⁵³ – per garantire il bene pubblico, potrebbe richiedere una più dettagliata escussione di quel determinato teste.

È chiaro che questa possibilità si configura come *praeter legem*, ma non *contra*. Tuttavia, per la natura delle cose, potrebbe tranquillamente sostenersi ed applicarsi, senza ledere, per questo, un principio di diritto.

2.2 *De disciplina servanda in tribunalibus*

Anche i processi di canonizzazione richiedono, in quanto tali ed al fine di evitare abusi, l'osservanza di una disciplina processuale o, se si preferisce, di una generale deontologia che ne assicuri il corretto svolgimento da parte di coloro che ne prendono parte.

Di preliminare importanza, la disciplina in materia di incompatibilità di uffici. Sia che si tratti di una diretta disposizione normativa, sia a

⁵¹ «[...] aiuta il Promotore di Giustizia». *SM*, art. 60 §3.

⁵² Di parere contrario il López Benito, secondo il quale la figura del perito non farebbe parte del tribunale, in quanto non presente nella tradizione canonica più genuina. Nel dispositivo del can. 2088 del CIC 17 la figura del perito costituiva infatti un ufficio parallelo al tribunale, la cui funzione consisteva esclusivamente nel prestare un aiuto tecnico allo stesso. Inoltre, nella stessa legislazione delle *NS* si prevede che «Episcopus vel delegatus auxilium quaerat a medico [...]». Sulla base di questa disposizione, l'autore conclude che non si possa trattare di un membro del tribunale. Cf. A. LÓPEZ BENITO, *Las causas de canonización*, 146-147. Tuttavia, si può affermare pacificamente il contrario per almeno due ragioni: la prima, di ordine giuridico, è che la *SM*, il cui compito è rendere chiare le disposizioni di legge, lo pone all'interno del tribunale al pari degli altri ufficiali; la seconda, di carattere pratico, consiste nel fatto che egli debba emettere un giuramento durante la sessione di apertura, come gli altri, e sia tenuto all'obbligo di partecipare a tutte le altre sessioni. Cf. *SM*, art 60 §§3-4.

⁵³ La sua presenza, benché esigita, non è *sub poena nullitatis*.

motivo della stessa natura delle cose, alcune figure non godono del diritto di accedere ad uffici differenti dal proprio, che possano compromettere la serietà dell'intera causa.

Anzitutto è chiaro, di per sé, che all'attore della causa non è permesso condurre l'istruttoria, né tanto meno essere parte di coloro che studieranno la causa in fase romana⁵⁴. Benché questa conclusione sia abbastanza chiara nelle cause riguardanti il matrimonio ovvero una causa penale, nelle cause dei santi ciò non è di immediata comprensione. La stessa *SM* è dovuta intervenire, probabilmente dovendo porre fine ad un abuso procedurale, stabilendo che «quando l'Inchiesta riguarda un servo di Dio appartenente ad un Istituto di Vita Consacrata, ad una Società di Vita Apostolica o ad un'Associazione di fedeli clericale e/o laicale, il Vescovo non deve affidare incarichi agli appartenenti del medesimo Istituto, Società o Associazione»⁵⁵. Considerando il caso in cui un Istituto volesse promuovere la causa di un proprio fondatore ed un membro fosse nominato delegato episcopale, si creerebbe un conflitto di interessi, che spingerebbe inevitabilmente lo stesso delegato a guidare l'istruttoria in un senso favorevole alla canonizzazione⁵⁶. La medesima conclusione sarebbe da farsi con il promotore di giustizia il quale, come *pars publica, ipsa natura rei*, dovrebbe essere distinto dall'attore.

La normativa permette ad essi, in ogni caso, di essere nominati periti «in materia storica ed archivistica»⁵⁷, rendendo in tal modo più

⁵⁴ Vale a dire, un ufficiale della Congregazione non potrebbe, *durante munere*, essere attore della causa, in quanto sarebbe chiamato ad esprimere un parere, che risulterebbe chiaramente di parte.

⁵⁵ *SM*, art. 50 §1.

⁵⁶ D'altra parte questa norma non è che una traduzione implicita di quella contenuta nelle *NS*: «Episcopus vel Delegatus summa diligentia et industria curet ut in probationibus colligendis, nihil omittatur quod quoquo modo ad causam pertineat, pro certo habens felicem exitum causae ex bona eius instructione magna ex parte dependere». *NS* 27, a. La *SM* amplia il dispositivo, stabilendo: «Il Vescovo e tutti coloro che prendono parte all'Inchiesta [...]». *SM*, art. 47 §1. Alcuni autori sostengono che sia più felice la redazione delle *NS*, affermando che «sólo el Obispo o su delegado son los que tienen la obligación jurídica y moral de instruir con diligencia e ingenio, y sin omitir nada, una causa de canonización». Cf. A. LÓPEZ BENITO, *Las causas de canonización*, 132. Naturalmente è chiaro che questo compito attiene maggiormente al delegato, per la sua facoltà di accettare o «refrenare» le prove. Tuttavia anche in capo al promotore di giustizia, per il fatto di essere parte pubblica, spetta il compito di assicurare la giustizia nel tribunale, garantendo il rispetto di ogni legge processuale, proponendo eventualmente ulteriori elementi probativi del caso.

⁵⁷ *SM*, art. 50 §2. Tuttavia si prevede che solo uno tra i periti possa essere membro, mentre gli altri dovranno essere esterni.

semplice e diretto l'accesso alla maggior parte dei documenti che si presumono essere conservati all'interno dello stesso Istituto, Società o Associazione⁵⁸.

A far eco a questi articoli vi sarebbe un'applicazione, per la natura delle cose, del can. 1448 §1, secondo il quale il giudice dovrà astenersi in tutte quelle cause in cui sia compromesso «ratione consanguinitatis vel affinitatis in quolibet gradu lineae rectae et usque ad quantum gradum lineae collateralis, vel ratione tutelae et curatelaе, intimae vitae consuetudinis, magnae simultatis, vel lucri faciendi aut damni vitandi»⁵⁹.

Se è vero che il canone sembra riferirsi non tanto alla fase istruttoria ma a quella decisoria («cognoscendam [...] causam»), la quale nelle cause di canonizzazione è riservata al Romano Pontefice, al paragrafo seguente il Legislatore estende il dispositivo anche a «iustitiae promotor, defensor vinculi, assessor et auditor»⁶⁰, includendo più chiaramente quindi non solo la fase decisoria, ma anche quella istruttoria.

Il caso, poi, di «magnae simultatis» si verificherebbe laddove fosse nominato membro del tribunale una persona particolarmente avversa alla causa, per i motivi più disparati.

Contro queste fattispecie, la parte, che potrebbe anche essere lo stesso promotore di giustizia, potrebbe sollevare pacificamente una *exceptio suspicionis seu recusatio*⁶¹, la cui soluzione competerebbe allo stesso vescovo da trattarsi «expeditissime», «auditis partibus [et] promotore iustitiae»⁶² con decreto⁶³.

Un'eccezione a quanto detto è però costituita dal caso in cui ad essere attore sia la stessa diocesi o lo stesso vescovo *ex officio*, come peraltro stabilisce l'art. 10 §1 della SM.

⁵⁸ È interessante sottolineare come l'unica nomina permessa sia quella in materia storica e non teologica: come si vedrà più avanti, infatti, la perizia teologica implica un maggior distacco dalla stessa causa, in quanto il giudizio attiene al merito del contenuto teologico degli scritti del servo di Dio. Giudizio che, se effettuato da persone che hanno interessi legittimi nella causa, potrebbe essere fortemente sospetto.

⁵⁹ Di fatto nelle cause di canonizzazione si tratterebbe delle fattispecie di «consanguinitas» con il servo di Dio, «lucri faciendi» o «damni vitandi».

⁶⁰ Dunque, nelle cause in esame, ciò si applica al vescovo o al delegato (*auditor*) ed al promotore di giustizia.

⁶¹ L'applicazione, *congrua congruis referendo*, è del can. 1449.

⁶² La clausola si applicherebbe al promotore, se l'*exceptio* è sollevata dall'attore, e viceversa.

⁶³ Cf. can. 1451.

Infine, la *SM* prevede la proibizione di cumulo di incarichi all'interno dello stesso Tribunale: «non è consentito ad un Ufficiale ricoprire più incarichi nell'ambito della medesima Inchiesta»⁶⁴.

Quanto all'istruzione generale della causa, il vescovo, o il delegato per lui, dovrà agire rispettando l'ordine delle prove a lui presentate dal postulatore, ed eventualmente dal promotore di giustizia, dovrà cioè accludere agli atti i documenti e i verbali delle sessioni in cui sono stati escussi i testi indotti, cioè presentati. Poiché tuttavia le cause «publicum Ecclesiae bonum aut animarum salutem respiciunt», il giudice potrà supplire la negligenza delle parti ed agire anche *ex officio* qualora il caso lo richieda⁶⁵, applicando di fatto il dispositivo codiciale del can. 1452 §1-2.

Tutti i membri sono inoltre tenuti a prestare, durante la prima sessione, i giuramenti di cui ai cann. 1454, «de munere rite et fideliter implendo», e 1455 §1, «[de] secret[o] officii servand[o]»⁶⁶. Non si esclude, poi, anche l'applicazione del dispositivo del can. 1455 §3, il quale prevede – «quoties natura causae vel probationum talis sit ut ex actorum vel probationum evulgatione aliorum fama periclitetur, vel praebeatur ansa dissidiis, aut scandalum aliudve id genus incommodum oriatur» – che lo stesso delegato vincoli i testi con giuramento di mantenere il segreto. Di fatto, potrebbero emergere, dalle escussioni, notizie che pos-

⁶⁴ *SM*, art. 49. Cf. anche il can. 1447. Il canone in questione prendeva in esame solamente l'incompatibilità di un incarico in una causa in diverse istanze. Il dispositivo era stato tradotto nella *DC* anche a livello della stessa istanza, ma con solo riferimento al giudice o all'assessore: «Qui causae interfuit tamquam defensor vinculi, promotor iustitiae, procurator, advocatus, testis aut peritus, nequit valide eandem causam in eadem vel in alia instantia tamquam iudex definire aut munus assessoris sustinere». *DC*, art. 66 §2. Così commenta il Montini: «La ragione formale che ha permesso a *DC* di intervenire è stata la convinzione di poter interpretare il prescritto del can. 1447 come se *a fortiori* comprendesse (dovesse necessariamente comprendere per nesso logico invincibile) anche il caso in cui “nella medesima istanza” qualcuno fosse intervenuto prima come difensore del vincolo, promotore di giustizia, procuratore, avvocato, teste o perito, e poi avesse definito la causa come giudice o fosse intervenuto come assessore». G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 263.

⁶⁵ Supponiamo che in una causa antica – in cui l'oggetto delle escussioni testimoniali è principalmente l'attestazione della fama di santità – i testi indotti dal postulatore non siano in grado di testimoniare tale fama. Il delegato potrebbe, supplendo la negligenza dello stesso postulatore, convocare altri testi *ex officio*.

⁶⁶ Il disposto della *SM*, ripreso dalle *NS* al n. 6, c, così afferma: «Il Vescovo diocesano o eparchiale, tutti coloro che sono stati nominati per un incarico, e il postulatore o, nel caso, il vice-postulatore, devono prestare il giuramento di adempiere fedelmente il proprio incarico e di mantenere il segreto d'ufficio». *SM*, art. 51 §1.

sano arrecare scandalo, per motivi di luoghi o persone, o che possano compromettere la genuinità delle testimonianze successive, se divulgate. Mentre è obbligo del tribunale approfondire tali questioni, per il raggiungimento della verità, è diritto imporre il silenzio, soprattutto se si avessero conseguenze mediatiche. Anzi, è la stessa *SM* ad applicare tale canone all'art. 99 §2, anche se il riferimento diretto (in nota) è al can. 1548 §1 circa l'obbligo di confessare la verità.

Riguardo all'ambito disciplinare ed ai conseguenti provvedimenti, rimane pacifica l'applicazione dei cann. 1456, con cui si fa divieto ai membri del tribunale di accettare doni di alcun genere⁶⁷, e 1457 §§1-2.

Su quest'ultimo punto si tenga presente che i membri di un tribunale diocesano potrebbero violare il codice deontologico, se «*secreti legem violent, vel ex dolo aut gravi neglegentia aliud litigantibus damnum inferant*»⁶⁸. In tal caso colui che si senta minacciato in qualche modo da tali comportamenti, potrebbe far ricorso al vescovo, chiedendo che intervenga⁶⁹. Nel caso in cui ad essere accusato sia il vescovo stesso, l'autorità competente sarà la stessa Congregazione delle Cause dei Santi.

Le cause dovranno seguire poi un ordine ben preciso, in base cioè non tanto alla presentazione del libello, quanto più, una volta adempite le disposizioni preliminari (la consultazione con la Conferenza Episcopale – cf. *infra*), alla sua pubblicazione con editto ed accettazione (cf. *infra*).

Quanto invece alla normativa sulle *exceptiones*, in linea di principio potrebbero applicarsi anche alle cause di canonizzazione, ancorché alcune di esse, per la stessa natura, risulterebbero del tutto fuori luogo, se non addirittura inapplicabili⁷⁰. Si è comunque parlato, per esempio, del-

⁶⁷ Anche se il vescovo, o il delegato episcopale per lui, non prendono direttamente parte alla sentenza finale, è chiaro che, come sopra detto, il loro ruolo risulta decisivo ai fini della stessa, in quanto è loro compito condurre l'istruttoria, potendo decidere di espungere alcune prove o forzare l'acquisizione di altre. Si tratta perciò di tutti dispositivi prudenziali.

⁶⁸ Can. 1457. Un danno potrebbe essere arrecato all'attore qualora, per esempio, per dolo e negligenza, il tribunale richieda un compenso troppo alto, ovvero se non abbia effettivamente svolto il proprio incarico o si sia limitato all'acquisizione di prove chiaramente insufficienti.

⁶⁹ Circa la natura di questo ricorso, è difficile chiarire se sia giudiziale o amministrativo. Alcuni autori parlano espressamente di un carattere amministrativo della sanzione, tale cioè da presupporre una via amministrativa. Cf. L. DEL AMO, «Commento al can. 1457», 975. Cf., per analogia, *DC*, art. 75, che pone però la questione in ambito penale.

⁷⁰ Si pensi, per esempio, al caso di una querela di nullità contro una sentenza di canonizzazione. Essendo un atto specifico del Romano Pontefice risulterebbe, ai fini

la *exceptio suspicionis* nei confronti dei membri del tribunale, che rientrerebbe tra le *exceptiones dilatoriae* di cui al can. 1459 §2, la cui applicazione non sembrerebbe così remota.

La normativa relativa ai tempi ed ai luoghi del giudizio, nelle cause dei santi, si riduce a pochi accenni sparsi qua e là. Non sono mai stabiliti *fatalia legis*, ossia termini costituiti dalla legge «perimendis iuribus»⁷¹, eccezion fatta dei termini di presentazione del libello, minimi e massimi. Le *NS* prevedono che «Libellus exhiberi debet Episcopo non ante quintum annum a morte Servi Dei»⁷² e non oltre i trent'anni. Mentre il primo assume carattere perentorio, nel senso che non vi è diritto in capo all'attore di presentare il libello prima di cinque anni⁷³, il secondo ammette delle eccezioni. Il vescovo potrà accettare il libello dopo i trent'anni solamente qualora, mediante precisazione del postulatore, avrà appurato l'assenza di frode o inganno nel procrastinare la presentazione dello stesso⁷⁴. Poiché non si prevedono altri termini fissati dalla legge, si presume che tutti gli altri siano giudiziari, stabiliti cioè dal giudice. Si potrebbe presumere che l'assenza di termini perentori sia una norma prudenziale del Legislatore, data la particolarità e la complessità di tali cause. Rimane salvo comunque il fatto che, contrariamente a ciò che accade spesso, le cause non dovrebbero durare troppo tempo, onde evitare il presentarsi di gravi ingiustizie nei confronti degli attori e del bene della Chiesa locale e universale.

Il can. 1468 prescrive che il tribunale, per quanto possibile, abbia una sede stabile. Il disposto trova un richiamo nell'art. 61 della *SM*, che prevede: «Le Sessioni si svolgono nella sede stabile del tribunale diocesano o eparchiale, o in altro luogo idoneo». È lo stesso articolo a richiamare, in nota, il canone citato, oltre al can. 1558 §1⁷⁵ e i paralleli del CCEO, indicando una precisa *intentio* di rimando al contenzioso

giuridici, non impugnabile per nessuna via. Comunque, potrebbe essere sollevata una *exceptio nullitatis* avverso un singolo atto istruttorio ritenuto nullo, come di fatto potrebbe intendersi l'esito del controllo di legittimità presso la Congregazione avverso un atto istruttorio che non rispetti le debite formalità.

⁷¹ Can. 1465 §1.

⁷² *NS* 9, a; cf. anche *SM*, art. 25 §2;

⁷³ La perenzione qui è particolare, avviene cioè in modo contrario. Mentre in tutti i casi di *fatalia legis*, il diritto è perento dopo la data indicata, in questo caso la perenzione vige per il tempo anteriore, dando legittimazione attiva all'attore soltanto trascorsi i cinque anni.

⁷⁴ Cf. *SM*, artt. 26-27.

⁷⁵ «Testes sunt examini subiciendi in ipsa tribunalis sede, nisi aliud iudici videatur».

ordinario. Pur essendovi un rimando diretto, è opportuno specificare che tale richiamo non intende citare la norma, come se ne fosse una mera copia. Infatti, mentre nel Codice il canone dispone la necessità di avere una sede fissa del tribunale, l'*instructio* dichiara che la sede delle sessioni si abbia proprio in quella sede stabile. Ciò non significa voler dire che si debba costituire obbligatoriamente un tribunale stabile per le cause di canonizzazione, dal momento che si tratta, salvo alcune eccezioni⁷⁶, di tribunali delegati. Significa invece richiamare l'opportunità di svolgere le sessioni di quel tribunale delegato nella sede del tribunale ordinario, dove questo vi sia oppure in un altro luogo idoneo. In ogni caso, è fatto divieto di celebrare le sessioni nella sede dell'Istituto, Società o Associazione a cui apparteneva il servo di Dio⁷⁷.

Di particolare rilievo, riguardo ai luoghi deputati all'istruttoria, anche la normativa sulla trasferta del tribunale e sull'inchiesta rogatoria, ben sviluppata quest'ultima nella *SM* rispetto allo spazio datogli nel Codice. Quanto alla prima, il can. 1469 §2 afferma che al giudice è data la facoltà, udite le parti e per giusta causa, di recarsi fuori dal proprio territorio (evidentemente con gli altri membri del tribunale) «ad probationes acquirendas». L'ambito è infatti quello meramente istruttorio, dal momento che fuori dal proprio territorio il giudice non può emettere la sentenza⁷⁸. Circa la rogatoria, il can. 1418 afferma che «Quodlibet tribunal ius habet in auxilium vocandi aliud tribunal ad causam instruendam vel ad actus intimandos». Anche qui l'ambito è istruttorio.

⁷⁶ Si pensi per esempio al caso della diocesi di Roma: «Tribunal Ordinarium agitat causas quoque Sanctorum, secundum peculiaria mandata quae Apostolica Sedes edixit, causas solutionis super rato et non consummato, causas solutionis vinculi in favorem fidei». GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Ecclesia in urbe*, art. 38 §2. Per diritto, questo tribunale di prima istanza tratta le cause di canonizzazione, senza la necessità di dover delegare volta per volta un tribunale *ad hoc*.

⁷⁷ «Le Sessioni non devono essere celebrate nella sede dell'Istituto di vita consacrata, della Società di vita apostolica o dell'Associazione a cui apparteneva il servo di Dio». *SM*, art. 61 §2. In questo caso, tuttavia, la prudenza e l'economia processuale suggerirebbero, qualora soltanto si tratti di Monasteri di clausura, di poter far eccezione a tale norma.

⁷⁸ Seguendo il prescritto del can. 201 §2 del CIC 17 («Iudicialis potestas tam ordinaria quam delegata exerceri nequit in proprium commodum aut extra territorium, salvis praescriptis can. 401, §1, 881, §2 et 1637»), la dottrina riteneva che la decisione giudiziale presa fuori dal proprio territorio fosse nulla, di nullità insanabile. Attualmente il disposto vigerebbe ancora per quattro ragioni: 1) una lettura del can. 136, che lo affermerebbe implicitamente ed *ex contrario*; 2) l'art. 32 della *DC* la quale fornisce un'ottima *interpretatio legis*; 3) l'attuale can. 6 §2; 4) la costante prassi della Segnatura Apostolica. Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 317.

L'*instructio* riprende allora, in un titolo a sé (il X) composto da due capitoli, l'istituto della rogatoria e la possibilità della trasferta, definendone la procedura particolare. Il motivo di tale scelta ed ampliamento risiede sia nella natura dell'istruzione, sia anche nella peculiarità di tali cause che, per motivi più vari, presentano spesso prove testimoniali sparse e molto lontane dalla diocesi di competenza. La condizione per attingere alla trasferta è quella di ottenere una previa autorizzazione scritta del vescovo *ad quem*, nel cui territorio risiedono i testi, da accludere poi agli atti⁷⁹. Per potersi avvalere della rogatoria, è invece necessario, oltre alla vera impossibilità dei testi di spostarsi, che il vescovo *a quo* invii una lettera al vescovo *ad quem* e che questi agisca secondo delle normali sessioni istruttorie, nominando un tribunale temporaneo nella propria diocesi ed inviando le risultanze istruttorie al vescovo *a quo*⁸⁰.

Quanto alle modalità per ammettere le persone in aula, si è già citato l'intervento della Congregazione, del 1999, che vietava, *sub poena nullitatis*, l'accesso alle sessioni da parte del postulatore, recepito all'art. 94 della *SM*⁸¹.

Sotto il profilo giuridico, tale dispositivo non lede in alcun modo il diritto alla difesa poiché, già al capitolo successivo, si ricorda la facoltà del postulatore di accedere a tutti gli atti, dopo la pubblicazione degli stessi, e di proporre, eventualmente, un supplemento istruttorio⁸².

Infine, è opportuno ricordare che anche nelle cause di canonizzazione, il delegato, agendo a nome del vescovo, potrebbe applicare i dispositivi del can. 1470 §2, richiamando al dovere i membri del tribunale e stabi-

⁷⁹ Cf. *SM*, art. 115 §§1-2. Un decreto della Segnatura Apostolica del 1996, vietava, con alcuni provvedimenti disciplinari, la prassi della presunzione della licenza da parte del vescovo e quella di un accordo tra i soli vicari giudiziali. Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 326; ID., «L'osservanza deontologica», 93-94. Nulla vieterebbe alla Congregazione delle Cause dei Santi, in quanto organo deputato al controllo della validità dei processi, di agire disciplinarmente in modo analogo. La norma, d'altra parte, è precisa nel suo contenuto e menziona esplicitamente «Episcopi dioecesiani». Secondo il can. 134 §3, «Quae in canonibus nominatim Episcopo dioecetano, in ambitu potestatis executivae tribuuntur, intelleguntur competere dumtaxat Episcopo dioecetano aliisque ipsi in can. 381, §2 equiparatis, exclusis Vicario generali et episcopali, nisi de speciali mandato».

⁸⁰ Cf. *SM*, artt. 114 e 116.

⁸¹ «Tenendo conto della giurisprudenza consolidata della Congregazione, il postulatore e/o il vice-postulatore non devono partecipare alle Sessioni tenute per l'escussione dei testi». *SM*, art. 94. L'articolo non recepisce la sanzione di nullità nel caso il postulatore partecipi.

⁸² Cf. *SM*, art. 95 §§1-2.

lendo congrue pene a coloro che, presenti in giudizio, abbiano mancato in qualche modo nel rispetto e nel decoro dovuti al tribunale⁸³.

Quanto alla scrittura ed al modo di conservazione degli atti, si affronterà l'argomento nella *pars dinamica*.

2.3 *De partibus in causa*

2.3.1 *De actore et de parte conventa*

Per comprendere il duplice concetto di attore e convenuto, è anzitutto necessario definire che cosa si intende per parte. La parte è anzitutto un centro di interessi, cui fanno capo più situazioni giuridiche⁸⁴. In senso processuale, parte è «la persona che agendo in nome proprio chiede l'intervento del giudice, oppure la persona contro la quale si chiede l'intervento del giudice, per ottenere i benefici garantiti dalla legge»⁸⁵. La parte è pubblica, quando agisce per il bene pubblico, tutelandolo; è privata, quando agisce come fedele privato. L'una e l'altra, a seconda dei processi, detengono il ruolo di attore o convenuto⁸⁶.

Il termine attore (*actor*) deriva dal verbo latino *agere*, che propriamente significa “fare”, “agire”, “compiere”. L'attore pertanto è colui che agisce, che, propriamente, adisce l'autorità giudiziaria per vedersi riconosciuto un diritto oppure dichiarato un fatto e che risponde propriamente alla prima parte della definizione riportata. È in quest'ottica che va interpretato il disposto dell'istruzione e, antecedentemente, delle *NS*, che recepiscono al loro interno la categoria di “attore”⁸⁷. *De facto*, secondo la più genuina tradizione canonica, tale termine è sempre attribuito a chi agisce in ambito prettamente giudiziario. Infatti, nell'ambito amministrativo egli è chiamato “*recurrens*”⁸⁸ ovvero “*orator*”⁸⁹. Ciò rappresenta senz'altro un'ulteriore chiara linea interpretativa della natura giudiziale, almeno formale, di tali processi.

⁸³ La sanzione, ripresa dall'art. 87 *DC*, potrebbe essere, per analogia, la sospensione dei destinatari della stessa sanzione dal loro incarico nella singola causa.

⁸⁴ F. DEL GIUDICE, ed., *Dizionario giuridico*, 865.

⁸⁵ M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 238; F. ROBERTI, *De Processibus*, I, 501 ss. Per una definizione cf. anche F. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale*, 529.

⁸⁶ Si pensi, a titolo di esempio, al processo giudiziale penale, in cui il promotore di giustizia, parte pubblica, diviene attore processuale della causa, in quanto colui che presenta al giudice il libello di accusa. Cf. can. 1721 §§1-2.

⁸⁷ Cf. *NS* 1, a; *SM*, artt. 9-11.

⁸⁸ Cf. can. 1738.

⁸⁹ Cf. *LC*, n. 1.

L'attore è perciò "parte" nel processo, è colui cioè «che domanda in proprio nome una attuazione della legge»⁹⁰ e, all'interno della normativa sulle cause di canonizzazione, è parte privata, in quanto agisce a proprio nome. Non si deve confondere, a tal proposito, l'agire da privato con l'interesse privato. Infatti, essendo una causa di bene pubblico, l'interesse non può che essere pubblico, cioè la proclamazione della santità di un fedele defunto. La medesima dinamica avviene nel processo matrimoniale in cui l'interesse è pubblico, in quanto il matrimonio è sacramento, ma la parte che accusa la sua nullità agisce da privato, assumendo una posizione di accusa⁹¹. La distinzione quindi non risiede nell'oggetto dell'interesse, che è pubblico per natura, ma nella posizione che uno assume nel processo.

Perché dunque si verifichi una dinamica dialettica, cioè contenziosa, è necessario che sussistano due parti, private, le cui posizioni siano opposte in ragione dello stesso oggetto, ovvero due parti, l'una privata e l'altra pubblica, i cui interessi siano non per forza opposti ma che garantiscano quel minimo di dialettica processuale di accusa e difesa.

Nel caso del processo di canonizzazione, l'attore agisce sempre da privato, anche qualora si costituisse parte attrice una persona pubblica, assumendo una posizione che pretende di riconoscere e provare l'eroicità delle virtù ovvero il martirio di un servo di Dio. Il promotore di giustizia, come si è detto in precedenza, non per forza sostiene una posizione contraria rispetto a quella attorea, ma deve sempre fare in modo di tutelare il bene pubblico contro una ipotetica arbitraria e "fanatica" pretesa di santità: ciò diviene possibile, *per praesumptionem iuris et de iure*, facendo rispettare le leggi processuali.

Si è pertanto dimostrato come la dinamica dialettica venga assicurata, nonostante l'assenza di un convenuto privato, dalla posizione pubblica ricoperta dal promotore di giustizia⁹².

⁹⁰ F. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale*, 529. Cf. anche la definizione di Del Giudice: «Si denomina attore la parte processuale che ha dato vita al processo, attraverso la proposizione della domanda giudiziale». F. DEL GIUDICE, *Dizionario Giuridico*, 122.

⁹¹ Resta salvo, a differenza delle cause di canonizzazione, la possibilità che il promotore di giustizia, parte pubblica, impugni la validità di un matrimonio, qualora ricorrano le circostanze di cui al can. 1674 §1, 2° *MIDI*.

⁹² Anche il Rodrigo, pur negando la natura *sostanziale* giudiziale, definendola invece amministrativa, insiste sulla natura *formale* giudiziale ed in particolare sul triplice rapporto instaurato tra il giudice, l'attore e il promotore. Cf. R. RODRIGO, «La figura del Postulatore», 215. Potrebbe qui ricorrersi ad una non debola analogia con la figura del difensore del vincolo, anch'egli parte pubblica. In assenza di una posizione

Ciò premesso, sembra opportuno, ai fini processuali, determinare a pieno le capacità di cui godono le parti. In tal senso l'attenzione sarà concentrata sulla parte privata dell'attore, per una duplice ragione:

- in primo luogo, perché le capacità e i diritti del promotore di giustizia gli derivano direttamente dalla legge;
- in secondo luogo, perché questo permetterà di valutare i rapporti intercorrenti tra l'attore e il postulatore della causa⁹³.

Per fare ciò, si considerino due piani o livelli.

Il primo livello, che potremmo definire *sostanziale*, consiste nella capacità giuridica di qualsiasi persona, fisica o giuridica: l'attitudine ad essere titolare di diritti (e di doveri), di avere cioè un patrimonio giuridico, che in questo contesto è rappresentato da diritti contenziosi in senso stretto⁹⁴. Nel diritto canonico tale capacità giuridica sostanziale compete esclusivamente a coloro che sono persone in tale ordinamento a norma del can. 96, vale a dire a coloro che sono battezzati⁹⁵ ovvero a coloro che, nell'ordinamento, godono di personalità giuridica, a norma del can. 114 §1⁹⁶. Questo rappresenta un presupposto essenziale⁹⁷.

dialettica tra le parti circa la nullità del matrimonio, egli funge da vera parte convenuta, rappresentando la Chiesa, chiamata in giudizio (*in ius vocata*) a rispondere di una pretesa asserzione di nullità di un sacramento quale quello matrimoniale. Ad egli sono infatti riconosciuti diritti e doveri tipici delle parti, ivi incluso quello alla difesa. Cf., per esempio, G.P. MONTINI, «La nullità insanabile», 326-332.

⁹³ Ci rifaremo in parte a ciò che è stato già anticipato nel Capitolo I ed alla distinzione dottrinale di Arroba Conde, introducendo però concetti processuali più tradizionali. Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 243-252. Cf. anche J. LLOBELL, «Il patrocinio forense», 439-441; ID., «Le parti, la capacità processuale e i patroni», 69-97.

⁹⁴ Esiste anche una capacità sostanziale di tipo amministrativo, contenzioso-amministrativo e contenzioso-penale, ma che non si affronteranno in questa sede. Se ci rifacessimo alla distinzione statutale tra diritto civile, penale ed amministrativo, tali diritti si riferirebbero al primo.

⁹⁵ Nel diritto matrimoniale, per esempio, questo coincide con il diritto in capo ai coniugi, di veder definita, dinanzi a Dio, alla Chiesa ed alla comunità, la condizione del proprio matrimonio, se esso cioè sia nullo o meno.

⁹⁶ «Personae iuridicae constituuntur aut ex ipso iuris praescripto aut ex speciali competentis auctoritatis concessione per decretum data, universitates sive personarum sive rerum in finem missioni Ecclesiae congruentem, qui singulorum finem transcendit, ordinatae».

⁹⁷ Un concetto che in tal senso potrebbe aiutare a capire meglio l'argomento è quello di "titolarità": per esperire un'azione bisogna essere titolari di quel diritto. Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 243.

Il secondo livello, che potremmo definire *giudiziale*, trae origine dal primo e consiste in una duplice capacità o *legitimatio*:

- *legitimatio ad causam*: che si divide a sua volta in:
 - 1) *legitimatio ad causam activa*: si tratta della capacità di porre azioni in giudizio (ad. es. un'azione matrimoniale, un'azione possessoria), che competono propriamente all'attore⁹⁸;
 - 2) *legitimatio ad causam passiva*: si tratta della capacità di resistere in giudizio a quell'azione posta, che è propria del convenuto⁹⁹;
- *legitimatio ad processum* (o *capacitas in iudicio standi*): indica propriamente la capacità di stare in processo, cioè di porre degli atti generali¹⁰⁰ relativi al processo (supponiamo ad esempio procedere alla nomina di un avvocato o procuratore, rinunciare all'istanza) per la causa introdotta.

Solitamente la *legitimatio ad causam* e quella *ad processum* coincidono, nel senso che chi può proporre un'azione, potrà anche compiere materialmente gli atti per poterla portare avanti¹⁰¹.

Tuttavia, nel caso di minori, interdetti o *amentes*, questa coincidenza non si dà¹⁰². Una eccezione all'eccezione è data «in causis spiritualibus

⁹⁸ «Attore o parte attrice, in senso lato, è qualsiasi persona tra i litiganti che chieda o proponga al giudice di esaminare una questione relativa alla causa. In senso stretto, attore è soltanto il litigante che per primo ha chiesto l'intervento del giudice presentando il libello e la questione principale che è di suo interesse». M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 239. Cf. anche la definizione del Roberti: «*facultas certam actionem proponendi* [...]». F. ROBERTI, *De Processibus*, I, 588.

⁹⁹ «*Facultas cert[ae] action[i] respondendi*». F. ROBERTI, *De Processibus*, I, 588. A titolo di esempio, nel diritto matrimoniale, un uomo che accusi il suo matrimonio di nullità per la presenza di una simulazione parziale in capo alla donna, godrà di *legitimatio activa ad causam*, cioè a proporre l'*actio nullitatis* di questo matrimonio, mentre la moglie godrà di *legitimatio passiva ad causam*, cioè a poter presentare le proprie difese a riguardo. Il discorso esula qui da un'eventuale azione riconvenzionale.

¹⁰⁰ Per la qualifica di "generale", cf. *infra*.

¹⁰¹ Un coniuge che accusi la nullità del proprio matrimonio, potrà procedere egli stesso con la nomina di un avvocato (ovvero agire personalmente), con cui poter portare avanti l'azione di nullità ovvero potrà, eventualmente, rinunciare all'istanza. Nel caso delle persone giuridiche, esse agiscono mediante un rappresentante, che solitamente è lo stesso presidente.

¹⁰² «*Minores et ii, qui rationis usu destituti sunt, stare in iudicio tantummodo possunt per eorum parentes aut tutores vel curatores, salvo praescripto §3*». Can. 1478 §1. In un'azione possessoria, per esempio, quella in cui cioè si rivendica il possesso di un bene, se a rivendicare il bene sia un minore nei confronti di un maggiorenne, il minore avrà sì *legitimatio ad causam activa*, cioè la capacità di proporre l'azione possessoria,

et cum spiritualibus conexis»¹⁰³, in cui un minore, che abbia compiuto l'età di quattordici anni, potrà stare in giudizio senza l'intervento dei genitori o del tutore.

Naturalmente, come nel caso della capacità sostanziale, anche tale capacità giudiziale compete per natura a coloro che sono persone, cioè ai battezzati nella Chiesa cattolica, ovvero a chi gode di personalità giuridica, mediante i suoi legittimi rappresentanti.

La normativa del can. 1476, tuttavia, estende queste due legittimazioni in capo non solo ai battezzati, ma anche ai non battezzati ed ai battezzati acattolici¹⁰⁴. Il disposto presenta alcune difficoltà dottrinali in quanto, in tal modo, presuppone che essi abbiano riconosciuta una capacità giuridica sostanziale all'interno dell'ordinamento canonico, che per natura è attribuita in virtù del battesimo.

La norma sembrerebbe rifarsi ad un *responsum* dell'8 gennaio 1973 della Pontificia Commissione per l'interpretazione dei decreti del Concilio, in cui veniva abrogata la disposizione del 27 gennaio 1928 della Congregazione del Sant'Offizio – e ripresa nella *Provida Mater* – in cui si stabiliva che gli acattolici, battezzati e non, non potessero agire in giudizio, se non con la licenza della Congregazione per la Dottrina della Fede¹⁰⁵. In quest'ottica, il prescritto sembrerebbe abbracciare maggiormente le cause matrimoniali. Tuttavia non si può escludere un'e-

ma non *legitimatio ad processum*. In altre parole, per il fatto di essere minore, non gli è permesso stare in giudizio e porre atti giudiziali. Dovrà pertanto avvalersi di un tutore, che agisca processualmente a nome proprio, presenti il libello, ecc. Caso analogo si verificherebbe con un *amens*, cui spetterebbe comunque un diritto di possesso, e quindi la capacità di farlo valere mediante un'azione, ma non avrebbe facoltà di porre concretamente gli atti giudiziali.

¹⁰³ Can. 1478 §3.

¹⁰⁴ «Quiibet, sive baptizatus sive non baptizatus, potest in iudicio agere; pars autem legitime conventa respondere debet». Can. 1476.

¹⁰⁵ «Patres Pontificiae Commissionis Decretis Concilii Vaticani II interpretandis, proposito in plenario coetu quod sequitur dubio, respondendum esse censuerunt ut infra: D. - Utrum, attentis decretis Concilii Oecumenici Vaticani II, atque prae oculis habitis Constitutione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*, diei 15 augusti 1967, et Litteris Apostolicis *Causas Matrimoniales*, diei 28 martii 1971, vigeat adhuc responsum S.S.C.S. Officii diei 27 ianuarii 1928, et art. 35, §3 Instructionis S. Congregationis de disciplina Sacramentorum *Provida Mater*, diei 15 augusti 1936, vi cuius acatholici, sive baptizati sive non baptizati, actoris partes agere in causis matrimonialibus nequeunt, nisi de licentia S. Congregationis pro Doctrina Fidei, singulis in casibus impetranda. R. - *Negative*, seu amplius non vigeat». PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEI DECRETI DEL CONCILIO, *Responsum*, 8 gennaio 1973, 59. Cf. anche G.P. MONTINI, *De iudicio contentious ordinario*, I, 368.

stensione ad altre cause, a meno che non sia espressamente detto diversamente, e questo perché il disposto è introdotto nella *Pars I De iudiciis in genere*. Si tratterebbe allora di «una capacità indiretta, mediata dal rapporto con un battezzato, o comunque dall'interesse ad ottenere una risoluzione che abbia effetti giuridici nell'ambito dell'ordinamento della Chiesa [...]»¹⁰⁶.

Vi è infine un terzo livello, che definiremo *postulatorio*, non sempre ben chiaro nella dottrina e che tende a generare confusione nel piano applicativo, soprattutto in riferimento alla capacità di stare in giudizio.

Lo *ius postulandi* potrebbe infatti essere definito come un'applicazione pratica, ovvero meramente processuale, della *legitimatio ad processum*, vale a dire come «la capacità di porre personalmente gli atti processuali dinanzi al giudice»¹⁰⁷. Durante un processo, infatti, per il suo normale svolgimento, sarà necessario porre determinati atti che il giudice possa prendere in esame, quali la richiesta di acquisizione di nuove prove, l'istanza di rigetto delle prove dell'altra parte, la difesa vera e propria.

Ora, la difficoltà principale nell'inquadrare la distinzione tra i due concetti – capacità di stare in giudizio (o *legitimatio ad processum*) e capacità postulatoria (o *ius postulandi*) – risiede, in primo luogo, nella difficile definizione di “atto” che la parte può emettere. Infatti, quando si parlava di *legitimatio ad processum*, la si definiva come la capacità di porre degli atti generali relativi al processo stesso, mentre si è definito lo *ius postulandi* come la capacità di porre atti processuali dinanzi al giudice. Ebbene, esistono degli atti, *generali* appunto, che può porre solo la parte in quanto tale, e che le attribuiscono in concreto la capacità di stare in giudizio, quali: la nomina di un avvocato, la proposta dei termini della contestazione della lite, la facoltà di deporre personalmente in giudizio e di rispondere personalmente ogni qualvolta nella legge si rinvenga la clausola «*auditis partibus*» o simili¹⁰⁸, la rinuncia all'istanza. Esistono poi degli atti specifici, cioè meramente processuali, i quali spettano prettamente all'avvocato, ovvero alla parte che non necessita di avvocato: presentazione del libello, istanze per l'acquisizione di nuove prove, stesura della difesa, ecc.

Quindi, nonostante la rilevanza ai fini pratici, esso si pone in un piano concettualmente inferiore rispetto alla capacità sostanziale e a quella

¹⁰⁶ In nota, M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 245.

¹⁰⁷ M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 251.

¹⁰⁸ Cf., per il processo contenzioso ordinario, i cann. 1451 §1; 1469 §2; 1582; 1589; 1591; 1597; 1600 §1, 2°; 1616 §1. Per il processo matrimoniale, cann. 1683 e 1690, così come modificati dal m.p. *MIDI*.

giuridica, che direttamente e principalmente competono alle parti in quanto tali.

Una seconda difficoltà risiede inoltre nel fatto che in alcuni processi *legitimatio ad processum* e *ius postulandi* possono coincidere, in altri no. Infatti, occorre distinguere tra:

- *ius postulandi* diretto: la parte può porre direttamente tutti gli atti processuali;
- *ius postulandi* mediato: la parte, fatta salva la sua capacità di stare in giudizio, pone atti processuali mediante un suo rappresentante (rappresentanza tecnica), tramite cioè un procuratore o un avvocato. A sua volta tale rappresentanza può essere:
 1. necessaria: quando la legge impone che la parte debba servirsi di un rappresentante tecnico¹⁰⁹;
 2. facoltativa: quando la parte può porre personalmente gli atti processuali, ma decide di nominare un procuratore e un avvocato¹¹⁰.

Per praticità ci avvarremo di due esempi, uno del diritto matrimoniale e uno di applicazione concreta alle cause di canonizzazione.

Nel primo caso, il coniuge detiene tre livelli o capacità:

- la capacità giuridica sostanziale: egli, in quanto coniuge, ha titolarità sul suo matrimonio, nel senso che detiene il diritto di godere di quel contratto che è il matrimonio stesso¹¹¹;
- le due capacità giudiziali:

¹⁰⁹ Per esempio nelle cause penali o nelle cause di bene pubblico, con eccezione delle cause matrimoniali. Cf. can. 1481 §§2-3. Per la questione dell'obbligo dell'avvocato anche in caso di assenza dell'accusato, cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 422-423. Una ennesima difficoltà, almeno apparente, è posta dal Codice stesso quando, accanto alle situazioni penali e di bene pubblico, nello stesso par. 3 stabilisce che anche il minore per agire ha bisogno di un avvocato (rappresentante tecnico). Questo è vero, senza dubbio, ma sembra esserci confusione anche qui tra la *legitimatio ad processum* e la *capacità postulatoria*. Un minore infatti non solo non potrà porre gli atti processuali specifici (capacità postulatoria), ma non gode neanche della facoltà di stare in giudizio (*legitimatio ad processum*). Quindi, egli avrà bisogno dei genitori (che esercitano la patria *potestas*) o, in loro assenza, di un tutore legale, i quali però, a loro volta, necessiteranno di un procuratore o avvocato nei casi stabiliti dal diritto.

¹¹⁰ Per la distinzione, cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 251; J. LLOBELL, «Il patrocinio forense», 442.

¹¹¹ Una visione simile è riduttiva se applicata all'istituto sacramentale del matrimonio, come segno dell'Alleanza tra Cristo Sposo e la Chiesa, ma ci serve per inquadrarlo ai fini squisitamente giuridici.

1. la *legitimatio ad causam*: essendone titolare, ha anche il diritto di porre un'azione di nullità, qualora abbia elementi a sostegno di una tale azione¹¹²;
2. la *legitimatio ad processum*: potendo porre tale azione, è pienamente "titolare" anche di tale azione, agendo a nome proprio e non avendo bisogno di curatori o tutori;

A queste si aggiunge, infine, la capacità postulatoria: dinanzi al giudice, può porre anche gli atti più specificamente processuali, come la presentazione del libello o la difesa, fatta salva la possibilità di nominare un patrono di fiducia¹¹³.

Nelle cause di canonizzazione, l'attore gode di:

- una capacità sostanziale: in quanto «quilibet e populo Dei [persona fisica] aut christifidelium coetus ab ecclesiastica auctoritate admissus [persona giuridica]»¹¹⁴ è titolare di un diritto, di adire cioè l'autorità.
- le due capacità giudiziali:
 1. la *legitimatio ad causam*: tale attore, avendo capacità sostanziale, può proporre materialmente l'azione;
 2. la *legitimatio ad processum*: gode della capacità di porre atti generali in relazione all'azione stessa, quali la nomina del postulatore o l'eventuale rinuncia all'istanza.

In tali cause, tuttavia, l'attore non gode dello *ius postulandi*, in quanto può agire in processo solo «per postulatorem legitime constitutum».

¹¹² Can. 1674 §1, 1°.

¹¹³ Un'eccezione si riscontra, per esempio, presso il Tribunale della Rota Romana, in cui vige solitamente l'obbligo di costituzione di un patrono. Cf. ROTA ROMANA, *Normae Rotae Romanae Tribunalis*, art. 53 §2.

¹¹⁴ NS 1, a. Da notare che la normativa, implicitamente, vieta ad un non battezzato o battezzato acattolico di potersi costituire come attore. Non sarebbe invece proibita una loro partecipazione all'interno del *coetus* attoreo costituito. Di norma l'attore è quindi soltanto uno, come singolo o come *coetus* costituito *ad hoc*. Nella prassi della Congregazione, si è anche accettata la costituzione di più attori che agissero con l'intento comune, ma mantenendo una loro distinzione giuridica con incarichi distinti, come nel caso di Madre Teresa di Calcutta. In questo caso, previo un accordo informale tra di essi, hanno apposto la loro firma al mandato procuratorio i Superiori Generali delle Suore Missionarie della carità, dei Fratelli Missionari della carità di vita attiva, dei Fratelli Missionari di vita contemplativa e dei Padri Missionari della carità. Cf. *Mandato Procuratorio*, Prot. 2266-13/01.

2.3.2 *De procuratoribus ad lites et advocatis seu de postulatoribus*

La figura del postulatore detiene, come lo stesso nome suggerisce, lo *ius postulandi* dinanzi al vescovo, in fase diocesana, ed alla Congregazione, in fase romana, tale da permettergli di compiere tutti quegli atti necessari allo svolgimento della causa.

La sua nomina avviene per mandato da parte dell'attore¹¹⁵, parte in causa che introduce l'azione ma che, mancando della capacità postulatoria, non può materialmente compiere tutti gli atti processuali.

Il postulatore, da un punto di vista giudiziale, è un vero e proprio *procurator ad lites*¹¹⁶:

- fino al XVI-XVII sec., nei documenti ufficiali, era denominato *procurator*¹¹⁷;
- il CIC 17, al can. 2004 §1, stabiliva che l'attore potesse agire per sé o tramite *procuratore*; nel paragrafo seguente, quindi concettualmente legato al primo, si definisce chi sia il postulatore;
- è la stessa *SM* a definirlo come procuratore¹¹⁸;
- egli rappresenta a tutti gli effetti la parte, essendone quasi un “alter-ego”¹¹⁹ e, in quanto tale, a lui vengono notificati gli atti ed è lui a presentare il supplice libello;
- come nel caso dei procuratori rotali¹²⁰, la *SM* prescrive l'obbligo della residenza in diocesi, in fase diocesana, o a Roma, in fase romana¹²¹;
- come per la normativa codiciale sui procuratori¹²², la *SM* prescrive la costituzione di un solo postulatore, salva poi la possibilità di quest'ultimo di nominare vice-postulatori, che possono agire solo in fase diocesana¹²³.

Oltre alla figura di procuratore, assume di fatto anche quella di avvocato, dal momento che è suo compito quello di presentare le prove, do-

¹¹⁵ NS 2, a-b. La sua nomina deve essere approvata dal vescovo e, in seguito, dalla Congregazione. Cf. *SM*, artt. 13 §1 e 15 §2.

¹¹⁶ Cf. R. RODRIGO, «La figura del Postulatore», 215.

¹¹⁷ Cf. A. MITRI, *De figura iuridica Postulatoris*, 49.

¹¹⁸ «L'attore, con un mandato redatto a norma del diritto, nomina un *procuratore*, ossia il postulatore per la fase diocesana o eparchiale della causa». *SM*, art. 12 §1. Il corsivo è nostro.

¹¹⁹ Si ricorda comunque che per degli atti di importanza maggiore, quali la rinuncia per esempio, ha bisogno di un mandato speciale.

¹²⁰ Cf., ad esempio, ROTA ROMANA, *Normae Rotae Romanae Tribunalis*, art. 48 §3.

¹²¹ *SM*, art. 15 §§1-2.

¹²² Cf. can. 1482 §1.

¹²³ Cf. *SM*, artt. 12 §1 e 16.

cumentali e testimoniali, di rispondere a eventuali richieste o delucidazioni da parte del promotore di giustizia, di richiedere un supplemento di istruttoria, se necessario, dopo la pubblicazione degli atti e può, personalmente o mediante un collaboratore esterno, redigere la *positio*, rispondendo ad eventuali difficoltà sollevate durante lo studio di merito della causa presso la Congregazione¹²⁴.

Egli può dunque essere definito come:

la persona fisica che, munita di legittimo mandato e approvata dalla autorità ecclesiastica competente, rappresenta l'attore, tratta la causa davanti al Tribunale diocesano e/o davanti alla (Sacra) Congregazione per le Cause dei Santi; difende personalmente, o per mezzo di altri, gli interessi della medesima; e collabora con l'autorità ecclesiastica nell'accertamento della verità¹²⁵.

Quanto a quest'ultimo dovere (l'accertamento della verità) occorre precisare una cosa: è ovvio che egli, rappresentando una comunità di fedeli, è anche in un certo senso un difensore del bene pubblico e, dovendo accertare la verità, per ciò stesso sembrerebbe svolgere quasi lo stesso ruolo del promotore di giustizia. La stessa *SM*, infatti, definisce il suo incarico in questi termini: «Il postulatore è tenuto ad agire nell'interesse superiore della Chiesa e, pertanto, a ricercare la verità con coscienza e onestà, evidenziando le eventuali difficoltà, onde evitare anche la necessità di successive ricerche che ritardano il prosieguo della causa»¹²⁶, quasi attribuendogli una posizione neutrale. Ciò è vero, in un certo senso. Tuttavia, sulla scorta di quanto è stato esposto in precedenza, egli rappresenta comunque la parte e difende pertanto una "posizione" in ragione allo stesso oggetto. Sarà dunque suo incarico, nei limiti del lecito, della morale e della ragione¹²⁷, ricercare tutte quelle prove o, in generale, tutti quegli elementi difensivi a sostegno della

¹²⁴ Cf. R. RODRIGO, «La figura del Postulatore», 216. Come è stato fatto presente nel Cap. II, prima della nuova legislazione, la figura di procuratore corrispondeva a quella del postulatore, il quale agiva presso i tribunali competenti rappresentando l'attore, teneva una rendicontazione di bilancio, esibiva i nomi dei testi e i documenti al tribunale e presentava gli articoli dell'interrogatorio al promotore della fede (cf. cann. 2004-2008 CIC 17); a svolgere la figura dell'avvocato erano invece gli stessi avvocati delle cause dei santi – cui si richiedevano il titolo di avvocato rotale ed un apposito tirocinio (cf. cann. 2018 CIC 17) – responsabile della trattazione della causa sotto il profilo contenutistico, nella presentazione di argomenti a favore delle virtù o del martirio e nelle *responsiones* alle *animadversiones* del promotore della fede (cf. can. 2106 CIC 17).

¹²⁵ R. RODRIGO, «La figura del Postulatore», 216.

¹²⁶ *SM*, art. 17 §3.

¹²⁷ Cf. il «rationabiliter» del can. 1432.

posizione attorea, che avvalorino il “fatto” dell’esercizio eroico della virtù, del martirio ovvero del miracolo, rispondendo a tutte le difficoltà eventualmente sorte¹²⁸.

Alla luce di ciò, si comprende dunque la sua fondamentale presenza all’interno della causa e, di conseguenza, anche l’esigenza di una preparazione generale e completa «in theologia, iure canonico et historia, sicut etiam in praxi Congregationis de Causis Sanctorum»¹²⁹. Il postulatore deve essere inoltre maggiorenne, cattolico¹³⁰ e godere di buona fama. Può essere laico¹³¹, chierico ovvero membro dello stesso Istituto, Società o Associazione (clericali o laicali) che promuove la causa¹³². È tenuto chiaramente a rispettare la deontologia professionale tipica di ciascun avvocato o procuratore¹³³, non potendo per esempio «emere litem, sibi de immodico emolumento [...] pacisci»¹³⁴ ovvero «ob dona aut pollicitationes aut quamlibet aliam rationem suum officium prod[ere]»¹³⁵. In tal caso sono passibili di provvedimenti disciplinari, penali, di risarcimento

¹²⁸ Cf. J.L. GUTIÉRREZ, «El postulador y la Instrucción “*Sanctorum Mater*”», 88.

¹²⁹ *NS* 3, a; *SM*, art. 12 §4. Data la delicatezza della materia, autori come il Rodrigo auspicano una rivalutazione e (re)istituzione della figura degli avvocati delle cause dei santi, almeno per la stesura della *positio*, cosa che d’altra parte auspicava anche il Regolamento del 1983 e del 2000. Cf. R. RODRIGO, «La figura del Postulatore», 217. Cf. anche CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Regolamento*, art. 10. Secondo il Porsi, tale Albo non sarebbe più presente all’interno della Congregazione. Infatti, benché citati nel Regolamento del 1983, nella *PB* all’art. 183, nel m.p. *Iusti Iudicis* del 1988 all’art. 1 («Praeter Advocatos Rotaes et pro causis Sanctorum [...]») e successivamente nel Regolamento del 2000, non vi è traccia di loro all’interno della *DPM*. Inoltre, nello stesso Regolamento del 1983 (ripreso letteralmente in quello del 2000), si precisava: «Come collaboratori siano preferiti gli Avvocati, nominati in tale ufficio prima dell’entrata in vigore della Cost. Apost. *Divinus perfectionis magister*». Questo indica, di fatto, che dopo il 1983 non vi sia più stata una nomina in tal senso.

¹³⁰ Per il tenore dei dispositivi delle *NS* e della *SM*, oltre che la stessa *natura rei*, riteniamo non si possa fare eccezione al requisito di essere cattolico, come prevede invece il can. 1483.

¹³¹ Il CIC 17 vietava la nomina per coloro che non fossero sacerdoti. Cf. can. 2004 §3 CIC 17. Con la riforma, tutti gli schemi precedenti alla *DPM* ed alle *NS* consentivano la nomina di un laico. Cf. A. LÓPEZ BENITO, *Las causas de canonización*, 69-70.

¹³² Nel qual caso si potrà procedere alla nomina di un postulatore generale che, mediante un mandato generale, svolga stabilmente l’incarico di postulatore per tutte le cause della persona giuridica cui appartiene. Cf. *SM*, art. 15 §3.

¹³³ Non esiste un codice deontologico preciso, ma una deontologia generale è possibile ricavarla dalle varie prescrizioni, sia codicali (processuali e penali), che della normativa peculiare. Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 423-425.

¹³⁴ Can. 1488 §1.

¹³⁵ Can. 1489.

dei danni¹³⁶ o anche soggetti a rimozione ad opera del vescovo *ex officio* ovvero, come prevede il can. 1487, ad istanza della parte o anche dalla stessa Congregazione.

3. *Pars dynamica*

Una volta esaminati i principi generali che reggono il processo, in questa seconda parte si affronteranno le fasi salienti che lo compongono, descrivendone nella pratica come si attua la dinamica processuale nelle cause di canonizzazione.

Metodologicamente è opportuno fare alcune premesse.

La prima, di carattere “redazionale”. Si procederà suddividendo la materia nei quattro punti già descritti e indicati dalla dottrina (costitutivo, istruttorio, dibattimentale/valutativo e decisionale). Per quanto possibile, si cercherà di analizzare sinteticamente la procedura, per un duplice motivo:

¹³⁶ In tal senso, risulterebbe molto utile il disposto dell'art. 111 DC. In esso, al §1, viene stabilito infatti il ricorso a vere e proprie sanzioni penali (*iusta poena*) nel caso di abuso di potere, corruzione, di delitto di falso, ecc.; al §2 si stabilisce invece il ricorso a provvedimenti disciplinari (sempre ad opera del vescovo o della Congregazione) nei casi di *imperitia*, *neglegentia*, *bona fama amissa*, *abusus*; il §3 dispone anche l'azione risarcitoria in caso di danni procurati. Cf. DC, art. 111. Cf. anche M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 279-282; G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, I, 423-425. Recentemente, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, a seguito di denuncia, procedeva in via disciplinare avverso un avvocato rotale per immodico emolumento, decretando in ultima analisi la sospensione per un anno «ab exercitio muneris advocati atque procuratoris [...] sive quoad Album Advocatorum Rotae Romanae sive quoad cetera Tribunalia Ecclesiastica» (cf. STSA, decretum, 20 gennaio 2012, Prot. N. 43730/10 VT), confermato con decreto del 25 maggio, a seguito di presentazione di nuova documentazione. La richiesta di trasferimento di denaro presso un conto dell'Istituto di Opere di Religione (di 30.000 dollari) veniva avanzata su base sia di attività di consulenza protratte per due anni, ancorché non prettamente giudiziali, sia per eventuali future spese relative ad una causa di canonizzazione da introdurre (la Congregazione delle Cause dei Santi confermava, in data 12 settembre 2011, di non rilevare nel proprio archivio alcuna informazione relativa alla causa *de qua* [cf. CCS, lettera, 12 settembre 2011, Prot. VAR. N. 6916/11]). La competenza della Segnatura si segnalava non tanto per «exercitium muneris iudicialis» né, tanto meno, in virtù del suo *munus* di postulatore, bensì per la violazione di norme deontologiche e per l'*amissio bonae famae*, «quae re vera sumitur et extinguatur etiam ratione habita modi agendi in omnibus campis [...] in agro consiliis dandis usque ad ambitum stricte iudiciale». In altre parole la competenza veniva sì ad estendersi in pratica ad un ambito riguardante le cause di canonizzazione, ma «sub respectu necessariae vitae honestatis, qua pollere debet Advocatus Rotalis».

- la dottrina ha avuto una proliferazione tale, da rendere superflua o meramente ripetitiva la descrizione del processo in ogni sua fase¹³⁷;
- l'intento del presente studio non consiste in una descrizione processuale, ma nell'evidenziare l'applicazione, esplicita o implicita, al Codice e, in particolare, al contenzioso ordinario.

La seconda premessa necessaria consiste nel descrivere quale sarà l'oggetto proprio del processo che si andrà a descrivere. I fatti da dichiarare sono essenzialmente due: l'esercizio eroico delle virtù o il martirio da una parte, ed il miracolo, necessario, dall'altra. Nelle pagine seguenti, si tratterà il processo riferendosi esclusivamente, per scelta pratica, *super virtutibus*. Chiaramente sarà necessario trattare i miracoli in quanto *condicio sine qua non*, ma li si tratterà, giuridicamente, come prova necessaria, attuata mediante causa incidentale¹³⁸.

In terzo luogo, sempre ai fini pratici, si tralascerà la normativa circa la beatificazione e canonizzazione equipollente¹³⁹.

Inoltre, seppur presenti ed utili, si tralasceranno i rimandi ai dispositivi del CCEO, essendo nostro interesse inquadrare la legislazione all'interno dell'ordinamento processuale latino.

Infine, tenendo conto della distinzione tra cause recenti e cause antiche¹⁴⁰, si tratterà l'*iter* di una causa recente, per il semplice fatto che in essa vengono messe in evidenza non solo le prove documentali, ma anche quelle testimoniali.

¹³⁷ Cf. E. APECITI, «Le nuove norme per le cause di canonizzazione», 257-274; S. CORRADINI, «La censura en las causas de canonización», 127-139; J.L. GUTIÉRREZ, «Desarrollo de las sesiones en la instrucción de la causa», 111-121; ID., «Il processo istruttorio diocesano», 203-236; ID., «La Comisión histórica y su cometido», 102-109; ID., «La metodología nelle cause di canonizzazione», 66-69; ID., «La proclamazione della santità», 526-529; ID., «Modo di procedere nella Congregazione delle cause dei Santi», 243-247; ID., «Note di commento», 599-611; M.B. MEINARDI, *La natura giuridica*, 88-106 e 117-130; W. HILGEMAN, «Le Cause di beatificazione», 305-330; G. MARTINELLI, «Procedura di canonizzazione», 14-21; L. PORSI, «Cause di canonizzazione e procedura», 377-398; R.J. SARNO, «Elementos preliminares», 27-52; E. ZANETTI, «Procedura di canonizzazione», 44-60.

¹³⁸ In quel contesto, verrà spesa qualche parola riguardo al processo *super miro*, come mezzo attraverso il quale «probare probationem».

¹³⁹ Cf. SM, art. 33; can. 2125 §1 CIC 17.

¹⁴⁰ «Una causa è recente quando le virtù o il martirio del servo di Dio possono essere provati mediante le deposizioni orali di testi oculari». SM, art. 29 §1. «Una causa è antica quando le prove relative alle virtù in specie o al martirio del servo di Dio si desumono solo da fonti scritte, in quanto mancano i testi oculari sull'eroicità delle virtù o sul martirio del servo di Dio». SM, art. 30 §1.

3.1 *Fase costitutiva (seu praeliminaris)*

3.1.1 *De libello litis introductorio*

«Nemo iudex sine actore». Il brocardo, di antica origine, ricorda la già menzionata necessità che qualcuno si costituisca attore; che egli, dotato di capacità giuridica sostanziale e giudiziale, esperisca l'azione e che infine, esercitando direttamente o mediatamente lo *ius postulandi*, adisca l'autorità giudiziaria per istruire la causa di cui ha legittimo interesse.

La normativa peculiare sulle cause dei santi fa suo questo principio, stabilendo che il postulatore, a nome dell'attore, dovrà presentare al vescovo il supplice libello «con [il] quale chiede l'inizio della causa»¹⁴¹. L'articolo dell'istruzione fa esplicito riferimento, in nota, al can. 1501¹⁴², attribuendo alla natura del libello la stessa che nel giudizio contenzioso. Il rimando operato al canone risulta tuttavia curioso, in quanto nel testo codiciale si legge semplicemente «petitio» e non il termine «libellu[s]» esplicitato al canone seguente¹⁴³. Ciò potrebbe prestarsi ad una duplice interpretazione:

- il fatto che si sia voluto far leva maggiormente sulla *petitio iudicialis* in quanto tale, più che sulla forma scritta del libello;
- il fatto che si sia voluto evitare, *ipsa natura rei*, la clausola «qui aliquem convenire vult» del can. 1502, che avrebbe indotto a pensare ad un normale processo contenzioso in cui vi siano il giudice e le due parti private.

La seconda interpretazione non sembra in realtà reggere poiché, in virtù della natura pubblica del promotore di giustizia, è l'intera Chiesa ad essere «convenuta» per rispondere all'azione, quindi, propriamente, vi è un convenuto ed una «*vocatio in ius*».

Perciò, alla luce di ciò, sembra più plausibile la prima ipotesi, che l'attenzione cioè sia concentrata più sulla natura del libello che sulla sua forma. D'altra parte la forma del supplice libello consiste semplicemente in una traduzione scritta della *petitio iudicialis*¹⁴⁴.

¹⁴¹ SM, art. 25 §1. Cf. anche NS 9, a-b.

¹⁴² «Iudex nullam causam cognoscere potest, nisi petitio, ad normam canonum, proposita sit ab eo cuius interest, vel a promotore iustitiae». Can. 1501.

¹⁴³ «Qui aliquem convenire vult, debet libellum competentis iudici exhibere, in quo controversiae obiectum proponatur, et ministerium iudicis expostuletur». Can. 1502.

¹⁴⁴ Data la presenza del postulatore non si poteva certamente invocare il can. 1503, che prescrive l'ammissione del giudice di una domanda orale, presupponendo un impedimento da parte dell'attore.

Quanto alla sua presentazione, nelle cause recenti non potrà essere presentato prima dei cinque anni dalla morte del servo di Dio e non oltre i trenta¹⁴⁵. Si tratta in entrambi i casi di norme prudenziali, in quanto il primo termine serve ad indicare che la fama di santità si sia consolidata *post mortem* e che la pretesa di canonizzazione non sia stata semplicemente un “fuoco fatuo”; il secondo termine è parimenti prudentiale, nel senso che serve ad evitare, indicativamente, una eventuale presenza di frode da parte di un attore che voglia iniziare la causa¹⁴⁶.

In quanto *petitio iudicialis*, il libello deve contenere due elementi:

- il *petitum*: il postulatore deve indicare materialmente cosa chiede al vescovo, vale a dire la canonizzazione di quel determinato servo di Dio¹⁴⁷;
- la *causa petendi*: il fondamento giuridico sulla base del quale ciò si chiede¹⁴⁸. Nelle cause di canonizzazione, si potrebbe altresì riscontrare una seconda *causa petendi*, non prettamente giuridica, ma logica. Infatti si potrà chiedere la canonizzazione (e anche dimostrare nella richiesta) sulla base dell'importanza di tale causa ai fini della Chiesa («*causae momentum ecclesiale*»¹⁴⁹)¹⁵⁰.

¹⁴⁵ Cf. *SM*, artt. 25 §2 e 26 §1. Per le cause antiche, non esistono precise indicazioni. Ma, dal momento che la natura antica di una causa si determina in assenza di testi *de visu* (o comunque, in loro presenza, in una impossibilità di ricostruirne la vita), è plausibile che questo sia criterio utilizzato per la presentazione di un libello in una causa antica.

¹⁴⁶ La frode potrebbe esistere nell'attore stesso (supponiamo un Istituto che voglia vedere a tutti i costi il proprio fondatore canonizzato) ovvero nello stesso postulatore (supponiamo che, a fini di lucro, il postulatore convinca un attore a voler iniziare la causa).

¹⁴⁷ «[...] il postulatore, a nome dell'attore della causa, chiede ufficialmente al Vescovo competente di iniziare la causa sulle virtù o sul martirio del servo di Dio». *SM*, art. 36 §1.

¹⁴⁸ Nelle cause di canonizzazione, la *causa petendi* sarebbe costituita dagli artt. 31 §1 della *SM*, se si chieda l'introduzione della causa *super virtutibus* («Se si intenda provare l'eroicità delle virtù di un Servo di Dio, l'Inchiesta dovrà essere istruita *sulla vita, sulle virtù eroiche e sulla fama di santità e di segni*»); 31 §2 qualora la causa sia *super martyrio* («Se si intenda provare il martirio di un Servo di Dio, l'Inchiesta dovrà essere istruita *sulla vita, sul martirio e sulla fama di martirio e di segni*») ovvero, indirettamente, l'art. 38 qualora sia *super miro*. Cf. anche *DPM* 1; *NS* 33, a.

¹⁴⁹ Cf. *NS* 3, b.

¹⁵⁰ Tale «*momentum ecclesiale*» potrebbe essere rappresentato, nel caso della canonizzazione di un laico, dalla valorizzazione della stessa figura dei laici nella Chiesa, ovvero potrebbe trattarsi della valorizzazione di un esempio di umiltà o di dedizione ai poveri.

Inoltre, seguendo il can. 1504, cui direttamente rimanda la *SM*, dovranno essere presenti altri elementi essenziali:

- esprimere il giudice innanzi al quale la causa viene introdotta (nel qual caso il vescovo diocesano di competenza);
- i fatti, almeno sommari, che fondino la richiesta: si tratta di tracciare una linea biografica che, in via generale, descriva la figura del servo di Dio e l'esercizio in vita delle virtù in grado eroico o del martirio;
- le prove, almeno sommarie, per dimostrare il fatto¹⁵¹;
- la firma del postulatore, che agisce a nome dell'attore;
- il luogo in cui l'attore e il postulatore dimorano¹⁵².

Infine, il postulatore dovrà presentare un elenco di testi, la *notula testium*, disponibili ed utili per l'escussione circa la vita, l'esercizio delle virtù (o del martirio) e la fama di santità¹⁵³.

Come in ciascuna causa, il vescovo, in quanto giudice (almeno uditor), dovrà verificare che egli sia veramente competente in ragione dei titoli di competenza sopra esposti e che esista un *fumus boni iuris* relativo all'introduzione, che il libello cioè goda di fondamento giuridico almeno quanto alla fama di santità e segni¹⁵⁴.

Occorre, a tal proposito, tener presente alcune osservazioni. Il Titolo V della *SM*, che porta l'*inscriptio* di *Accettazione del libello*, prescrive che il vescovo, *iure proprio* ed a seguito di esame della presenza del *fumus boni iuris*¹⁵⁵, accetti il libello ovvero, se giudichi che il fondamento non sussista, lo respinga con decreto.

¹⁵¹ Nelle cause *de quibus* si prescrive l'annessione al libello, oltre alla citata biografia, anche di tutte le opere edite del servo di Dio. Esse faranno da base probatoria documentale.

¹⁵² Cf. *SM*, art. 36 §3; can. 1504, 3°.

¹⁵³ Cf. *SM*, art. 37, 3°.

¹⁵⁴ Si ricordi che, per molti secoli, il processo sull'eroicità delle virtù e sul martirio *in specie* veniva preceduto da un processo sulla fama, che costituiva una *condicio sine qua non* per procedere con la causa. Pur essendo questo venuto meno, in un discorso del 2006 alla Sessione Plenaria della Congregazione, Benedetto XVI sottolineò il fatto che «non si potrà iniziare una causa di beatificazione e canonizzazione se manca una comprovata fama di santità, anche se ci si trova in presenza di persone che si sono distinte per coerenza evangelica e per particolari benemeritenze ecclesiali e sociali». BENEDETTO XVI, All. alla Sessione Plenaria, 26 maggio 2006, 399. Cf. anche J.L. GUTIÉRREZ, «Note di commento», 598-599.

¹⁵⁵ L'esame pregiudiziale del *fumus boni iuris* non deve consistere in un *processus ante processum*, prassi d'altra parte recusata dalla giurisprudenza della Segnatura Apostolica, ma deve limitarsi ad un giudizio ipotetico: se, in altre parole, si desume

Questa fase sembrerebbe coincidere pienamente con quella codiciale dell'accettazione o reiezione del libello del can. 1505. Alcuni autori, a riguardo, hanno notato esservi una certa incoerenza, dal momento che il vescovo stesso è tenuto a compiere altri passi obbligatori per poter introdurre la causa, che sono posti redazionalmente dopo tale titolo¹⁵⁶. Egli dovrà infatti consultarsi con gli altri vescovi della Conferenza Episcopale, nazionale o regionale, e richiedere «il parere sull'opportunità di iniziare la causa»¹⁵⁷, nonché procedere, ottenuto questo parere, con la pubblicazione edittale del libello nella sua diocesi, al fine di chiedere a «tutti i fedeli [di] fornirgli notizie utili riguardanti la causa»¹⁵⁸. La stessa istruzione, d'altra parte, prescrive che, qualora emergessero in questa fase elementi contrari all'introduzione della causa e il postulatore non sia riuscito ad eliminare ogni dubbio a riguardo, il vescovo dovrà, con proprio decreto, stabilire che «la causa non possa procedere»¹⁵⁹.

Non si sottovaluti infine la richiesta del *nihil obstat* alla Congregazione delle Cause dei Santi da parte del vescovo, che le *NS* ponevano ad istruttoria iniziata¹⁶⁰, ma che l'istruzione pone, in ordine cronologico, nel Titolo VIII, dopo la pubblicazione edittale del libello¹⁶¹.

Ora, l'incongruenza risulterebbe dai fatti seguenti:

- l'art. 45 §1, raccomanda che il vescovo consulti la Congregazione «prima di accettare il libello di domanda del postulatore», quando la stessa normativa viene posta, redazionalmente, dopo il titolo *Accettazione del libello*;

che le prove sommarie addotte ed i testi potranno, in sede giudiziale, verificare l'eroicità della virtù, il martirio o la fama di santità. Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, II, 26-33. Cf. anche Decreto *coram Pompedda*, 12 giugno 1979, 4.

¹⁵⁶ Cf. A. LÓPEZ BENITO, *Las causas de canonización*, 115-116.

¹⁵⁷ Cf. *SM*, artt. 41-42.

¹⁵⁸ Cf. *SM*, art. 43-44.

¹⁵⁹ Cf. *SM*, art. 44 §2.

¹⁶⁰ Cf. *NS* 15, c. Ciò serviva ad evidenziare il fatto che il vescovo potesse istruire, *iure proprio*, una causa di canonizzazione.

¹⁶¹ Cf. *SM*, art. 45. Benché non obbligatoria, sembrerebbe in effetti, la soluzione migliore ai fini di economia processuale. Infatti, pur godendo il vescovo di autonomia propria nell'istruire una causa e pur non essendo la natura del *nihil obstat* quella di un permesso, ma di un vero nulla osta, una richiesta previa all'istruttoria eviterebbe il dispendio di energie, processuali ed economiche, qualora la Congregazione dovesse riscontrare elementi che insormontabilmente si oppongano alla causa. Il postulatore, infatti, troverebbe, in sede romana, una *reiectione in limine* degli atti istruttori, vanificando così l'intera fase diocesana.

- la consultazione con la Conferenza Episcopale e la pubblicazione del libello rientrerebbero nell'esame pregiudiziale di cui si accennava in precedenza¹⁶².

La prima incongruenza sarebbe risolta nel senso che l'istruzione raccomanderebbe la richiesta previamente all'accettazione, tenendo però salvo il diritto del vescovo di introdurre la causa prima della medesima richiesta¹⁶³. Non esisterebbe pertanto un'incoerenza logica nella redazione testuale.

La seconda incongruenza si spiegherebbe così: quell'indagine circa il *fumus* richiesta per l'accettazione del libello sarebbe già stata espletata dalle ricerche previe del postulatore circa la fama di santità, comunicate al vescovo. Questi, sulla base di tali indagini, potrà procedere con l'accettazione del libello e, in un secondo momento, con la consultazione con la Conferenza Episcopale¹⁶⁴ e la pubblicazione editale del libello.

A questo punto, potrebbero darsi due *reiectiones* del libello:

- una *reiectio* vera e propria, al momento della presentazione del medesimo libello (art. 40 §2);
- una revoca del decreto di ammissione del libello, dopo aver consultato la Conferenza, aver pubblicato il libello e, eventualmente, aver consultato la Congregazione delle Cause dei Santi¹⁶⁵.

Quanto all'impugnazione del rigetto, si potrebbe ipotizzare un ricorso alla Congregazione¹⁶⁶ ovvero la ripresentazione del libello, inseren-

¹⁶² Così, per esempio, il Lopéz. Cf. A. LÓPEZ BENITO, *Las causas de canonización*, 116.

¹⁶³ «Fermo restando l'art. 40 § 1 [...]». *SM*, art. 45 §1. Si tratterebbe quindi solamente di un consiglio, non di un obbligo.

¹⁶⁴ «Accettato il libello di domanda, il vescovo dovrà chiedere alla Conferenza Episcopale [...]». *SM*, art. 41 §1.

¹⁶⁵ «Alcuni AA., data la natura ordinatoria del decreto di ammissione del libello, sembrano ammettere la revocabilità dello stesso [...] Il vantaggio di questa possibilità si avrebbe “quotiens initio litis defectus ipsius actionis parti actrici in iudicio opponitur ac probatur”, “cum defectu huiusmodi prosecutio causae haud dubie impediatur”». G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, II, 41-42. L'autore cita un decreto *coram* Stankiewicz del 26 luglio 1996.

¹⁶⁶ Si riporta l'esempio di una causa, il cui libello veniva rigettato dal vescovo competente, con decreto del 12 gennaio 1964, sulla base di «two investigations [...] undertaken in the diocese of [...] predominantly negative». Agli inizi del 1986, il postulatore della causa presentava al nuovo vescovo succedutogli domanda circa la vigenza o meno di tale decreto, lettera da cui ottenne risposta affermativa. Dal 30 gennaio al 3 aprile 1987 lo stesso inviava alcune lettere presso alte autorità gerarchiche (Legato Apostolico, Prefetti della Congregazione per le Cause dei Santi, della Con-

do ulteriori prove sommarie o, eventualmente, aggiungendo nuovi testimoni.

3.1.2 *De citatione et de litis contestatione*

Sono questi due temi molto particolari, soprattutto se considerati in riferimento alle cause dei santi. Metodologicamente, verranno trattati insieme poiché, *prima facie*, essi non compaiono all'interno della normativa peculiare. Si tratta veramente di due elementi giudiziali non re-

gregazione per i Vescovi, della Congregazione per il Clero, della Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino), non escluso lo stesso Giovanni Paolo II e il Segretario di Stato, lamentando l'ingiustizia del decreto e facendo istanza per la revoca. La Congregazione per le Cause dei Santi, il 5 maggio 1987, rispondeva (cf. Prot. N. VAR. 2798/986) che, dopo aver ottenuto una relazione dal vescovo, non rilevava sufficiente fama di santità per introdurre la causa. Contrariato, il 31 ottobre dello stesso anno, il postulatore inviava nuovamente una lettera a Giovanni Paolo II (inoltrata anche agli altri Prefetti) specificando di non richiedere nulla «to introduce the Cause», ma solo «that this Decree must be immediately revoked», a cui però non seguì alcuna risposta. Nell'ottobre 1989, su suggerimento di un perito in diritto canonico, presentava al vescovo *remonstratio* (*sic!*) contro il decreto menzionato, senza alcuna risposta. L'11 maggio 1990, avviava un ricorso gerarchico presso la Congregazione del Clero, che si dichiarava però incompetente in materia (cf. Prot. 190109/I) e trasmetteva nel frattempo il materiale alla Congregazione per le Cause dei Santi. Il Dicastero, tuttavia, con lettera Prot. N. VAR. 2798/86 del 13 luglio 1991, rispondeva: «after serious and thorough consideration, it is the judgement of this Congregation, that in such a case there is no recourse against the aforementioned Decree». Il motivo era che «the Bishops in question followed meticulously the then existing legislation» e che «they arrived at the decision that no Cause for the Canonization of [...] was/is indicated». Il 25 novembre 1991, il Postulatore tornava a ribadire, in una lettera al Prefetto della Congregazione, la posizione della sua domanda, circa la revoca del decreto e non l'introduzione della causa, sulla base della violazione di alcuni canoni dell'allora Codice vigente, in particolare quelli riguardanti *De testimoniorum fide* (1572; 1789; 1790; 1791): in altre parole, veniva contestato il valore delle inchieste espletate nel 1964, considerate le enormi incongruenze dei testi e il loro pregiudizio verso la causa, nonché l'espunzione, sotto l'ordine del vescovo, di testimonianze a favore. Non ottenendo alcuna risposta, interponeva quindi ricorso presso la Segnatura Apostolica (13 febbraio 1992), che con lettera Prot. N. 22287/90 CA del 26 maggio 1992 affermava che, per il suo intervento, era necessario «that the administrative act either has been issued by or has been approved by a dicastery of the Roman Curia. Since is not the case, your recourse cannot be handled by this Apostolic Signatura». Contestualmente, poi, veniva eccepita la possibilità di una violazione *in procedendo* o *in decernendo* «since the decision regarding the appropriateness of initiating a cause of canonization belongs to the competent ecclesiastical authority». Essenzialmente, la risposta venne ribadita anche nei due anni seguenti (cf., ad esempio STSA, lettera, 17 dicembre 1994, Prot. N. 22287/90 CA), opponendo definitivamente qualsiasi altro ricorso.

cepmi ovvero, seppur indirettamente, sono parte integrante del processo di canonizzazione?

Anzitutto una premessa di carattere processuale. La citazione, o *vocatio in ius*, costituisce, ai fini giudiziali, una prerogativa essenziale, in quanto base sia per l'instaurazione del contraddittorio, sia per l'esercizio del diritto di difesa¹⁶⁷.

In accordo con la più genuina tradizione giuridica romana, la citazione della parte convenuta presenta due momenti:

- la *vocatio in ius*, mediante la quale essa viene chiamata in giudizio dall'attore;
- l'*editio actionis*, mediante la quale si rendono noti alla parte convenuta i termini dell'azione proposta dall'attore stesso¹⁶⁸.

A motivo dunque dell'esercizio del diritto di difesa e dell'instaurazione del contraddittorio, si comprende la ragione per cui l'istituto giuridico della citazione risulta configurarsi come un requisito *ad validitatem* dello stesso processo, tanto da configurare una nullità insanabile della sentenza qualora intervenga la lesione di tali principi (diritto alla difesa e contraddittorio)¹⁶⁹.

Ciò che è però utile sottolineare, ai fini irritanti, non è tanto la modalità precisa con cui si cita l'altra parte (consegna manuale, mediante cursore, editto, posta elettronica, ecc...), quanto il reale raggiungimento dello scopo, della convocazione cioè in giudizio dell'*altera pars*, costituita nelle cause dei santi dal promotore di giustizia.

Ora, nonostante la peculiarità della normativa canonica e l'apparente assenza di un titolo che ne tratti direttamente, avendo tuttavia supposto una natura contraddittorio-giudiziale di tali processi, non ci si può limitare a prendere atto di un'assenza redazionale della stessa.

Occorrerà pertanto ritrovarla, in modo indiretto, nelle altre formulazioni della normativa sulle cause di canonizzazione:

- anzitutto e in modo più evidente, ad evidenziare la citazione della parte convenuta è proprio il Titolo VII della Parte II della *SM*, che tratta della pubblicazione editale del libello. A livello dottrinale, essa costituisce infatti una delle modalità di citazione della *pars conventa*¹⁷⁰;

¹⁶⁷ Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 345; J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Tratado de Derecho procesal*, 146; G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, II, 48.

¹⁶⁸ Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, II, 52-56.

¹⁶⁹ Cf. can. 1620, 7°.

¹⁷⁰ Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, II, 61.

- vi è poi un Titolo generale, contenuto sempre all'interno della *SM*, che tratta delle citazioni per le sessioni¹⁷¹. In esso vengono indicate le modalità di comunicazione di luogo e data delle singole udienze, e vengono indicati, come destinatari, il promotore di giustizia, il notaio, attuario o aggiunto, ed i testi;
- vi è, infine, un'altra sezione¹⁷² dove si riscontra la necessità della convocazione del promotore di giustizia, laddove si afferma: «Attesa la sua specifica funzione di tutore del bene pubblico in cause di grande rilevanza, il Promotore di Giustizia deve partecipare, in maniera attiva e metodica, con presenza fisica e continua, a tutte le singole Sessioni dell'Inchiesta, e in collaborazione diretta con il Delegato Episcopale»¹⁷³. Questo rappresenta sì un dispositivo di carattere generale, esteso a tutte le sessioni ma, *a fortiori*, suppone e fortifica la prima citazione. Ciò risulta poi maggiormente visibile se si considera che la sua assenza durante le sessioni provoca la nullità degli atti, a meno che non ne prenda visione in un momento successivo, fino a spingersi alla nullità dell'intera fase istruttoria, in sede di giudizio di legittimità da parte della Congregazione delle Cause dei Santi. Pur non essendovi una norma irritante esplicita, se ne ricaverebbe una implicita:
 1. in ragione dell'analogia con il can. 1433, che costituisce un logico rimando ai giudizi in genere¹⁷⁴;
 2. in ragione della redazione dispositiva del n. 16, b delle *NS*¹⁷⁵;
 3. in ragione della consolidata prassi della Congregazione.

Parimenti, un'applicazione del giudizio contenzioso ordinario, si potrebbe supporre nel caso della contestazione della lite. Anche questa, infatti, risulta essenziale ai fini del processo, dal momento che inquadra l'ambito in cui dovrà svolgersi l'istruttoria, l'esame di merito e il relativo giudizio del Sommo Pontefice.

La formulazione di un dubbio specifico non avviene in fase diocesana esplicitamente, ma la si ricava dai seguenti elementi:

¹⁷¹ Cf. *SM*, Parte V, Tit. III.

¹⁷² Cf. *SM*, Parte V, Tit. V.

¹⁷³ Cf. *SM*, art. 91 §1.

¹⁷⁴ «In causis in quibus promotoris iustitiae aut defensoris vinculi praesentia requiritur, iis non citatis, acta irrita sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera interfuerint, aut saltem ante sententiam, actis inspectis, munere suo fungi potuerint». Can. 1433.

¹⁷⁵ «Examini testium adsit promotor iustitiae: quodsi idem non interfuerit, acta postea eius examini subiciantur, ut ipsemet animadvertere ac proponere possit quae necessaria et opportuna iudicaverit». *NS* 16, b.

- il richiamo alla tradizione del CIC 17, che esplicitamente proponeva un dubbio cui la Congregazione dei Riti doveva rispondere¹⁷⁶;
- il supplice libello del postulatore che chiede al vescovo l'introduzione della causa, adducendo come *causa petendi* l'esercizio eroico delle virtù, il martirio ovvero un presunto miracolo;
- indirettamente, la consultazione con gli altri vescovi della Conferenza Episcopale e la pubblicazione del libello con editto, che potrebbero fornire elementi *pro et contra* la stessa *causa petendi* (*litis contestatio*);
- il disposto del Regolamento della Congregazione del 2000 che stabilisce il dovere dei consultori e membri di rispondere ad un *dubium* specifico, acquisendone la certezza morale¹⁷⁷.

In sintesi, la presenza di questi due elementi essenziali conclude la fase preliminare di qualsiasi causa e, *in casu*, anche delle cause di canonizzazione. Delineate le figure dell'attore e della parte convenuta pubblica, accettato il libello con cui si definiscono i termini del giudizio, la causa passa quindi alla sua fase istruttoria, che ha luogo sempre in sede diocesana.

3.2 Fase istruttoria (seu probatoria)

Adempiute dunque le formalità iniziali, il vescovo con proprio decreto dovrà procedere alla costituzione del tribunale, nominando gli ufficiali, a norma di diritto¹⁷⁸.

A titolo meramente introduttivo, è di grande importanza tener presente due momenti tra loro distinti e con caratteristiche proprie.

Un primo momento – che potrebbe sembrare probatorio, ma che non ne possiede gli elementi – che precede l'introduzione della causa: si tratta, come è stato detto, dell'indagine sommaria, che serve al vescovo come mera base per valutare la presenza del *fumus boni iuris* o meno.

¹⁷⁶ Cf. can. 2104 CIC 17.

¹⁷⁷ «Se il Congresso Ordinario non deciderà altrimenti, il *dubium* sarà formulato: 1°. per le virtù: *an constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe, Caritate, tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia, Fortitudine, iisque adnexis in gradu heroico, atque de fama sanctitatis, in casu et ad effectum de quo agitur*; 2°. per il martirio: *an constet de martyrio eiusque causa et de fama in casu et ad effectum de quo agitur*». CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, Regolamento, art. 62 §2. Si confronti anche l'art. 69, che per i miracoli stabilisce il seguente *dubium*: «*an constet de miraculo in casu et ad effectum de quo agitur*». Tale formulazione è identica a quella del can. 2104 del CIC 17.

¹⁷⁸ Cf. SM, artt. 47-48.

Un secondo momento, propriamente probatorio, che procede secondo la normativa processuale.

Un'ulteriore premessa riguarda l'aspetto terminologico. Si è già detto altrove come il termine *inquisitio* (inchiesta, nella traduzione italiana) corrisponda sostanzialmente alla fase istruttoria e ciò per il fatto stesso che tanto le *NS* quanto la *SM*, che fanno espressa menzione del termine nel loro titolo¹⁷⁹, si riferiscano alla fase diocesana, finalizzata alla raccolta delle prove.

3.2.1 *De probatione per documenta et de peritiis*

È la stessa redazione normativa a suggerire per prima la raccolta di prove documentali¹⁸⁰, invertendo l'ordine che il CIC 17 aveva disposto (inversione già recepita nel CIC 83) e stabilendo, così, una preminenza rispetto alle prove testimoniali¹⁸¹.

In tal senso, è opportuno distinguere due generi di documenti:

- gli scritti editi del servo di Dio;
- gli scritti inediti e tutti gli altri documenti «quoquo modo causam respicientia»¹⁸².

In merito ai primi, è il postulatore il responsabile primario per la loro raccolta. La normativa prescrive infatti che, in allegato al supplice libello, egli consegni anche «omnia scripta edita Servi Dei in authentico exemplari»¹⁸³.

Trattando della prova documentale, le *NS* e la *SM* inevitabilmente trattano anche della prova peritale, stabilendo una stretta relazione giuridica tra i due. Il vescovo infatti, accettato il libello e costituito il tribunale, nominerà separatamente con decreto due censori teologi, i quali dovranno dichiarare in un loro *votum* che, all'interno degli scritti editi, non vi sia nulla di contrario alla fede e ai buoni costumi

¹⁷⁹ «Normae servandae in *Inquisitionibus* ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum» e «Sanctorum Mater. Istruzione per lo svolgimento delle *Inchieste* diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi».

¹⁸⁰ Cf. *SM*, Titolo III, Parte IV.

¹⁸¹ Cf. F. LEONE, *La prova documentale*, 221-223; A. LÓPEZ BENITO, *Las causa de canonización*, 203. Tale preminenza è di rilevanza soprattutto nelle cause antiche, le cui prove vengono desunte «solo da fonti scritte, in quanto mancano i testi oculari [...]» (*SM*, art. 30 §1). In quelle recenti, è chiaro che la preminenza verrà riservata alle prove testimoniali.

¹⁸² *NS* 14, a.

¹⁸³ *NS* 10, 2°.

nonché delineare, parimenti, la personalità e la spiritualità del servo di Dio¹⁸⁴. Questo il loro compito fondamentale¹⁸⁵. Contestualmente, la norma suggerisce che al loro vaglio vengano anche sottoposti gli scritti inediti, già raccolti dai periti in materia storica (cf. *infra*), limitandosi ad una dichiarazione di assenza di elementi contrari alla fede ed ai costumi¹⁸⁶. I censori dovranno quindi procedere alla consegna delle loro relazioni al vescovo, giurando di aver adempiuto fedelmente il loro incarico¹⁸⁷.

Responsabile, invece, della raccolta dei documenti inediti e degli altri pertinenti alla causa è la Commissione storica. Il vescovo, ricevute le relazioni dei censori teologi, dovrà procedere infatti con la nomina di almeno tre periti in materia storica ed archivistica¹⁸⁸, che comporranno la suddetta Commissione. Tale Commissione trova la sua origine remota, come già anticipato, nell'importanza che Benedetto XIV attribuì al metodo storico critico¹⁸⁹, nelle *Normae* del 1939 pubblicate dalla Sacra Congregazione dei Riti e nella *Sanctitas clarior* di Paolo VI. La causa prossima è invece da ritrovarsi nella *DPM*, al n. 3, nelle *NS* al n. 14, e, infine, nella *SM*, art. 62 §1. L'oggetto proprio dello studio della Commissione, lo ribadiamo, sono «universa scripta Servi Dei nondum edita necnon omnia et singula documenta sive manuscripta sive typis edita, quoquo modo causam respicientia»¹⁹⁰. L'analisi dell'oggetto in questione risulta di particolare interesse se si considera il peso normativo – soprattutto nelle cause antiche (ma non solo) – attribuito agli scritti inediti. La *ratio legis*, d'altra parte, non fatica ad emergere, laddove la vera personalità del servo di Dio, la sua spiritualità e la teologia sottesa avranno modo di affiorare maggiormente in lettere private, diari spirituali e simili¹⁹¹.

¹⁸⁴ Cf. *SM*, art. 64 §§1 e 3.

¹⁸⁵ La norma impone che i nomi rimangano segreti e che le relazioni siano separate. Cf. *SM*, artt. 63 §1 e 65 §1. Si tratta di un atteggiamento di prudenza, per evitare che, nell'esame degli scritti, possano influenzarsi vicendevolmente.

¹⁸⁶ Cf. *SM*, art. 64 §2.

¹⁸⁷ Cf. *SM*, art. 65.

¹⁸⁸ Uno di essi, se il servo di Dio appartenne ad un Istituto (o Società o Associazione), può essere membro del medesimo. Cf. *SM*, art. 69 §1.

¹⁸⁹ BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei canonizatione*, II, cap. 25-27. Cf. anche J. HAYA, *La naturaleza jurídica*, 70-71; A. LÓPEZ BENITO, *Las causa de canonización*, 173; F. LEONE, *La prova documentale*, 45-81; P. PALAZZINI, «La perfettibilità della prassi processuale di Benedetto XIV», 75-76.

¹⁹⁰ *NS* 14, a.

¹⁹¹ Cf. S. GAROFALO, «A proposito degli "scritti"», 644. L'autore riferisce infatti che «per dare una corretta e completa idea di spiritualità di un servo di Dio, i docu-

Ciò che è stato pubblicato, invece, si presume già passato ad un vaglio previo, con eventuale “espunzione” di testi o passaggi non idonei alla pubblicazione.

Per quanto concerne gli «omnia et singula documenta [...] quoquo modo causam respicientia», giova segnalare che la stessa redazione («omnia et singula») sembra suggerire un tipo di raccolta e di valutazione ben precisa. Trattandosi infatti non di documenti diretti del servo di Dio, ma di prove che potremmo definire secondo gli schemi processuali “meramente ammennicolari”, salva sempre la loro importanza, sarà necessario valutarli sia come singoli, sia anche nel mutuo confronto tra gli stessi¹⁹².

Ciò premesso, compito precipuo della Commissione non sarà solo quello di ricerca/raccolta del materiale, ma anche quello di valutazione, nei limiti della propria competenza. La normativa stessa prescrive che i periti dovranno «redigere un'unica diligente e dettagliata Relazione»¹⁹³ in cui dovranno riportare¹⁹⁴:

- una dichiarazione «de munere fideliter adimpleto»;
- una lista tanto degli archivi consultati, quanto dei singoli documenti reperiti;
- un giudizio «circa l'autenticità e il valore degli stessi scritti e dei documenti»;
- un giudizio circa la personalità e la spiritualità del servo di Dio, secondo quanto emerge dagli stessi documenti, non tralasciando di evidenziarne anche gli aspetti negativi¹⁹⁵.

menti intimi sono essenziali, e si tocca con mano la minore efficacia e chiarezza delle testimonianze». *Ibid.*, 655.

¹⁹² «[...] todos los documentos deben ser recogidos, y ninguno debe ser considerado en sí mismo, sino que ha de ser estudiado y confrontado con los otros». A. LÓPEZ BENITO, *Las causas de canonización*, 203.

¹⁹³ SM, art. 73 §1.

¹⁹⁴ Cf. SM, art. 73 §2.

¹⁹⁵ L'art. 74 prescrive al vescovo o al suo delegato di sottoporre gli scritti che rivelino una certa difficoltà a livello teologico ai censori teologi. Il testo normativo sembra essere precettivo, dato l'utilizzo del congiuntivo («chieda un parere ai Censori teologi»). L'art. 64 §2, invece, già analizzato in precedenza, “consiglia” un vaglio generale dei censori a tutti gli scritti inediti («Si consiglia che i Censori teologi esaminino anche gli scritti inediti del servo di Dio ed esprimano un loro voto circa l'assenza di elementi contro la fede e i buoni costumi»). I due articoli non si trovano chiaramente in contrasto: sembrerebbe piuttosto che l'art. 64 §2 tratti la cosa a livello generale, mentre il 74 ne imponga l'obbligo in presenza di difficoltà evidenti.

La relazione dovrà essere firmata collegialmente. Cionondimeno, in essa potrebbero essere riportati pareri discordanti, senza togliere per questo la natura di un atto unico.

La normativa dispone infine che, a differenza dei censori teologi¹⁹⁶, i periti in materia storica sono tenuti ad essere escussi come testimoni *ex officio*, separatamente, in particolare dovranno dichiarare sotto giuramento «1. di aver svolto tutte le indagini; 2. di aver raccolto tutto quanto riguarda la causa; 3. di non aver alterato o mutilato alcun documento o testo»¹⁹⁷. Si potranno infine, ma non obbligatoriamente, rivolgere alcune domande sulla personalità emersa del servo di Dio e su ulteriori difficoltà rilevate.

Da quanto emerso ed analizzato, possono trarsi alcune conclusioni di carattere processuale:

- anzitutto la preminenza gerarchica, a differenza del CIC 17 (ma già messa in luce dal CIC 83), della prova documentale su quella testimoniale, rafforzata maggiormente dall'influenza della corrente “storico-critica” durante i lavori di riforma delle cause di canonizzazione;
- in secondo luogo, una commistione della prova documentale con quella peritale. Sarebbe infatti impossibile, data la natura peculiare delle cause dei santi, separare le due, dal momento che ogni prova documentale, in questo senso, è *probatio probanda* o, almeno, *recolenda*. Si tratta infatti per un verso di documenti, e ciò la renderebbe prova documentale, per un altro di documenti che richiedono, *ipso iure*, un «examen et votum, praeceptis artis vel scientiae innixum»¹⁹⁸, cosa che la rende al contempo prova peritale;
- in terzo luogo, si potrebbe desumere l'obbligatorietà della prova peritale sancita dalla legge per questo tipo di cause, analogamente ad altre riscontrabili nel Codice¹⁹⁹.

3.2.2 *De testibus et attestationibus*

La prova di natura testimoniale occupa, per conseguenza, il terzo grado nell'ordine logico-probativo, almeno per quanto riguarda le cause antiche²⁰⁰.

¹⁹⁶ «Secondo la prassi nelle cause dei Santi, i Censori teologi non sono chiamati a deporre in merito ai loro voti». *SM*, art. 66.

¹⁹⁷ *SM*, art. 76 §2. Cf. can. 1578 §3: «Peritus accersiri potest a iudice ut explicationes, quae ulterius necessariae videantur, suppeditet».

¹⁹⁸ Can. 1574. Cf. anche L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 91.

¹⁹⁹ Cf. can. 1678 §3 *MIDI*.

Ricevuto l'intero materiale documentale finora raccolto, confluito e vagliato nelle relazioni dei censori teologi e della Commissione storica, il vescovo inoltrerà il tutto al promotore di giustizia, responsabile per il confezionamento degli interrogatori, cui dovrà apporre la firma in calce²⁰¹. La normativa suggerisce che sia coadiuvato da una persona idonea che, ragionevolmente, potrà essere il postulatore²⁰². D'altra parte, anche nella normativa relativa al contenzioso ordinario, gli articoli su cui i testi verranno escussi sono presentati al giudice in parte dal promotore di giustizia, in parte dal difensore del vincolo ed in parte dagli avvocati, a nome delle parti²⁰³. Anche in questo caso, la *ratio legis* è fortemente intuibile, dal momento che promotore e postulatore rappresentano i due poli istituzionali del contraddittorio, salva sempre la ricerca di una verità processuale per quanto più possibile oggettiva.

La Parte V della SM, al titolo IV, dopo aver trattato degli interrogatori, della normativa circa il “*Ne pereant probationes*”²⁰⁴ e delle citazioni generali, tratta della prima Sessione o “Sessione di apertura”.

A tal proposito, potrebbe emergere un interrogativo circa la natura della medesima, specialmente in riferimento alle incongruenze processuali prima analizzate²⁰⁵: ci si potrebbe infatti domandare, che cosa “apre” tale Sessione? Introduce la causa, introduce la fase probatoria in genere o introduce solamente la fase probatoria testimoniale?

La risposta è da trovarsi in quest'ultimo enunciato. La prima Sessione infatti, con le altre a seguire, serve esclusivamente ad introdurre la raccolta della prova testimoniale²⁰⁶, mentre l'intera fase istruttoria è in-

²⁰⁰ Cf. *supra*.

²⁰¹ Cf. SM, art. 78 §§1-3.

²⁰² Cf. W. HILGEMAN, «Le Cause di beatificazione», 323; A. LÓPEZ BENITO, *Las causa de canonización*, 223.

²⁰³ Cf. can. 1533.

²⁰⁴ Si tratta di quei casi in cui, laddove si tema che alcuni testi gravemente malati o anziani possano venire a mancare, si concede al vescovo di costituire il tribunale ancor prima della fase istruttoria e della costituzione formale del tribunale stesso. Ciò in virtù del fatto che, spesso, tra la presentazione del libello e la sua accettazione, possono trascorrere diversi mesi (si deve poi tenere ulteriormente conto del fatto che, prima di introdurre la causa, devono trascorrere cinque anni dalla morte del servo di Dio). All'interno del medesimo titolo è enunciato anche un secondo principio, secondo il quale è concesso ai testi, prima ancora che la causa sia introdotta, di rilasciare testimonianze “*ad futuram rei memoriam*”, da accludere agli atti in fase probatoria. L'autore dovrà quindi essere chiamato a testimoniare, per confermare quanto da lui scritto.

²⁰⁵ Cf. *supra*, Cap. IV, 3.1.1.

²⁰⁶ Ne è prova il tenore dell'art. 89, 10°-11° della SM, il quale dispone che, tra i documenti da allegare alla Sessione di apertura, vi siano anche le relazioni dei censori

trodotto dal decreto di accettazione del libello e di costituzione del tribunale.

Più precisamente, il fine peculiare della Sessione di apertura è quello di far emettere agli ufficiali del tribunale il giuramento «*de munere fideliter adimplendo*» e «*de secreto ex officio servando*», mentre l'escussione effettiva dei testi sarà oggetto delle sessioni successive.

La *SM* dispone che ad emettere il giuramento siano il vescovo, il suo delegato, il promotore di giustizia, il perito (nelle cause sui miracoli), il o i notai (attuario ed aggiunti), il postulatore ed il suo vice²⁰⁷.

Quanto ai testi, in virtù della convocazione, si dividono in:

- testi indotti: presentati dal postulatore;
- testi *ex officio*: a loro volta possono dividersi in:
 - 1) meramente *ex officio*: sono quelli chiamati a testimoniare dal delegato, anche su richiesta del promotore di giustizia, per varie ragioni. Tra di essi si annoverano anche i *contestes*, emersi durante l'interrogatorio di altri testimoni;
 - 2) *ex officio ope legis*: sono quelli chiamati a testimoniare per disposizione della stessa legge (membri della Commissione storica, medici curanti e medici *ab inspectione*²⁰⁸).

In virtù della loro scienza, si dividono in:

- *de visu* (di I grado): coloro che hanno conosciuto direttamente il servo di Dio e, per questo, possono testimoniare per scienza propria. Sono necessari nelle cause recenti;
- *de auditu a videntibus* (di II grado): coloro che hanno appreso notizie da chi ha conosciuto il servo di Dio. Possono essere chiamati

teologi e della Commissione storica. Nulla vieterebbe, d'altra parte, di acquisire nuovi documenti in sede di escussione, su presentazione degli stessi testi, da accludere agli atti e da inviare, se necessario, alla Commissione storica.

²⁰⁷ Cf. *SM*, artt. 86-87. Potrebbe destare sorpresa il fatto che il giuramento avvenga solamente a causa iniziata, cioè dopo la raccolta della prova documentale: infatti, se è vero che sia i censori teologici che i membri della Commissione storica abbiano già emesso il giuramento prima e dopo aver adempiuto il loro incarico (cf. artt. 63§2; 65 §2; 70 §1), è un dato di fatto che sia il vescovo, sia il promotore di giustizia (responsabile del confezionamento degli interrogatori), sia lo stesso postulatore ancora non abbiano emesso alcun giuramento. È per questo che alcuni autori hanno sostenuto la convenienza di celebrare la Prima Sessione subito dopo l'accettazione del libello e la costituzione del tribunale, e di attendere l'effettiva escussione dei testi dopo aver ottenuto tutto il materiale documentale. Cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi*, 277.

²⁰⁸ Cf. *infra*.

a testimoniare nelle cause recenti; in quelle antiche sono gli unici a poter testimoniare;

- *de auditu ab audientibus* (di III grado): non sono ammessi a testimoniare in nessuna causa²⁰⁹.

Sono testi incapaci: i membri del tribunale, il postulatore e i vice-postulatori *durante munere*, il sacerdote o i sacerdoti che hanno ricoperto il ruolo di direttore spirituale o confessore del servo di Dio, per tutto ciò che hanno appreso in foro sacramentale o «in foro conscientiae, extra confessionem sacramentalem»²¹⁰.

Nulla, invece, viene detto riguardo alla deposizione come teste dell'attore. Nessuna normativa, né all'interno della *DPM*, né delle *NS*, né della *SM*, fa lui alcun divieto in quanto tale.

Tuttavia, si può desumere il fatto che gli attori possano essere chiamati a testimoniare in giudizio. Anzitutto perché manca un titolo dedicato alle parti (o almeno all'attore) e alla loro deposizione, a differenza del contenzioso ordinario²¹¹: ciò suggerirebbe, per esclusione, che abbiano comunque la facoltà di essere escussi. In secondo luogo perché la normativa stabilisce espressamente: «tamquam testes imprimis inducantur consanguinei et affines Servi Dei aliique, qui cum eodem familiaritatem aut consuetudinem habuerint»²¹². Ed è verosimile che, in molti casi, gli attori possano essere consanguinei, amici o affini del servo di Dio.

Alla luce poi di quanto detto, si può rilevare un altro fatto: nella sezione dell'istruzione dedicata alla raccolta delle prove testimoniali, si rinviene il maggior numero di rimandi diretti, in nota, al contenzioso ordinario, di cui le norme peculiari costituiscono diretta applicazione. In particolare, nell'ordine di richiamo:

- al can. 1550 §2, 1°-2°, circa il divieto di deposizione in giudizio a determinate figure;
- al can. 1559, per via “negativa”, circa la (non) presenza degli avvocati (postulatori e vice-postulatori) durante le sessioni;

²⁰⁹ Cf. W. HILGEMAN, «Le Cause di beatificazione», 328.

²¹⁰ Cf. *SM*, artt. 101-102. Il riferimento immediato presente nell'istruzione è al can. 1550 §2, 1°-2°. Si ricorda, in tal senso, che ai postulatori è vietato anche partecipare alle stesse sessioni.

²¹¹ La *ratio* sarebbe da rinvenirsi logicamente nel fatto che l'attore non è direttamente il destinatario della sentenza del Romano Pontefice, se non nel senso che riceve l'esito di una petizione giudiziale.

²¹² *NS* 18.

- al can. 1553, sulla facoltà del giudice (vescovo o delegato episcopale) di «nimirum multitudinem testium refrænare»;
- al can. 1572, riguardo alla credibilità dei testi, intrinseca ed estrinseca;
- al can. 1548 §1, riguardo all'obbligo cui sono tenuti i testi di dire la verità (è richiesto dalla normativa peculiare il giuramento «de veritate dicenda» e «de veritate dictorum»²¹³);
- al can. 1563, circa la fonte della conoscenza delle loro testimonianze, sotto pena di nullità della medesima testimonianza;
- al can. 1569 §2, riguardo all'obbligo di sottoscrizione delle deposizioni da parte del teste, del giudice (delegato episcopale), del promotore di giustizia (il CIC tace al riguardo) e del notaio;
- al can. 1567 §2, circa l'ammissione del registratore durante l'escusione dei testi;
- al can. 1569 §1, circa l'obbligo di far riascoltare al teste la propria deposizione, dandogli la possibilità di correggere, modificare o aggiungere qualcosa.

Infine, l'ultima sezione della Parte V dell'istruzione è dedicata alla raccolta di prove testimoniali mediante inchiesta rogatoria e mediante la trasferta del tribunale, che costituiscono, nella loro essenza, un rimando implicito rispettivamente ai cann. 1418 e 1469 §2²¹⁴.

3.2.3 *De miraculis*

Parlare di una causa di canonizzazione senza accennare ai miracoli, vorrebbe dire privarla di un suo elemento fondamentale e costitutivo. Non è facile, tuttavia, delineare una definizione prettamente giudiziale di miracolo, né trovarne un inquadramento appropriato in raffronto al contenzioso ordinario. Né altresì sarebbe questo il luogo adatto per una descrizione teologico-canonica assai dettagliata²¹⁵.

Certo è che costituirebbe un errore metodologico tralasciarne il contenuto, almeno nei suoi tratti essenziali, dal momento che il miracolo assume una rilevanza giudiziale di non poco conto per l'intera causa.

²¹³ Cf. *SM*, artt. 99 §2 e 103 §3.

²¹⁴ Cf. *supra*.

²¹⁵ La difficoltà oggettiva, tanto giuridica quanto teologica, è data anche in rapporto alla tecnica e alle scienze, se si considera il concetto di "inspiegabilità". L'inspiegabile del secolo scorso potrebbe, ad oggi, considerarsi spiegabile e viceversa. *Congrua congruis referendo*, si potrebbe azzardare un paragone con il concetto di *impotentia coeundi*: un'impotenza può considerarsi perpetua sotto determinati parametri medici, sotto altri può invece dirsi sanabile.

A tal proposito, giova ricordare un principio già esposto ed analizzato, ma che in questo contesto è particolarmente importante tener presente: la causa principale è una e riguarda la santità (con relativa canonizzazione) di quel servo di Dio. Ciò è ribadito, *a fortiori*, nel dettame normativo del can. 1403, che omette di definire le cause «beatificationis», limitandosi ad affermare: «causae canonizationis [...]». Ugualmente rinveniamo nella *DPM* e nelle *NS*²¹⁶. Queste alcune conseguenze, anch'esse implicitamente o esplicitamente già menzionate:

- l'oggetto della causa principale è la dichiarazione di un fatto (la santità), come fine ultimo;
- prima di giungere a questa dichiarazione, il Legislatore ha previsto un'altra dichiarazione, quella di beatificazione, che tuttavia non costituisce il fine proprio della causa²¹⁷;
- prima ancora di ottenere la dichiarazione di beatificazione, il Sommo Pontefice emana un decreto – cosiddetto di venerabilità – mediante il quale dichiara che il servo di Dio esercitò le virtù in grado eroico ovvero che morì in quanto martire.

Tra i tre passaggi (venerabilità, beatificazione e canonizzazione), si collocano precisamente le due dichiarazioni di un avvenuto miracolo, cui si giunge a seguito di un processo canonico apposito. In sintesi, una causa di canonizzazione è composta da tre processi: uno sulle virtù (o martirio), uno sul primo miracolo necessario alla beatificazione²¹⁸ ed uno sul secondo miracolo che conduce alla canonizzazione. Una causa, tre processi dunque²¹⁹.

La questione non è comunque estranea al diritto processuale. Esso infatti riconosce casi in cui, all'interno di un giudizio principale, sorgano questioni o cause che, «tametsi libello, quo lis introducitur, non continetur expresse, nihilominus ita ad causam pertinet ut resolvitur».

²¹⁶ Cf. *DPM*, *prooemium*; *NS* 1. Nel titolo delle *Normae* si preferisce addirittura lasciare una definizione neutra: «caus[ae] Sanctorum». Un'inversione si riscontra, invece, nella *SM*, che parla invece di «cause di beatificazione e canonizzazione».

²¹⁷ Ricordiamo la forte spinta, in seno alla prima Commissione di riforma, in una direzione che eliminasse la beatificazione come passaggio obbligatorio. Cf. *supra*.

²¹⁸ Eccettuati i casi di martirio per cui non è richiesto il primo miracolo.

²¹⁹ Si tenga inoltre presente che, spesso, molte cause terminano con il decreto di venerabilità o con la beatificazione. Cf., sulla materia, W. HILGEMAN, «Le Cause di beatificazione», 301-302; R. RODRIGO, *Manuale delle cause di beatificazione*, 31-33; P. SERAFINI, «Cause di canonizzazione», 331-338; F. VERAJA, *La beatificazione*, 97 ss.

rumque debeat ante quaestionem principalem»²²⁰. Sono quelle che il Codice chiama *quaestiones o causae incidentes*²²¹. Si tratta di aspetti talmente rilevanti da compromettere l'intera causa, qualora non venissero trattati, o comunque ritenuti necessari ai fini della stessa sentenza definitiva²²². Ebbene, il caso dei processi *super miro* costituirebbe precisamente l'attuazione di due (o una) cause incidentali, direttamente collegate con la causa principale e ad essa pregiudiziali.

Ora, il concetto di "pregiudiziale", recepito dalla dottrina canonica, indica quelle cause «il cui nesso con la causa principale è di tale natura che la soluzione della causa principale dipende dalla soluzione della pregiudiziale» e che «necessariamente dovranno essere risolte prima della causa principale»²²³. Questa dipendenza si spiega poiché le questioni pregiudiziali determinano «l'esistenza giuridica di almeno uno degli elementi dell'azione: le persone, l'oggetto e il titolo dell'azione»²²⁴. Nel caso dei processi *super miro*, l'accertamento della presenza di un avvenuto miracolo sarebbe garante dell'esistenza dell'oggetto stesso, cioè della santità della persona, in grado di intercedere presso Dio al fine di compiere l'atto miracoloso. A sostegno di questa ipotesi vi sarebbero i seguenti elementi:

- il fatto che si tratti di un processo separato da quello sulle virtù o sul martirio²²⁵;
- il fatto che si richieda un libello nuovo rispetto a quello che aveva introdotto la causa²²⁶;
- il fatto che la Congregazione delle Cause dei Santi, di conseguenza, sia chiamata a rispondere ad un *dubium a sé stante*²²⁷, diverso da quello sulle virtù o sul martirio;

Esisterebbe poi un'altra teoria, che vedrebbe i processi sui miracoli come una *probatio probanda*, una prova a sostegno dell'oggetto principa-

²²⁰ Cf. can. 1587.

²²¹ Sulla terminologia (causa, controversia o questione incidentale), cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, II, 402. Sull'argomento, cf. anche A. ZAPPULLA, *L'interpretazione delle cause incidentali*, 61-62.

²²² Per la questione, cf. G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale*, 1153-1154; G. ERLEBACH, «Le cause incidentali», 486 ss.; F.J. RAMOS – D. MORAL CARVAJAL, *Diritto processuale Canonico*, II, 207-214.

²²³ F.J. RAMOS – D. MORAL CARVAJAL, *Diritto processuale Canonico*, II, 214.

²²⁴ F.J. RAMOS – D. MORAL CARVAJAL, *Diritto processuale Canonico*, II, 214.

²²⁵ Cf. NS 32. Cf. anche can. 1587.

²²⁶ Cf. NS 33, a. Cf. anche can. 1588.

²²⁷ CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Regolamento*, art. 69. Cf. anche can. 1590 §2.

le, da provarsi però mediante un processo a sé stante. Gli elementi che militano a favore dell'ipotesi meramente "probatoria" dei miracoli sono:

- il riferimento alla tradizione ormai secolare²²⁸;
- la «communi[s] constan[s]que doctorum sententia»²²⁹;
- nel caso del martirio, il fatto che non si richieda il miracolo per la beatificazione, ma solo per la canonizzazione, asserendo implicitamente che si tratterebbe di un elemento richiesto positivamente dal Legislatore per confermare (o meno) la santità del servo di Dio.

Queste ultime motivazioni presentano senza dubbio una certa rilevanza.

Sembrerebbe, tuttavia, che le due teorie non debbano ritenersi per forza in contrapposizione.

Se infatti si prendesse dalla seconda il concetto fondamentale secondo cui il miracolo costituisce, per legge, un elemento che comprova la santità di una persona e, dalla prima teoria, il concetto processuale che questa questione risulta "incidentale" a tale santità e ad essa pregiudiziale, cioè da trattarsi prima della sentenza definitiva, si salverebbero entrambe le teorie. Si potrebbe ulteriormente specificare in questi termini: la causa principale riguarda la santità sulla base dell'esercizio eroico delle virtù o del martirio, ma tale santità non può essere comprovata che mediante la trattazione, prevista per legge, della questione concernente il (i) miracolo (i)²³⁰.

Il Pontefice sarebbe in grado di raggiungere la certezza morale, sulla base degli atti e di quanto è stato dimostrato²³¹, anche per mezzo di una questione incidentale.

3.3 Fase dibattimentale

Terminata la fase istruttoria, e dopo aver dichiarato l'assenza di culto²³², il delegato episcopale procede con la pubblicazione degli atti, la

²²⁸ Si consideri, a titolo di esempio, il già citato decreto di Benedetto XIV, *Cum ex relatione*, secondo il quale, in assenza di testi *de visu*, il Sommo Pontefice avrebbe potuto raggiungere la certezza morale mediante l'approvazione di tre o quattro miracoli. Cf. *supra*.

²²⁹ Cf. J.L. GUTIÉRREZ, ««El milagro como elemento de prueba»», 37-38; M.B. MEINARDI, *La natura giuridica*, 56; H. MISZTAL, *Le cause di canonizzazione*, 73; I. NOVAL, *Commentarium Codicis*, 1-2; L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 78.

²³⁰ Ciò che bisogna provare è: 1) il fatto in sé, inspiegabile *quoad modum, quoad substantiam* o *quoad subiectum*; 2) l'attribuzione all'intercessione di quel servo di Dio. Cf. L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 77-78.

²³¹ Cf. *infra*.

quale ricalca sostanzialmente il disposto del can. 1598 §2²³³. Con tale decreto infatti, si rendono evidenti alcuni aspetti fondamentali:

- la pubblicità della causa;
- la parità delle parti pubbliche e private²³⁴;
- la possibilità dell'esercizio del diritto di difesa;
- il contraddittorio sostanziale.

Al promotore di giustizia ed al postulatore (o ai suoi vice), in quanto parti nel processo, si dà la possibilità di esaminare gli atti e richiedere, se del caso, un supplemento istruttorio²³⁵.

Si procede quindi con la copia degli atti originali²³⁶, e con la sessione di chiusura, dedicata ai giuramenti «de munere suo fideliter adimpleto» del vescovo, dei membri del tribunale e del postulatore (e dei suoi vice), ed alla chiusura e sigillatura di tutti gli atti. È a questo punto che avviene la vera e propria *conclusio in causa*²³⁷. Viene nominato quindi un portitore, incaricato di recapitare il *transunto* e la *copia publica* presso la Congregazione. Ha così inizio la fase dibattimentale e valutativa presso il medesimo Dicastero.

²³² Si tratta di una sessione apposita, che ha origine nei decreti di Urbano VIII, cui devono parteciparvi il vescovo (o il delegato), il promotore di giustizia ed il notaio. Questi dovrà redigere un verbale, dal quale emerga l'avvenuta ispezione della tomba del servo di Dio, il luogo dove abitò o altri in cui si sospetti vi si possa tributare un culto pubblico. Ciò fatto, il delegato prosegue con la redazione di un decreto in cui attesta l'assenza di culto, da accludere agli atti. Cf. SM, artt. 117-119.

²³³ Desta un certo stupore il fatto che, in nota, l'istruzione non faccia alcun riferimento al Codice, quando è palese un rimando sostanziale. La pubblicazione degli atti sarebbe comunque una tappa fondamentale, la cui assenza lederebbe il diritto di difesa delle parti.

²³⁴ Cf. L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 85.

²³⁵ Cf. SM, artt. 120-123. Nel medesimo decreto, concesso il tempo idoneo per procedere all'ispezione degli atti e in caso di silenzio, il delegato «dichiara la sua decisione di procedere alla chiusura definitiva dell'Inchiesta». *Ibid.*, art. 120 §2.

²³⁶ Il copista – o anche il notaio – procede con la copia degli atti originali (chiamati *archetipo* e destinati ad essere conservati nell'archivio di Curia). Un'ultima sessione, chiamata *Collatio et Auscultatio*, viene dedicata al confronto tra gli originali e la copia ed all'apposizione in calce a quest'ultima di sigillo e sigla del notaio (gli atti così copiati e siglati prendono il nome di *transunto*). Il transunto, così confezionato, viene sottoposto ad una seconda copia, che prende il nome di *copia publica*. Cf. SM, artt. 128-137. Cf. anche G. MARTINELLI, «Procedure di canonizzazione», 20-21.

²³⁷ «Nell'ultima Sessione o Sessione di Chiusura dell'Inchiesta: 1. Il Vescovo dichiara, con decreto da allegare agli stessi atti, l'Inchiesta definitivamente *conclusa*; [...]». SM, art. 144 §1, 1°. Il corsivo è nostro.

Per praticità e per limiti evidenti, ci si limiterà a delineare i due passi essenziali (giudizio di legittimità e di merito) e si analizzeranno, più nel dettaglio, la valenza e il ruolo della cosiddetta *positio*.

3.3.1 Il giudizio di legittimità

Appartiene alla fase che abbiamo definito dibattimentale e valutativa quello che comunemente viene chiamato giudizio di legittimità.

Dopo la consegna da parte del portitore²³⁸ del materiale in cancelleria, si procede con l'apertura degli atti, che darà modo di verificare in via preliminare la presenza (almeno formale) degli atti richiesti. Questi vengono quindi protocollati e passati al vaglio del Sotto-segretario, che sarà coadiuvato da alcuni ufficiali minori circa lo studio di legittimità della fase diocesana e sulla effettiva assenza di culto²³⁹. In particolare, viene accertato se:

- i documenti e le relative perizie (teologiche e storiche) siano stati debitamente ottenuti;
- i testi siano stati escussi *ad normam iuris*;
- se l'espletamento dell'attività istruttoria, in generale, sia stato condotto *ad effectum de quo agitur*²⁴⁰.

Viene quindi informato il Congresso ordinario, che valuterà i risultati dell'esame²⁴¹ e preparerà il relativo *decretum super validitate*, a firma del Prefetto e del Segretario. In caso di inadempienza delle prescrizioni normative, verrà richiesto il relativo supplemento istruttorio al postulatore.

Relativamente al giudizio di legittimità, merita osservare inoltre il suo carattere peculiare e fondamentale allo stesso momento. Peculiare, poiché accomuna solamente pochi processi²⁴². Fondamentale, poiché

²³⁸ Qualora il portitore sia anche la persona scelta dall'attore per ricoprire il ruolo di postulatore in fase romana, dovrà contestualmente consegnare il suo mandato procuratorio, a meno che non sia un postulatore generale già approvato. Di esso verrà data conferma da parte del Dicastero al più presto. Cf. E. ZANETTI, «Procedure di canonizzazione», 45.

²³⁹ Cf. F. VERAJA, *La beatificazione*, 83-89; E. ZANETTI, «Procedure di canonizzazione», 45.

²⁴⁰ L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 96.

²⁴¹ Il Congresso risponde effettivamente ad un *dubium*, così formulato: «an constet de validitate Inquisitionis Dioecesanae [...] testes sint rite recteque examinati et iura producta legitime compulsata in casu et ad effectum de quo agitur». Cf. L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 96.

²⁴² Si pensi, in via analogica, alle osservazioni procedurali in fase romana per un processo di scioglimento del matrimonio *in favorem fidei* o nelle cause incidentali sorte per *exceptio nullitatis*.

sottolinea la sollecitudine del Legislatore affinché ogni prescritto sia osservato, di modo che la sentenza finale del Romano Pontefice possa basarsi su un materiale probatorio che, avendo rispettato le adempienze normative, abbia di fatto ottenuto un certo valore di garanzia²⁴³.

Si è detto, in precedenza, che tra gli elementi caratterizzanti il processo giudiziale e discriminanti rispetto a quello amministrativo, vi è la possibilità di proporre querela di nullità avverso la sentenza. Come è evidente, la sentenza finale in questo contesto è quella del Romano Pontefice ed è pertanto non passibile di alcuna impugnazione.

Questa fase di studio di legittimità costituisce allora, *congrua congruis referendo*, un momento in cui si solleverebbe *ex officio* (cioè dalla Congregazione) una *querela nullitatis* almeno contro un atto probatorio non valido nei suoi elementi. Si potrebbe, in ultima analisi, dichiarare nulla l'intera fase probatoria, in presenza di elementi molto gravi ed oggettivi²⁴⁴.

In conclusione allora, lo studio di legittimità consisterebbe in un passaggio giuridico a tutela tanto del principio stesso di legittimità giudiziale, quanto del diritto di difesa.

Infatti, una legittima fase probatoria costituisce una garanzia del diritto di difesa sia della parte privata, l'attore che presenta i testi ed i documenti per la canonizzazione del servo di Dio, sia della parte pubblica, la Chiesa che nelle prove legittime vede riconosciuta una sicurezza giuridica.

3.3.2 La *positio*

Questo strumento processuale costituisce un raccordo tra il giudizio di legittimità ed il giudizio di merito. Ottenuto il *decretum super validitate*, la Congregazione procede con la nomina del relatore e del collaboratore esterno.

Da un punto di vista metodologico, la *positio* collega aspetti della metodologia storica e di quella giuridica. È la stessa *DPM* a suggerire che sia redatta «iuxta regulas artis criticae in hagiographia servan-

²⁴³ «Il dovere di fedeltà alla legge sorge dall'*officium iudicis* di accertare la verità e di darle un valore legale con la sua *pronuntiatio iudicialis*». L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 96. Cf. anche PIO XII, All. alla Rota Romana, 2 ottobre 1944, 283.

²⁴⁴ Supponiamo per esempio che alle sessioni non abbiano mai partecipato né il promotore né il notaio, né sia stata concessa in un secondo momento la pubblicazione degli atti. L'intera fase probatoria, almeno testimoniale, sarebbe pertanto invalida, con conseguenze assai onerose per l'attore della causa.

das»²⁴⁵, il che significa che dovrà constare di elementi che uniscano tra loro le risultanze probatorie e ne garantiscano, sotto un altro aspetto, valore e credibilità²⁴⁶.

La metodologia giuridica è invece assicurata dalla redazione secondo quanto prescritto dalla prassi della Congregazione²⁴⁷, la quale ottiene forza di legge²⁴⁸.

Da un punto di vista meramente giudiziale, la questione risulta assai delicata: la legislazione precedente mostrava chiaramente come la *positio* costituisse la base dell'impianto del contraddittorio sostanziale in fase dibattimentale, contenente tanto «l'advocati scriptura, qua ex dictis in summario vita et heroicitas virtutum Servi Dei, vel martyrium eiusque causa paucis illustrentur [...]» (can. 2106, 2° CIC 17), quanto le «animadversion[es] Promotoris generalis fidei» e le «responsion[es] advocati» (can. 2106, 4°). La *positio* era pertanto il *locus* processuale in cui il contraddittorio veniva cristallizzato e, così confezionato (assieme ad un sommario della causa, ad una breve biografia del servo di Dio e ai voti sugli scritti), presentato al cardinale ponente, agli ufficiali e ai consultori (durante la *congregatio anteparaeparatoria*), ai cardinali membri, ufficiali e consultori (durante la *congregatio paraeparatoria*) e, infine, al Pontefice, cardinali membri, ufficiali e consultori (durante la *congregatio generalis*).

La legislazione vigente, avendo risentito dell'impostazione storico-critica a discapito di quella giudiziale, sembra aver rivisto la questione. Il contraddittorio, infatti, non è più così evidente, almeno non strutturato in un'evidente dinamica contenziosa tra postulatore/avvocato e promotore della fede, confluita all'interno della *positio*. Ma ciò non ha comunque diminuito quel minimo di dinamica contenziosa sufficiente ad ottenere la certezza morale nei votanti.

L'attore, il postulatore e il collaboratore esterno rappresentano, infatti, la parte privata²⁴⁹. Quanto al relatore, vi sono due correnti contrapposte:

²⁴⁵ DPM 13, 2°.

²⁴⁶ Cf. L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 97-98.

²⁴⁷ Il Regolamento del 2000 suggerisce in tal senso le linee di stesura della *positio* nel dettaglio, mentre la DPM ne accenna in modo generale.

²⁴⁸ «Nel momento in cui una legge processuale (tale deve considerarsi l'impianto normativo che disciplina lo svolgimento delle cause di canonizzazione) imponga determinati criteri di redazione o di riscontro scientifico, l'osservanza di detti criteri si traduce in formalità giudiziaria». L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 98.

²⁴⁹ È stato fatto notare come la DPM, nella II e III Parte, non faccia minimamente accenno all'attore ed ai suoi rappresentanti «come se dal momento che gli atti della *Inquisitio* sono arrivati alla Sacra Congregazione, essi cessino di esistere e di agire,

- secondo la prima, il relatore costituirebbe una parte pubblica “contraria”, per così dire, alla tesi attorea, nel senso che, nella sua funzione di censura (essendo stato messo a disposizione dalla Congregazione stessa) rispecchierebbe l’antico *munus* del promotore della fede²⁵⁰;
- secondo l’altra corrente, il relatore costituirebbe ancora, figuratamente, un ruolo a sostegno della parte attrice, non nell’ottica meramente della difesa, ma piuttosto della sua prerogativa processuale²⁵¹.

Le due tesi presentano entrambe elementi molto validi, e risulta pertanto difficile sostenere l’una a scapito dell’altra. Sembrerebbe, tuttavia, maggiormente convincente la seconda. L’affermazione è pacifica, se si considera il ruolo che la *DPM* gli attribuisce: in primo luogo ha il compito di studiare la causa e prepararne la relativa posizione (cf. n. 7, 1°); in secondo luogo, ad esso spetta il compito di rispondere ad eventuali osservazioni, almeno di tipo storico («*enodationes historicas* [...] *exarare*», cf. n. 7, 2°) sollevate dai consultori storici.

La conclusione, alla luce del dettame normativo, potrebbe dunque trarsi a favore di una interpretazione della sua figura in chiave di un «*exper[s]*» (cf. n. 7, 3°) in materia storica, facente funzione di “contrappeso” dialettico in seno ad uno studio di merito della causa.

Il vero contraddittorio, infatti, non sarebbe più da ritrovarsi nel confezionamento della *positio*, ma nella fase successiva, quella del giudizio di merito appunto, rappresentata dalle osservazioni del Dicastero (storiche, teologiche e mediche) e dalle eventuali risposte dell’attore, mediante le figure summenzionate.

3.3.3 Il giudizio di merito

Anzitutto, si esporrà brevemente *l’iter* della fase dibattimentale presso la Congregazione, cosa che permetterà poi di trarre alcune conclusioni di carattere processuale.

[ma] lo scrivente è del parere che la *DpM* [...] non abbia fatto alcun riferimento agli attori e ai loro legittimi procuratori e difensori unicamente perché era superfluo, in quanto la loro presenza e funzione nelle cause di canonizzazione [...] è data per scontata, cioè presupposta». L. PORSI, «Cause di canonizzazione e procedura», 388.

²⁵⁰ «In altre parole, la funzione e la finalità del collaboratore [...] in questa fase intermedia delle cause, e quella del Relatore non possono non essere configurate che in termini di confronto, cioè in definitiva, di contraddittorio». L. PORSI, «Cause di canonizzazione e procedura», 392. L’autore sottolinea comunque che questo contraddittorio rivela «semplicemente la specificità, autonomia e distinzione dei ruoli, non già una contrapposizione litigiosa». *Ibid.*, 392.

²⁵¹ Cf. L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 104.

La *positio*, obbligatoriamente se la causa è antica o se, con approvazione del Congresso, una causa recente lo richieda, viene sottoposta allo studio dei consultori storici in numero di sei, presieduti dal relatore generale, i quali valuteranno se l'apparato probatorio, specialmente quello documentale, sia sufficiente e goda di una certa attendibilità scientifica. I consultori producono un voto, mentre il relatore generale, con la collaborazione di un ufficiale, stende una relazione di quanto avvenuto durante la seduta. Le *relatio et vota* vengono, poi, accluse alla *positio*²⁵².

Si procede quindi con il vaglio dei consultori teologi i quali, dopo aver ricevuto e studiato la *positio*, redigono un voto personale, che invieranno al promotore della fede. Questi inoltrerà i singoli voti agli altri consultori, evidenziando i punti più delicati della discussione e fisserà la data del Congresso peculiare. Ad esso dovranno partecipare i consultori, nel numero di otto, presieduti dal medesimo promotore. Il loro compito consiste nel provare l'esistenza o meno della fama di santità o di martirio e se alla base di questa fama vi sia stata effettivamente una santità di vita per esercizio eroico della virtù o per martirio. Durante il Congresso, i consultori dovranno emettere un voto definitivo, che potrà essere affermativo, negativo o sospensivo. Se si ottiene la maggioranza qualificata (2/3) dei voti affermativi, il promotore stenderà la *relatio et vota*, da accludere alla *positio*²⁵³.

Infine, la causa viene posta all'attenzione dei membri della Congregazione, vescovi e cardinali, riuniti in Sessione ordinaria, che dovranno rispondere nuovamente al *dubium* circa le virtù eroiche o il martirio.

Un *iter* analogo avviene per il processo *super miro*, con l'aggiunta del vaglio della Consulta medica²⁵⁴.

Alla luce di quanto esposto, se la funzione precipua del giudizio di legittimità costituisce l'espletamento di una querela di nullità *ex officio* (se del caso) nei confronti degli atti istruttori, il fine principale del giudizio di merito è quello di concretizzare in maniera pratica quel contraddittorio, già messo in movimento dalla redazione della *positio*.

Come è stato fatto notare:

²⁵² Cf. E. ZANETTI, «Procedure di canonizzazione», 51-53; J.L. GUTIÉRREZ, «Modo di procedere nella Congregazione», 244. Cf. anche DPM 13, 3°; CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Regolamento*, 2000, artt. 71-72. Secondo Veraja, alcune cause antiche non richiederebbero obbligatoriamente lo studio da parte dei consultori, se il valore delle prove documentali fosse incontrovertibile. Cf. F. VERAJA, *Le cause di canonizzazione*, 69.

²⁵³ Cf. V. CRISCUOLO – D. OLS – R.J. SARNO, ed., *Le cause dei santi*, 336-339.

²⁵⁴ Cf. CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Regolamento della Consulta medica*, Città del Vaticano 2016.

La fase discussoria del processo di canonizzazione si basa sull'interscambio del *votum* del promotore della fede, dei *vota* dei Censori teologi e delle *delucidationes* richieste alla Postulazione²⁵⁵: sarà questo il materiale oggetto del Congresso teologico, mentre le *delucidationes* saranno fatte pervenire a tutti i consultori designati per la causa, prima del Congresso teologico²⁵⁶.

Ciò costituirebbe, inoltre, una riqualificazione del contraddittorio.

3.4 Fase decisoria

Questo contraddittorio, attuato nella fase dibattimentale, detiene un ruolo fondamentale, in quanto necessario a far sorgere nel giudice quella certezza morale necessaria ad emettere una sentenza giusta e, in tal senso, tutta la fase precedente, probatoria e dibattimentale, tende specificamente a questo fine²⁵⁷. Così mette in luce anche la *SM*: «Dette cause sono finalizzate alla raccolta delle prove per raggiungere la certezza morale sulle virtù eroiche o sul martirio del servo di Dio [...]»²⁵⁸.

Nelle cause dei santi il giudice è il Pontefice.

Tuttavia, il Regolamento del 2000 afferma che «ogni *Positio* deve essere finalizzata al raggiungimento da parte dei votanti sia consultori sia Membri della Congregazione della certezza morale circa la risposta al *dubium* proposto»²⁵⁹. Il disposto risulta alquanto particolare, dal momento che la certezza morale è propria del Giudice.

Il secondo elemento che potrebbe generare qualche perplessità è costituito da due disposizioni della *DPM*²⁶⁰:

- «Vota definitiva Consultorum theologorum, una cum conclusionibus a promotore fidei exaratis, Cardinalibus atque episcopis *iudicaturis* tradentur»²⁶¹;
- «*Sententia* Patrum Cardinalium et Episcoporum referuntur ad Summum Pontificem, cui uni competit ius decernendi cultum publicum Servis Dei praestandum»²⁶².

²⁵⁵ In ogni caso, vale lo stesso per la Sessione ordinaria dei membri del Dicastero, che potrebbe sollevare obiezioni, da sottoporre al postulatore.

²⁵⁶ L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 106.

²⁵⁷ Cf. can. 1608. Cf. anche J.L. GUTIÉRREZ, «La certezza morale», 645; G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, II, 429; L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 107. Cf. anche PIO XII, All. alla Rota Romana, 1° ottobre 1942, 339; GIOVANNI PAOLO II, All. alla Rota Romana, 4 febbraio 1980, 176.

²⁵⁸ *SM*, art. 1 §2.

²⁵⁹ CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Regolamento*, 2000, art. 62 §1.

²⁶⁰ Cf. L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 112-113.

²⁶¹ *DPM* 13, 5°.

Nella redazione di questi due numeri, la Costituzione utilizza infatti due termini («iudicaturis» e «sententia») che innegabilmente riguardano un *munus* proprio del giudice. È infatti di colui che gode di potestà giudiziale il compito di *ius dicere*. Che si tratti di un errore redazionale, appare poco probabile, visto il lungo *iter* di riforma, di cui il testo è stato affetto²⁶³. Le ragioni potrebbero allora essere le seguenti:

- una volontà di sottolineare una certa preminenza dell'azione di cardinali e vescovi rispetto a quella dei consultori e del promotore, per i quali viene utilizzato solo il termine «votum»²⁶⁴;
- un primo, *congrua congruis referendo*, grado di giudizio;
- una definizione dell'azione dei cardinali e vescovi in quanto esercizio di una potestà di giurisdizione delegata *a iure*;
- una loro interpretazione in chiave di assessori²⁶⁵.

La questione non appare comunque di facile soluzione. Tuttavia, anche in virtù del prescritto del n. 16 della *DPM*²⁶⁶, che si avvale del termine *iudicium* per le cause pendenti presso la Congregazione, sembra confermarsi, almeno indirettamente, quest'ultima tesi.

Oltretutto, se si tralasciano i voti dei singoli membri – voti che peraltro sono segreti – esistono almeno altri cinque atti che meritano attenzione: tre decreti (uno per le virtù – o martirio – e due per i miracoli) e due atti costituiti dal breve apostolico di beatificazione e la lettera decretale (o bolla) di canonizzazione.

Anzitutto il testo dei decreti che, ad eccezione dell'oggetto (virtù – martirio – o miracoli), presentano la stessa formulazione:

²⁶² *DPM* 15.

²⁶³ Si è già fatta presente una certa ambiguità terminologica del CIC 17 quando al can. 1999 §1 veniva asserito: «Causae beatificationis Servorum Dei et canonizationis Beatorum unius Sanctae Sedis iudicio reservantur». E si era risolta l'incertezza interpretando *Sancta Sedes* con Romano Pontefice, salvo un certo esercizio della potestà giurisdizionale da parte degli stessi membri. Cf. can. 7 CIC 17.

²⁶⁴ *DPM* 13, 4°.

²⁶⁵ Il Codice recepisce la figura degli assessori in più punti. Cf. cann. 1424, (1425 §4, 1447, 1448), 1673 §4, 1676 §3, 1685, 1687 §1, 1720, 2°. Il termine deriva dal latino “ad-sedere”, che vuol dire “sedere presso, o accanto”. Storicamente, l'assessore ha sempre costituito una figura prevista per il giudice monocratico, con funzione di consulenza. Cf. F.J. RAMOS – D. MORAL CARVAJAL, *Diritto processuale Canonico*, I, 250-251. Non sembrerebbe dunque improbabile questa identificazione, essendo essi a sostegno dell'unico giudizio del Romano Pontefice.

²⁶⁶ «In singulis canonizationis causis, quarum *iudicium* in praesens apud Sacram Congregationem pendeat, Sacra ipsa Congregatio peculiari decreto statuet modum ad ulteriora procedendi, servata tamen mente huius novae legis».

Quod cum rite esset factum, accitis ad Se hodierno die infrascripto Cardinali Praefecto necnon Causae Ponente meque Antistite a Secretis Congregationis ceterisque de more convocandis eisque astantibus, Beatissimus Pater *sollemniter declaravit: Constare de virtutibus theologalibus*²⁶⁷ Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine eisque adnexis, in gradu heroico Servae Dei Mariae [...] in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Giuridicamente, si tratta di un decreto che possiede tutti gli elementi di un pronunciamento giudiziale²⁶⁸. Nel confronto con le sentenze contenziose, per esempio, tali aspetti sono da rinvenirsi nell'uso dei termini:

- «declara[re]»: che indica una volontà giudiziale;
- «consta[re]»: che indica la risposta ad un *dubium*.

Ora, giova ricordare ciò che già è stato affermato per i processi sui miracoli e la loro natura di questioni incidentali. Come è noto, una questione incidentale può terminare per sentenza²⁶⁹ ovvero per decreto²⁷⁰. Non suscita quindi alcuna sorpresa che il processo *super miro* termini con tale decreto. Più complesso è verificare la natura del decreto concernente il riconoscimento delle virtù o del martirio. Anche quello è l'esito di una causa incidentale?

Prima di rispondere a questa domanda, si considerino il breve di beatificazione e la bolla di canonizzazione. Quanto al primo:

Nos, vota Fratris Nostri [...], necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei [...] Beatae nomine in posterum appellentur, eiusque festum die [...] qua in caelum nata est, in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Haec vero quae hodie *statuimus firma usquequaque esse volumus ac valida fore iubemus*, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Quanto alla bolla di canonizzazione:

²⁶⁷ Cf. AAS 95 (2003) 537. Per il martirio: «constare: de martyrio Servi Dei [...] eiusque causa». Per il miracolo: «constare: de miraculo a Deo patrato per intercessionem Servi Dei [...]».

²⁶⁸ Cf. L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 114.

²⁶⁹ Cf. can. 1590 §1.

²⁷⁰ Cf. can. 1590 §2.

Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione prae-habita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, Beatum [...] Sanctum esse *decernimus et definimus*, ac Sanctorum Catalogo *adscribimus, statuantes* eum in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quod autem *decrevimus, volumus et nunc et in posterum vim habere*, contrariis minime officientibus rebus quibusbet²⁷¹.

Tralasciando l'aspetto teologico dell'infallibilità o meno di tali pronunciamenti, è nostro interesse inquadrarli in un contesto processuale, farne un confronto e trarne una conclusione verosimile.

Anzitutto un dato formale. La bolla di canonizzazione è l'unico pronunciamento che porta la sottoscrizione del Romano Pontefice²⁷². Questo non significa che gli altri atti non siano frutto della sua volontà, ma certamente tale elemento sottolineerebbe lo speciale vincolo esistente tra *petitum*-sentenza-giudice, avvalorando la tesi iniziale secondo la quale la causa sia una ed abbia come oggetto precipuo la dichiarazione del fatto della santità di un servo di Dio. Quindi, per rispondere alla domanda se il decreto di venerabilità (attestante le virtù o il martirio) sia il risultato di una questione incidentale, si potrebbe dire che in un certo senso l'attestazione di questi fatti diviene pregiudiziale alla stessa dichiarazione di santità.

È vero anche che, mentre nell'emanazione degli stessi vi è un nesso strettissimo di causa-effetto – per il quale, al *dubium* proposto, una volta provato *de iure probandum*, non si può che rispondere “*constare*” o “*non constare*”, in un modo squisitamente giudiziario – nell'atto di canonizzazione il Pontefice detiene invece la piena libertà del caso. È opportuno tenere presente, tuttavia, che questa libertà non consiste in una sua arbitrarietà²⁷³. Pertanto il fatto di non procedere con la canonizzazione costituirebbe una mero “caso di scuola”, in presenza di motiva-

²⁷¹ Cf. AAS 95 (2003) 499.

²⁷² I decreti sono firmati dal Prefetto della Congregazione. Per quanto riguarda la lettera apostolica o breve apostolico di beatificazione, è invalsa la prassi di sottoscrizione, «de mandato Summi Pontificis», da parte del Segretario di Stato. Cf., per esempio, AAS 107/I (2015) 5, 8, 14, 17, 20, 129, 249, 252, 254, 321, 324, 343, 434, 441, 522, 528; 107/II (2015) 731, 734, 740, 756, 750, 1104, 1109, 1114, 1117, 1249, 1260, 1267.

²⁷³ Cf. L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 145-146. Cf. anche CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, «Considerazioni», 207-216.

zioni particolari e gravi (quali ad esempio una non opportunità ovvero una irrilevanza, ai fini ecclesiali, dell'atto stesso²⁷⁴).

Ciò premesso, e tenuta sempre presente la natura peculiare di simili cause, è logico concludere definendo il pronunciamento del Pontefice sulla canonizzazione come massimo grado cui tende tutta la causa, la pronuncia cioè della questione principale, facendone emergere un carattere progressivo, risultante di vari livelli necessari e ad essa "pregiudiziali".

Nell'atto di canonizzazione è infine presente, oltre alla potestà giudiziale, l'insieme dei vari livelli della *potestas* petrina, segnalato, nell'ordine, dai seguenti verbi:

- «decernimus et definimus», che indicano prettamente la *potestas iudiciaria*²⁷⁵;
- «adscribimus», in riferimento alla *potestas exsecutiva*;
- «statuentes [...] decrevimus, volumus et nunc et in posterum vim habere», espressione della *potestas legislativa*²⁷⁶.

Risulta inoltre pacifico che, nell'atto della canonizzazione, il Romano Pontefice coinvolga anche la sua *potestas sanctificandi*, come pastore nei confronti del suo gregge, e *docendi*, come maestro e guida²⁷⁷.

Come si è cercato di dimostrare, non sempre un'omissione redazionale all'interno della legge comporta necessariamente l'omissione di elementi di diritto processuale. Infatti, l'analisi globale della normativa ha evidenziato tutti i tratti di un processo giudiziale, cui *ipso iure* e *ipsa natura rei* è possibile – e, anzi, doveroso, – *applicare* i canoni sul giudizio contenzioso ordinario. Se la *DPM* e le *NS* non erano riuscite ad interpretare a pieno questo disposto codiciale, il merito della *SM* – benché gerarchicamente inferiore – è stato proprio quello di tradurre in termini chiari quanto il can. 1403 aveva previsto a livello generale. L'applicazione dei giudizi in genere e del giudizio contenzioso ordinario, con l'istruzione, è divenuto attuazione di entrambe le clausole del canone – benché lo stesso avesse ad oggetto la sola legge peculiare pontificia – sia, in un certo senso, a livello di rimando diretto («quoties

²⁷⁴ Ma anche queste ipotesi sarebbero abbastanza rare, dal momento che contravverrebbero ad un'indagine effettuata dal vescovo con autorità propria nella stessa introduzione di una causa.

²⁷⁵ Cf., a mero titolo di esempio, una *coram* Alwan, 22 ottobre 2009, *RRD* 101 (2009) 273: «declaramus, decernimus ac definitive sententiamus».

²⁷⁶ Cf. L. SCORDINO, *Natura giudiziaria*, 154-157.

²⁷⁷ Sull'infallibilità, cf. G. GHIRLANDA, «Implicazione dell'Infallibilità», 373-415.

in eadem lege ad ius universale remissio fit»), sia propriamente indiretto («vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque afficiunt»). Infatti, riportando direttamente alcuni canoni del Codice, ha chiarito che senza ombra di dubbio quei canoni sono applicabili alla normativa peculiare e che si tratta di norme che per loro natura riguardano le cause di canonizzazione. Inoltre, come si è cercato di mettere in evidenza, rimane possibile applicare tutti gli altri istituti del diritto processuale contenzioso ordinario, qualora questo sia possibile «ex ipsa natura rei».

Ma c'è dell'altro. Sembrerebbe che il merito della *SM* sia stato non solo quello di circoscrivere tale applicazione alla sola fase istruttoria, cosa certamente evidente. Ma, nel riportare anche solo il concetto di certezza morale nel suo primo articolo (art. 1 §2), ha anche esteso tale applicazione all'intero *iter* processuale di una causa di canonizzazione che, dalla fase costitutiva a quella decisionale, ha come fine il raggiungimento della certezza morale nel giudice *ex actis et probatis* in merito all'accertamento di un fatto, la santità.

La complessità oggettiva di queste cause da una parte, in cui è implicata la Chiesa nel suo aspetto giuridico, teologico e chiaramente ecclesiologico, e la netta individuazione delle quattro fasi costitutive di un giudizio, nonché i suoi elementi propri (contraddittorio, diritto di difesa, ecc.), le rendono a buon titolo processi speciali *ratione materiae*, ponendole così al pari livello processuale di quelle matrimoniali, penali o sulla sacra ordinazione. Ma attribuendo loro, altresì, una certa preminenza agli occhi della comunità ecclesiale.

CAPITOLO V

Analogie e differenze della strutturazione giuridica del can. 1403 con altri processi canonici

1. Premessa: la nozione di rimando

Il can. 1403 non costituisce un *unicum* nel Codice a livello redazionale. La sua formulazione, infatti, rappresenta un compromesso, al contempo, di grande rilevanza ed utilità, poiché ha permesso di alleggerire la normativa generale di una sezione contenente molti canoni e di effettuare altresì un rimando sostanziale ad essa, ogni qualvolta ciò venisse espresso ovvero fosse reso possibile *ex ipsa natura rei*. È fondamentalmente ciò che si è tentato di mettere in evidenza nei capitoli precedenti.

Il presente capitolo si prefigge come sua finalità, quella di operare uno studio critico parallelo tra il canone suddetto e tutti quei canoni che presentano una redazione simile, ma la cui normativa di riferimento confluisce, in parte naturalmente, all'interno dell'apparato codiciale (cann. 1691 §3 *MIDI*¹, 1702, 1710, 1728 §1).

Si è già sufficientemente premesso altrove che l'*intentio* della Commissione per la riforma del Codice nei riguardi delle cause di canonizzazione era quella di volerle separare dal diritto comune in virtù della loro peculiarità. Addirittura operando una scelta che le ponesse al di fuori dei processi speciali e le collocasse invece in una sezione generale.

Questa opzione costituisce, d'altra parte, il *criterium princeps* di interpretazione di tutto il presente studio, anche nel riferimento agli altri canoni.

¹ D'ora in poi i riferimenti ai canoni sul processo matrimoniale verranno indicati senza riferimento al MIDI.

Anzitutto una domanda di carattere generale: questi processi, contenuti al loro interno dei rimandi al giudizio contenzioso ordinario, sono tutti processi che per ciò stesso presentano un carattere giudiziale? Il quesito potrebbe sembrare superfluo. In realtà presenta risvolti molto interessanti, che emergeranno nel corso della trattazione.

Questa domanda permette, inoltre, di mettere in evidenza che cosa si intenda con “rimando” e che tipo di estensione possa avere a livello giuridico.

Il termine trova, nella traduzione latina, il corrispettivo di “*remissio*”, con il relativo verbo “*remittere*” nelle sue forme flesse. All’interno del Libro VII, questo appare solamente nove volte e, ad eccezione del can. 1403, con tutt’altro significato, almeno logico². Infatti, nella maggior parte dei casi, viene utilizzato nel senso di “trasmettere a”.

L’accezione che invece rileva ai fini della ricerca, trova senso se intesa come “richiamo” ad una normativa diversa da quella presentata, un rinvio operato *ope legis*, che costituisce altresì un’ottima *interpretatio legis*, soprattutto con riferimento alla natura (formale) dei processi implicati³.

Ora, è opportuno però tener presente un altro aspetto. Il canone 1403, al paragrafo secondo, prevede due tipi di rimandi, già analizzati: un rimando riportato direttamente «in eadem lege» ed uno implicito, ogni qualvolta si tratti di norme che «ex ipsa rei natura, eadem quoque afficiunt».

² Cf. can. 1568: «Notarius in actis mentionem faciat de praestito, *remisso* aut recusato iureiurando [...]»; can. 1577: «Perito *remittenda sunt* acta causae aliaque documenta et subsidia»; can. 1606: «Si partes parare sibi tempore utili defensionem neglexerint, aut se *remittant* iudicis scientiae et conscientiae»; can. 1617: «Ceterae iudicis pronuntiationes, praeter sententiam, sunt decreta quae si mere ordinatoria non sint, vim non habent, nisi saltem summarie motiva exprimant, vel ad motiva in alio actu expressa *remittant*»; can. 1654 §2: «[...] quod si habeat aliunde compertum sententiam esse nullam vel manifeste iniustam ad normam cann. 1620, 1622, 1645, absteineat ab executione, et rem ad tribunal a quo lata est sententia *remittat*, partibus certioribus factis»; can. 1669: «Si tribunal appellationis perspiciat in inferiore iudicii gradu processum contentiosum oralem esse adhibitum in casibus a iure exclusis, nullitatem sententiae declaret et causam *remittat* tribunali quod sententiam tulit»; can. 1688: «Iudex alterius instantiae, cum interventu defensoris vinculi et auditis partibus, decernet eodem modo, de quo in can. 1686, utrum sententia sit confirmanda, an potius procedendum in causa sit iuxta ordinarium tramitem iuris; quo in casu eam *remittit* ad tribunal primae instantiae»; can. 1710: «Si Congregatio causam ad tribunal *remiserit* [...]».

³ Come è chiaro, d’altra parte, il problema risulta di maggior complessità, soprattutto se si considera che un rimando è operato anche per i processi *super matrimonio rato et non consummato*, ritenuti di natura amministrativa.

Questo permette, dunque, di concludere che esistano almeno due tipi di rimandi:

- un rimando diretto (o esplicito), in cui sia la stessa normativa peculiare a rimandare ai canoni di riferimento;
- un rimando indiretto (o implicito), in virtù del quale vengano applicati i prescritti codiciali processuali secondo la natura delle cose. Tale rimando potrebbe ancora dirsi di due tipi:
 1. trascritto: è il caso in cui la normativa peculiare, senza citare i canoni generali di riferimento, li riporta in modo sostanzialmente identico;
 2. non trascritto: è il caso in cui la normativa generale non viene né citata, né riportata in quella particolare, ma la si suppone per la stessa natura delle cose.

Questi rimandi, a loro volta, potrebbero configurarsi con vari gradi o livelli, secondo una logica che sarà chiarita più avanti⁴. Per il momento, basti annotare che il rimando potrà avvenire integralmente o parzialmente.

Ciò premesso, dall'analisi del can. 1403, è emerso come il Legislatore abbia voluto utilizzare il termine latino "*remissio*", circoscrivendone l'estensione ad un rimando prettamente diretto («quoties in eadem lege ad ius universale *remissio* fit»). Canonicamente (e processualmente) "*remittere*" vuol dire nient'altro che rimandare *tout court* ad un canone ben preciso.

Il rimando, come inteso a livello generale, non potrà perciò tradursi semplicemente con "*remissio*", essendo questa appunto una modalità specifica del rimando stesso.

⁴ La suddivisione prende spunto da un altro tipo di rimando che il Codice opera e che viene espresso al canone 22: «Leges civiles ad quas ius Ecclesiae *remittit*, in iure canonico iisdem cum effectibus servantur, quatenus iuri divino non sint contrariae et nisi aliud iure canonico caveatur». L'istituto della "canonizzazione" della legge civile infatti, per la quale viene applicato anche il termine "*remittere*", non è altro che un rinvio diretto ad un'altra normativa, quella civile appunto, e che può essere un rimando integrale o parziale. Esiste poi un altro rimando, stavolta operato dalla Legge vaticana n. LXXI del 1° ottobre 2008 sulle fonti del diritto, che opera in modo parallelo al can. 22, ma nei confronti della legge italiana. Si prevede infatti all'art. 3, comma 1: «Nelle materie alle quali non provvedono le fonti indicate nell'art. 1, *si osservano*, in via suppletiva e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, le leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato Italiano». Il caso è praticamente il medesimo ed è costituito da un rimando alla legislazione italiana in via suppletiva. Cf. BENEDETTO XVI, Legge sulle fonti del diritto, n. LXXI, 1° ottobre 2008, art. 3. Cf. anche W. HILGEMAN, *L'ordinamento giuridico*, 220-221.

Il Legislatore si è infatti servito di un altro verbo («applicatur»), per indicare quel delicato processo di rimando (trascritto o meno) di cui coloro «quorum est curare ut leges executioni mandentur» possono e debbono avvalersi, che è quanto si è cercato di mettere in luce nel capitolo precedente.

La questione è chiaramente più complessa, se si considera che non tutti i quattro canoni citati conservano questo verbo, preferendo alcuni (cann. 1702 e 1710) utilizzare “*servare*” («serventur»). La qual cosa richiede, senza dubbio, un approfondimento. Per il momento sia chiaro il principio secondo cui la normativa sui giudizi in genere e sul contenzioso ordinario può essere oggetto di rimando (deve essere cioè applicata o osservata) qualora nella normativa speciale ciò sia direttamente previsto ovvero per la natura delle cose.

2. I canoni *de quibus* nella riforma codiciale

2.1 *Il processo di nullità matrimoniale: il can. 1691 §3*

Questo il testo attuale del canone:

In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis circa causas de statu personarum et causas ad bonum publicum spectantes.

Si tenga anzitutto presente come la normativa del 1917 non avesse recepito alcuna disposizione simile; sorprende d'altra parte una tale lacuna, considerata la volontà dei Padri della riforma piano-benedettina di costituire un processo unico cui attingere volta per volta in ciascun processo speciale. E che le cause di nullità matrimoniale siano sempre state considerate un processo speciale, lo si desume dai vari schemi che si susseguirono dal 1904 fino alla pubblicazione nel 1917⁵. Sarebbe quindi apparso logico prevedere un canone generale che autorizzasse questo rinvio al giudizio contenzioso ordinario, anche se alcuni rimandi diretti erano previsti singolarmente da alcuni canoni⁶. Si trattò probabilmente di una svista redazionale, data la presenza di un canone simile all'interno del giudizio penale⁷, sicuri che questo rimando si sarebbe

⁵ Cf. Cf. J. LLOBELL - E. DE LEÓN - J. NAVARRETE, *Il libro “De processibus”*, I, 194-228.

⁶ Cf., per esempio, cann. 1962 (indirettamente); 1966; 1967; 1974; 1975 §1; 1977; 1983; 1989.

⁷ Cf. *infra*.

potuto presumere in virtù della stessa *ratio* che prevedeva la distinzione tra un processo tipico e più processi speciali⁸. Il proemio della *DC* affermava, «in maniera non del tutto lineare»⁹, che la Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti «ut huiusmodi difficultatibus occurreretur [...] instructionem *Provida Mater*, die 15 augusti 1936, edidit ea scilicet mente “quo citius et securius instruendis dirimendisque iisdem causis prospiciatur”»¹⁰.

La necessità di prevedere un canone come quello in esame fu avvertita fin nella prima fase dei lavori di riforma del Codice. Il processo matrimoniale fu oggetto di revisione durante la «Sessio IX^a» (16-24 marzo 1970)¹¹ e X^a (26-30 ottobre 1970)¹² e proprio nell'«Adunatio V^a» venne sollevato il problema: «Ultimo tandem ponenda est norma generalis qua fiat remissio ad canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso circa ea quae non continentur in praesenti iudicio speciali de causis matrimonialibus»¹³. Il can. venne così redatto:

1992 bis. Salvis praescriptis canonum huius tituli, in processibus matrimonialibus applicandi sunt, nisi rei natura obstet, cann. 1552-1705 et 1706-1924, servatis specialibus normis de causis quae ad bonum publicum spectant¹⁴.

Quanto elaborato fu quindi inviato alla Segreteria di Stato, che aprontò alcune modifiche. Lo schema *De modo procedendi pro tutela iurium seu de processibus*, del 1976, al can. 355, riportava:

In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso in genere, servatis specialibus normis circa causas de statu personarum et causas ad bonum publicum spectantes¹⁵.

Nella «Sessio VI^a» (*Adunatio* del 31 marzo), relativamente al can. 355, si stabilì di sostituire «“et iudicio contentioso ordinario”, loco “in genere”»¹⁶. Così, di fatto, confluì il canone all'interno dello Schema del

⁸ Cf. la consulta parziale della Commissione per la codificazione del diritto canonico del 23 maggio 1904. Cf. J. LLOBELL - E. DE LEÓN - J. NAVARRETE, *Il libro “De processibus”*, I, 323-327.

⁹ G.P. MONTINI, «L'istruzione *Dignitas connubii*», 425.

¹⁰ *DC*, proemium. Cf. anche SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI, instr. *Provida Mater*, 15 agosto 1936, *AAS* 28 (1936) 313-361 (da ora *PM*).

¹¹ Cf. *Communicationes* 39 (2007) 313-333.

¹² Cf. *Communicationes* 40 (2008) 120-136.

¹³ *Communicationes* 40 (2008) 136.

¹⁴ *Communicationes* 40 (2008) 136.

¹⁵ *Communicationes* 41 (2009) 434.

¹⁶ *Communicationes* 11 (1979) 272.

1980, il quale, nonostante due *animadversiones*¹⁷, rimase invariato fino alla promulgazione del Codice, confluendo all'interno del can. 1691.

Il 27 agosto del 2014, papa Francesco annunciava l'istituzione di una Commissione *ad hoc*, che studiasse ed elaborasse un progetto di riforma del processo matrimoniale, «cercando di semplificarne la procedura, rendendola più snella e salvaguardando il principio dell'indissolubilità del matrimonio»¹⁸.

Il risultato fu la promulgazione del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, entrato in vigore l'8 dicembre 2015¹⁹. Nonostante alcune riforme di non poco conto²⁰, nelle parole del *prooemium* del m.p. è chiaro comunque che la riforma non ha inteso modificare la natura di questi processi, né sostanzialmente – poiché continua a trattarsi della dichiarazione di un fatto (la nullità o meno di quel matrimonio) – né tantomeno formalmente, se non ad un mero livello dispositivo, «quod fecimus vestigia utique prementes Decessorum Nostrorum, volentium causas nullitatis matrimonii via iudiciali pertractari, haud vero administrativa»²¹.

È interessante che il disposto continui in questo modo: «non eo quod *rei natura* id imponat, sed potius postulatio urgeat veritatis sacri vinculi quammaxime tuendae: quod sane praestant ordinis iudiciarii cautiones». Il fatto appare curioso in quanto viene anzitutto divisa la natura sostanziale delle cause matrimoniali (la *natura rei* giudiziale, in quanto giudiziale è l'oggetto) dalla sua natura formale, aggiungendo altresì che non sarebbe necessaria una coincidenza oggettuale delle due, ma che sarebbe pensabile invece una loro scissione, tale per cui si potrebbe

¹⁷ In primo luogo, la Conferenza Episcopale Australiana espose la sua contrarietà all'enumerazione delle cause di nullità matrimoniale all'interno delle cause contenziose. La risposta fu: «Cf. can. 1352 §1, 1°: “Obiectum iudicii sunt [...] vel facta iuridica declaranda”». La seconda osservazione proponeva un'aggiunta: «Ad amussim servantur normae quae a competentibus Dicasteriis Romanis interdum eduntur, utpote e latebunda consultatione ac diuturna experientia exaratae, optime conferunt ad res recte ac expedite dirimendas [...]». La risposta fu: «Inutile et improprium esse». *Communicationes* 16 (1984) 77.

¹⁸ Cf. *L'Osservatore Romano*, 21 settembre 2014, 1. Cf. anche *MIDI, prooemium*.

¹⁹ Per un approfondimento Cf. P. BIANCHI, «Lo svolgimento del processo breve», 67 ss.; A. GIRAUDO, «La scelta delle modalità», 47 ss.; M. MINGARDI, «Il ruolo del Vescovo», 91 ss.; G.P. MONTINI, «Dopo la decisione giudiziale», 107 ss.; A. ZAMBON, «La presentazione del libello», 29 ss.; E. ZANETTI, «La consulenza previa», 9 ss.

²⁰ Un'unica sentenza in favore della nullità esecutiva; un giudice unico sotto la responsabilità del vescovo; lo stesso vescovo come giudice; il processo più breve; l'appello alla Sede Metropolitana; il compito proprio delle Conferenze Episcopali. Cf. *MIDI, prooemium*.

²¹ *MIDI, prooemium*.

ammettere anche una forma amministrativa. La scelta di mantenere un processo giudiziale risulta pertanto solo una scelta di convenienza, poiché lo richiederebbe l'esigenza di tutelare la verità del vincolo matrimoniale²². D'altra parte, come si è visto, non sarebbe la prima volta che il diritto canonico concede, per così dire, una "scissione" tra i due piani.

Ciò premesso, si spiega come la precedente normativa recensita al can. 1691 sia rimasta integra nell'intera sua disposizione, confluyendo all'interno dell'attuale can. 1691 §3.

2.2 *Il processo di dispensa del matrimonio rato e non consumato: il can. 1702*

Questo il testo dell'attuale canone:

In instructione uterque coniux audiat et serventur, quatenus fieri possit, canones de probationibus colligendis in iudicio contentioso ordinario et in causis de matrimonii nullitate, dummodo cum horum processuum indole componi queant.

All'interno della normativa del Codice piano-benedettino, il *Titulus* XX della *Sectio* II della *Pars* I del Libro IV riportava, indistintamente, tutta la parte relativa alle cause matrimoniali²³. Non esisteva pertanto una distinzione come quella attuale. Era possibile però trarre una normativa generale sui processi *super matrimonio rato et non consummato* da alcuni canoni²⁴.

Tuttavia, così come per le cause di nullità matrimoniale, anche per questo tipo di processo non venne previsto alcun canone simile all'attuale 1702.

Durante l'«Adunatio III^a» della «Sessio XI^a», tenuta il 22 aprile 1971, fu passato al vaglio di alcuni consultori uno schema, contenente

²² Questo fatto costituirebbe un ulteriore avvaloramento della tesi secondo cui il processo di canonizzazione abbia una forma giudiziale. Infatti, se la scelta di adire la via giudiziale nel matrimonio è stata fatta sulla spinta di una tutela della verità del vincolo, a maggior ragione la gravità dell'oggetto della canonizzazione, che implica il magistero infallibile del Papa, urgerà l'utilizzo di un processo giudiziale.

²³ «Nunc in Codice leges de hac materia permiscetur normis quae dirigunt causas matrimoniales [...] Ita uniuntur sub unica tractatione duo processus naturae omnino diversae, nempe contentiosae et administrativae. Proinde apparari debet, in novo Codice, sectio aliqua vel caput, in quo colligantur omnes normae essentialis de tali processu [...] non est necesse quod Codex descendat ad particularia: his forsan providebit S.C. de disciplina Sacramentorum per congruam revisionem suae Instructionis diei 7 maii a. 1923». *Communicationes* 4 (1972) 69.

²⁴ Cf., ad esempio, cann. 1960; 1962; 1963; 1966; 1968.

11 canoni, elaborato da un *parvus coetus*. Tale schema era dedotto essenzialmente dal Codice del 1917 e già al can. 6 recitava:

Quae, relate ad causas nullitatis matrimonii, statuuntur in cann. [...], praesertim quoad probationes, applicantur quoque in processu dispensationis, nisi praescriptis huius tituli contradicant²⁵.

Dal tenore del canone si può dedurre come una simile previsione, assente nel Codice, fosse considerata necessaria, soprattutto circa l'apparato probatorio. Lo dimostra la quasi unanime²⁶ approvazione da parte dei consultori.

Nello schema suddetto del 1976, il can. 367 recitava così:

In instructione servantur, quatenus fieri potest, canones de probationibus colligendis in iudicio contentioso in genere et in causis de matrimonii nullitate, dummodo cum horum processuum indole componi queant²⁷.

Infine, durante la «Sessio VII^a», e precisamente nell'*Adunatio* del 14 maggio 1979, «suggestum est ut initio addatur: “In instructione *uterque coniux audiatur et servantur* [...]”»²⁸ (cosa che fu approvata unanimemente) e si propose di sostituire «“in iudicio contentioso ordinario”, loco “in genere”».

Così si giunse fino alla promulgazione del 1983.

2.3 *Un caso non recepito dal Codice*

L'assenza della normativa circa lo scioglimento del matrimonio in *favorem fidei* nel Codice del 1917, spinse la Commissione, almeno per motivi di ordine pratico, all'elaborazione di uno schema sommario²⁹. Fu durante l'«*Adunatio V^a*» del 23 febbraio 1972 che si discusse e si approvò tale schema, già preparato dal consultore mons. Damizia, in nove canoni, che tuttavia non prevedevano alcun rimando alla normativa contenziosa, neanche a livello istruttorio.

²⁵ *Communicationes* 40 (2008) 153.

²⁶ «Can. 6 omnibus placet, excepto Rev.mo quarto Consultore». *Communicationes* 40 (2008) 158.

²⁷ *Communicationes* 41 (2009) 436. Nella rivista, tuttavia, non sembrerebbero ancora pubblicate le dinamiche con cui si giunse alla modifica del testo elaborato nel 1971.

²⁸ *Communicationes* 11 (1979) 277.

²⁹ «Normae, quae servantur a Sacra Congregatione pro Doctrina Fidei pro solutione matrimonii in favorem fidei, numquam publicatae sunt; nunc vero bonum est si in Codice habeantur normae circa hanc solutionem, eo praesertim fine ut ipsae cognoscantur a iudicibus ecclesiasticis et in scholis ab alumnis discantur». *Communicationes* 40 (2008) 365.

Lo schema del 1976 riportava una normativa decisamente semplificata, in soli quattro canoni, di cui il 375 §2 affermava:

Serventur etiam in his processibus praescripta can. 367³⁰.

Il dettame rimandava a quello che era, a sua volta, il canone di rimando dei processi circa lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato. Anche in questo caso, non è possibile ricostruire l'*iter* attraverso il quale si giunse a questa elaborazione, poiché il materiale non è stato ancora oggetto di pubblicazione.

In seguito, «ex suggestionem facta ab aliquo organo consultationis», il canone, durante l'*Adunatio* del 15 maggio 1979, venne così riformulato:

In procedura ad dissolutionem matrimonii in favorem fidei serventur praescripta cann. 366-372³¹.

Così confluì la normativa all'interno dello Schema del 1980 e dello *Schema novissimum* del 1982, con l'aggiunta della clausola «congrua congruis referendo». La normativa venne, però, espunta *in limine promulgationis*, probabilmente per l'implicazione di alcune questioni di natura teologica³².

2.4 *Le cause di nullità della sacra ordinazione: il can. 1710*

Questo il testo dell'attuale canone:

Si Congregatio causam ad tribunal remisit, serventur, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, salvis praescriptis huius tituli.

È interessante osservare come il Codice del 1917 prevedesse, in questo caso, una norma simile al can. 1995 (*Titulus XXI*), che recitava:

³⁰ *Communicationes* 41 (2009) 438.

³¹ *Communicationes* 11 (1979) 282.

³² «Altrettanto vale dei canoni che sono stati soppressi senza lasciar traccia. Basti ricordare la soppressione del can. 1150 dello *Schema* 82 che dava stabilità giuridica alla prassi, ancora recente, secondo la quale il Romano Pontefice ha ed esercita la potestà, delegatagli da Cristo, di sciogliere “*in favorem fidei*” anche il matrimonio di due non battezzati, senza che nessuno dei due intenda ricevere il Battesimo. [...] La soppressione di esso potrebbe forse favorire un ulteriore approfondimento sulla natura e sull'ambito della potestà “vicaria” del Papa, al fine di precisarne la collocazione ecclesiologica, anche come elemento di possibile dialogo ecumenico, che non ha di certo in calendario la considerazione, nel Vescovo di Roma, di poteri perfino extraecclesiali». U. BETTI, «In margine al nuovo Codice», 633-634.

Ea omnia, quae tum in Sectione Prima huius Partis, tum in peculiari titulo de processu in causis matrimonialibus sunt dicta, servari etiam debent, congrua congruis referendo, in causis contra sacram ordinationem.

Questo canone autorizzava il giudice adito per la dichiarazione della nullità della sacra ordinazione a servirsi sia della normativa sui giudizi in genere (che allora prevedevano anche le disposizioni sul contenzioso ordinario), sia delle norme peculiari, *ratione analogiae*, delle cause matrimoniali.

Sarebbe stata pertanto intenzione esplicita della Commissione di riforma, conservare i canoni al riguardo (e, implicitamente, anche il canone suddetto) all'interno del nuovo Codice³³. Desta però una certa sorpresa che, all'interno dello schema sul diritto processuale del 1976, non venisse fatto alcun accenno in materia. Nell'«Adunatio VII^a» del 24 febbraio 1972, venne sollevata la questione – condivisa poi da tutti i consultori – se tale genere di processo non fosse di natura amministrativa³⁴. Per tale ragione, non sarebbe stato necessario trattarne in alcuna norma precisa: era infatti opinione comune che «omnia omnino negotia, de quibus supra, tractari posse procedura administrativa, quin ulla norma pro aliquo peculiari negotio statuatur»³⁵.

Una conclusione – sembrerebbe – alquanto precipitosa. Dalle *animadversiones* pubblicate in maniera generale, infatti, risulta come alcuni (quattro) degli organi deputati alla revisione dello schema, avessero fatto presente tale lacuna³⁶. Il *parvus coetus* costituitosi per il vaglio di tali *animadversiones*, accolse l'osservazione e, durante l'*Adunatio* del 29 febbraio 1980, elaborò uno schema in cinque canoni, il cui can. 3 così recitava:

Si Sacra Congregatio causam ad tribunal remisit, servantur, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, salvis praescriptis huius tituli³⁷.

Non solo, dunque, venne riaccolta nel Codice la normativa, ma venne anche reimpostata in chiave contenziosa, qualora la Congregazione

³³ «In sectione processuum specialium sequuntur: causae contra sacram ordinationem [...]». *Communicationes* 2 (1970) 183. E ancora: «sequebantur, in adumbratione generali, causae contra sacram ordinationem [...]». *Communicationes* 4 (1972) 59.

³⁴ «Rev.mus Relator censet omnia illa iudicia habere indolem processus administrativi». *Communicationes* 40 (2008) 370.

³⁵ *Communicationes* 40 (2008) 370.

³⁶ Cf. *Communicationes* 10 (1978) 212.

³⁷ *Communicationes* 12 (1980) 199.

avesse affidato al tribunale la trattazione in via giudiziale. Come si osserva, inoltre, la formulazione è praticamente identica all'attuale (con eccezione dell'aggettivo «Sacra»). Non è possibile ricostruire, tuttavia, come si arrivò effettivamente a tale schema, limitandosi il verbale a dire «collatis consiliis [...]»³⁸. È comunque deducibile che i «consilia» siano avvenuti come negli altri casi, sulla base cioè della normativa preesistente del Codice del 1917.

2.5 *I processi penali: il can. 1728 §1*

Questo il testo dell'attuale canone:

Salvis praescriptis canonum huius tituli, in iudicio poenali applicandi sunt, nisi rei natura obstat, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis de causis quae ad bonum publicum spectant.

Anche in questo caso, il Codice del 1917, al can. 1959, aveva previsto una disposizione simile:

In reliquis servantur regulae in Sectione Prima huius Libri traditae et in inflictione poenarum sanctiones in Libro Quinto statutae.

Il rimando, in quel caso, era tanto alle norme sul giudizio contenzioso quanto al diritto penale in genere che, come nella vigente legislazione, include disposizioni circa l'applicazione delle pene durante il processo. Il legame tra l'allora Libro IV e V è testimoniato dal fatto che, durante la riforma, ad elaborare la normativa che confluì nello schema del 1976 non fu la Commissione *de processibus*, ma quella *de iure poenali*³⁹. Un primo schema sul giudizio penale venne stilato, infatti, il 7 gennaio 1970 e successivamente discusso dal *coetus de iure poenali* nella «Sessio IX^a» dal 27 al 29 aprile⁴⁰.

Lo schema del 1976, al can. 396 §1 riportava una formulazione praticamente identica a quella attuale, con due sole eccezioni:

- veniva detto «in iudicio criminali», anziché «poenali»;
- il riferimento era al «[...] iudicio contentioso in genere».

Durante l'*Adunatio* del 29 febbraio 1980, alcuni consultori del *parvus coetus* deputato alla revisione dello schema sulla base delle *animadversiones* degli organi consultati, «suggererunt ut in iudicio crimi-

³⁸ *Communicationes* 12 (1980) 199.

³⁹ Cf. *Communicationes* 36 (2004) 222.

⁴⁰ Cf. *Communicationes* 48 (2016) 139-215.

nali applicentur canones de iudicio contentioso orali, ut processus celerior evadat»⁴¹. La proposta venne però rigettata «quia in casu urgentis necessitatis procedi potest per decretum extra iudicium». Il canone si mantenne tale e così conflui anche nello *schema Codicis* del 1980 al can. 1684 §1.

Nelle *animadversiones*, fu fatto notare che tutta la *Pars IV* – allora intitolata *De processu criminali* – fosse sostituita con il titolo *De processu poenali*, «quia non omnia delicta sunt crimina. Crimen est delictum vere grave»⁴². La proposta – suggerita peraltro dal card. Bafile – venne, tuttavia, respinta, poiché «nulla datur distinctio in iure canonico inter crimen et delictum»⁴³. Non si spiega, però, perché nello schema del 1982, tutta la terminologia “criminale” fosse stata sostituita con quella “poenale”, come risulta dallo stesso titolo della *Pars IV De processu poenali*. Il canone, così modificato (e con la sostituzione di «iudicio contentioso ordinario», in luogo di «[...] in genere»), fu quindi promulgato all’interno del Codice come risulta dalla normativa vigente.

3. L’ampiezza del rimando

In questa sezione verranno analizzate le clausole dei quattro canoni suddetti, relative all’ampiezza del rimando che gli stessi prevedono. Si tenga presente che il termine di confronto è sempre il can. 1403 che, per indicare tale estensione applicativa, oltre a rimandare ai prescritti del Codice, utilizzava l’avverbio “*praeterea*” («*lisdem causis applicantur praeterea [...]*»).

3.1 «*In ceteris quae ad rationem procedenti attinet [...]*»

Si tratta della clausola iniziale del can. 1691 §3, che esprime un disposto ben preciso:

- anzitutto, significa limitare il rimando alla sola *ratio procedendi*: questo vuol dire, in altre parole, che si dovrà attingere solamente all’ambito di diritto processuale e non a quello sostantivo circa il matrimonio. Non è infatti interesse di questo libro trattare quest’ultimo in quanto istituto;

⁴¹ *Communicationes* 12 (1980) 199.

⁴² *Communicationes* 16 (1984) 333.

⁴³ *Communicationes* 16 (1984) 333. Cf. anche F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, VII, 51; F. ROBERTI, *De delictis et poenis*, I, 59 ss.; G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, I, 59 ss.

- in secondo luogo, significa che l'eventuale rimando, *si et quatenus*, concernerà non solo una fase specifica (per esempio quella istruttoria), ma anche tutte le altre. Ciò vuol dire che il rimando è per tutto il contenzioso ordinario nelle sue quattro fasi;
- in terzo luogo, dire «in ceteris [...]» significa affermare che si potranno applicare le norme solamente nelle altre cose riguardanti la *ratio procedendi*, nelle cose cioè non già previste dalla normativa speciale. Come a dire: “in tutte le altre cose che non siano già state previste [...]”. Inoltre, già altrove si è visto come *ratio procedendi* non sia da tradurre “procedura”, interpretandola nel senso amministrativo di serie di atti finalizzati all'emissione di un atto amministrativo, bensì nella linea generale di processo⁴⁴.

Nel confronto con il can. 1403, questa clausola non sembra differire di molto. Infatti, benché espunta dal Codice, la normativa sulla canonizzazione è ampiamente contenuta all'interno della *lex peculiaris* che costituisce un parallelo normativo del processo matrimoniale, contenuto ai cann. 1671 ss. *MIDI*. Quanto poi al paragrafo secondo del can. 1403, il medesimo avverbio «praeterea» rappresenta, concettualmente, lo stesso disposto dell'«in ceteris», indicando che il rimando si intende garantito solo dopo aver osservato la normativa prescritta. D'altra parte, come è stato fatto notare, «le ragioni sistematiche del Codice vigenti a favore della rappresentazione anzitutto dell'intera struttura del processo e della susseguente specificazione di alcune norme proprie del processo di nullità matrimoniale, hanno prevalso sulle ragioni didattico-pedagogiche più concrete e pratiche [...]»⁴⁵. In sede di revisione del Codice, infatti, era volontà di alcuni consultori collocare per primi tali processi, in modo sistematico ed integrale, per la loro diffusione e preminenza nell'ordine processuale⁴⁶. La petizione fu rigettata, per una questione di logica sistematica, che avrebbe preferito anteporre il *genus* alla *species*⁴⁷.

⁴⁴ Cf. anche G.P. MONTINI, «Introduzione ai cann. 1671-1707», 1291; ID., «I tribunali amministrativi», 331.

⁴⁵ G.P. MONTINI, «L'istruzione *Dignitas connubii*», 422.

⁴⁶ «Ex suggestionem, quam habet Rev.mus primus Consultor in suo voto, ponendi nempe sectionem de causis matrimonialibus primo loco in libro de processibus, Rev.mus Relator occasionem sumit redintegrandi quaedam principia iam a nostro Coetu discussa et approbata». *Communicationes* 39 (2007) 314.

⁴⁷ «[...] Successio sectionum et titulorum debet respondere cuidam ordini intimae logicitatis, ideo antea poni debet genus et postea species». *Communicationes* 39 (2007) 314.

3.2 «*In instructione [...]*»

Questa premessa del can. 1702 assume un ruolo fondamentale, soprattutto se posta in parallelo con le cause di canonizzazione e quelle sui processi matrimoniali.

I cann. 1403 e 1691 §3, infatti, autorizzano un rimando al contenzioso ordinario, *congrua congruis referendo*, per tutta la causa, in ogni sua fase, vale a dire nella loro fase costitutiva, istruttoria, dibattimentale e decisoria, sempre che la *natura rei* lo renda possibile.

In questa tipologia di cause, al contrario, l'ambito di applicazione è fortemente e tassativamente ristretto alla seconda fase, quella istruttoria.

Questa estensione prettamente probatoria sembrerebbe, inoltre, avvalorare ulteriormente la tesi della giudizialità delle cause di canonizzazione, che invece hanno esteso il rimando a tutte le fasi processuali.

In ogni modo, è chiaro come questa clausola del can. 1702 ne sottintenda in realtà un'altra, tralasciata (probabilmente) per motivi di evidenza. Il rimando al processo giudiziale, infatti – benché limitato alla fase istruttoria – si dà, dopo aver osservato quanto già è stato previsto nel *Caput* III del *Titulus* I della *Pars* III⁴⁸ e – si può aggiungere – quanto disposto dalle *Litterae circulares* del 20 dicembre 1986.

3.3 «*[...] salvis praescriptis [canonum] huius tituli [...]*»

Questa clausola si riscontra indistintamente (con la sola differenza redazionale del «*canonum*») tanto al can. 1710 che, impropriamente⁴⁹, al 1728 §2, rispettivamente alla fine (ma premessa qui per questioni di logica sistematica) ed all'inizio dei medesimi.

Ci si potrebbe chiedere il perché analizzarle in questo contesto in cui si sta valutando l'ampiezza del rimando, quando sembrano piuttosto fornirne una delimitazione. La risposta risiede in una certa analogia concettuale con le clausole sopra riportate. È stato infatti chiarito come la generalità dell'«*in ceteris*» del 1691 §3 e del «*praeterea*» del 1403 abbia voluto affermare con precisione che, in primo luogo, la disposizione normativa è

⁴⁸ La normativa è quella relativa al diritto di impugnazione del matrimonio non consumato (can. 1697); alla *competentia fori* (can. 1698); alla presentazione del libello (can. 1699); alla normativa generale sull'istruttoria (cann. 1700-1701 e 1703-1704); alla fase di giudizio presso la Congregazione (can. 1705); all'esecuzione del rescritto di dispensa (can. 1706). Cf., per esempio, G.P. MONTINI, «Commento ai cann. 1697-1706», 1314-1321.

⁴⁹ La *Pars* IV del Libro VII non è infatti divisa in titoli, a differenza della *Pars* precedente.

quella rispettivamente del *Caput I, Titulus I, Pars III* e della *lex peculiaris pontificia* e poi, in un secondo momento, quella dei giudizi in genere e del contenzioso ordinario, in ciascuna delle quattro fasi processuali.

La clausola in esame, parimenti, intende, è vero, delimitare l'applicazione della normativa processuale per tutto ciò che già non è stato previsto nelle disposizioni comuni del *Titulus II*⁵⁰ e della *Pars IV*⁵¹. Ma così facendo, estenderebbe implicitamente tale rimando a tutte le fasi del processo, non solo a quella probatoria. E questo lo si desumerebbe anzitutto dall'assenza di una previsione diretta di circoscrizione di applicazione e, in secondo luogo, dal fatto che i «*praescript[a] huius tituli*» riguardano tanto la fase dibattimentale⁵² che quella decisoria⁵³.

A livello di estensione del rimando è perciò chiaro che, con eccezione dei processi di dispensa *super rato*, per gli altri quattro processi (compreso quello di canonizzazione), il Legislatore abbia inteso indicare il giudizio contenzioso ordinario quale processo tipico nella sua interezza, secondo modalità che verranno a breve illustrate.

⁵⁰ Rientrano tra queste: il diritto di impugnazione della nullità, riservato al chierico e all'Ordinario cui è soggetto o nella cui diocesi fu ordinato (can. 1708); l'obbligo di presentare il libello presso la Congregazione e non al tribunale diocesano (can. 1709); il fatto che il difensore del vincolo abbia gli stessi diritti e doveri di quello previsto per le cause di nullità matrimoniale (can. 1711); la disposizione secondo la quale il chierico, ottenuta la doppia sentenza conforme, perda lo stato clericale e sia pertanto liberato da tutti gli obblighi (can. 1712). Cf., per esempio, A. MIGLIAVACCA, «Commento ai cann. 1708-1716», 1323-1326.

⁵¹ Rientrano tra queste: anzitutto, la presenza attiva di una parte pubblica, costituita dal promotore di giustizia (can. 1721); la previsione di misure cautelari che sono tipiche, per la natura stessa, di tale processo (can. 1722); la costituzione obbligatoria di un avvocato, a norma del can. 1481 §1, scelto dalla parte ovvero nominato dal giudice per negligenza della medesima (can. 1723); la previsione della rinuncia all'istanza, ma solo da parte del promotore di giustizia, con mandato o consenso dell'Ordinario, e accettata dall'imputato (can. 1724); nella fase discussoria, il diritto della parte di scrivere per ultima (can. 1725); il diritto di interporre appello qualora la sentenza lo avesse prosciolto perché la pena era facoltativa ovvero perché il giudice si servì dei poteri di cui ai cann. 1344 e 1345 (can. 1726). Infine, una disposizione particolare è rappresentata dal fatto che l'accusato non sia tenuto a confessare né, per conseguenza, gli si possa imporre il giuramento, per evitare di compiere spergiuro. In tal modo, si permetterebbe al reo la scelta di una linea difensiva più opportuna, senza costrizioni di sorta. Cf. F. LOZA, «Commento ai cann. 1717-1731», 1144; Cf. Z. SUCHECKI, «Il processo penale giudiziario», 255-258.

⁵² Cf., per esempio, cann. 1725 e (indirettamente) 1711.

⁵³ Cf., per esempio, cann. 1726 e (indirettamente) 1712.

4. I limiti del rimando

Un rimando integrale e *tout court* ai giudizi in genere ed al contenzioso ordinario non è chiaramente rispondente alla *mens Legislatoris*. Se così fosse, sarebbe stato sufficiente stilare un solo canone che prevedesse ciò a livello generale, per tutti i processi speciali.

Va da sé, invece, che proprio la specialità dell'oggetto dei vari processi ha reso necessario limitare questo rimando, indicando alcune clausole che si potrebbero definire "restrittive". E queste sono essenzialmente due: la prima prevista in modo speculare per i cann. 1691 §3, 1710 e 1728 §1 («nisi rei natura obstet»); la seconda, per il can. 1702 («dummodo cum horum processuum indole componi queant»).

4.1 «[...] nisi rei natura obstet [...]»

Si è già affrontato in precedenza⁵⁴ il tema della necessaria determinazione della natura di ogni processo implicato in questo delicato rapporto di rimando "tipico-speciale", natura che, per quanto concerne le cause di canonizzazione, si era individuata come giudiziale tanto sostanzialmente quanto formalmente e come attinente all'ordine pubblico.

Il ragionamento utilizzato consisteva nel sillogismo che permetteva l'applicazione del giudizio contenzioso ordinario ogniquale volta la natura degli istituti fosse giudiziale (libello, apparato probatorio, diritto di difesa, certezza morale, ecc.). La formulazione del can. 1403 esprimeva ciò *per viam positivam* («applicantur [...] [quoties] de normis agitur quae, ex ipsa natura rei, easdem quoque causas afficiunt»). In quel contesto, tuttavia, si premetteva che costituiva un modo differente, ma concettualmente uguale, dell'«applicandi sunt, nisi rei natura obstet», che esprimeva infatti lo stesso concetto *per viam negativam*.

Queste conclusioni circa la natura giudiziale saranno, allora, altrettanto condivisibili nelle cause di nullità di matrimonio e della sacra ordinazione («obiectum iudicii sunt [...] facta iuridica declaranda»⁵⁵) ed in quelle penali («[...] delicta, quod spectat ad poenam irrogandam vel declarandam»⁵⁶).

4.1.1 Nelle cause di nullità matrimoniale

All'interno del can. 1691 §3, accanto alla suddetta clausola, se ne riscontrano altre due. Queste vengono qui analizzate assieme poiché

⁵⁴ Cf. Cap. III.

⁵⁵ Can. 1400 §1, 1°.

⁵⁶ Can. 1400 §1, 2°.

concettualmente costituiscono un *unicum* logico. La *natura rei* si comprende, infatti, se si considera che la natura del processo matrimoniale è, sotto un profilo prettamente processuale, duplice: è causa sullo stato delle persone («servatis specialibus normis circa causas de statu personarum») ed è causa pubblica («[servatis specialibus normis circa] causas ad bonum publicum spectantes»).

Se il rimando è contestualmente tanto ai giudizi in genere quanto al contenzioso ordinario, questo rimando sarà necessariamente parziale, poiché sarà necessario filtrare tutto ciò che si oppone alla pubblicità del processo ed allo *status personarum*⁵⁷.

La loro pubblicità (tale da definirle “cause pubbliche”) trae origine essenzialmente dal fatto che la celebrazione del matrimonio – e la relativa dichiarazione di nullità – costituisca un fatto che non rileva solo nelle persone dei due coniugi, ma anche nell’intera comunità, quasi in un certo senso modificasse le dinamiche giuridiche della stessa, in virtù dell’insieme di diritti e doveri acquisiti con la sua celebrazione⁵⁸. Da ciò deriva anche il fatto che i singoli coniugi non abbiano disposizione su di esso, se non nel senso di poter adire l’autorità in merito ad una sua eventuale dichiarazione di nullità⁵⁹. Dunque, anche il caso in cui entrambi i coniugi siano a favore della richiesta della nullità non può smentirne il carattere pubblico; semmai si renderà più complessa l’identificazione della *pars conventa* in seno a quella determinata cau-

⁵⁷ Cf., per esempio, J. CARRERAS, «Comentario al can. 1691», 1965.

⁵⁸ Cf., per esempio, P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, 73.

⁵⁹ Alcuni, in fase di revisione, mettevano in dubbio il principio di pubblicità dei processi matrimoniali, proprio adducendo la ragione secondo cui i coniugi potessero disporre della nullità, attingendo solamente al “foro della propria coscienza” e spingendosi per ciò stesso ad affermare la sufficienza di una procedura amministrativa in foro esterno: «Rev.mus secundus Consultor animadvertit processum matrimoniallem non esse contentiosum: ideo nulli processui typico accensendum esse. In processu enim matrimoniali pars potior pertinet ad coniuges qui ex tribunali propriae conscientiae iudicium ferre debent de validitate vel nullitate proprii matrimonii. Quod quidem iudicium sanctionem auctoritatis ecclesiasticae obtinere certo debet, at auctoritas publica ecclesiastica magis ac magis attenta esse deberet vitae interioris Ecclesiae, ita ut illa sanctio sit sanctio verae Ecclesiae Christi». *Communicationes* 39 (2007) 314. La risposta immediata fu che «fallaciter motam esse quaestionem de natura processus matrimonialis ut exinde ansa habeatur petendi peculiarem et atypicam constructionem talis processus. Ad rem quod attinet processus matrimonialis ex denominatione extrinseca communiter vocatur processus contentiosus. Si vero ad rationem intrinsecam attendatur, secundum casus, potest esse contentiosus vel administrativus et, non raro, ipse processus deficit quia proceditur ex gratia». Cf. *ibid.*, 314.

sa, identificazione comunque salvaguardata dalla presenza attiva del difensore del vincolo⁶⁰.

Né altresì il criterio più personalistico del Concilio Vaticano II può indurre a considerarle come cause private, almeno per le seguenti ragioni:

- il diritto riconosciuto in capo ad un organo pubblico di impugnare la nullità del matrimonio⁶¹;
- l'obbligatorietà della partecipazione di una parte pubblica, con il diritto e dovere di difendere la validità del vincolo⁶²;
- il potere di iniziativa del giudice, volto a supplire la negligenza delle parti nella presentazione dell'apparato probatorio⁶³.

⁶⁰ G.P. MONTINI, «L'attività *ex officio* del giudice», 27. Cf. anche F. DANEELS, «De iure defensionis», 257-258.

⁶¹ La normativa circa il promotore di giustizia, il cui *munus* è «providendi bono publico» (can. 1430), è oggetto di rimando, proprio perché è la stessa normativa generale a citare come fine specifico quello della tutela del bene pubblico. Un rimando che, inoltre, si spinge fino alla previsione del can. 1674 §1 di *MIDI*, con l'impugnazione del matrimonio da parte della medesima figura, in determinate situazioni, attendendo a pieno la nota caratteristica di pubblicità del processo matrimoniale.

⁶² Il difensore del vincolo, indipendentemente dalla posizione della *pars conventa*, agisce pubblicamente in difesa del vincolo matrimoniale e, altresì, «officio tenentur proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem [...]». Il rimando a questo canone è indirettamente contenuto al can. 1676 §1 di *MIDI*, laddove il medesimo difensore è tenuto, ricevuta copia del libello, «ad suam mentem de petitione aperiendam»; un rimando comunque supposto (ma non trascritto) per tutta la durata del processo e, soprattutto, in fase dibattimentale.

⁶³ Cf. P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, 74; G.P. MONTINI, «L'attività *ex officio* del giudice», 27 ss. Una particolare attenzione merita il can. 1452, che evidenzia con una certa forza il carattere pubblico di tali processi, garantendo al giudice una certa autonomia di azione, una volta legittimamente introdotta la causa. D'altra parte, il fatto che il giudice sia indipendente (e cioè terzo) rispetto alla causa, non impedisce una sua azione attiva all'interno del medesimo processo. Egli, al contrario, ne è «dominus» e, in virtù dei principi di verità e giustizia, è tenuto («potest et debet») a procedere *ex officio*, attenendosi sempre e comunque ai limiti della petizione attorea. Nelle cause riguardanti il bene pubblico infatti, a prevalere è, oltre ai due menzionati, il principio istruttorio, che li assume e garantisce. Cf. G.P. MONTINI, «Commento al can. 1452», 1160. Questo potere si esprime concretamente: nella correzione di vizi che potrebbero determinare la nullità della sentenza (can. 1459 §1); nella revoca di un avvocato o di un procuratore per grave causa (can. 1487); nella dichiarazione della perenzione dell'istanza (can. 1521); nell'escussione dei testi non previsti direttamente dalle parti, pubbliche o private (can. 1570); nella revoca o modifica di una sentenza o decreto interlocutori, prima che si concluda la causa principale (can. 1591); nella *correctio sententiae* con apposizione di un decreto in

In sostanza, appare chiaro che la pubblicità del processo si realizza in due elementi essenziali del medesimo, riscontrabili nell'attuazione del contraddittorio e nella tutela del diritto di difesa. È infatti in virtù di questi due principi, che si giustificano istituti quali la pubblicazione degli atti e della sentenza, i quali permettono di fatto alle parti di prendere visione delle prove ed esperire il loro *ius defensionis*⁶⁴ in attuazione del *contradictorium* sostanziale.

Il carattere peculiare riguardante lo *status* delle persone coinvolte, invece, denota, da parte sua, un processo il cui oggetto rappresenta la tutela di diritti o prerogative individuali tali da caratterizzare lo stesso stato generale dei soggetti, nell'adempimento relativo degli obblighi scaturenti dal contratto-sacramento⁶⁵. Di qui deriva anche la profonda necessità di corrispondenza piena tra verità giudiziale e verità oggettuale, garantita quest'ultima massimamente dalle medesime cautele giudiziali. Tale principio, d'altra parte, trova la massima espansione nella previsione secondo cui non si addiverrebbe ad una piena *res iudicata*, ma ad una *res quasi-iudicata*, che permetterebbe la sua riforma in qualsiasi momento «novis iisque gravibus probationibus vel argumentis»⁶⁶. Il suo carattere di cause sullo *status personarum* si risconterebbe poi in un altro elemento, quale la non prescrizione dell'azione processuale⁶⁷.

calce alla medesima sentenza (can. 1616 §1); nella *retractatio sententiae* (1626 §2); nella possibilità di sollevare un'*exceptio rei iudicatae* (can. 1642 §2). Desta invece una certa sorpresa il fatto che, nella riforma matrimoniale, sia stata omessa la previsione della determinazione *ex officio* della formula del dubbio, prevista invece dalla normativa precedente. È chiaro tuttavia che, nella pratica, tale facoltà permarrebbe al giudice e questo per il tenore dello stesso can. 1676 di *MIDI*. Quanto poi all'iniziativa di mutare la formula del dubbio, la maggior parte della dottrina non sembra essere a favore, per ragioni di stretta interpretazione cui sottostà il can. 1514. Per l'intera questione, cf. G.P. MONTINI, «L'attività *ex officio* del giudice», 20 ss.

⁶⁴ Interessante, a tal proposito, le parole dell'Allocuzione alla Rota di Giovanni Paolo II del 1989: «Non può destare meraviglia parlare anche, in rapporto al diritto di difesa, della necessità della pubblicazione della sentenza. Infatti, come potrebbe una delle parti difendersi in grado di appello contro la sentenza del tribunale inferiore, se venisse privata del diritto di conoscere la motivazione sia *in iure* che *in facto*?». GIOVANNI PAOLO II, All. alla Rota Romana, 26 gennaio 1989, 925.

⁶⁵ Cf. G.P. MONTINI, «L'attività *ex officio* del giudice», 27.

⁶⁶ Can. 1644 §1. Cf. anche G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, II, 603.

⁶⁷ Cf. can. 1492 §1. Alcuni autori hanno rilevato come elemento aggiuntivo anche la non necessità, in fase di appello, delle *rationes appellationis* nella presentazione della *propositio* presso il tribunale *ad quod*, per la validità della stessa. Tale elemento, o almeno la non necessità di un loro *fumus*, comportava infatti che «non può essere

4.1.2 Nelle cause di nullità della sacra ordinazione

In virtù della cospicua analogia con le cause di nullità matrimoniale, sarebbe legittimo domandarsi perché il can. 1710 si sia limitato a prevedere la clausola «nisi rei natura obstet», senza fare accenno ad un migliore inquadramento della relativa indole processuale, senz'altro utile ai fini del rimando. Tale lacuna sarebbe probabilmente spiegata, come è stato visto in precedenza, dall'introduzione tardiva (e, probabilmente, alquanto frettolosa) della normativa nell'apparato codiciale, oltre alla non unanime certezza riguardo la trattazione di tali cause in via giudiziale.

Esistono, però, elementi giuridici comuni tra l'istituto matrimoniale e della sacra ordinazione – trattasi, quest'ultimo, di un sacramento che, oltre ad imprimere un carattere indelebile, comporta delle conseguenze esterne (e, dunque, sociali) all'interno della comunità – la cui rilevanza non solleverebbe alcun dubbio sul fatto che si tratti di cause pubbliche e di cause sullo *status personarum*⁶⁸. Si ritiene utile sottolineare alcuni aspetti:

- il fatto che si possa dedurre la possibilità di impugnazione della nullità della sacra ordinazione da parte del promotore di giustizia;
- la presenza di una parte pubblica a difesa dell'ordinazione;
- una certa autonomia di azione da parte dell'istruttore;
- l'obbligo della doppia sentenza conforme prevista ai fini di esecutività⁶⁹;
- il non passaggio in giudicato⁷⁰;
- infine, la possibilità di proporre una *nova causae propositio*, in presenza di nuove e gravi prove o argomenti⁷¹.

Tutte queste disposizioni, in aggiunta a quelle previste per la fase istruttoria, dibattimentale e decisoria nelle cause pubbliche, costituiscono dei rimandi indiretti non trascritti tanto ai giudizi in genere quanto al contenzioso ordinario, mutuati dal rimando generale del can. 1710.

rigettato il *libellus appellationis* a causa della sua accertata infondatezza ovvero che in grado di appello non si procede (*rectius*, non si deve procedere) alla valutazione della fondatezza delle ragioni di appello in vista del rigetto dell'appello». G.P. MONTINI, «Alcune questioni in merito al can. 1631», 322.

⁶⁸ Cf. J. PUNDERSON, «Comentario al can. 1710», 2024.

⁶⁹ Cf. can. 1712 e 1643, 1°.

⁷⁰ Cf. can. 1643.

⁷¹ Cf. can. 1644 §1. Cf. anche J. PUNDERSON, «Comentario al can. 1710», 2024.

4.1.3 Nelle cause penali

L'applicazione delle norme è, anche qui, condizionata dalla natura del processo che, per la rilevanza e la pubblicità di una violazione esterna della legge o di un precetto penale, con conseguente danno alla comunità, pone in causa il bene pubblico. Per tale motivo si tratta di una causa pubblica, cui devono essere applicate le norme relative, secondo quanto è stato detto per le cause di nullità matrimoniale e della sacra ordinazione.

Un'attenzione speciale merita però l'accezione di cause sullo *status personarum*, di cui le cause penali sembrano essere state private, almeno a livello redazionale del can. 1728 §1. La questione non è univoca in dottrina⁷², ma presenta una rilevanza particolare, se si considerano le norme sul giudicato e sull'eventuale nuova proposizione di causa o sulla *restitutio in integrum*. Vi sarebbero ragioni a favore e ragioni contro.

Quanto alle prime, si potrebbe argomentare che, se il matrimonio o la sacra ordinazione costituiscono una realtà sacramentale, e dunque ontologica, le cause sulla separazione dei coniugi, ugualmente previste dal can. 1643 come cause sullo stato delle persone⁷³, non rappresentano una realtà ontologica, bensì – potremmo dire – sociale, che incide chiaramente sul loro stato. Pertanto, il concetto di *status personarum* sembrerebbe essere più ampio di quello comunemente considerato. In tal senso, dunque, anche una causa penale che irroghi la pena della dimissione di un chierico toccherebbe il loro *status*, intaccando diritti e doveri relativi, e pertanto potrebbe non passare mai in giudicato.

Esistono però delle motivazioni, maggiori sembrerebbe, che non renderebbero le cause penali come *causae de statu personarum*:

- il semplice rimando, al can. 1728 §1, alle cause riguardanti il bene pubblico e non a quelle sullo *status personarum*, a differenza del can. 1691 §3;
- l'esplicita menzione al can. 1731⁷⁴;
- il fatto che le *Normae de delictis reservatis*, parlino di passaggio in giudicato⁷⁵;

⁷² Cf, ad esempio, J. LLOBELL, «Verità e giudicato», 20.

⁷³ Lo si dedurrebbe dal tenore del canone: «haud exceptis [...]». È stato fatto giustamente notare come «per quanto si discuta se siano vere e proprie cause sullo stato delle persone [...] comportano diritti e doveri particolari (cf. cann. 1151-1155)». G.P. MONTINI, «Commento al can. 1643», 1274.

⁷⁴ «Sententia lata in poenali iudicio, etiamsi in rem iudicatam transierit [...]».

⁷⁵ Cf. *Normae de delictis reservatis*, art. 28: «Res iudicata habetur [...]».

- il fatto che il can. 1492 §1 affermi che le azioni sullo stato delle persone non si estinguono mai, mentre invece il can. 1362 §1 prescrive espressamente una normativa sull'estinzione dell'azione criminale.

Si dovrà pertanto ritenere che, nelle cause penali, siano da applicarsi solamente le norme sulla pubblicità, dandosi come rimedio contro la sentenza – divenuta esecutiva perché intervenute due sentenze conformi ovvero per la non proposizione di appello nei termini stabiliti – solamente la querela di nullità ovvero la *restitutio in integrum*⁷⁶.

4.2 «[...] dummodo cum horum processum indole componi queant»

Questa clausola del can. 1702 costituisce un'importante restrizione del campo di applicazione del giudizio contenzioso ordinario ai processi di scioglimento del matrimonio rato e non consumato. Non è un caso che il Legislatore non si sia servito dell'espressione «nisi rei natura obstet», anche se l'intenzione era appunto quella di limitare tale rimando. L'attenzione, infatti, si sposta in tal modo da una questione di rimando in un caso di parità processuale (processo *tipico* giudiziale e processo *speciale* giudiziale), ad un eventuale rimando in presenza di una differenza di natura (processo tipico giudiziale e processo speciale amministrativo). La domanda che potrebbe sorgere è la seguente: è possibile fare un rimando su piani differenti? E, prima ancora, è certo che si tratti di un processo amministrativo?

È pacifico, in dottrina, che a tali processi sia stata attribuita una natura amministrativa⁷⁷, ma non altrettanto immediati risulterebbero i motivi di una tale affermazione. Se si mantenesse la distinzione di cui ci siamo già serviti – quella tra natura sostanziale e natura formale – sicuramente una connotazione amministrativa non potrebbe attribuirsi alla natura sostanziale. Questa, infatti, determinata dall'oggetto specifico del processo, si concretizza nella dichiarazione di un fatto (l'inconsu-

⁷⁶ Nella discussione in seno alla riforma esistevano due canoni circa la querela e la *restitutio*. I consultori decisero però di sopprimerli «quia valent normae generales». Cf. *Communicationes* 12 (1980) 198.

⁷⁷ Così la definiva la stessa Commissione per la Revisione del Codice, la quale addirittura aveva proposto la trattazione da parte di un tribunale amministrativo: «Agitur de forma administrativa procedendi, et ideo convenit quod impleatur a tribunali administrativo, qu[od] iam praevidetur in schemate “De procedura administrativa”». *Communicationes* 4 (1972) 70. Cf., anche, a mero titolo di esempio, P. BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo?*, 311; B. MARCHETTA, «Il processo “super matrimonio rato et non consummato”», 407-411; P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, 157-161.

mazione) che, in quanto tale, rientrerebbe all'interno degli oggetti propri di un giudizio⁷⁸.

E se dunque l'oggetto è giudiziale, occorre vedere in che cosa la sua forma processuale sia amministrativa.

Una primissima scrematura potrebbe essere terminologica: la normativa infatti non prevede la costituzione di un *actor*, bensì di un *orator*⁷⁹; inoltre l'atto finale non è una sentenza, né un decreto, bensì una dispensa⁸⁰, atto che processualmente può essere solo il risultato di un processo amministrativo.

In secondo luogo, riprendendo i quattro elementi che caratterizzano i giudizi (contraddittorio sostanziale, parità processuale delle parti, l'inviolabilità del diritto di difesa e il giudice indipendente), si può osservare come questi non possano dirsi completamente applicabili in queste cause. Il motivo principale parrebbe consistere nella non pubblicazione degli atti, prevista dal can. 1703⁸¹. Infatti, sebbene in alcuni casi l'istruttore possa comunicare un qualche ostacolo all'oratore per addurre eventualmente nuove prove⁸², la non previsione dell'istituto minerebbe:

- il contraddittorio sostanziale, in quanto l'*orator* non avrebbe modo di addurre una fondata difesa, ma la sua posizione si evincerebbe solamente dagli atti e dalle prove raccolte;
- la parità processuale delle parti, per lo squilibrio dovuto all'obbligatorietà della presentazione delle osservazioni del difensore del vincolo e la non previsione di una replica diretta dell'*orator*;
- l'inviolabilità del diritto di difesa, come conseguenza di quanto appena detto⁸³.

L'indipendenza del giudice, invece, sarebbe minata – o comunque compromessa – dal fatto che la concessione della dispensa rientra nella

⁷⁸ Cf. can. 1400 §1, 1°.

⁷⁹ Cf. can. 1699 §1.

⁸⁰ Cf. can. 1698 §2.

⁸¹ «Non fit publicatio actorum [...]».

⁸² «[...] si conspiciat [iudex] petitioni partis oratricis vel exceptioni partis conventionae grave obstaculum obvenire ob adductas probationes [...]». Can. 1703 §1.

⁸³ In sede di revisione, fu proposto di eliminare il divieto della pubblicazione degli atti, per meglio favorire la difesa delle parti. Fu risposto negativamente in quanto «agitur de gratia et non de stricto iure partium obtinendi dispensationem super rato et non consummato». *Communicationes* 11 (1979) 277-278. Un certo diritto alla difesa era però garantito dal fatto che «iudex prudenter auxilium praestare possit partibus ad vitanda incommoda quae in quibusdam casibus provenire possunt ex non publicatione actorum». *Ibid.*, 278.

piena disponibilità (e quindi arbitrio) tipica della potestà esecutiva, soggetta pertanto a circostanze (giusta causa e assenza di scandalo) che potrebbero non portare all'emissione del medesimo atto amministrativo, ancorché il fatto sia avvenuto⁸⁴.

Pertanto, vista la natura amministrativa formale, il rimando ad un processo tipico di natura giudiziale (il contenzioso ordinario) potrebbe spiegarsi solamente per due motivi: in primo luogo perché l'applicazione è limitata alla sola fase istruttoria; in secondo luogo, in virtù della natura sostanzialmente giudiziale (un fatto da dichiarare), che renderebbe necessarie le garanzie offerte, almeno in fase di raccolta probatoria, dal giudizio contenzioso.

5. Il rimando vero e proprio

L'estensione e le limitazioni così analizzate trovano senso se considerate con la disposizione vera e propria dei canoni, la possibilità concreta cioè di creare un ponte tra questi processi speciali ed il processo tipico di riferimento.

Anzitutto un dato formale che costituisce il comune denominatore: il Legislatore ha deciso di tenere a riferimento un processo tipico ben preciso, il contenzioso ordinario. In sede di revisione codiciale fu avanzata la proposta dell'utilizzo del contenzioso orale, rigettata per questioni di maggiore garanzia⁸⁵. Il §2 del can. 1691 stabilisce chiaramente: «Causae ad matrimonii nullitatem declarandam, processu contentioso orali, de quo in cann. 1656-1670, tractari nequeunt»⁸⁶.

Il problema del rimando, come anticipato, sarebbe comunque duplice. In primo luogo, esistono rimandi che sono espliciti ed altri che si presumono implicitamente per la natura delle cose; in secondo luogo, i canoni di cui in esame non utilizzano una terminologia univoca, servendosi di due verbi distinti: «applicare» (cann. 1403; 1691 §3; 1728 §1) e «servare» (cann. 1702; 1710). Ora, se il brocardo «Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit» viene soprattutto invocato per la sua seconda

⁸⁴ Cf., per esempio, A. MIGLIAVACCA, «Procedimenti amministrativi», 166; G.P. MONTINI, «Introduzione ai cann. 1697-1706», 1314-1315.

⁸⁵ Cf., per esempio, la proposta sollevata nelle cause penali. Cf. *Communicationes* 12 (1980) 199. Cf. anche J. CARRERAS, «Comentario al can. 1691», 1965; Z. SUCHECKI, «Il processo penale giudiziario», 244.

⁸⁶ Il canone si pone pienamente in linea con il disposto del can. 1656 §1, secondo il quale «processu contentioso orali [...] tractari possunt omnes causae a iure non exclusae» e §2, secondo cui «si processus oralis adhibeatur extra casus iure permisos, actus iudiciales sunt nulli».

parte, è vero anche che, nell'*interpretatio legis*, rileva anche il principio secondo cui se il Legislatore ha utilizzato un termine anziché un altro, lo ha fatto di proposito e per esprimere uno specifico dettame normativo⁸⁷. Sarà chiaro allora che “applicare” ed “osservare” una legge non avrà la stessa valenza giuridica.

5.1 «[...] *Applicandi sunt [...] canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario*»

Quantunque il verbo utilizzato sia uguale per i tre canoni menzionati (1403; 1691 §3; 1728 §1), non è altrettanto vero che l'oggetto del rimando possa dirsi il medesimo. Nelle cause matrimoniali e penali si prevede esplicitamente che l'applicazione è limitata al diritto processuale («ratio procedendi») e, in particolare, ad un determinato diritto processuale, quello contenzioso ordinario nelle sue *partes, statica e dinamica*.

Una differenza redazionale con il can. 1403 non di poco conto. Il «*praescripta huius Codicis*», da applicarsi nelle cause di canonizzazione, ben differisce dai «*canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario*». Questa differenza, comunque, in minima parte sminuisce la moltitudine di richiami impliciti ed espliciti ai giudizi in genere ed al contenzioso ordinario nelle cause di canonizzazione, già oggetto di analisi nel Capitolo precedente. Al contrario, suggerisce qualcosa in più. Sebbene infatti questo tipo di richiami processuali costituisca la maggioranza dei richiami in generale, si è altrettanto messo in risalto come ve ne siano altri, anche al di fuori del Libro VII, per la stessa natura delle cose.

In sede redazionale poi, vi furono alcune spinte che desideravano porre i processi di nullità matrimoniale prima degli altri per la loro frequenza ed importanza. La risposta, che si basava su un criterio di logica che anteponesse il *genus* alla *species*, fu di questo tenore: «*Hoc systema favet quoque brevitati tractationis; nam quoad processus speciales sufficit declarare in lege cuinam processui typico accenseantur et in quibus ab eodem discrepent*»⁸⁸. Questa fu essenzialmente la ragione della redazione del can. 1691 (1691 §3 secondo *MIDI*) e della specificazione di un rimando al processo contenzioso ordinario. Concettualmente, ciò è applicabile anche al processo penale, in ragione del suo oggetto speciale.

⁸⁷ D'altra parte, questo è il senso dello stesso can. 17: «*Leges ecclesiasticae intellegendae sunt secundum propriam verborum significationem [...]*».

⁸⁸ *Communicationes* 39 (2007) 314.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: perché il Legislatore ha accomunato questi tre processi servendosi del verbo «applicare»? In altre parole, che cosa li lega al punto da poter render possibile lo stesso livello di applicazione della normativa generale? E, subordinatamente: cosa vuol dire “applicare”?

5.1.1 Nelle cause di nullità matrimoniale

Già altrove è stata posta in luce l'analogia dell'attuale normativa con quella del Codice precedente (la descrizione di un processo tipico giudiziale all'inizio e, conseguentemente, di quella speciale) e la differenza (l'assenza di un supporto codiciale di previsione del rimando). Parimenti, è stato fatto presente come la *PM*, nonostante tale lacuna, abbia avuto come sua finalità quella di «adattare le norme generali del *Codex* alle cause matrimoniali»⁸⁹.

Illo tempore, dunque, l'istruzione si era resa un mezzo di interpretazione della *mens Legislatoris* per incarnare a livello giuridico una norma che si presupponeva per la stessa natura “frammentata” del Codice. Tuttavia, già in quella circostanza, la dottrina si era interrogata sulla portata e l'estensione di tale documento, il quale non si era limitato solamente ad inserire la normativa generale in quella speciale, ma aveva inserito, *motu proprio*, delle vere e proprie innovazioni giuridiche⁹⁰.

È chiaro, dunque, che la normativa speciale del Codice, contenuta in pochi canoni, allora come ora, non poteva e non può ritenersi sufficiente.

Si tenga presente, poi, che, storicamente, vi sono state proposte (alcune delle quali anche accolte⁹¹) che hanno interpretato un tale rimando al contenzioso ordinario in chiave decisamente più semplificata⁹², se-

⁸⁹ G.P. MONTINI, «Dall'Istruzione *Provida Mater* all'Istruzione *Dignitas connubii*», 20.

⁹⁰ G.P. MONTINI, «Dall'Istruzione *Provida Mater* all'Istruzione *Dignitas connubii*», 20. Tra le altre, due erano di particolare interesse: la possibilità di introduzione di un nuovo capo di nullità (cf. *PM*, art. 219 §2) e di impugnazione del matrimonio da parte del promotore di giustizia (cf. *PM*, artt. 37-38). Cf. *ibid.*, 21. Cf. anche F. SALLERNO, «Limiti nell'applicazione dell'art. 219 § 2», 37 ss. Per le varie posizioni rispetto alla natura del documento, cf. anche E.M. EGAN, *The introduction of a new "Chapter of Nullity"*, 3-79.

⁹¹ Cf., per esempio, CONFERENZA EPISCOPALE STATUNITENSE, Norme speciali statunitensi, in Z. GROCHOLEWSKI – I. GORDON, ed., *Documenta Recentiora*, I, Romae 1977, 248-252. Le Norme vennero approvate dal Romano Pontefice il 28 aprile 1970.

⁹² Per la questione, cf. G.P. MONTINI, «Dall'Istruzione *Provida Mater* all'Istruzione *Dignitas connubii*», 30-31.

guite dal m.p. *Causas matrimoniales*⁹³ e dal suo tentativo, benché fallimentare⁹⁴, di “raddrizzare” tale appiattimento quasi amministrativo.

Il nuovo Codice, come si è visto, non ha inteso porre un rimedio definitivo a questo difficile rapporto delle cause matrimoniali con la normativa comune, ma ha ritenuto almeno sufficiente prevedere una norma che in modo legislativo autorizzasse tale rimando.

La difficoltà, evidentemente, rimase di ampio margine: certo, la limitazione alla normativa sulle cause pubbliche e sullo *status personarum* ha sicuramente giovato non poco⁹⁵, ma la normativa vera e propria cui dover rimandare nei particolari non era certo chiara ed univoca⁹⁶.

C’era poi da chiedersi che cosa significasse «applicare» i canoni sul contenzioso ordinario. Era una semplice e pedissequa osservanza o si trattava di altro? A questo si è tentato di rispondere in precedenza, quando si parlava delle cause di canonizzazione⁹⁷, definendo tale azione come quel delicato processo secondo cui il giudice, una volta determinata interpretativamente la natura di un processo, è in grado di verificare l’applicabilità o meno degli istituti relativi⁹⁸. Si realizzerebbe allora, anche nei processi di nullità matrimoniale, quel sillogismo che era stato evidenziato nelle cause di canonizzazione: i processi di nullità hanno natura giudiziale, pubblica e sullo stato delle persone; il Codice prevede istituti di natura giudiziale, riferibili a cause pubbliche e sullo stato delle persone; i processi di nullità devono applicare tali disposizioni.

⁹³ Cf. PAOLO VI, M.p. *Causas matrimoniales*, 28 marzo 1971, AAS 63 (1971) 441-446.

⁹⁴ Il Segretario della Conferenza Episcopale Statunitense asseriva che le Norme speciali sarebbero rimaste vigenti pur con l’entrata in vigore del m.p. Cf. G.P. MONTINI, «Dall’Istruzione *Provida Mater* all’Istruzione *Dignitas connubii*», 32.

⁹⁵ «[...] il Legislatore, mentre da una parte ha stabilito alcune norme specifiche per le cause di nullità di matrimonio, dall’altra ha disposto che, per il resto, in esse debbano applicarsi i canoni “de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario”. Nello stesso tempo, ha espressamente ricordato che si tratta di cause attinenti allo stato delle persone, cioè alla loro posizione in rapporto all’ordinamento canonico e al bene pubblico della Chiesa». GIOVANNI PAOLO II, All. alla Rota Romana, 22 gennaio 1996, 774. Per un’analisi sommaria della questione, cf. P.V. PINTO, *I processi nel Codice*, 548-549.

⁹⁶ Ne è prova il fatto che fino alla promulgazione del Codice vi erano posizioni completamente differenti (soprattutto su temi come la pubblicazione degli atti o la necessità di una doppia sentenza conforme). Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L’INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Acta et documenta*, 469 ss. Cf. anche G.P. MONTINI, «Dall’Istruzione *Provida Mater* all’Istruzione *Dignitas connubii*», 32.

⁹⁷ Cf. Cap. III.

⁹⁸ G.P. MONTINI, «L’Istruzione *Dignitas connubii*», 423-424.

Ma anche questo non semplifica il discorso: soprattutto il secondo momento, di verifica o meno di applicabilità è quello che assume connotazioni assai complesse, perché consiste in una scelta piuttosto discrezionale del giudice, soggetta a motivazioni terze (quali potrebbero essere l'effettiva preparazione giuridica, la sensibilità processuale⁹⁹). Questioni evidentemente non così estranee ai tribunali¹⁰⁰.

Per questo motivo si rese necessaria, come in passato, l'elaborazione di un'istruzione che accogliesse sotto il profilo giuridico la previsione del can. 1691 (attuale 1691 §3). La *Dignitas connubii*, a più di venti anni dalla promulgazione del Codice¹⁰¹, aveva fatto fronte alla necessità «apparandi instructionem, quae, vestigia *Provida Mater* sequens, iudicibus aliisque tribunalium administris subsidio esset in renovato iure matrimoniali recte interpretando¹⁰² et applicando». L'istruzione, come si vede, interpreta il disposto codiciale¹⁰³ (di cui il proemio fa esplicita menzione), consentendo così una facilitazione di questo delicato processo giuridico di applicazione¹⁰⁴.

Alla domanda, poi, se tale documento abbia voluto escludere ulteriori possibilità applicative da parte dei giudici, non è facile dare risposta. Certo è che «si può ritenere una guida sicura nell'interpretazione, finora non particolarmente studiata, del prescritto del can. 1691»¹⁰⁵.

L'analogia con la più volte menzionata *SM* è evidente, per le ragioni che sono state considerate altrove. Anche l'istruzione della Congrega-

⁹⁹ Cf., a titolo di esempio, L.G. WRENN, «A new procedural Law», 207-208. Cf. anche G.P. MONTINI, «L'Istruzione *Dignitas connubii*», 423-424.

¹⁰⁰ Cf. anche L.G. WRENN, «In search of a Balance», 621.

¹⁰¹ «[...] visum est oportere ut aliquis temporis lapsus intercederet, antequam instructio illa pararetur, uti factum est post Codicem anni 1917 promulgatum, ita ut in instructione exaranda ratio haberi posset tum de novi iuris matrimonialis applicatione experientia comprobata, tum de declarationibus authenticis a Pontificio Consilio de Legum Textibus forte datis, tum denique de progressu doctrinali deque evolutione iurisprudentiae, praesertim Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae et Tribunalis Rotae Romanae». *DC, prooemium*.

¹⁰² Già altrove si è posta in relazione questa interpretazione con quella «in re peculiari» del can. 16 §3. Cf. G.P. MONTINI, «L'Istruzione *Dignitas connubii*», 433.

¹⁰³ Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 601.

¹⁰⁴ Tra le disposizioni applicative si riscontra per esempio: la «pulizia» terminologica contenziosa e la normativa sulla conformità equivalente. Cf. G.P. MONTINI, «Dall'Istruzione *Provida Mater* all'Istruzione *Dignitas connubii*», 41. Cf. anche B. UGGÈ, «La terminologia non contenziosa», 364 ss.

¹⁰⁵ G.P. MONTINI, «L'Istruzione *Dignitas connubii*», 426. Non è questa la sede opportuna per valutare se la *Dignitas connubii* sia ancora vigente o meno. È innegabile comunque la valenza di tale applicazione per la parte di normativa rimasta vigente dopo la promulgazione di *MIDI*.

zione delle Cause dei Santi ha, infatti, tentato di rispondere a questo delicato procedimento di applicazione processuale, forse esulando dal carattere proprio, ma fornendo un *vademecum* di rilievo e, senza dubbio, utile ai membri dei tribunali.

Infine, non si deve dimenticare che, ancorché la *DC* abbia adempiuto più efficacemente a questo rimando applicativo, la normativa codiciale speciale aveva già previsto rimandi diretti che evidentemente l'istruzione ha fatto propri¹⁰⁶.

5.1.2 Nelle cause penali

Quanto è stato fin qui detto circa il processo di "applicazione" dei canoni sui giudizi in genere e sul giudizio contenzioso ordinario vale, *congrua congruis referendo*, anche per le cause penali. Per sostenere il più volte citato sillogismo, è però utile fare una precisazione sulla valutazione interpretativa delle cause in oggetto. È infatti opportuno aver chiaro se si tratti di cause di natura giudiziale ovvero amministrativa.

La natura *sostanzialmente* giudiziale è fornita, ancora una volta, dal can. 1400 §1 che, al n. 2°, afferma: «*obiectum iudicii sunt [...] delicta, quod spectat ad poenam irrogandam vel declarandam*».

Ciò che rileva è capire ora se si tratti di cause *formalmente* giudiziali o amministrative. Il Codice prevede chiaramente entrambe le vie (cf. can. 1720 e cann. 1721-1728), l'una con il vescovo giudice, l'altra dinanzi al tribunale.

È chiaro comunque che l'ambito di applicazione sarà qui esclusivamente quello giudiziale¹⁰⁷, per il tenore di almeno due canoni:

¹⁰⁶ Tra questi, si ricordano i rimandi operati: dal can. 1673 §6 ai cann. 1438-39 e 1444, circa le disposizioni sull'appello; dal can. 1674 §3 al can. 1518, riguardo la sospensione della causa per morte del coniuge; dal can. 1678 §3 al can. 1574, circa l'opera dei periti; dal can. 1680 §1 ai cann. 1619-1640, riguardo l'appello e la querela di nullità.

¹⁰⁷ È curioso – se si ricorre ad un'analogia con il processo amministrativo previsto per la nullità della sacra ordinazione o per lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato (cf. *infra*) – che nel can. 1720 non vi sia alcun rimando diretto al contenzioso ordinario, neanche nella fase istruttoria. È altrettanto vero, però, che almeno circa i mezzi istruttori di cui servirsi (confessioni, documenti, dichiarazione dei testi, perizie e presunzioni) il riferimento normativo è al giudizio contenzioso ordinario, di cui però non sarebbero rispettate né le modalità di produzione, né le eventuali tutele. Un dispositivo normativo degna di nota, attinente ad un eventuale rimando, sembrerebbe quello stabilito dal can. 1342 §3: «*Quae in lege vel praecepto dicuntur de iudice, quod attinet ad poenam irrogandam vel declarandam in iudicio, applicanda sunt ad Superio-*

- il 1721, che introduce la normativa giudiziale: «Si Ordinarius decreverit processum poenalem iudiciale esse ineundum [...]»;
- lo stesso can. 1728 §1: «[...] in iudicio poenali [...]».

Trattandosi di cause giudiziali e di cause sul bene pubblico si applicheranno i canoni relativi¹⁰⁸.

La questione è sicuramente più complessa, se si considera che né sotto la vigenza del Codice precedente, né sotto quella attuale è stata pubblicata alcuna *instructio*, al pari della *DC* o della *SM*. Il giudice che tratterà una causa penale, avrà pertanto di fronte a sé un *mare magnum* processuale in cui immergersi, dovendo valutare volta per volta se l'applicazione di un tale istituto giudiziale si renda possibile ovvero sia contraria alla *natura rei*¹⁰⁹.

Ora, specularmente alle cause di nullità matrimoniale, l'ambito di applicazione risulta il medesimo, tanto nella *pars statica* quanto in quella *dynamica*, al giudizio contenzioso ordinario. Anche qui perciò, a differenza del can. 1403, l'estensione applicativa si risolve nel solo diritto processuale, secondo espressa direzione legislativa.

Cionondimeno, il rimando alla normativa generale contenuta nel Libro VI è inevitabile. E ciò, non in analogia al rapporto intercorrente tra

rem, qui per decretum extra iudicium poenam irroget vel declaret, nisi aliter constet neque agatur de praescriptis quae ad procedendi tantum rationem attineant». Ma anche qui non sembra essere considerato minimamente un richiamo al giudizio contenzioso. Del resto il canone è chiaro sull'ambito di applicazione e lo ribadisce due volte: «quod attinet ad poenam irrogandam vel declarandam»; «[...] neque agatur de praescriptis quae ad procedendi tantum rationem attineant». Il che vuol dire, in altre parole, che vi potrà essere un qualche rimando alla sfera giudiziale, ma solo ed esclusivamente per la fase applicativa della pena e non per la *ratio procedendi* generale. Sia dunque nel Libro *De processibus* che in quello *De sanctionibus*, il Legislatore ha voluto escludere qualsiasi contatto tra i due processi. Sembrerebbe trattarsi, forse, del processo che presenta, ai fini pratici, più elementi amministrativi rispetto agli altri, avvicinandosi, in questo, molto più alle procedure per rimozione e trasferimento dei parroci, soprattutto se si considera l'assenza di una controparte pubblica che assicuri la presenza del contraddittorio. Desta una certa sorpresa una scelta del genere per una questione così delicata; d'altra parte, però, questa rappresenta solamente una via secondaria, da adire solo in presenza di determinate circostanze (cf. can. 1342 §1).

¹⁰⁸ Per una rassegna, ancorché sommaria, dell'applicazione del contenzioso ordinario cf. Z. SUCHECKI, «Il processo penale giudiziario», 247-259. Cf. anche C. PAPALE, *Il processo penale canonico*, 115.

¹⁰⁹ La mancanza di una normativa propria ed organica è posta in evidenza anche dalla dottrina. Per il Codice precedente, cf. M. CABREROS DE ANTA, *Estudios canónicos*, 657. Per l'attuale, cf. R. COPPOLA, «Comentario al can. 1728 §1», 2101; R. BACCARI, *Elementi di Diritto Canonico*, 103.

le cause di nullità matrimoniale e il titolo VII *De matrimonio* del Libro IV. Lì, infatti, il richiamo era costituito essenzialmente tra piani differenti, non configurandosi pertanto un rimando, ma un semplice presupposto di diritto sostantivo, come insieme di norme che costituiscono l'oggetto del giudizio.

Nelle cause giudiziali penali, invece, il rapporto non è costituito da un mero presupposto dottrinale, giacché l'ambito del Libro VI non è squisitamente sostantivo, bensì anche procedurale. E sarebbe prova di ciò non solo il richiamo esplicito ai cann. 1342-1350 sull'applicazione della pena che viene espresso per il processo amministrativo¹¹⁰, ma anche almeno il richiamo implicito che il medesimo processo giudiziale farebbe. E questo per i seguenti motivi:

- l'applicazione delle pene riguarda tanto il processo amministrativo, quanto quello giudiziale¹¹¹;
- la fase applicativa non riflette tanto il diritto sostantivo, ma proprio la *ratio procedendi*;
- le conseguenze dell'applicazione della pena si riflettono in modo esplicito nel processo giudiziale al can. 1727 §1¹¹². La *ratio* è da comprendersi, infatti, alla luce del fatto che il reo ha diritto di appello contro una sentenza di cui si ritenga pregiudicato, anche se fu assolto o non fu inflitta la pena, sulla base dei cann. 1344-1345.

Infine, almeno in parte, un rimando deve farsi non soltanto alla fase applicativa della pena, ma anche a quella di remissione, soprattutto se si considera il can. 1354 §2, in virtù del quale la legge o il precetto potrebbero attribuire anche al giudice, oltre che all'Ordinario, la facoltà di rimettere la pena¹¹³.

Dunque, se ciò che è stato affermato è vero, i rimandi di cui al can. 1728 §1 potrebbero e, anzi, dovrebbero estendersi non solo ai giudizi in genere o al contenzioso ordinario, ma anche ai *Tituli* V e VI della *Pars* I del Libro VI. In conferma di ciò, ci si avvale anche del disposto dell'art. 31 delle norme del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, pre-

¹¹⁰ «si de delicto certo constet neque actio criminalis sit extincta, decretum ferat ad normam cann. 1342-1350, expositis, breviter saltem, rationibus in iure et in facto». Can. 1720, 3°.

¹¹¹ Cf. can. 1342 §3.

¹¹² «Appellationem proponere potest reus, etiam si sententia ipsum ideo tantum dimiserit, quia poena erat facultativa, vel quia iudex potestate usus est, de qua in cann. 1344 et 1345».

¹¹³ «Potest praeterea lex vel praeceptum, poenam constituens, aliis quoque potestatem facere remittendi».

visto per i casi di *delicta graviora contra fidem, contra sacramenta e contra mores*: «Hisce in causis, una cum praescriptis harum normarum, quibus omnia Tribunalia Ecclesiae Latinae et Ecclesiarum Orientalium Catholicarum tenentur, canones quoque de delictis et poenis necnon de processu poenali utriusque Codicis applicandi sunt»¹¹⁴. Il richiamo, come si vede, è diretto ed esplicito, tanto per il diritto processuale quanto per il Libro VI.

5.2 «serventur [...]»

Il verbo viene utilizzato ai cann. 1702 e 1710 ma, si ricorda¹¹⁵, anche al can. 1670 concernente il processo contenzioso orale e tutti con riferimento, integrale o parziale, al contenzioso ordinario (il can. 1702 merita un discorso a sé). Ci si potrebbe domandare, allora, che cosa accomuni i tre processi per condividere lo stesso verbo. Quale sarebbe, cioè, il loro fattore comune.

Apparentemente la risposta sarebbe: nulla. L'uno è un processo tipico, l'altro è speciale amministrativo e l'altro ancora speciale giudiziale. Giuridicamente, sembrerebbero pertanto non condividere niente.

Cominciamo anzitutto con il processo contenzioso orale, che è stato altrove oggetto di analisi. Si era giunti alla conclusione che, nonostante un'incertezza iniziale della Pontificia Commissione per la revisione del Codice, era idea condivisa che si trattasse di un processo tipico, perché si distingueva per la forma e perché poteva essere oggetto di rimando da parte di altri processi speciali. Quindi, alla domanda sul perché utilizzare un rimando ad un altro processo tipico (quello ordinario), si aveva risposto semplicemente evidenziando la forte analogia con esso, ma la distinzione in virtù del principio di oralità e della celerità. Il verbo «servare», in tal contesto, vuol dire riprendere letteralmente una normativa (vuol dire cioè osservarla), senza utilizzare il processo di applicazione prima analizzato. Significa, in altre parole, servirsi *tout court* così come è, senza modificarla ulteriormente, giacché tutte le disposizioni differenti e peculiari sono state già previste («In ceteris quae ad rationem procedenti attinent [...]»).

¹¹⁴ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis*, 21 maggio 2010, art. 31. Le norme sostituiscono quelle date nel 2001, ma si riferiscono al m.p. di Giovanni Paolo II, *Sacramentorum sanctitatis tutela*.

¹¹⁵ Cf. *supra*, Cap. I.

5.2.1 Nelle cause di scioglimento del matrimonio rato e non consumato: «[...] uterque coniux audiatur et serventur, quatenus fieri possit, canones de probationibus colligendis in iudicio contentioso ordinario et in causis de matrimonii nullitate [...]»

Si è ritenuto opportuno affrontare questa parte del canone insieme, per il fatto che costituisce un *unicum* logico da analizzare.

Se, come si è detto, l'ambito di applicazione è meramente quello istruttorio, vorrà dire che il campo si restringe, ad una prima scrematura, al *Titulus* III della *Pars* II del Libro VII (cf. cann. 1526-1586).

Si tenga presente, inoltre, che la normativa speciale è composta da una serie di canoni e da alcune «norm[ae] ad instructionem faciendam»¹¹⁶. La natura di tali *normae*, per il tenore delle medesime e per il fatto che siano state emanate da un Dicastero, sembra essere quella di un decreto generale che, per il fatto di «pressius determin[are] mod[os] in lege applicanda servand[os]»¹¹⁷, parrebbe essere più esecutivo che legislativo. Stabilendo un confronto con le cause di canonizzazione, si potrebbe azzardare addirittura una parità giuridica con le *NS* che, parimenti, offrono un contributo dettagliato sull'istruzione (e quindi sulla fase probatoria) dei relativi processi. Nell'introduzione del documento, viene indicato, specularmente alla *DC*, come «hisce temporibus impellit necessitas supeditandi Episcopis concretas normas ad instructionem faciendam “quoad rem” post promulgationem novae disciplinae *De processibus*»¹¹⁸. Il contesto giuridico è, anche qui, quello di una frammentazione processuale, cui la Congregazione tenta di ovviare «recol[endo] regulas ad utiliter intelligendas et exsequendas normas de quibus agitur».

Il documento non usa mai il verbo applicare, piuttosto si limita a dire di aver confezionato alcune regole per comprendere ed eseguire le norme in questione. Questa frase si intende con ciò che viene detto di seguito, che tali norme cioè, recensite ai canoni 1697-1706, per un verso «*praesupponunt* illas generales de iudicio contentioso ordinario et peculiare de processu circa nullitatem matrimonii»; per un altro, che «in instructione [...] erunt *complendae* cum aliis quae ad contentiosum ordinarium vel ad causas nullitatis matrimonialis pertinent».

Questi verbi («exsequendas»; «praesupponunt»; «complendae») non sembrano rispondere alla logica dell'applicazione, quanto più alla mera

¹¹⁶ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Litterae circulares*, 20 dicembre 1986, *Communicationes* 20 (1988) 78-84.

¹¹⁷ Cf. can. 31 §1.

¹¹⁸ *LC*, *prooemium*.

osservanza processuale dei canoni di riferimento. Confermano ciò alcune ragioni:

- il rimando è tanto al contenzioso ordinario, quanto ad un processo speciale (di nullità matrimoniale¹¹⁹), che in quanto tale non può essere oggetto di applicazione (poiché si arriverebbe al paradosso giuridico di applicare una *species* ad un'altra *species*), ma di semplice osservanza¹²⁰;
- tale rimando si costituisce, pertanto, nei confronti di un processo che ha già ottenuto un processo applicativo rispetto alla normativa generale;
- il rimando è circoscritto alla fase istruttoria che, per ciò stesso, non necessita di una accurata valutazione circa l'applicabilità o meno degli istituti;
- sarebbero le stesse *LC* a rimandare direttamente (in nota) a gran parte degli istituti della fase istruttoria¹²¹.

Benché, secondo espressa disposizione di legge, i rimandi siano solo alla fase istruttoria, le stesse *LC* non possono fare a meno di richiamare direttamente, per la natura delle cose, anche canoni differenti¹²².

È altrettanto chiaro poi che, trattandosi di una causa istruita secondo il giudizio contenzioso ordinario, saranno da osservarsi, *sic et simpliciter*

¹¹⁹ Il rimando ad un processo speciale si spiegherebbe: per l'esiguità dei rimandi; per la circoscrizione concettuale dei rimandi; per la somiglianza esistente con le cause di nullità in virtù delle conseguenze giuridiche (possibilità di contrarre nuove nozze); per il fatto che ad essere posto in pericolo è l'integrità del vincolo; (e, di conseguenza) per la presenza di una parte pubblica a difesa del vincolo stesso.

¹²⁰ Si tratta dello stesso discorso fatto per il processo contenzioso orale. Tra due *genera*, così come tra due *species*, non può darsi rapporto di applicazione, ma di semplice rimando diretto *sic et simpliciter*.

¹²¹ Tra i vari rimandi, ricordiamo i seguenti: al can. 1572, circa la valutazione delle testimonianze (*LC*, n. 8); al can. 1528, che prevede la possibilità di ascoltare un testimone per *interposita persona* ovvero tramite deposizione avanti a un pubblico notaio (*LC*, n. 9); al can. 1532, circa il giuramento *de veritate dicenda* (*LC*, n. 11); ai cann. 1530; 1533; 1561 e 1564, riguardo agli interrogatori delle parti e dei testi (*LC*, n. 11); al can. 1527 §1, sull'ammissibilità di qualsiasi prova lecita (*LC*, n. 14); ai cann. 1575; 1577 §2 e 1578 §§1-2, sull'opera dei periti (*LC*, nn. 15-19).

¹²² Cf. cann. 1481-1490, riguardo alle prerogative degli avvocati e patroni: si tratta di un rimando per via negativa, poiché viene affermato che «iuris peritus ab Episcopo admissus, ad normam iuris, munera propria patroni, in causis nullitatis matrimonii recensita, exercere non valet [...]» (*LC*, n. 6); cann. 1509 e 1592 §§1-2, riguardanti l'eventuale dichiarazione di assenza in giudizio della parte convenuta (*LC*, n. 10); can. 1432, circa il dovere del difensore del vincolo di confezionare *rationabiliter* le proprie *animadversiones* (*LC*, n. 22).

ter, almeno la normativa circa la stesura del libello, i diritti e doveri delle parti pubbliche e dei membri del tribunale.

5.2.2 Nelle cause sulla nullità della sacra ordinazione: «[...] serventur [...] canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario [...]»

Il dispositivo deve essere inteso alla luce della clausola: «Si Congregatio causam ad tribunal remiserit [...]». Il Dicastero competente detiene, infatti, la piena discrezionalità se trattare la causa in via amministrativa ovvero in via giudiziale, discrezionalità che, evidentemente, dipenderà dall'evidenza della fattispecie. Se il Dicastero (ora l'Ufficio presso la Rota¹²³) detenga una vera potestà giudiziale, non è pacifico nella dottrina. C'è infatti chi sosterrrebbe che la sua potestà sarebbe meramente amministrativa o, almeno, meramente decisionale rispetto alla via giudiziale da adire eventualmente¹²⁴. In tal senso, i tre commissari deputati valuterebbero la causa solo in via amministrativa, lasciando semmai al Decano la facoltà di scegliere di adire eventualmente l'altra via¹²⁵.

Se quindi il tramite processuale fosse quello giudiziale e non amministrativo, sarebbe competente a trattare la causa il tribunale cui l'Ufficio avesse affidato il caso¹²⁶, lasciando l'appello al rispettivo tribunale di appello rispetto a quello *a quo* e la concorrenza con la Rota Romana.

Solamente in questo caso dunque potrebbe applicarsi il disposto del can. 1710, giacché è esso stesso a limitarne i casi di applicazione.

Una prima differenza redazionale con il can. 1403 – e con le cause di nullità matrimoniale – è perciò costituita da un presupposto di attuazione processuale, e dalla duplice possibilità prevista di trattazione.

La via amministrativa. Quantunque possa sembrare eccedere il campo di interesse del presente lavoro, l'analisi della via amministrativa fornisce spunti interessanti relativi al rimando al giudizio contentioso ordinario. Il processo amministrativo è regolato da alcune *Regulae servandae*¹²⁷. Il loro contenuto normativo, che espone tanto la

¹²³ Cf. BENEDETTO XVI, Lett. ap. *Quaerit semper*, 30 agosto 2011, art. 2 §3.

¹²⁴ Cf. J. LLOBELL, «Il m.p. “*Quaerit semper*”», 42-42.

¹²⁵ Cf. J. LLOBELL, «Il m.p. “*Quaerit semper*”», 45.

¹²⁶ Il Decano, per particolari circostanze, potrebbe anche avocare alla Rota la trattazione. In tal caso, comunque, non sarebbe l'Ufficio – seppur istituito presso la Rota – ad esercitare una potestà giudiziale, ma il Turno del medesimo Tribunale Apostolico.

¹²⁷ Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Regulae servandae ad proceduram administrativam*, 16 ottobre 2001, AAS 94 (2002) 292-300 (da ora RS). La natura di queste *Regulae* è quella di istruzione, come dice lo

procedura in diocesi quanto quella presso la Congregazione (ora l'Ufficio presso la Rota), pur essendo dichiaratamente amministrativo, presenta, infatti, moltissimi richiami sostanziali al giudizio contenzioso ordinario, diretti ed indiretti, soprattutto per quanto concerne la fase istruttoria.

D'altra parte, nello stesso *prooemium*, tra i motivi che avevano spinto alla loro nuova formulazione, viene segnalato il fatto che le precedenti presentassero un aspetto troppo giudiziale¹²⁸. Cosa che, sembrerebbe, non sia mutata sostanzialmente nelle *RS* vigenti. La fase istruttoria, ad esempio, costituisce un vero e proprio rimando diretto ai giudizi in genere ed al contenzioso ordinario, ad esempio:

- nel confezionamento del libello¹²⁹;
- nei *munera* dei giudici (almeno istruttore) e del difensore del vincolo, la cui partecipazione è sempre richiesta¹³⁰;
- nella citazione¹³¹;
- nell'uso del registratore durante le escussioni¹³²;
- nel fatto di potersi servire dell'opera di alcuni periti¹³³;
- nella normativa di redazione degli atti¹³⁴.

stesso testo: «Hoc decreto, post obtentum peculiare[] Summi Pontificis beneplacitum (Litt. Secr. Status diei 25 septembris 2001, n. 497.070), vim statim habere incipiunt praesentes *Regulae Servandae* ad normam can. 34 Codicis Iuris Canonici redactae [...]». *RS, prooemium*.

¹²⁸ «Cum illae *Regulae Servandae* nimis dicant singillatim ac distincte et minutius exponant materiam ita ut proceduram iudicalem potius quam administrativam proponant [...]». *RS, prooemium*.

¹²⁹ Cf. *RS*, art. 2 §2: «Supplex libellus oportet ut omnia quae a Codice requiruntur (*cann. 1501-1504*) contineat et Congregationi transmittatur». Il corsivo è nostro.

¹³⁰ Cf. *RS*, art. 3 §1: «[...] Tamen, nisi peculiare suadeant rationes, quoscumque maluerit eligere potest, dummodo praediti sint qualitatibus quae a iure pro unoquoque munere praescribuntur (*cann. 1421, §§ 1 et 3; 1432*)».

¹³¹ Cf. *RS*, art. 11 §1: «Citationis scheda mittatur congruo temporis spatio ante diem statutam pro sessione instructoria. Quoties, diligenti inquisitione peracta, adhuc ignoretur ubi Orator vel testes actu degant, Instructor decernat utrum regulae a Codice statutae sint servandae (*cann. 1508-1509*) an, de consensu Ordinarii, alius seligendus sit opportunus modus».

¹³² Cf. *RS*, art. 14: «Oratoris aut testis responsio ex continenti redigenda est scripto ab Actuario, saltem quod ad substantiam spectat, nisi Instructor praecipiat usum instrumenti magnetophonici, quo in casu, depositione postea scripto ex integro redacta, a deponenti, iterum in aula vocato, recognoscatur et subsignetur (*cf. can. 1567, § 2*)».

¹³³ Cf. *RS*, art. 18: «Si casus ferat, Instructor praecipere potest ut Orator ab aliquo perito in re medica, vel psychiatrica vel psychologica examinetur (*cf. can. 1574*) [...]».

¹³⁴ Cf. *RS*, art. 23: «Acta omnia (*cf. can. 1472*) [...]».

E, oltre ai rimandi diretti, si ritrovano una serie innumerevole di rimandi indiretti trascritti¹³⁵ e non¹³⁶.

Da tutto ciò, si evince come il proposito di rendere più amministrativa la procedura, si sia rivelato, nella pratica, un'occasione per rendere invece più solida l'applicazione delle norme giudiziali. Sembrerebbe infatti completamente assicurato il pieno contraddittorio, la parità delle parti e il diritto di difesa¹³⁷. Desta, pertanto, stupore che un simile *modus procedendi* venga definito ancora come amministrativo – considerate tutte le tutele mutate dall'ordinamento processuale giudiziale – se non per il fatto di voler chiamare il chierico *orator* anziché *actor*¹³⁸ e per aver disposto l'esecutività immediata del decreto, salva la possibilità di impugnazione tramite ricorso (in analogia con il ricorso amministrativo¹³⁹) alla medesima Congregazione (ora, Ufficio presso la Rota) e, nella legittimità, alla Segnatura Apostolica.

¹³⁵ Cf., per esempio, tutta la normativa sui giuramenti ovvero sulle prove da addurre. Cf. *RS*, artt. 12; 6 §2.

¹³⁶ All' art. 4, a mero titolo di esempio, si fa divieto all'Ordinario o all'Istruttore di «causam suscip[ere]» per motivi di consanguineità, affinità, ecc. È chiaro, in tal senso, che a livello implicito, si preveda almeno la possibilità di sollevare un'*exceptio suspicionis*.

¹³⁷ Questi aspetti si rendono particolarmente evidenti, se si considera, per esempio, il disposto dell'art. 19 §1: «Instructor instructionem absolutam ne declaret, nisi prius sacrae ordinationis Defensor se nihil inquirendum superesse et Orator se nihil addendum habere declaraverint» e 2: «[...] Quo in casu (qualora vi siano elementi dubbi o incerti) decernat [Instructor], ad solvendas innodatas quaestiones, an Orator vel testes denuo citare oporteat ad supplendam instructionem, audito tamen ordinationis Defensore». Si tratterebbe infatti, della possibilità concessa ad entrambe le parti di «inspicere acta» e, *si et quatenus*, addurre argomenti *pro vel contra* la medesima nullità. Anzi, nel paragrafo secondo, sarebbe addirittura concesso un supplemento di istruttoria *ex officio*. Addirittura, all'art. 10 §2, viene concessa la facoltà al difensore del vincolo (o, nel caso, della sacra ordinazione) di sollevare eccezioni all'istruttore «quoties violationem iustitiae iuriumque partis oratricis vel quid illegitime omissum perspexerit, imo et inopportune positum, vel etiam si praescriptum legis praetermittatur». Quasi che fungesse, contemporaneamente, da promotore di giustizia, sollevando *ex officio*, *exceptiones* contro la violazione delle leggi processuali. Né, tantomeno, il diritto di difesa sembrerebbe leso minimamente in fase romana, laddove il Preside del Collegio di commissari dovrà scrivere nuovamente all'oratore qualora avesse altre prove da addurre, esortandolo altresì a costituirsi – ma non obbligatoriamente («an velit») – un avvocato (cf. *RS*, art. 25).

¹³⁸ Quando sembra invece possederne tutte le prerogative, dal momento che non sta richiedendo una grazia, bensì esercitando il diritto a che un fatto di tanta importanza venga dichiarato.

¹³⁹ Anche se le scansioni previste sembrerebbero ricordare maggiormente i termini dell'appello: dieci giorni per l'impugnazione (cf. i quindici per l'*interpositio appella-*

La via giudiziale. Il dispositivo del can. 1710 è uguale a quello previsto per le cause di nullità matrimoniale e penali, ad eccezione dell'uso del verbo «servare». Si riscontrano, infatti, gli stessi termini di rimando e lo stesso ordine utilizzato. D'altra parte, la somiglianza avrebbe ragione per il fatto di essere un processo giudiziale speciale e, circa le cause di nullità matrimoniale, per il fatto di avere ad oggetto un sacramento da dichiarare eventualmente nullo.

Il rimando, infatti, è valido per tutte le fasi del processo e non, per esempio, per la sola fase istruttoria, poiché non si tratta di un rimando tra processi di natura formale differente (come nel caso della dispensa del matrimonio rato e non consumato), ma di una parità formalmente giudiziale.

L'aver analizzato la procedura prevista per la via amministrativa, dà la possibilità di dedurre i rimandi ai giudizi in genere ed al contenzioso ordinario previsti dal can. 1710, a maggior ragione per il fatto di trattarsi della via giudiziale. Per questo fatto si rimanda sostanzialmente a quanto detto sopra. In ogni caso, l'analisi della clausola «nisi obstet natura rei» ha permesso di concludere circa la natura di cause di bene pubblico e concernenti lo stato delle persone, per cui si darà un rimando secondo tali criteri applicativi. È proprio questa conclusione che solleva una certa meraviglia sull'uso del verbo «servare», piuttosto che «applicare». Il giudice, infatti, si troverà anche in questo caso a dover servirsi di un sillogismo che gli renderà possibile – dopo una valutazione sulla *natura rei* – effettuare l'applicazione degli istituti relativi. Non si tratta perciò di una mera osservanza, ma di un delicato processo giuridico – reso maggiormente complesso dall'assenza di un'istruzione – di cui il giudice dovrà servirsi con estrema perizia e diligenza.

tionis) e trenta giorni per addurre le motivazioni (cf. i trenta per la *prosecutio appellationis*).

CONCLUSIONE

L'esegesi preannunciata nell'introduzione e svolta in corso d'opera ha reso possibile giungere ad alcune conclusioni – parrebbe – rilevanti sotto il profilo giuridico.

La portata e l'estensione di canoni come il 1403 o il 1691 §3 si comprendono ora più facilmente. Sono canoni che non si limitano ad una previsione meramente descrittiva, ma rappresentano una norma, se si passa il termine, “meta-processuale”. Una parentesi processuale all'interno dello stesso diritto processuale, una chiave di lettura dei processi all'interno dei processi, la cui eventuale sottovalutazione non gioverebbe certo alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa.

Quello che si è tentato di mettere in evidenza non è, pertanto, una mera ripetizione sistematica della *ratio procedendi* (per quanto in alcuni punti essa sia risultata necessaria) ma una valutazione dei meccanismi sottesi alla stessa applicazione processuale.

In tal senso, non sembra essere lontana dal vero l'affermazione secondo cui, già dai primi secoli, la Chiesa si sia servita della dinamica di un'applicazione processuale nelle cause di canonizzazione, abbia applicato cioè categorie proprie del processo. Nessun canone a prevederlo, questo è vero. Ma, d'altra parte, nessuna normativa generale codificata così come ad oggi.

Il Legislatore del Codice del 1917, che aveva invece ereditato una ormai solida normativa al riguardo, non poté esimersi dal considerare le cause di canonizzazione come un vero processo. Ma l'incertezza relativa alla loro natura – benché fino all'ultimo la concezione sottesa fosse quella di processi speciali giudiziali – spinse ad una redazione separata, quasi che l'oggetto determinasse la tipicità, intesa a livello giuridico. Il Legislatore, forse per scelta, non inserì una norma che prevedesse la diretta applicazione del contenzioso ordinario, finendo tuttavia per renderla evidente nell'ingente numero di canoni redatti e nella terminologia adoperata. Ed infatti, nonostante il contesto codiciale a sé stante,

non è difficile scorgervi continui richiami e applicazioni di istituti generali del medesimo processo contenzioso ordinario, al pari di qualsiasi altro processo speciale.

La dinamica applicativa, così come suggerita dall'attuale can. 1403, non sembra però essere la chiave interpretativa migliore per la normativa sulle cause di canonizzazione del CIC 17, proprio perchè non direttamente prevista. Sembra, invece, nel contesto normativo piano-benedettino, che i casi di dubbi o di lacune dovessero essere risolti secondo i processi suggeriti dagli allora cann. 18 e 20 (attuali 17 e 19). In altre parole, la normativa sarebbe stata da interpretarsi alla luce del testo e del contesto e, subordinatamente, seguendo criteri dettati da norme parallele del medesimo Codice, dal fine e dalle circostanze della legge e dalla *mens Legislatoris* (can. 18) ovvero, in assenza di disposizioni precise, dalle leggi date in casi simili, dai principi generali del diritto, dallo stile e prassi della Curia Romana, nonché dalla costante dottrina (can. 20). Tali aspetti, ciascuno a suo modo, erano sufficienti comunque a dimostrare un'univoca concezione delle cause dei santi in chiave processuale e, precisamente, giudiziale. Il criterio testuale, per esempio, non faceva altro che evidenziare un continuo utilizzo di istituti del processo contenzioso ordinario i quali, a loro volta, costituivano una concretizzazione dei luoghi paralleli. Il fine della legge, costituito dalla dichiarazione di un oggetto (virtù eroiche, martirio o miracolo), e la *mens Legislatoris* traducevano elementi che in tutto sembravano rispecchiare il timbro "speciale" di un processo giudiziale. Parimenti poteva dirsi sulla concezione dottrinale che, almeno sotto il profilo formale, aveva da sempre attribuito alle cause di canonizzazione un *vestigium* giudiziale. Insomma, l'assenza di un canone come il 1403 non aveva sottratto nulla a quello che, *de facto*, costituiva un processo interpretativo ed applicativo di istituti contenziosi. Nè una redazione separata e relegata nella *Pars* II del Libro IV, sembra averle private del loro carattere speciale.

Non deve trarre in inganno tale aspetto contestuale. Si potrebbe pensare, infatti, che la risultante redazionale abbia avuto il fine di assurgere ad un ruolo di esasustiva funzionalità, quasi che la normativa potesse dirsi completa in se stessa. Quasi, in altre parole, che le cause di canonizzazione potessero dirsi un processo tipico. Non sorprende infatti che anche una parte della dottrina sia giunta a questa conclusione.

Evidentemente, però, la realtà dei fatti era tutt'altra. «Res clamat ad dominum», recita un antico brocardo. Ebbene, non solo le cause di canonizzazione invocavano la *mens Legislatoris* per il loro fine – che,

come visto, era l'accertamento di un fatto – ma attingevano ad essa anche per la stessa natura con cui il medesimo Legislatore le aveva sapientemente plasmate, *ad instar processuum contentiosorum*.

La situazione normativa alle soglie della promulgazione del nuovo Codice, ben diversa da quella di inizio secolo, ed il mutato atteggiamento dottrinale – attraverso il quale si faceva spazio una crescente spinta in chiave storico-critica – sembrarono fornire alle cause di canonizzazione un nuovo assetto o, comunque, un retroterra ben diverso. L'insofferenza verso quelli che erano visti come rigidi schemi obsoleti fece largo ad una concezione che vedeva l'istruttoria processuale come una mera indagine, in cui il criterio storico forniva la vera chiave di lettura delle cause dei santi. La normativa – per tre volte rielaborata sulla base del Codice precedente e che, in ultima analisi, tentò di conservare il precedente assetto – subì, alla fine degli anni Settanta, un brusco snellimento, che parve indirizzare la Costituzione apostolica, e le relative *Normae* esecutive, proprio verso un approccio storico di indagine.

L'essenzialità di una clausola come quella dell'applicazione secondo *natura rei* aveva rappresentato, senza dubbio, una preziosa conquista nella visione generale delle cause di canonizzazione e, seppur minima, la permanenza all'interno del Codice della normativa, attraverso il can. 1403, ne continuava a garantire una natura giuridica e processuale. Sembra, però, che le speranze preannunciate nei riguardi di tale processo di rimando tra il Codice e le cause dei santi non abbiano avuto il seguito desiderato¹. Non si rinviene infatti alcun rimando puntuale al Codice né all'interno della *DPM* né, subordinatamente, nelle *NS*. Quasi che il canone e la normativa speciale non avessero alcun contatto e quest'ultima potesse dirsi del tutto indipendente. Anzi, addirittura qualcosa di altro, che di processuale avesse ben poco.

E, di fatto, per molto tempo, sembrò che le cause di canonizzazione potessero sussistere pacificamente senza il dispositivo codiciale. Il can. 1403 si stava rivelando nient'altro che uno specchietto per le allodole, facilmente aggirabile e quasi degno di dimenticanza. Ma anche in questo caso, la *res* richiamava il suo *dominus* e lo stravolgimento recepito in chiave meramente storica doveva fare i conti con il Legislatore. Un Legislatore che aveva sì permesso un alleggerimento della normativa, ma che aveva altresì sapientemente previsto un canone come il 1403. Lo snellimento della normativa era infatti avvenuto solamente a livello

¹ Cf. A. AMATO, «La Instrucción *Sanctorum Mater*», 38.

redazionale. Sostituire la denominazione di «iudex» con quella di «delegatus episcopalis» non mutava il *munus* istruttorio dello stesso, a norma del can. 1428; così come chiamare il «transumptum» in questo modo, non ne cambiava la natura di copia autentica degli atti, per via analogica, di cui al can. 1474; e ancora, il *munus* del «postulator» non poteva dirsi certo distante da quello di procuratore e avvocato di cui al can. 1481. Ebbene – giova forse ripetere – la natura delle cose prevale sul dato meramente testuale. La *res* tornava ad invocare, con tutta evidenza, la *mens* del proprio autore.

A più di venti anni dalla promulgazione del Codice e della normativa peculiare delle cause di canonizzazione, la Congregazione delle Cause dei Santi realizzò come una linea distante dall'approccio giuridico – linea a volte estremizzata – avesse procurato una falla nel sistema, andando a discapito della stessa serietà del processo. Talvolta, l'avversione agli istituti processuali comportava una diligenza che neanche più rispettava i criteri storici, sostituendo il principio istruttorio con un mero principio di intervista. Proprio queste estreme conseguenze furono i motivi che spinsero il Dicastero a dotarsi di un'*instructio* che, interpretando la normativa sulle cause di canonizzazione, non solo rendesse possibile l'esecuzione della stessa, ma garantisse anche l'applicazione di istituti giudiziali che per la stessa natura delle cose la riguardavano. In altre parole, la *SM* riuscì dove le *NS*, benché gerarchicamente superiori, avevano fallito, disattendendo lo spirito delle clausole del can. 1403. Si rese finalmente possibile la *remissio* diretta e l'applicazione del contenzioso ordinario (per la maggior parte), ma anche di norme codiciali extra-processuali, riguardanti la nozione di culto, associazioni, beni ecclesiastici, ecc.

Si rese chiaro, cioè, lo stesso meccanismo di applicazione, consistente nella valutazione previa della natura dell'istituto e della possibile (o meno) attuazione nel caso peculiare, teoria applicativa che confermerebbe anche la natura speciale di tali processi. È fondamentalmente ciò che è si è cercato di spiegare nei Capitoli III e IV, facendo una rassegna della possibile “traduzione” pratica del contenzioso ordinario (prevalentemente) nelle sue quattro fasi.

Che l'istruzione abbia avuto, poi, la pretesa di essere esaustiva, è poco probabile. È la stessa ampiezza del diritto processuale a non poter esaurire tutto in un solo documento, che certamente ha avuto il pregio di rendere evidente quanto prima delineato.

E, d'altra parte, l'applicazione può darsi poiché la base *oggettuale* di tali cause è la dichiarazione di un fatto, oggetto di un giudizio in virtù

dello stesso can. 1400 §1, 1°. Inoltre, sarebbe la stessa rilevanza dell'oggetto a rendere possibile la giudizialità *formale* e, dunque, l'applicazione relativa degli istituti giudiziali. Una giudizialità che certamente ha le sue basi in principi tipici del contenzioso ordinario.

Perché la forma delle cause di canonizzazione possa dirsi giudiziale, lo dice la stessa presenza di un contraddittorio che, benché volutamente ridotto rispetto alla legislazione precedente, non per questo è venuto meno, garantito sempre da quella parità processuale delle parti pubbliche e private messe in campo. Una parità che si concretizza con i pari diritti e doveri dell'attore e del promotore di giustizia (in fase diocesana) e con il contraddittorio animato tra la postulazione e gli organi collegiali della Congregazione in fase romana. Una parità garantita anche dall'applicazione di quel fondamentale diritto di difesa, in capo ad entrambe le parti, di poter addurre prove, di potervi accedere ad istruttoria terminata – grazie anche all'applicazione dell'istituto della pubblicazione degli atti – e di poter scrivere le proprie difese e osservazioni durante la fase dibattimentale.

Infine, l'indipendenza del giudice chiude il quadro della giudizialità. La questione, forse, potrebbe destare alcune perplessità, poiché all'indipendenza del giudice rispetto all'oggetto corrisponde sempre un suo atteggiamento non arbitrario, coerente cioè con il principio della certezza morale acquisita *ex actis et probatis*. L'obiezione sorgerebbe, però, dalla constatazione di una certa discrezionalità da parte del Pontefice rispetto alla materia di canonizzazione. Sebbene sia dottrinalmente condivisa l'opinione secondo cui non esista alcun diritto alla proclamazione di un santo, è altrettanto vero che, sussistendo un diritto in capo al fedele almeno di adire l'autorità affinché dia inizio al relativo processo, non si comprenderebbe il perché di un giudizio che non si fondi sulla certezza morale *ex actis et probatis*. Un principio che la *SM* ha chiaramente evidenziato e fatto proprio (cf. *SM*, art. 1 §2). La libertà (e non arbitrarietà) nella proclamazione risiederebbe pertanto, da una parte, nel non raggiungimento personale della certezza morale – cosa peraltro possibile, nonostante i voti e le *sententiae* affermative della Congregazione delle Cause dei Santi – dall'altra, nell'autorizzazione del culto (cf. cann. 1186-1187), che è atto subordinato a circostanze di luogo o di tempo. Si tratta di due momenti ben distinti, l'uno dichiaratorio e propriamente ascrivibile alla potestà giudiziale, l'altro, autorizzativo, tipico della potestà esecutiva. Il complesso atto della canonizzazione, come si è visto, racchiude in sé la più piena potestà petrina.

Ebbene, proprio questi elementi tipicamente giudiziali presenti nella legislazione peculiare e nella normativa ulteriore, costituiscono la base del menzionato processo applicativo, la cui prima fase consiste proprio nella valutazione della normativa così come appare.

A questo primo momento valutativo, che dovrà tener conto non solo del carattere giudiziale di queste cause, ma anche della loro pubblicità, segue poi il vero momento applicativo, sulla base della possibilità di concretizzare o meno gli istituti relativi all'interno del processo. Solo una volta adempiute queste due fasi, la norma potrà essere mandata ad esecuzione.

In altre parole, la *SM* non fa altro che rendere evidente questo processo interpretativo-applicativo-esecutivo, non solo esaurendolo negli articoli di cui è composta, ma rendendolo chiaro anche nel caso di ulteriore *lacuna iuris*.

È stata, infine, evidenziata la grande similitudine di altri quattro canoni con il 1403, per la redazione testuale e per le varie clausole contenute. Il processo di canonizzazione non è l'unico a prevedere questa stretta connessione con il contenzioso ordinario; al contrario, sembrerebbe che il Legislatore abbia trovato questa disposizione di grande utilità ai fini dell'economia processuale e codiciale. Le differenze redazionali sono sicuramente molte, soprattutto riguardo l'estensione del rimando e alcuni suoi limiti. Eppure, tutte descrivono ed autorizzano un processo applicativo che – ad eccezione dei processi di scioglimento del matrimonio rato e non consumato – presenta le medesime caratteristiche e modalità.

La nota di specialità giuridica di tali processi spiega perché il Legislatore non abbia voluto dettagliare le singole normative, preferendo, al contrario, delineare «lineas in quibus singuli deflectunt a typo vel a typis, in quibus inscribuntur»² e lasciare il resto del processo al menzionato meccanismo valutativo-applicativo-esecutivo. Talvolta prevedendo istruzioni, come nel caso della materia matrimoniale – scelta dettata quasi sicuramente dalle statistiche processuali – altre volte lasciando questa dinamica applicativa agli stessi operatori dei tribunali. Ma garantendo, al contempo, dei limiti entro cui muoversi (pubblicità o meno del processo, cause sullo *status personarum*). Questa essenzialmente la dinamica sottesa al verbo latino *applicare*.

Cosa dire, però, del verbo *servare*? Osservare una normativa vuol dire anche applicarla? Dalla disamina del can. 1702 – con eccezione del can. 1710, in cui l'uso di tale verbo non sembra pertinente per alcune

² *Communicationes* 2 (1970) 184.

ragioni addotte³ – è emerso come le due dinamiche meta-processuali siano tra loro differenti. Se, da un lato, l'applicazione presuppone un momento valutativo necessario, dall'altro, l'osservanza esaurisce la dinamica in un rimando *tout court* alla normativa *de qua*. D'altra parte, ciò si spiega proprio in virtù del fatto che quello relativo allo scioglimento del matrimonio rato e non consumato è un processo amministrativo e non possiede gli elementi tipici del giudizio contenzioso. Si comprende allora il perché dell'uso del verbo *servare*, piuttosto che *applicare*: 1) il can. 1702 rimanda ad un processo, quello matrimoniale, già oggetto di applicazione (logicamente, si osserva – non si applica – ciò che è già applicato); 2) l'osservanza è circoscritta, poi, alla sola fase istruttoria e, come dice il canone, «*quatenus fieri potest*» e «*dummodo cum horum processuum indole componi queant*», lasciando esclusi istituti non compatibili (come, per esempio, la pubblicazione degli atti, la fase dibattimentale e la certezza morale).

Come è chiaro, allora, la descrizione della procedura in sé rappresenta in minima parte l'oggetto del presente lavoro. Quello che si auspica è di aver fornito un valido criterio interpretativo di ciò che forse merita più attenzione agli occhi della dottrina, per la posta in gioco. Dalla corretta valutazione della natura di una causa, secondo le disposizioni dei canoni menzionati, dipende infatti la stessa applicazione della legge, per cui un eventuale errore comprometterebbe non solo la serietà giuridica dei processi – non giovando, di fatto, ad alcuno – ma anche lo stesso bene pubblico, soprattutto in quelle cause in cui ad essere coinvolta è la stessa *salus animarum*.

³ L'analogia con la dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio; la chiara impostazione giudiziale del processo di nullità della sacra ordinazione; la redazione finale sbrigativa della normativa.

APPENDICE I: SINOSSI DEL CAN. 1403

Proposta del card. Bafile	Schema 1980	Schema Novis- simum 1982	CIC
§1. Causae beatificationis Servorum Dei et canonizationis Beatorum reguntur Constitutione Apostolica [...] die [...] edita.	§1. Causae beatificationis Servorum Dei et canonizationis Beatorum reguntur peculiari lege pontificia.	§ 1. Causae beatificationis Servorum Dei et canonizationis Beatorum reguntur peculiari lege pontificia.	§ 1. Causae canonizationis Servorum Dei reguntur peculiari lege pontificia.
§2. Iisdem causis applicantur prae- terea praescripta huius Codicis, quoties in praefata Constitutione ad ius commune remissio fit vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt.	§2. Iisdem causis applicantur prae- terea praescripta huius Codicis, quoties in ea lege ad ius commune remissio fit vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt.	§2. Iisdem causis applicantur prae- terea praescripta huius Codicis, quoties in ea lege ad ius universale remissio fit vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt.	§2. Iisdem causis applicantur prae- terea praescripta huius Codicis, quoties in ea lege ad ius universale remissio fit vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt.

APPENDICE II: SINOSSI DEI CANONI

Can. 1403	Can. 1691 §3	Can. 1702	Can. 1710	Can. 1728
§1. Causae canonizationis Servorum Dei reguntur peculiari lege pontificia. §2. Iisdem causis [...] praeterea	In ceteris quae ad rationem procedendi attinent [...]	In instructione [...] uterque coniux audiatur et	[...] salvis praescriptis huius tituli	Salvis praescriptis canonum huius tituli [...] in iudicio poenali [...]
applicantur [...] praescripta huius Codicis	applicandi sunt [...] canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario [...]	serventur [...] canones de probationibus colligendis in iudicio contentioso ordinario et in causis de matrimonii nullitate [...]	serventur [...] canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario [...]	applicandi sunt [...] canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario,
quoties in eadem lege ad ius universale remissio fit				
vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque afficiunt.	nisi rei natura obstet [...] servatis specialibus normis circa causas de statu personarum et causas ad bonum publicum spectantes.	[...] quatenus fieri possit [...] dummodo cum horum processuum indole componi queant.	Si Congregatio causam ad tribunal remiserit [...] nisi rei natura obstet [...]	nisi rei natura obstet [...] servatis specialibus normis de causis quae ad bonum publicum spectant.

SIGLE E ABBREVIAZIONI

§/§§	Paragrafo/paragrafi
<i>AA</i>	Decr. <i>Apostolicam actuositatem</i>
<i>AAS</i>	<i>Acta Apostolicae Sedis</i>
<i>AAS Supp.</i>	<i>Acta Apostolicae Sedis</i> . Supplemento per le leggi e le disposizioni dello S.C.V.
ACCS	Archivio della Congregazione delle Cause dei Santi
All.	Allocuzione
ap.	Apostolica
APCTL	Archivio del Pontificio Consiglio per I Testi Legislativi
art./artt.	Articolo/articoli
can./cann.	Canone/canoni
cap.	Capitolo
CCDDS	Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
<i>CD</i>	Decr. <i>Christus Dominus</i>
<i>CDCC</i>	Codice di diritto canonico, commento giuridico-pastorale
CDF	Congregazione per la Dottrina della Fede
CEI	Conferenza Episcopale Italiana
cf.	Confronta
<i>CIC</i>	<i>Codex Iuris Canonici anno 1983 promulgatus</i>
<i>CIC 17</i>	<i>Codex Iuris Canonici anno 1917 promulgatus</i>
CLSA	<i>Canon Law Society of America</i>
Conc.	Concilio
Cost. ap.	Costituzione apostolica
CSCS	Commissione per lo studio delle Cause dei Santi
decr.	Decreto
<i>DPM</i>	Cost. ap. <i>Divinus perfectionis magister</i>
<i>DV</i>	Cost. dogmatica <i>Dei Verbum</i>
ed.	Editore
Es. ap.	Esortazione apostolica
<i>Fontes</i>	<i>Codicis Iuris Canonici Fontes</i>
<i>LC</i>	<i>Litterae circulares</i>

Lett. ap.	Lettera apostolica
LG	Cost. dogmatica <i>Lumen gentium</i>
l.s.	<i>latae sententiae</i>
MIDI	Motu proprio <i>Mitis Iudex Dominus Iesus</i>
m.p.	<i>Motu proprio</i>
n./nn.	Numero/numeri
NS	<i>Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis</i>
NCEI	<i>Notiziario Conferenza Episcopale Italiana</i>
PCRC	Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico
<i>Periodica</i>	<i>Periodica de re canonica</i>
Rescr.	Rescritto
REU	Cost. apostolica <i>Regimini Ecclesiae universae</i>
RGCR	Regolamento Generale della Curia Romana
RS	<i>Regulae servandae ad proceduram administrativam nullitatis ordinationis inchoandam et celebrandam noviter confectae</i>
SC	M.p. <i>Sanctitas clarior</i>
SM	Istr. <i>Sanctorum Mater</i>
SRC	Cost. ap. <i>Sacra Rituum Congregatio</i>
STSA	Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
<i>Summa Th.</i>	<i>Summa theologiae</i>
Tit.	Titolo
UDG	Cost. apostolica <i>Universi Dominici Gregis</i>

BIBLIOGRAFIA

1. Codici

Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, 27 maggio 1917, *AAS* 9/II (1917) 2-593.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli II PP. promulgatus, 25 gennaio 1983, *AAS* 75/II (1983) 1-317.

Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 18 ottobre 1990, *AAS* 82 (1990) 1033-1364.

2. Documenti del Concilio Vaticano II

CONC. VATICANO II, decr. *Apostolicam actuositatem*, 18 novembre 1965, *AAS* 58 (1966) 837-864.

———, decr. *Christus Dominus*, 28 ottobre 1964, *AAS* 58 (1966) 673-696.

———, Cost. dogmatica *Lumen gentium*, 21 novembre 1964, *AAS* 57 (1965) 5-75.

3. Documenti Pontifici

BENEDETTO XIV, decr. *Cum ex relatione*, 17 luglio 1744, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1929, 818-819.

BENEDETTO XV, m.p. *Cum Iuris Canonici*, 15 settembre 1917, *AAS* 9 (1917) 483-484.

BENEDETTO XVI, All. alla Sessione Plenaria della Congregazione delle Cause dei Santi, 24 maggio 2006, *AAS* 98 (2006) 397-401.

———, All. alla Rota Romana, 28 gennaio 2006, *AAS* 98 (2006) 135-138.

———, m.p. *Antiqua ordinatione*, 21 giugno 2008, *AAS* 100 (2008) 513-538.

———, Legge sulle fonti del diritto, n. LXXI, 1° ottobre 2008, *AAS Supp.* 79 (2008) 65-70.

- GIOVANNI XXXIII, All. ai Padri Cardinali, 25 gennaio 1959, *AAS* 51 (1959) 65-69.
- GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983, *AAS* 75 (1983) 7-14.
- , Cost. ap. *Divinus perfectionis magister*, 25 gennaio 1983, *AAS* 75/I (1983) 349-355.
- , All. alla Rota Romana, 3 febbraio 1983, *AAS* 75 (1983) 554-559.
- , Cost. ap. *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, *AAS* 80 (1988) 841-930.
- , All. alla Rota Romana, 26 gennaio 1989, *AAS* 81 (1989) 922-927.
- , All. alla Rota Romana, 22 gennaio 1996, *AAS* 88 (1996) 773-777.
- , Cost. ap. *Universi Dominici Gregis*, 22 febbraio 1996, *AAS* 88 (1996) 305-343.
- , Cost. ap. *Ecclesia in urbe*, 1° gennaio 1998, *AAS* 90 (1998) 177-193.
- LEONE XIII, lett. enc. *Satis cognitum*, 29 giugno 1896, *ASS* 28 (1895-1896) 710-711.
- , lett. enc. *Immortale Dei*, 1° novembre 1885, *ASS* 18 (1885) 161-180.
- PAOLO VI, All. al I Congresso Internazionale di Diritto Canonico, 20 gennaio 1970, *AAS* 62 (1970) 108-109.
- , m.p. *Causas matrimoniales*, 28 marzo 1971, *AAS* 63 (1971) 441-446.
- , All. al II Congresso Internazionale di Diritto Canonico, 19 settembre 1973, *Communicationes* 5 (1973) 123-124.
- , All. alla Rota Romana, 8 febbraio 1973, *AAS* 65 (1973) 96-98.
- , All. alla Rota Romana, 31 gennaio 1974, *AAS* 66 (1974) 84-88.
- , Cost. ap. *Sacra Rituum Congregatio*, 8 maggio 1969, *AAS* 61 (1969) 297-305.
- , m.p. *Sanctitas clarior*, 19 marzo 1969, *AAS* 61 (1969) 149-153.
- , Cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*, 15 agosto 1967, *AAS* 59 (1967) 885-928.
- PIO X, Cost. ap. *Sapienti consilio*, 29 giugno 1908, *AAS* 1 (1909) 7-108.
- PIO XI, m.p. *Già da qualche tempo*, 6 febbraio 1930, *AAS* 22 (1939) 87-88.
- PIO XII, All. alla Rota Romana, 2 ottobre 1944, *AAS* 36 (1944) 281-290.
- , All. alla Rota Romana, 6 ottobre 1946, *AAS* 38 (1946) 391-397.
- , m.p. *Sollicitudinem Nostram*, 6 gennaio 1950, *AAS* 42 (1950) 5-120.
- , *Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, XX, Città del Vaticano 1959.

- SISTO V, Cost. ap. *Immensa aeterni Dei*, 22 gennaio 1587¹, *Bullarium Romanum*, VIII, Torino 1863, 985-999.
- URBANO VIII, Cost. ap. *Caelestis Hyerusalem Cives*, 5 luglio 1634, in P. GASPARRI – J. SERÉDI, ed., *Codicis Iuris Canonici Fontes*, I, Romae 1929, 402-406.
- , *Decreta servanda in Canonizatione et Beatificatione Sanctorum. Accedunt Instructiones et declarationes quas Em.mi et Rev.mi S.R.E. Cardinales Praesulesque Romanae Curiae ad id muneris congregati ex eiusdem Summi Pontificis mandato condiderunt*, Roma 1642.

4. Documenti della Curia Romana

- CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Normae servandae de bonis Causarum canonizationis Servorum Dei administrandis*, 20 agosto 1983, in X. OCHOA, ed., *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, VI, Roma 1983, 8666-8668.
- , *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum*, 7 febbraio 1983, *AAS* 75 (1983) 396-403.
- , *Regolamento*, Città del Vaticano 1983.
- , *Decretum generale*, 7 febbraio 1983, *AAS* 75 (1983) 403-404.
- , Verbale del Congresso Ordinario, 12 novembre 1999, in ACCS, Prot. N. VAR 4959/99.
- , *Regolamento*, Città del Vaticano 2000.
- , istr. *Sanctorum Mater*, 17 maggio 2007, *AAS* 99 (2007) 465-517.
- , Norme sull'amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione, 4 marzo 2016, *L'Osservatore Romano*, 11 marzo 2016, 7.
- , *Regolamento della Consulta medica*, Città del Vaticano 2016.
- CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Litterae circulares*, 20 dicembre 1986, *Communicationes* 20 (1988) 78-84.
- , *Regulae servandae ad proceduram administrativam nullitatis ordinationis inchoandam et celebrandam noviter confectae*, 16 ottobre 2001, *AAS* 94 (2002) 292-300.
- PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEI DECRETI DEL CONCILIO, *Responsum*, 8 gennaio 1973, *AAS* 65 (1973) 59.
- PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Acta et documenta Pontificiae Commissionis Codicis Iuris Canonici re-*

¹ Cf. nt. 236.

cognoscendo. Congregatio Plenaria Diebus 20-29 octobris 1981 habita, Città del Vaticano 1991.

ROTA ROMANA, *Normae Rotae Romanae Tribunalis*, 18 aprile 1994, *AAS* 86 (1994) 508-540.

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Norme sull'amministrazione dei fondi per le Cause, 17 settembre 1885, in L. PORSI, ed., *Leggi della Chiesa*, 271-273.

———, decreto, 21 dicembre 1893, in P. GASPARRI – J. SERÉDI, ed., *Codicis Iuris Canonici Fontes*, VIII, Romae 1929, 301, n. 6230.

———, istruzione, 1878, in P. GASPARRI – J. SERÉDI, ed., *Codicis Iuris Canonici Fontes*, VIII, Romae 1929, 214-218, n. 6104.

———, decreto *De Servis Dei*, 26 agosto 1913, *AAS* 31 (1913) 174-175.

———, *Normae servandae in construendis processibus ordinariis super causis historicis*, 4 gennaio 1939, *AAS* 31 (1939) 174-175.

SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI, istr. *Provida Mater*, 15 agosto 1936, *AAS* 28 (1936) 313-361.

SEGRETERIA DI STATO, rescr. *De vacatione legis Constitutione Apost. «Regimini Ecclesiae Universae» latae*, 30 dicembre 1967, *AAS* 60 (1968) 50.

———, Regolamento Generale della Curia Romana, 4 febbraio 1999, *AAS* 84 (1992) 201-267.

SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL S. OFFIZIO, Decr. Prot. N. 610/36, 2 agosto 1940, in Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede; citato in J.A. GRAY, *The Evolution of the Promoter of the Faith in causes of Beatification and Canonization: a study of law of 1917 and 1983 (thesis ad doctoratum in iure canonico adsequendum)*, Roma 2015, 176.

5. Atti della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice

PCRC, «Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant», *Communicationes* 1 (1969) 77-85.

———, «De iure processuali cognoscendo», *Communicationes* 4 (1972) 59-72.

———, «Coetus studiorum de processibus, sessio I, 3-8 aprile 1978», *Communicationes* 10 (1978) 209-239.

———, «De iudicio contentioso in genere», *Communicationes* 11 (1979) 80-81.

———, «Brevis conspectus de labore hucusque a Commissione peracto deque peragendo», *Communicationes* 6 (1974) 29-59.

PCRC, «Quaestiones de quibus immediate fuit inter omnes concordia», *Communicationes* 1 (1969) 105-107.

———, *Relatio complectens synthesim animadyersionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissions ad novissimum schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a secretaria et consulti-
toribus datis*, Città del Vaticano 1981.

6. Atti della Commissione di Studio delle Cause dei Santi

BAFILE, Osservazioni circa le divergenze tra lo schema prius e lo schema alterum, 29 marzo 1977, in APCTL, Prot. N. A1 C6831/4C.

———, Lettera al Santo Padre Paolo VI, 13 dicembre 1977, in APCTL, Prot. N. A1 C6831/4D.

———, Lettera al Cardinale Segretario di Stato, 20 luglio 1978, Prot. Var. 1479/978, in APCTL, Prot. N. A1 C6831/4D.

———, Lettera al Cardinale Segretario di Stato, 27 giugno 1980, in ACCS, *Fondo Commissione di Riforma*.

CASTILLO LARA, R. Lettera al Sostituto della Segreteria di Stato, 17 novembre 1983, Prot. N. 5210/83, in APCTL, Prot. N. A1 C6831/4D.

CSCS, Verbale della riunione del 13 aprile 1973, in APCTL, Prot. N. A1 C6831/4.

———, *Brevis relatio de opinionibus expressis circa suppressionem Beatificationis*, in APCTL, N. A1 C6831/4.

———, Verbale della riunione del 14 febbraio 1974, in APCTL, N. A1 C6831/4.

———, *Schema Documenti quo processus de canonizatione Servorum Dei denuo ordinatur*, in APCTL, N. A1 C6831/4A.

———, *Schema canonum* 1980, in ACCS, *Fondo Commissione di Riforma*.

FELICI, P., Lettera al Cardinale Segretario di Stato, 5 marzo 1974, Prot. N. 3359/74, in APCTL, N. A1 C6831/4°.

———, Lettera al Cardinale Segretario di Stato, 18 gennaio 1978, Prot. N. 4238/78, in APCTL, N. A1 C6831/4D.

———, Lettera al Cardinale Segretario di Stato, 19 aprile 1978, Prot. N. 4296/78, in APCTL, N. A1 C6831/4D.

RAIMONDI, L., Osservazioni di indole generale sullo schema del documento relativo ai processi di canonizzazione, 9 aprile 1974, Prot. N. 3380/74, in APCTL, N. A1 C6831/4A.

VILLOT, J., Lettera al Cardinal Pericle Felici, 22 gennaio 1975, Prot. N. 3491/75, in APCTL, N. A1 C6831/4B.

VILLOT, J., Lettera al Cardinal Pericle Felici, 13 aprile 1978, Prot. N. 4296/78, in APCTL, N. A1 C6831/4D.

7. Altri Documenti

CEI, decr. gen. sul Matrimonio Canonico, 5 novembre 1990, *NCEI* 24 (1990) 259-279.

CEI, decr. gen. Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza, 20 ottobre 1999, *NCEI* 33 (1999) 378-397.

CLSA, *Protection of Rights of Persons in the Church. Revised Report of the Canon Law Society of America on the subject of Due Process*, Washington 1991.

CONFERENZA EPISCOPALE STATUNITENSE, Norme speciali statunitensi, in Z. GROCHOLEWSKI – I. GORDON, ed., *Documenta Recentiora*, I, Romae 1977, 248-252.

Decretales Gregorii IX [= Decretalium D. Gregorii Papae IX. Compilatio], in A. FRIEDBERG, ed., *Corpus Iuris Canonici*, II, Lipsiae 1879², 6-927.

«The Palliyogam – Procedures Rules – of the Syro-Malabar Major Archiepiscopal Church», *Synodal News. Bulletin of the Syro-Malabar Major Archiepiscopal Church* 11 (1998) 44-74.

8. Opere

ARRIETA, J.I. – BETTETINI, A. – AL., ed., *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato. Quinta edizione italiana riveduta e ampliata della 6° edizione curata dall'istituto Martín de Azpilcueta dell'università di Navarra, con riferimenti al codice dei canoni delle Chiese Orientali, alla legislazione italiana e a quella particolare della CEI*, Roma 2015⁵.

BENEDETTO XIV (P. LAMBERTINI), *De Servorum Dei Beatificatione et de Beatorum Canonizatione*, I/1, (ristampa anastatica dell'edizione tipica del 1839 a cura della Congregazione delle Cause dei Santi), Città del Vaticano 2010.

———, *De Servorum Dei Beatificatione et de Beatorum Canonizatione*, I/2, (ristampa anastatica dell'edizione tipica del 1839 a cura della Congregazione delle Cause dei Santi), Città del Vaticano 2010.

———, *De Servorum Dei Beatificatione et de Beatorum Canonizatione*, II/1, (ristampa anastatica dell'edizione tipica del 1840 a cura della Congregazione delle Cause dei Santi), Città del Vaticano 2010.

———, *De Servorum Dei Beatificatione et de Beatorum Canonizatione*, II/2, (ristampa anastatica dell'edizione tipica del 1840 a cura della Congregazione delle Cause dei Santi), Città del Vaticano 2010.

- BENEDETTO XIV (P. LAMBERTINI), *De Servorum Dei Beatificatione et de Beatorum Canonizatione*, III, Venetiis 1764.
- , *De Servorum Dei Beatificatione et de Beatorum Canonizatione*, IV, Venetiis 1764.
- CABREROS DE ANTA, M., *Comentarios al Código de Derécho Canónico*, Madrid 1963.
- CHIAPPETTA, L., *Il Codice di Diritto Canonico, commento giuridico-pastorale*, II, Trento 2011.
- DEL GIUDICE, F., ed., *Dizionario Giuridico. Corredato da riferimenti legislativi e confronti interdisciplinari*, Napoli 1992.
- FONTANINI, I., *Codex Constitutionum quas Summi Pontifices ediderunt in solemni Canonizatione Sanctorum*, Roma 1729.
- GASPARRI, P., ed., *Codicis Iuris Canonici Fontes*, II e VIII, Romae 1929.
- LEGA, M. – BARTOCETTI, V., *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta Codicem Iuris Canonici*, I, Romae 1938.
- MARZOA, A. – MIRAS, J. – RODRIGUEZ-OCAÑA, R., ed., *Comentario exégetico al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996².
- OCHOA, J., *Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici*, Città del Vaticano 1986².
- OTADUY, J. – VIANA, A. – SEDANO, J., ed., *Diccionario general de Derecho Canónico*, III, Pamplona 2012.
- PORSI, L., *Collectio Legum Ecclesiae de beatificatione et canonizatione a saeculo decimo usque ad praesens*, Romae 1987.
- REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, ed., *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2009³.

9. Libri e articoli

- AMATO, A., «Culto e canonizzazione dei Santi nell'antichità cristiana», *Antonianum* 52 (1977) 38-80.
- , «L'istruzione "Sanctorum mater"», *Diritto e Religioni* 3/2 (2008) 80-93.
- , *Santi e Beati. Come procede la Chiesa?*, Città del Vaticano 2012.
- , «La instrucción *Sanctorum Mater*: presentación general», *Ius Communio* 3 (2015) 29-44.
- AMORE, A., «La canonizzazione vescovile», *Antonianum* 52 (1977) 231-266.
- , «Le cause dei Santi», *Antonianum* 55 (1980) 425-438.
- ANDRÉS GUTIÉRREZ, D.J., «El estatuto Codicial sobre la vida religiosa (cán 573-709) en la fomalización jurídica de los "Principia quae CIC re-

- cognitionem dirigant” del Sínodo Episcopal de 1967», in J. CANOSA, ed., *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, 421-458.
- APECITI, E., «Le nuove norme per le cause di canonizzazione», *La scuola cattolica* 119 (1991) 250-278.
- , «L’evoluzione storica delle procedure ecclesiastiche di canonizzazione», *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002) 57-90.
- ARANGIO-RUIZ, V., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1987.
- ARRIETA, J. I., «I diritti dei soggetti nell’ordinamento canonico», *Fidelium Iura* 1 (1991) 9-46.
- ARROBA CONDE, M. J., *Diritto processuale canonico*, Roma 2006⁵.
- BACCARI, R., *Elementi di Diritto Canonico*, Bari 1984.
- BALDASSARRE, A., «Diritti inviolabili», in *Enciclopedia Giuridica*, XVI, Roma 1989, 1-43.
- BARTOLUCCI, M., «Attività del cardinale Giuseppe Casoria nella Congregazione delle Cause dei Santi», in A. MORONI – C. PINTO – M. BARTOLUCCI, *Sacramenti, Liturgia, Cause dei Santi*, Fs. G. Casoria, Napoli 1992, 503-539.
- BELLINI, P., «Osservazioni sulla completezza dell’ordinamento giuridico canonico», *Il diritto ecclesiastico* 68/1 (1957) 121-304.
- BELTRANI, S., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 2001.
- BENTIVOGLIO, L.M., «Ordinamento giuridico o sistema di diritto?», in *Scritti in onore di S. Pugliatti*, III, Milano 1978, 32-68.
- BERLINGÒ, S., «La tipicità dell’ordinamento canonico nel raffronto con gli altri ordinamenti e nell’“economia” del “diritto divino rivelato”», *Ius Ecclesiae* 1 (1989) 95-156.
- , «Ordinamento giuridico canonico», in *Enciclopedia Giuridica*, XXXII, Roma 1994, 1-11.
- BERNARDINI, C., «Adnotationes», *Apollinaris* 9 (1936) 193-194.
- BERTONE, T., «Fedeli, laici, chierici e costituzione gerarchica», in *La normativa del nuovo codice*, Brescia 1985, 67-107.
- BETTI, E., *Diritto processuale civile italiano*, Roma 1936.
- BETTI, U., «In margine al nuovo Codice», *Antonianum* 38 (1983), 628-647.
- BIANCHI, P., *Quando il matrimonio è nullo?*, Milano 1998.
- , «Lo svolgimento del processo breve: la fase istruttoria e di discussione della causa», in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, ed., *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, 67-90.

- BLAT, A., *Commentarium textus Codicis Iuris Canonici, Liber IV, pars secunda, De Causis Beatificationis Servorum Dei et Canonizationis beatorum*, Roma 1927.
- BONNET, P.A., *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali*, Roma 1979.
- , «Il processo documentale (can. 1686-1688 c.i.c)», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1994, 389-427.
- , «Processo canonico: profili generali», in *Enciclopedia Giuridica*, XXXVI, Roma 1994, 1-23.
- , «Pastoralità e giuridicità del diritto ecclesiale», in J.CANOSA, ed., *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, 129-191.
- CABREROS DE ANTA, M., *Estudios canónicos*, Madrid 1956.
- CABREROS DE ANTA, M., «Reforma del procedimiento en las causas de Beatificación y Canonización», *Salmanticensis* 17 (1970) 407-415.
- CAPPELLO, F.M., *De Curia Romana*, Roma 1911.
- , *Summa iuris canonici*, III, Romae 1940.
- CARRERAS, J., «Comentario al can. 1691», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRIGUEZ-OCAÑA, ed., *Comentario exégetico al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996², 1965-1966.
- CASIERI, A., «Iter processus beatificationis et canonizationis iuxta constitutionem apostolicam “Sacra Rituum Congregatio” et “Sanctitas clarior”», *Monitor ecclesiasticus* 98 (1973) 244-259.
- , *La perfezione cristiana in Benedetto XIV con particolare riferimento all'età giovanile*, Città del Vaticano 1979.
- CASTILLO LARA, R.J., «Some general reflections on the Right and Duties of the Christian Faithful», *Studia Canonica* 20 (1986) 7-32.
- CATANIA, A., *Argomenti per una teoria dell'ordinamento giuridico*, Napoli 1976.
- CELEGHIN, A., «Il trasferimento e la rimozione dei parroci», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, Milano 1999, 121-148.
- CENALMOR PALANCA, D., *La ley fundamental de la Iglesia: historia y análisis de un proyecto legislativo*, Pamplona 1991.
- CHIOVENDA, F., *Principi di diritto processuale civile*, Napoli 1980.
- COCCOPALMERIO, F., *De paroecia*, Roma 1991.
- COMPORTI, M., «Diritti reali», in *Enciclopedia Giuridica*, XXXII, Roma 1994, 1-9.

- COPPOLA, R., «Comentario al can. 1728 §1», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRIGUEZ-OCAÑA, ed., *Comentario exégetico al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996², 2101-2103.
- CORECCO, E., «Theological justifications of the latin canon law», in *Le nouveau Code de Droit Canonique. Actes du V^e Congrès Internationale de Droit Canonique tenu à l'Université St. Paul d'Ottawa (19-25 août 1984)*, Ottawa 1986, 69-96.
- CORONATA, M., *Institutiones iuris canonici*, III, Torino 1962.
- CORRADINI, S., «La censura en las causas de canonización según la “Divinus Perfectionis Magister”», in R. QUINTANA BESCÓS, ed., *Procesos de canonización. Comentarios a la instrucción Sanctorum mater*, Madrid 2010, 123-139.
- CRISCUOLO, V., «Presentazione», in BENEDETTO XIV, *De Servorum Dei Beatificatione et de Beatorum Canonizatione*, I/1, (ristampa anastatica dell'edizione tipica del 1839 a cura della Congregazione delle Cause dei Santi), Città del Vaticano 2010, 9-71.
- CRISCUOLO, V. – OLS, D. – SARNO, R.J., ed., *Le cause dei santi. Sussidio per lo studium*, Città del Vaticano 2012.
- D'ALFONSO, M., «La prova in genere e la fama di santità in specie nei processi dei Santi prima e dopo il m.p. “Sanctitas clarior”», *Apollinaris* 49 (1976) 491-520.
- , «Alcuni aspetti giuridici nei Processi delle Cause dei Santi», *Monitor ecclesiasticus* 104 (1979) 491-497.
- , «Cenni sull'architettura giuridica del processo canonico dei santi», *Monitor ecclesiasticus* 105 (1980) 323-330.
- DALLA TORRE, G., «Santità ed economia processuale, l'esperienza giuridica da Urbano VIII a Benedetto XIV», in G. ZARRI, ed., *Finzione e santità tra medioevo ed età moderna*, Torino 1991, 231-263; *Archivio Giuridico* 211 (1991) 9-48.
- , *Santità e diritto: sondaggi nella storia del diritto canonico*, Torino 2009².
- F. DANEELS, «De iure defensionis. Brevis commentarius ad allocutionem Summi Pontificis diei 26 ianuarii 1989 ad Rotam Romanam», *Periodica* 79 (1990) 243-266.
- DE ANGELIS, M.A., *Prospero Lambertini (Benedetto XIV). Un profilo attraverso le lettere*, Città del Vaticano 2008.
- DE BERTOLIS, O., «Lo Stato di diritto», *La Civiltà Cattolica* 155/4 (2004) 133-144.
- , «Il modello moderno del diritto», *La Civiltà Cattolica* 163/1 (2012) 319-332.

- DE BERTOLIS, O., *La moneta del diritto*, Milano 2012.
- , *L'ellipse giuridica*, Torino 2013.
- DE DIEGO-LORA, C., «Las causas de separación de cónyuges según el nuevo código», in Z. GROCHOLEWSKI – V. CARCEL ORTI, ed., *Dilexit Iustitiam*, Fs. A. Sabattani, Città del Vaticano 1984, 389-403.
- , «Comentario al can. 1400», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRIGUEZ-OCAÑA, ed., *Comentario exégetico al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996², 627-628.
- , «De actionibus et exceptionibus», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRIGUEZ-OCAÑA, ed., *Comentario exégetico al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996², 1007.
- DE DIEGO-LORA, C., «Commento ai cann. 1598-1655», in J.I. ARRIETA – A. BETTETINI – AL., ed., *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Roma 2010, 1062-1100.
- , «Proceso», in OTADUY, J. – VIANA, A. – SEDANO, J., ed., *Diccionario general de Derecho Canónico*, IV, Pamplona 2012, 501-508.
- DE LASALA CLAVER, F., *Storia della Curia Romana*, Roma 1992.
- DE MATTA, C.F., *Novissimus de Sanctorum Canonizatione tractatus*, Roma 1678.
- DE PAOLIS, V., «La giustizia amministrativa: lineamenti generali», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, Milano 1999, 9-37.
- , *Le norme generali. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro Primo*, Città del Vaticano 2008.
- DEL AMO, L., «Commento al can. 1437», in J.I. ARRIETA – A. BETTETINI – AL., ed., *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato. Quinta edizione italiana riveduta e ampliata della 6° edizione curata dall'istituto Martín de Azpilcueta dell'università di Navarra, con riferimenti al codice dei canoni delle Chiese Orientali, alla legislazione italiana e a quella particolare della CEI*, Roma 2012⁵, 959-960.
- , «Commento ai cann. 1697-1712», in J.I. ARRIETA – A. BETTETINI – AL., ed., *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato. Quinta edizione italiana riveduta e ampliata della 6° edizione curata dall'istituto Martín de Azpilcueta dell'università di Navarra, con riferimenti al codice dei canoni delle Chiese Orientali, alla legislazione italiana e a quella particolare della CEI*, Roma 2012⁵, 1125-1136.
- DEL POZZO, M., «Derechos fundamentales», in J., OTADUY – A., VIANA – J., SEDANO, ed., *Diccionario general de Derecho Canónico*, III, Pamplona 2012, 209-212.

- DEL RE, N., *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano 1998.
- DELLA ROCCA, F., *Istituzioni di diritto processuale canonico*, Torino 1946.
- EGAN, E.M., *The introduction of a new "Chapter of Nullity" in matrimonial Courts of Appeal. A study of Legislation in the Code of Canon Law and the Instruction Provida Mater Ecclesia*, Roma 1967.
- ERDŐ, P., *Teologia del Diritto Canonico. Un approccio storico-istituzionale*, Torino 1996.
- ERLEBACH, G., «Le cause incidentali (artt. 217-228)», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii". Parte terza: la parte dinamica del processo*, Studi Giuridici 77, Città del Vaticano 2008, 477-508.
- ESCRIVÁ IVARS, J., «Estatuto jurídico del fiel-laico», in J.CANOSA, ed., *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, 347-393.
- FANTAPPIÈ, C., *Chiesa Romana e modernità giuridica*, Milano 2008.
- , *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna 2011.
- FASSA, R., «Quale giusnaturalismo? Problemi e ambiguità di un "ritorno"», *Fenomenologia e società* 10 (1987) 11-44.
- FAZZALARI, E., «Procedimento e processo (teoria generale)», in *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Milano 1986, 819-835.
- , «Ordinamento giuridico», in *Enciclopedia Giuridica*, XXXII, Roma 1994, 1-11.
- FRUTAZ, A.P., «Le principali edizioni e sinossi del "De Servorum Dei beatificatione et Beatorum Canonizatione"», in M. CECHELLI, ed., *Benedetto XIV (Prospero Lambertini): Convegno internazionale di studi storici sotto il patrocinio dell'Archidiocesi di Bologna. Cento, 6-9 dicembre 1979*, I, Ferrara 1981, 27-90.
- FÜRNKRANZ, J., *Effizienz der Verwaltung und Rechtsschutz im Verfahren. Can. 1739 in der Dynamik der hierarchischen Beschwerde*, Paderborn 2014.
- GANGOITI, B., «De processu historico et de m.p. "Sanctitas clarior"», *Angelicum* 58 (1981) 210-240.
- GARCIA BARBARENA, T., *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, Madrid 1964.
- GARCÍA FAÍLDE, J.J., *Tratado de Derecho Procesal Canónico*, Salamanca 2007.
- , «Causa judicial», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO, ed., *Diccionario general de Derecho Canónico*, III, Pamplona 2012, 964-966.

- GARCIA MARTIN, J., *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 2006.
- GAROFALO, S., «A proposito degli “Scritti” nelle Cause dei Santi», in A. MORONI – C. PINTO – M. BARTOLUCCI, ed., *Sacramenti, Liturgia, Cause dei Santi*, Fs. G. Casoria, Napoli 1992, 637-650.
- GASPARRI, P., «Competenza in materia amministrativa», in *Enciclopedia del Diritto*, VIII, Milano 1961, 33-39.
- GEROSA, L., «Santità e diritto canonico. Note sui fondamenti teologici delle procedure di canonizzazione e sul loro significato per il diritto processuale canonico», *La scuola cattolica* 125 (1997) 661-674.
- GHIRLANDA, G., *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione: compendio di diritto ecclesiale*, Roma 2014⁵.
- , «Implicazione dell’Infallibilità nelle canonizzazioni dei Santi» *Periodica* 103 (2014) 373-415.
- GIRAUDO, A., «La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità: processo ordinario o processo più breve», in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, ed., *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, 47-65.
- GLYNN, J.C., *The Promoter of Justice, his rights and duties*, Washington DC 1936.
- GORDON, I., *De iudiciis in genere. Pars statica* [Ad usum privatum], Romae 1979².
- GRAY, J. A., *The Evolution of the Promoter of the Faith in Causes of Beatification and Canonization: a Study of Law of 1917 and 1983 (Thesis ad Doctoratum in Iure canonico adsequendum)*, Roma 2015.
- GRAZIANI, E., «Persona e ordinamento nel diritto sacramentale», in *Persona e ordinamento nella Chiesa. Atti del II Congresso internazionale di diritto canonico*, Milano 1975, 528-534.
- GROCHOLEWSKI, Z., «Atti e ricorsi amministrativi», *Apollinaris* 57 (1984) 259-279.
- , «I Tribunali regionali amministrativi nella Chiesa», in *De iustitia administrativa in Ecclesia*, Roma 1984, 135-165.
- , «La Segnatura Apostolica nell’attuale fase di evoluzione», in V. CÁRCCEL ORTÍ – Z. GROCHOLEWSKI, ed., *Dilexit Iustitiam*, Fs. A. Sabatani, Città del Vaticano 1984, 211-228.
- , «Panoramica sulle novità del nuovo diritto processuale canonico», in Z. GROCHOLEWSKI – M.F. POMPEDDA – C. ZAGGIA, ed., *Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico. Annotazioni di diritto sostanziale e processuale*, Padova 1984, 169-201.

- GROCHOLEWSKI, Z., «Giustizia amministrativa nel nuovo Codice di Diritto Canonico», *Angelicum* 63 (1986) 333-355.
- , «La giustizia amministrativa presso la Segnatura Apostolica», *Ius Ecclesiae* 4 (1992) 3-22.
- , «Trasferimento e rimozione del parroco», in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, ed., *La parrocchia*, Città del Vaticano 1997, 199-247.
- , «Principi ispiratori del Libro VII del CIC», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, Milano 1999, 9-33.
- , «Il sistema dei ricorsi e la giurisdizione dei Tribunali amministrativi», in J. CANOSA, ed., *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, 461-499.
- GROSSI, P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma 1996².
- GUMPEL, P., «Il collegio dei Relatori in seno alla Congregazione per le Cause dei Santi. Alcuni commenti e osservazioni personali di un Relatore», in *Miscellanea in occasione del IV centenario della Congregazione per le Cause dei Santi (1588-1988)*, Città del Vaticano 1988, 299-337.
- GUTIÉRREZ, J.L., «La normativa actual sobre las causas de canonización», *Ius canonicum* 32 (1992) 39-65.
- , «Le prove sussidiarie nelle cause di canonizzazione», *Ius Ecclesiae* 5 (1993) 545-574.
- , «La interpretación literal de la ley», *Ius canonicum* 35 (1995) 529-560.
- , «Comentario al can. 1403», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRIGUEZ-OCAÑA, ed., *Comentario exégetico al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996², 643-666.
- , «Le cause di beatificazione e canonizzazione», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, Milano 1999, 269-309.
- , «La formazione dei principi per la riforma del “Codex Iuris Canonici”», in J. CANOSA, ed., *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, 5-29.
- , «La proclamazione della santità nella Chiesa», *Ius Ecclesiae* 12 (2000) 493-529.
- , «Il processo istruttorio diocesano», in J.L. GUTIÉRREZ, ed., *Studi sulle cause di canonizzazione*, Milano 2005, 195-241; L'articolo è una traduzione di: «Elementos procesales de una causa de canonización»,

- in R. QUINTANA BESCÓS, ed., *Las causas de canonización hoy*, Barcellona 2003, 13-141.
- GUTIÉRREZ, J.L., «La Congregazione delle cause dei Santi», in G. MAZZOTTA – J. ILUNGA MUYA, ed., *Veritas in charitate*, Roma 2003, 381-397.
- , «La metodologia nelle cause di canonizzazione», *Quaderni di diritto ecclesiale* 16 (2003) 61-80.
- , «El milagro como elemento de preuba en las causas de canonización», in R. QUINTANA BESCÓS, ed., *El milagro en las causas de canonización*, Barcelona 2004, 37-66.
- , «Presentazione», in A. ROCCA, *De canonization Sanctorum* (ristampa anastatica dell'edizione tipica del 1601 a cura di J.L. Gutiérrez), Roma 2004, 7-23.
- , «Appunti per la storia dell'apparato probatorio nelle cause di canonizzazione», in J.L. GUTIÉRREZ, ed., *Studi sulle cause di canonizzazione*, Milano 2005, 71-94.
- , «Le norme vigenti», in J. L. GUTIÉRREZ, ed., *Studi sulle cause di canonizzazione*, Milano 2005, 163-174.
- , «Le prove nelle cause di canonizzazione durante il periodo di vigenza del Codex Iuris Canonici del 1917», in J. L. GUTIÉRREZ, ed., *Studi sulle cause di canonizzazione*, Milano 2005, 147-159.
- , «La certezza morale nelle cause di canonizzazione specialmente nella dichiarazione del martirio», *Ius Ecclesiae* 3 (1991) 645-670; in J.L. GUTIÉRREZ, ed., *Studi sulle cause di canonizzazione*, Milano 2005, 175-191.
- , «La Congregazione delle Cause dei Santi», in J.L. GUTIÉRREZ, ed., *Studi sulle cause di canonizzazione*, Milano 2005, 28-31.
- , «La instrucción “Sanctorum Mater” de la Congregación de las Causas de los Santos», *Ius canonicum* 48 (2008) 631-661.
- , «Note di commento all'Istruzione “Sanctorum Mater” della Congregazione delle Cause dei Santi», *Ius Ecclesiae* 20 (2008) 593-611.
- , «Desarrollo de las sesiones en la instrucción de la causa. Trasunto y actos de la última sesión», in R. QUINTANA BESCÓS, ed., *Procesos de canonización. Comentarios a la instrucción Sanctorum mater*, Madrid 2010, 111-121.
- , «El postulador y la instrucción “Sanctorum mater”», in R. QUINTANA BESCÓS, ed., *Procesos de canonización. Comentarios a la instrucción Sanctorum mater*, Madrid 2010, 87- 99.
- , «La Comisión histórica y su cometido según la nueva instrucción», in R. QUINTANA BESCÓS, ed., *Procesos de canonización. Comentarios a la instrucción Sanctorum mater*, Madrid 2010, 101-110.

- GUTIÉRREZ, J.L., «La Commissione storica nelle cause di canonizzazione», in J. KOWAL – J. LLOBEL, ed., *Iustitia et Iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale*. Fs. A. Stankiewicz, IV, Città del Vaticano 2010, 2325-2345.
- HAURIU, M., *Teoria dell'istituzione e della fondazione*, Milano 1967.
- HAYA, J., *La naturaleza jurídica de las causas de canonización*, Roma 1995.
- HERRANZ, J., *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Milano 1990.
- , «La giustizia amministrativa nella Chiesa dal Concilio Vaticano II al Codice del 1983», in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano 1991, 13-31.
- , *Relazione alla Sessione Plenaria*, 26-27 aprile 2006.
- HERTLING, L., «Materiali per la storia del processo di canonizzazione», *Gregorianum* 16 (1935) 169-175.
- HERVADA, J., *El ordenamiento canonico*, I, Pamplona 1966.
- , *El derecho del pueblo de Dios: hacia un sistema de derecho canónico*, Pamplona 1970.
- , *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989.
- HERVADA, J. – LOMBARDÍA, P., *El derecho del Pueblo de Dios*, Pamplona 1970.
- HILGEMAN, W., «Le Cause di beatificazione e canonizzazione e l'Istruzione *Sanctorum mater*», *Apollinaris* 82 (2009) 287-330.
- , *L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano. Origine ed evoluzione*, Roma 2012.
- HOFFMANN, H.L., *De testibus in processibus Beatificationis et Canonizationis testimoniorumque obiectis (Considerationes institutae praeprimis secundum Codicem Iuris Canonici et Benedicti XIV opus: «De Servorum Dei Beatificatione et de Beatorum Canonizatione»)*, Città del Vaticano 1968.
- KELSEN, H., *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino 1977.
- KEMP, W.E., *Canonization and authority in the Western Church*, London 1948.
- LABANDEIRA, E., *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano 1994.
- LA PEGNA, S., «La Congregazione delle Cause dei Santi», *Ephemerides Iuris Canonici* 52 (2012) 325-336.
- LE BRAS, G., *La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche*, Bologna 1976.
- LEGA, M., *Praelectiones in textum iuris canonici de iudiciis ecclesiasticis in scholis Pont. Sem. Rom. habitae*, I/2, Romae 1898.

- LEONARDI, C., «Per la storia dell'edizione romana dei concili ecumenici», in *Miscellanea Tisserant*, VI, Città del Vaticano 1964, 583-637.
- LEONE, F., *La prova documentale degli scritti nei processi di beatificazione e canonizzazione (studio storico-canonico)*, Sessa A. 1989.
- LLOBELL, J., «Il patrocinio forense e la concezione "istituzionale" del processo», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1994, 439-478.
- , «Le norme della Rota Romana in rapporto alla vigente legislazione canonica: la "matrimonializzazione" del processo; la tutela dell' "ecosistema processuale"; il principio di legalità nell'esercizio della potestà legislativa», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Le "Normae" del Tribunale della Rota Romana*, città del Vaticano 1997, 51-55.
- , «*Quaestiones disputatae*": sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite», *Apollinaris* 70 (1997) 581-622.
- , «Verità e giudicato. La riformulazione del concetto di appello canonico», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Verità e definitività della sentenza canonica*, Città del Vaticano 1997, 19-58.
- , «Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei Principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967», in J. CANOSA, ed., *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, 501-548.
- , «Le parti, la capacità processuale e i patroni nell'ordinamento canonico», *Ius Ecclesiae* 12 (2000) 69-97.
- , «La natura giuridica e la recezione ecclesiale dell'istr. "Dignitas conubii"», *Ius Ecclesiae* 18 (2006) 343-370.
- LLOBELL, J. –DE LÉON, E. –NAVARRETE, J., ed., *Il libro «de Processibus» nella Codificazione del 1917. Studi e documenti. Cenni storici sulla codificazione "De iudiciis in genere", il processo contenzioso ordinario e sommario, il processo di nullità matrimoniale*, I, Milano 1999.
- LO CASTRO, G., *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 1985.
- , «Condizione del fedele e concettualizzazione giuridica», *Ius Ecclesiae* 3 (1991) 3-32.
- , «Presentazione», in E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano 1994, VII-IX.
- LOMBARDI VALLAURI, L., *Corso di filosofia del diritto*, Padova 1981.

- LOMBARDÍA, P., *Lezioni di diritto canonico: introduzione, diritto costituzionale, parte generale*, Milano 1985.
- , «Sacerdocio», in P. LOMBARDÍA, ed., *Escritos de Derecho canónico y de Derecho Eclesiástico de Estado*, IV, Pamplona 1991, 25-51.
- LÓPEZ BENITO, A., *Las causas de canonización. Comentarios a la instrucción Sanctorum Mater*, Valencia 2014.
- LOZA, F., «Commento ai cann. 1717-1731», in ARRIETA, J.I. –BETTETINI, A. – AL., ed., *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato. Quinta edizione italiana riveduta e ampliata della 6° edizione curata dall'istituto Martín de Azpilcueta dell'università di Navarra, con riferimenti al codice dei canoni delle Chiese Orientali, alla legislazione italiana e a quella particolare della CEI*, Roma 2012⁵, 1139-1141.
- MADERO, L., «El proceso contentioso oral en el Codex iuris canonici de 1983», *Ius canonicum* 47 (1984) 197-291.
- , «Commento ai cann. 1689-1696», in ARRIETA, J.I. –BETTETINI, A. – AL., ed., *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato. Quinta edizione italiana riveduta e ampliata della 6° edizione curata dall'istituto Martín de Azpilcueta dell'università di Navarra, con riferimenti al codice dei canoni delle Chiese Orientali, alla legislazione italiana e a quella particolare della CEI*, Roma 2012⁵, 1122-1124.
- MARCHETTA, B., «Il processo “super matrimonio rato et non consummato” nel nuovo Codice di Diritto Canonico», in Z. GROCHOLEWSKI – V. CARCEL ORTI, ed., *Dilexit Iustitiam*, Fs. A. Sabattani, Città del Vaticano 1984, 405-430.
- MARTINELLI, G., «Procedure di canonizzazione nella inchiesta diocesana», *Quaderni di diritto ecclesiale* 16 (2003) 12-29.
- MARTINEZ SISTACH, L., *Le associazioni di fedeli*, Cinisello Balsamo 2006.
- MARZOA, A., «La juridicidad del derecho canónico», in J. CANOSA, ed., *I principi per la revisione del codice di diritto canonico: la ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, 33-99.
- MEINARDI, M.B., *La natura giuridica delle cause di canonizzazione*, Roma 2005.
- MEGÍAS, J.J., «Derechos humanos», in OTADUY, J. – VIANA, A. – SEDANO, J., ed., *Diccionario general de Derecho Canónico*, IV, Pamplona 2012, 212-217.
- MICHIELS, G., *De delictis et poenis: commentarius Libri V Codicis Juris Canonici*, I, Paris 1961.

- MIGLIAVACCA, A., «Procedimenti amministrativi per lo scioglimento del vincolo coniugale», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, Milano 1999, 149-190.
- , «Commento ai cann. 1708-1716», in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, ed., *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2009³, 1323-1328.
- MINGARDI, M., «Il ruolo del Vescovo diocesano», in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, ed., *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, 91-105.
- MIRABELLI, C., «La protezione giuridica dei diritti fondamentali», in E. CORECCO – N. HERZOG – A. SCOLA, ed., *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società*, Fribourg 1981, 397-418.
- MIRAS, J. – CANOSA, J. – BAURA E., *Compendio di diritto amministrativo*, Roma 2007.
- MISZTAL, H., *Le cause di canonizzazione*, Città del Vaticano 2005.
- MITRI, A., *De figura postulatoris in causis Beatificationis et Canonizationis*, Roma 1962.
- MOLINARI, M., *I santi e il loro culto*, Roma 1962.
- , «I miracoli nelle cause di beatificazione e canonizzazione», *La Civiltà Cattolica* 129/IV (1978) 21-33.
- , «I miracoli nelle beatificazioni e nelle canonizzazioni», *La Civiltà Cattolica* 162/III (2011) 245-251.
- MOLINARI, M. – GUMPEL, P., *La santità canonizzata*, Roma 1980.
- MONETA, P., *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova 1998³.
- , *La giustizia nella Chiesa*, Bologna 2002².
- MONTINI, G.P., «La riforma della Curia Romana», *Quaderni di diritto ecclesiale* 2 (1989) 197-202.
- , «I tribunali amministrativi locali», *Periodica* 91 (2002) 313-359.
- , «L'attività *ex officio* del giudice nel processo di nullità matrimoniale. Alcune fattispecie in relazione alla domanda giudiziale», in TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PICENO, *Inaugurazione dell'anno giudiziario (attività del biennio 2002-2003) - Fermo, 21 aprile 2004*, Fermo 2004, 27-55.
- , «L'Istruzione *Dignitas connubii* nella gerarchia delle fonti», *Periodica* 94 (2005) 417-476.
- , «Dall'Istruzione *Provida Mater* all'Istruzione *Dignitas connubii*», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii"*, I, Città del Vaticano 2007, 17-45.

- MONTINI, G.P., «Introduzione ai cann. 1671-1707», in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, ed., *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2009³, 1291-1292.
- , «Introduzione ai cann. 1697-1706», in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, ed., *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2009³, 1314-1315.
- , «Commento ai cann. 1697-1706», in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, ed., *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2009³, 1314-1321.
- , «Alcune questioni in merito al can. 1631», *Periodica* 99 (2010) 305-343.
- , *De recursibus hierarchicis*, Roma 2011.
- , «L'osservanza deontologica come problema disciplinare, ossia il procedimento disciplinare canonico per i ministri del tribunale e per gli avvocati», in *Deontologia degli operatori dei Tribunali ecclesiastici*, Città del Vaticano 2011, 79-112.
- , «La nullità insanabile per denegato diritto di difesa (can. 1620, 7°) e il difensore del vincolo», *Periodica* 102 (2013) 317-350.
- , *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. Pars statica* [Ad usum Auditorum], Roma 2014.
- , *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. Pars dinamica* [Ad usum Auditorum], Roma 2015.
- , «Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni», in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, ed., *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, 107-125.
- MOSCONI, M., «L'indagine previa e l'applicazione della pena in via amministrativa», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, Milano 1999, 191-228.
- MUNNO, M., «Le cause di beatificazione e canonizzazione: riflessioni sulla loro "sostanza processuale" alla luce dello sviluppo storico e della legislazione vigente», *Vivarium* 18 (2010) 421-453.
- NACCI, M., *Origini, sviluppo e caratteri del jus publicum ecclesiasticum*, Roma 2010.
- NAVARRO, L., «Il principio costituzionale di uguaglianza nell'ordinamento canonico», *Fidelium Iura* 2 (1992) 144-163.
- , «Lo statuto giuridico del laico: sacerdozio comune e secolarità», *Fidelium Iura* 7 (1997) 71-101.
- NOVAL, I., *Commentarium Codicis iuris canonici*, IV, Romae 1932.

- OCHOA, X. J., «*Actio e contestatio litis* nel processo canonico», in M. BASSO, ed., *Opus iustitiae pax*, Fs. X. Ochoa, Città del Vaticano 1990, 59-82.
- , «I titoli di competenza», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Il Processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1994, 133-181.
- ONCLIN, W., «Considerationes de iurium subjectivorum in Ecclesia fundamento ac natura», *Ephemerides Iuris Canonici* 8 (1952) 9-24.
- OPOCHER, E., *Lezioni di filosofia del diritto*, Padova 1983.
- ORTIZ, M.A., «I ricorsi gerarchici», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, Milano 1999, 39-84.
- PAGÉ, R., «Associations of the Faithful in the Church», *The Jurist* 47 (1987) 165-203.
- PALAZZINI, P., «La perfettibilità della prassi processuale di Benedetto XIV nel giudizio di Pio XII», in CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, ed., *Miscellanea in occasione del IV Centenario della Congregazione per le Cause dei Santi (1588-1988)*, Città del Vaticano 1988, 61-87.
- PAPA, G., «Cardinali Prefetti, Segretari, Promotori generali della Fede e Relatori generali della Congregazione», in CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, ed., *Miscellanea in occasione del IV centenario della Congregazione per le Cause dei Santi*, Città del Vaticano 1988, 13-52.
- , *Le cause di Canonizzazione nel primo periodo della Congregazione dei Riti (1558-1634)*, Città del Vaticano 2001.
- PAPALE, C., *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VII, Parte IV*, Città del Vaticano 2012².
- PAPISCA, A., *Introduzione allo studio delle relazioni internazionali*, Torino 1973.
- PARESCHE, E., *La dinamica del diritto*, Milano 1975.
- PASTOR, L., *Storia dei Papi*, X, Roma 1928.
- PAVONI, N., «L'iter del nuovo Codice», in F. COCCOPALMERIO – P.A. BONNET – N. PAVONI, ed., *Perché un Codice nella Chiesa*, Bologna 1984, 127-170.
- PETRONCELLI, M., *Diritto canonico*, Napoli 1983.
- PIACENTINI, E., *Il martirio nelle cause dei Santi*, Città del Vaticano 1979.
- PINTO, P.V., *I processi nel Codice di diritto canonico, Commento sistematico al libro VII*, Città del Vaticano 1993.
- POMPEDDA, M.F., «Diritto processuale nel nuovo Codice di Diritto Canonico: revisione o innovazione?», in *Studi di Diritto Canonico matrimoniale e processuale*, I, Roma 1983.

- POMPEDDA, M.F., «Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti nella nuova giurisprudenza della Rota Romana», *Ius Ecclesiae* 5 (1993) 437-468.
- PORSI, L., «Cause di canonizzazione e procedura nella Cost. Apost. "Divinus perfectionis Magister": considerazioni e valutazioni», *Monitor ecclesiasticus* 110 (1985) 365-400.
- , «Natura delle cause dei santi, indagini storico-scientifiche o vere cause e quali?», in A. MORONI – C. PINTO – M. BARTOLUCCI, *Sacramenti, Liturgia, Cause dei Santi*, Fs. G. Casoria, Napoli 1992, 651-673.
- , *Leggi della Chiesa su beatificazione e canonizzazione dall'anno 993 all'anno 2000*, Roma 2006.
- PREE, H., «Esercizio della potestà e diritti dei fedeli», in J. CANOSA, ed., *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, 306-346.
- PUNDERSON, J., «Comentario al can. 1710», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRIGUEZ-OCAÑA, ed., *Comentario exégetico al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996², 2023-2025.
- PUNZI NICOLÒ, A.M., *Gli enti nell'ordinamento canonico*, Padova 1983.
- QUINTANA BESCÓS, R., *La fama de santidad y de martirio hoy: la fama de santidad y de martirio en la legislación actual*, Città del Vaticano 2006.
- REDAELLI, C., «Il metodo esegetico applicato al Codice di diritto canonico del 1917 e a quello del 1983», *Periodica* 86 (1997) 57-78.
- RAMOS, F.J. – MORAL CARVAJAL, D., *Diritto processuale canonico*, I, Roma 2013.
- , *Diritto processuale canonico*, II, Roma 2013.
- RANAUDO, A., «Il ricorso gerarchico e la rimozione e trasferimento dei parroci nel nuovo Codice», in Z. GROCHOLEWSKI – V. CARCEL ORTI, ed., *Dilexit Iustitiam*, Fs. A. Sabattani, Città del Vaticano 1984, 503-548.
- REGATILLO, E.F., *Interpretatio et Iurisprudentia Codicis Iuris Canonici*, Santander 1953.
- RINCÓN, T., «Comentario al título III, De los ministros sagrados o clérigos», in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II, Pamplona 1996², 206-212.
- ROBERTI, F., «De variis rationibus procedendi hodie in iure canonico», *Apolinaris* (1936) 463-465.
- , *De delictis et poenis*, I, Romae 1938.
- , *De Processibus*, Romae 1941.

- ROCCA, A., *De canonization Sanctorum* (ristampa anastatica dell'edizione tipica del 1601 a cura di J.L. Gutiérrez), Roma 2004.
- RODRIGO, R., «La figura del Postulatore nelle cause dei Santi secondo la nuova legislazione. Diritti e doveri», *Monitor ecclesiasticus* 111 (1986) 207-224.
- , *Manuale delle cause di beatificazione e canonizzazione*, Roma 2004.
- ROUCO VARELA, A.M., «Fundamentos ecclesiológicos de una teoría general de los derechos fundamentales del cristiano en la Iglesia», in E. CORECCO – N. HERZOG – A. SCOLA, ed., *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella Società*, Fribourg 1981, 53-78.
- SAID, M., «De processu praesumptae mortis coniugis», in Z. GROCHOLEWSKI – V. CARCEL ORTI, ed., *Dilexit Iustitiam*, Fs. A. Sabattani, Città del Vaticano 1984, 431-455.
- SALACHAS, D., *Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali*, Roma 1993.
- SALERNO, F., «Limiti nell'applicazione dell'art. 219 §2 della "Instructio S.C. Sacramentorum" per le cause matrimoniali?», *Il diritto ecclesiastico* 70 (1959) 237-259.
- SANCHÍS, L.P., «El derecho canonico y la posibilidad de su estudio. A proposito del libro "Derecho canonico y ciencia juridica"», *Ephemerides Iuris Canonici* 40 (1984) 35-54.
- SARAIVA MARTINS, J., «Congregatio de Causis Sanctorum», in P.V. PINTO, ed., *Commento alla "Pastor bonus" e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, Città del Vaticano 2003, 98-105.
- , *Come si fa un santo. Quando, perché, in quanto tempo, con quali miracoli un cristiano viene elevato all'onore degli altari*, Casale Monferrato 2005.
- SARNO, R.J., *Diocesan Inquiries required by the Legislator in the new Legislation for the Causes of the Saints*, Roma 1988.
- , «The integration of historical research in the methodology used in the causes of the Saints: The inquiry with experts», *Apollinaris* 61 (1988) 175-204.
- , «Elementos preliminares en las Causas de Beatificación y canonización», in R. QUINTANA BESCÓS, ed., *Procesos de canonización. Comentarios a la instrucción Sanctorum mater*, Madrid 2010, 27-52.
- SCHIAVONE, «Diritto e giuristi nella storia di Roma», in A. SCHIAVONE, ed., *Diritto Privato Romano*, Torino 2003, 3-61.
- SCHLAFKE, J., *De competentia in causis Sanctorum decernendis a primis post Christum natum saeculis usque ad annum 1234*, Roma 1961.

- SCHOUPE, J.P., «Opinion dans l'Eglise et recherche théologique: deux libertés fondamentales à l'examen (cc. 212 et 218)», *Fidelium Iura* 5 (1995) 85-116.
- SCORDINO, L., *Natura giudiziaria del processo di canonizzazione secondo la vigente legislazione*, Roma 2006.
- SERAFINI, P., «Cause di canonizzazione, sviluppo in atto», *Monitor ecclesiasticus* 105 (1980) 331-338.
- SOHM, R., *Wesen und Ursprung des Katholizismus*, Leipzig 1909.
- , *Das altkatholische Kirchenrecht und das Dekret Gratians*, Leipzig 1918.
- SPAGNUOLO VIGORITA, T., «Il processo civile», in A. SCHIAVONE, ed., *Diritto Privato Romano*, Torino 2003, 63-174.
- STANKIEWICZ, A., «Il processo contenzioso orale», in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, ed., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, 25-50.
- STICKLER, A.M., «Le riforme della Curia nella storia della Chiesa», in P.A. BONNET – C. GULLO, edd., *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, Città del Vaticano 1990, 1-16.
- STITT, A., *De Promotore Iustitiae: eiusque munere in Curia dioecessana*, Romae 1939.
- SUÁREZ, F., *Trattato delle leggi e di Dio legislatore*, I, Padova 2008.
- SUCHECKI, Z., «Il processo penale giudiziario», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, Milano 1999, 229-267.
- TOCANEL, P., «Le cinque parti del Libro VII "I Processi"», in Z. GROCHOLEWSKI – V. CARCEL ORTI, ed., *Dilexit Iustitiam*, Fs. A. Sabattani, Città del Vaticano 1984, 79-89.
- TRABUCCHI, A., *Istituzioni di diritto civile*, Padova 1980.
- UGGÈ, B., «La terminologia non contenziosa dell'istruzione "Dignitas connubii"», *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005) 364-375.
- VALDRINI, P., «Les ministres sacrés ou les clercs», *L'Année canonique* 30 (1987) 321-337.
- VALLINI, A., *Diritto di associazione e vita consacrata*, Roma 1975.
- VERAJA, F., «La canonizzazione equipollente e la questione dei miracoli nelle cause di canonizzazione», *Apollinaris* 48 (1975) 222-245.
- , «Il motu proprio "Sanctitas clarior" e le cause storiche dei Santi», *Monitor ecclesiasticus* 104 (1979) 315-337.
- , «Alcune proposte per il rinnovamento delle cause dei Santi», *Monitor ecclesiasticus* 105 (1980) 305-322.

- VERAJA, F., *Commento alla nuova legislazione per le cause dei Santi*, Città del Vaticano 1983.
- , *La beatificazione. Storia, problemi, prospettive*, Roma 1983.
- , *Le cause di canonizzazione dei santi: commento alla legislazione e guida pratica*, Città del Vaticano 1992.
- VILADRICH, P.J., *Teoría de los derechos fundamentales del fiel: presupuestos críticos*, Pamplona 1969.
- VILLEGGIANTE, S., «Il principio del contraddittorio nella fase di costituzione del processo ordinario per la dichiarazione di nullità del matrimonio», in Z. GROCHOLEWSKI – V. CARCEL ORTI, ed., *Dilexit Iustitiam*, Fs. A. Sabattani, Città del Vaticano 1984, 349-361.
- VOLPE, G., «Diritti personali di godimento», in *Enciclopedia Giuridica*, XVI, Roma 1990, 1-11.
- WERNZ, F.X. – VIDAL, P., *Ius canonicum*, IV/1, Romae 1934.
- , *Ius canonicum*, VII, Romae 1937.
- WRENN, L.G., «In search of a Balanced Procedural Law for Marriage Nullity Cases», *The Jurist* 46 (1986) 602-623.
- , «A new procedural Law for Marriage Cases?», *The Jurist* 62 (2002) 195-210.
- ZAMBON, A., «La presentazione del libello», in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, ed., *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, 29-46.
- ZANETTI, E., «Procedure di canonizzazione della “fase romana”», *Quaderni di diritto ecclesiale* 16 (2003) 30-60.
- , «La consulenza previa all'introduzione di una causa di nullità matrimoniale», in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, ed., *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano 2016, 9-27.
- ZAPPULLA, A., *L'interpretazione delle cause incidentali. Teoria e prassi alla luce della giurisprudenza rotale e della dottrina canonica e civile*, Roma 2015.
- ZUANAZZI, I., «Il principio di legalità nella funzione amministrativa canonica», *Ius Ecclesiae* 8 (1996) 37-69.

INDICE DEGLI AUTORI

- Amato: 58, 149, 150, 158, 269
Amore: 61, 64, 127, 132
Antonelli: 120, 121, 124
Apeciti: 69, 111, 196
Arrieta: 19, 135
Arroba Conde: 27, 29, 30-34, 39, 45, 46, 47, 82, 167, 184, 186, 187, 189, 190, 195, 203, 256
Bafile: 121, 122, 124-126, 129, 130, 155, 240, 275
Baldassarre: 17
Bartocchetti: 30, 33
Bartolucci: 125, 127, 128
Baura: 21, 22
Beltrani: 30, 33
Benedetto XIV: 58-66, 68-75, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 97, 107, 108, 207, 216
Benedetto XV: 78, 103
Benedetto XVI: 23, 25, 39, 50, 147, 199, 231, 263
Bentivoglio: 16
Berlingò: 13-17
Bernardini: 98
Betti: 45, 237
Bidagor: 103, 116, 117
Blat: 91, 92
Bonnet: 42, 49, 114
Cabrerros De Anta: 114, 258
Cabrerros De Anta: 30, 32
Canosa: 21, 22
Cappello: 22, 69
Casieri: 59, 62
Casoria: 116, 117, 121, 125, 127, 128
Castillo Lara: 24, 103, 126
Celeghin: 51, 54
Coccopalmerio: 54
Comporti: 17
Corecco: 14
Coronata: 22
Corradini: 196
Criscuolo: 57, 59-62, 64, 66, 69, 72, 73, 76, 109, 141, 211, 222
D'Alfonso: 85, 126, 132, 157
D'Auria: 11, 135, 157
Dalla Torre: 64, 78, 79, 110, 111, 132
Daneels: 246
De Bertolis: 12, 18, 19
De Diego-Lora: 24, 27, 32, 45, 50, 52
De Matta: 92, 157
De Paolis: 11
Del Amo: 53, 174, 180
Del Giudice: 13, 22, 29, 39, 101, 157, 184, 185
Della Rocca: 29, 32
Erdö: 101
Escrivá Ivars: 19, 20
Fantappiè: 10, 77, 78, 101, 102, 103, 104
Fassa: 18
Fazzalari: 11, 12, 14, 32, 33
Felici: 45, 103, 115-118, 120-124, 129

- Frutaz: 74, 116, 120, 121
 Gangoiti: 111
 García Barbarena: 92
 García Faílde: 27-30, 32, 34, 203
 Garofalo: 207
 Gasparri: 77, 78, 88-90, 102, 167
 Ghirlanda: 9, 10, 11, 38, 68
 Giovanni Paolo II: 14, 104, 127, 136, 138, 144, 182, 223, 247, 255, 260
 Giovanni XXXIII: 102
 Gordon: 22, 30, 34, 81, 82, 88, 91, 92, 116-118, 120, 167, 254
 Gray: 60, 64, 70, 72, 74, 78, 79, 92, 94, 97, 101, 102, 104-108, 110-114, 124-126, 128, 136, 137, 143-146, 161
 Graziani: 15
 Grocholewski: 24, 54, 254
 Grossi: 18
 Gullo: 50, 52
 Gumpel: 58, 59, 132
 Gutiérrez: 19, 68, 69, 71, 74, 75, 78, 87, 92, 101, 103, 114, 132, 136, 138, 157, 161, 166, 194, 196, 199, 216, 222, 223
 Hauriou: 14
 Haya: 207
 Herranz: 19, 24, 68, 103, 147, 151
 Hervada: 16, 19
 Hilgeman: 11, 60, 74, 79, 105, 149, 150, 196, 210, 212, 214, 231
 Hoffmann: 83
 Kelsen: 12
 Labandeira: 23
 Latini: 88
 Lega: 30, 33, 88, 92
 Leone: 10, 11, 64, 68, 69, 75, 76, 107, 132, 136, 206, 207
 Leone XIII: 10, 11, 76
 Llobell: 26, 45, 89-91, 150, 160, 170, 186, 190, 232, 233, 249, 263
 Llobell: 21, 77
 Lo Castro: 14, 21
 Lombardi: 14, 88
 Lombardi Vallauri: 14
 Lombardía: 15, 20
 López Benito: 128, 136, 149, 150, 176, 177, 200, 201, 194, 206-208, 210
 Madero: 47, 52
 Marchetta: 52, 250
 Martinelli: 58, 59, 196, 217
 Megías: 17
 Meinardi: 33, 35, 42, 92, 132, 136, 141, 157, 166, 196, 216
 Michiels: 240
 Migliavacca: 52, 243, 252
 Mirabelli: 20
 Miras: 21, 22
 Mitri: 61-67, 70, 73, 75, 76, 92, 93, 192
 Molinari: 58, 59, 119, 125
 Moneta: 24, 33, 40, 44, 46, 49-52, 54, 166, 245, 246, 250
 Montini: 17, 22-25, 27, 30-33, 35, 40, 41, 46, 51, 54, 68, 82, 132, 136, 150, 155, 159, 160, 167, 168, 171-174, 179, 182, 183, 188, 190, 194, 195, 200, 201, 203, 223, 233, 234, 241, 242, 246-249, 252, 254-256
 Mosconi: 50, 53
 Nacci: 101
 Navarrete: 77, 89, 90, 232, 233
 Navarro: 20
 Noval: 71, 80, 81, 83, 84, 86, 93, 94, 216
 Ochoa: 22, 27, 33, 35, 134, 135, 167
 Ols: 57, 59-62, 64, 66, 69, 72, 73, 76, 109, 141, 211, 222
 Opocher: 14
 Ortiz: 51, 54
 Palazzini: 74, 108, 126, 127, 128, 207

- Paolo VI: 9, 14, 16, 46, 49, 101, 108, 110-115, 120-122, 130, 137, 145, 207, 255
 Papale: 258
 Papisca: 16
 Paresce: 15
 Piacentini: 60
 Pinto: 24, 34, 132, 255
 Pio XI: 103, 105, 106, 108, 111, 137
 Pio XII: 45, 103, 107-109, 112, 158, 219, 223
 Pompedda: 24, 45, 200
 Porsi: 34, 76, 132, 136, 158, 159, 166, 194, 196, 221
 Pree: 19, 20, 21
 Punderson: 248
 Quintana Bescós: 64, 112
 Raimondi: 115, 116, 120
 Ramos: 32, 33, 136, 155, 215, 224
 Ranaudo: 51, 54
 Redaelli: 101
 Regatillo: 98
 Roberti: 32-34, 43, 90-92, 184, 187, 240
 Rodrigo: 34, 132, 157, 185, 192-194, 214
 Rouco Varela: 20
 Said: 53, 116
 Salachas: 108
 Sanchis: 15
 Saraiva Martin: 140
 Saraiva Martins: 136, 148
 Sarno: 57, 59-62, 64, 66, 69, 72, 73, 76, 105, 109, 112, 141, 166, 196, 211, 222
 Scordino: 33, 58, 107, 114, 132, 136, 137, 158, 159, 165, 166, 173, 209, 216-221, 223, 225-227
 Serafini: 105, 127, 214
 Sohm: 10, 13
 Spagnuolo Vigorita: 27, 30
 Stankiewicz: 46, 47, 201
 Suchecki: 50, 243, 252, 258
 Trabucchi: 18
 Uggè: 256
 Valdrini: 20
 Vallini: 20
 Veraja: 71, 76, 105, 111, 118, 126-128, 132, 136, 137, 139, 214, 218, 222
 Vidal: 34, 93, 94, 240
 Viladrich: 20
 Villeggiante: 46
 Villot: 120, 122, 123
 Volpe: 17
 Wernz: 88, 93, 94, 240
 Zanetti: 136, 141, 143, 196, 218, 222, 234

INDICE GENERALE

INTRODUZIONE.....	5
CAPITOLO I: <i>I processi secondo il Codice del 1983</i>	9
1. Premessa cognitiva: la funzione di rendere giustizia all'interno della Chiesa	9
1.1 Chiesa e ordinamento giuridico	9
1.2 I diritti nella Chiesa	17
1.3 La tutela dei diritti	20
1.3.1 La tutela amministrativa: ricorso o azione?	22
1.3.2 La tutela giudiziale: il concetto di azione e di eccezione..	25
2. Impostazione del Libro VII.....	31
2.1 Premesse terminologiche	31
2.2 Una sintesi concettuale	38
2.3 L'impostazione del Libro VII	40
3. Una distinzione dottrinale	44
3.1 I processi giudiziali	44
3.1.1 I processi giudiziali	44
3.1.2 I processi giudiziali speciali	48
3.2 I processi amministrativi.....	50
3.2.1 Il processo amministrativo tipico.....	50
3.2.2 I processi amministrativi speciali.....	52
3.2.3 Le procedure amministrative.....	53
3.2.4 I procedimenti amministrativi	54
CAPITOLO II: <i>Le cause di canonizzazione nella storia</i>	57
1. Dagli esordi al Codice del 1917.....	57
1.1 Il culto dei martiri e dei confessori	60
1.2 La canonizzazione vescovile	63
1.3 Il decreto <i>Audivimus</i> e le Decretali di Gregorio IX	65
1.4 La Costituzione apostolica <i>Immensa aeterni Dei</i> di Sisto V	68
1.5 Le riforme di Urbano VIII	71

1.6 Il <i>De Servorum Dei beatificatione et de Beatorum canonizatione</i> ..	73
1.7 Ulteriori sviluppi fino al Codice del 1917	75
2. Il Codice del 1917.....	76
2.1 Premessa generale.....	76
2.2 La codificazione delle cause dei santi.....	79
2.2.1 <i>De causis beatificationis Servorum Dei et canonizationis Beatorum</i> ...	79
2.2.2 Collocazione sistematica nel Codice.....	87
2.2.3 L'opinione dottrinale.....	91
2.2.4 Un criterio interpretativo.....	94
 CAPITOLO III: <i>Il can. 1403. Storia e sistematica</i>	101
1. Il lavoro della Commissione di riforma per il Codice	101
1.1 Premesse generali	101
1.2 Le cause di canonizzazione al momento della riforma del Codice....	104
1.3 L'espunzione della normativa dal Codice e l'origine del can. 1403 ...	114
2. La collocazione sistematica del can. 1403	129
3. Il paragrafo primo e la delimitazione normativa generale: «[...] reguntur peculiari lege pontificia»	134
3.1 La Cost. ap. <i>Divinus perfectionis magister</i>	136
3.2 Altre disposizioni normative complementari.....	140
3.3 L'istruzione <i>Sanctorum Mater</i>	147
4. Le clausole del paragrafo secondo	152
4.1 L'ampiezza del rimando: « <i>Iisdem causis applicantur preterea praescripta huius Codicis</i> [...]»	152
4.2 I rimandi diretti al diritto universale: «[...] quoties in eadem lege ad ius universale remissio fit [...]».....	154
4.3 Per la stessa natura delle cose: «[...] vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt [...]».....	155
 CAPITOLO IV: <i>Il processo di canonizzazione</i>	165
1. Premessa	165
2. <i>Pars statica</i>	166
2.1 <i>De tribunalibus competenti</i>	166
2.2 <i>De disciplina servanda in tribunalibus</i>	176
2.3 <i>De partibus in causa</i>	184
2.3.1 <i>De actore et de parte conventa</i>	184
2.3.2 <i>De procuratoribus ad lites et advocatis seu de postulatoribus</i>	192
3. <i>Pars dinamica</i>	195
3.1 Fase costitutiva (<i>seu praeliminaris</i>).....	197
3.1.1 <i>De libello litis introductorio</i>	197

3.1.2 <i>De citatione et de litis contestatione</i>	202
3.2 Fase istruttoria (<i>seu probatoria</i>)	205
3.2.1 <i>De probatione per documenta et de peritiis</i>	206
3.2.2 <i>De testibus et attestationibus</i>	209
3.2.3 <i>De miraculis</i>	213
3.3 Fase dibattimentale	216
3.3.1 Il giudizio di legittimità	218
3.3.2 La <i>positio</i>	219
3.3.3 Il giudizio di merito	221
3.4 Fase decisoria	223
 CAPITOLO V: <i>Analogie e differenze della strutturazione giuridica del can. 1403 con altri processi canonici</i>	 229
1. Premessa: la nozione di rimando	229
2. I canoni <i>de quibus</i> nella riforma codiciale	232
2.1 Il processo di nullità matrimoniale: il can. 1691 §3	232
2.2 Il processo di dispensa del matrimonio rato e non consumato: il can. 1702	235
2.3 Un caso non recepito dal Codice	236
2.4 Le cause di nullità della sacra ordinazione: il can. 1710	237
2.5 I processi penali: il can. 1728 §1	239
3. L'ampiezza del rimando	240
3.1 «In ceteris quae ad rationem procedenti attinet [...]»	240
3.2 «In instructione [...]»	242
3.3 «[...] salvis praescriptis [canonum] huius tituli [...]»	242
4. I limiti del rimando	244
4.1 «[...] nisi rei natura obstet [...]»	244
4.1.1 Nelle cause di nullità matrimoniale	244
4.1.2 Nelle cause di nullità della sacra ordinazione	248
4.1.3 Nelle cause penali	249
4.2 «[...] dummodo cum horum processum indole componi queant»	250
5. Il rimando vero e proprio	252
5.1 «[...] Applicandi sunt [...] canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario»	253
5.1.1 Nelle cause di nullità matrimoniale	254
5.1.2 Nelle cause penali	257
5.2 «serventur [...]»	260
5.2.1 Nelle cause di scioglimento del matrimonio rato e non consumato: «[...] uterque coniux audiatur et serventur, quatenus fieri possit, canones de probationibus colligendis in iudicio contentioso ordinario et in causis de matrimonii nullitate [...]»	261

312 LE CAUSE DI CANONIZZAZIONE E IL DIRITTO PROCESSUALE

5.2.2 Nelle cause sulla nullità della sacra ordinazione: «[...] serventur [...] canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario [...]».....	263
CONCLUSIONE.....	267
APPENDICE I: SINOSI DEL CAN. 1403	275
APPENDICE II: SINOSI DEI CANONI	276
SIGLE E ABBREVIAZIONI.....	277
BIBLIOGRAFIA.....	279
INDICE DEGLI AUTORI	305
INDICE GENERALE	309

TESI GREGORIANA

Dal 1995, la collana «Tesi Gregoriana» mette a disposizione del pubblico alcune delle migliori tesi elaborate alla Pontificia Università Gregoriana. La composizione per la stampa è realizzata dagli stessi autori, secondo le norme tipografiche definite e controllate dall'Università.

Volumi pubblicati [Serie: Diritto Canonico]

[cf. http://www.unigre.it/TG/Diritto_canonico/index.php]

50. FERNÁNDEZ CONDE, María Teresa, *La misión profética de los laicos del Concilio Vaticano II a nuestros días. El laico, «signo profético» en los ámbitos de la Iglesia y del mundo*, 2001, pp. 356.
51. SALVATORI, Davide, *L'oggetto del magistero definitivo della Chiesa alla luce del m.p. Ad Tuendam Fidem: il can. 750 visto attraverso i Concili vaticani*, 2001, pp. 466.
52. ZAMBON, Adolfo, *Il consiglio evangelico della povertà nel ministero e nella vita del presbitero diocesano*, 2002, pp. 400.
53. CELIS BRUNET, Ana Maria, *La relevancia canónica del matrimonio civil a la luz de la teoría general del acto jurídico. Contribución teórica a la experiencia jurídica chilena*, 2002, pp. 396.
54. PAWŁOWSKI, Andrzej, *Il «bonum fidei» nella tradizione canonica e la sua esclusione nella recente giurisprudenza rotale*, 2002, pp. 408.
55. GRAZIAN, Francesco, *La nozione di amministrazione e di alienazione nel Codice di Diritto Canonico*, 2002, pp. 324.
56. BOLCHI, Elena Lucia, *La consacrazione nell'Ordo Virginum. Forma di vita e disciplina canonica*, 2002, pp. 450.
57. MULLANEY, Michael J., *Incardination and the Universal Dimension of the Priestly Ministry. A Comparison Between CIC 1917 and CIC 1983*, 2002, pp. 276.
58. CABRERA LÓPEZ, Rubén, *El derecho de asociación del presbítero diocesano*, 2002, pp. 236.
59. HEINZMANN, Marcelo Cristian, *Le leggi irritanti e inabilitanti. Natura e applicazione secondo il CIC 1983*, 2002, pp. 232.
60. UGGÉ, Bassiano, *La fase preliminare/abbreviata del processo di nullità del matrimonio in secondo grado di giudizio a norma del can. 1682 '2*, 2002, pp. 368.

61. SAJE, Andrej, *La forma straordinaria e il ministro della celebrazione del matrimonio secondo il Codice latino e orientale*, 2003, pp. 276.
62. COLOMBO, Giovanna Maria, «*Sapiens aequitas*». *L'equità nella riflessione canonistica tra i due codici*, 2003, pp. 452.
63. SEQUEIRA, Domingos, *Os presbíteros diocesanos e o seu envolvimento na política: proibição e exceção. Estudo histórico-canónico-teológico*, 2004, pp. 384.
64. GAVIN, Fintan, *Pastoral Care in Marriage Preparation (Can. 1063). History, Analysis of the Norm, and Its Implementation by Some Particular Churches*, 2004, pp. 240.
65. BESSON, Éric, *La dimension juridique des sacrements*, 2004, pp. 386.
66. WALKER VICUÑA, Francisco, *La facultad para confesar*, 2004, pp. 270.
67. TKHOROVSKYY, Mykhaylo, *Procedura per la nomina dei Vescovi. Evoluzione dal CIC 1917 al CIC 1983*, 2004, pp. 276.
68. MANTARAS RUIZ-BERDEJO, Federico, *Discernimiento vocacional y derecho a la intimidad en el candidato al presbiterado diocesano*, 2004, pp. 492.
69. DOTTI, Federica, *Diritti della difesa e contraddittorio: garanzia di un giusto processo? Spunti per una riflessione comparata del processo canonico e statale*, 2005, pp. 290.
70. DE BERTOLIS, Ottavio, *Origine ed esercizio della potestà ecclesiastica di governo in San Tommaso*, 2005, pp. 214.
71. DE OLIVEIRA, Mário Rui, *O direito a viver do Evangelho. Estudo jurídico-teológico sobre a Sustentação do Clero*, 2006, pp. 368.
72. CIERKOWSKI, Stanisław, *L'impedimento di parentela legale. Analisi storico-giuridica del diritto canonico e del diritto statale polacco*, 2006, pp. 584.
73. VANZI, Alberto, *L'incapacità educativa dei coniugi verso la prole come incapacità ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095, 3°)*, 2006, pp. 344.
74. GIRAUDO, Alessandro, *L'impedimento di età nel matrimonio canonico (can. 1083). Evoluzione storica e analisi delle problematiche attuali della dottrina e della prassi*, 2007, pp. 470.
75. SOSNOWSKI, Andrzej, C.R., *L'impedimento matrimoniale del voto perpetuo di castità (can. 1088 C.I.C.). Evoluzione storica e legislazione vigente*, 2007, pp. 336.
76. DELLAVITE, Giulio, «*Munus pascendi*»: autorità e autorevolezza. *Leadership e tutela dei diritti dei fedeli nel procedimento di preparazione di un atto amministrativo*, 2007, pp. 388.
77. ANAYA TORRES, Juan Miguel, *La expulsión de los religiosos. Un recorrido histórico que muestra el interés pastoral de la Iglesia*, 2007, pp. 550.
78. MAZZOTTI, Stefano, *La libertà dei fedeli laici nelle realtà temporali (c. 227 C.I.C.)*, 2007, pp. 336.
79. PIŁAT, Zbigniew, *Rilevanza giuridica delle interpellazioni e delle cauzioni nello scioglimento del matrimonio*, 2007, pp. 302.

80. SMITH, Gregory N., *The Canonical Visitation of Parishes. History, Law and Contemporary Concerns*, 2008, pp. 366.
81. GORBATYKH, Vitaliy, *L'impedimento della parentela spirituale nella Chiesa Latina e nelle Chiese Orientali. Studio storico-canonico*, 2008, pp. 352.
82. HUBERT, Patrick, «*De praesumptionibus iurisprudentiae*». *Zur Entwicklung ständiger richterlicher Vermutungen in der neueren Rota-Rechtsprechung und deren Anwendung an untergeordneten Gerichten*, 2009, pp. 320.
83. HALLEIN, Philippe, *Le défenseur du lien dans les causes de nullité de mariage. Étude synoptique entre le code et l'Instruction «Dignitas connubii», fondée sur les travaux des commissions préparatoires de l'Instruction*, 2009, pp. 728.
84. CEREZUELA GARCÍA, Carlos A., *El contenido esencial del bonum prolis. Estudio histórico-jurídico de Doctrina y Jurisprudencia*, 2009, pp. 364.
85. PETIT, Emmanuel, *Consentement matrimonial et fiction du droit. Étude sur l'efficacité juridique du consentement après l'introduction de la fiction en droit canonique*, 2010, pp. 410.
86. GRIGORIȚĂ, Georgică, *L'autonomie ecclésiastique selon la législation canonique actuelle de l'Eglise orthodoxe et de l'Eglise catholique. Étude canonique comparative*, 2011, pp. 612.
87. SCOPONI, Paolo, *I divieti matrimoniali in casi singoli*, 2011, pp. 346.
88. IVANDIC, Petar, *Die verbindlich vorgeschriebenen Konsultationsorgane des Diözesanbischofs im universalen Recht der lateinischen Kirche und deren Verwirklichung in den Partikularnormen der Diözese Eisenstadt. Eine kanonistische Studie unter besonderer Berücksichtigung der diözesanen Gesetzgebung*, 2011, pp. 272.
89. POCAŁUJKO, Tomasz Paweł, *La prevenzione della nullità del matrimonio nella preparazione e nell'ammissione alle nozze con una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici*, 2011, pp. 362.
90. SARTOR, Roberto, *Le convenzioni tra il Vescovo diocesano e il Superiore di un Istituto missionario a norma del can. 790 §1, 2° del CIC. Prassi della Congregazione dei Missionari Oblati di Maria Immacolata*, 2011, pp. 382.
91. FRANCHETTO, Fabio, «*Error in persona*» (can. 1097 §1). *Il dibattito sul concetto di persona nella trattazione dell'error facti. Analisi della dottrina e della giurisprudenza*, 2011, pp. 514.
92. MEZZOGORI, Ciro, *Vocazione sacerdotale e incardinazione nei movimenti ecclesiali. Una questione aperta*, 2012, pp. 520.
93. DANTO, Ludovic, *Le pouvoir des évêques en matière de dispense matrimoniale. Etude historico-canonique du Concile de Trente au Code de Droit Canonique de 1983*, 2012, pp. 336.
94. ALEXANDRE, Hélder Miranda, *A figura do penitenciário no desenvolvimento histórico-canônico do sacramento da penitência*, 2013, pp. 324.
95. NORD, Aaron Paul, *Sede Vacante Diocesan Administration*, 2014, pp. 396.

96. MILLOT, Guillaume, *La négligence dans l'exercice des charges. Approche en droit canonique pénal*, 2014, pp. 330.
97. HANSEN, Fredrik, *The Unity and Threefold Expression of the Potestas Regiminis of the Diocesan Bishop – Cann. 381 §1 And 391*, 2014, pp. 238.
98. ALBANESE, Emanuele, *Pornografia e consenso matrimoniale. La fruizione di pornografia oggi e il suo influsso sul consenso matrimoniale canonico*, 2014, pp. 270.
99. AROH, Prudentius Emeka, *Priestly Celibacy: A Gift and a Commitment (can. 277 §1). Adaptation to Igbo culture*, Nigeria, 2014, pp. 413.
100. DOHNALIK, Jan, *Il precetto pasquale. La normativa sulla Comunione e la confessione annuale (cann. 920 e 989) alla luce della tradizione canonica*, 2015, pp. 478.
101. RZECZEWSKA, Jolanta, *Les charismes dans l'Eglise et leur institutionnalisation canonique*, 2016, pp. 520.
102. SANGIANI, Fausto, *Comunità di famiglie: nuovo orizzonte dell'associazionismo nella Chiesa*, 2016, pp. 434.
103. INTERLANDI, R., *Potestà sacramentale e potestà di governo nel primo millennio. Esercizio di esse e loro distinzione*, 2016, pp. 728.
104. LOHSE, Edward, *Restricting the Right of the Faithful to Enter a Church for Divine Worship: Law and Jurisprudence*, 2016, pp. 442.
105. DOKTORCZYK, Stephen S., *Persistent Disobedience to Church Authority: History, Analysis and Application of Canon 1371, 2°*, 2016, pp. 336.
106. OPONDO, Jacinta Auma, *Temporary profession and exclusion from subsequent profession (cann. 655; 689). Theological-Juridical Study*, 2016, pp. 448.
107. GILLESPIE, Kevin G., *Ecclesiastical Office and the Participation of the Lay Faithful in the Exercise of Sacred Power. Towards a theological and canonical understanding of the mutual orientation in the sign of Christ*, 2017, pp. 494.
108. MODRIĆ, Alan, *Interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del romano pontefice alla luce dell'enciclica Ut unum sint*, 2017, pp. 384.
109. PAGLIALUNGA, Sara, *Il sanzionamento del sacerdote concubinario. Una norma a difesa dell'obbligo alla continenza (can. 1395 § 1)*, 2017, pp. 206.
110. SPEDICATO, E., *Le cause di canonizzazione alla luce del diritto processuale. Analisi testuale e contestuale del can. 1403*, 2017, pp. 316.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2017
presso Printbee.it - Noventa Padovana (PD)